



Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Lettere e filosofia
Dipartimento di Scienze filologiche e linguistiche

Dottorato di ricerca in
Letterature moderne e studi filologico-linguistici
Ciclo XXIII

***LEGAL ENGLISH* E TRADUZIONE GIURIDICA:**
IL CASO DELL'UNIONE EUROPEA

Dottoranda:
Monica Rizzo

Tutor:
Prof.ssa Chiara Sciarrino

Coordinatore:
Prof.ssa Laura Auteri

Settore scientifico-disciplinare L-LIN/12

Anno Accademico 2010/2011

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO I - IL LINGUAGGIO LEGALE INGLESE	
1. NASCITA ED EVOLUZIONE DEL <i>LEGAL ENGLISH</i>	9
1.1 Dai celti ai vichinghi: l'anglosassone	10
1.2 L'invasione normanna: il trilinguismo giuridico e lo sviluppo della <i>Common Law</i>	14
1.2.1 Il francese legale	17
1.2.2 Il latino legale	19
1.2.3 Lo sviluppo della <i>Common Law</i>	22
1.3 La rinascita dell'inglese	24
1.4 L'internazionalizzazione dell'inglese legale	27
2. LE CARATTERISTICHE FORMALI DEL <i>LEGAL ENGLISH</i>	30
2.1 Il linguaggio legale all'interno dei linguaggi specialistici	31
2.2 Caratteristiche lessicali	36
2.2.1 Inclusione di parole ed espressioni straniere	36
2.2.2 Termini ed espressioni arcaiche	37
2.2.3 Monoreferenzialità, concisione e trasparenza vs ambiguità, ridondanza e imprecisione	41
2.2.4 Termini tecnici, termini semi-tecnici e termini di uso comune	47
2.3 Caratteristiche morfosintattiche	51
2.3.1 Concisione espressiva	51
2.3.2 Premodificazione	52
2.3.3 Nominalizzazione e densità lessicale	53
2.3.4 Estensione e complessità delle proposizioni	55
2.3.5 Uso pervasivo della costruzione passiva	59
2.3.6 Uso dei verbi modali	61
2.4 Caratteristiche testuali	63
2.4.1 Il genere testuale della legislazione	63

2.4.2 L'interpretazione dei documenti legislativi	69
2.4.3 Uso dell'anafora	71
3. L'UNIONE EUROPEA E L' <i>EUROLANGUAGE</i>	72
3.1 <i>Standard legal English</i> e <i>Eurolanguage</i> a confronto	73
3.2 I testi legislativi comunitari: caratteristiche e struttura	81
3.3 Il diritto secondario dell'Unione europea e i suoi generi	90
3.3.1 I regolamenti	92
3.3.2 Le decisioni	96
3.3.3 Le direttive	101
4. <i>THE PLAIN LANGUAGE MOVEMENT</i> : IL FUTURO DEL LINGUAGGIO LEGALE?	109

CAPITOLO II - I *TRANSLATION STUDIES*

1. NASCITA E SVILUPPO DI UNA NUOVA DISCIPLINA	120
2. CONCETTI CHIAVE	127
2.1 Il concetto di equivalenza	129
2.2 Il concetto di (in)traducibilità	136
2.3 Le unità di traduzione e i cambiamenti linguistici	141
2.4 Gli universali traduttivi	149
3. ALCUNE TEORIE DELLA TRADUZIONE	153
3.1 Le teorie linguistiche	154
3.2 Le teorie sistemiche	162
3.3 Le teorie linguistico-testuali	169
3.4 Le teorie comunicativo-funzionali	174
3.5 Una teoria generale della traduzione?	192
4. STRUMENTI DI SUPPORTO	193
4.1 Risorse nell'ambito del <i>word processing</i> e risorse specifiche per traduttori	195
4.2 L'uso di dizionari specialistici	197
4.3 L'uso di corpora elettronici	203

CAPITOLO III - LA TRADUZIONE GIURIDICA

1. LE CARATTERISTICHE PECULIARI DELLA TRADUZIONE GIURIDICA	209
1.1 Il legame fra diritto e cultura	211
1.2 Il carattere normativo dei testi giuridici	216
2. TEORIA DELLA TRADUZIONE E TRADUZIONE GIURIDICA	217
2.1 Il cambiamento di approccio metodologico	219
2.2 L'equivalenza in traduzione giuridica	223
2.3 La <i>skopos theory</i> e l'approccio funzionalista in traduzione giuridica	227
2.4 Diverse tipologie di testi giuridici	230
2.5 La traduzione giuridica come evento <i>target-oriented</i>	239
2.6 Il ruolo del traduttore giuridico	241
2.7 La creatività in traduzione giuridica	248
3. PROBLEMI E PROCEDURE TRADUTTIVE	250
3.1 Lessico	252
3.1.1 L'equivalenza funzionale	254
3.1.2 L'equivalenza alternativa	258
3.1.3 Termini tecnici, termini semi-tecnici e termini di uso comune	262
3.2 Convenzioni sintattiche e lessicali	263
3.3 Strutture sintattiche frequenti	264
3.4 Atti linguistici	274

CAPITOLO IV- LA TRADUZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

1. IL MULTILINGUISMO NELL'UNIONE EUROPEA	279
2. I SERVIZI DI TRADUZIONE DELLE ISTITUZIONI EUROPEE	289
2.1 Il Parlamento europeo	294
2.2 La Commissione europea	297
2.3 Il Consiglio dell'Unione europea	299
3. LA PRODUZIONE, LA TRADUZIONE E LA REVISIONE DEI TESTI PARALLELI	301
3.1 Gli effetti del multilinguismo sulla traduzione comunitaria	303
3.2 Divergenze nei testi giuridici dell'Unione europea	310
3.3 Il traduttore comunitario fra restrizioni e libertà	316
3.4 Il compito della revisione	321

3.5 Una teoria europea della traduzione?	324
4. UN CASO DI STUDIO: LA DIRETTIVA 2005/71/CE	328
4.1 La struttura del testo	333
4.2 Il lessico	337
4.3 L'organizzazione pragmatica del testo	339
4.4 Aspetti morfosintattici e testuali	343
CONCLUSIONI	360
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	371
RIFERIMENTI SITOGRAFICI	385
LEGISLAZIONE EUROPEA CONSULTATA	386
CORPUS	386

INTRODUZIONE

La traduzione di ambito specialistico si presenta ai giorni nostri come un'attività in rapida crescita che vede quotidianamente aumentare le sue applicazioni grazie ai fenomeni di globalizzazione e di contatto internazionale che sempre più frequentemente richiedono un trasferimento di conoscenze specialistiche fra diverse lingue e culture. La traduzione giuridica, specifico campo di ricerca della presente tesi, è un fenomeno cui solo recentemente si è dedicata una crescente attenzione grazie a una serie di fattori storici e metodologici che hanno contribuito all'incremento di tale interesse. Fra i fattori storici si segnalano l'aumento esponenziale dei contatti internazionali, i processi di integrazione politica che implicano la graduale integrazione fra sistemi legali diversi e una crescente preoccupazione per assicurare l'eguaglianza di trattamento delle diverse lingue parlate in una stessa nazione. Allo stesso tempo, sul versante metodologico, si è assistito allo sviluppo dei *Translation Studies* che, emersi come disciplina accademica indipendente soltanto negli ultimi trent'anni (Munday 2001), rappresentano un campo di studio relativamente giovane. La rapida crescita della disciplina è stata accompagnata dall'aumento della produzione scientifica che ha generato la realizzazione di teorie e modelli esplicativi del processo traduttivo e dalla proliferazione a livello internazionale di corsi di formazione e corsi di laurea che mirano alla preparazione scientifica e professionale dei futuri traduttori, anche giuridici.

Le basi metodologiche e gli strumenti di analisi per lo studio delle procedure traduttive trovano spesso fondamento all'interno di formulazioni prodotte in altri ambiti scientifici, in linguistica generale in primo luogo. I *Translation Studies* costituiscono, così, un campo di studio altamente interdisciplinare in cui le teorie e i modelli elaborati dipendono sostanzialmente dalla prospettiva di partenza adottata. La disciplina presenta, dunque, un alto livello di frammentazione e ingloba al suo interno numerose sottodiscipline, alcune empiriche, altre ermeneutiche e letterarie, tutte fortemente influenzate dai consolidati studi effettuati all'interno di discipline prettamente linguistiche con cui i *Translation Studies* entrano continuamente in contatto.

Sulla base di queste considerazioni iniziali si è cercato, nella presente ricerca, di delineare i pilastri concettuali su cui si fonda la traduzione come disciplina. Una volta fatta luce su tali fondamenti teorici vengono delineate e raggruppate, seppur sommariamente, alcune delle teorie che si sono dimostrate maggiormente influenti per lo sviluppo dei *Translation Studies* e che hanno contribuito a rendere tale ambito di studi profondamente vivace e multisfaccettato. Alla luce delle formulazioni teoriche prodotte all'interno dei *Translation Studies*, uno degli obiettivi della tesi è quello di indagare e verificare le modalità secondo cui avviene, appunto, il processo di trasferimento di informazioni legali tramite l'attività traduttiva e, più specificamente, le modalità che sottostanno alla traduzione giuridica nel contemporaneo contesto di integrazione europea. La nascita dell'Unione europea¹ ha, infatti, generato un'esigenza di traduzione senza precedenti dovuta alla necessità di applicare le sue regole legali in tutti i Paesi che la costituiscono e ha prodotto, così, una legislazione multilingue che offre infinite opportunità di indagine linguistica e analisi comparativa. A questo proposito si è cercato di inserire la traduzione giuridica - anche di ambito comunitario - all'interno del panorama teorico elaborato dai *Translation Studies* e di riportarla all'interno delle cornici metodologiche che, in base alle loro formulazioni, sembrano maggiormente appropriate per affrontare la traduzione giuridica sia in termini di processo che in termini di prodotto.

La ricerca è, infatti, inserita nell'ambito degli studi traduttivi appartenenti all'area dei *Descriptive Translation Studies* (Holmes 1988/2000: 184), incentrati da un lato sull'analisi della traduzione come processo (lo studio del processo attraverso il quale viene appunto creato un testo di arrivo a partire da un testo di

¹ Il termine Unione europea, introdotto dal Trattato di Maastricht (Trattato sull'Unione europea o TUE) nel 1992, indica un'organizzazione internazionale di natura sovranazionale in cui gli Stati membri rinunciano a una parte della loro sovranità nazionale per il conseguimento di obiettivi condivisi. L'Unione si fonda su tre pilastri: le Comunità Europee, la politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione in materia di giustizia e di affari interni. Il concetto di Comunità Europee ingloba, a sua volta, tre elementi: la Comunità economica europea (CEE), rinominata dal Trattato di Maastricht Comunità europea (CE), la Comunità europea dell'energia atomica o Euratom (CEEa) e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) (Evola 2004). Per evitare equivoci terminologici si precisa che, data la natura non giuridica della presente ricerca, i termini 'Unione europea', 'Unione', 'Comunità europea' e 'Comunità' sono usati come sinonimi. Allo stesso modo, gli aggettivi 'comunitario' e 'europeo', quando utilizzati in unità lessicali superiori quali ad esempio 'legislazione europea', 'cittadinanza europea', 'sistema giuridico comunitario', 'linguaggio comunitario' sono riferiti all'Unione europea in senso lato.

partenza) e dall'altro lato sull'analisi della traduzione come prodotto (lo studio dei testi prodotti tramite il processo traduttivo).

La tesi è suddivisa in quattro capitoli che a seconda delle esigenze analitiche focalizzano l'attenzione sullo studio della traduzione come processo o come prodotto, ad eccezione del primo capitolo che, esaminando il linguaggio giuridico inglese in uso in Inghilterra e in Galles e il linguaggio giuridico inglese in uso all'interno della comunicazione sovranazionale europea, rappresenta un passo preliminare allo studio della traduzione giuridica. L'analisi delle proprietà formali dell'inglese giuridico permette, infatti, non solo di tracciare le differenze stilistiche, espressive e testuali della lingua del diritto rispetto alla lingua di base, ma costituisce il punto di partenza per la riflessione sulle procedure traduttive seguite in ambito legislativo e sulle difficoltà operative della traduzione giuridica che dipendono, in parte, da tali caratteristiche formali.

La forma e la struttura dell'odierno inglese legale sono imputabili a secoli di aggiustamenti e di influenze diverse che ne hanno permesso lo sviluppo, la standardizzazione e l'istituzionalizzazione. Queste trasformazioni vengono descritte attraverso un breve excursus storico in cui si mettono in risalto i fattori storici e sociali che hanno, appunto, plasmato il linguaggio legale inglese e che lo hanno reso bersaglio di innumerevoli critiche e richieste di semplificazione di cui il *Plain Language Movement* è il principale e il più autorevole portavoce. Le caratteristiche formali che contraddistinguono il linguaggio legale inglese all'interno della più ampia categoria dei linguaggi specialistici vengono messe in evidenza a partire da cinque atti della legislazione inglese riguardanti le politiche di ingresso e di immigrazione attualmente in vigore.² All'analisi delle caratteristiche dello *standard legal English* segue la disamina del codice utilizzato per la stesura della legislazione comunitaria, il cosiddetto *Eurolanguage*, che presenta alcune caratteristiche condivise con il codice di stesura della legislazione inglese e tratti che sono, invece, peculiari e che dipendono dal suo contesto di creazione e applicazione sopranazionale, non ancorato al diritto inglese. A tal fine è stato selezionato, all'interno del repertorio legislativo europeo, un corpus

² I testi legislativi inglesi utilizzati sono reperibili e consultabili attraverso il motore di ricerca <http://www.legislation.gov.uk>. I testi utilizzati sono altresì elencati nella sezione Riferimenti bibliografici e sono disponibili sul cd fornito in allegato.

costituito da 10 regolamenti, 35 decisioni e 11 direttive - generi testuali del diritto secondario - appartenenti al capo “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia” e al sottocapo “Immigrazione e diritto dei cittadini di paesi terzi”.³ Il corpus viene usato in un primo momento per tracciare le differenze sistematiche fra lo *standard legal English* e il linguaggio di espressione europeo e in un secondo momento per osservare come la modalità, tratto essenziale dell’espressione della legislazione, si esplicita all’interno dei tre diversi generi del repertorio legislativo europeo, provocando differenze linguistiche, pragmatiche e comunicative nella variazione del genere testuale. A questo proposito è stata condotta un’analisi sull’uso e sulla funzione dei verbi modali all’interno delle diverse tipologie testuali che compongono la legislazione europea. Si tratta di un’analisi in termini qualitativi piuttosto che quantitativi in cui le cifre e le percentuali calcolate rappresentano indicazioni di massima sulla distribuzione e sul funzionamento dei verbi modali all’interno dei generi testuali selezionati.

Il secondo capitolo è dedicato allo sviluppo dei *Translation Studies* e all’osservazione delle sue principali formulazioni teoriche. Si noterà, in particolare, come tutti gli approcci teorici trattati descrivono la traduzione in termini della relazione variabile fra l’autonomia del testo tradotto e altre due categorie, l’equivalenza e la funzione. L’equivalenza è stata definita sotto molteplici prospettive in termini di accuratezza, di adeguatezza, di corrispondenza, di fedeltà e rappresenta la connessione fra il testo tradotto e il testo originale. La funzione, indicata come la potenzialità del testo tradotto di provocare effetti differenti sul destinatario finale, rappresenta invece la connessione esistente fra il testo tradotto e la lingua/ cultura di ricezione. Questi due concetti si sono avvicinati all’interno dell’elaborazione delle teorie sulla traduzione che sono prevalentemente orientate al principio di equivalenza negli anni ‘60 e ‘70 e che sono, invece, ispirate al principio della funzione a partire dagli anni ‘80 e ‘90 (Venuti 2004: 5-6), quando il funzionalismo diventa la soluzione al problema dell’impossibilità di stabilire relazioni di equivalenza fisse

³ L’intero repertorio della legislazione europea è consultabile attraverso il sito <http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm> disponibile in ognuna delle lingue ufficiali dell’Unione. Tutti i testi utilizzati per la presente ricerca sono, ad ogni modo, elencati alla sezione Riferimenti bibliografici e sono disponibili sul cd fornito in allegato.

per ogni tipo di testo e per ogni tipo di traduzione. Come già accennato, si propone, all'interno di questo percorso, un'analisi degli strumenti che i *Translation Studies* hanno elaborato nel corso degli anni per individuare quelli maggiormente adatti e più convenientemente applicabili alla traduzione di testi di natura giuridica.

Il principio di equivalenza, rigettato nella sua accezione di corrispondenza formale fra sistemi linguistici diversi, riemerge nel terzo capitolo come caposaldo della traduzione di natura giuridica in cui il processo traduttivo è guidato dal raggiungimento di una tipologia di equivalenza specificamente pensata per la riproduzione del contenuto legale di un testo giuridico prodotto all'interno di una cultura giuridica in un testo giuridico appartenente, invece, a una cultura giuridica differente. Nel terzo capitolo si centra, quindi, la questione relativa alla traduzione legale tramite un percorso che mette in luce il cambiamento di approccio metodologico che ha segnato, anche in traduzione giuridica, il passaggio dalle teorie di matrice linguistica basate sul concetto di equivalenza formale alle teorie di natura, invece, funzionalista. Tale percorso risulta utile per comprendere quale sia il background teorico che meglio accoglie le procedure e le strategie da applicare per la traduzione di testi specialistici giuridici. Si osservano, dunque, dal punto di vista del processo le caratteristiche e gli obiettivi che contraddistinguono la traduzione giuridica e si analizzano, dal punto di vista del prodotto, le procedure e le problematiche traduttive specifiche della coppia linguistica inglese-italiano che sorgono a causa della peculiarità dei tratti e delle funzioni dei testi legali da un lato e delle differenze strutturali fra le due lingue da un altro lato. Queste osservazioni vengono effettuate a partire dall'analisi di un corpus parallelo che, nell'accezione di Baker (1995: 230), consiste di testi scritti originariamente in una lingua e affiancati dalle traduzioni in un'altra lingua e che, nel nostro caso, è costituito dai testi inglesi della legislazione comunitaria già esaminati e affiancati adesso dai testi della stessa legislazione redatti in italiano.

Il quarto ed ultimo capitolo analizza l'attività traduttiva che si svolge all'interno del contesto sopranazionale dell'Unione europea in cui la realizzazione del principio giuridico del multilinguismo, su cui la stessa Unione si fonda, genera problemi di diverso ordine. Si tracciano, dunque, le basi giuridiche del

multilinguismo a partire dalla legislazione europea che fissa il regime linguistico della Comunità e si delineano le problematiche pratiche e ideologiche ad esso connesse. La costituzione dell'Unione europea ha, infatti, attraversato diverse fasi in cui si è passati da una cooperazione di natura esclusivamente economica a una cooperazione più profonda che tocca temi di natura linguistica e culturale. Il contatto fra diverse culture all'interno della stessa area pone, in linea di massima, di fronte a due tipi di politica linguistica polarizzati intorno ai concetti di interculturalità e multiculturalità. Mentre l'interculturalità si pone l'obiettivo dell'unità culturale e del superamento della pluralità, la multiculturalità afferma invece l'esigenza del riconoscimento e del rispetto di tutte le identità. Nell'attuale contesto di integrazione europea, il cui motto "uniti nella diversità" indica proprio la cooperazione dei popoli europei a favore della pace e della prosperità, mantenendo al tempo stesso la ricchezza delle diverse culture, tradizioni e lingue del continente, la politica linguistica dell'Unione europea ha come obiettivo primario la preservazione del multilinguismo tramite la diffusione della consapevolezza della pari dignità di tutte le forme di espressione linguistica. L'incontro fra lingue diverse offre, infatti, l'occasione per acquisire consapevolezza della loro varietà e del loro stretto legame con le corrispondenti culture e l'esperienza dell'alterità rafforza anche il senso della propria identità culturale. Osserva a questo proposito Pinto Minerva (2002: 32) che solo tramite l'educazione alla differenza, che insegna ad andare oltre i propri particolarismi, si può considerare la diversità non più come un ostacolo, ma come un'esperienza di arricchimento culturale. In un'Europa multilinguistica e multiculturale questi concetti non possono, però, fermarsi al livello di semplici astrazioni e di dichiarazioni di principio, ma devono concretamente applicarsi per realizzare, in primo luogo, gli obiettivi economici della cooperazione. L'effettiva comunicazione fra Stati di lingue e culture diverse viene, quindi, portata a termine tramite la traduzione che, sebbene non venga giuridicamente riconosciuta come meccanismo di produzione della legislazione, rappresenta lo strumento di mediazione interlinguistica e interculturale fra i diversi attori della Comunità.

Il capitolo segue l'impostazione di quello precedente, ovvero analizza inizialmente la traduzione come processo e studia in questo caso il funzionamento

dei servizi di traduzione delle istituzioni europee protagoniste del processo di produzione legislativa (il Parlamento, la Commissione e il Consiglio) per stabilirne l'inserimento delle loro politiche traduttive all'interno del panorama teorico dei *Translation Studies* e sposta, infine, l'attenzione sulla traduzione in termini di prodotto a partire da alcune considerazioni di analisi contrastiva applicate all'osservazione della versione inglese e italiana di una direttiva, scelta a titolo esemplificativo per dimostrare come venga raggiunta l'interpretazione uniforme dei testi paralleli della legislazione comunitaria redatti in due codici linguistici diversi.

Si evidenziano, così, le differenze che intercorrono fra la traduzione giuridica in senso lato e la traduzione comunitaria, dovute in primo luogo all'uso di un linguaggio giuridico sovranazionale presente all'interno della varietà giuridica di ogni lingua ufficiale degli Stati membri e si ipotizza, a partire dall'osservazione delle politiche linguistiche e delle procedure traduttive seguite all'interno del contesto lavorativo europeo, l'esistenza di una teoria europea della traduzione. Si analizzano, quindi, le pratiche seguite dai traduttori durante l'arduo compito di stesura delle ventitré versioni linguistiche della legislazione comunitaria e si affrontano problematiche specifiche quali l'esigenza di uniformità del formato dei testi giuridici, la presenza di una specifica terminologia europea, la necessità di convergenza fra tutte le versioni linguistiche in termini di contenuto, di significato e di effetti legali finali. Infine, l'analisi delle due versioni linguistiche di uno stesso documento - la direttiva 2005/71/CE - seppur condotta a titolo esemplificativo, salda l'aspetto *process oriented* e quello *product oriented* del concetto di traduzione. L'osservazione delle forme di espressione presenti nell'una e nell'altra versione linguistica del documento fornisce, infatti, non solo informazioni sul comportamento traduttivo fra una specifica coppia di lingue, ma restituisce soprattutto una controprova sulle considerazioni effettuate a proposito dell'esistenza di una politica traduttiva europea.

CAPITOLO I

IL LINGUAGGIO LEGALE INGLESE

1. NASCITA ED EVOLUZIONE DEL *LEGAL ENGLISH*

La lingua gioca un ruolo fondamentale nella costruzione e nell'interpretazione della legge che, emanando diritti e doveri, permessi e proibizioni tramite una serie di generi diversi, cerca di creare e mantenere un modello ideale del mondo.

Questo sistema di regole, dopo essere stato ideato, viene interpretato e applicato alla società per disciplinare i comportamenti umani e rinforzare quelli desiderati e desiderabili. Il modello ideale di una comunità è, dunque, creato tramite l'imposizione di diritti e doveri, permessi e proibizioni da parte del legislatore.

Il compito del redattore di documenti legislativi è, pertanto, quello di definire questa società modello nel modo più chiaro e preciso che le risorse linguistiche gli consentono. Bhatia (2006: 1) osserva che si tratta di un compito piuttosto complicato visto che il redattore, durante la stesura, deve considerare l'intero universo dell'imprevedibile comportamento umano e, per questo, il testo deve includere la più vasta gamma di situazioni e contingenze.

L'obiettivo principale che il linguaggio legale scritto persegue è, pertanto, la specificazione delle intenzioni legislative in modo chiaro, preciso, non ambiguo e inclusivo. Tali qualità rendono il genere legislativo la forma di espressione dominante fra tutti i generi legali. Bhatia (2006: 6) considera, infatti, che la legislazione sia il genere legale primario poiché costituisce la base e l'essenza di tutte le altre pratiche legali all'interno di ogni gruppo sociale.

In ogni società la legge viene formulata, codificata, interpretata e applicata dalle istituzioni e dagli addetti alle professioni legali che usano e condividono un codice linguistico. La lingua è, quindi, centrale per la legge e costituisce il mezzo principale che ne consente la formulazione, la codificazione, l'interpretazione e l'applicazione. La lingua, inoltre, è sì un codice costituito da un sistema fonologico, lessicale e morfosintattico che segue determinate regole di

funzionamento, ma è soprattutto il prodotto di una comunità linguistica e costituisce l'aspetto più visibile e superficiale della storia, delle usanze, delle abitudini socio-culturali e dell'identità di una comunità di parlanti. In questa prospettiva, anche il *Legal English*, la varietà giuridica inglese, è il risultato dell'evoluzione e della reciproca contaminazione dovuta al contatto fra popoli e lingue diverse che ne hanno modificato la struttura e la natura fino a renderlo ciò che oggi è.

1.1 Dai celti ai vichinghi: l'anglosassone

Le culture possono essere studiate in chiave diacronica attraverso il loro passaggio dalla fase preletteraria a quella letteraria e, infine, alla fase post-letteraria (Gibbons 1994: 4). Gibbons precisa che tale passaggio può ripetersi più volte, come è avvenuto per le culture dell'Europa occidentale in cui si è assistito al passaggio dal periodo letterario dell'Impero romano al ritorno a culture che sono rimaste illetterate fino al Rinascimento. Come la lingua standard, anche i linguaggi specialistici, e il *legal English* nel nostro caso, hanno attraversato queste fasi di transizione caratterizzate in primo luogo dalla dicotomia oralità-scrittura. Una delle caratteristiche delle culture legali preletterarie è, infatti, la mancanza di codificazione delle leggi e il conseguente tramandarsi di concetti giuridici attraverso l'oralità.

Prima della conquista romana, l'Inghilterra era abitata dai celti, la cui lingua apparteneva ad un ceppo dell'indoeuropeo. Le fonti storiche discordanti rendono difficile la ricostruzione dell'arrivo dei celti sul territorio inglese, ma il celtico fu, con alta probabilità, la prima lingua indoeuropea parlata sul territorio inglese (Baugh/ Cable 2002: 34) che fu sostituita dal latino quando l'Inghilterra divenne una provincia romana. Il sistema legale in vigore sotto i celti era probabilmente basato su proverbi e massime espresse in un linguaggio semi-poetico e retorico caratterizzato dall'allitterazione ed è fortemente probabile che fossero gli stessi poeti ad assumere il ruolo di giudici e che, pertanto, fosse demandato a loro il compito di salvaguardare oralmente il repertorio legislativo (Tiersma 1999: 9). I giuristi del periodo celtico erano, dunque, "artisans of a repetitive oral tradition" (Wagner 2006: 731) che tramite l'oralità gettarono le basi dei procedimenti legali.

Sebbene, infatti, la giustizia fosse un fenomeno individuale, essa veniva amministrata tramite un'assemblea che, come una giuria, aveva il compito di risolvere i conflitti e di rendere, così, più fluida l'applicazione del diritto.

Com'è noto, la lingua è sempre stata nel corso della storia un fondamentale strumento di potere e per questo motivo ogni popolo conquistatore mirava a diffondere la propria lingua nei territori sottomessi. La riforma dei sistemi giuridici che permettono di regolare la vita comunitaria e la riforma della lingua che dà espressione a tali sistemi sono, quindi, sempre state un'esigenza primaria del nuovo potere regnante. L'esempio imperante di quanto appena affermato è quello del popolo romano che diffuse con successo il suo diritto nei territori assoggettati. Insieme alla loro giurisdizione i romani esportarono la lingua latina che, come lingua del diritto, permane preponderante in Europa durante l'intero periodo medievale, soprattutto grazie alle esigenze amministrative della Chiesa. Nonostante l'occupazione romana, però, la lingua locale non fu mai completamente sostituita dal latino, né le leggi romane del tempo ebbero un impatto molto visibile sulla società britannica. Il latino, il cui uso all'interno della popolazione nativa era probabilmente limitato ai membri delle classi più alte e agli abitanti delle città, non sostituì completamente il celtico che continuò a essere utilizzato in Inghilterra (Baugh/ Cable 2002: 47). L'uso del latino come lingua della comunicazione e i suoi effetti sparirono, infatti, nel V secolo, quando le legioni romane lasciarono la Gran Bretagna.

Con la partenza delle legioni romane, i celti, a lungo pacificati e protetti dalla forza militare romana, persero la propria capacità di difesa contro gli attacchi dei pitti e degli scoti - tribù di origine celtica e irlandese stanziate nell'attuale Scozia che si opposero alla forza militare e politica romana superando più volte il Vallo di Adriano - e si rivolsero, pertanto, a tribù di guerrieri di origine germanica provenienti dal continente (Baugh/ Cable 2002: 49). In questo modo nel 450 a. C. l'Inghilterra fu raggiunta da diverse popolazioni quali gli angli, gli juti, i sassoni e i frisi, raggruppati sotto il nome di 'anglosassoni', che si stanziarono nel territorio inglese e assunsero il controllo dell'odierna Inghilterra (Blake 1996: 53-54).

Il nome 'anglosassoni' deriva dall'appellativo 'sassoni' con cui i celti indicavano indiscriminatamente gli invasori germanici, probabilmente perché

furono proprio i sassoni la prima popolazione con cui essi entrarono in contatto in seguito alle incursioni. Tale denominazione fu in seguito mantenuta dagli scrittori latini che continuarono a usarla, seguendo l'usanza celtica, per indicare generalmente gli abitanti dell'Inghilterra. L'appellativo 'sassoni' fu presto preceduto da 'angli' con riferimento non tanto alla singola tribù, quanto alle popolazioni germaniche generalmente provenienti da ovest (Baugh/ Cable 2002: 50-51).

I nuovi invasori parlavano lingue affini raggruppate oggi sotto la dicitura di 'anglosassone' (dal nome attribuito alla popolazione) o *Old English*, denominazione usata per indicare la versione scritta della lingua usata in Inghilterra dalla partenza delle legioni romane fino alla conquista normanna (Burnley 2000: 1). Gli anglosassoni facevano un più largo uso della scrittura rispetto ad altre tribù germaniche per gestire la loro organizzazione giuridica, politica e religiosa (Blake 1996: 56) che divenne più complessa e articolata nel corso del tempo. Lo sviluppo della nuova organizzazione politica provocò senza dubbio il bisogno di codificare la legislazione e intorno al 600 furono prodotte le prime leggi scritte in anglosassone (Tiersma 1999: 10). La giustizia all'interno dei regni veniva amministrata attraverso un sistema di multe che variavano in base alla natura del crimine e all'estrazione sociale della parte lesa. La riorganizzazione e la divisione del territorio non veniva tracciata in maniera permanente e, per questo, i diversi regni venivano assemblati e distaccati in base a necessità di potere temporanee fino a quando nel IX secolo il regno del Wessex riuscì ad ottenere una supremazia tale da inglobare gli altri regni e sottoporli al suo controllo (Baugh/ Cable 2002: 50).

L'anglosassone è, quindi, chiaramente il prodotto della convergenza delle lingue portate in Inghilterra dalle diverse tribù germaniche che si impiantarono sul precedente sostrato celtico e latino. Come la lingua standard, anche il codice linguistico usato per l'espressione legale rappresenta il frutto dell'aggregazione e della reciproca influenza di tale mescolanza linguistica. Nonostante non esistessero a quel tempo professioni legali ben definite, gli anglosassoni svilupparono un linguaggio legale di cui alcuni tratti sono sopravvissuti e sono ancora oggi rintracciabili. Ne sono un esempio i termini *witness* e *will* che

risalgono proprio a tale periodo e alcune caratteristiche strutturali del linguaggio giuridico che sono ancora presenti nel moderno inglese legale. La ritualità e la ripetizione di formule, che tuttora caratterizzano il linguaggio legale, sono così tratti databili al periodo medievale in cui le parole avevano un potere magico ed evocativo collegato all'intervento divino. Un'altra caratteristica che risale al periodo anglosassone, ancora rintracciabile nel moderno inglese legale, è l'allitterazione, molto comune nel linguaggio poetico e usata in ambito giuridico con la fondamentale funzione, all'interno di una società preletteraria, di rendere le formule legali, da recitare oralmente, più semplici da ricordare (Tiersma 1999:12). Sebbene questa caratteristica non sia più preponderante nell'inglese legale odierno, alcune formule di tale tipo sono ancora riscontrabili nelle espressioni binomiali in cui due elementi paralleli, di solito due nomi o due aggettivi, sono collegati dalle congiunzioni *e* ed *o*. Tali espressioni binomiali, pur non facendo uso dell'allitterazione, hanno la proprietà di creare dei parallelismi con il fine di conferire forza retorica all'enunciato (Gotti 2005: 50). Un esempio tipico di tale fenomeno è la nota formula *to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth*.

L'evoluzione delle strutture politiche e amministrative nel periodo anglosassone ebbe come conseguenza la progressiva codificazione delle leggi. Appaiono, infatti, in periodo anglosassone le prime leggi in cui sono contenute disposizioni che fanno uso di subordinate condizionali (*if-then*) (Tiersma 1999: 15). Bisogna ad ogni modo considerare che nonostante una modesta presenza di scritture prodotte in anglosassone riguardanti la vita pratica - ad esempio la nomenclatura di luoghi e alcune caratteristiche dello stile di vita anglosassone codificate tramite il diritto - "writing and Latin were largely synonymous for those who were educated, and the idea of producing extensive works in English could well have seemed a strange concept to them" (Blake 1996: 57). Così, il latino continuò a essere la lingua prevalentemente dedicata alla scrittura, seppur con qualche adattamento delle sue forme alla lingua dei nativi che, in campi quali il diritto, consentiva di mantenere il legame con le pratiche legali tradizionali.

Un importante evento per la legislazione e il linguaggio giuridico inglese fu l'arrivo dei missionari cristiani e la conversione al Cristianesimo cominciata nel

597. Il Cristianesimo era già arrivato in Inghilterra durante il periodo delle invasioni romane, ma solo in questo periodo ebbe degli effetti più pervasivi e duraturi sulla lingua e sulla legislazione locale. L'introduzione del Cristianesimo generò la costruzione di chiese e monasteri che diventarono centri di diffusione del sapere e della lingua latina. La più intensa vita culturale si svolgeva, infatti, all'interno di monasteri dislocati al nord e all'est dell'Inghilterra in cui l'istruzione, imperniata sulla conoscenza del latino, fiorì durante il secolo VIII e l'inizio del secolo IX (Blake 1996: 82). Attraverso il ruolo della Chiesa, l'influenza del latino si estese in ambito legale e letterario e il latino divenne, quindi, la lingua della giustizia e delle lettere. Come conseguenza, l'uso di espressioni latine è ancora molto presente nel lessico del moderno inglese legale.

Altro elemento che ha modificato l'odierno inglese legale è stato l'influsso scandinavo sulla lingua e sulla cultura legale inglese che raggiunse il suo apice quando Canuto venne incoronato re di Inghilterra nell'XI secolo. Tali popolazioni di provenienza scandinava non introdussero rilevanti cambiamenti linguistici e assimilarono rapidamente la cultura anglosassone (Blake 1996: 106). La pacifica convivenza linguistica fu facilitata dalla vicinanza geografica e dai precedenti contatti commerciali che gettarono le basi per l'agevolezza dell'interazione linguistica fra le due popolazioni, documentata oggi dal largo numero di elementi scandinavi presenti nell'inglese contemporaneo. Ad esempio, molti sono i termini appartenenti alla sfera legale e socio-amministrativa di origine scandinava ancora in uso, fra cui le stesse parole *law* e *outlaw* (Baugh/ Cable 2002: 99). Molti altri termini della stessa provenienza sono, invece, scomparsi in seguito alla conquista normanna.

1.2 L'invasione normanna: il trilinguismo giuridico e lo sviluppo della *Common Law*

L'invasione normanna del 1066 rappresenta un evento di rilievo per l'ulteriore evoluzione dell'inglese legale. Come osservato in precedenza, prima dell'arrivo dei normanni esistevano già in Inghilterra un sistema legale e un relativo codice linguistico, ma fu proprio questa popolazione di origine nordica e stanziata in Normandia che apportò all'esistente sistema giuridico la

sistematizzazione delle professioni legali, la centralizzazione della giustizia e l'introduzione di nuovi concetti e procedure legali (Gibbons 1994: 12). I normanni infatti, oltre a centralizzare il sistema amministrativo britannico, ne sistematizzarono anche la gestione della giustizia e soprattutto apportarono modifiche strutturali al codice linguistico utilizzato in ambito legale. Dal momento della conquista il francese arrivò in Inghilterra e, nonostante non si diffuse mai omogeneamente su tutto il territorio e sull'intera percentuale della popolazione per ragioni diverse (Blake 1996: 107-109), si impose come lingua del diritto provocando il declino dell'uso dell'inglese nello stesso ambito. Il passaggio dall'uso dell'inglese a quello del francese avvenne seguendo un ritmo graduale per cui si sviluppò un doppio sistema linguistico in cui l'inglese veniva usato dalle classi sociali inferiori e il francese, utilizzato a corte, divenne la lingua del potere. Si trattava di una variante del francese chiaramente molto diversa dal francese standard, detta "anglo-normanno" (Blake 1996: 111). Nonostante la presenza di inglese e francese, sembra ad ogni modo eccessivo parlare di bilinguismo all'interno dei confini del regno dal momento che l'inglese rimase la lingua della popolazione e il francese trovò uso solo all'interno del clero e della nobiltà, i cui esponenti non potevano essere certo numericamente superiori alla popolazione (Blake 1996: 110).

Nonostante il francese si diffondeva come lingua dell'aristocrazia, il latino, in alternanza con l'inglese, rimase la lingua utilizzata per la stesura di documenti legali. Questa coesistenza linguistica non si tradusse, però, nell'ulteriore sviluppo dell'inglese come lingua legale e portò, anzi, alla supremazia del latino nella stesura di testi giuridici (Tiersma 1999: 20). Infatti, l'*Old English* cominciò a mostrarsi inadeguato come lingua della scrittura perché non rifletteva più la lingua parlata, ormai frammentata in numerosi dialetti. Inoltre, con la mancanza di un'autorità centralizzata che legiferasse in inglese e che ne standardizzasse così l'uso, l'inglese cominciò ad assumere una forma scritta unicamente per mano dei copisti che utilizzavano individualmente i loro dialetti locali applicando le conoscenze autonomamente acquisite nella resa del latino e del francese (Burnley 2000: 67).

Si può, quindi, affermare che l'impatto più evidente della conquista normanna sul linguaggio legale è stato quello di affermare e di imporre il latino come lingua ufficiale del diritto e della giustizia e di deporre l'inglese in tale ambito. Si trattava, come per il francese, di una varietà linguistica diversa dal latino classico e medievale, detta per questo "latino legale" (Gibbons 1994: 12), che includeva molti termini inglesi e francesi latinizzati.

Il primo statuto redatto in francese risale al 1275, circa due secoli dopo la conquista normanna. Il periodo compreso fra il 1275 e il 1310 è, quindi, considerato un periodo di transizione in cui il latino e il francese si alternavano nella stesura degli statuti. A partire dal 1310, invece, il francese acquisì il predominio come lingua formale scritta e il latino venne utilizzato unicamente in quegli statuti riguardanti la Chiesa, che continuò ad utilizzarlo regolarmente come lingua del diritto. Lo status quo venne mantenuto sino alla fine del 1480, quando l'inglese riapparve come lingua degli statuti e della legislazione (Tiersma 1999: 21). Il francese soppiantò, quindi, il latino e riapparve come lingua del diritto nel XIV secolo, paradossalmente quando era già in declino come lingua della comunicazione e cominciava a essere progressivamente sostituito dall'inglese. Se l'uso del francese era stato, infatti, una conseguenza naturale della presenza normanna durante il primo secolo e mezzo dopo la conquista e se il suo uso era stato più o meno necessario anche per le classi medio-alte inglesi, nel XIII e nel XIV secolo il suo impiego diventò un fenomeno artificiale (Baugh/ Cable 2002: 127).

Appare, quindi, evidente che il linguaggio legale inglese deriva dal contatto e dall'uso di tre lingue diverse (francese, anglosassone e latino) che ne hanno dettato e influenzato l'evoluzione. Queste tre lingue, soprattutto nel periodo normanno, venivano utilizzate in alternanza e in dipendenza del contesto, dell'argomento e dei partecipanti. La variazione del codice avveniva, quindi, in base alla variazione della situazione e del contesto giuridico. I giuristi del tempo si confrontavano, infatti, con dichiarazioni processuali e registrazioni legali scritte in latino (soprattutto negli ambiti di influenza della Chiesa), con discorsi prodotti in inglese durante le interazioni con non giuristi nelle aule di tribunale e, infine, con scambi fra giuristi, avvocati e giudici che avvenivano in francese.

1.2.1 Il francese legale

Numerosi sono i fattori che contribuirono alla supremazia e all'affermazione del francese come lingua del diritto.

Secondo Mellinkoff (1963: 101) la ragione che ha sancito il predominio dell'uso francese nei documenti legali anche in seguito alla dominazione normanna è strettamente collegata alla natura elitaria della professione legale. L'uso di una lingua segreta e sconosciuta alle masse è, infatti, lo strumento migliore per preservare il monopolio professionale. In questo caso la popolazione comune, privata dell'accesso alla sfera legale da sempre considerata una fonte di potere viene necessariamente obbligata a ricorrere alla élite dei giuristi per la comprensione e l'interpretazione della legge.

Tiersma (1999: 23) sostiene, invece, che l'adozione del francese come lingua del diritto sia stata una scelta legata al senso pratico, una misura finalizzata a rendere la legge più accessibile a coloro che la esercitavano quotidianamente e concretamente. Infatti, quando nel 1275 gli statuti cominciarono a essere redatti in francese, la lingua usata dalla nobiltà era proprio il francese e gli avvocati e i giudici del tempo erano verosimilmente membri di tale classe nobiliare. Il francese era, inoltre, la lingua madre della maggior parte dei membri del Parlamento. In questo senso, gli addetti alle professioni legali creavano ed esercitavano la legge in una lingua che conoscevano bene, in opposizione all'uso di una lingua morta, quale il latino, usata unicamente dagli accademici e dal clero. Chiaramente, in un periodo tutt'altro che democratico, nessun provvedimento fu preso per avvicinare la popolazione, di madrelingua inglese, alla legge che veniva espressa in una lingua assolutamente incomprensibile.

Il predominio del francese come lingua del diritto nel XIV secolo è, inoltre, strettamente legato a fattori storici, ovvero a nuove invasioni di stranieri, adesso provenienti dal sud della Francia, e in particolare al matrimonio fra Enrico III ed Eleonora di Provenza nel 1236 (Baugh/ Cable 2002: 131-132). Il matrimonio ridiede impulso all'uso del francese come lingua del diritto, poiché provocò un ulteriore afflusso in Inghilterra di madrelingua francesi che occuparono posizioni di rilievo all'interno dell'amministrazione reale.

Inoltre, il francese cominciava a diventare la lingua di espressione della cultura in Europa e cominciava, di conseguenza, ad acquisire prestigio a livello internazionale come lingua delle lettere e della cultura. Questo fattore, combinato con la crescente creazione di un sistema centralizzato della giustizia reale, contribuì all'affermazione del francese come lingua della legislazione inglese.

Infine, l'uso del francese come lingua predominante nel campo del diritto fu supportato dalla nascita, nella metà del XIII secolo, della categoria professionale degli avvocati che cominciarono a sviluppare progressivamente il loro linguaggio tecnico-professionale. Gli avvocati non ricevevano un'istruzione universitaria, all'interno di cui si continuava a usare il latino come lingua di divulgazione del sapere, ma al contrario venivano formati da altri avvocati che adoperavano il francese come lingua veicolare che, in questo modo, veniva tramandato di generazione in generazione come lingua di espressione del diritto.

Come già precisato, il francese utilizzato per scopi giuridici differiva enormemente dal francese standard e, per questo, era probabilmente incomprensibile anche per un parlante di madrelingua francese. Di conseguenza, l'uso di tale varietà del francese, detta anche "francese legale" (Tiersma 1999: 28), da un lato negava alla popolazione ordinaria l'accesso alla sfera del diritto e dall'altro conferiva agli avvocati e agli addetti alle professioni legali un ruolo predominante nella gestione della legge e nell'esercizio del potere. La salvaguardia di tale lingua oscura, incomprensibile e ormai desueta come lingua della comunicazione rispecchia l'attuale natura conservativa del linguaggio legale, poco e per nulla sensibile ai cambiamenti linguistici dettati dall'evoluzione della società. Chiaramente questa resistenza al cambiamento è stata supportata nei secoli dall'atteggiamento di chiusura e di rigidità degli addetti alle professioni legali, per nulla disposti a rinunciare alla loro influenza nell'esercizio della legge tramite l'uso di una lingua elitaria. A tal proposito tutt'altra spiegazione forniscono, invece, i giuristi che giustificano la scelta di tutelare il francese come lingua del diritto appellandosi all'obiettivo di proteggere il pubblico che, a prescindere dalla lingua di stesura dei documenti, non sarebbe stato in grado di comprendere la natura della legislazione e, quindi, sarebbe stato facilmente danneggiato da errori di comprensione (Tiersma 1999: 28). Il problema consiste,

invece, nel fatto che la traduzione di atti e documenti legali in inglese avrebbe comportato il declino del prestigioso ruolo di mediatore e interprete del giurista.

Altri argomenti che giustificano la tutela del francese legale si appoggiano alle capacità espressive di tale lingua. Come i giuristi dei nostri tempi dichiarano che la semplificazione del linguaggio giuridico provocherebbe la perdita delle sue potenzialità espressive, anche i sostenitori del francese legale ne celebravano la sua maggiore precisione linguistica. Secondo tale punto di vista, le proposizioni e le costruzioni consentite dal francese erano più appropriate per esprimere complessi concetti legali e il lessico del francese legale possedeva termini tecnici senza equivalenti in inglese. Il francese era, inoltre, considerato più resistente al cambiamento e meno corruttibile nel contatto con la lingua parlata. Sebbene tali giustificazioni possano sembrare plausibili, la soluzione più adatta sarebbe stata quella di ricorrere alla lingua inglese, seppur infarcita di termini tecnici e di massima precisione di origine francese. Per ovviare al problema dell'oscurità e della non comprensibilità del linguaggio legale per gran parte della popolazione si sarebbero, quindi, potute utilizzare la sintassi e le parole funzionali della lingua inglese con l'aggiunta di parole significanti - i termini tecnici - francesi.

Come già affermato in precedenza, l'anglosassone conteneva numerose proposizioni congiunte formate da aggettivi o sostantivi di significato equivalente e spesso contenenti allitterazione. Mellinkoff (1963) osserva che tale caratteristica rimane immutata anche nel francese legale seppur con qualche variazione, come ad esempio, la perdita dell'allitterazione fra gli aggettivi o i nomi correlati. I sinonimi che formavano la coppia erano spesso di origine diversa: un termine inglese e l'equivalente francese. Tali espressioni binomiali sono diventate adesso una caratteristica stilistica del *legal English* che continua a mantenerle pur non esistendo il bisogno di fornire il termine in entrambe le lingue per favorirne la comprensione.

1.2.2 Il latino legale

Nonostante la diffusione del francese come lingua legale in Inghilterra, il latino è sempre rimasto un pilastro dell'espressione del diritto (non solo inglese) e, come tale, non è mai completamente scomparso come lingua utilizzata per la

stesura di documenti legali. Il latino era, come già affermato, una delle lingue di espressione del diritto inglese, sebbene questo non si sia sviluppato dal diritto romano e abbia avuto un'origine locale. Molti dei termini legali ancora oggi comunemente usati sono, dunque, il risultato del periodo della dominazione normanna in cui i documenti legali venivano redatti in latino e in francese piuttosto che in inglese, che riappare come lingua legale in Gran Bretagna alla fine del XIV secolo.

La scelta di utilizzare il latino come lingua formale dei documenti legali era dovuta all'esigenza di usare un linguaggio standardizzato, con delle regole strutturali e lessicali comprensibili in tutte le parti del Paese. A differenza dell'anglosassone, frammentato in numerosi dialetti spesso molto diversi gli uni dagli altri, il latino poteva, infatti, agire come lingua franca in una nazione priva di omogeneità linguistica.

Il latino utilizzato in ambito legale fu prontamente modificato e adattato alle esigenze del diritto inglese. Si sviluppò, così, il "latino legale" che era costituito dalla fusione di elementi propri della lingua latina ed elementi di quella inglese. Ad esempio, il latino legale faceva frequente uso dell'inglese nel momento in cui si citava un elemento già introdotto o nel momento in cui la parola latina risultava di difficile accesso (Tiersma 1999: 25). Altra caratteristica del latino legale era quella di importare nel suo lessico termini di origine inglese e francese e di modificarne la forma latinizzandoli. Alcuni esempi di questo fenomeno sono i termini *murdrum* (da *murder*: assassinio) e *juratores* (da *jurors*: giurati) (Ibidem). La stesura di testi legali e amministrativi in latino comportava, infatti, lo svantaggio dell'uso di una lingua non adoperata nell'oralità e costretta a utilizzare prestiti anglo-normanni. Spesso i testi in latino riportavano, infatti, delle glosse in inglese per rendere più comprensibili alcuni termini e per conferire al testo maggiore accessibilità.

Il latino era largamente impiegato per l'espressione di massime e modi di dire che riguardavano la legge come concetto generale o che erano collegati alla sua interpretazione. L'uso del latino e la costante ripetizione di tali massime legali ha conferito dignità ed eternità a regole legali espresse sotto forma di proverbi. Il latino è rimasto presente anche in espressioni che indicano i nomi dei casi o delle

parti fra cui *in personam* o *in propria persona*, in espressioni che si riferiscono a stati mentali quali *mens rea* o *animus testandi* e in espressioni che sono ormai entrate nell'uso comune come *corpus delicti*. Ci sono, infine, numerosi termini che derivano dal latino e che sono stati anglicizzati, quali *testament* o *demonstrative* (Tiersma 1999: 27).

Tralasciando per un istante il contesto inglese, non bisogna trascurare il fatto che il comune denominatore di tutte le culture legali europee sia stato il diritto romano e di conseguenza la lingua latina, usata in tutti i territori assoggettati all'impero romano in cui si sviluppò un doppio sistema linguistico: la lingua latina adoperata in ambito legale e amministrativo e la lingua originaria del popolo conquistato impiegata negli altri ambiti sociali.

Dopo la caduta dell'Impero d'Occidente la situazione cominciò a subire delle variazioni. I primi imperatori dell'Impero d'Oriente continuarono, tuttavia, a usare il latino nell'amministrazione del regno e il primo importante codice legislativo, il *Corpus iuris civilis* promulgato dall'imperatore Giustiniano, è ancora redatto interamente in latino. Con il passare del tempo, però, il diritto e l'amministrazione bizantina risentirono l'influenza di un altro importante sistema linguistico-culturale, e così il latino entrò in competizione con la lingua greca anche se i prestiti lessicali dal latino rimasero una caratteristica costante (Mattila 2006: 8). Il latino rimase la lingua usata all'interno dell'amministrazione centrale della Chiesa cattolica che regolava la sua giurisdizione basandosi sul diritto romano.

Il passaggio dal latino alle lingue nazionali parlate nei vari paesi fu particolarmente lento in ambito legale e ancora nei secoli XVII e XVIII importanti opere legali venivano redatte in latino, in parte anche a causa dei sistemi universitari europei, restii alle innovazioni e ai cambiamenti. È, infatti, soltanto in epoca moderna che le lingue europee entrano in conflitto con il latino in ambito legale. Durante il periodo di transizione dal latino alle lingue nazionali, numerosi sono stati i prestiti linguistici in ambito legale e spesso i testi legali venivano redatti in una lingua ibrida in cui si alternavano il latino e la lingua nazionale. Molti termini latini sono diventati parte del lessico delle lingue romanze e della lingua inglese insieme a un consistente numero di espressioni e citazioni latine che continuano a essere usate nei linguaggi legali contemporanei (Ibidem).

Il latino, tuttavia, non costituisce l'unica fonte di prestiti linguistici avvenuti in epoca moderna. Anche la lingua francese ha avuto particolare importanza grazie alla posizione dominante acquisita dalla Francia durante il XVII secolo che le permise di diffondere la propria lingua in numerosi campi, fra cui quello legale e quello delle relazioni internazionali. Si assistette così all'adozione di termini francesi da parte di numerose lingue nell'ambito del diritto pubblico e privato.

1.2.3 Lo sviluppo della *Common Law*

La Gran Bretagna, nonostante sia oggi uno stato unitario, non possiede un unico sistema legale. Infatti, l'Inghilterra e il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord possiedono degli ordinamenti giuridici che, pur presentando caratteristiche comuni e pur facendo riferimento a un unico Parlamento a partire dall'emanazione dell'*Act of Union* nel 1707, presentano considerevoli differenze. Per questo motivo, le espressioni 'diritto inglese' e 'legislazione inglese' vengono utilizzate nell'ambito della presente tesi per fare unicamente riferimento al sistema giuridico e legislativo di Inghilterra e Galles.

La principale differenza che intercorre fra il diritto inglese, basato sulla *Common Law*, e il diritto degli stati europei continentali, fondati sul sistema di diritto romano-germanico, è costituita dalla teoria delle fonti legislative.

È in epoca normanna che in Gran Bretagna nasce e si sviluppa l'attuale sistema giuridico di *Common Law*, fondato sulla dottrina del precedente giuridico in cui la principale fonte del diritto è costituita, appunto, dai casi di giurisprudenza precedenti. Prima della dominazione normanna, non esistevano contatti fra le città e i villaggi distribuiti sul territorio nazionale e così ogni comunità applicava la propria giurisdizione su base locale. I normanni, invece, realizzarono e imposero un sistema giuridico nazionale in cui i giudici si spostavano regolarmente sul territorio del regno per amministrare la giustizia in maniera centralizzata. Si sviluppò, così, un sistema giuridico comune, da cui deriva appunto la denominazione *Common Law*. Le decisioni prese dai giudici del regno andarono sempre più formalizzandosi attraverso la scrittura e cominciarono a diventare la base per le successive decisioni. Da qui nasce, quindi, la dottrina dei precedenti legali, diventata il fondamento del sistema giuridico inglese (Garzone 2007: 18).

Si dice comunemente che la fonte della *Common Law* risieda nelle consuetudini del Paese, poiché i giudici fondavano le proprie decisioni su consuetudini documentate e sottoposte alla loro logica e al loro buon senso, costituendo così il precedente. Si tratta, quindi, di un diritto giurisprudenziale in quanto la decisione del giudice, una volta documentata per iscritto, costituiva - in base alla "forza vincolante del precedente" (Cecioni 1996: 164) - una fonte di diritto.

Un'ulteriore fonte del diritto inglese è costituita dal principio di *Equity* che si configura come un supplemento del sistema di diritto basato sulla *Common Law* e che entra in gioco nel momento in cui le regole dettate da quest'ultima non forniscono un'effettiva soluzione a problemi concreti (Garzone 2007: 19). La *Equity* è stata, dunque, creata dal sovrano per correggere gli eccessi e le carenze della *Common Law*, che aveva rapidamente acquisito notevole rigidità a causa dell'applicazione del principio della "forza vincolante del precedente" e che metteva frequentemente il giudice nell'impossibilità di rendere giustizia. L'unico rimedio era, quindi, quello di rivolgersi direttamente al sovrano, che nel diritto inglese è tradizionalmente definito "the fountain of justice", tramite il Lord Cancelliere, custode della sua coscienza (Cecioni 1996: 165).

Sebbene il sistema di diritto inglese non si fondi su una costituzione e rimanga prevalentemente legato al principio secondo cui i precedenti rappresentano la fondamentale fonte di diritto, esso presenta comunque una legislazione formalmente emanata dal Parlamento che, prevale ormai non solo sulla *Common Law*, ma anche sulla *Equity*. Gli atti emanati dal Parlamento assumono la dicitura di *Acts of Parliament* e sono raggruppati sotto l'espressione *Statute Law* (Ivi: 160). La legislazione, spesso redatta sotto forma di decreti reali, ha sempre avuto una notevole importanza nello sviluppo del diritto inglese, inizialmente con l'emanazione di statuti contenenti emendamenti alle regole dettate dalla *Common Law* e più recentemente con l'emanazione di una legislazione che disciplina settori sempre più vasti della vita sociale quali la salute pubblica, l'istruzione, il *welfare state* e così via. L'idea che, dunque, il diritto inglese si fondi unicamente sui precedenti legali e che non si basi su una legislazione scritta è assolutamente fuorviante.

Dal 1973, inoltre, con il suo ingresso nell'Unione europea la legislazione inglese ha subito nuove modifiche ed estensioni al fine di inglobare le regole provenienti dai Trattati e dalla legislazione europea che, essendo di natura sopranazionale, ha la priorità di applicazione sulle norme nazionali nel caso in cui queste siano in conflitto con le norme europee. La legislazione europea costituisce, dunque, una nuova fonte di diritto all'interno del sistema giuridico inglese.

1.3 La rinascita dell'inglese

L'uso di tre diverse lingue per l'espressione del diritto durante il periodo medievale ebbe sicuramente come conseguenza negativa la poca efficienza e la scarsa fluidità dell'amministrazione della giustizia in tutti i suoi aspetti.

Già nel 1362 si registra un importante evento sulla strada della restaurazione dell'inglese come lingua nazionale. La pratica di condurre procedimenti legali in francese non trovava ormai giustificazioni di ordine pratico e così nel 1356 il sindaco e *alderman*⁴ di Londra ordinò che i procedimenti nelle corti di Londra e del Middlesex avvenissero in inglese. Sei anni più tardi, nella seduta parlamentare tenuta appunto nel 1362, fu emanato lo *Statute of Pleading* che costituisce il primo tentativo di riconoscimento dell'inglese come lingua ufficiale.

Risale al 1650 *An Act for Turning the Books of the Law and all Processes and Proceedings in Courts of Justice into English*, il primo atto che imponeva l'inglese come lingua legale ufficiale in Gran Bretagna (Maley 1994: 12). Il processo di anglicizzazione della lingua giuridica cominciato secoli prima trova, quindi, in questo periodo terreno fertile per una reale concretizzazione, prevedendo la traduzione in inglese di tutte le decisioni giuridiche e di tutti i testi prodotti in precedenza.

Nel 1660, però, con la restaurazione della monarchia, l'abrogazione dell'atto in questione ripristinò il vecchio stato di cose: l'uso alternato di francese, latino e inglese. Durante il resto del XVII secolo, tuttavia, il francese e il latino seguirono un declino naturale nel loro uso per scopi giuridici e nel 1704 l'inglese tornò a imporsi come lingua del diritto prevalentemente usata. Infine, nel 1731 il

⁴ In passato, membro del consiglio comunale.

Parlamento depose ufficialmente l'usanza di utilizzare il francese e il latino. A quel punto, la difficoltà di trovare degli equivalenti traduttivi appropriati fu ovviata con la possibilità di lasciare tali termini nelle lingue originali (Tiersma 1999: 36).

Come accennato precedentemente, anche la cultura legale è stata protagonista del passaggio da uno stadio preletterario (identificato nel periodo anteriore all'invasione romana) ad uno stadio letterario. Questo passaggio prevede uno stadio di transizione intermedio in cui il cambiamento dall'oralità alla scrittura avviene in maniera graduale e la scrittura entra in gioco con una funzione inizialmente marginale. In questa fase di transizione, che coincide in Inghilterra con il periodo anglosassone, il linguaggio legale rimane prevalentemente orale e la scrittura interviene come strumento di preservazione del discorso orale. I documenti scritti rappresentavano, quindi, la prova della cerimonia orale e non si configuravano come testi di riferimento operativi e legalmente influenti. La transizione della cultura legale allo stadio letterario avviene in tardo periodo anglosassone, quando si assiste a un cambiamento della funzione del testo scritto che perde la sua dipendenza dal testo orale e acquisisce lo status di documento indipendente dotato di forza giuridica propria. Questo passaggio porta con sé evidenti conseguenze linguistiche, fra cui lo sviluppo di generi testuali stabili che disimpegnano specifiche esigenze e funzioni giuridiche. La conseguenza più lampante della transizione fra oralità e scrittura è lo spostamento dell'enfasi dalla centralità del discorso orale a quella del testo scritto come fonte di riferimento autorevole. Questo processo avviene per ogni tipo di discorso giuridico, dalla descrizione dei procedimenti giudiziari alle decisioni dei tribunali e alla stesura della legislazione vera e propria. La stesura della legislazione in periodo anglosassone consisteva nella registrazione di regole e consuetudini che esistevano indipendentemente all'interno della comunità. La legislazione emanata dal parlamento era stata rara fino alla fine del XIII secolo e la legislazione esistente non era costituita da testi autorevoli. Ancora una volta la legislazione scritta era considerata la trascrizione di procedimenti orali e tale versione era spesso inconsistente e interpretata con libertà. Soltanto alla fine del XV secolo la

legislazione emanata dal parlamento acquista uno status indipendente a livello legale (Tiersma 1999: 38).

Un importante impulso al definitivo passaggio delle regole legali dall'oralità alla scrittura e alla conseguente attribuzione di autorevolezza al testo scritto avvenne certamente nel 1600 con l'invenzione e la diffusione della stampa che permise la pubblicazione di testi legali e, di conseguenza, la standardizzazione dei generi testuali legali e del linguaggio giuridico. I vantaggi della codificazione della legge sono, evidentemente, notevoli poiché rendono il sistema legale stabile, indipendente dalla memoria e immune da decisioni personali e arbitrarie.

Lo sviluppo di un linguaggio legale scritto ricalca per molti aspetti la lingua dell'oralità che lo ha preceduto. È il caso, ad esempio, della ritualità del linguaggio legale che deriva dall'usanza anglosassone della ripetizione di formule nei giuramenti e in altre procedure legali. Tale ritualità viene applicata anche ai testi scritti e conferisce al testo l'importante dimensione dell'autorevolezza. La tutela dell'autorità dello stato è sempre stata, infatti, una delle funzioni principali disimpegnate dalla legge e, a questo proposito, lo stato ha sempre enfatizzato la sacralità della legge connettendola spesso con elementi magici e rituali. Tale ritualità è, così, ancora presente nell'odierno inglese legale in cui sono tipiche le ripetizioni delle formule e delle espressioni binarie che rendono i testi complicati e poco comprensibili (Mattila 2006: 12).

La standardizzazione dei documenti legali, resa possibile dalla diffusione della stampa, è direttamente collegata all'immortalità del testo e alla sua resistenza di fronte ai cambiamenti della società e della lingua parlata. Insieme a tali indiscutibili vantaggi, la transizione dell'inglese legale alla fase letteraria porta con sé le caratteristiche che rendono il linguaggio legale un codice linguistico estremamente complesso e che per questo è stato nei secoli oggetto di innumerevoli critiche. Nella società moderna la complessità del linguaggio legale è stata incrementata dalla nascita della professione legale e dall'aumento dell'uso dei termini tecnici, legati alla richiesta di precisione dei testi e dei documenti. Il sistema concettuale del diritto è, quindi, diventato molto complesso e richiede ad esempio, a proposito della terminologia, una vasta e precisa scelta di termini per designare dettagliatamente ogni possibile situazione. Altre evidenti conseguenze

linguistiche della codificazione del linguaggio legale sono le nominalizzazioni, la densità lessicale, la complessità delle proposizioni, la presenza di arcaismi e numerose altre peculiarità che verranno in seguito trattate e studiate dettagliatamente. Non bisogna, inoltre, dimenticare che all'interno del diritto britannico la scrittura e la stampa hanno svolto un ruolo fondamentale in quanto hanno reso possibile lo sviluppo della dottrina dei precedenti legali su cui si basa fondamentalmente la *Common Law*.

Il *legal English* acquisisce, dunque, la complessità e l'ampollosità che tutt'oggi lo caratterizzano a causa di tutti i fattori menzionati. Sostiene Mellinkoff (1963: 188) che un'altra concausa della prolissità del linguaggio legale sia stata la modalità di remunerazione per la stesura di un testo. La retribuzione degli impiegati veniva, infatti, calcolata in base al numero di pagine prodotte e quindi più lunghi erano i documenti, più alta era la tariffa da applicare.

Gli statuti e gli altri documenti legali inglesi, pur essendo adesso redatti in inglese, venivano ancora una volta scritti in una lingua fortemente criticata perché oscura e incomprensibile. Il passaggio alla lingua inglese non fu, quindi, risolutivo per il problema dell'avvicinamento del *legalese* al largo pubblico che doveva ancora ricorrere ai professionisti del mestiere per interpretare i documenti giuridici. Come in passato si riteneva che l'attaccamento al francese fosse un pretesto per garantire ai giuristi il monopolio nella comprensione della legge, si pensa adesso che tale complessa varietà della lingua inglese venisse utilizzata per servire lo stesso scopo e mantenere, così, elevate le tariffe delle consulenze legali (Tiersma 1999: 42).

1.4 L'internazionalizzazione dell'inglese legale

In epoca moderna le lingue europee allargarono la loro influenza oltrepassando i confini del continente come conseguenza dell'espansione coloniale. Attraverso la colonizzazione, la Gran Bretagna diffuse il suo sistema legale e il rispettivo linguaggio ad altre nazioni e continenti quali Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa in cui erano presenti nutrite comunità di colonizzatori bianchi oltre che in India dove l'inglese è riconosciuto come lingua ufficiale. Naturalmente, con il passare degli anni, ogni comunità ha

adattato le proprie istituzioni e il proprio linguaggio legale alle sue particolari esigenze, ma il linguaggio legale di tali paesi continua a presentare caratteristiche condivise (Williams 2005: 30-31). È questo il caso delle Americhe in cui spagnolo, portoghese, inglese e francese cominciarono a essere utilizzati nelle attività legali di oltreoceano e in cui i cambiamenti nei possedimenti coloniali causarono interferenze fra diversi sistemi linguistici. I coloni esportarono il loro modello legislativo e il codice linguistico in cui le loro regole legali erano espresse e riuscirono a trapiantarle nelle nuove terre nonostante la riluttanza delle popolazioni autoctone. Con l'espansione coloniale e lo sviluppo delle nuove società civili si fece, infatti, strada il bisogno di formalizzare un ordine costituito e, quindi, l'esigenza di istituire un sistema legale più complesso e adeguato a regolare la vita sociale. A differenza delle altre lingue europee approdate nel nuovo continente che hanno avuto un impatto più limitato e meno duraturo nel tempo (ad eccezione dello spagnolo), l'inglese ha invece avuto un'influenza decisamente più forte nello stabilirsi come lingua del diritto. In questo modo, la *Common Law* e il linguaggio giuridico inglese, unico modello di riferimento influente dei coloni, vennero istituiti nel Nuovo Mondo. L'influenza di tale modello legale e linguistico permane, infatti, anche dopo il raggiungimento dell'indipendenza e, ad esempio, la nuova costituzione americana mantiene le caratteristiche stilistiche e testuali dell'inglese britannico (Mattila 2006: 242).

Anche la costituzione delle professioni legali contribuì a rinsaldare lo stretto legame di dipendenza con il sistema legale inglese. Infatti, la prima scuola di diritto americana venne costituita a partire dalla dottrina giuridica inglese (Tiersma 1999: 44). Nella costituzione del nuovo ordine legale vennero, così, utilizzati come riferimento statuti e precedenti legali inglesi che hanno indissolubilmente saldato la cultura legale americana a quella inglese. Chiaramente tali pratiche legali, sebbene immutate nella loro essenza, hanno subito modifiche e adattamenti per trovare piena applicabilità nel nuovo contesto legale.

Sono numerose ed eterogenee le ragioni per cui una lingua particolare riesce a stabilirsi al di fuori dei propri confini nazionali. Si tratta di ragioni storiche, politiche, economiche e culturali che poco hanno a che fare con il numero dei suoi

parlanti e che dipendono, invece, dalla loro influenza storica, politica, economica e culturale. Come il latino divenne la lingua usata in ambito internazionale attraverso la potenza dell'Impero romano, allo stesso modo, grazie al potere dei suoi parlanti, l'inglese ha acquisito il ruolo di lingua globale nell'era moderna (Crystal 2003: 7).

Per quanto riguarda gli affari legali internazionali, il latino rimase, infatti, la lingua delle negoziazioni e dei trattati fino al XVII secolo, periodo in cui il francese cominciò a manifestarsi come possibile lingua antagonista. La resistenza all'uso della nuova lingua negli affari internazionali fu, però notevole, poiché con l'abbandono del latino sarebbe venuto meno il principio di neutralità linguistica ed eguaglianza fra i diversi stati. L'ascesa del francese nel campo delle relazioni internazionali si arrestò nel XIX con la sconfitta di Napoleone Bonaparte (Mattila 2006: 9) e si assistette così alla diffusione dell'inglese come lingua internazionale della diplomazia e dei trattati.

Con lo sviluppo dei moderni mezzi di comunicazione e l'internazionalizzazione dei mercati, della politica e della cultura, si crea il conseguente bisogno di una cultura legale condivisa, soprattutto all'interno di organizzazioni e sodalizi internazionali in cui esiste l'esigenza reale di uniformare la legislazione che regola gli accordi fra le parti e di fissare un relativo codice di espressione. Nasce, congiuntamente, il bisogno di scegliere una lingua franca che agevoli i contatti e gli scambi fra gli esponenti di ambienti culturali, sociali, politici ed economici diversi. La lingua inglese si attesta, quindi, come codice di espressione per la comunicazione internazionale per due ragioni (Crystal 2003: 29-30). La prima è di carattere storico-geografico e politico e risiede, appunto, nella diffusione dell'inglese in numerose parti del mondo attraverso il colonialismo. La seconda è, invece, di natura socioculturale e consiste nel benessere economico e sociale che l'uso dell'inglese garantisce oggi a livello mondiale con la penetrazione della lingua all'interno degli scenari politici, economici, comunicativi, tecnologici e culturali internazionali.

Anche il tipo di lingua usata oggi nelle diverse nazioni e organizzazioni internazionali, i cui testi legali vengono redatti in inglese, deriva dal modello di scrittura legale che si è originato ed evoluto in Gran Bretagna durante i secoli.

Questo linguaggio riflette, spesso, i principi del diritto comune inglese e anche la storia linguistica, politica e culturale britannica. Inoltre, le versioni dei testi legali redatte in lingua inglese nell'ambito delle organizzazioni internazionali odierne presentano le stesse caratteristiche di base dell'inglese legale tradizionale con alcune variazioni stilistiche: ad esempio, le Nazioni Unite seguono in maggior misura le convenzioni americane, mentre l'Unione europea tende a seguire le convenzioni dell'inglese britannico.

Il XX secolo è considerato, nelle attività legali internazionali, un periodo di transizione in cui si assiste al passaggio dall'uso monolingue di un francese incontrastato all'uso binario di francese e inglese che si risolve in seguito a favore della predominanza della lingua inglese. Originariamente, ad esempio, la principale lingua di lavoro all'interno della Comunità europea (oggi Unione europea) era il francese di cui, ancora oggi, sono visibili alcune tracce nell'uso della terminologia: l'esempio più illustrativo di tale predominanza è, forse, l'espressione *acquis communautaire* che indica lo stesso corpus legislativo europeo e che è stata, indistintamente, adottata da tutti gli Stati membri. Attualmente entrambe le lingue, inglese e francese, costituiscono le lingue di lavoro delle istituzioni e degli organi europei, anche se con una forte tendenza all'uso prevalente dell'inglese.

2. LE CARATTERISTICHE FORMALI DEL *LEGAL ENGLISH*

Il linguaggio legale inglese si caratterizza per la presenza di peculiarità lessicali, sintattiche e stilistiche che giustificano la sua appartenenza alla categoria dei linguaggi specialistici e che lo rendono, probabilmente, unico all'interno di tale categoria. Melinkoff definisce il codice di espressione legale inglese come

the customary language used by lawyers in these common law jurisdictions where English is the official language. It includes distinctive words, meanings, phrases, and modes of expressions. It also includes certain mannerisms of composition not exclusive with the profession but prevalent to have formed a fixed association (1963: 3).

La trattazione delle caratteristiche formali che contraddistinguono il codice di espressione usato in ambito legislativo dalla lingua utilizzata, invece, in altri contesti d'uso non può, quindi, prescindere da una breve premessa volta ad

inquadrare il linguaggio legale all'interno della più generale definizione di linguaggio specialistico. Il linguaggio legale appartiene, infatti, a pieno titolo alla categoria di quei linguaggi etichettati come specialistici o settoriali, secondo il tipo di approccio che si intende prendere in considerazione.

Le caratteristiche di cui si parla sono ben note in letteratura (Gotti 2005; Gibbons 1994; Tiersma 1999; Melinkoff 1963) e vengono qui riscontrate in cinque atti emanati dal parlamento inglese, nel periodo compreso fra il 1971 e il 2009, che regolamentano l'ingresso e la permanenza di cittadini immigrati nel Regno Unito. Tali caratteristiche vengono analizzate allo scopo di definire quali sono le variazioni linguistiche che l'inglese legale britannico presenta rispetto alla lingua di uso comune.

2.1 Il linguaggio legale all'interno dei linguaggi specialistici

Lo studio dei linguaggi specialistici prende le mosse dalla ricerca svolta nel XX secolo nell'ambito della scuola di Praga, ma ancora oggi le analisi e le ricerche riguardanti questo settore della linguistica risultano parziali e poco esaustive dal momento che si basano spesso su dati e corpora inadeguati.

A questi problemi metodologici si aggiungono opinioni divergenti all'interno del mondo accademico che è, infatti, ancora in disaccordo sulla terminologia e su alcuni aspetti fondamentali della stessa nozione di discorso specialistico. Le tesi in opposizione riguardano, da un lato, la netta distinzione del discorso specialistico dalla lingua di uso comune per via delle sue peculiari caratteristiche strutturali e forme espressive (Balboni 2000) e, dall'altro, la possibilità di riscontrare, seppur con frequenza minore, i tratti distintivi dei linguaggi specialistici nella lingua usata quotidianamente (Gotti 2005). Questa distinzione concettuale risulta indispensabile per comprendere la parzialità di ogni valutazione che dipende appunto dal tipo di approccio adottato in materia, così come di fondamentale importanza risulta capire qual è il punto di vista che si è scelto di adottare nell'analisi in corso, a partire proprio dalla stessa nozione di linguaggio specialistico.

Nell'ambito della Scuola di Praga si parlava di stile funzionale della lingua scientifica e tecnica (Gotti 2005: 17) e la lingua specialistica veniva considerata di

livello inferiore e soprattutto separata dalla lingua di uso comune, per cui si adottò la denominazione di “lingua speciale”. Si evidenziarono, quindi, le differenze morfologiche e soprattutto lessicali di queste lingue speciali rispetto alla lingua comune. Anche il linguaggio legale venne, quindi, esaminato dal punto di vista funzionale conferendo enfasi particolare al livello di istruzione dei lettori dei testi legislativi, fattore che spesso impediva la comprensione degli stessi testi. Come per gli altri settori specialistici, anche in ambito legale dominarono le riflessioni sul lessico in cui si osservavano non corrispondenze fra il significato specifico assunto da determinati termini all’interno dei testi legislativi e il significato meno preciso che gli stessi termini assumevano all’interno della lingua di uso comune (Kurzon 2006: 728). La conseguenza di questo approccio comparativo fu la nascita della nozione di “vocabolario specialistico” da affiancare alla “lingua fondamentale” (Balboni 2000: 7).

Negli anni ’50 si passa da una concezione della lingua come sistema acontestualizzato a una visione di questa come sistema di comunicazione le cui caratteristiche variano in dipendenza del contesto e della situazione. In questi anni l’attenzione scientifica si rivolge al concetto di registro e si cercano di isolare le caratteristiche morfologiche, sintattiche e lessicali presenti nei linguaggi specialistici. In questo modo gli studi sull’analisi del registro, che si soffermavano in particolar modo sull’aspetto lessicale, indagarono tutti gli aspetti dei linguaggi specialistici che differivano dal livello naturale della lingua comune e sostituirono le ricerche di tipo statistico e quantitativo con studi di natura qualitativa. Si passò, quindi, da un approccio statistico-quantitativo a un’analisi qualitativa nell’ambito della ricerca sui linguaggi specialistici secondo un’ottica che tenesse in considerazione l’intero contesto situazionale.

Spesso errori di livello analitico hanno portato a considerare peculiari alcuni fenomeni dei linguaggi specialistici. È il caso, ad esempio, delle difficoltà di comprensione e di pronuncia di elementi lessicali di origine classica e straniera riscontrata dagli utenti. Si è in seguito stabilito che queste difficoltà non dipendevano dall’uso del linguaggio specialistico in sé, ma erano causate dalla limitata competenza dei lettori e dei parlanti nelle lingue classiche e straniere (Gotti 2005: 19). Allo stesso modo, anche la mancanza di forme contratte

nell'inglese tecnico-scientifico, che è dovuta al grado di formalità richiesto dalla maggior parte dei testi scritti e che è, dunque, riscontrabile all'interno di qualsiasi testo scritto di natura formale, è un altro tratto spesso erroneamente attribuito all'uso specialistico della lingua. A questo proposito è di fondamentale importanza non creare confusione fra elementi tipici del discorso specialistico ed elementi che, invece, si riscontrano come conseguenza di altri fattori, quali ad esempio la natura formale di un testo.

Questa osservazione ha permesso di identificare alcuni generi testuali legati ad alcune caratteristiche di ogni linguaggio specialistico. Così, Danet (in Gotti 2005: 20) ha sviluppato uno schema sociolinguistico per i generi del linguaggio legale. Dallo schema si evince come alcuni generi combinino tratti formali con caratteristiche tipiche della modalità scritta, mentre altri generi, pur essendo scritti, usano un livello di formalità inferiore. Dallo schema si nota, inoltre, come tratti altamente formali si riscontrano anche in testi orali:

STYLE				
Mode	Frozen	Formal	Consultative	Casual
Written	Documents, Insurance policies, Contracts, Landlord-tenant leases, Wills.	Statutes, Briefs, Appellate opinions.		
Spoken-Composed	Marriage ceremonies, Indictments, Witnesses' oaths, Pattern instructions, Verdicts.	Lawyers' examinations of witnesses in trials and depositions, Lawyers' arguments, Motions in trials, Expert witnesses' testimony.	Lay witnesses' testimony.	
Spoken-Spontaneous			Lawyer-client interaction, Bench conferences.	Lobby conferences, Lawyer-lawyer conversations.

Tabella 1. Schema sociolinguistico per i generi del linguaggio legale (Gotti 2005: 21-22).

Altrettanto dibattuta è stata la scelta del termine da utilizzare per designare l'area di studio in questione che è stata, negli ultimi vent'anni, oggetto di accese discussioni e grandi dibattiti (Gotti 1991). Dovremmo, quindi, cercare di fare

chiarezza su tutti i termini che sono stati utilizzati per indicare i linguaggi specialistici in modo da capire il motivo per cui alcuni di questi si prestano meno a definirne l'ambito di studio.

Restricted language è il termine utilizzato da Wallace nel 1981 che si riferisce, però, a particolari codici ristretti che contengono alcune frasi della lingua comune utilizzate per la comunicazione specialistica. È questo il caso, ad esempio, della comunicazione usata dai controllori di volo. I codici ristretti non possono quindi essere considerati linguaggi specialistici, poiché questi ultimi fanno un uso più variato del codice linguistico.

La denominazione 'lingue speciali' raggruppa tutti i linguaggi che usano regole proprie e simboli particolari diversi dalla lingua comune. Ne è un esempio il Codice Q che viene usato nell'ambito delle telecomunicazioni e che utilizza un codice non linguistico, pur facendo uso di lettere e punteggiatura.

La denominazione 'linguaggi settoriali' permette una distinzione in base al settore di attività in cui si fa uso della lingua e presuppone che la variazione linguistica si verifichi unicamente in base al contesto d'uso.

Il significato del termine 'microlingua', utilizzato da Balboni (2000), è espresso molto chiaramente nella definizione del Devoto-Oli, *Vocabolario della Lingua Italiana* (2007)⁵:

Microlingua <mi cro lin gua> s. f. Linguaggio settoriale molto semplificato sul piano morfosintattico e privo di connotazioni stilistiche. [comp. di *micro-* e *lingua*].

Questa definizione descrive un linguaggio che non possiede tutte le possibilità di espressione offerte dal sistema linguistico standard. I linguaggi specialistici non sono invece semplificazioni della lingua comune, ma possiedono tutte le potenzialità di natura lessicale, fonetica, morfosintattica e testuale tipiche della lingua comune che vengono utilizzate nella comunicazione specialistica. Balboni utilizza la denominazione di microlingua scientifico-professionale per fare riferimento alle

microlingue usate nei settori scientifici (ricerca, università) e professionali (dall'operaio all'ingegnere, dall'infermiere al medico, dallo studente di liceo al critico letterario) con gli scopi di comunicare nella maniera meno ambigua

⁵ Versione elettronica.

possibile e di essere riconosciuti come appartenenti ad un settore scientifico o professionale (2000: 9).

Con il termine ‘microlingua’ Balboni intende, dunque, un sottosistema o un sottocodice inglobato nel macrosistema linguistico. Tale sottocodice è, però, negativamente connotato rispetto al macrosistema, poiché l’uso del prefisso ‘micro’ gli conferisce una dimensione riduttiva.

Gotti (2005: 24) propone, invece, di utilizzare la denominazione *specialized discourse*, ‘linguaggi specialistici’, che si ricollega nel modo migliore all’uso che gli specialisti fanno della lingua per riferirsi a realtà tipiche del proprio ambito professionale. Questa denominazione sembra quella che meglio si presta a essere usata per delimitare il nostro oggetto di studio, poiché denota l’uso del linguaggio specialistico con tutte le sue possibilità di realizzazioni in strutture e forme che non si distinguono da quelle della lingua comune. Inoltre, tale definizione non presenta accezioni che diano l’idea di un linguaggio diverso da quello comune o che facciano intendere la sua appartenenza a una sottocategoria del linguaggio standard (come avviene invece con l’uso del termine microlingua).

La prospettiva di Gotti (Ibidem) pone in risalto tre fattori che devono essere necessariamente presenti nell’uso della lingua per scopi specialistici: il tipo di utente, il campo di uso e l’uso ‘speciale’ della lingua in un determinato contesto. La scelta di usare un linguaggio specialistico è, dunque, determinata dall’attività professionale dei parlanti, dal contesto situazionale e dalla conoscenza del lessico utilizzato da parte dei partecipanti. Il linguaggio legale inglese, studiato nella presente tesi adottando appunto la prospettiva delineata da Gotti, non presenta dunque limitazioni o semplificazioni rispetto alla lingua comune, ma al contrario presenta tutte le potenzialità espressive e strutturali della lingua di uso quotidiano.

Il linguaggio legale, analizzato come parte dei linguaggi specialistici, rappresenta il mezzo di riconoscimento tra i membri di una comunità scientifica e professionale e viene utilizzato all’interno di tale comunità per portare a termine una comunicazione precisa, veloce ed efficace. Ad ogni modo, l’appartenenza alla *discourse community* dei giuristi, nell’accezione di “sociorethorical networks that form in order to work towards sets of common goals” indicata da Swales (1990: 9) è, come si vedrà in seguito, solo uno dei motivi per cui si riscontrano a livello

lessicale, sintattico e testuale dei termini e delle strutture le cui regole di formazione non sono diverse da quelle usate nella lingua standard, ma si manifestano nel codice dell'espressione giuridica con una frequenza molto più alta rispetto a quella della lingua di uso quotidiano. Le caratteristiche formali di cui si parlerà saranno, dunque, condivise in linea generale da ogni tipo di testo, non solo appartenente all'ambito del discorso specialistico e legale, e non costituiscono delle eccezioni in termini qualitativi, ma in termini quantitativi.

2.2 Caratteristiche lessicali

2.2.1 Inclusione di parole ed espressioni straniere

Come illustrato precedentemente, il linguaggio legale inglese è il frutto di secoli di dominazioni e influenze di popoli diversi e di lingue diverse che hanno contribuito a plasmarne e delinearne la sua natura odierna. Una delle conseguenze più visibili della presenza di tali sostrati linguistici è la pervasiva presenza di termini stranieri. Il linguaggio legale inglese è, infatti, intriso di espressioni ed elementi lessicali che derivano, in modo particolare, dal francese e dal latino per via dei secoli di dominazione normanna che hanno lasciato il segno nella sfera politica, religiosa e legale. Inoltre, poiché l'uso del latino e del francese conferisce alla lingua un elevato prestigio, il linguaggio legale inglese continua ancora oggi a utilizzare termini ed espressioni di origine straniera che lo caratterizzano in modo particolare. Molti termini di origine normanna sono ancora oggi usati nell'ambito dell'inglese legale, ma sono pressappoco sconosciuti fuori dai circoli legali. Numerosi termini di origine normanna sono quelli che terminano con il suffisso *-age* quali *damage* o *average* che sono stati adattati alla lingua inglese. Altri termini come *profit à prendre* (usufrutto) hanno, invece, mantenuto la loro forma originale (Alcaraz/ Hughes 2002: 6-7).

Sono, inoltre, presenti numerosi termini ed espressioni lessicali provenienti dal latino, la lingua maggiormente usata in numerosi ambiti legali fino all'epoca moderna in cui è stata affiancata dall'uso del francese, così da rendere l'applicazione della legge un fenomeno incomprensibile per i cittadini ordinari.

Di seguito si propone un esempio della tendenza all'uso di termini latini, soprattutto all'interno di formule ed espressioni fisse:

Prima facie evidence of any such order, notice, direction or certificate as aforesaid may, in any legal proceedings or proceedings under Part II of this Act, be given by the production of a document bearing a certificate purporting to be signed by or on behalf of the Secretary of State and stating that the document is a true copy of the order, notice, direction or certificate.⁶

Come già precisato, anche con il passaggio alle lingue nazionali e all'uso dell'inglese in ambito giuridico nel nostro caso, la lingua di uso legale rimane fondamentalmente inintelligibile per il normale cittadino, poiché intrisa di termini di origine straniera.

2.2.2 Termini ed espressioni arcaiche

In alcuni linguaggi specialistici, e in particolar modo in quello legale, la presenza di espressioni e termini arcaici è una caratteristica piuttosto marcata. Si verifica, così, la preponderanza di formule antiche e datate che, essendo altamente codificate dopo secoli di utilizzo, permettono interpretazioni universalmente accettate.

Il linguaggio legale costituisce, dunque, una considerevole fonte di termini, espressioni e strutture sintattiche di origine arcaica e tende a mantenere immutata questa caratteristica, mostrando riluttanza verso ogni tentativo di abolizione di tali arcaismi per mantenere invariato il prestigio delle sue definizioni. La ragione principale del mantenimento di tali formule arcaiche è, ad ogni modo, la sistematizzazione e l'ufficialità che nel tempo hanno acquisito, permettendo al linguaggio giuridico di specificare le sue intenzioni in maniera chiara e inequivocabile. Un'altra ragione che giustifica il mantenimento di formule arcaiche è costituita dal grado di formalità che tali espressioni permettono di raggiungere, in linea con la formalità richiesta all'interno di un testo normativo chiamato a regolare la vita di una comunità.

La categoria grammaticale maggiormente interessata dal fenomeno degli arcaismi è quella degli avverbi. Nell'inglese legale si riscontrano, infatti, avverbi di origine arcaica e ormai desueti nella lingua comune che sono di solito formati da un deittico in combinazione con una preposizione. Si tratta di avverbi quali

⁶ Art. 32(3), Part IV of the Immigration Act 1971.

Le parole in grassetto presenti in tutte le citazioni indicano enfasi della scrivente.

hereinafter, thereby, hereby, whereby che svolgono la funzione di creare i riferimenti con l'intero testo in questione o con una parte di questo come di seguito esemplificati:

In section 29G(1) (possession of inflammatory material), for “religious hatred to be stirred up **thereby**” substitute “**thereby** to stir up religious hatred or hatred on the grounds of sexual orientation”.⁷

The provisions listed in Schedule 9 are **hereby** repealed to the extent specified.⁸

Nonostante la natura arcaica di tali termini, i giuristi continuano a farne largo uso nella stesura di provvedimenti e definizioni legali. L'uso di termini quali *herein* e *therein*, per quanto obsoleti, è comunque spesso giustificato dall'economia che permettono di raggiungere all'interno del testo. Nel seguente esempio, l'avverbio *therein* permette, infatti, di aggirare costruzioni quali *in that document* o *in that clause*:

Forgery of administrative documents and trafficking **therein**.⁹

Un'alta occorrenza di arcaismi nei testi giuridici si riscontra nell'uso di frasi preposizionali complesse, quali *pursuant to*, *without prejudice to*, *subject to*, *notwithstanding*, di cui si riportano alcuni esempi:

Information provided by a person **pursuant to** a requirement under section 134 or 135 shall not be admissible in evidence in criminal proceedings against that person.¹⁰

This section is **without prejudice to** -

(a) the use by a person to whom it applies of information other than customs information; [...]¹¹

Rules made under subsection (4)(a) may, in particular, make provision in relation to - [...]

(c) periods during which a person granted bail **subject to** the relevant conditions is also **subject to** electronic monitoring required by an order made by a court or the Secretary of State.¹²

Such arrangements as are mentioned in sub-paragraph (1) may provide for part of the treatment to be provided to the offender as a resident patient in an

⁷ Art. 11, Schedule 16 of the Criminal Justice and Immigration Act 2008

⁸ Art. 161, Part 8 of the Nationality, Immigration and Asylum Act 2002.

⁹ Art. 30, Part 2 of the Criminal Justice and Immigration Act 2008.

¹⁰ Art. 139 of the Nationality, Immigration and Asylum Act 2002.

¹¹ Art 14 (5) of the Borders, Citizenship and Immigration Act 2009.

¹² Art. 2 (6) of the Schedule 6 of the Criminal Justice and Immigration Act 2008.

institution or place **notwithstanding** that the institution or place is not one which could have been specified for that purpose in the youth rehabilitation order.¹³

All'interno di testi giuridici l'uso di tali strutture preposizionali complesse è preferito a quello delle preposizioni semplici, considerate fonte di ambiguità e imprecisione. È, quindi, altamente riscontrabile l'uso di composti preposizionali quali *by virtue of* al posto di *by*, l'uso di *for the purpose of* invece di *for* e di *in accordance with* in luogo di *under* (Bhatia 1994: 143). Si vedrà più avanti come, in alcuni casi, si riscontra l'uso combinato di una preposizione semplice e di una struttura preposizionale complessa all'interno di espressioni binomiali per conferire alla proposizione legislativa massima precisione e *all-inclusiveness*.

Un tratto decisamente arcaico, frequentemente riscontrato all'interno dei documenti legislativi, è l'uso di *said* con la funzione di articolo determinativo o di pronome dimostrativo. Nel seguente esempio, è chiaro come *said* potrebbe facilmente essere sostituito da *the* o *this*:

Words in s. 106(2)(q) omitted (4.4.2005) by virtue of Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act 2004 (c. 19), ss. 26, 48(1)-(3), Sch. 2 para. 21(1) and words in **said** subprovision repealed (prosp.) by Asylum and Immigration (Treatment of Claimants, etc.) Act 2004 (c. 19), ss. 47, 48(1)-(3), Sch. 4; S.I. 2005/565, art. 2 (with savings in arts. 3-9).¹⁴

Una variante al suddetto uso di *said* è costituita dalla sua possibile funzione di aggettivo all'interno della proposizione ed è osservabile nel seguente esempio:

The Secretary of State shall pay-

- (a) to the adjudicators, such remuneration and allowances as he may, with the approval of the Minister for the Civil Service, determine;
- (b) as regards any of the adjudicators in whose case he may so determine with the approval of the Minister for the Civil Service, such pension, allowance or gratuity to or in respect of him, or such sums towards the provision of such pension, allowance or gratuity, as may be so determined; and, if a person ceases to be an adjudicator and it appears to the Secretary of State that there are special circumstances which make it right that that person should receive compensation, the Secretary of State may, with the approval of **the said Minister**, pay to that person a sum of such amount as the Secretary of State may, with the approval of that Minister, determine.¹⁵

L'uso di *said* non è sempre necessario e, pertanto, si presenta spesso come una caratteristica prettamente stilistica: il suo ricorso all'interno delle definizioni

¹³ Art. 21 (3) of the Criminal Justice and Immigration Act 2008.

¹⁴ Amendment F91, Nationality, Immigration and Asylum Act 2002.

¹⁵ Art. 3, Schedule 5, Part IV of the Immigration Act 1971.

non contribuisce, infatti, ad evitare o ad arginare forme di ambiguità. L'unico caso in cui *said* risulta più preciso e, dunque, meno ambiguo di *this* è quello in cui consente la distinzione fra la funzione deittica e quella anaforica. Infatti, mentre *this* può disimpegnare entrambe le funzioni, *said* ha un uso esclusivamente anaforico e si riferisce unicamente a un elemento menzionato precedentemente nel testo o in un altro testo collegato.

Come è evidente nel seguente esempio, *aforsaid*, spesso usato nei testi giuridici, è una variante di *said* che non presenta alcun significato aggiuntivo in quanto “anything *said* was necessarily said before” (Tiersma 1999: 89) e presenta l'unica proprietà di occupare maggiore spazio all'interno delle definizioni:

The Secretary of State may appoint such officers and servants for the adjudicators and the Tribunal as he may, with the approval of the Minister for the Civil Service as to remuneration and numbers, determine.

The remuneration of officers and servants appointed as **aforsaid**, and such expenses of the adjudicators and the Tribunal as the Secretary of State may with the approval of the Minister for the Civil Service determine, shall be defrayed by the Secretary of State.¹⁶

Un arcaismo simile è costituito dall'uso di *such* che nei testi legali non acquisisce lo stesso significato e la stessa funzione di *this sort* che disimpegna, invece, nella lingua comune. Infatti, nei testi legali e nell'esempio riportato, *such* presenta la stessa identica accezione dell'aggettivo dimostrativo *this*:

The period for which a person may be committed to prison under this Article in default of payment or levy of any sum or part of **such** sum shall not exceed the maximum period which the Crown Court could have fixed under section 35(1)(c) of the Criminal Justice Act (Northern Ireland) 1945 had the financial penalty been a fine imposed by the Crown Court.¹⁷

Nel caso appena illustrato *such sum* deve essere interpretato come “di questa specifica somma” ed è chiara la potenziale ambiguità di tale uso di *such*, interpretabile nella sua accezione più comune soprattutto dai non giuristi.

¹⁶ Articles 15 and 16, Schedule 5, Part IV of the Immigration Act 1971.

¹⁷ Art. 89 (2) of the Criminal Justice and Immigration Act 2008.

2.2.3 Monoreferenzialità, concisione e trasparenza vs ambiguità, ridondanza e imprecisione

Il termine ‘monoreferenzialità’ è utilizzato per indicare che, sebbene le parole possano presentare generalmente numerosi significati, in un determinato contesto specialistico un termine presenta, invece, una sola e possibile accezione (Gotti 2005: 33). La conseguenza di questo principio è che nel discorso specialistico, e quindi anche nei testi legislativi, non sono di solito presenti termini con accezioni connotative, ma unicamente denotative il cui significato può essere dedotto senza far riferimento al contesto di uso. Per questo motivo i termini specialistici non possono essere facilmente sostituiti da sinonimi, ma sono spesso espressi tramite definizioni e parafrasi. Data l'impossibilità di fare ricorso alla sinonimia, tali termini saranno spesso presenti all'interno del testo creando una ripetizione costante di alcuni elementi lessicali e una limitata presenza di termini differenti.

La natura altamente referenziale della terminologia utilizzata in ambito specialistico porta ad un'altra fondamentale caratteristica lessicale, la concisione. Questo termine indica che in ambito specialistico i concetti devono essere espressi nella forma più breve possibile e ciò implica, come conseguenza, una notevole riduzione dell'estensione del testo (Gotti 2005: 40). Esistono diversi espedienti per l'attuazione pratica di questo principio fra cui si segnalano l'omissione degli affissi, l'unione di due lessemi in un unico termine, la riduzione interna del termine stesso, l'omissione delle preposizioni o dei premodificatori nei gruppi nominali formati da due nomi. Altre volte, come avviene ad esempio nel seguente articolo, la concisione è raggiunta con l'uso ripetuto di acronimi e abbreviazioni:

A person commits an offence if-

- (a) the person causes, without reasonable excuse and while on **NHS** premises, a nuisance or disturbance to an **NHS** staff member who is working there or is otherwise there in connection with work,
- (b) the person refuses, without reasonable excuse, to leave the **NHS** premises when asked to do so by a constable or an **NHS** staff member, and
- (c) the person is not on the **NHS** premises for the purpose of obtaining medical advice, treatment or care for himself or herself.¹⁸

Un'altra caratteristica del lessico specialistico legale è la sua precisione referenziale, ovvero la necessità per ogni termine di indicare immediatamente e

¹⁸ Art. 119 (1), Part 8 of the Criminal Justice and Immigration Act 2008.

direttamente il concetto cui si riferisce. Questo principio esclude il ricorso a espedienti stilistici come, ad esempio, gli eufemismi.

Il principio della trasparenza si riferisce alla possibilità di accedere al significato del termine tramite la sua struttura superficiale. Tale principio fu postulato dal chimico francese Lavoisier che sviluppò un sistema di nomenclatura dei composti chimici per permettere un riconoscimento immediato della loro natura. Secondo questo sistema a ogni suffisso e a ogni prefisso fu assegnato un significato preciso che permetteva di denotare le loro proprietà intrinseche; in seguito questo principio è stato esteso ad altri campi in cui è adesso possibile decodificare il significato dei termini a partire dai loro componenti lessicali (Gotti 2005: 38).

Nonostante le caratteristiche della monoreferenzialità, della concisione e della trasparenza siano altamente presenti in testi di natura legale, non è raro riscontrare negli stessi testi dei fenomeni lessicali e stilistici che producono effetti completamente opposti. Infatti, sebbene principî quali ambiguità, ridondanza e imprecisione siano in netto contrasto con quanto appena affermato e possano apparire in antagonismo rispettivamente con i criteri della monoreferenzialità, della trasparenza e della concisione, sono tuttavia facilmente riscontrabili nell'ambito dei documenti legislativi.

Molti testi violano, infatti, il principio della monoreferenzialità per lasciare spazio a forme di ambiguità e polisemia. Si tratta spesso di precise scelte stilistiche di quegli autori che devono affrontare problemi e realtà troppo complesse per le quali l'uso di una rigidità eccessiva risulterebbe limitativo e poco appropriato. Le stesse ragioni sono valide per la violazione del criterio della precisione e i testi legali sono quelli che presentano il più alto grado di imprecisione nelle scelte lessicali.

Crystal (1995: 374) osserva che una caratteristica fondamentale del linguaggio legale è la sua complessità, data in primo luogo dalla necessità di applicabilità generale delle sue affermazioni e disposizioni e, allo stesso tempo, dalla necessità di specificità che rende la legge applicabile a singole circostanze. Un documento legale deve essere, inoltre, stabile e duraturo nel tempo, ma anche abbastanza flessibile per soddisfare l'esigenza di adattamento a nuove situazioni

sociali. Questa natura binaria del linguaggio legale porta alla presenza contemporanea di elementi di massima precisione e forme di ambiguità nei testi legali ed è per questo che tale linguaggio rappresenta un'eccezione nel panorama dei linguaggi specialistici.

Il linguaggio legale è, inoltre, connesso a compiti di interpretazione spesso complessi ed è soggetto alla negoziazione del suo significato, soprattutto nell'ambito del diritto internazionale in cui elementi di ambiguità sono necessari per assicurare l'accordo fra diverse parti. Il problema dell'ambiguità sorge nelle situazioni in cui un testo permette più di un'interpretazione plausibile ed è necessario ricorrere al contesto per risolvere tali problemi interpretativi. L'imprecisione è considerata una caratteristica costante della lingua naturale che si riflette anche nell'uso della lingua per scopi specialistici. Questa imprecisione è, talvolta, stata considerata un difetto se rintracciabile all'interno del linguaggio legale che, in linea di principio, dovrebbe esplicitarsi in maniera trasparente per evitare incertezze nella sua applicazione pratica. Al contrario, però, l'imprecisione sembra spesso una scelta deliberata del legislatore, soprattutto nei casi in cui non è possibile fornire una definizione esplicita di un concetto comune applicabile a tutte le circostanze (Charnock 2006: 248). All'interno dei documenti legislativi, ad esempio, il redattore fa spesso uso di aggettivi dal significato flessibile per invitare il destinatario a esercitare discrezione nell'applicazione pratica del provvedimento, ovviamente entro i limiti stabiliti dal documento.

Nel seguente caso

- (1) The Secretary of State may not arrange for the provision of accommodation for a person in an accommodation centre if he has been a resident of an accommodation centre for a continuous period of six months.
- (2) But-
 - (a) subsection (1) may be disapplied in respect of a person, generally or to a specified extent, by agreement between the Secretary of State and the person, and
 - (b) if the Secretary of State thinks it **appropriate** in relation to a person because of the circumstances of his case, the Secretary of State may direct that subsection (1) shall have effect in relation to the person as if the period specified in that subsection were the period of nine months.¹⁹

¹⁹ Art. 2 and 3, Section 25, Part II of the Nationality, Immigration and Asylum Act 2002.

l'espressione *appropriate* non deve obbligatoriamente essere considerata una forma di ambiguità, ma piuttosto un mezzo perché il soggetto legale (*the Secretary of the State*) possa esercitare discrezione nelle modalità di attuazione pratica del provvedimento, rendendolo applicabile alla specifica circostanza giuridica. Molto frequentemente esiste, quindi, da parte del legislatore una deliberata intenzione di promuovere indeterminazione, usando aggettivi o avverbi che richiedono un processo interpretativo, come nel caso appena illustrato.

Un altro aggettivo che è spesso utilizzato all'interno di documenti legislativi per la flessibilità del suo significato e che è spesso causa di ambiguità è l'aggettivo *reasonable*, presente nel seguente esempio:

A constable or immigration officer may arrest without warrant anyone who has, or whom he, with **reasonable** cause, suspects to have, committed or attempted to commit an offence under this section other than an offence under subsection (1)(d) above.²⁰

Sia nel caso di *appropriate* che in quello di *reasonable*, è facile intuire come gli standard di appropriatezza e di ragionevolezza cambino nel tempo a seconda del contesto e siano soprattutto interpretabili in maniera soggettiva al momento dell'applicazione del provvedimento in questione. L'uso di forme di espressione ambigue può essere, dunque, considerato in maniera positiva dato che permette interpretazioni alternative di un testo normativo e può, pertanto, essere utilizzato come un importante strumento interpretativo. L'ambiguità dovrebbe, dunque, essere considerata come parte integrante della legge e non come un difetto dell'espressione legale (Charnock 2006: 101).

Il linguaggio legale si serve di termini della lingua naturale che si caratterizzano per la loro polisemia e per questo il loro significato deve essere dedotto con l'aiuto del contesto in cui vengono impiegati. L'uso di questa terminologia polisemica non porta, dunque, necessariamente all'indeterminazione. Ciò avviene unicamente nel caso in cui nemmeno tramite il contesto è possibile raggiungere la corretta interpretazione. Nel linguaggio legale, inoltre, contrariamente ad altre forme di espressione tecnica, problemi di indeterminazione e di interpretazione non sorgono unicamente a causa dell'uso di termini comuni, ma anche in relazione ai termini tecnici (Charnock 2006: 254).

²⁰ Art. 24 (2), Part III of the Immigration Act 1971.

Sono state utilizzate numerose metafore per far riferimento all'ambiguità del linguaggio legale, fra cui quella di *open texture* (Wagner 2006: 733, Charnock 2006: 249- 250, Charnock 2006: 81-82) con cui si intende la possibilità di fornire varie interpretazioni di uno stesso testo.

All'interno della categoria dei testi specialistici sono ancora una volta i testi legali che presentano il più alto livello di violazione del principio della concisione a vantaggio della ridondanza. I documenti legislativi sono, senza dubbio, annoverati fra i testi scritti di estensione e complessità maggiore. L'estensione dei testi legislativi è, come già affermato, spesso dovuta alla complessità del mondo che tali testi sono chiamati a regolamentare. Un'altra motivazione che concorre ad aumentare l'estensione dei testi legislativi è, invece, imputabile alla tendenza endemica dello stile legale verso la prolissità e la ridondanza, caratteristiche che rimangono costanti nella stesura di documenti giuridici a causa del conservatorismo che caratterizza il mondo della professione legale attenta a non venire meno alle consolidate abitudini di stesura. Un fattore che sicuramente contribuisce ad aumentare la prolissità dei testi legali è il già trattato uso di locuzioni che sostituiscono avverbi, preposizioni e congiunzioni semplici.

Un'altra caratteristica che contraddistingue i documenti legislativi e che contribuisce alla ridondanza e alla prolissità di tali testi è la già menzionata pervasiva presenza di formule ed espressioni binomiali. Nell'inglese legale si riscontrano, infatti, molto frequentemente coppie di termini intercambiabili dei quali uno è di solito di origine neolatina, l'altro di origine anglosassone. L'origine di questa pratica si data al periodo dell'invasione normanna in cui in Gran Bretagna esisteva più di una lingua di espressione del diritto (Gotti 2005: 50) o, secondo un altro punto di vista, al periodo germanico in cui la funzione principale della duplicazione era quella di conferire ritualità al testo orale così da favorire la memorizzazione delle formule (Tiersma 1999: 61). Altre volte, invece, il raddoppiamento lessicale può essere spiegato secondo una prospettiva diacronica per cui due termini, oggi sinonimi, avevano in passato significati differenti.

Nella maggior parte dei casi, però, l'uso di una coppia di termini con uguale significato non ha alcun valore semantico ed è un semplice espediente retorico che ha la funzione di produrre l'innalzamento della forza perlocutiva del testo. Si

tratta, dunque, di termini appartenenti alla stessa categoria grammaticale o addirittura di proposizioni semanticamente parallele e in relazione tra loro che sono generalmente legate dalle congiunzioni *and* e *or*. Sebbene l'uso di frasi ed espressioni congiunte sia un fenomeno abbastanza frequente nella lingua standard, Tiersma (199: 61) nota come tale fenomeno sia particolarmente diffuso nella stesura di documenti legali e venga applicato in ambito legale sempre alla stessa serie più o meno ripetuta di espressioni, al contrario di quanto avviene in altri codici specialistici che presentano una più ampia variazione di espressioni congiunte. Due esempi di tale espediente stilistico all'interno di locuzioni preposizionali vengono riportati di seguito:

Prima facie evidence of any such order, notice, direction or certificate as aforesaid may, in any legal proceedings or proceedings under Part II of this Act, be given by the production of a document bearing a certificate purporting to be signed **by or on behalf of** the Secretary of State and stating that the document is a true copy of the order, notice, direction or certificate.²¹

A person who is required **under or in accordance with** rules of procedure to attend and give evidence or produce documents before an adjudicator or the Tribunal, and fails without reasonable excuse to comply with the requirement, shall be guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding £100.²²

Come si evince dai precedenti esempi, il fenomeno delle espressioni binomiali collegate non riguarda esclusivamente i sostantivi, ma anche altre categorie grammaticali quali le preposizioni. Ancora una volta è possibile imputare il ricorso a tali espedienti stilistici alla necessità di conferire precisione e *all-inclusiveness* al testo legale che, in linea di principio, dovrebbe essere in grado di contemplare tutte le sue possibili eventualità di applicazione. Nonostante questa necessità, il rischio della pervasiva presenza di tali espressioni che causano ridondanza è la creazione del tanto dibattuto e temuto fenomeno dell'ambiguità all'interno dei testi giuridici. La presenza di espressioni binomiali che non servono scopi puramente semantici rischia, infatti, di introdurre quelle forme di ambiguità che, sebbene siano da considerarsi intrinseche allo stile dell'espressione giuridica, sono ad ogni modo temute dagli addetti alle professioni legali a causa

²¹ Section 32(3), Part IV of the Immigration Act 1971.

²² Section 22(6), Part II of the Immigration Act 1971.

dei risvolti negativi che possono provocare nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme giuridiche.

2.2.4 Termini tecnici, termini semi-tecnici e termini di uso comune

Una delle caratteristiche che rende il linguaggio giuridico difficile da decodificare per i non membri della professione è, sicuramente, l'alta presenza di tecnicismi dovuta, in linea di principio, alla necessità di facilitare la comunicazione all'interno della comunità di specialisti. La stessa cosa avviene naturalmente nell'ambito di altre discipline e altri settori professionali, ma per quanto riguarda i testi legali il problema dell'accessibilità è particolarmente pressante in quanto tali testi devono essere spesso fruiti non solo dai membri della *discourse community*, ma anche dai lettori comuni che hanno il diritto di comprendere le regole legali cui sono sottoposti.

Il lessico giuridico, così come avviene per altre discipline, può essere classificato in base alla specificità e ai tecnicismi che contraddistinguono i suoi termini.

A un livello più superficiale, il lessico giuridico può essere diviso in due sottocategorie che, ad ogni modo, sono comuni all'interno di ogni tipo di varietà linguistica, anche quella di base. Si tratta della distinzione fra elementi simbolici o contenutistici ed elementi funzionali. Gli elementi funzionali, come è noto, sono costituiti da parole puramente grammaticali o comunque da parole che non sono direttamente collegate alla rappresentazione di concetti e che hanno la funzione di creare un collegamento fra le parole che, invece, hanno questa prerogativa: le parole direttamente significanti o parole 'contenuto'. All'interno della sfera legale, alcuni esempi di tali elementi di tipo grammaticale sono costituiti da avverbi e frasi preposizionali quali *hereinafter*, *whereas*, *subject to* e così via. Fanno, chiaramente, parte di questa categoria tutte le classi 'chiuse' quali articoli, preposizioni, deittici, verbi ausiliari e modali e in generale tutti i marcatori sintattici e morfologici. La categoria lessicale formata dalle parole 'contenuto' include, invece, tutti quei termini che si riferiscono ad un universo concettuale e che rappresentano linguisticamente tale universo. I termini che appartengono alla sfera legale possono essere costituiti da un'unica entità lessicale o da unità

lessicali composte. Sono le parole ‘contenuto’ che in ambito legale, così come in altri campi d’uso, possono essere classificate in termini puramente tecnici, termini semi-tecnici e termini di uso comune (Alcaraz/ Hughes 2002: 16-18).

I testi giuridici contengono un’elevata presenza di termini che non sono riscontrabili altrove e il lessico legale risulta, quindi, intriso di tecnicismi. I termini tecnici sono, appunto, quei termini che vengono esclusivamente utilizzati in ambito legale e che non trovano applicazione in altri campi. Tali termini sono di solito monoreferenziali, altamente stabili semanticamente e vengono a volte erroneamente raggruppati sotto l’etichetta ‘gergo’. La definizione di gergo applicata ai linguaggi specialistici e al linguaggio legale, nel nostro caso, è però impropria dal momento che la creazione di parole speciali e termini dotti nasce, almeno in linea teorica, da esigenze legate alla comunicazione che deve riferirsi specificamente a determinati concetti e che non è, dunque, legata alle caratteristiche sociali dei parlanti e alla volontà di creare una lingua segreta con cui i professionisti comunicano allo scopo di escludere i non membri della comunità. Se quindi, nella vita di tutti i giorni, si può sentir parlare di gerghi scientifici o comunque specialistici, nel nostro caso è preferibile utilizzare la denominazione di linguaggi settoriali o specialistici. Il termine ‘gergo’ è definito in linguistica italiana come

una varietà linguistica condivisa da un gruppo molto ristretto (di età, di occupazione) e parlata quindi per escludere gli estranei dalla comunicazione e rafforzare il sentimento di identità degli appartenenti al gruppo. Un gergo è dato da una stratificazione di arcaismi, neologismi, procedimenti metaforici ed altri espedienti volti a rendere irricognoscibili le parole della lingua comune, o a crearne nuove forme (Cardona 1988: 150).

Spesso, come afferma Berruto, lo stesso termine viene usato “metaforicamente o per estensione [...] per designare una qualunque lingua speciale (gergo dei politici, gergo della linguistica ecc.). Tale uso - continua Berruto - non fa che confondere ulteriormente le carte in tavola, in un settore già così complicato com’è quello in cui ci muoviamo” (1997: 163).

In inglese, ad esempio, si fa una distinzione tra *jargon* (che comprende tra l’altro i linguaggi specialistici) e *slang* (che include anche i linguaggi giovanili). Il lessico giuridico rappresenta, però, ancora una volta un’eccezione e non è raro che, a causa dei suoi tecnicismi, anche in linguistica venga considerato un gergo,

il cosiddetto 'legalese', con un'accezione sicuramente negativa che si riferisce alla sua inintelligibilità e alla dibattuta intenzionalità dei giuristi nella preservazione di tale oscurità. Come già affermato, il linguaggio legale è sempre stato, attraverso la storia, un codice di difficile comprensione e interpretazione a causa dell'uso di una lingua straniera sconosciuta alla popolazione di un territorio (il caso del francese legale) o dell'uso di una lingua locale infarcita di un alto numero di termini stranieri (ad esempio i latinismi) per via degli interessi del potere centrale. Inoltre, è sempre stata prassi dei professionisti del settore quella di usare espressioni e frasi complesse nei documenti in conseguenza della ritualità e dei tecnicismi tipici della sfera legale.

In linea di principio, la funzione disimpegnata dall'alto numero di tecnicismi in ambito legislativo è quella di conferire al testo e alle definizioni legali la massima precisione realizzabile. Come in molti altri campi, i termini tecnici possono entrare a far parte della terminologia specialistica attraverso l'uso o per convenzione, ma in ambito legale neanche la terminologia tecnica è immune da alterazioni provocate dal trascorrere del tempo. Per questo motivo, in ambito legislativo forme di ambiguità non sono provocate unicamente da termini semi-tecnici e da termini di uso comune, ma anche da termini puramente tecnici (Charnock 2006: 255). Questa peculiarità differenzia, ancora una volta, il linguaggio legale dagli altri linguaggi specialistici. Al contrario delle scienze esatte, infatti, la legge e il suo codice di espressione sono saldamente legati al contesto e alle istituzioni che cambiano e si evolvono con il tempo e che, quindi, richiedono un conseguente adeguamento della lingua. I concetti e le categorie legali, inoltre, non presentano la stessa esattezza scientifica di altre discipline e questa indeterminatezza di fondo si trasferisce alla rappresentazione linguistica e lessicale di tali concetti. Infine, la maggior parte delle scienze esatte condivide lo stesso scopo e gli stessi obiettivi anche a livello internazionale e per questo tali discipline possono condividere e standardizzare la terminologia associata a concetti ben definiti, ignorando il contesto nazionale e locale. I sistemi legali sono, invece, estremamente vincolati al loro contesto più immediato e non possono, per loro natura, abbracciare questa visione internazionale. Così, la

standardizzazione della terminologia giuridica non può essere operata a livello transnazionale.

Due esempi dei numerosi termini tecnici riscontrati all'interno degli statuti britannici presi in analisi sono il verbo *appeal* e il sostantivo *adjudicator*:

Subject to the provisions of this Part of this Act, a person who is refused leave to enter the United Kingdom under this Act may **appeal** to an **adjudicator** against the decision that he requires leave or against the refusal.²³

I termini semi-tecnici sono quei termini che, inizialmente adoperati nell'uso comune, hanno acquisito un ulteriore significato specifico nell'ambito delle attività legali. Si tratta, dunque, di termini polisemici che, ancor più dei termini puramente tecnici, sono fonte di ambiguità e indeterminazione, soprattutto quando il loro uso non è preceduto da un'attenta analisi. Un esempio di tale categoria di termini è *issue*, riscontrato all'interno degli atti inglesi analizzati e caratterizzato da un'alta polisemia anche all'interno di uno stesso testo:

This section applies where in proceedings for an offence-
(a) an **issue** arises as to whether a person charged with the offence ("D") is entitled to rely on a defence within subsection (2), and [...]

The issuing authority may send the certificate (with any other documents appearing to the authority to be relevant) to the appropriate judge with a view to obtaining the **issue** of a warrant under subsection (3).²⁴

I termini di uso comune sono infine termini che, pur non essendo unicamente associati all'ambito legale, si riscontrano in testi di tale natura. Al contrario dei termini semi-tecnici, però, non hanno mai perso il loro significato originario, né hanno mai acquisito ulteriori significati quando usati in ambito specialistico (Alcaraz/ Hughes 2002: 24). Alcuni esempi di tale categoria di termini potrebbero essere *paragraph* o (*subject*) *matter*:

This **paragraph** applies where-
(a) a youth rehabilitation order is in force in respect of an offender, and
(b) the offender is convicted of an offence (the "further offence") by a youth court or other magistrates' court ("the convicting court").²⁵

²³ Art. 13 (1) of the Immigration Act 1971.

²⁴ Arts. 76 (1) and 4D (2) of the Criminal Justice and Immigration Act 2008.

²⁵ Art. 18 (1) of the Criminal Justice and Immigration Act 2008.

For the purposes of this Part, a “general customs **matter**” is a **matter** in relation to which the Commissioners, or officers of Revenue and Customs, have functions, other than - [...]

(d) the **subject matter** of Directive 2005/60/EC on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing (as amended from time to time).²⁶

2.3 Caratteristiche morfosintattiche

Le caratteristiche morfosintattiche di cui si parlerà non costituiscono, come già specificato, una prerogativa dell'inglese legale e sono, pertanto, condivise da altri testi di natura formale e specialistica. Si tratta, però, di caratteristiche che sono talmente pervasive nello stile legale da non poter essere ignorate e che vanno, pertanto, analizzate contestualmente alla loro presenza negli atti britannici presi fino a questo momento in considerazione.

2.3.1 Concisione espressiva

Il principio della concisione lessicale già esaminato è confermato dal punto di vista sintattico dalla struttura estremamente compatta dei testi legali. Un espediente comunemente utilizzato per ridurre la struttura sintattica di un testo è l'omissione di alcuni costituenti della frase, come ad esempio articoli e verbi ausiliari (Gotti 2005: 69). La comprensione del significato del testo non viene naturalmente intaccata, dato che gli elementi omessi possono essere recuperati attraverso il contesto e la conoscenza di base condivisa dai membri della comunità scientifica. Numerose sono, inoltre, le strategie sintattiche utilizzate per dare compattezza al testo e rendere la sua struttura più leggera. Si tratta di espedienti sintattici che mettono in pratica i principî della concisione e che consentono di ridurre l'estensione delle espressioni cui sono applicati.

Un espediente comunemente utilizzato in lingua inglese è quello di sostituire, come nel seguente caso, una subordinata relativa con un modificatore il cui prefisso o suffisso abbia una valenza semantica tale da permettere la corretta interpretazione della sua funzione comunicativa:

No relevant person may at any time disclose information which [...]
(b) relates to an **identified** or **identifiable** individual or business [...] ²⁷ →
*relates to an individual or business **that are identified or that can be identified***

²⁶ Art. 1(2) of the Borders, Citizenship and Immigration Act 2009.

L'esempio che segue mostra un'altra tecnica usata per semplificare una subordinata relativa che contiene una forma passiva. Tale tecnica consiste nel posizionare il participio passato dopo il nome, così da renderlo un postmodificatore o prima del sostantivo come premodificatore:

This Act and any provision **made** under it has effect subject to **any order made** under this section.²⁸ → *This act and any provision **that are made** under it has effect subject to any order **that is made** under this section.*

The person (or persons) responsible for a clandestine entrant is (or are together) liable to -
(a) a penalty of **the prescribed amount** in respect of the clandestine entrant;²⁹ → *a penalty of **the amount that is prescribed** in respect of the clandestine entrant.*

Per ridurre la complessità di una proposizione è, inoltre, possibile trasformare il verbo della subordinata relativa in un participio presente, come nel seguente caso:

The regulations may make provisions **requiring** a local authority who are not the prescribed authority to supply that authority with such information as they may reasonably require in connection with the exercise of their functions under the regulations.³⁰ → *The regulations may make provisions **that require** a local authority*

Il participio presente è, ancora, spesso utilizzato con la funzione di aggettivo premodificatore, come di seguito:

If it appears to the Secretary of State that **essential living needs** of the child are not being met, he must exercise his powers under section 95 by offering, and if his offer is accepted by providing or arranging for the provision of, essential **living** needs for the child as part of the eligible person's household.³¹ → ***needs that are essential to live.***

2.3.2 Premodificazione

Come percepito dai precedenti esempi, la trasformazione di subordinate relative si risolve molto spesso con una premodificazione o una postmodificazione, tecniche sintattiche particolarmente presenti nella lingua inglese che consente la costruzione della frase da destra verso sinistra.

²⁷ Art.93 (2) of the Immigration and Asylum Act 1999.

²⁸ Art. 1(11) of the Immigration and Asylum Act 1999.

²⁹ Art. 32(2) of the Immigration and Asylum Act 1999.

³⁰ Art. 123 (6) of the Immigration and Asylum Act 1999.

³¹ Art. 122 (4) of the Immigration and Asylum Act 1999.

Una conseguenza di questo tipo di costruzione è l'aggettivazione nominale, presente nell'esempio seguente, in cui si verifica l'uso di un sostantivo con la funzione di aggettivo che modifica un altro sostantivo:

Where a **youth rehabilitation order** has effect, it is the duty of the responsible officer -
(a) to make any arrangements that are necessary in connection with the requirements imposed by the order,³²

L'aggettivazione nominale è spesso utilizzata per conferire un alto valore semantico al testo e per rendere densa la sua struttura. L'interpretazione di forme nominali complesse può a volte causare difficoltà al lettore che dovrà assegnare a ogni componente del gruppo nominale il suo valore semantico e sintattico utilizzando la propria competenza linguistica, ma anche servendosi della competenza specialistica e di altri fattori legati al contesto e al cotesto.

Nei casi seguenti l'aggettivazione coinvolge complesse strutture sintattiche che contengono gruppi nominali composti da aggettivi e avverbi dando origine ad una premodificazione ibrida:

The functions of the Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs that are exercisable in relation to **general customs matters** are exercisable by the Secretary of State concurrently with the Commissioners.³³

In section 269(3) (part of mandatory life prisoner's sentence to be specified for purposes of **early release provisions**), in paragraph (b), before "if" insert "or under section 240A (crediting periods of remand on bail spent subject to certain types of condition)"³⁴

Le proposizioni così ottenute mostrano una grande ricchezza di contenuto semantico ed elevata densità sintattica.

2.3.3 Nominalizzazione e densità lessicale

Con il termine nominalizzazione si indica il processo di compressione sintattica che consiste nella sostituzione di un verbo inerente azioni o processi in corso di svolgimento con un sostantivo. Una nominalizzazione è, dunque, costituita da un sostantivo derivato da un'altra categoria grammaticale: il verbo. Si tratta di una pratica usata molto frequentemente nei testi legali dato che permette

³² Art. 5 (1) of the Criminal Justice and Immigration Act 2008.

³³ Art.1 (1) of the Borders, Citizenship and Immigration Act 2009.

³⁴ Art. 22 (3) of the Criminal Justice and Immigration Act 2008.

l'uso di un sostantivo nel cui valore semantico sono compresi i risultati raggiunti tramite l'azione:

A court shall not order a ship or aircraft to be forfeited under subsection (6) above on a person's conviction, unless- [...]

(c) the ship or aircraft, under the arrangements in respect of which the offence is committed, has been used for bringing more than 20 persons at one time to the United Kingdom as illegal **entrants**, and **the intention** to use the ship or aircraft in bringing persons to the United Kingdom as illegal **entrants** was known to, or could **by the exercise** of reasonable diligence, have been discovered by, some person on whose **conviction** the ship or aircraft would have been liable to forfeiture in accordance with paragraph (b) above.³⁵

L'uso pervasivo di forme nominali risponde all'esigenza di conferire densità semantica ai testi giuridici. Inoltre, la nominalizzazione è un espediente significativo per conferire al testo oggettività e coesione, rendendo neutrale il punto di vista dell'autore, tematizzando l'informazione ed enfatizzando così l'azione verbale espressa tramite il sostantivo. L'uso di forme nominali consente, dunque, una struttura sintattica più compatta e precisa da un lato, ma più densa e di difficile interpretazione dall'altro. La densità lessicale è, infatti, una delle conseguenze del processo di nominalizzazione, e di premodificazione in generale, e denota l'alta percentuale di parole semanticamente indicative all'interno di un testo giuridico.

La pervasiva presenza di forme nominali è, talvolta, considerata una caratteristica che provoca imprecisione e ambiguità, in quanto permette di omettere il riferimento al soggetto dell'azione e di depersonalizzare la stessa azione. Ci sono casi in cui, però, l'uso abbondante di forme nominali è giustificato dalla necessità di coprire tutte i possibili attori e di conferire, dunque, *all-inclusiveness* al testo. Tale esigenza è ben esemplificata dal frequente uso del termine *infringement* che, non facendo riferimento specifico ad alcun soggetto, include automaticamente chiunque infranga una norma (Tiersma 1999: 78). Sebbene quest'uso non sia per nulla preciso, permette comunque al legislatore di non escludere nessuno dalle sanzioni applicabili in seguito all'infrazione di una norma del testo.

³⁵ Art. 25(7), Part III of the Immigration Act 1971.

2.3.4 Estensione e complessità delle proposizioni

Lo stile legale si caratterizza per l'estrema lunghezza delle sue proposizioni giustificata dalla necessità di realizzare definizioni giuridiche complete che includano quante più informazioni necessarie per disciplinare l'argomento oggetto del provvedimento. La lunghezza delle proposizioni presenti in un testo legale non è, però, l'unico fattore che genera difficoltà al momento della loro interpretazione. Infatti, ciò che rende ostica la corretta interpretazione delle definizioni legali è la loro complessità dovuta agli intricati schemi di coordinazione e subordinazione che rendono le relazioni fra le proposizioni. Data la maggiore presenza di gruppi nominali rispetto a quelli verbali, dovuta alla nominalizzazione, alla premodificazione e alla postmodificazione, i testi legali dovrebbero presentare una struttura superficiale più ridotta rispetto a quella dei testi di uso comune, ma, al contrario, all'interno dei testi giuridici sono richieste frasi molto dettagliate circa l'argomento trattato e di estensione notevole per evitare di generare incomprensioni e ambiguità.

Le frasi nominali diventano, dunque, molto complesse a causa della loro densità semantica e sintattica e le forme verbali sono spesso ridotte all'uso di verbi copulativi, privi di significato proprio. Il risultato è una difficile interpretazione dell'intero testo a causa della sua densità lessicale e concettuale, poiché una grande quantità di informazioni viene compressa all'interno di proposizioni discontinue in cui condizioni, eccezioni e restrizioni sono inserite tra il soggetto ed il verbo principale, come emerge dal seguente esempio:

The rules laid down by the Secretary of State as to the practice to be followed in the administration of this Act for regulating the entry into and stay in the United Kingdom of persons not having the right of abode **shall include** provision for admitting (in such cases and subject to such restrictions as may be provided by the rules, and subject or not to conditions as to length of stay or otherwise) persons coming for the purpose of taking employment, or for purposes of study, or as visitors, or as dependants of persons lawfully in or entering the United Kingdom.³⁶

Quest'unica proposizione, composta da 102 parole, risulta sicuramente maggiormente estesa rispetto alle proposizioni usate nella lingua comune o in altri ambiti specialistici. Nonostante la lunghezza, tale proposizione non presenta

³⁶ Art.1 (4) of the Immigration Act 1971.

comunque un eccessivo carattere nominale e non risulta assolutamente incomprensibile, se scandita con attenzione. La difficoltà di comprensione di una proposizione simile non è, dunque, dovuta tanto alla presenza di eccessive nominalizzazioni, quanto piuttosto alla sua discontinuità sintattica. Come si nota, il soggetto della definizione (*the rules*) si trova in prima posizione ed è separato dal verbo principale (*shall include*) che si trova molte righe più avanti. Fra il soggetto e il verbo si riscontrano altre proposizioni che hanno la funzione di specificare la natura del soggetto (*the rules*). L'interpretazione di simili proposizioni discontinue è, inoltre, resa più ostica dall'uso quasi inesistente della punteggiatura, pratica originariamente messa in atto per evitare manipolazioni del testo. I testi legali inglesi tendono, infatti, a fare poco uso della punteggiatura e in passato alcuni statuti venivano perfino formulati in un'unica proposizione in cui la sola forma di punteggiatura era costituita dal punto finale (Williams 2004: 113, Gotti 2005: 85-90).

La necessità di limitare l'ambiguità generata dall'incompletezza delle informazioni produce, quindi, spesso un effetto contrario, ossia l'insorgere di forme di ambiguità originate dalla presenza di tali complessi schemi di coordinazione e subordinazione sintattica.

Anche all'interno delle rigide e conservative regole di stesura della legislazione sembra, però, che qualcosa stia cambiando. Infatti, nonostante le definizioni legali restino invariate in termini di estensione e di complessità, negli esempi della legislazione inglese relativamente recenti presi in considerazione tali proposizioni concettualmente complesse e sintatticamente estese vengono spesso organizzate in sezioni e sottosezioni, paragrafi e sottoparagrafi numerati per facilitarne la comprensione, come si evince dal seguente articolo:

A person is under this Act to have the right of abode in the United Kingdom if-

(a) he is a citizen of the United Kingdom and Colonies who has that citizenship by his birth, adoption, naturalisation or (except as mentioned below) registration in the United Kingdom or in any of the Islands; or

(b) he is a citizen of the United Kingdom and Colonies born to or legally adopted by a parent who had that citizenship at the time of the birth or adoption, and the parent either-

(i) then had that citizenship by his birth, adoption, naturalisation or (except as mentioned below) registration in the United Kingdom or in any of the Islands; or

- (ii) had been born to or legally adopted by a parent who at the time of that birth or adoption so had it; or
- (c) he is a citizen of the United Kingdom and Colonies who has at any time been settled in the United Kingdom and Islands and had at that time (and while such a citizen) been ordinarily resident there for the last five years or more; or
- (d) he is a Commonwealth citizen born to or legally PART I adopted by a parent who at the time of the birth or adoption had citizenship of the United Kingdom and Colonies by his birth in the United Kingdom or in any of the Islands.³⁷

Le definizioni legislative sono espresse all'interno di periodi condizionali del tipo *se X, allora Y* in cui all'interno della proposizione principale viene espressa la norma e all'interno della proposizione subordinata vengono espresse le condizioni di applicabilità della norma stessa, ovvero le situazioni, i contesti e le eccezioni. Tali periodi ipotattici sono, pertanto, ricchi dal punto di vista lessicale di congiunzioni che introducono sintatticamente ipotesi e condizioni in forma positiva (*if, when, where, in the event of, assuming that, provided that, ecc.*) o in forma negativa (*unless, except where, except if, ecc.*) (Alcaraz/ Hughes 2002: 21).

Una delle più importanti caratteristiche delle dichiarazioni legislative è, così, la forte e continua presenza di restrizioni all'interno delle definizioni. Tali restrizioni sono assolutamente necessarie per specificare, circoscrivere e applicare i provvedimenti a contesti reali. In assenza di restrizioni le definizioni legali si presenterebbero, infatti, come universali e non è verosimile che un provvedimento legislativo sia universalmente applicabile (Bhatia 1994: 147).

Nella seguente definizione

Where a person is liable to deportation under section 3(5)(c) or (6) above but, without a deportation order being made against him, leaves the United Kingdom to live permanently abroad, the Secretary of State may make payments of such amounts as he may determine to meet that person's expenses in so leaving the United Kingdom, including travelling expenses for members of his family or household.³⁸

la proposizione introdotta da *where* ha la funzione di specificare e circoscrivere i casi in cui il soggetto legale (*the Secretary of the State*) ha la facoltà di espletare un'azione legale. Sono spesso tali restrizioni o condizioni di applicazione della norma legislativa che rendono complessa la sintassi dei testi legali, poiché

³⁷ Art. 2(1), Part I of the Immigration Act 1971.

³⁸ Art. 5(6), Part I of the Immigration Act 1971.

vengono incorporate all'interno delle definizioni creando le già menzionate discontinuità sintattiche. Ancora una volta, sebbene il loro scopo primario sia quello di rendere chiare e inequivocabili le condizioni di applicabilità dell'atto circoscrivendone il campo di attuazione, le condizioni di applicabilità delle norme sono spesso fonte di ambiguità se non posizionate logicamente all'interno della definizione. Per questa ragione, nella stesura della legislazione si cerca di inserire le restrizioni esattamente accanto al termine che devono circoscrivere, anche a costo di rendere tortuosa o poco scorrevole l'intera proposizione (Bhatia 1994: 147).

Le condizioni di applicabilità vengono inserite in differenti punti della proposizione creando discontinuità sintattiche di diverso genere, a livello verbale, nominale o preposizionale (Bhatia 1994: 148). Nella definizione seguente, ad esempio, viene inserita una clausola che crea discontinuità fra il verbo modale e il verbo principale:

A person registered under any of the three last foregoing sections or under section 5A of this Act **shall**, on taking an oath of allegiance in accordance with subsection (2) below if so required by that subsection, **be** a citizen of the United Kingdom and Colonies by registration as from the date on which he is registered.³⁹

Di seguito, invece, la discontinuità sintattica viene creata all'interno di più proposizioni coordinate (nel primo esempio) e all'interno di una frase preposizionale (nel secondo esempio):

Where a person having a limited leave to enter or remain in the United Kingdom becomes entitled to an exemption under this section, that leave shall continue to apply after he ceases to be entitled to the exemption, unless it has by then expired; and a person is not to be regarded for purposes of this Act as having been settled in the United Kingdom and Islands at any time when he was entitled to an exemption **under subsection (3) or (4)(b) or (c) above or**, unless the order otherwise provides, **under subsection (2)** or to any corresponding exemption under the former immigration laws or under the immigration laws of any of the Islands.⁴⁰

Notwithstanding anything in paragraph 1 above or any repeal made by this Act (but subject to paragraph 3 below), a person who would but for this Act have been entitled under or by virtue of section 6(1) of the British Nationality Act 1948 to be registered as a citizen of the United Kingdom and Colonies shall be entitled to be so registered in the United Kingdom if he satisfies the Secretary of State that at the date of his application to be

³⁹ Art. 9(1) APPENDIX C TO SCHEDULE 1 of the Immigration Act 1971.

⁴⁰ Art. 8(5), Part I of the Immigration Act 1971.

registered he had throughout the last five years or, if it is more than five years, throughout the period since the coming into force of this Act been ordinarily resident in the United Kingdom **without being subject**, by virtue of any law relating to immigration, to any restriction on the period for which he might remain.⁴¹

In definitiva, le condizioni di applicabilità dell'atto che sono da un lato indispensabili in quanto forniscono le informazioni necessarie per rendere il provvedimento stesso applicabile allo specifico contesto giuridico, sono dall'altro lato le principali responsabili di discontinuità che rendono estremamente complessa la struttura sintattica di un testo giuridico.

2.3.5 Uso pervasivo della costruzione passiva

Il pervasivo uso di costruzioni passive è un elemento che ricorre sistematicamente all'interno di testi giuridici ed è il principale espediente usato per raggiungere l'effetto della depersonalizzazione, ossia la volontà di focalizzare l'attenzione sui risultati e sugli effetti di un determinato processo piuttosto che sulle sue cause e sull'agente, che è spesso omesso. Inoltre, la forma passiva è utilizzata per tematizzare il processo o l'azione menzionati nella proposizione precedente, presentando così la vecchia informazione tematicamente e la nuova rematicamente. Si procede con l'inversione dei due elementi solo qualora sia necessario presentare l'agente in posizione di prominenza. La scelta della forma attiva o passiva dipende, ad ogni modo, dalla diversa funzione comunicativa che le due costruzioni permettono di realizzare, dunque, da considerazioni pragmatiche piuttosto che sintattiche.

L'uso pervasivo di forme passive in ambito legale è considerato un tratto che provoca un alto tasso di imprecisione all'interno dell'intero testo. La struttura della proposizione passiva devia dallo schema N-V-N seguito normalmente dalla proposizione attiva e presenta come soggetto grammaticale quello che era l'oggetto della proposizione attiva. Il soggetto grammaticale di una proposizione passiva non coincide, dunque, con il soggetto reale che compie l'azione e che al contrario viene introdotto dalla preposizione *by* con il ruolo di complemento d'agente che può essere omesso. È proprio l'omissione dell'agente che causa

⁴¹ Art. 2, Schedule A of the Immigration Act 1971.

numerose critiche nei confronti dell'uso di forme passive all'interno del discorso legale, considerate responsabili dell'imprecisione di un testo, soprattutto quando questa imprecisione viene deliberatamente perseguita per oscurare l'identità dell'attore dell'azione legale.

In ambito giuridico, l'uso della forma passiva e di altre costruzioni impersonali è, in primo luogo, dovuto alla necessità di conferire portata generale al testo. In documenti giuridici quali atti o statuti è estremamente raro riscontrare pronomi di prima e di seconda persona ed è, al contrario, prassi comune quella di utilizzare la terza persona che permette al testo di rivolgersi alla collettività in maniera onnicomprensiva. Tiersma (1999: 67) sottolinea che se uno statuto fosse indirizzato unicamente a coloro i quali devono rispettare le regole lì contenute, si potrebbe realisticamente fare uso della seconda persona plurale. Gli statuti, però, sono comunemente indirizzati a un pubblico molto variegato e l'uso della terza persona è un mezzo linguistico economico che permette di raggiungere l'effetto della portata generale. In definitiva, i testi legali potrebbero fare uso dei pronomi di prima e di seconda persona solo nei casi in cui il destinatario del testo sia chiaramente esplicitato. Nel seguente caso, ad esempio, la terza persona singolare potrebbe essere sostituita da un ordine diretto facendo uso del pronome di seconda persona:

No person may provide immigration advice or immigration services unless he is a qualified person.⁴² → *You may not provide immigration advice or immigration services unless you are a qualified person.*

Sebbene la seconda proposizione sembri più piana linguisticamente e quindi più facilmente comprensibile, presenta il notevole limite di non conferire al testo l'autorevolezza che deve, invece, contraddistinguere le definizioni legislative. L'uso della terza persona permette, infatti, di ottenere l'effetto di oggettività che caratterizza la comunicazione formale e specialistica in generale. L'uso di costruzioni impersonali, suggerendo l'impossibilità di mettere in discussione il contenuto del testo stesso, eleva il testo legale conferendogli autorevolezza, durevolezza nel tempo e portata generale. Allo stesso modo, l'uso di forme passive, in cui tra l'altro l'agente viene spesso omesso, è un espediente che

⁴² Art. 84 (1) of the Immigration and Asylum Act 1999.

permette al legislatore di esprimere permessi e comandi con la massima oggettività possibile, garantendo al testo una grande forza retorica.

2.3.6 Uso dei verbi modali

Una delle caratteristiche più evidenti all'interno di un testo giuridico è la pervasiva presenza di verbi modali. Tale massiccia presenza è dovuta alla natura essenzialmente prescrittiva dei documenti legislativi, la cui funzione primaria è quella di fornire un modello di regolamentazione della società attraverso il riconoscimento di diritti, l'imposizione di doveri e la formulazione di permessi, proibizioni, obblighi e divieti. Come già precisato, l'efficacia dei testi legislativi si misura con la difficoltà di rendere i provvedimenti legali applicabili alla più vasta serie di circostanze e situazioni reali nel modo più chiaro e preciso consentito dalle risorse linguistiche. La stesura di documenti legislativi si differenzia, quindi, rispetto alla stesura di testi appartenenti ad altri generi testuali in termini di obiettivi comunicativi e di funzioni linguistiche che vengono espletate attraverso strategie discorsive ed espedienti linguistici peculiari. La modalità costituisce uno degli espedienti linguistici più efficaci che consente di veicolare permessi e proibizioni, di formulare divieti e di riconoscere diritti e doveri a diversi livelli.

A questo proposito, i provvedimenti legislativi sono indirizzati al pubblico attraverso l'uso dei verbi modali che, nella loro varietà, disimpegnano la funzione di asserire gli obblighi e le regole legali in maniera più o meno perentoria (Kryk-Kastovsky 2006: 16). Come si vedrà in seguito l'uso della modalità e, soprattutto, la scelta dei verbi modali, sono strettamente connessi al genere testuale a cui appartiene il testo legislativo.

In generale, il verbo modale più largamente utilizzato all'interno di testi legislativi è *shall* che assume in ambito legale delle sfumature e delle funzioni linguistiche assolutamente diverse da quelle che svolge nella lingua comune. Nella sua più comune accezione l'uso di *shall* è, infatti, legato all'espressione del futuro ed è tradizionalmente utilizzato alla prima persona singolare e plurale (*I* e *we*). In ambito legale, invece, il modale *shall* realizza delle funzioni ben diverse e legate all'espressione di obbligatorietà delle definizioni in cui si riscontra ed è considerato, seppur controversamente, il più efficace marcatore di perentorietà. La

sua ricorrenza è, ancora una volta, legata al tipo di documento legislativo in cui si riscontra e al genere testuale cui il documento appartiene. Si vedrà in seguito, infatti, come alcuni documenti legislativi appartenenti a specifici generi testuali facciano un minore o maggiore uso di tale verbo modale per veicolare obblighi e imposizioni e per marcare la performatività dell'atto linguistico.

Austin considera performativi quegli enunciati che “do not ‘describe’ or ‘report’ or constate anything at all, are not ‘true or false’ ” e in cui “the uttering of the sentence is, or is a part of, the doing of an action, which again would not normally be described as saying something” (1962: 5). Agli enunciati performativi, in cui “to *say* something is to do something”, Austin contrappone gli enunciati costativi o descrittivi. I verbi performativi sono, pertanto, quei verbi che, alla prima persona singolare del presente indicativo, permettono di compiere l'azione che descrivono al momento stesso della loro enunciazione. Alcuni esempi di tali verbi sono *giurare*, *promettere*, *negare*, *dire*, *ammettere*, *affermare*, ecc. È sufficiente cambiare soggetto o tempo verbale per verificare come tali verbi perdano la loro funzione performativa e assumano quella ‘costativa’ o descrittiva, che non serve per compiere l'azione, ma per descriverla.

Shall, all'interno dei testi legali, combina quindi la funzione di marcare la performatività dell'enunciato legale, conferendo efficacia immediata al provvedimento attraverso la sua semplice enunciazione, con la funzione di rendere legalmente vincolante il provvedimento statuito. Di seguito si riportano alcuni esempi dell'uso di *shall* che esprime un obbligo deontico per il Segretario di Stato nel primo articolo e la perentorietà di una dichiarazione in maniera performativa nel secondo:

The Secretary of State **shall**, so far as practicable, **administer** this section so as to secure that a person's expenses in leaving the United Kingdom are not met by or out of a payment made by the Secretary of State unless it is shown that it is in that person's interest to leave the United Kingdom and that he wishes to do so.⁴³

The power to make regulations under this section **shall be exercisable** by statutory instrument, and any statutory instrument containing such regulations **shall be subject** to annulment in pursuance of a resolution of either House of Parliament.⁴⁴

⁴³ Art. 29 (2), Part IV of the Immigration Act 1971.

⁴⁴ Art. 18 (3), Part II of the Immigration Act 1971.

Osserva Tiersma (1999: 104) che tale funzione di performatività può essere realizzata anche dal modale *do* che, come *shall*, assume una funzione diversa da quella ordinaria all'interno dei testi legislativi. Il modale *do*, infatti, nella lingua comune può assumere la funzione di verbo principale o la funzione di verbo ausiliare nelle proposizioni interrogative, nelle proposizioni negative e in alcuni casi nelle proposizioni dichiarative con valore enfatico per contrastare quanto detto precedentemente. All'interno dei testi legali, invece, *do* appare frequentemente in proposizioni dichiarative, ma perde la funzione enfatico-contrastiva e indica, invece, che il verbo principale crea o modifica una relazione o un'istituzione legale, come avviene nel Preambolo della Costituzione degli Stati Uniti:

We the people of the United States [...] **do** ordain and establish this Constitution for the United States of America.

Osserva ancora Tiersma (Ibidem) che questo uso performativo di *do* è simile all'uso dell'avverbio *hereby* precedentemente analizzato. Tale avverbio conferisce performatività al verbo seguente e ne indica, come emerge dall'esempio, l'immediata realizzazione:

It is **hereby** declared that this Act extends to Northern Ireland, and (without prejudice to any provision of Schedule I to this Act as to the extent of that Schedule) where an enactment repealed by this Act extends outside the United Kingdom, the repeal shall be of like extent.⁴⁵

L'avverbio *hereby* serve dunque a indicare la performatività dell'enunciato ed è un espediente che realizza immediatamente l'azione descritta dal verbo. *Hereby* si presenta, in definitiva, come “a useful criterion that the utterance is performative” (Austin 1962: 57).

2.4 Caratteristiche testuali

2.4.1 Il genere testuale della legislazione

Il discorso legale non può essere analizzato come un'entità omogenea che presenta le stesse caratteristiche in ogni sua sfaccettatura, perché è legato alle regole diverse che sanciscono il funzionamento dei numerosi generi testuali

⁴⁵ Art. 37 (2), Part IV of the Immigration Act 1971.

presenti al suo interno. Sebbene, dunque, tutti gli espedienti linguistici finora descritti siano riscontrabili all'interno del linguaggio legale inteso nella sua accezione più generica, essi sono studiati in connessione al genere della legislazione nell'ambito della presente ricerca.

Nell'accezione funzionalista delineata da Halliday (1978) un sistema semiotico è un sistema di significati veicolati tramite segni linguistici e non linguistici contestualizzati in specifiche situazioni sociali e comunicative. In quest'ottica un genere costituisce la configurazione linguistica dei significati realizzata attraverso espedienti lessico-grammaticali, organizzazione e struttura testuale. Esiste naturalmente una stretta relazione fra il tipo di discorso e il contesto situazionale che deriva dall'interazione di tre componenti - il *field*, il *tenor* e il *mode* - che danno luogo al concetto di registro. Il *field* corrisponde alla natura e allo scopo della situazione comunicativa, il *tenor* è relativo alla natura e al ruolo dei partecipanti durante la loro interazione e, infine, il *mode* riguarda il tipo di canale usato per la comunicazione. Questi tre elementi contribuiscono a definire il tipo di genere testuale, la sua struttura e le sue caratteristiche.

Secondo questa prospettiva, per quanto riguarda il *field* esistono due macro-funzioni principali legate alla legge: ordinare le relazioni umane e ripristinare l'ordine sociale quando viene sovvertito (Trosborg 1997: 19). Il diritto si serve, dunque, di uno stile e di un linguaggio diverso per espletare queste funzioni e al suo interno si rintracciano numerosi generi testuali che disimpegnano tali funzioni in differenti campi di uso. Il linguaggio legale consta dunque di numerosi generi, scritti o orali, che presentano caratteristiche e norme testuali talora differenti, talora condivise.

Nel seguente grafico viene rappresentato il linguaggio legale con tutti i generi che sono riscontrabili al suo interno:




Figura 1. I generi testuali del linguaggio legale (Trosborg 1997: 20).

Per quanto riguarda il *tenor*, il linguaggio utilizzato all'interno dell'evento comunicativo varia chiaramente in base alla situazione comunicativa: così in un'aula di tribunale il linguaggio usato da un avvocato che si rivolge al magistrato sarà diverso dal linguaggio usato dallo stesso avvocato che si rivolge a un testimone. Infine il *mode*, il canale di comunicazione che il linguaggio legale utilizza, può variare dallo scritto all'orale con tratti che sono spesso comuni ad entrambe le categorie, come già evidenziato dalla classificazione proposta da Danet (cfr. p. 33).

Seguendo le teorizzazioni di Swales (1990) secondo cui i generi testuali emergono dagli obiettivi comunicativi che danno essi stessi origine alle caratteristiche testuali del genere e di Bhatia (1993) secondo cui i generi testuali rappresentano il raggiungimento di obiettivi comunicativi specifici usando forme linguistiche e discorsive convenzionali, ogni genere legale possiede alcune norme e alcune strutture convenzionali. Tali norme e strutture convenzionali derivano dall'intreccio dei componenti appena descritti e devono essere fedelmente rispettate durante la stesura di un testo per non alterarne la funzione pragmatica, da cui dipendono le scelte linguistiche e sintattiche, e per non contrastare le aspettative radicate nella mente del lettore. Da questi presupposti deriva la prospettiva di Bhatia secondo cui analizzare un genere significa appunto

investigating instances of conventionalised or institutionalised textual artefacts in the context of specific institutional and disciplinary practices, procedures and cultures in order to understand how members of specific

discourse communities construct, interpret and use these genres to achieve their community goals and why they write them the way they do (2002: 6).

Tornando, quindi, alla legislazione - genere testuale oggetto di interesse della presenta ricerca - Williams (2005: 25) identifica tre caratteristiche che ne contraddistinguono il linguaggio: l'alto grado di formalità, l'uso limitato all'ambito professionale e la sua natura "archivistica" (i testi legali contengono, infatti, informazioni normative relative ai diritti e ai doveri ufficialmente riconosciuti e registrati in altri documenti).

Bisogna, inoltre, distinguere due diverse funzioni pragmatiche all'interno dei testi legali: la funzione informativa che si riscontra nei testi legali descrittivi e la funzione regolativa che caratterizza, invece, i testi legali prescrittivi. Mentre i testi legali descrittivi costituiscono la dottrina giuridica e includono testi di natura non legale, quali libri di testo, i testi legali prescrittivi rientrano nella categoria più generale dei testi normativi e la loro funzione è quella di prescrivere norme e regole di condotta. Tali testi includono leggi, regolamenti, trattati e convenzioni e prescrivono specifiche azioni cui un individuo deve conformarsi per evitare di subire sanzioni. Esprimono, dunque, comandi, divieti, permessi o autorizzazioni (Williams 2005: 28).

Ogni genere testuale organizza i suoi contenuti all'interno di una struttura fissa e immediatamente identificabile che segue rigide norme di organizzazione interna. I testi legislativi prescrittivi, quali atti e statuti, mostrano chiaramente schemi strutturali regolari e seguono norme testuali non sempre modificabili. All'interno di tale struttura si riscontra una sequenza invariabile di elementi costituiti dal titolo che espone le basi che hanno generato l'atto in questione, dal numero del provvedimento e dall'anno di stesura, dal preambolo e dalla formula di apertura. Il corpo del testo è, inoltre, organizzato in sezioni e sottosezioni numerate, paragrafi e sottoparagrafi ed è, in alcuni casi, seguito da appendici. Non tutti questi elementi sono obbligatori, ma il loro ordine di apparizione all'interno del testo è invariabile. Questa organizzazione testuale, standard per ogni genere, permette una più facile comprensione dei contenuti e della funzione pragmatica di ogni singola porzione del testo.

Si noti, ad esempio, la struttura dell'*Immigration Act* del 1971: il documento è articolato in quattro sezioni, a loro volta suddivise in paragrafi, sottoparagrafi e articoli, seguite da un'appendice suddivisa anch'essa in sezioni e sottosezioni. L'atto si apre con un titolo lungo che chiarisce gli obiettivi e le funzioni dello stesso e che stabilisce la data di entrata in vigore del provvedimento:

1971 CHAPTER 77

An Act to amend and replace the present immigration laws, to make certain related changes in the citizenship law and enable help to be given to those wishing to return abroad, and for purposes connected therewith.

[28th October 1971]⁴⁶

Il titolo lungo è seguito dalla *enacting formula* che precede tutti gli statuti inglesi e che segnala la performatività dell'intero testo. La definizione della formula permette, infatti, l'immediata istituzionalizzazione dell'intero atto:

Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows:⁴⁷

La formula possiede chiaramente la forza illocutiva che permette allo statuto di diventare immediatamente legge e fornisce l'autorevolezza richiesta a documenti legislativi di tale genere. La formula conferisce, quindi, valore legale effettivo al provvedimento, indicato nella formula tramite il pronome *it* che fa riferimento all'intero atto. Nella formula viene impiegato il cosiddetto congiuntivo arcaico (Tiersma 1999: 93) che consta di un verbo significante preceduto dall'ausiliare *to be* alla forma base che veicola lo stesso significato di *let* e *may*. In questo caso il congiuntivo si riscontra all'interno di una proposizione passiva che rende maggiormente la portata generale e la perentorietà dell'atto in questione. La *enacting formula*, o "prefisso performativo", è costituita da due elementi: il *signatory slot*, ovvero l'attore presente grammaticalmente come soggetto o come agente che enuncia l'autorità da cui il provvedimento trae validità e che realizza una condizione di felicità fondamentale affinché l'enunciato performativo sia legittimo, e *un verb of doing* (Garzone 2002: 51). Nei testi legislativi tutti gli atti linguistici collocati all'interno degli articoli si trovano in posizione di apposizione rispetto alla formula introduttiva grazie all'*appositive*

⁴⁶ Title of the Immigration Act 1971.

⁴⁷ Enacting formula of the Immigration Act 1971.

device (“*as follows*”) da cui gli atti linguistici traggono la loro forza pragmatica, denominata “proprietà transitiva” degli enunciati performativi tetrici, ovvero quei performativi che non solo realizzano uno stato di cose per il fatto di essere enunciati, ma che modificano anche uno stato di cose preesistente. Tale proprietà transitiva si riferisce alla forza pragmatica che gli articoli ricevono dal valore performativo della formula, producendo i loro effetti nello stesso momento di emanazione del provvedimento e pur non presentando al loro interno alcun prefisso performativo (Ibidem).

Come osserva Tiersma (1999: 93), il prefisso performativo della legislazione inglese è rappresentativo di alcune caratteristiche dello stile legale già trattate: l’ordine delle parole francese (*Lords Spiritual and Temporal*), il linguaggio formale e pomposo (*the Queen’s most Excellent Majesty*), la presenza di proposizioni congiunte (*by and with the advice and consent*), l’ordine insolito delle parole all’interno della frase (*in this present Parliament assembled*) e l’uso pronominale di *same*.

Il corpo dell’atto contiene tutte le definizioni che regolano l’argomento oggetto del provvedimento attraverso due modalità: esprimendo cosa deve o dovrebbe essere realizzato e cosa non deve o non dovrebbe essere compiuto. Come emerge dal seguente esempio, queste direttive vengono realizzate linguisticamente attraverso l’uso della modalità con cui si esplicitano le relazioni fra il documento e i destinatari a diversi livelli di obbligatorietà:

- Except as otherwise provided by or under this Act, where a person is not
patrial-
- (a) **he shall not** enter the United Kingdom unless given leave to do so in accordance with this Act;
 - (b) **he may be given** leave to enter the United Kingdom (or, when already there, leave to remain in the United Kingdom) either for a limited or for an indefinite period;
 - (c) if he is given a limited leave to enter or remain in the United Kingdom, **it may be given** subject to conditions restricting his employment or occupation in the United Kingdom, or requiring him to register with the police, or both.⁴⁸

Allo stesso modo, le norme e le regole emanate dall’Unione europea, che verranno di seguito analizzate, si esplicitano attraverso diversi generi testuali che

⁴⁸ Art. 3 (1), Part I of the Immigration Act 1971.

sono ben noti agli Stati membri (i loro destinatari) e che differiscono fra loro per forma, struttura, funzione pragmatica e obbligatorietà delle disposizioni.

2.4.2 L'interpretazione dei documenti legislativi

Il significato di un atto legislativo e la sua corretta interpretazione sono questioni cruciali per l'applicazione pratica delle disposizioni lì contenute.

Come già accennato, infatti, un testo legislativo non possiede la sola proprietà descrittiva come avviene per molti altri generi testuali, ma ha al contrario la facoltà di prescrivere regole legali e si caratterizza, per questo, per l'autorevolezza delle sue definizioni. Un testo legislativo ha, infatti, la facoltà di modificare e di regolare i comportamenti di un'intera collettività e, per questo, un'appropriata interpretazione del testo è assolutamente indispensabile per garantirne la corretta applicazione. Per questo motivo, il significato di un testo e la sua interpretazione risultano elementi cruciali all'interno della comunicazione giuridica che coinvolge numerosi attori al suo interno. In linea di principio, così come avviene per la decodificazione del significato di un testo appartenente ad altri ambiti colloquiali o professionali, all'interno del processo interpretativo non è sufficiente la sola comprensione del significato puntuale degli elementi linguistici, ma è necessaria anche la capacità di cogliere l'intenzione comunicativa del parlante, realizzata tramite gli stessi elementi linguistici.

L'interpretazione dell'intenzione comunicativa del parlante (il legislatore, nel nostro caso) è, però, un assunto problematico che passa in secondo piano nell'espressione della legislazione in cui deve prevalere quella che Tiersma (1999: 126) denomina *the plain meaning rule*, la norma del significato neutro. Tale norma prevede che, in una situazione ideale, un documento venga stilato in modo piano e non ambiguo e che, pertanto, il suo significato venga determinato dai soli elementi linguistici lì contenuti. In questa condizione ideale, la corte, il giudice o chiunque debba interpretare tali testi non ha la possibilità, né la necessità di rifarsi a fattori extratestuali per stabilirne il significato. I documenti legislativi devono, dunque, essere redatti in modo tale da essere interpretabili indipendentemente da fattori contestuali ed esterni al testo. L'attenzione deve essere, pertanto, unicamente focalizzata sul significato dei termini e delle proposizioni lì contenute,

piuttosto che sull'intenzione comunicativa/legislativa di chi ha generato il testo stesso. Secondo questa prospettiva, soltanto nel caso in cui il testo dia adito ad ambiguità, chi è preposto alla sua interpretazione sarà costretto a ricorrere al contesto, a fattori extralinguistici e all'intenzione legislativa per costruirne o ricostruirne il significato. Sarà dunque chi interpreta il testo a valutare l'ambiguità o, al contrario, la non ambiguità del testo e a decidere se gli elementi linguistici li presenti sono sufficienti per produrre un significato indipendente dall'intenzione legislativa. Si capisce, quindi, come l'obiettivo del legislatore sia quello di conferire al testo la massima autonomia possibile, facendo uso di tutti gli espedienti linguistici già osservati che sono necessari per evitare forme di ambiguità e imprecisione.

In linea con tale volontà di disambiguazione, gli atti e i documenti normativi spesso esplicitano nelle definizioni il significato che determinati termini o espressioni assumono all'interno dell'atto stesso, come nell'esempio che segue:

In this section “the home forces” means any of Her PART I Majesty’s forces other than a Commonwealth force or a force raised under the law of any associated state, colony, protectorate or protected state; **“Commonwealth force” means** a force of any country to which provisions of the Visiting Forces Act 1952 apply without an Order in Council under section 1 of the Act; and **“visiting force” means** a body, contingent or detachment of the forces of a country to which any of those provisions apply, being a body, contingent or detachment for the time being present in the United Kingdom on the invitation of Her Majesty’s Government in the United Kingdom.⁴⁹

L'inclusione all'interno del documento legislativo di definizioni volte a specificare il preciso significato dell'unità lessicale in questione rappresenta, dunque, una strategia per garantire precisione legale ed eliminare probabili forme di ambiguità (Alcaraz/ Hughes 2002: 30).

Come già osservato, però, non sempre gli espedienti linguistici utilizzati per eliminare forme di ambiguità producono l'effetto auspicato e spesso non risultano sufficientemente efficaci per sancire l'indipendenza del testo dal contesto e dall'intenzione legislativa del redattore. Non va, inoltre, dimenticato che una percentuale di ambiguità è intrinseca alla lingua stessa e, pertanto, non può essere in alcun modo evitata.

⁴⁹ Art. 8(6), Part I of the Immigration Act 1971.

Un altro motivo per cui in ambito legale l'intenzione comunicativa del redattore non assume un ruolo di primo piano nell'interpretazione di un atto è la sua paternità collettiva (Tiersma 1999: 128). La stesura di documenti legislativi spesso coinvolge, infatti, più legislatori che lavorano e che apportano modifiche e contributi in periodi diversi ed è, quindi, difficile stabilire quale sia stata l'intenzione legislativa di molteplici autori a distanza di tempo.

Quando non esistono, dunque, basi linguistiche per operare l'interpretazione del testo o quando nemmeno l'intenzione legislativa è sufficiente per risolvere problemi di ambiguità, la corte o il giudice dovrà costruire il significato in base alla contingenza in cui si trova ad applicare il provvedimento.

2.4.3 Uso dell'anafora

Per rendere il testo legislativo meno soggetto ad arbitrari processi di interpretazione e di costruzione del suo significato, lo stile legale cerca per quanto possibile di esplicitare le sue definizioni nella maniera meno ambigua che le risorse linguistiche consentono. In questo modo, lo stile legale preferisce evitare il ricorso ai riferimenti anaforici, considerati grande fonte di ambiguità. Sebbene, infatti, si usi generalmente questo espediente stilistico per dare coesione al testo ed evitare la ripetizione di uno stesso termine, nel caso dei testi legislativi si preferisce ricorrere alla ripetizione piuttosto che all'uso dei pronomi e dei riferimenti anaforici.

Si noti la ripetizione dei termini *the State Secretary, leave to enter* ed *entry clearance* all'interno della stessa proposizione nel seguente esempio:

A person shall not be entitled to appeal against a refusal of **leave to enter**, or against a refusal of an **entry clearance**, if **the Secretary of State** certifies that directions have been given by **the Secretary of State** (and not by a person acting under his authority) for the appellant not to be given entry to the United Kingdom on the ground that his exclusion is conducive to the public good, or if the **leave to enter** or **entry clearance** was refused in obedience to any such directions.⁵⁰

La preferenza per la ripetizione lessicale è giustificata dalla necessità di chiarezza e precisione, attributi richiesti a un testo legislativo per non incorrere in problemi interpretativi che implicano il ricorso a elementi esterni al testo al

⁵⁰ Art. 13 (5) of the Immigration Act 1971.

momento della sua applicazione pratica. La ripetizione degli stessi elementi lessicali risulta, dunque, un tratto fondamentale per quei documenti, quali i testi legislativi, che hanno la funzione di enunciare chiaramente diritti e doveri cui diversi soggetti devono uniformarsi.

Nel precedente esempio, la ripetizione lessicale di “the Secretary of the State”, preferita all’uso dell’anafora, presenta inoltre il vantaggio di conferire agli elementi lessicali la neutralità in termini di genere che verrebbe meno rendendo il riferimento anaforico tramite il pronome *him/her*. In questo caso, la ripetizione lessicale assicura al testo giuridico durevolezza e validità attraverso il tempo, indipendentemente da chi, uomo o donna, assuma la carica di Segretario di Stato.

Si noti, inoltre, come all’interno dei testi legislativi si renda il riferimento a diverse parti del testo stesso facendo ricorso a preposizioni specifiche che riportano al documento o a parti di questo:

Subject to the provisions of subsections (5) and (6) **below**, a citizen of any country mentioned in section 1(3) of this Act, being a person of full age and capacity, shall be entitled, on making application **therefore** to the Secretary of State in the prescribed manner, to be registered as a citizen of the United Kingdom and Colonies if he satisfies the Secretary of State that-

(a) he is patrial within the meaning of the Immigration Act 1971 by virtue of section 2(1)(d) of that Act or of the reference **thereto** in section 2(2); and

(b) he fulfils the condition in subsection (3) **below**.⁵¹

Tali preposizioni, poco comuni nella lingua standard, sono espedienti frequentemente usati per rendere espliciti i collegamenti intratestuali all’interno dello stesso documento o per creare collegamenti extratestuali con altri documenti ad esso collegati.

3. L’UNIONE EUROPEA E L’EUROLANGUAGE

L’idea della diversità all’interno dell’unica entità europea è sempre stata fondamentale sin dalla nascita della Comunità che si fonda su diverse culture, diverse lingue e diverse tradizioni legali. Dal punto di vista linguistico questa preoccupazione per il mantenimento della diversità si basa sul concetto di multilinguismo che rimane un’idea centrale all’interno della comunicazione internazionale che avviene in seno all’Unione europea. La democrazia linguistica

⁵¹ Art. 5A (1), APPENDIX A TO SCHEDULE 1 of the Immigration Act 1971.

all'interno dell'Unione europea è assicurata dalla traduzione dei documenti e della legislazione nelle ventitré lingue ufficiali degli Stati membri.

Si tratta, tuttavia, di una democrazia fittizia dato che le lingue di lavoro ufficialmente usate all'interno delle istituzioni europee sono inglese, francese e più raramente tedesco, e fra queste è, inoltre, evidente l'imperialismo della lingua inglese. È utile ricordare che, con l'ingresso del Regno Unito nella CEE nel 1973, l'inglese ha progressivamente sostituito il francese come lingua principale usata per gli incontri, per la comunicazione interna e per la stesura di documenti di lavoro, raggiungendo lo status di lingua franca per eccellenza all'interno dell'Unione europea.

3.1 *Standard legal English e Eurolanguage a confronto*

Si è finora parlato di linguaggio legale in termini generali utilizzando tale espressione prima come termine onnicomprensivo per fare allusione ad ogni forma di discorso legale e, in seguito, per indicare il codice usato per la stesura della legislazione inglese. Sembra, a questo punto, opportuno restringere ancora il campo di studio e cominciare a parlare di linguaggio legale per fare riferimento allo specifico codice utilizzato per la stesura di documenti legali di natura normativa nell'ambito della legislazione europea.

L'inglese usato all'interno dell'Unione europea differisce sensibilmente dall'inglese britannico e corrisponde a ciò che viene indicato come *Eurolanguage*. La sua funzione di mezzo di comunicazione interculturale è il risultato di un contatto costante fra lingue e culture diverse che subiscono una reciproca influenza. Allo scopo di garantire una comunicazione precisa all'interno di una sfera politica e legale che non ha corrispondenza in alcun altro contesto nazionale, l'*Eurolanguage* è deliberatamente isolato da qualsiasi realtà locale e riflette un nuovo ordine legale in cui la lingua è eccezionalmente separata dalla tradizione (Caliendo, Di Martino, Venuti 2005: 382). Concettualmente lingua e cultura sono due elementi che non possono essere tenuti distinti in quanto la lingua costituisce parte integrante della cultura ed è anche il mezzo attraverso il quale questa si esprime e si diffonde. La lingua è, quindi, veicolo di cultura e strumento di identificazione e appartenenza ad un gruppo. In questo senso, l'Unione Europea

rappresenta un caso particolare e probabilmente unico in cui la lingua è slegata dalle identità nazionali.

Per confermare l'interculturalità postulata nell'ambito dell'Unione europea è, dunque, necessario identificare l'*Eurolanguage* come veicolo di interazione linguistica e accettare la sua definizione di mezzo di comunicazione interculturale democratico per quanto le obiezioni possano essere numerose e non immotivate. La predominanza della lingua inglese nell'ambito delle procedure di stesura della legislazione comunitaria pone, infatti, il problema della non neutralità linguistica all'interno dell'Unione. L'uso ricorrente di questa lingua che da un lato garantisce una dimensione internazionale e globale, dall'altro lato è inevitabilmente marcato culturalmente e richiede di conseguenza alcuni adattamenti. L'uso di una lingua franca può avere, infatti, un effetto negativo non trascurabile all'interno di una modalità di comunicazione interculturale data la possibilità di situazioni in cui l'apparente comprensione fra membri di culture diverse nasconde reali differenze e provoca confusione relativa all'identità e alle pratiche discorsive.

In quest'ottica si inserisce l'importanza conferita all'*Eurolanguage*, il linguaggio della legislazione europea che è considerato lo strumento comunicativo della nuova cultura europea e che deriva dal dialogo interculturale fra gli Stati membri. Si tratta di un linguaggio neutrale e privo di connotazioni locali e specificamente culturali e che è, allo stesso tempo, arricchito da influenze nazionali continue e diverse. L'*Eurolanguage*, oltre a svolgere il ruolo di lingua franca e a essere considerato un linguaggio specialistico viste tutte le sue caratteristiche linguistiche, stilistiche e contestuali (Caliendo 2004: 163), agisce come elemento di supporto nei processi di traduzione che hanno luogo quotidianamente all'interno delle istituzioni europee.

Al di là del problema evidentemente linguistico posto dalla necessità di favorire all'interno dell'Unione una comunicazione efficace tramite l'uso di una lingua veicolare, esistono altri fattori non puramente linguistici che contraddistinguono i documenti legislativi comunitari e che ne rendono problematica la stesura e talvolta l'interpretazione. Si tratta di elementi quali l'ambiguità di fondo della legislazione europea, la bassa qualità linguistica dei

testi legali originali e la coesistenza di sistemi giuridici di riferimento molto diversi fra loro (Caliendo 2004: 161).

L'ambiguità che caratterizza la legislazione europea, basata sul diritto internazionale, è dovuta al fatto che ogni documento rappresenta il frutto di un accordo e di una negoziazione fra più parti in cui proprio l'ambiguità e formulazioni non troppo chiare sono necessarie per costruire il consenso politico e per mediare fra le diverse richieste e necessità degli Stati membri. Ancora una volta, dunque, l'ambiguità si presenta come un tratto bivalente all'interno del linguaggio legale: possiede una connotazione negativa, in quanto contraria al generale principio della massima chiarezza di espressione richiesta alle definizioni legislative, e una connotazione positiva perché in grado di agevolare le relazioni fra le diverse parti di un accordo. Così, ad esempio, l'uso degli aggettivi *appropriate* e *sufficient* di seguito riportato non può essere unicamente considerato una forma di ambiguità, ma piuttosto un invito dell'Istituzione (il Consiglio dei Ministri) ai suoi destinatari (gli Stati membri) a esercitare discrezione nelle modalità di applicazione del provvedimento in una materia molto delicata sul piano politico, quale ad esempio lo status dei cittadini di Paesi terzi residenti da lungo periodo all'interno dei diversi Stati membri:

Member States may restrict equal treatment with nationals in the following cases: [...]

(b) Member States may require proof of **appropriate** language proficiency for access to education and training. Access to university may be subject to the fulfilment of specific educational prerequisites.

Member States shall require third-country nationals to provide evidence that they have, for themselves and for dependent family members:

(a) stable and regular resources which are **sufficient** to maintain himself/herself and the members of his/her family, without recourse to the social assistance system of the Member State concerned. Member States shall evaluate these resources by reference to their nature and regularity and may take into account the level of minimum wages and pensions prior to the application for long-term resident status; [...]⁵²

La bassa qualità linguistica dei testi legali è una conseguenza del fatto che i redattori sono spesso chiamati a stilare testi giuridici in inglese o in francese, a prescindere da quale sia la loro lingua madre, riducendo così la qualità degli stessi

⁵² Arts. 11(3) and 5(1) of the COUNCIL DIRECTIVE 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents.

documenti fonte che devono essere a loro volta tradotti in numerose lingue, causando ulteriori incomprensioni e imprecisioni. Molto spesso, inoltre, i redattori non sono linguisti e la costante esposizione al francese e all'inglese nell'ambiente lavorativo li porta inevitabilmente alla produzione di inesattezze nella stesura del testo, quali falsi amici e altri esempi di interferenze linguistiche.

Infine, l'ordinamento giuridico comunitario presenta una complessità di fondo dovuta alla coesistenza di più fonti di diritto al suo interno. L'ordinamento giuridico comunitario si presenta, dunque, come un sistema sui generis poiché la legislazione europea non si basa né su un singolo sistema linguistico, né su un unico sistema legale. Con l'ingresso della Gran Bretagna nel 1973, l'ordinamento giuridico europeo si è, infatti, trasformato in un sistema legale bivalente in cui coesistono elementi di *Common Law*, su cui si fonda il diritto britannico, ed elementi di *Civil Law*, su cui si basano gli ordinamenti giuridici degli Stati europei continentali. Questa fusione fra sistemi legali diversi ha inevitabilmente dato origine a una serie di complicazioni linguistiche e concettuali che superano i problemi strettamente lessicali e terminologici.

Per far fronte alla presenza di problemi lessicali e terminologici, dovuti alla creazione di concetti, istituzioni e cariche nuove che non hanno esatti corrispondenti nemmeno nell'ambito dello *standard legal English*, il linguaggio giuridico europeo presenta un'alta produttività lessicale.

L'*Eurolanguage*, mezzo di comunicazione interculturale, si configura quindi come un linguaggio altamente produttivo dal punto di vista lessicale e tale produttività viene garantita dal costante lavoro di traduzione svolto all'interno delle istituzioni europee in cui si tende ad aggirare l'uso dei prestiti lessicali dando la precedenza alle risorse delle lingue nazionali e contribuendo all'introduzione di una specifica terminologia europea. In opposizione alla natura conservatrice dello *standard legal English*, il linguaggio legale inglese usato per la comunicazione europea presenta, quindi, la caratteristica dell'innovazione e della creatività terminologica dovuta alla necessità di creare nuovi termini sovranazionali per far riferimento a nuovi concetti, principî, cariche e istituzioni anch'esse sovranazionali. In Caliendo (2004: 168-175) si elencano e si descrivono diverse tipologie di neologismi europei che vengono qui brevemente riproposti.

Nella maggior parte dei casi, la creazione di nuovi termini prende le mosse dalla legislazione europea primaria (costituita dai trattati) che crea nuovi strumenti politici e nuove procedure legali da definire nei sistemi linguistici di tutti gli Stati membri. Il Trattato di Maastricht, ratificato nel 1992, è considerato una delle più prolifiche fonti terminologiche della legislazione primaria. Il trattato ha, infatti, dato vita alla stessa Unione europea e per questo ha generato i primi concetti e principi che sono stati in seguito applicati alla successiva legislazione. Nel testo del Trattato di Maastricht si incontrano per la prima volta i concetti e, quindi, i termini ‘*subsidiarity*’ e ‘*acquis communautaire*’ (Ibidem). Il principio di sussidiarietà stabilisce all’art. 5 che “nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello comunitario”. Sebbene lo stesso principio possa essere espresso con termini propri delle lingue nazionali, l’uso di un neologismo di portata europea risulta più conveniente non solo per evitare confusione in campo traduttivo, ma anche perché permette una chiara distinzione fra una situazione nazionale e la specifica situazione del contesto sopranazionale europeo. In questo caso specifico, sebbene i termini inglesi *subsidiarity* e *devolution* coprano lo stesso campo semantico, l’uso del nuovo termine è preferibile per marcare la differenza del contesto di uso dato che il termine *devolution* nel Regno Unito si riferisce alle relazioni politiche con la Scozia, il Galles e l’Irlanda del Nord e dato che in Italia lo stesso termine *devolution* (prestito non integrato dall’inglese) è utilizzato per fare riferimento alle richieste federaliste provenienti dal nord del Paese.

L’espressione *acquis communautaire* fa riferimento all’intero corpo legislativo che ogni Stato membro ha l’obbligo di accettare e mettere in atto. L’espressione ingloba, quindi, la legislazione primaria, quella secondaria e i casi di giurisprudenza e non viene sottoposta alla traduzione, mantenendo la stessa forma nelle diverse versioni linguistiche di un documento.⁵³

I neologismi semantici sono costituiti da quei termini che, pur appartenendo alla lingua standard e presentando significati generici, vengono applicati a un

⁵³ Nella versione italiana della legislazione l’espressione viene sottoposta ad una traduzione parziale e assume la forma di *acquis comunitario*.

nuovo campo semantico con un significato diverso e specifico. I termini *'sustainability'* e *'enlargement'* rappresentano due esempi di neologismi semantici. Il primo è stato originariamente creato e utilizzato nel campo dell'ecologia ed è stato in seguito adottato in ambito europeo per essere applicato a diversi campi, fra cui quello relativo al tema della crescita economica. Il secondo, invece, ha un significato generale nell'inglese di uso quotidiano, ma è stato introdotto nel 1973 con l'ingresso di Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca nell'Unione ed è utilizzato nell'ambito della legislazione comunitaria per fare riferimento all'allargamento della compagine europea in seguito all'accesso di nuovi Stati membri. Il termine *enlargement* ha due possibili traduttori in italiano: *'ampliamento'* e *'allargamento'*, che sono entrambi accettabili nonostante prevalga la tendenza a fare uso di *'allargamento'* nei documenti legali per favorire la standardizzazione della terminologia ed evitare ambiguità traduttive (Caliendo 2004: 170). Ulteriori esempi di neologismi semantici sono, ad esempio, *harmonisation* che si riferisce in contesto europeo all'allineamento delle politiche nazionali in merito a specifiche questioni comunitarie o, ancora, *competencies* che si riferisce ai poteri, alle responsabilità e ai compiti demandati alle istituzioni europee o lasciati invece alle autorità nazionali, regionali e locali.

I neologismi morfologici sono quei termini la cui morfologia e il cui significato sono modificati tramite l'aggiunta di un affisso. *'Euro'* è il prefisso maggiormente produttivo che dà vita a formazioni (come *euroscepticism*, *eurotariff* o ancora *eurocrat*) che, vista la trasparenza del loro significato, entrano a far parte del lessico delle lingue nazionali tramite la diffusione mediatica.

L'*Eurolanguage* fa, inoltre, frequentemente uso di metafore per esprimere concetti nuovi. Un luogo comune è quello secondo cui il diritto o, comunque, le discipline tecniche e scientifiche, non facciano uso del linguaggio figurato a causa della loro necessità di portare a termine una comunicazione precisa e trasparente. Al contrario, invece, le metafore, che aiutano a concettualizzare nuove idee presentando al lettore un concetto nuovo tramite un'immagine già conosciuta, vengono spesso utilizzate all'interno del linguaggio giuridico. Ciò chiaramente non significa che il legislatore e il traduttore dispongano di licenza poetica nell'uso e nell'abuso di un linguaggio traslato (Alcaraz/ Hughes 2002: 44).

Le metafore utilizzate in ambito europeo appartengono a diversi campi semantici, fra cui sono ricorrenti quello dell'architettura e quello della geometria. Le metafore che derivano dall'architettura sono utilizzate per descrivere la struttura dell'Unione europea e hanno prodotto formazioni lessicali quali *the pillars of the European Union* e *the architecture of the European Union* (Caliendo 2004: 171). La prima metafora, 'i pilastri dell'Unione europea', designa un progetto di unione basato su tre aree distinte (metaforizzate tramite l'immagine dei pilastri): le Comunità esistenti (CEE, CECA e CEEA), la politica estera e di sicurezza comune, la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.

La seconda metafora, 'l'architettura dell'Unione europea', indica l'intera rete di istituzioni e relazioni che reggono l'Unione con lo scopo di collaborare per il raggiungimento di obiettivi condivisi (in primo luogo il mercato comune).

Le metafore geometriche sono usate per veicolare le dinamiche dei meccanismi europei e i ruoli delle diverse istituzioni. Così la figura del triangolo istituzionale (*the institutional triangle*) simbolizza la relazione fra gli organismi cardine dell'Unione europea: la Commissione che avanza nuove proposte di legge, il Consiglio della Comunità europea che approva le proposte della Commissione in co-decisione o in consultazione con il Parlamento europeo.

Infine, all'interno dell'*Eurolanguage* è molto alta la frequenza di calchi che prendono origine dalle principali lingue di lavoro della comunità, l'inglese e il francese. Persino l'inglese, con l'ingresso del Regno Unito nella comunità, ha subito l'influenza della lingua francese nella traduzione di termini quali *directive* o *regulation* dai corrispondenti francesi *directive* e *règlement*. Diverso è il caso dell'italiano che appartiene al gruppo di lingue che ricevono in maniera unidirezionale terminologia di origine straniera. L'esempio del termine inglese *partnership* e del corrispondente francese *partenariat* rende l'idea del modo in cui queste due lingue hanno contribuito in modi diversi alla creazione di neologismi in lingua italiana. L'idea di *European Partnership* sta alla base dell'Unione europea, concepita come struttura che lavora congiuntamente per il raggiungimento di obiettivi comuni. Questa espressione non veniva inizialmente tradotta nei documenti italiani, ricorrendo direttamente al prestito inglese. In seguito, in virtù della generale avversione per l'adozione passiva di termini

inglesi, la stessa parola comincia a essere tradotta utilizzando un calco del francese *partenariat*: partenariato. Questa tendenza si riscontra, comunque, unicamente nell'ambito della legislazione europea (Caliendo 2004: 175) e rimane invariato l'uso dell'inglese *partnership* in altri settori, quali quello finanziario ed economico, svincolati dalla dimensione europea.

Con il suo dinamismo lessicale l'*Eurolanguage* è, quindi, l'espressione di un continuo e fecondo contatto fra i membri della comunità e rappresenta uno strumento che garantisce la comunicazione e l'armonizzazione delle procedure a livello sopranazionale. L'*Eurolanguage*, quale lingua di redazione di documenti che non appartengono agli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri, genera la produzione di "testi ibridi", definizione usata da Trosborg (1997: 145-46) per indicare quei testi prodotti in contesti sopranazionali multiculturali. L'inglese utilizzato come strumento di comunicazione sopranazionale presenta, dunque, caratteristiche di semplificazione rispetto all'inglese giuridico utilizzato in contesto nazionale, in quanto agisce come strumento di mediazione tra lingue e culture legali diverse che, spesso, non possiedono un minimo comune denominatore fra concetti, categorie e istituzioni giuridiche. Verrà in seguito approfondito come nella stesura di tali testi 'ibridi' si adottino spesso criteri di semplicità e linearità che, riducendo la complessità sintattica tipica del linguaggio giuridico usato a livello nazionale - almeno rispetto alle pratiche di stesura vigenti in Gran Bretagna e in Italia (Garzone 2002: 47) -, fanno da controparte alla difficoltà di operare una mediazione concettuale fra sistemi di diritto divergenti.

L'*Eurolanguage*, seguendo le continue evoluzioni politiche, economiche e sociali, permea costantemente le lingue nazionali tramite il filtro dei mezzi di comunicazione locali e la politica nazionale. Nonostante gli sforzi compiuti per avvicinare l'Europa ai cittadini e nonostante la presenza di tratti linguistici semplificati, la lingua della comunicazione europea rimane però una fonte di oscurità e incomprensione che, aggravata dalla mancanza di un punto di riferimento legale uniforme e adeguati standard di stesura della legislazione, influisce spesso negativamente sui livelli di accessibilità dei documenti e sulla qualità delle traduzioni.

3.2 I testi legislativi comunitari: caratteristiche e struttura

I testi legali prescrittivi redatti all'interno della legislazione comunitaria condividono naturalmente tutte le caratteristiche generali precedentemente esaminate a proposito della legislazione inglese, ma manifestano rispetto a quest'ultima alcune peculiarità dovute allo specifico contesto sopranazionale in cui vengono stipulati. Lo stile legale inglese permea, ad ogni modo, in maniera massiccia le abitudini di stesura dei testi legislativi comunitari.

Dal punto di vista stilistico i testi prescrittivi prodotti all'interno dell'Unione europea presentano in maniera molto marcata la presenza di forme impersonali, il manifestarsi di costruzioni negative, un ampio uso di nominalizzazioni, l'uso di un linguaggio oscuro e spesso ridondante e la presenza di una struttura standard e di formule fisse (Caliendo 2004: 163). Tali caratteristiche, che ad ogni modo non costituiscono una prerogativa del linguaggio giuridico europeo, sono state pertanto già analizzate e vengono qui riesaminate sommariamente per essere unicamente relazionate ai testi legali prescrittivi prodotti in seno all'Unione europea. La loro osservazione parte, quindi, dall'analisi di alcuni documenti legislativi appartenenti a tre diversi generi del diritto secondario europeo: i regolamenti, le decisioni e le direttive. I testi presi in esame sono tratti dal sito web EUR-Lex⁵⁴, il database che contiene l'intera collezione dei testi legali redatti in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea e che è organizzato in diversi campi tematici. I testi in questione sono stati selezionati all'interno del capo "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" e del sottocapo "Immigrazione e diritto dei cittadini di paesi terzi" di cui fanno parte 10 regolamenti, 35 decisioni e 11 direttive.⁵⁵

La presenza di parole ed espressioni arcaiche, in genere usate unicamente nella sfera legale, è una caratteristica costante anche dei testi legali prescrittivi comunitari. Come per il già esaminato inglese britannico, questi termini appartengono a qualsiasi categoria grammaticale, ma è lampante la massiccia presenza di tali forme arcaiche nell'uso degli avverbi di cui si riportano alcuni esempi:

⁵⁴ <http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm>

⁵⁵ <http://eur-lex.europa.eu/en/legis/20110101/chap191040.htm>

The Commission shall be assisted by a committee, **hereinafter** ‘the Committee’.⁵⁶

A research organisation wishing to host a researcher shall sign a hosting agreement with the latter **whereby** the researcher undertakes to complete the research project and the organisation undertakes to host the researcher for that purpose without prejudice to Article 7.⁵⁷

Interessante nel seguente esempio è l’uso aggettivale di *aforementioned*, che emerge come una variante del già esaminato *aforesaid*:

Pursuant to Article 1 of the **aforementioned** Protocol, Ireland is not participating in the adoption of this Directive. Consequently and without prejudice to Article 4 of the **aforementioned** Protocol, the provisions of this Directive do not apply to Ireland.⁵⁸

Si riscontra, inoltre, l’uso frequente di strutture preposizionali composte da più lessemi quali *pursuant to e in accordance with*, di seguito illustrati, per fare riferimento a norme extratestuali e a principi condivisi:

The Commission shall, on the basis of the EMN's annual programme of activities, determine the indicative amounts available for grants and contracts in the framework of a financing decision **pursuant to Article 75 of Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002**.⁵⁹

Since the objective of this Regulation, namely the establishment of rules applicable to the movement of persons across borders cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, **in accordance with the principle of subsidiarity** as set out in Article 5 of the Treaty. **In accordance with the principle of proportionality**, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.⁶⁰

Questo continuo riferimento a norme extratestuali si rivela di notevole importanza all’interno della legislazione europea in cui il richiamo a principi

⁵⁶ Art. 33 (1) of the REGULATION (EC) No 562/2006 OF THE European PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code).

⁵⁷ Art. 6 (1) of the COUNCIL DIRECTIVE 2005/71/EC of 12 October 2005 on a specific procedure for admitting third-country nationals for the purposes of scientific research.

⁵⁸ Recital (8) of the COUNCIL DIRECTIVE 2001/51/EC of 28 June 2001 supplementing the provisions of Article 26 of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985.

⁵⁹ Art. 6(6) of the COUNCIL DECISION of 14 May 2008 establishing a European Migration Network (2008/381/EC).

⁶⁰ Preamble (19) of the REGULATION (EC) No 562/2006 OF THE European PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code).

costitutivi della stessa Unione e a provvedimenti precedentemente condivisi e adottati risulta fondamentale per attribuire fondatezza giuridica all'atto e per conferire organicità all'intero corpus legislativo. Nel caso seguente, invece, il riferimento ha come oggetto le norme vigenti all'interno dei singoli Stati membri in cui gli atti comunitari devono essere implementati, spesso con precedenza rispetto alle norme nazionali:

Without prejudice to the exceptions provided for in paragraph 2 or to their international protection obligations, Member States shall introduce penalties, **in accordance with their national law**, for the unauthorised crossing of external borders at places other than border crossing points or at times other than the fixed opening hours. These penalties shall be effective, proportionate and dissuasive.⁶¹

L'*Eurolanguage*, così come la varietà giuridica dell'inglese britannico, è permeato dall'uso di parole ed espressioni di origine latina e francese. Nei seguenti articoli si riscontrano, ad esempio, due locuzioni latine:

Where border control at internal borders is reintroduced, the relevant provisions of Title II shall apply **mutatis mutandis**.⁶²

Under the supervision of the Commission the service provider shall, **inter alia**:

a) organise the day-to-day operation of the EMN; [...] ⁶³

Mentre la locuzione *mutatis mutandis* è usata per indicare la sostanziale identità di due fatti, al di là delle differenze contingenti, *inter alia* è usata per introdurre una lista di obblighi cui il soggetto legale deve uniformarsi.

L'esempio più chiarificatore della presenza di termini di origine francese all'interno del linguaggio legale comunitario è l'espressione *acquies communautaire* che, come già menzionato, è usata in ambito europeo per fare riferimento all'intero repertorio legislativo dell'Unione. Probabilmente, però, in ambito europeo la presenza di tali espressioni francesi poco ha a che fare con la già esaminata influenza del francese normanno sul linguaggio legale inglese ed è

⁶¹ Art. 4(3) of the REGULATION (EC) No 562/2006 OF THE European PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code).

⁶² Art. 28 of the REGULATION (EC) No 562/2006 OF THE European PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code).

⁶³ Art. 6 (3) of the COUNCIL DECISION of 14 May 2008 establishing a European Migration Network (2008/381/EC).

più verosimilmente dovuta al peso politico e al ruolo assunto dalla Francia nella stessa costruzione dell'Unione.

Un aspetto che il linguaggio legale comunitario condivide con l'inglese britannico è l'uso frequente della costruzione passiva e di forme impersonali. Anche in ambito comunitario, l'uso pervasivo di forme passive è oggetto di numerose critiche, poiché si pensa possa generare confusione e ambiguità soprattutto quando l'agente viene omissso, come nel caso di seguito esemplificato:

Reasons shall be given for any decision rejecting an application for a residence permit. **It shall be notified** to the third-country national concerned in accordance with the notification procedures under the relevant national legislation. The notification shall specify the possible redress procedures available and the time limit for taking action.⁶⁴

L'uso dello stile impersonale è strettamente legato alla funzione della costruzione passiva, perché entrambi si configurano come efficaci espedienti stilistici per operare la depersonalizzazione di un testo e per conferirgli assoluta autorevolezza, come se la norma (o la necessità della norma, nel seguente caso) fosse dettata da contingenze superiori:

To this end, **it is necessary** to lay down the criteria for issuing a residence permit, the conditions of stay and the grounds for non-renewal and withdrawal. The right to stay under this Directive is subject to conditions and is of provisional nature.⁶⁵

L'alta presenza di forme passive e forme impersonali combinate con l'alta ricorrenza di nominalizzazioni contribuisce a innalzare l'oggettività e l'autorevolezza dei testi legislativi, come si evince da questo articolo:

Whenever possible, third-country nationals **shall be informed** of the border guard's **obligation** to stamp their travel document on **entry** and **exit**, even where checks **are relaxed** in accordance with Article 8.⁶⁶

La legislazione comunitaria è spesso caratterizzata dalla presenza di definizioni riscontrate all'interno di costruzioni negative, tecnica stilistica che

⁶⁴ Art. 3 of the COUNCIL REGULATION (EC) No 2252/2004 of 13 December 2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States.

⁶⁵ Preamble (10) COUNCIL DIRECTIVE 2004/81/EC of 29 April 2004 on the residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities.

⁶⁶ Art. 10 (5) of the REGULATION (EC) No 562/2006 OF THE European PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code).

spesso non ha un fine ben preciso e che, al contrario, contribuisce unicamente a rendere l'intera proposizione più complessa e ambigua. Si noti nella seguente esemplificazione la presenza di numerose costruzioni negative:

This Directive **should not apply** to third-country nationals staying legally in a Member State regardless of whether they are allowed to work in its territory. Furthermore, it **should not apply** to persons enjoying the Community right of free movement, as defined in Article 2(5) of Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (4). Moreover it **should not apply** to third-country nationals who are in a situation covered by Community law, such as those who are lawfully employed in a Member State and who are posted by a service provider to another Member State in the context of the provision of services. This Directive should apply without prejudice to national law prohibiting the employment of legally staying third-country nationals who work in breach of their residence status.⁶⁷

L'abbondanza di costruzioni negative è attribuibile al concetto secondo cui tutto ciò che non è esplicitamente proibito è ammissibile. Di conseguenza la legge, che ha in linea generale l'obiettivo di stabilire ciò che non è ammissibile, codifica le sue definizioni all'interno di costruzioni negative (Tiersma 1999: 66).

I testi legislativi comunitari si caratterizzano, infine, per la loro rigida struttura che contiene sezioni e formule standard in accordo con il genere testuale. La struttura dei testi legali prescrittivi redatti in inglese varia naturalmente da nazione a nazione e tali cambiamenti dipendono anche dal tipo di documento e dal tipo di istituzione che lo emana. A tal proposito anche le organizzazioni internazionali hanno le proprie procedure e pratiche di stesura di documenti legali.

La struttura degli atti comunitari presenta, dunque, delle differenze rispetto alla già analizzata struttura degli atti inglesi. Secondo la *EU's Joint Practical Guide* per le persone coinvolte nella stesura della legislazione comunitaria (2003: 24)⁶⁸, tutti gli atti comunitari devono essere redatti seguendo una struttura standard costituita da titolo, preambolo, *enacting terms* (le definizioni legali emanate) e, quando necessario, allegati. Naturalmente, tutte le versioni

⁶⁷ Preamble (5) of the DIRECTIVE 2009/52/EC OF THE European PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2009 providing for minimum standards on sanctions and measures against employers of illegally staying third-country nationals.

⁶⁸ Reperibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/en/techleg/index.htm>

linguistiche in cui viene tradotta la legislazione comunitaria rispettano le stesse convenzioni di stesura, non presentando alcun tipo di differenza.

I testi prescrittivi che formano *l'acquis communautaire* si aprono con un titolo lungo che indica il genere testuale con cui il provvedimento prende forma, il numero dell'atto, l'istituzione o le istituzioni che emettono il provvedimento, la data di emissione e la materia dello stesso, come nel seguente caso:

REGULATION (EC) No 2046/2005 OF THE European PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 December 2005 relating to measures envisaged to facilitate the procedures for applying for and issuing visas for members of the Olympic family taking part in the 2006 Olympic and/or Paralympic Winter Games in Turin.⁶⁹

Il titolo lungo è generalmente seguito da un preambolo che fornisce il contesto in cui è avvenuta la stesura del testo e spiega quali sono i propositi e gli scopi del documento. Secondo la *EU's Joint Practical Guide* (Ibidem), il preambolo costituisce tutta quella porzione del testo che si trova fra il titolo e gli *enacting terms*, ed è costituito da citazioni, *recital*⁷⁰ e formule solenni. I preamboli, che sono comunemente presenti anche nei trattati e nelle convenzioni, possono anche estendersi per parecchie pagine.

Le citazioni sono posizionate all'inizio del preambolo (che si apre con il nome dell'istituzione che emette il provvedimento) e il loro scopo è quello di esporre le basi legali dell'atto e i principali passaggi che hanno portato alla sua adozione. Sono strutturate in maniera altamente standardizzata e in genere cominciano con la formula *having regard to*. La prima citazione fa, solitamente, riferimento al trattato che costituisce la base generale dell'atto da adottare. Se la diretta base legale dell'atto è un articolo di un trattato, la citazione generale è accompagnata dall'espressione *and in particular*, seguita dal numero dell'articolo in questione e dalla già citata preposizione *thereof* che rende il riferimento extratestuale.

I *recital* costituiscono la parte iniziale dell'atto in cui sono esposte concisamente le ragioni della sua adozione e sono posizionati fra le citazioni e gli *enacting terms*. Ogni *recital* inizia, generalmente, con l'avverbio *whereas* che può essere ripetuto all'inizio di ogni proposizione (cfr. *Council Decision of 26 May*

⁶⁹ Title of the Regulation (EC) No 2046/2005.

⁷⁰ Recital: (*dir*) parte iniziale di un documento in cui si espongono i fatti. (*Il Nuovo Dizionario Hazon Garzanti* 1993: 802).

1997 on the exchange of information concerning assistance for the voluntary repatriation of third-country nationals) o che si riscontra unicamente all'inizio del *recital*, alleggerendo così il corpo del testo. Si noti come il preambolo di seguito riportato presenta tutte le caratteristiche convenzionali descritte fino a questo momento:

THE COUNCIL OF THE European UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, **and in particular** Article 62(2) **thereof**,

Having regard to the proposal from the Commission (1),

Having regard to the opinion of the European Parliament (2),

Whereas:

(1) In order to prepare accession of new Member States, the Community should take into account specific situations, which may occur as a result of the enlargement and set out the relevant legislation in order to avoid future problems in relation with the crossing of the external border.

(2) Council Regulation (EC) No 693/2003 (3) establishes a Facilitated Transit Document (FTD) and Facilitated Rail Transit Document (FRTD) for the case of a specific transit by land of third country nationals who must necessarily cross the territory of one or several Member States in order to travel between two parts of their own country which are not geographically contiguous. Uniform formats for these documents should be established.

(3) These uniform formats should contain all the necessary information and meet high technical standards, in particular as regards safeguards against counterfeiting and falsification. The formats should also be suited to use by all Member States and bear universally recognisable harmonised security features which are clearly visible to the naked eye.

(4) Powers to adopt such common standards should be conferred on the Commission, which should be assisted by the Committee established by Article 6 of Council Regulation (EC) No 1683/95 of 29 May 1995 laying down a uniform format for visas (4).

(5) To ensure that the information in question is not divulged more widely than is necessary, it is also essential that each Member State issuing the FTD/FRTD designate a single body for printing the uniform format for FTD/FRTD, while retaining the possibility of changing that body, if necessary. For security reasons, each such Member State should communicate the name of the competent body to the Commission and to the other Member States.

(6) The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred to the Commission (5).

(7) In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of Denmark annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, Denmark is not taking part in the adoption of this Regulation, and is not bound by it or subject to its application. Given that this Regulation builds upon the Schengen *acquis* under the provisions of Title IV of Part Three of the Treaty establishing the European Community, Denmark shall, in accordance with Article 5 of the

said Protocol, decide within a period of six months after the Council has adopted this Regulation whether it will implement it in its national law.

(8) As regards Iceland and Norway, this Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen *acquis* within the meaning of the Agreement concluded by the Council of the European Union and the Republic of Iceland and the Kingdom of Norway concerning the association of those two States with the implementation, application and development of the Schengen *acquis* (6), which fall within the area referred to in Article 1, point B of Council Decision 1999/437/EC of 17 May 1999 on certain arrangements for the application of that Agreement (7).

(9) This Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen *acquis* in which the United Kingdom does not take part, in accordance with Council Decision 2000/365/EC of 29 May 2000 concerning the request of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to take part in some of the provisions of the Schengen *acquis* (8); the United Kingdom is therefore not taking part in its adoption and is not bound by it or subject to its application.

(10) This Regulation constitutes a development of provisions of the Schengen *acquis* in which Ireland does not take part, in accordance with Council Decision 2002/192/EC of 28 February 2002 concerning Ireland's request to take part in some of the provisions of the Schengen *acquis* (1); Ireland is therefore not taking part in its adoption and is not bound by it or subject to its application.

(11) This Regulation constitutes an act building on the Schengen *acquis* or otherwise related to it within the meaning of Article 3(1) of the Act of Accession,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:⁷¹

Il preambolo riportato si chiude con la formula *has adopted this regulation* conosciuta come *agreement clause*. Tale formula, costruita con il *present perfect*, sostituisce la *enacting formula* esaminata all'interno dei testi legislativi inglesi e si riscontra nella totalità dei documenti comunitari analizzati in cui viene utilizzata per sottolineare come l'adozione e la stesura di un documento avvengano tramite la cooperazione e l'accordo fra molteplici entità (Stati membri e istituzioni). È molto comune, come in questo caso, che la formula sia separata dal soggetto (*The Council of the European Union*), che si trova in prima posizione e molto distante dal verbo principale, creando così una proposizione estremamente discontinua sintatticamente.

Gli *enacting terms* costituiscono la sezione del documento in cui si trovano le definizioni legali vere e proprie, ossia le disposizioni e le norme da seguire nella materia oggetto del provvedimento. Gli *enacting terms* di un documento

⁷¹ Preamble of the COUNCIL REGULATION (EC) No 694/2003 of 14 April 2003 on uniform formats for Facilitated Transit Documents (FTD) and Facilitated Rail Transit Documents (FRTD) provided for in Regulation (EC) No 693/2003

legalmente vincolante non possono contenere articoli di natura non normativa. Anche gli *enacting terms* devono essere esposti seguendo una struttura standard che consiste nella suddivisione in articoli e, a seconda della lunghezza, in titoli, capitoli e sezioni. Qualora le disposizioni di un articolo siano distribuite in una lista, questa deve essere contrassegnata da numeri o lettere (*EU's Joint Practical Guide 2003: 38-45*).

La parte finale di un testo legale prescrittivo tende a essere piuttosto tecnica e può contenere disposizioni già presenti in precedenti leggi che vengono semplicemente richiamate o riportate nel testo. Comunemente questa sezione del documento costituisce una parte a sé stante nei trattati e nelle convenzioni (cfr. *Part V- Final provisions of the European Charter for Regional and Minority Languages*); è invece inglobata nella sezione dei provvedimenti principali o negli allegati per quanto riguarda i documenti legali appartenenti ai generi testuali esaminati (regolamenti, direttive e decisioni).

Ad esempio, il regolamento preso in considerazione a proposito del preambolo contiene alla fine dell'intero testo due allegati che contengono informazioni molto dettagliate sul formato dei documenti di riconoscimento oggetto del provvedimento stesso (cfr. *COUNCIL REGULATION (EC) No 694/2003 of 14 April 2003 on uniform formats for Facilitated Transit Documents (FTD) and Facilitated Rail Transit Documents (FRTD) provided for in Regulation (EC) No 693/2003*).

Tutti i regolamenti contengono alla fine delle disposizioni legislative una formula di chiusura che ribadisce le proprietà intrinseche di tali provvedimenti, ossia la loro portata generale e la loro efficacia diretta. Come riscontrabile nel seguente esempio, la formula di chiusura è seguita dal luogo e dalla data di stesura del provvedimento e dal nome del Presidente dell'organo comunitario da cui viene emesso l'atto (il Consiglio dell'Unione europea nel caso del regolamento preso in analisi):

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States in accordance with the Treaty establishing the European Community.

Done at Luxembourg, 14 April 2003.

For the Council
The President
A. GIANNITSIS

Le decisioni e le direttive, invece, non presentano tale formula di chiusura, ma così come i regolamenti indicano nell'ultimo articolo quali sono i destinatari del provvedimento, la data e il luogo di emissione dello stesso e il nome del Presidente dell'organo comunitario in calce.

3.3 Il diritto secondario dell'Unione europea e i suoi generi

Il sistema giuridico comunitario ha le sue fondamenta nel diritto internazionale di cui i trattati sono le principali fonti. Il diritto internazionale si fonda sull'uguaglianza e sulla sovranità degli Stati e, per questo motivo, le sue regole nascono dall'approvazione concorde di tutti i partecipanti alla comunità internazionale.

L'ordinamento giuridico comunitario è caratterizzato dalla coesistenza di diverse fonti giuridiche che sono organizzate secondo una gerarchia affinché il sistema sia coerente e organico. È possibile distinguere, dunque, nell'ambito del diritto comunitario, fra diritto primario e diritto secondario. Il diritto primario è costituito dai Trattati istitutivi delle Comunità e dai relativi allegati, dalle appendici e dai protocolli che hanno pari rango giuridico. Il diritto secondario è, invece, costituito dagli atti adottati dalle istituzioni della Comunità e trova fondamento nel Trattato che attribuisce a tali istituzioni la facoltà di creare le regole giuridiche. È tramite il diritto secondario che si mettono in pratica i principi e le volontà politiche, economiche e sociali che sono stabilite dai Trattati. Le diverse fonti del diritto secondario sono, in linea di principio, poste su un piano di parità, sebbene questa relazione non abbia carattere assoluto ed esistano diverse ipotesi di sovraordinazione fra gli atti del diritto secondario (Evola 2004: 220-222).

Il diritto secondario si esplicita attraverso diversi generi testuali che posseggono caratteristiche altamente standardizzate. Di tali generi verranno qui presi in considerazione quelli più rilevanti perché legalmente vincolanti, ossia i regolamenti, le decisioni e le direttive. Lo scopo è quello di indagare sulla volontà pragmatica di tali testi, esplicitata tramite l'uso di verbi prescrittivi e performativi usati per esprimere differenti livelli di obbligatorietà all'interno dei generi elencati. Il diverso status dei documenti legali, basato sulla variazione di diretta

applicabilità delle norme e sulla possibilità di rivolgersi indistintamente a tutti gli Stati membri, ad alcuni di questi o a singoli individui, influenza il modo in cui il testo legale è strutturato. I diversi rapporti di interazione fra gli Stati membri e le istituzioni sono, dunque, regolati dal modo in cui è espressa l'obbligatorietà dei provvedimenti nell'organizzazione del documento.

La modalità gioca, quindi, un ruolo primario nell'espressione del linguaggio istituzionale dell'Unione europea in quanto rivela i diversi scopi pragmatici di differenti generi legislativi e regola l'interazione fra le autorità legali (le istituzioni) e i suoi destinatari (gli Stati membri) (Caliendo 2004: 241). La forma e il contenuto dei documenti stabiliscono un diverso livello di obbligatorietà nell'applicazione delle norme che è espresso con l'uso dei modali *shall*, *should*, *must* e *may* che alternano la funzione performativa e prescrittiva a seconda del tipo di testo in cui appaiono.⁷²

La scelta dei verbi all'interno delle definizioni legislative dipende, dunque, dallo status del testo in questione con le sue proprietà intrinseche, ma anche dalla specifica intenzione legale che il legislatore conferisce alla norma. Nel processo di stesura, infatti, il legislatore ha la possibilità di stabilire diritti e di imporre doveri, obblighi e proibizioni e ha soprattutto la facoltà di scegliere i mezzi pragmatici più adatti per creare norme giuridiche a differenti livelli. Si serve, dunque, normalmente della modalità e dei diversi verbi modali qualora voglia spingere un individuo a fare qualcosa, a non fare qualcosa o a considerare l'opzione di fare qualcosa, o del presente indicativo qualora voglia dichiarare uno stato di cose. A proposito della forza illocutiva delle definizioni legislative Coode definisce tre tipi di linguaggio con tre relative funzioni:

“Facultative” language which confers a right, privilege or power,
“imperative” language which imposes an obligation to do and “prohibitive”
language which imposes an obligation to abstain (in Trosborg 1997: 129).

La funzione “facoltativa” è per natura dichiarativa e conferisce al destinatario un diritto, mentre la funzione imperativa è al contrario normativa (Ibidem). All'interno di un testo normativo, mentre la funzione imperativa viene espletata dal modale *shall*, la funzione “facoltativa” che non esprime un comando, ma

⁷² Gli altri verbi modali *will* e *would*, *can* e *could* non sono stati tenuti in considerazione ai fini del presente studio in quanto si riscontrano all'interno dei testi selezionati in percentuali irrilevanti.

definisce un'area delimitata entro cui un soggetto legale è libero di compiere un'azione, viene disimpegnata dal verbo modale *may*.

3.3.1 I regolamenti

I regolamenti, essendo regole costitutive della Comunità, rappresentano il più importante strumento normativo comunitario e consentono la creazione di condizioni di eguaglianza nella concorrenza commerciale e di uniformità di disciplina nella realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Trattato.

Le caratteristiche di un regolamento sono la portata generale, l'obbligatorietà e l'efficacia diretta. I regolamenti sono, infatti, diretti a tutti gli Stati membri per uniformare i comportamenti dei partecipanti alla Comunità; sono inoltre obbligatori in tutti i loro elementi. L'obbligatorietà del regolamento postula la sua attitudine a regolare in maniera organica e completa la materia in oggetto. Sono atti estremamente vincolanti e gli Stati membri non possono sottrarsi all'obbligo di dare applicazione integrale alle norme di un regolamento. I regolamenti, infine, sono direttamente efficaci negli Stati membri e, una volta adottati e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, producono i loro effetti non solo nell'ordinamento giuridico comunitario, ma anche in quello degli Stati membri all'interno dei quali occupano una posizione gerarchicamente sovraordinata alle norme nazionali (Evola 2004: 235- 239).

Per tali caratteristiche, il linguaggio dei regolamenti acquisisce un potere altamente performativo, nel senso che la formulazione della norma non solo prescrive un comando, ma lo realizza automaticamente. Mentre, dunque, la modalità prescrittiva è usata per esprimere un obbligo o per guidare il comportamento del destinatario, la modalità performativa consente di realizzare automaticamente l'azione espressa tramite l'uso del verbo modale (Austin 1962:

6). Nel seguente esempio

Residence permits issued by Member States to thirdcountry nationals **shall be drawn up** in a uniform format and provide sufficient space for the information set out in the Annex hereto. The uniform format may be used as a sticker or a stand-alone document. Each Member State may add in the relevant space of the uniform format information of importance regarding

the nature of the permit and the legal status of the person concerned, in particular information as to whether or not the person is permitted to work.⁷³

è evidente l'uso performativo del modale *shall* per cui l'asserzione della regola legale corrisponde contemporaneamente alla sua realizzazione. L'impossibilità di opporsi alla regola legale è segnalata dall'assenza di uno specifico destinatario e dall'uso della voce passiva che è considerata un valido indicatore di performatività (Austin 1962: 57).

Nel successivo esempio è, invece, chiaro il significato deontico di *shall* che prescrive al soggetto grammaticale (*Member States*) l'obbligatorietà di compiere l'azione espressa dal verbo principale:

Member States **shall ensure** that their immigration liaison officers posted to the same third countries or regions constitute local or regional cooperation networks among each other [...].⁷⁴

Shall ha, dunque, in questo caso la funzione di modificare il comportamento altrui, esprimendo ciò che è obbligatorio, permesso o proibito (Garzone 2001: 157). I regolamenti, come norme costitutive, sono caratterizzati da un uso meno pervasivo di *shall* nella sua funzione deontica se comparato con la frequenza dello stesso uso di tale modale nei generi testuali prescrittivi. Ad ogni modo la presenza di *shall* all'interno dei regolamenti è pervasiva (come evidente nella tabella che segue) se paragonata alla frequenza degli altri verbi modali in tali generi testuali ed è legata, nella maggior parte dei casi, alla funzione performativa di tale verbo modale in accordo con la funzione pragmatica del genere testuale.

Verbi modali	Frequenza	%
<i>Shall</i>	548	68.5
<i>May</i>	140	17.5
<i>Should</i>	95	12
<i>Must</i>	18	2

Tabella 2. Distribuzione dei verbi modali all'interno dei regolamenti analizzati.

⁷³ Art. 1, 1 of the COUNCIL REGULATION (EC) No 1030/2002 of 13 June 2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals.

⁷⁴ Art. 4(1) of the COUNCIL REGULATION (EC) No 377/2004 of 19 February 2004 on the creation of an immigration liaison officers network.

Espressioni performative del tipo *This Regulation shall enter into force* e *This Regulation shall be binding* sono, dunque, molto significative all'interno dei regolamenti (Caliendo, G./ Di Martino, G./ Venuti, M. 2005: 401) in cui la forza performativa di *shall* è associata alla funzione del genere testuale: i regolamenti, essendo legalmente vincolanti e direttamente applicabili negli Stati membri, sono testi per natura altamente performativi. La forza pragmatica dell'intero testo rende possibile il minore uso di *shall* nella sua funzione deontica per stabilire gli obblighi cui i destinatari devono conformarsi. I regolamenti come regole costitutive sono, di conseguenza, testi di natura performativa che richiedono l'uso meno pervasivo del modale *shall* nella sua funzione deontica.

Anche il modale *should* è ricorrente (con 60 occorrenze su 95) nei regolamenti all'interno di strutture tipicamente performative costituite da un soggetto inanimato e da una forma passiva in cui la mancanza dell'agente pone in risalto il valore dell'azione, come nel caso seguente:

Penalties, as provided for in national law, **should be imposed** on the holder of the FTD/FRTD in case of misuse of the scheme.⁷⁵

È interessante notare come, all'interno dei regolamenti che fanno parte del corpus, il modale *should* appaia all'interno delle definizioni legali vere e proprie unicamente in casi isolati. *Should* si riscontra, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi (88 occorrenze su 95) all'interno dei *recital* del preambolo, ossia all'interno di quella sezione del documento dedicata alle circostanze e alle ragioni che stanno alla base della sua stesura. Il modale *should*, vista la sua natura essenzialmente poco prescrittiva, si riscontra solo sporadicamente all'interno degli *enacting terms* (2 occorrenze su 95) e si rileva altrettanto sporadicamente all'interno degli allegati (5 occorrenze su 95), dedicati alle informazioni tecniche circa l'applicazione dei provvedimenti presenti all'interno del documento.

L'analisi di *must* porta alle stesse considerazioni riguardanti l'uso dei precedenti modali. Il modale *must* è raramente riscontrato nei regolamenti analizzati (18 occorrenze), se paragonato alla ricorrenza dei verbi modali

⁷⁵ Art. 9 of the COUNCIL REGULATION (EC) No 693/2003 of 14 April 2003 establishing a specific Facilitated Transit Document (FTD), a Facilitated Rail Transit Document (FRTD) and amending the Common Consular Instructions and the Common Manual.

precedentemente trattati. Ad ogni modo, dalle poche occorrenze rilevate si evince la tendenza a evitare l'uso di *must* accompagnato da un soggetto animato e si nota, invece, la maggiore frequenza di tale modale in combinazione con una forma passiva che focalizza l'attenzione sull'obiettivo finale dell'azione, come nel seguente articolo:

If a card for biographical data is made entirely of plastic, it is not usually possible to incorporate the authentication marks used in paper. The **lack of such marks must therefore be compensated for** by the use of security printing techniques, OVDs, or issuing techniques which go beyond the following enhanced security standards. The basic security features of the materials used should be of a uniform design.⁷⁶

Come già notato a proposito del modale *should*, anche *must* emerge nella maggior parte dei casi all'interno del preambolo dei documenti in analisi. L'obbligatorietà che veicola nella lingua comune viene, dunque, demandata in ambito legislativo a *shall* che emerge, come già riferito, come il verbo modale più altamente ricorrente all'interno della sezione contenente le definizioni legali vere e proprie.

Il modale *may* risulta il secondo verbo modale più largamente utilizzato all'interno di testi appartenenti al genere testuale dei regolamenti e segue *shall* con un totale di 140 occorrenze all'interno dei documenti analizzati. Come osservato per *should* e *must*, però, la sua occorrenza è alta all'interno dei preamboli e degli allegati contenenti informazioni tecniche, piuttosto che all'interno della sezione dedicata alle definizioni legislative. I regolamenti, infatti, come generi legislativi assolutamente vincolanti e responsabili dell'uniformità di applicazione delle regole comuni all'interno dell'intera area europea non possono, proprio per garantire tale omogeneità, lasciare ai loro destinatari margini di manovra e poteri decisionali individuali troppo ampi, veicolati appunto dall'uso concessivo di *may*.

È interessante notare che il modale *may*, quando utilizzato all'interno delle definizioni legislative dei regolamenti, si riscontra nella maggior parte dei casi

⁷⁶ Annex 15(c) of the COUNCIL REGULATION (EC) No 1030/2002 of 13 June 2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals.

all'interno di costruzioni di forma passiva con soggetto inanimato, quali la seguente:

External borders **may be crossed** only at border crossing points and during the fixed opening hours. The opening hours shall be clearly indicated at border crossing points which are not open 24 hours a day.⁷⁷

Vista la natura pragmatica dei regolamenti, le concessioni veicolate da *may* sono solo raramente elargite a un soggetto attivo cui si lascia un margine di azione e di potere decisionale.

3.3.2 Le decisioni

Le decisioni sono gli strumenti di applicazione del diritto comunitario alle situazioni concrete che garantiscono il funzionamento del mercato comune. Come i regolamenti, anche le decisioni sono direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri; non hanno, quindi, bisogno di procedure di trasposizione nazionale e sono obbligatorie in tutti i loro elementi, essendo anch'esse norme costitutive. A differenza dei regolamenti, però, le decisioni non hanno portata generale, ovvero non sono obbligatoriamente dirette a tutti gli Stati membri, ma possono avere come destinatari singoli Stati o singole persone fisiche e giuridiche (Evola 2004: 246- 249).

Data la non portata generale delle decisioni e la loro prerogativa di poter essere indirizzate a singoli Stati e a singole persone fisiche e giuridiche, si capisce perché i documenti appartenenti a tale genere testuale siano numericamente superiori, all'interno del corpus selezionato, rispetto ai documenti appartenenti agli altri due generi testuali presi in considerazione, i regolamenti e le direttive. Come già riferito, infatti, i testi sono stati selezionati all'interno del capo "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia" e del sottocapo "Immigrazione e diritto dei cittadini di paesi terzi" di cui fanno parte 10 regolamenti, 35 decisioni e 11 direttive. Molti dei testi appartenenti al genere testuale delle decisioni sono, infatti, indirizzati a singoli Stati o hanno come oggetto accordi fra la Comunità e

⁷⁷ Art. 4 (1) of the REGULATION (EC) No 562/2006 OF THE European PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement.

singoli Stati. Ne sono degli esempi la Decisione 2005/371/CE relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, la Decisione 2007/817/CE relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o, ancora, la Decisione 2007/826/CE relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare. In definitiva, come si evince dai titoli, tutti questi testi regolamentano la stessa materia, ma contengono disposizioni diverse a seconda del Paese terzo oggetto dell'accordo.

Le decisioni, viste le loro proprietà, condividono alcune caratteristiche costitutive con i regolamenti e, per questo, i due generi presentano alcune similitudini dal punto di vista linguistico. Vista la loro natura di regole costitutive, anche le decisioni sono caratterizzate da un linguaggio marcatamente performativo, in cui l'enunciazione della norma ne realizza automaticamente l'esecuzione, come affermato a proposito dei regolamenti.

Così come riscontrato nell'analisi dei regolamenti, anche nelle decisioni *shall* si conferma come il verbo modale più altamente ricorrente:

Verbi modali	Frequenza	%
<i>Shall</i>	402	68
<i>May</i>	65	11
<i>Should</i>	112	19
<i>Must</i>	13	2

Tabella 3. Distribuzione dei verbi modali all'interno delle decisioni analizzate.

Anche per quanto riguarda le decisioni si evince la marcata presenza di *shall* in costruzioni con funzione performativa, come evidente nel seguente esempio in cui realizza, in entrambi i casi, la norma che esprime facendo uso di una costruzione passiva e di un soggetto inanimato:

The budgetary resources allocated to the actions provided for in this Decision **shall be entered** in the annual appropriations of the general budget of the European Union. The available annual appropriations **shall be**

authorised by the budgetary authority within the limits of the financial framework.⁷⁸

Shall nella sua funzione deontica e, pertanto, all'interno di costruzioni attive tende a combinarsi di preferenza con i soggetti 'la Commissione' e 'Stati membri', come emerge dai seguenti esempi:

The Commission shall make use of the existing technical platform within the Community framework of the trans-european telematic network for the interchange of data between administrations.⁷⁹

Member States shall provide access to the network in compliance with the measures adopted by the Commission in accordance with Article 3.⁸⁰

Un'altra combinazione molto ricorrente di *shall* nella sua funzione deontica è quella con l'oggetto del provvedimento in questione, così come avviene nel caso della decisione che istituisce la *European Migration Network* (EMN) che diventa nel testo il soggetto che si combina più frequentemente con il modale *shall* in costruzioni attive:

The EMN **shall ensure** that its activities are consistent and coordinated with the relevant Community instruments and structures in the area of migration and asylum.⁸¹

Come nei regolamenti, anche nelle decisioni il verbo modale *should* ricorre più frequentemente all'interno dei preamboli e, ad ogni modo, all'interno di quelle sezioni del testo non specificamente demandate ad esporre le definizioni legislative. *Should* si riscontra all'interno delle decisioni esaminate per un totale di 112 occorrenze, presentandosi come il secondo verbo modale più utilizzato dopo *shall*. All'interno di tali occorrenze, *should* emerge nella maggior parte dei casi (in 69 occorrenze) all'interno di strutture tipicamente performative, costituite da

⁷⁸ Art. 11 of the COUNCIL DECISION of 14 May 2008 establishing a European Migration Network (2008/381/EC)

⁷⁹ Art. 2(4) of the COUNCIL DECISION of 16 March 2005 establishing a secure web-based Information and Coordination Network for Member States' Migration Management Services (2005/267/EC).

⁸⁰ Art. 4(1) of the COUNCIL DECISION of 16 March 2005 establishing a secure web-based Information and Coordination Network for Member States' Migration Management Services (2005/267/EC).

⁸¹ Art. 2(2) of the COUNCIL DECISION of 14 May 2008 establishing a European Migration Network (2008/381/EC).

un soggetto inanimato e dalla voce passiva, che pongono l'accento sull'obiettivo finale, come avviene nel seguente articolo:

Personal data relating to members of the group **should be processed** in accordance with Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (2).⁸²

La presenza del modale *must* all'interno delle decisioni analizzate risulta irrisoria se paragonata alla ricorrenza degli altri verbi modali all'interno dello stesso genere testuale. *Must* è, infatti, presente all'interno delle decisioni con sole 13 occorrenze di cui se ne osservano 5 all'interno di costruzioni passive e 8 all'interno di costruzioni attive:

Escorts assigned on board the joint flights shall have received prior special training in order to carry out these missions; **they must be provided with** the necessary medical support depending on the mission. [...]⁸³

In the second paragraph of point 6.8.1 of Part II of the Common Manual, the sentence reading: "Staff carrying out checks **must pay** particular attention to minors travelling unaccompanied" shall be amended as follows: "Staff carrying out checks **must pay** particular attention to minors, whether travelling accompanied or unaccompanied".⁸⁴

Inoltre, il verbo *must* si riscontra, come già affermato per *should*, all'interno dei preamboli e degli allegati e solo eccezionalmente (4 casi) all'interno delle definizioni legislative vere e proprie.

Infine, il modale *may* si rileva nei documenti appartenenti al genere testuale delle decisioni con 65 occorrenze di cui 31 sono parte delle definizioni legislative, mentre le restanti si osservano all'interno dei preamboli e degli allegati.

Il verbo *may* si presenta all'interno di costruzioni passive, come nel seguente caso

⁸² Preamble (9) of the COMMISSION DECISION of 17 October 2007 setting up the Group of Experts on Trafficking in Human Beings (2007/675/EC).

⁸³ Annex 1.2.4 of the COUNCIL DECISION of 29 April 2004 on the organisation of joint flights for removals from the territory of two or more Member States, of third-country nationals who are subjects of individual removal orders (2004/573/EC).

⁸⁴ Art. 1 of the COUNCIL DECISION of 29.4.2004 amending the Common Manual in order to include provision for targeted border controls on accompanied minors (2004/466/EC).

Members who are no longer capable of contributing effectively to the group's deliberations, who resign or who do not comply with the conditions set out in paragraph 3 of this Article, or Article 287 of the Treaty, **may be replaced** for the remainder of their term of office.⁸⁵

ma si osserva più frequentemente all'interno di costruzione attive e in ricorrente combinazione con il soggetto 'la Commissione' che, come nell'esempio che segue, viene abilitata a riservarsi della facoltà di intraprendere specifiche azioni tramite l'uso di tale modale:

The Commission may publish, in the original language of the document concerned, any summary, conclusion, or partial conclusion or working document prepared by the group.⁸⁶

Dato che le decisioni possono essere indirizzate anche a singoli individui, queste presentano la caratteristica di specificare dettagliatamente i limiti di applicabilità dei provvedimenti nella materia in oggetto tramite espressioni funzionali che forniscono al testo chiarezza, precisione e inclusione. Le decisioni, infatti, fanno uso, più di ogni altro genere testuale, di strutture ed espressioni di richiamo e di riferimento per indicare le relazioni fra diverse sezioni dello stesso documento o le relazioni con documenti esterni connessi (Caliendo/ Di Martino/ Venuti 2005: 392).

L'avverbio *thereof* segnala, ad esempio, che alcuni aspetti del provvedimento sono discussi in una specifica sezione dello stesso o in un altro documento di cui viene segnalato l'articolo o il paragrafo:

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular points 2(b)(i) and (ii) of Article 62 **thereof**; in conjunction with the first sentence of the first subparagraph of Article 300(2) and the first subparagraph of Article 300(3) **thereof**, [...]⁸⁷

⁸⁵ Art. 3(6) of the COMMISSION DECISION of 17 October 2007 setting up the Group of Experts on Trafficking in Human Beings (2007/675/EC).

⁸⁶ Art. 4(6) of the COMMISSION DECISION of 17 October 2007 setting up the Group of Experts on Trafficking in Human Beings (2007/675/EC).

⁸⁷ Preamble of the COUNCIL DECISION of 29 November 2007 on the conclusion of the Agreement between the European Community and Ukraine on the facilitation of the issuance of visas (2007/840/EC).

Anche la formula di citazione *having regard* segnala una specifica relazione legale con un altro documento e, per quanto riguarda le decisioni, la legislazione di riferimento è quasi sempre ed esclusivamente quella dei Trattati istitutivi dell'Unione europea.

Nelle decisioni l'uso della formula *whereas* per introdurre i *recital* giustifica la legittimità dell'azione legale da realizzare e fornisce le motivazioni generali che hanno portato all'adozione del provvedimento. Tali motivazioni sono percepite come strettamente necessarie, dato che questi testi legali prevedono di essere indirizzati non solo a organizzazioni statuali, ma anche a singole persone fisiche e giuridiche. Le decisioni tendono, dunque, a usare tutte quelle forme linguistiche atte a specificare la natura di applicabilità e legittimità dell'azione legale (Caliendo, Di Martino, Venuti 2005: 394). Questi espedienti linguistici sono usati per sostenere l'autorità dei testi legali e per fare riferimento ad altri documenti altrettanto autoritari, quali quelli appartenenti al diritto primario dell'Unione europea.

3.3.3 Le direttive

Le direttive costituiscono lo strumento principale nel processo di armonizzazione del diritto degli Stati membri e si caratterizzano per la loro capacità di garantire il rispetto delle specificità dei singoli ordinamenti senza, però, rinunciare alla realizzazione di obiettivi comuni.

Le direttive si distinguono dagli altri generi testuali esaminati perché non stabiliscono regole direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali, ma generano unicamente il vincolo di perseguire l'obiettivo in esse indicato. La direttiva origina, quindi, un processo normativo che conduce all'introduzione nell'ordinamento giuridico nazionale di norme chiamate a realizzare gli scopi fissati dalla stessa direttiva. Questi dispositivi legislativi si limitano, quindi, a istruire gli Stati sugli obiettivi da raggiungere e a stabilire un termine entro il quale gli stessi devono adottare le misure necessarie, lasciando loro la facoltà di decidere i mezzi e gli strumenti da usare. Le direttive, in questo modo, hanno bisogno di una procedura di trasposizione nazionale affinché la normativa

comunitaria produca i suoi effetti negli ordinamenti giuridici nazionali (Evola 2004: 239- 247).

Da un punto di vista linguistico, di conseguenza, le direttive contengono regole maggiormente prescrittive in cui l'obbligo è prima stabilito dall'autorità, in seguito riconosciuto e realizzato dal destinatario. Il passaggio del riconoscimento corrisponde all'atto di trasposizione nazionale operato dal legislatore tramite i mezzi a sua disposizione che, ad esempio, in Italia corrispondono ai decreti legislativi. Dato che l'attenzione è unicamente focalizzata sull'obiettivo da raggiungere, il messaggio è formulato in modo normativo piuttosto che performativo e il linguaggio usato è più regolatore e prescrittivo di quello usato per la stesura di regolamenti e decisioni (Caliendo 2004: 246).

I verbi modali analizzati a proposito di regolamenti e decisioni hanno, dunque, in questi testi una funzione essenzialmente prescrittiva e non più performativa. Si riscontrano, pertanto, all'interno di costruzioni attive e disimpegnano una funzione deontica all'interno della proposizione; le forme passive all'interno delle direttive risultano, di conseguenza, numericamente inferiori a quelle riscontrate all'interno degli altri due generi testuali esaminati.

Verbi modali	Frequenza	%
<i>Shall</i>	492	56
<i>May</i>	209	24
<i>Should</i>	168	19
<i>Must</i>	7	1

Tabella 4. Distribuzione dei verbi modali all'interno delle direttive analizzate.

Come si osserva dalla tabella, ancora una volta *shall* è il verbo modale più largamente utilizzato con un totale di 492 occorrenze, all'interno delle quali si rilevano 375 casi in cui tale modale si presenta in costruzioni attive e solo 117 casi in cui è, invece, inserito all'interno di costruzioni passive. Si riporta un esempio che chiarifica l'uso di *shall* all'interno del genere testuale delle direttive:

Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive not later

than 2 December 2002. They shall forthwith inform the Commission thereof.
[...] ⁸⁸

In questo caso *shall* rivela chiaramente la forma prescrittiva del messaggio e sottolinea l'obiettivo finale da raggiungere (applicare le leggi necessarie per dare attuazione alla direttiva) entro un termine stabilito (non più tardi del 2 dicembre 2002).

Al contrario dei testi performativi esaminati (regolamenti e decisioni) in cui i verbi modali presentano un soggetto inanimato e sono inseriti in una costruzione passiva, nei testi normativi quali le direttive il modale *shall* è quasi unicamente accompagnato da un soggetto attivo e, in particolare, da *Member State(s)* come combinazione maggiormente ricorrente. Questo conferma la forte predisposizione delle direttive ad assumere il ruolo di strumenti regolativi con la funzione di istruire gli Stati membri sugli obiettivi da perseguire.

Shall è, dunque, il modale più frequentemente usato all'interno delle direttive e la sua più ricorrente collocazione corrisponde a *Member State(s)* con 170 casi di concordanza. Il ruolo di questo modale è quello di esprimere una forma di obbligo sugli Stati membri e, molto spesso, la sua costruzione include verbi che esprimono azioni (Caliendo, Di Martino, Venuti 2005: 399), come ad esempio *to ensure* e *to take (the necessary measures)* nei seguenti articoli, che devono essere compiute per realizzare il provvedimento:

The Member States shall ensure that the third country national concerned may, in accordance with the enforcing Member State's legislation, bring proceedings for a remedy against any measure referred to in Article 1(2). ⁸⁹

Member States shall take the necessary measures to ensure that natural persons who commit the criminal offence referred to in Article 9 are punishable by effective, proportionate and dissuasive criminal penalties. ⁹⁰

⁸⁸ Art. 8(1) of the COUNCIL DIRECTIVE 2001/40/EC of 28 May 2001 on the mutual recognition of decisions on the expulsion of third country nationals.

⁸⁹ Art. 4 of the COUNCIL DIRECTIVE 2001/40/EC of 28 May 2001 on the mutual recognition of decisions on the expulsion of third country nationals.

⁹⁰ Art. 10(1) of the DIRECTIVE 2009/52/EC OF THE European PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2009 providing for minimum standards on sanctions and measures against employers of illegally staying third-country nationals.

Un simile obbligo deontico è veicolato dalla stringa che contiene un'altra collocazione frequente di *shall*: 'la Commissione'. Anche in questo caso i verbi esprimono azioni:

Every three years, and for the first time no later than 19 June 2014, **the Commission shall report** to the European Parliament and the Council on the application of this Directive in the Member States, in particular the assessment of the impact of Articles 3(4), 5 and 18, and shall propose any amendments that are necessary. **The Commission shall** notably **assess** the relevance of the salary threshold defined in Article 5 and of the derogations provided for in that Article, taking into account, *inter alia*, the diversity of the economical, sectorial and geographical situations within the Member States.⁹¹

Il verbo *should* che nei regolamenti e nelle decisioni svolge funzioni performative all'interno di strutture anch'esse tipicamente performative (soggetto inanimato e forma passiva), nelle direttive si combina invece di preferenza (103 casi su 168) con un soggetto animato cui si raccomanda un'azione, come nell'articolo seguente:

Member States should give effect to the provisions of this Directive without discrimination on the basis of sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic characteristics, language, religion or beliefs, political or other opinions, membership of a national minority, fortune, birth, disabilities, age or sexual orientation.⁹²

Come osservato per gli altri generi testuali, anche nelle direttive il modale *should* si riscontra nella maggior parte dei casi all'interno delle sezioni dei documenti che non contengono definizioni legali.

La presenza del verbo *must* risulta irrilevante all'interno del genere testuale delle direttive con soli 7 casi riscontrati. Tale verbo modale viene utilizzato, come nel caso seguente, all'interno di costruzioni passive con la funzione di presentare un obbligo come regola costitutiva:

One of the objectives of the European Union is the gradual creation of an area of freedom, security and justice, which means, *inter alia*, that **illegal immigration must be combated**.⁹³

⁹¹ Art. 21 of the COUNCIL DIRECTIVE 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment.

⁹² Preamble (24) of the COUNCIL DIRECTIVE 2005/71/EC of 12 October 2005 on a specific procedure for admitting third-country nationals for the purposes of scientific research.

⁹³ Preamble (1) of the COUNCIL DIRECTIVE 2002/90/EC of 28 November 2002 defining the facilitation of unauthorised entry, transit and residence.

Le direttive costituiscono un importante strumento di collegamento fra l'Unione e le strutture politiche nazionali, assicurando un alto livello di interazione fra la fonte del diritto e il destinatario finale del documento. Gli Stati sono, infatti, chiamati a tradurre le direttive in provvedimenti locali, filtrando in questo modo la legislazione comunitaria e contribuendo ad armonizzare i singoli ordinamenti su scala europea. Dato che le direttive non sono vincolanti in tutti i loro elementi, ma istruiscono gli Stati membri sugli obiettivi da raggiungere lasciando loro la prerogativa di deciderne i mezzi e le modalità, il loro linguaggio riflette chiaramente questo dualismo: il contrasto fra ciò che è consentito ai destinatari e ciò che, invece, gli è imposto. Le direttive si distinguono, dunque, dagli altri generi legislativi del diritto secondario per via del messaggio concessivo che veicolano tramite l'uso del modale *may*, che gioca un ruolo importante nella costruzione del messaggio di questi testi assicurando, all'interno dei limiti dell'obbligo generale, un margine di potere discrezionale per gli Stati. Il permesso (inteso come autorizzazione) è, dunque, una funzione comunicativa importante all'interno delle direttive (Caliendo, Di Martino, Venuti 2005: 386).

Il messaggio legale delle direttive alterna obblighi e permessi deontici, in cui questi ultimi sono legati all'uso di *may* che emerge nel corpus (con 209 occorrenze) come il secondo modale più frequente dopo *shall*. I dati riguardanti le concordanze più frequenti del modale *may* all'interno di costruzioni attive vedono come prima concordanza di tale modale il soggetto *Member State(s)* con 105 concordanze su 157 occorrenze. L'alta frequenza di *may* preceduto da Stati membri in posizione di soggetto conferma il ruolo rilevante della funzione concessiva di tali testi, il cui scopo pragmatico è quello di garantire agli Stati la possibilità di scegliere le azioni più appropriate per raggiungere la meta stabilita dalla fonte giuridica.

La concessione di permessi deve essere considerata come una necessità pratica all'interno di una comunità eterogenea quale l'Unione europea. Infatti, dato che le direttive devono essere trasposte in norme nazionali in 27 Stati tutti diversi l'uno dall'altro in termini di contesti legali, amministrativi e linguistici, la concessione di margini di manovra e flessibilità diventa una condizione

indispensabile per l'effettiva realizzazione dei provvedimenti. In questo senso l'uso del modale *may* è necessario per mitigare la rigidità delle norme legali (Ibidem).

Nelle direttive i margini di concessione sono, inoltre, definiti con l'uso di connettori quali *or, and, as well* di cui si riportano alcuni esempi:

This Directive shall apply to third-country nationals who apply to be admitted to the territory of a Member State for the purpose of studies. **Member States may also decide** to apply this Directive to third-country nationals who apply to be admitted for the purposes of pupil exchange, unremunerated training or voluntary service.⁹⁴

In cases of an economic activity in an employed or selfemployed capacity referred to in paragraph 2(a), **Member States may examine** the situation of their labour market **and apply** their national procedures regarding the requirements for, respectively, filling a vacancy, or for exercising such activities. For reasons of labour market policy, **Member States may give preference to** Union citizens, to third-country nationals, when provided for by Community legislation, **as well as to** third-country nationals who reside legally and receive unemployment benefits in the Member State concerned.⁹⁵

La significativa presenza del modale *may*, combinato con elementi lessicali che garantiscono inclusione, è pensata per conferire più flessibilità all'iniziativa degli Stati membri nella scelta dei mezzi con cui realizzare gli obiettivi comuni. Tale discrezione non deve essere interpretata come una concessione illimitata, ma al contrario come concessione deontica, come strumento necessario per agevolare l'incontro fra le esigenze divergenti di una comunità in continua espansione ed estremamente diversa nei suoi componenti (Caliendo, Di Martino, Venuti 2005: 389).

Le direttive sono caratterizzate, dal punto di vista lessicale, dall'alta frequenza della proposizione in *accordance with* che, come nei seguenti esempi, permette di fare riferimento ad altri documenti che conferiscono legittimità alla norma o per fare riferimento alle leggi nazionali in cui la direttiva deve integrarsi:

⁹⁴ Art. 3(1) of the COUNCIL DIRECTIVE 2004/114/EC of 13 December 2004 on the conditions of admission of third-country nationals for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or voluntary service.

⁹⁵ Art. 14(3) of the COUNCIL DIRECTIVE 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents.

This Directive is addressed to the Member States **in accordance with** the Treaty establishing the European Community.⁹⁶

Member States shall take due account of the safety and protection needs of the third-country nationals concerned when applying this Directive, **in accordance with** national law.⁹⁷

L'uso di documenti di riferimento esterno che forniscono autorità al testo è importante nell'ambito delle direttive, dato che una fonte autoritaria esterna rappresenta una valida strategia per limitare la libertà degli Stati membri nella messa in pratica della direttiva stessa.

La proposizione *without prejudice to*, altamente ricorrente nel testo di una direttiva, viene considerata da Bhatia (1994: 150) un espediente per definire lo scopo legale del provvedimento che pone un limite alla sua applicabilità, come di seguito osservabile:

This Directive shall be **without prejudice to** more favourable provisions of:

(a) Community law, including bilateral or multilateral agreements concluded between the Community or between the Community and its Member States and one or more third countries;

(b) bilateral or multilateral agreements concluded between one or more Member States and one or more third countries.⁹⁸

Le direttive, come le decisioni, sono caratterizzate dal bisogno di estrema chiarezza per via della loro applicabilità a singoli Stati e persino a singole persone fisiche e giuridiche. Ad esempio, l'uso combinato delle congiunzioni *and* e *or*, anche se spesso considerato ridondante e pertanto ambiguo, permette il raggiungimento di precisione e di massima inclusione come nel seguente caso:

Where the withdrawal or loss of long-term resident status does not lead to removal, the Member State shall authorise the person concerned to remain in its territory if he/she fulfils the conditions provided for in its national

⁹⁶ Art. 19 of COUNCIL DIRECTIVE 2004/81/EC of 29 April 2004 on the residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities.

⁹⁷ Art. 2 of the COUNCIL DIRECTIVE 2004/81/EC of 29 April 2004 on the residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities.

⁹⁸ Art.1 of the COUNCIL DIRECTIVE 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment.

legislation **and/or** if he/ she does not constitute a threat to public policy or public security.⁹⁹

Il termine *and* risulta, infatti, ridondante ed è utilizzato unicamente per evitare una costruzione che, con il solo uso di *or*, escluderebbe la combinazione di più alternative (Wagner 2006: 735).

Le congiunzioni *when, if, provided that e where* sono utilizzate per introdurre le descrizioni dei casi legali cui le norme sono o non sono applicabili:

When the EU Blue Card holder moves to a second Member State in accordance with Article 18 and when the family was already constituted in the first Member State, the members of his family shall be authorised to accompany or join him.¹⁰⁰

If the researcher stays in another Member State for a period of up to three months, the research may be carried out on the basis of the hosting agreement concluded in the first Member State, **provided that** he has sufficient resources in the other Member State and is not considered as a threat to public policy, public security or public health in the second Member State.¹⁰¹

Member States may require third-country nationals to comply with integration measures, in accordance with national law. This condition shall not apply **where** the third-country nationals concerned have been required to comply with integration conditions in order to be granted long-term resident status, in accordance with the provisions of Article 5(2). [...] ¹⁰²

Il lessico che caratterizza le direttive soddisfa, dunque, il bisogno di affermare chiaramente i limiti entro cui gli Stati membri sono liberi di agire nel momento in cui rendono nazionali le norme comunitarie.

Per concludere, l'idea di comunità gioca un ruolo importante nel disegnare le caratteristiche di un testo legislativo all'interno dell'Unione europea e la necessità per la legislazione comunitaria di rivolgersi a cittadinanze multiculturali porta alla creazione di generi legali flessibili che variano in termini di diretta applicabilità delle disposizioni e dei destinatari finali. Viene, dunque, confermata la

⁹⁹ Art. 9(7) of the COUNCIL DIRECTIVE 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents.

¹⁰⁰ Art. 19(1) of the COUNCIL DIRECTIVE 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment .

¹⁰¹ Art. 13(2) of the COUNCIL DIRECTIVE 2005/71/EC of 12 October 2005 on a specific procedure for admitting third-country nationals for the purposes of scientific research.

¹⁰² Art. 15(3) of the COUNCIL DIRECTIVE 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents.

suddivisione della legislazione europea esaminata sulla base della diretta applicabilità delle norme comunitarie (Caliendo 2004), da cui deriva la natura performativa di generi quali regolamenti e decisioni che si differenziano dai generi prescrittivi come le direttive che, invece, non prevedono un'applicazione diretta, bensì una mediazione della legislazione nazionale. Mentre i testi prescrittivi (le direttive) mostrano un uso della modalità atto a regolare i comportamenti futuri dei destinatari, i testi performativi (regolamenti e decisioni) fanno un uso strumentale dei verbi modali per stabilire lo status vincolante di un documento che non prevede margini di non compimento dei suoi provvedimenti.

4. *THE PLAIN LANGUAGE MOVEMENT*: IL FUTURO DEL LINGUAGGIO LEGALE?

Tutti i fenomeni storici menzionati, quali il rafforzamento dell'autorità dello stato tramite l'uso di un linguaggio rituale, il passaggio dall'oralità alla scrittura dei documenti legali, l'uso di lingue sconosciute alla popolazione per la stesura della legislazione e la complessità dei documenti legali dovuta ai tecnicismi hanno reso il linguaggio legale inglese un fenomeno di difficile comprensione anche nel caso in cui la lingua usata per l'espressione del diritto coincideva con quella parlata dalla popolazione. Come conseguenza della sua evoluzione il linguaggio legale inglese con il suo riferimento a un universo di concetti astrusi espressi in una forma altrettanto ermetica rappresenta, ancora oggi, un codice di espressione oscuro e inintelligibile per il pubblico più vasto.

Se il diritto e la sua interpretazione sono strettamente connessi all'uso e allo studio della lingua, non vi sono dubbi che il linguaggio legale, che differisce in numerosi aspetti dalla lingua usata quotidianamente, è spesso considerato indecifrabile da un utente non esperto. Molto spesso l'uso di una lingua astrusa e di difficile comprensione corrisponde a una scelta deliberata dei membri di una *discourse community* che, nel caso della sfera legale, esercita da secoli uno strategico potere linguistico e intellettuale basato sulla difficoltà di comprensione delle definizioni legali da parte del cittadino comune, costretto a rivolgersi alla élite di giuristi per l'interpretazione del diritto. Tale potere linguistico è, così, diventato uno strumento di controllo sociale che rappresenta, a sua volta, il

risultato dell'estremo conservatorismo linguistico che caratterizza il codice di espressione del diritto.

Il codice di espressione della legislazione, con tutte le sue caratteristiche esaminate, si pone chiaramente in netto contrasto con la teoria di Grice. Tale teoria, largamente accettata in relazione alla lingua orale e adesso considerata come applicabile anche alla lingua scritta, può essere relazionata allo studio di alcuni generi testuali, quali la legislazione. La teoria di Grice si basa sul principio della cooperazione secondo cui in un'interazione si suggerisce al parlante di "make your contribution such as is required, at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged" (in Trosborg 1997: 134). Questo principio può essere esemplificato attraverso quattro massime, così codificate da Grice:

1. The maxim of quantity
 - 1.1 Make your contribution as informative as is required (for the current purpose of the exchange).
 - 1.2 Do not make your contribution more informative than is required.
2. The maxim of quality
 - 2.1 Try to make your contribution true.
 - 2.2 Do not say what you believe to be false.
 - 2.3 Do not say that for which you lack evidence.
3. The maxim of relation
 - 3.1 Make your contribution relevant to the current exchange.
4. The maxim of manner
 - 4.1 Avoid obscurity of expression.
 - 4.2 Avoid ambiguity.
 - 4.3 Be brief (avoid unnecessary prolixity).
 - 4.4 Be orderly (Ivi: 135).

Appare chiaro come il codice di espressione della legislazione sia in netto contrasto con due delle massime appena riportate: quella della quantità e quella del modo. Come si è posto più volte in risalto, alcune delle caratteristiche del codice usato per la stesura della legislazione sono proprio la prolissità e la ridondanza da un lato e l'ambiguità e l'oscurità delle definizioni legali dall'altro.

A questo proposito il linguaggio legale, proprio a causa della sua oscurità e della sua complessità, è da secoli bersaglio di critiche che provengono da tutti i paesi anglofoni in cui la Gran Bretagna ha esportato il suo sistema legale e linguistico. Da questo dato di fatto sorgono le richieste di semplificazione del

linguaggio giuridico che, sotto l'egida del *Plain Language Movement*, si uniscono nel tentativo di rendere tale codice linguistico più comprensibile per ogni tipo di lettore.

Gli albori del *Plain Language Movement*¹⁰³ risalgono al 1970, quando Citibank a New York cominciò a redigere contratti e documenti usando un linguaggio più facilmente accessibile ai consumatori (Williams 2005: 168). Nello stesso periodo, il *National Council of Teachers of English* in Gran Bretagna approvò risoluzioni contro il linguaggio astruso e oscuro usato in molti ambiti, fra cui quello giuridico, e questo evento si rivelò di capitale importanza per dare supporto attivo al movimento che guadagnava, in questo modo, l'adesione di migliaia di persone in tutti i maggiori paesi di lingua inglese, quali la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, il Canada, la Nuova Zelanda e il Sud Africa (Ibidem).

I primi promotori del movimento non appartenevano, quindi, al mondo delle professioni legali ed erano l'espressione dei sentimenti del pubblico più vasto, a disagio con la lingua usata in tale ambito. Inizialmente, infatti, l'obiettivo del movimento non era la sola riforma del linguaggio legale, ma in generale la riforma del linguaggio usato per la stesura di tutti i documenti formali e amministrativi per renderli più comprensibili e alla portata dei cittadini medi. L'obiettivo iniziale, dunque, puntava ai benefici sociali che sarebbero derivati dall'uso di una lingua più chiara fra cui un più facile accesso al mondo della giustizia e l'abilità dei consumatori a prendere decisioni più coscienti perché più informate.

Durante i primi anni di vita il movimento suscitò l'ostilità dei professionisti del settore legale e numerosi furono i tentativi per screditarlo, argomentando che la semplificazione proposta avrebbe soltanto ridicolizzato lo status dei documenti legali e creato maggiore confusione. Un altro argomento usato dalla controparte dei professionisti affermava che non esisteva ragione per modificare la lingua usata dato che la maggior parte dei cittadini si mostrava disinteressata alla questione e che i professionisti del settore non avevano difficoltà nel maneggiare il linguaggio concernente il loro mestiere. Solo nel 1980 il movimento riuscì a

¹⁰³ Il termine *plain* [piano, piatto, semplice] assume in questo contesto un significato positivo con connotazioni di trasparenza e chiarezza e non negativo come in altre situazioni in cui tende a essere sinonimo di scialbo e insignificante.

guadagnare il favore di personalità appartenenti al mondo accademico e professionale, evento che fu di fondamentale importanza per il suo ulteriore sviluppo e per dare concretezza ad alcune delle sue regole e dei suoi principi (Williams 2005: 169).

Ad ogni modo, molte sono le ragioni che ancora oggi impediscono l'applicazione dei principi per una stesura più chiara della legislazione. Una di queste ragioni è, ad esempio, l'idea che un linguaggio di stesura più semplice sia impossibile da adottare a causa dei numerosi termini tecnici presenti all'interno del linguaggio giuridico. I giuristi reagiscono, infatti, alle richieste di semplificazione della lingua del diritto evidenziando l'impossibilità di apportare cambiamenti sostanziali alla terminologia tradizionale che, radicata da secoli nel lessico giuridico, presenta le caratteristiche della chiarezza e della precisione che rendono non ambigue le fonti del diritto (Alcaraz/ Hughes 2002: 15). Tale giustificazione è, però, facilmente confutata dalla possibilità di fornire una spiegazione del significato di tali termini, nei casi in cui il loro uso non possa essere evitato e, soprattutto, nei casi in cui il testo in questione non sia unicamente indirizzato ai membri delle professioni legali, ma al largo pubblico. Inoltre, pur mantenendo invariata la terminologia tecnica indispensabile per veicolare le disposizioni del diritto in maniera precisa ed efficace, non sarebbe certo impossibile per i giuristi modificare e semplificare la sintassi tortuosa e intricata degli strumenti legislativi, che è forse l'elemento che maggiormente innalza le difficoltà di comprensione dei testi.

Un'altra motivazione che porta il legislatore a non utilizzare un codice di stesura semplificato è connessa alla necessità di esprimere concetti complessi tramite un linguaggio preciso. È stato, però, spesso precedentemente rilevato che la scelta di alcune espressioni non solo non aiuta a rendere il testo più preciso, ma al contrario porta all'insorgere di elementi di ambiguità. È, ad esempio, il caso del già trattato *said* che, come nel seguente caso, non conduce a maggiore precisione:

In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland, annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty establishing the European Community, and without prejudice to Article 4 of the **said** Protocol, these Member States are not participating in

the adoption of this Directive and are not bound by or subject to its application.¹⁰⁴

Un altro esempio è il caso della locuzione preposizionale complessa *in the event of che*, come nel seguente esempio, non presenta un significato diverso dalla congiunzione *if*:

In the event of a temporary imbalance in traffic flows at a particular border crossing point, the rules relating to the use of the different lanes may be waived by the competent authorities for the time necessary to eliminate such imbalance.¹⁰⁵

Le esemplificazioni appena riportate chiariscono come alcune espressioni, non avendo la proprietà di apportare elementi di maggiore precisione alle definizioni, contribuiscono a rendere, immotivatamente, lo stile legale più astruso e complesso. Infine, per quanto riguarda la complessità dei concetti che il linguaggio legale deve esprimere, sarebbe forse più appropriato riuscire a mitigare tale complessità tramite un codice di espressione più chiaro e semplice.

In definitiva, la resistenza di uno stile legale astruso e incomprensibile è legata alla formazione accademica e professionale dei giuristi che “are trained in the mysteries of their trade and tend to perpetuate the language used by their predecessors and teachers before them” (Alcaraz/ Hughes 2002: 15). Inoltre, le basi scientifiche e concettuali del diritto e la relativa terminologia sono saldamente ancorate a testi elaborati nel passato, ma ancora oggi fonte di riferimento autorevole. Per questo motivo, è spesso impossibile per i giuristi contemporanei svincolarsi da tali testi di riferimento, stravolgendone le convenzioni discorsive e stilistiche.

L’unione europea è un’area in cui il *Plain Language Movement* ha incontrato un successo altalenante. Infatti l’Unione, come nuovo ordine legale in cui la lingua non è legata ad alcuna tradizione, potrebbe configurarsi come un’entità molto favorevole alle riforme del linguaggio, incrementando ad esempio una politica di trasparenza nella stesura della sua legislazione e rendendo i suoi

¹⁰⁴ Preamble (25) of the COUNCIL DIRECTIVE 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents.

¹⁰⁵ Art. 9(4) of the REGULATION (EC) No 562/2006 OF THE European PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code).

documenti legali leggibili per i cittadini ordinari. Allo stato attuale, invece, il linguaggio legale comunitario è molto più legato alla tradizione di quanto ci si potrebbe aspettare a causa delle volontà degli Stati membri di esportare, seppure in minima parte, le loro tradizioni e a causa delle consuetudini già consolidate in altre organizzazioni internazionali. Ogni organizzazione internazionale possiede, infatti, radicate convenzioni per quanto riguarda la stesura della legislazione e, una volta stabilite, queste convenzioni vengono difficilmente modificate, soprattutto se ritenute funzionali (Salvi 2004: 184).

Inizialmente le istituzioni europee sembravano riluttanti ad accettare qualsiasi forma di critica sulle modalità di redazione dei documenti. Un caso emblematico di tale atteggiamento è rappresentato dalla reazione dei servizi legali della Commissione europea che rispose alla proposta di modernizzare il codice di stesura delle direttive affermando semplicemente che l'uso di un linguaggio arcaico all'interno della legislazione comunitaria non rappresentava in alcun modo un problema (Williams 2006: 252).

Durante gli ultimi anni si è, invece, sviluppata una coscienza sensibilmente diversa grazie all'iniziativa della Direzione Generale per la traduzione della Commissione europea, i cui traduttori sono diventati i promotori della campagna *Fight the Fog* che persegue l'obiettivo di indirizzare autori e traduttori verso una scrittura più chiara, concisa e semplice attraverso la pubblicazione della brochure *How to Write Clearly*.¹⁰⁶ Del resto, anche nella prefazione della *EU's Joint Practical Guide* per persone coinvolte nella stesura della legislazione all'interno delle istituzioni comunitarie si afferma che

Since the Edinburgh European Council in 1992, the need for better lawmaking - by clearer, simpler acts complying with principles of good legislative drafting - has been recognised at the highest political level (2003: 5).

Il bisogno di chiarezza è, infatti, particolarmente importante per un'organizzazione internazionale quale l'Unione europea, i cui documenti devono essere uniformi in tutte le lingue in cui vengono tradotti e per questo la *EU's Joint Practical Guide* sottolinea che la legislazione comunitaria dovrebbe essere chiara,

¹⁰⁶ Reperibile all'indirizzo
http://ec.europa.eu/translation/writing/clear_writing/how_to_write_clearly_en.pdf

semplice, precisa e comprensibile per gli operatori del settore pubblico ed economico.

Il nome della campagna europea per una stesura più chiara della legislazione, *Fight the Fog*, utilizza la metafora della nebbia per sottolineare come l'imprecisione e l'ambiguità nella redazione della legislazione abbiano connotazioni negative e siano, pertanto, un tratto da eliminare. Il tentativo è, dunque, quello di rimuovere ogni ipotetica fonte di ambiguità interpretativa all'interno dei testi normativi. Le principali proposte di riforma avanzate dalla campagna *Fight the Fog* per rendere i testi legali più accessibili, in accordo con i principi del *Plain Language Movement*, sono le seguenti:

- eliminare espressioni arcaiche ed espressioni latine
- ridurre la lunghezza delle proposizioni
- rimuovere tutti i termini ridondanti
- ridurre le forme passive quando possibile e utilizzare costruzioni attive
- ridurre le nominalizzazioni usando le forme verbali
- sostituire *shall* con *must*, il presente indicativo e, in alcuni casi, *may*.

Come è chiaro però dai documenti comunitari precedentemente analizzati, tali linee guida non superano lo status di semplici proposte e non riescono a tradursi in concrete innovazioni da apportare allo stile legale in uso. Il linguaggio legale comunitario, sebbene mostri elementi di semplificazione rispetto al linguaggio usato per l'espressione della legislazione nazionale britannica, risulta ad ogni modo anch'esso connotato negativamente in termini di complessità e di oscurità.

La richiesta più forte all'interno del *Plain Language Movement* è quella che riguarda l'eliminazione di *shall* dai testi legali, modale giudicato ambiguo e arcaico, dato che anche nell'inglese standard di uso quotidiano viene usato sporadicamente, unicamente all'interno di forme interrogative e con un significato totalmente diverso da quello che assume all'interno di un testo legale. Secondo i promotori del movimento, infatti, *shall* può essere facilmente sostituito da *may* per concedere permessi, da *should* per raccomandare un'azione, da *will* per indicare un'azione futura, dal presente indicativo per affermare un dato di fatto e da *must* per imporre un obbligo legale. Il problema non consiste, dunque, nel trovare forme alternative a *shall*, ma sussiste da un punto di vista pragmatico visto

che né il presente indicativo, né *must* sono adatti a sostituire le sfumature di significato di *shall* in ogni circostanza. *Shall* combina, infatti, due funzioni fondamentali all'interno del linguaggio legale che spesso ha come scopo il raggiungimento di obiettivi a lungo termine: esprime obbligatorietà e fa riferimento al tempo futuro (Williams 2006: 252).

Secondo altri punti di vista, invece, il problema non consiste nell'uso di *shall* all'interno di testi normativi, ma nel suo abuso e nel suo uso, spesso, improprio. Così Trosborg (1997: 136) considera che l'uso di *shall* sia inappropriato in proposizioni regolative prive di agente e in proposizioni che esprimono regole costitutive poiché tali definizioni, che non mirano a regolare il comportamento altrui, possiedono già la forza dichiarativa propria del documento in cui sono inserite. I seguenti esempi sono illustrativi di tale uso inopportuno del modale *shall*:

The status as long-term resident **shall be permanent**, subject to Article 9. Member States shall issue a long-term resident's EC residence permit to long-term residents. The permit **shall be valid** at least for five years; **it shall**, upon application if required, **be automatically renewable** on expiry.¹⁰⁷
The only diseases that may justify a refusal to allow entry or the right of residence in the territory of the second Member State **shall be** the diseases as defined by the relevant applicable instruments of the World Health Organisation's and such other infectious or contagious parasite-based diseases as are the subject of protective provisions in relation to nationals in the host country. Member States shall not introduce new more restrictive provisions or practices.¹⁰⁸

Nei casi appena segnalati, il verbo *shall* dovrebbe essere più convenientemente sostituito dal presente indicativo, in quanto le norme li presenti ricevono un valore legale effettivo dalla *enacting formula* (sostituita dalla *agreement formula* nel caso dei documenti legislativi comunitari, da cui sono stati estrapolati i precedenti esempi).

La soluzione dovrebbe, quindi, essere quella di delimitare i campi di appropriatezza dell'uso di *shall*, da secoli indiscriminatamente impiegato all'interno dei testi legislativi prescrittivi. Williams (2006: 252) suggerisce che un parametro per stabilire l'appropriatezza del suo uso potrebbe essere l'intensità

¹⁰⁷ Art. 8(1, 2) of the COUNCIL DIRECTIVE 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents.

¹⁰⁸ Art. 18(2) of the COUNCIL DIRECTIVE 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents.

normativa della definizione in cui è inserito. In questa prospettiva, il suo uso dovrebbe essere circoscritto ai casi in cui è in primo piano la natura obbligatoria della prescrizione.

Bisogna, infine, segnalare che la spesso auspicata sostituzione di *shall* con *must* non è una procedura condivisa in ambito legale (Trosborg 1997: 134). Infatti, i due verbi modali non possono essere considerati equivalenti e l'uso di *must* viene consigliato limitatamente ai casi, simili al seguente, in cui si debba esprimere una precondizione o un obbligo presentato come dato di fatto:

Council Regulation (EC) No 693/2003 (3) establishes a Facilitated Transit Document (FTD) and Facilitated Rail Transit Document (FRTD) for the case of a specific transit by land of third country nationals who **must** necessarily **cross** the territory of one or several Member States in order to travel between two parts of their own country which are not geographically contiguous. Uniform formats for these documents should be established.¹⁰⁹

Lo studio condotto da Williams (2006: 255-271) sulla rivoluzione dell'uso dei modali registra la totale eliminazione di *shall* in alcuni documenti prescrittivi della legislazione di determinati Paesi. I testi in questione appartengono alla legislazione di Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa per cui è stata notata una divisione nord-sud in cui l'emisfero meridionale, in contrasto con lo spirito conservatore che caratterizza l'emisfero settentrionale, mostra una netta volontà di cambiamento. La ragione di questa differenza è, probabilmente, dovuta al fatto che i Paesi dell'emisfero sud sentono meno il peso di una tradizione che in fondo non è mai appartenuta loro e sono, quindi, più inclini ai cambiamenti e alle riforme. Al contrario, le culture legali dell'emisfero settentrionale, di Gran Bretagna e Stati Uniti in particolare, sembrano più rispettose e legate alla tradizione e alla continuità.

Williams nota, inoltre, che i testi legali 'innovativi' (che non fanno uso di *shall*) differiscono da quelli tradizionali per

- il notevole aumento del presente indicativo
- la crescita esponenziale dell'uso di *must*
- il significativo aumento di *may* e
- la maggiore frequenza del semi modale *to be to* (2005: 186).

¹⁰⁹ Preamble (2) of the COUNCIL REGULATION (EC) No 694/2003 of 14 April 2003 on uniform formats for Facilitated Transit Documents (FTD) and Facilitated Rail Transit Documents (FRTD) provided for in Regulation (EC) No 693/2003.

Questi testi legislativi confermano, quindi, la possibilità di eliminare il modale *shall* e sostituirlo con valide alternative. Sembra, tuttavia, immotivato il bisogno di abolirlo dalla totalità dei testi prescrittivi, visto che la sua capacità di indicare contemporaneamente obbligatorietà e riferimento al futuro costituisce una funzione di capitale importanza all'interno di un testo legalmente vincolante. Il riferimento al futuro è, inoltre, imprescindibile nel caso dei testi legali che sono il prodotto di accordi internazionali e che, per questo, sono soggetti alla ratifica delle diverse parti e non entrano immediatamente in vigore (Garzone 2003: 207).

I testi legali emanati dall'Unione europea (facendo riferimento a quelli analizzati per la presente tesi) sembrano, pertanto, seguire una linea di continuità e stabilità, almeno per quanto riguarda l'uso di *shall*, probabilmente per il timore che cambiamenti radicali apportati a testi legalmente vincolanti possano trasformarsi in una fonte di confusione per i destinatari.

In generale, la riluttanza ad apportare cambiamenti stilistici ai documenti legislativi, nonostante la pressione di gruppi quali il *Plain Language Movement*, è una conseguenza della natura conservativa che caratterizza le culture legali e del potere che conferisce l'uso del linguaggio dell'autorità e della tradizione.

CAPITOLO II

I TRANSLATION STUDIES

1. NASCITA E SVILUPPO DI UNA NUOVA DISCIPLINA

Nonostante la traduzione sia una delle più antiche forme di comunicazione umana, incessantemente praticata ad esempio all'interno dell'impero romano come forma di produzione letteraria, i *Translation Studies* costituiscono una disciplina relativamente recente che acquisisce autonomia scientifica solo negli anni '90 in seguito ad un processo di sviluppo iniziato intorno agli anni '70, quando l'interesse scientifico per i processi traduttivi comincia ad acquisire serietà in ambito accademico (Bassnett 2002: 1). Gli anni '80 costituiscono, così, un decennio di consolidamento per l'emergere di tale disciplina e negli anni '90 la traduzione viene finalmente considerata una disciplina fondamentale all'interno delle scienze che studiano le interazioni umane e perde il suo status di attività marginale e poco importante.

La crescente attenzione scientifica conferita alla traduzione è una diretta conseguenza dell'intensificarsi delle sue pratiche a livello internazionale. Queste nuove esigenze traduttive portano il mondo accademico a interessarsi ai meccanismi che si innescano durante il trasferimento di un messaggio da una lingua di partenza a una lingua di arrivo e così la produzione scientifica e la pubblicazione di riviste, di manuali e di enciclopedie subiscono un visibile incremento. Allo stesso modo, vengono attivati nuovi corsi di laurea in traduzione e vengono istituiti nuovi organismi professionali a livello internazionale.

Anteriormente al riconoscimento della traduzione come disciplina scientificamente autonoma, questa veniva studiata in stretta connessione e in subordinazione alla linguistica generale. Così, Catford nel suo manuale *Linguistic Theory of Translation* afferma che:

translation is an operation performed on languages: a process of substituting a text in one language for a text in another. Clearly, then, any theory of translation must draw upon a theory of language, a general linguistic theory (1965: 1).

Fino agli anni '70, insomma, gli studi traduttivi venivano semplicemente considerati come una branca della linguistica applicata e, di conseguenza, la linguistica generale veniva considerata l'unica scienza in grado di offrire i principi teorici e metodologici necessari per affrontare gli studi di ambito traduttivo.

Come si approfondirà in seguito, tutte le teorie linguistiche applicate allo studio dei processi traduttivi focalizzano l'attenzione sul concetto di equivalenza e sulla corrispondenza di forme e significati fra una lingua e un'altra che, peraltro, esiste solo molto raramente. In quest'ottica uno dei compiti di una teoria linguistica della traduzione dovrebbe essere quello di formulare le tecniche traduttive necessarie per risolvere il problema delle non corrispondenze fra concetti e significati di due lingue diverse. Il limite più evidente di una teoria della traduzione basata su una teoria di linguistica generale è, infatti, proprio quello di non oltrepassare mai il livello della singola proposizione e di non considerare l'intero testo come un'unità di significato. Tutti i modelli teorici di matrice linguistica tendono, infatti, a concentrarsi al livello della singola parola o della proposizione, ignorando il fatto che molti più fattori a livello testuale e contestuale intervengono durante il processo traduttivo. Le teorie sulla traduzione di matrice linguistica considerano, dunque, la traduzione da un punto di vista assolutamente limitato. Assumono, infatti, che il processo traduttivo implichi unicamente il mero trasferimento di significato di elementi linguistici da una lingua a un'altra operato tramite l'ausilio di dizionari e grammatiche e ignorano il coinvolgimento di una serie molto complessa di elementi extra-linguistici e contestuali all'interno del processo traduttivo (Fawcett 2001: 124).

In opposizione a questa visione, negli anni '90 si è arrivati alla conclusione che, piuttosto che inglobare gli studi sulla traduzione all'interno di discipline prettamente linguistiche, fosse forse più utile utilizzare la scienza linguistica come fonte di informazione e di descrizione, come strumento di supporto per le ricerche effettuate nell'ambito dei *Translation Studies* che si manifestano come ambito disciplinare autonomo (Bassnett 2002: 9). È importante, ad ogni modo, sottolineare che non è produttivo per lo sviluppo dei *Translation Studies* escludere la scienza linguistica dagli studi prettamente incentrati sulla traduzione. Gli studi linguistici forniscono, infatti, strumenti di analisi e di comprensione della lingua

che si dimostrano maggiormente utili come tecniche diagnostiche per la verifica e la valutazione del prodotto finale (il testo tradotto), piuttosto che come tecniche pratiche da utilizzare durante il processo traduttivo in sé.

A partire dagli anni '70 e nel successivo ventennio si registra, quindi, un cambiamento di approccio disciplinare e cominciano ad essere applicate in campo traduttivo teorie e principi nati all'interno di svariate discipline quali la psicologia, la teoria della comunicazione, la teoria letteraria, l'antropologia, la filosofia e più recentemente i *Cultural Studies* (Baker 2001: 279). Lo schema esemplificativo di seguito riportato mostra le relazioni che i *Translation Studies* instaurano con altre discipline e le relative aree di interesse che derivano da ogni singolo contatto:




Figura 2. Relazioni dei *Translation Studies* con altre discipline (Hatim/ Munday 2004: 8).

I *Translation Studies* si configurano, dunque, come un'interdisciplina che prende in prestito modelli teorici e pratici da altri ambiti scientifici per adattarli alle esigenze e alla specifica ricerca in campo traduttivo. L'obiettivo che i *Translation Studies* perseguono è, allora, quello di descrivere le dinamiche del processo traduttivo e, in alcuni casi, di stabilire i principi generali che ne governano le pratiche. I metodi di indagine e di analisi utilizzati sono, però, altamente differenziati e dipendono sostanzialmente dal tipo di approccio che si adotta vista l'alta interdisciplinarietà che caratterizza questo ambito scientifico. Esiste, quindi, un alto numero di prospettive teoriche dalle quali la traduzione può essere osservata e studiata.

Lo studio della traduzione non può pertanto prescindere dalla considerazione di tale interdisciplinarietà e un corretto metodo di indagine non può non riconoscere la pluralità di prospettive che caratterizza tale ambito di studio. Sotto questa luce, è inutile estremizzare le opposizioni fra differenti approcci disciplinari e l'unica soluzione proficua per un produttivo avanzamento della ricerca è l'integrazione dei diversi punti di vista che forniscono differenti, quanto utili strumenti di indagine.

Le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono i *Translation Studies* come area di ricerca scientifica sono, dunque, la loro recente considerazione come disciplina accademica, l'interdisciplinarietà che caratterizza gli studi effettuati in questo ambito e l'influenza positiva che gli studi elaborati all'interno di altre discipline possono avere sul loro ulteriore sviluppo, pur non esistendo una reale coincidenza fra metodologie e strumenti adottati e obiettivi totalmente condivisi.

I *Translation Studies*, come ambito accademico emergente, sono stati segnati da numerose controversie riguardanti il campo di indagine stesso e sono stati caratterizzati dalla loro frammentazione in differenti sotto-aree di interesse che prediligono chiaramente approcci e metodologie di studio e di indagine diverse. Durante lo sviluppo dei *Translation Studies* come area di ricerca autonoma, ad esempio, diversi sono stati i nomi suggeriti per indicare la disciplina stessa. *Translation Studies* è la denominazione che ha assunto ufficialità, almeno all'interno degli ambienti accademici e professionali anglofoni, e che è stata preferita ad altre etichette quali quelle di "translation science" o "translatology" (Munday 2009: 5). La denominazione *Translation Studies* è stata proposta da Holmes nel suo articolo "The Name and Nature of Translation Studies", presentato per la prima volta nel 1972, in cui Holmes delimita gli ambiti di ricerca e di interesse della nuova disciplina, ripartendola in "pure" e "applied". Chiarisce in questo modo che i *Translation Studies* perseguono due obiettivi di indagine: la descrizione del processo traduttivo e l'analisi del prodotto finito (ovvero il testo tradotto) e la definizione dei principi generali attraverso cui è possibile spiegare e descrivere tali fenomeni. Entrambi questi obiettivi fanno parte di quell'area dei *Translation Studies* definita "pura" e vengono specificamente etichettati come

Descriptive Translation Studies (DTS) e *Theoretical Translation Studies (ThTS)* (Holmes 1988/2000: 184).

All'interno degli studi di natura descrittiva (*Descriptive Translation Studies*) esistono, secondo la ripartizione di Holmes, ancora tre aree di ricerca che si distinguono in base al loro focus di interesse che può essere incentrato sul prodotto, sulla funzione o sul processo. Lo stesso termine 'traduzione' assume, infatti, due diversi significati in base alla prospettiva di osservazione: il primo è relativo al concreto prodotto ottenuto tramite il lavoro del traduttore (il testo tradotto appunto), il secondo riguarda invece il processo tramite il quale il traduttore trasforma un testo scritto in una lingua di partenza in un testo scritto nella lingua di arrivo. Due delle tre aree di ricerca descritte da Holmes corrispondono, infatti, ai due significati che il termine 'traduzione' ingloba.

La ricerca incentrata sul prodotto, ovvero sul testo tradotto, descrive pertanto le traduzioni finite. Il punto di partenza di tale area di studio è la descrizione dei singoli testi tradotti seguita da una fase di analisi comparativa fra le diverse traduzioni di uno stesso testo di partenza. Gli studi basati sulla funzione hanno, invece, come scopo la descrizione della funzione di un testo tradotto all'interno del contesto socio-culturale di ricezione; l'attenzione è dunque maggiormente focalizzata sul contesto, piuttosto che sul testo. Infine, le ricerche con focus sul processo hanno come centro di interesse lo stesso atto del tradurre. Questa area di studi mira, dunque, all'analisi e alla descrizione dei meccanismi e delle dinamiche che hanno luogo durante il complicato processo che il traduttore opera nel momento della riscrittura di un testo in un'altra lingua (Holmes 1988/2000: 184-185).

Gli studi teorici (l'altra branca dei *Translation Studies* puri) non prestano, invece, interesse scientifico alla descrizione e all'osservazione del testo tradotto, alla definizione della sua funzione all'interno della cultura di ricezione o al processo tramite cui la traduzione è stata generata, ma hanno invece come obiettivo la formulazione di principi, teorie e modelli che siano di aiuto per spiegare il fenomeno della traduzione e incanalarlo all'interno di schemi regolari che rendano prevedibile la forma della traduzione stessa (Holmes 1988/2000: 185). L'obiettivo più ambito all'interno di questa area di studio è, pertanto, quello

di formulare e sviluppare una teoria generale della traduzione che includa tutti i fenomeni riscontrabili al suo interno. Questo obiettivo non risulta ancora perseguito e si presenta anche molto difficile da conseguire a causa dell'estrema complessità del fenomeno in analisi che ingloba numerose variabili e fattori non sempre prevedibili, non ultima la naturale dose di soggettività che il traduttore adopera nella produzione di una traduzione. Per tale ragione, non esistono oggi teorie della traduzione che possono definirsi esaustive e inclusive di tutti gli elementi che entrano in gioco all'interno dell'evento traduttivo e sono, al contrario, state elaborate linee guida, assiomi e teorie specifiche che si concentrano su singoli aspetti del processo traduttivo.

Infine, la seconda branca dei *Translation Studies* comprende le sue possibili aree di applicazione. Gli *applied Translation Studies* contemplano tre aree di applicazione: la formazione del traduttore, i sussidi per la traduzione (ripartiti in sussidi lessicografici e terminologici da un lato e grammatiche dall'altro) e la critica della traduzione (Holmes 1988/2000: 189-190). Segue un grafico illustrativo delle diverse aree di interesse dei *Translation Studies* secondo la concezione di Holmes:




Figura 3. Le aree di interesse dei *Translation Studies* (Baker 2001: 278).

All'interno dell'appena descritta ripartizione disciplinare dei *Translation Studies*, la relazione fra le diverse aree di interesse non è in alcun modo considerata unidirezionalmente, ma è al contrario concepita dialetticamente, con la previsione di un contatto produttivo e fecondo fra le ricerche e le scoperte

effettuate all'interno di ciascun ambito. Holmes sottolinea, infatti, che "though the needs of a given moment may vary, attention to all three branches is required if the discipline is to grow and flourish" (1988/2000: 190).

Ulteriori categorizzazioni delle aree di interesse dei *Translation Studies* sono state formulate nel tempo. Così Bassnett (2002: 16-17) considera che tale disciplina, che copre un campo di ricerca molto vasto, possa essere suddivisa in quattro aree di interesse che non costituiscono ad ogni modo compartimenti stagni: due di tali aree sono orientate al prodotto finale e pongono l'enfasi sugli aspetti funzionali del testo di arrivo in relazione al testo di partenza e due aree sono, invece, orientate al processo traduttivo e concentrano la loro attenzione sull'analisi delle dinamiche e delle fasi dell'evento traduttivo.

La prima categoria, *History of Translation*, riguarda lo studio della storia della traduzione e indaga le diverse teorie della traduzione prodotte in periodi diversi, la reazione critica ai testi tradotti, il ruolo e la funzione della traduzione in un determinato periodo e, infine, l'analisi del lavoro di un singolo traduttore.

La seconda area di interesse, *Translation and the TL Culture*, si occupa della ricezione del testo tradotto all'interno della cultura di arrivo e i suoi studi includono la ricerca sull'influenza di un genere, di un autore o di un testo all'interno della cultura di ricezione e la ricerca sul grado di permeazione delle norme del testo originale nel sistema socio-culturale di arrivo.

La terza categoria, *Translation and Linguistics*, è interessata allo studio comparativo fra gli elementi del testo di partenza e gli elementi del testo di arrivo a livello fonetico, morfologico, lessicale, sintagmatico e sintattico. Appartengono a questa area gli studi sui problemi di equivalenza, di intraducibilità linguistica e di traduzione assistita dal computer.

L'ultima area di interesse, *Translation and Poetics*, studia appunto la teoria e la pratica della traduzione letteraria con tutti i problemi ad essa connessi.

Bassnett (Ibidem) individua, infine, un'area di ricerca comune alle categorie appena citate che riguarda la valutazione del prodotto finale, un'area di studio spesso influenzata dallo scarso status disciplinare riconosciuto alla traduzione e dalla scarsa considerazione, in termini di qualità, del testo tradotto rispetto al testo di partenza, considerato l'originale autorevole. La critica, infatti, nel giudicare la

qualità di un testo tradotto pone spesso il testo originale in una posizione di scontata superiorità e formula sovente giudizi basati su elementi che sono marginali nella valutazione positiva o negativa di un testo tradotto, quali la vicinanza del testo di arrivo a quello di partenza.

Chiaramente ogni sottodisciplina, che afferisce al più vasto ambito di ricerca dei *Translation Studies*, si pone interrogativi diversi e mira a raggiungere obiettivi finali diversi, adottando strumenti e metodi di indagine propri ed elaborando teorie specifiche che si adattano nel migliore dei modi allo scopo della specifica ricerca.

2. CONCETTI CHIAVE

Come già menzionato, la traduzione è stata molto raramente studiata come area disciplinare autonoma, in quanto percepita come un'attività intrinseca ad altri ambiti disciplinari, ad esempio al campo dell'insegnamento/ apprendimento di una lingua straniera. Inoltre, molto diffusa è stata la considerazione semplicistica secondo cui il processo traduttivo prevedeva l'esclusiva trasformazione di un testo prodotto in una lingua di partenza in un altro testo codificato in una lingua di arrivo. Secondo questa prospettiva del concetto di traduzione, il duplice obiettivo da perseguire era il raggiungimento della somiglianza di significato fra i due testi e la conservazione delle strutture della lingua di partenza nella lingua di arrivo (Bassnett 2002: 11). È facile, dunque, comprendere come storicamente sia stata attribuita scarsa considerazione scientifica a tale disciplina che, nei termini appena descritti, non rappresenta nient'altro che una meccanica attività di trasposizione linguistica in cui non vi è alcuno spazio per forme di creatività. Dalla poca dignità conferita alla disciplina derivano chiaramente lo scarso riguardo per i suoi prodotti, i testi tradotti, e la limitata stima per la professione del traduttore. La nascita dei *Translation Studies* come disciplina accademica ha contribuito a modificare lo status quo e gli studi e le teorie elaborate al suo interno hanno sicuramente contribuito a delineare un ruolo diverso e più dignitoso della traduzione in sé e, di conseguenza, un maggiore rispetto per il testo tradotto e una maggiore considerazione per la qualifica e la competenza professionale del traduttore.

Come già sottolineato, i *Translation Studies* si configurano come un'interdisciplina in cui la ricerca contrappone modelli e pratiche metodologiche diverse perché provenienti da differenti ambiti disciplinari. In questo modo, numerose sono state le controversie teoriche e pratiche riguardanti i concetti chiave della disciplina, la delimitazione del campo di studio e la definizione stessa del termine 'traduzione'.

Roman Jakobson nel suo famoso articolo "On Linguistic Aspects of Translation" distingue, così, tre diversi tipi di traduzione:

1. Intralingual translation, or *rewording* (an interpretation of verbal signs by means of other signs in the same language).
2. Interlingual translation, or *translation proper* (an interpretation of verbal signs by means of some other language).
3. Intersemiotic translation or *transmutation* (an interpretation of verbal signs by means of signs of nonverbal sign systems) (1959/2000: 114).

Come appare subito evidente dalla tripartizione proposta da Jakobson, l'attività traduttiva è un processo che, pur avendo un fondamento di natura linguistica, appartiene alla semiotica, la scienza che studia la natura dei segni, la loro produzione, la loro funzione, la loro trasmissione e la loro interpretazione.

Soltanto la traduzione interlinguistica (2) è considerata, come si evince già dall'etichetta *translation proper*, l'attività traduttiva vera e propria che, come tale, prevede il trasferimento di un testo da una lingua di partenza a una lingua di arrivo. All'interno di tale tripartizione, ciò che per Jakobson accomuna le diverse tipologie di traduzione è la mancanza, all'interno di ognuna di esse, di una completa equivalenza fra le unità di significato. Infatti, come all'interno della traduzione intralinguistica non esiste una sinonimia completa fra i termini che idealmente indicano lo stesso oggetto/concetto, allo stesso modo non esiste nella sfera della traduzione interlinguistica una perfetta equivalenza fra i segni linguistici della lingua di partenza e quelli della lingua di arrivo. Per questo motivo Jakobson afferma che

translation from one language into another substitutes messages in one language not for separate code-units but for entire messages in some other language [...]. Thus translation involves two equivalent messages in two different codes (1959/2000: 114).

Jakobson supera, dunque, l'idea che la traduzione si realizzi tramite la sostituzione puntuale degli elementi della lingua di partenza con gli elementi della lingua di arrivo e sostiene, invece, l'idea del trasferimento dell'intero messaggio da una lingua a un'altra. Data l'impossibilità di equivalenza fra gli elementi linguistici appartenenti a due lingue diverse, l'unico modo per far collimare i due testi è quello di mirare alla riproduzione del testo di partenza a livello semantico. In questo modo, Jakobson introduce uno dei concetti più controversi e dibattuti all'interno degli studi sulla traduzione: il principio di equivalenza che è, sotto alcuni aspetti, strettamente collegato al 'dogma' dell'intraducibilità.

2.1 Il concetto di equivalenza

Il concetto di equivalenza è sempre stato, all'interno delle discipline linguistiche e dei *Translation Studies*, uno degli argomenti più discussi e ha progressivamente distolto l'attenzione dal dibattito sulla dicotomia fra traduzione letterale e libera che caratterizzava il nocciolo degli studi traduttivi precedentemente agli anni '70. In ambito traduttivo il termine 'equivalenza' si riferisce generalmente alla relazione fra un testo di partenza e un testo di arrivo e si impone come principio generico per cui un testo di arrivo possa essere considerato la traduzione di un testo di partenza. Si riferisce, dunque, alla relazione di equivalenza che esiste fra due testi codificati in due diverse lingue, piuttosto che alla relazione fra le due diverse lingue di stesura del testo.

Nell'ambito degli studi sulla traduzione di matrice linguistica tale concetto costituisce la base di ogni teoria e diversi studiosi, in disaccordo su quali elementi del testo applicare il principio di equivalenza, ne hanno concettualizzato ed elaborato diversi tipi caratterizzati da definizioni e sfumature di significato differenti.

Molte definizioni del concetto di equivalenza sono state formulate a partire dalla dicotomia saussuriana fra *langue* e *parole* e diverse formulazioni del concetto si basano, dunque, sulla distinzione fra l'ipotetica mappatura delle differenze tra gli elementi dei sistemi linguistici considerati in astratto (a livello della *langue*) e la concreta osservazione delle differenze fra gli elementi linguistici presenti in un testo di partenza e in un testo di arrivo reali (a livello della *parole*).

Così, Toury (1995: 59) identifica due aree di uso del termine e del concetto di equivalenza. Nel primo caso, considera il termine equivalenza dal punto di vista descrittivo come elemento che denota le reali relazioni fra testi o porzioni di testi prodotti e appartenenti a due lingue diverse. Questa definizione considera l'equivalenza come una categoria empirica che può essere stabilita e osservata in seguito al processo traduttivo e che riguarda, quindi, il testo tradotto. La seconda area di uso del termine è, invece, teorica e denota la relazione astratta e ideale fra gli elementi del testo di partenza e del testo di arrivo.

L'equivalenza come fenomeno empirico non può, dunque, essere studiata in termini di una relazione invariabile fra due testi, ma deve essere analizzata nell'ottica delle relazioni fra due testi reali che si riscontrano a partire da una serie di circostanze. A questo punto entra in gioco la nozione di 'norme' (cfr. § 3.2), elementi che determinano il tipo di equivalenza che intercorre fra due testi e che costituiscono un valido strumento di indagine all'interno degli studi traduttivi di natura descrittiva (Toury 1995: 61) in quanto permettono di definire il concetto di equivalenza in base a una serie di specifiche circostanze piuttosto che in maniera astratta e decontestualizzata.

Anche Catford fonda la sua formulazione del concetto di equivalenza sulla dicotomia fra *langue* e *parole* e considera che l'equivalenza traduttiva si realizza quando un testo di partenza e un testo di arrivo (o porzioni di questi) condividono alcune caratteristiche. Per quanto riguarda le corrispondenze e le relazioni fra il testo di partenza e quello di arrivo Catford postula, infatti, una differenza fra corrispondenza formale ed equivalenza testuale. Nella visione di Catford, infatti, le corrispondenze formali fra il testo di partenza e quello di arrivo differiscono dall'equivalenza testuale nei seguenti termini:

A textual equivalent is any TL text or portion of text which is observed on a particular occasion, [...], to be the equivalent of a given SL text or portion of text. A formal correspondence, on the other hand, is any TL category (unit, class, structure, element of structure, etc.) which can be said to occupy, as nearly as possible, the 'same' place in the 'economy' of the TL as the given SL category occupies in the SL (1965: 27).

Gli equivalenti testuali fra le forme dei due testi in questione possono essere constatati utilizzando come banco di prova una "procedura di commutazione" (Catford 1965: 27-31). Questa procedura consiste nel chiedere a parlanti con

competenza bilingue di tradurre porzioni del testo di arrivo nella lingua del testo di partenza, nell'introdurre cambiamenti sistematici allo stesso testo di partenza e stabilire, così, il modo in cui ogni variazione viene riflessa nella successiva traduzione nella lingua di arrivo. L'equivalenza testuale è, dunque, considerata un fenomeno empirico e probabilistico: la probabilità che una data forma del testo di partenza venga tradotta come una forma fissa nel testo di arrivo può essere calcolata sulla base dell'esperienza precedente e può, in questo modo, diventare una regola traduttiva.

Catford (1965: 49-50) richiede, inoltre, che ogni elemento del testo di arrivo compia determinate condizioni per essere considerato l'equivalente traduttivo di un elemento del testo di partenza, affermando che gli elementi del testo di partenza e gli elementi di quello di arrivo, sebbene possano svolgere la stessa funzione in una data situazione, raramente possiedono lo stesso significato linguistico. Viene, quindi, elaborato un concetto di 'identità di situazione' sulla base della coincidenza di caratteristiche contestuali fra testo di partenza e testo di arrivo. Si postula, dunque, l'esistenza di un dominio extralinguistico formato da caratteristiche quali oggetti, persone, emozioni e ricordi che devono trovare espressione nella lingua di arrivo e si suggerisce che l'equivalenza testuale si realizza quando un testo di partenza e un testo di arrivo sono collegati almeno a livello di alcune delle caratteristiche appartenenti a tale dominio extralinguistico.

Questa visione del concetto di equivalenza è stata, però, più volte rigettata perché considerata non solo troppo semplicistica nell'ottica di un concetto di traduzione più ampio, ma anche inappropriata perché limitata al livello di analisi della singola proposizione, visto che non tiene in considerazione tutti gli altri numerosi fattori che intervengono nel processo traduttivo (Kenny 2001: 78). Nel postulato sulla traduzione elaborato da Catford il termine 'equivalente' non corrisponde a 'equivalente di significato' poiché nella sua teoria il significato viene considerato come un tratto specifico di una determinata lingua e, di conseguenza, il significato di un testo di partenza non può essere identico a quello del testo di arrivo. L'equivalenza traduttiva postulata da Catford si basa, dunque, sulla corrispondenza formale e linguistica fra gli elementi che costituiscono i due testi e non sulla corrispondenza semantica fra gli stessi.

Una simile distinzione del concetto di equivalenza, basata sulla differenza fra *langue e parole*, è quella elaborata da Koller (in Kenny 2001: 78) che si riferisce alla somiglianza formale fra diversi sistemi linguistici con il termine *Korrespondenz* e alla relazione di equivalenza fra testi ed espressioni reali con il termine *Äquivalenz*, costituendo quest'ultima il vero oggetto di indagine in campo traduttivo. L'equivalenza postulata da Koller assume diverse sfumature di significato in base agli elementi del testo di arrivo e del testo di partenza fra cui si stabilisce una relazione. Si parla così di "equivalenza denotativa" con riferimento al contenuto extralinguistico di un testo per cui i termini del testo di arrivo e del testo di partenza presentano lo stesso referente nel mondo reale, di "equivalenza connotativa" per i termini dei due testi che innescano associazioni simili o identiche nella mente dei parlanti delle due lingue, di "equivalenza testuale-normativa" per indicare i termini dei due testi che vengono usati in contesti simili o identici nelle due lingue in questione e di "equivalenza pragmatica" nei casi in cui i termini presenti nei due testi provocano lo stesso effetto sui parlanti delle due rispettive lingue. Koller parla, infine, di "equivalenza formale" che è relativa alla forma e all'estetica del testo e che include le caratteristiche stilistiche dei testi (Munday 2001: 47).

Il concetto di equivalenza pragmatica di Koller coincide teoricamente con il concetto di equivalenza dinamica elaborato da Nida (1964). Tale concetto di equivalenza non si realizza in una relazione statica e determinata a priori fra gli elementi del sistema linguistico e ingloba una distinzione fra equivalenza formale ed equivalenza dinamica in cui gioca un ruolo importante il principio dell'effetto equivalente. Mentre una traduzione che persegue il fine dell'equivalenza formale pone l'attenzione sul messaggio in sé, sia per quanto riguarda la forma che il contenuto, e riguarda la corrispondenza fra un concetto e un altro e una frase e un'altra, una traduzione che mira a produrre un'equivalenza dinamica si basa sul principio dell'effetto equivalente. In tale tipologia di traduzione lo scopo non è quello di creare delle corrispondenze fra le forme linguistiche in cui il messaggio è espresso nei due testi, ma quello di mantenere invariata la relazione che esisteva fra utente e messaggio originale e riproporla nel contesto del testo di arrivo (Nida 1964: 165-171).

Una traduzione che mira all'equivalenza formale è, dunque, ovviamente orientata al testo di partenza, mentre quella che si propone come fine l'equivalenza dinamica è evidentemente orientata alle modalità di ricezione dell'utente finale, sebbene debba chiaramente riflettere il significato e l'intenzione del testo di partenza. Una traduzione prodotta sotto il principio dell'equivalenza formale ha, pertanto, l'obiettivo di avvicinare il parlante della lingua di arrivo al contesto della cultura a cui appartiene il testo di partenza per comprenderne i mezzi di espressione, il modo di pensare e le abitudini tramite la traduzione. Una tipologia di traduzione ottenuta sulla base del raggiungimento dell'equivalenza formale è la cosiddetta *gloss translation* il cui scopo è la fedele riproduzione della forma e del contenuto del testo di partenza e in cui si accresce la comprensibilità del testo di arrivo tramite l'aggiunta di commenti e note esplicative. Una traduzione che mira, invece, a raggiungere il principio dell'effetto equivalente ha come obiettivo la riproduzione dei contenuti presenti nel testo di partenza tramite, però, la naturalezza di espressione della lingua di arrivo. Esistono chiaramente diversi livelli intermedi fra questi due tipi di equivalenza e, quindi, fra traduzioni rispettivamente prodotte sulla base del principio di equivalenza formale o dinamica (Nida 1964: 159-160).

Un'altra teorizzazione del concetto di equivalenza è quella proposta da Popovič', e qui riportata, che ne distingue quattro possibili varianti. Si parla così di:

1. "equivalenza linguistica", che si verifica nel caso in cui il testo di partenza e quello di arrivo presentano omogeneità a livello delle forme linguistiche (il caso della traduzione letterale o traduzione parola per parola);
2. "equivalenza paradigmatica", che riguarda l'eguaglianza degli elementi su un asse espressivo paradigmatico, in cui ad esempio gli elementi grammaticali sono considerati parte di una categoria più elevata rispetto agli elementi della categoria lessicale;
3. "equivalenza stilistica", che indica l'equivalenza funzionale fra gli elementi presenti nei due testi e che ambisce all'identità espressiva in combinazione con la non variazione del significato;

4. “equivalenza testuale” che si realizza quando le strutture sintagmatiche e sintattiche dei due testi risultano parallele (in Bassnett 2002: 32).

Se si assume che la traduzione non può, in alcun modo, essere considerata come la sostituzione lessicale e grammaticale di elementi del testo di partenza con elementi del testo di arrivo, sembra chiaro che la definizione di equivalenza stilistica appena citata (3) sia quella che meglio si adatta alla traduzione concepita come attività che non contempla la mera sostituzione di elementi linguistici.

Vista la natura stessa dell'attività traduttiva, disimpegnata da un soggetto umano, è perfettamente logico che diverse traduzioni di uno stesso testo vengano realizzate secondo differenti forme. A questo proposito, Popović formula il concetto di *invariant core*, definito come la parte semantica e concettuale di un testo che rimane invariata nel confronto fra le diverse traduzioni prodotte da uno stesso testo di partenza (Bassnett 2002: 33). Il nucleo invariante (e invariabile) è costituito, dunque, dagli elementi semantici del testo che si manifestano immutabilmente all'interno delle diverse traduzioni prodotte a partire da un singolo testo. Questo concetto sembra di capitale importanza nel momento in cui si affronta il concetto dell'equivalenza in traduzione, perché le variazioni richieste dalle strutture linguistiche della lingua di arrivo possono sì consentire la modifica delle forme di espressione del testo di partenza, ma non possono in alcun modo alterare il suo significato nucleico.

Un ulteriore contributo al dibattito sull'equivalenza è quello apportato da Newmark (1981: 39) che teorizza una distinzione fra due metodi traduttivi, quello semantico e quello comunicativo, che garantiscono un continuum fra il testo di partenza e quello di arrivo. Mentre la traduzione di stampo comunicativo mira a produrre sul lettore un effetto il più possibile vicino a quello ottenuto sul lettore originale, la traduzione semantica si propone di rendere l'esatto significato contestuale del testo di partenza nei limiti permessi dalle strutture semantiche e sintattiche della lingua di arrivo. L'obiettivo di Newmark è, in ogni caso, quello di chiarire la base su cui è possibile stabilire gli elementi di corrispondenza fra il testo di partenza e quello di arrivo, considerando che l'equivalenza sia ancora l'obiettivo primario da raggiungere in traduzione.

I due concetti di traduzione elaborati da Newmark vengono rivisitati da Neubert (2003) che apporta qualche modifica concettuale e terminologica secondo lui necessaria per esplicitare al meglio i due diversi concetti di equivalenza e i tipi di traduzione da questi generati. In sintonia con Newmark sul concetto di traduzione semantica in cui l'enfasi è, appunto, sullo sforzo del traduttore nell'afferrare i significati del testo di partenza e di renderli nel testo di arrivo nel modo linguisticamente più vicino al testo originale, Neubert disapprova però la scelta della definizione 'comunicativa' per la seconda tipologia di traduzione. L'etichetta 'comunicativa' viene usata da Newmark per indicare una traduzione il cui obiettivo è "to produce on its readers an effect as close as possible to that obtained on the readers of the original" (1981: 39). L'obiezione di Neubert si basa sulla considerazione che tutte le traduzioni, come atti comunicativi, sono appunto 'comunicative'. In questo modo considera che Newmark abbia fatto una scelta terminologica infelice per esprimere che

the translation should *communicate* as easily as the original, or rather, it should give the impression of being a part of the 'normal' *communication* of and for target readers[...]. In short, *communicative translation* should read like normal communication in the TL (Neubert 2003: 71).

Neubert propone, dunque, l'uso dell'aggettivo 'pragmatica' per fare riferimento al tipo di traduzione 'comunicativa' indicata da Newmark. Anche le sue tipologie di traduzione non rappresentano realizzazioni antitetiche e sono pertanto disposte lungo un continuum. L'equivalenza viene considerata una categoria semiotica che comprende un componente sintattico, un componente semantico e un componente pragmatico, tutti ordinati in una relazione gerarchica in cui l'equivalenza semantica è sopraordinata all'equivalenza sintattica e, a sua volta, subordinata all'equivalenza pragmatica (Bassnett 2002: 34).

Ulteriori tipologie di equivalenza TL sono state formulate all'interno degli studi di terminologia e riguardano, quindi, la simmetria fra gli elementi lessicali di sistemi linguistici diversi. Tali studi elaborano, pertanto, definizioni di equivalenza lessicale dal punto di vista quantitativo, piuttosto che qualitativo (Kenny 2001: 77-8). Si parla, così, di equivalenza 'uno a uno' nel caso in cui esista una singola espressione nella lingua di arrivo per una singola espressione nella lingua di partenza, di equivalenza 'uno a molte' nel caso in cui nella lingua

di arrivo esistano più espressioni per una singola espressione della lingua di partenza, di equivalenza parziale nel caso in cui un'espressione della lingua di arrivo copra solo parte di un concetto designato nella lingua di partenza e, infine, di equivalenza 'zero' nel caso in cui non esista nella lingua di arrivo un'espressione per designare il concetto indicato nella lingua di partenza.

Altri approcci manifestano, invece, un netto rifiuto del concetto di equivalenza sostenendone l'inaccettabilità teorica dovuta alla sua instabilità di significato. Snell-Hornby (1995: 13-22) sostiene, ad esempio, che l'idea di equivalenza come concetto di base della traduzione sia inappropriata, non solo perché imprecisa, ma anche perché illusoria dal momento che presenta un'ingannevole simmetria fra le lingue che raramente esiste, se non al livello di vaga approssimazione.

Altri approcci ancora, pur non respingendo l'equivalenza da una prospettiva concettuale e pur non negando in alcuni casi l'appropriatezza della sua realizzazione pratica, prospettano però un radicale ripensamento del concetto stesso di equivalenza in chiave funzionale (Halverson 2006: 102).

In definitiva, l'equivalenza non dovrebbe essere considerata il motore del processo traduttivo e soprattutto non dovrebbe essere considerata né l'obiettivo da raggiungere mediante l'attività traduttiva, né il criterio di valutazione su cui formulare un giudizio su un testo tradotto. Non dovrebbe, dunque, essere studiata dal punto di vista dell'ossessiva, quanto improbabile ricerca di somiglianze fra sistemi linguistici inevitabilmente diversi tra loro o di affinità fra testi codificati in lingue diverse e appartenenti ad ancora più diversi sistemi socio-culturali di riferimento. Il dibattito sull'equivalenza e il suo studio possono, però, diventare proficui se questa viene considerata come criterio di analisi delle forme presenti nel testo di partenza e nel testo di arrivo e come strumento di osservazione delle differenze, piuttosto che delle somiglianze, di codificazione fra testi che sono differenti per natura.

2.2 Il concetto di (in)traducibilità

La nozione di (in)traducibilità è direttamente collegata al principio di equivalenza. Infatti, una volta stabilita l'impossibilità di equivalenza nel senso

della ricerca di identità fra sistemi linguistici diversi e una volta accettata l'equivalenza come la relazione fra testi scritti in due lingue diverse e non come la relazione fra le lingue stesse, si può intraprendere un discorso sulla (in)traducibilità interlinguistica.

Il concetto di (in)traducibilità si riferisce alle difficoltà incontrate al momento della traduzione di termini o di concetti della lingua di partenza che non esistono nella lingua di arrivo. Oltre a problemi puramente lessicali o concettuali, esistono naturalmente difficoltà dovute alle differenze nelle strutture grammaticali fra lingue diverse. Il concetto di traducibilità è relativo alla misura in cui il significato di un testo può essere adeguatamente veicolato in un testo codificato in un'altra lingua, nonostante le ovvie differenze nelle strutture formali fra le due lingue. Il problema della traducibilità viene affrontato da Jakobson nel già citato articolo "On Linguistic Aspects of Translation" (1959/ 2000: 115) in cui si afferma che tutte le esperienze cognitive e le loro classificazioni sono veicolabili in ogni lingua esistente e che il ricorso a prestiti, neologismi, variazioni semantiche e circonlocuzioni costituisce la soluzione nel caso dell'esistenza di gap linguistici o culturali fra i rispettivi sistemi linguistici e culturali di riferimento. In quest'ottica, la presenza di problemi di intraducibilità si verifica unicamente in poesia poiché in questo caso la forma contribuisce alla costruzione del significato del testo. Questa visione riflette la classica concezione della separazione fra forma e significato secondo cui il significato, al contrario della forma, può sempre essere riprodotto. La nozione di intraducibilità entra, dunque, in gioco solo nel momento in cui la forma contribuisce alla costruzione del significato.

A proposito delle differenze strutturali fra le lingue, Jakobson (Ibidem) considera che la mancanza di un espediente grammaticale nella lingua di arrivo non renda impossibile la realizzazione di una traduzione letterale dell'intera informazione concettuale contenuta nel testo di partenza. Così, nell'eventualità dell'assenza di una categoria grammaticale nella lingua di arrivo si prospetta il trasferimento del suo significato tramite espedienti di tipo lessicale. Lo stesso avviene per il trasferimento di elementi culturali propri di una lingua-cultura nel testo della lingua-cultura di arrivo. L'intraducibilità del termine *cheese* è, ad esempio, un problema facilmente superabile. La sua resa in una lingua che non ha

esperienza alcuna del formaggio né come significato, né come significante, è infatti possibile con l'uso di una parafrasi del termine stesso: "coagulated milk curds". A questo proposito Jakobson sostiene, infatti, che "equivalence in difference is the cardinal problem of language" (1959/ 2000: 114) e, dunque, è sempre possibile (eccetto che in poesia) utilizzare all'interno della traduzione interlinguistica procedure e strategie, quali la parafrasi, usate tipicamente nell'ambito della traduzione intralinguistica e intersemiotica.

La visione di Jakobson è pienamente condivisa da Steiner (1998) secondo cui la traduzione è un evento in linea di massima sempre realizzabile, fatta eccezione per l'espressione in versi. Steiner considera che il postulato dell'intraducibilità abbia basi secolari e si fondi sulla convinzione che non esista adeguata simmetria fra sistemi semantici differenti e che, dunque, il significato sia *culture/ language-specific*. Secondo questo principio, il significato non è mai separabile dalla sua forma espressiva e, per questo motivo, nemmeno i termini apparentemente più neutrali possono essere adeguatamente tradotti in una lingua diversa, poiché sono iscritti in peculiarità linguistiche uniche, a loro volta inquadrati in ristrette abitudini storico-culturali non trasferibili. Questa visione è collegata alla altrettanto secolare tradizione dell'inferiorità del testo tradotto rispetto alla magnificenza e alla bellezza del testo originale, privato con la traduzione della sua luminosità e delle sue energie vitali. Osserva Steiner che, nonostante l'esistenza di questi pregiudizi di base, è però innegabile il fatto che la traduzione rappresenti un'attività realizzata in tutti i tempi. Allo stesso modo, considera che altrettanto assurda sia la negazione della possibilità di realizzazione della traduzione stessa per il semplice fatto che non sempre garantisce una perfetta simmetria fra significato e strutture di due lingue diverse in quanto

no human product can be perfect. No duplication, even of materials which are conventionally labelled as identical, will turn out a total facsimile. Minute differences and asymmetries persist (1998: 134).

Anche Catford (1965: 94) si occupa del concetto di (in)traducibilità e ne distingue due tipi: una linguistica e una culturale. Dal punto di vista linguistico si parla di intraducibilità quando non esiste nella lingua di arrivo un traducevole lessicale o sintattico per un elemento presente nel testo della lingua di partenza. Tale tipo di intraducibilità è comunque facilmente superabile attraverso, ad

esempio, la parafrasi del termine della lingua di partenza assente nella lingua di arrivo e attraverso il suo adeguamento alle strutture sintattiche della lingua di arrivo. L'intraducibilità culturale risulta, invece, maggiormente problematica dal momento che è causata dall'assenza nella cultura di arrivo di uno specifico tratto culturale presente nel testo di partenza (Ivi: 99). Catford si chiede se, a questo proposito, anche problemi di intraducibilità culturale non possano essere risolti allo stesso modo dei problemi di intraducibilità linguistica, ovvero utilizzando un prestito linguistico dalla lingua di partenza e utilizzando una nota esplicativa per rendere comprensibile il nuovo elemento culturale nel contesto di ricezione (Ivi: 101). Osserva, inoltre, che gli elementi lessicali più astratti, conosciuti nella maggior parte dei contesti culturali, presentano meno problemi di traducibilità e sono pertanto facilmente traducibili nella maggior parte delle lingue. Dimentica, però, di considerare che la separazione fra il segno linguistico, costituito da significato e significante, e il suo contesto di riferimento non è mai realmente possibile, in quanto ogni significante possiede un suo specifico significato all'interno di ogni singola lingua-cultura. Anche termini astratti che presentano un equivalente formale in molte lingue fanno riferimento a diversi referenti socio-culturali che non hanno una base comune. Così, Bassnett (2002: 37-39) utilizza l'efficace esempio dell'aggettivo 'democratico' che, usato in tre diversi contesti socio-culturali, viene associato a tre concetti politici totalmente differenti l'uno dall'altro: il partito democratico americano, la repubblica democratica tedesca e l'ala democratica del partito conservatore britannico.

Un ulteriore tentativo di definire il problema dell'(in)traducibilità è quello di Popovič' (in Bassnett 2002: 40) che, però, non formula una separazione tra la sfera linguistica e quella culturale e distingue due tipi di situazioni in cui è possibile scontrarsi con difficoltà di traducibilità. La prima situazione presenta delle affinità con l'intraducibilità linguistica postulata da Catford e si riscontra nei casi in cui gli elementi linguistici del testo di partenza non possono essere sostituiti adeguatamente nel testo di arrivo dal punto di vista strutturale, lineare, funzionale o semantico a causa di mancanza di denotazione o connotazione. La seconda situazione descritta supera, invece, il piano puramente linguistico e illustra le difficoltà di traducibilità incontrate sul piano comunicativo. Questo

secondo tipo di intraducibilità si riscontra, infatti, in situazioni in cui la relazione fra il soggetto creativo e la sua espressione linguistica nel testo originale non trova un'adeguata espressione linguistica nel testo di arrivo. È, ad esempio, il caso dell'espressione 'buon appetito' che non trova un'espressione equivalente in inglese (Bassett 2002: 41). Questo secondo concetto di intraducibilità, che parte da un'ottica comunicativa e non unicamente linguistica, è quello che meglio esemplifica le reali difficoltà incontrate nella riproduzione di un'espressione di un sistema linguistico e culturale di partenza in un diverso sistema di ricezione.

Il concetto di (in)traducibilità è, dunque, un concetto operativo che riguarda la possibilità di trasferimento di determinate forme e di determinati significati da una lingua ad un'altra e che coinvolge decisioni e scelte metodologiche. Tali decisioni dipendono, dunque, dal punto di vista e dalla situazione in cui gli elementi vengono giudicati (in)traducibili. La traducibilità o l'intraducibilità di forme e di significati non possono essere stabilite in maniera decontestualizzata e dipendono, dunque, da una serie di fattori quali la lingua di arrivo e soprattutto la cultura traduttiva a questa collegata, le traduzioni di uno stesso testo già realizzate o le traduzioni di altri testi effettuate precedentemente da una stessa lingua di partenza. Il concetto di (in)traducibilità è influenzato, inoltre, dall'atteggiamento di apertura o di chiusura della critica, dall'interesse e dalla conoscenza pregressa del destinatario, dalle strategie di pubblicazione delle case editrici e dal contesto storico (Pym/ Turk 2001: 276).

I problemi di (in)traducibilità si identificano, pertanto, con le difficoltà che il traduttore incontra durante lo svolgimento del suo compito che prevede un processo decisionale attivo sulle scelte da effettuare a partire da un certo numero di alternative possibili. Sebbene la teoria della traduzione tenda a essere normativa e tenda, dunque, a istruire sulla scelta della soluzione ottimale, il lavoro del traduttore è invece essenzialmente pragmatico e prevede, secondo la cosiddetta "Minimax strategy", la ricerca di soluzioni ai problemi incontrati usando il minimo sforzo e ottenendo il massimo effetto (Levý 1967/ 2000: 156). Durante l'esecuzione del suo compito il traduttore sceglie, così, un'opzione traduttiva che esprima nella lingua di arrivo i significati e i valori stilistici ritenuti necessari, anche nella consapevolezza che con ulteriori ricerche e sperimentazioni possa

essere trovata una soluzione migliore. Ad esempio, la decisione di mantenere invariata una caratteristica stilistica del testo di partenza, quale la rima, e la conseguente complicazione del lavoro del traduttore viene misurata sulla rilevanza che tale caratteristica stilistica assume nella fruizione del testo di arrivo e nel contesto di ricezione.

In definitiva, sebbene non sia spesso semplice veicolare in un'altra lingua delle informazioni e dei valori concettuali specifici della cultura del testo di partenza, i gap culturali sono generalmente superabili attraverso il criterio della comprensibilità, un concetto strettamente collegato a quello della traducibilità (Hatim/ Muday 2004: 15). Con il termine 'comprensibilità' si indicano, così, tutte quelle tecniche che il traduttore mette in atto per veicolare e rendere, appunto, comprensibili nella cultura di arrivo concetti e valori ad essa estranei.

Fra le tecniche necessarie per rendere comprensibili nella lingua di arrivo concetti e significati della lingua di partenza sono centrali i concetti tecnici di perdita e acquisizione (*loss and gain*), di universali traduttivi e di cambiamenti linguistici (*shifts*).

2.3 Le unità di traduzione e i cambiamenti linguistici

Una volta accettato il presupposto secondo cui forme di equivalenza totale non sono né auspicabili, né perseguibili in traduzione e una volta definito il concetto di (in)traducibilità in termini di decisioni, prese dal traduttore, sulla possibilità di trasferimento di forme e significati da una lingua ad un'altra, è possibile affrontare un discorso sulle perdite e le acquisizioni che si producono durante l'evento traduttivo. Chiaramente, vista la bassa considerazione storicamente attribuita alla traduzione sia in termini di prodotto, che in termini di processo, l'attenzione è sempre stata focalizzata sulle perdite che il testo tradotto presenta rispetto al testo originale e non sono mai state realmente considerate le acquisizioni, quali possono essere arricchimenti o spiegazioni apportate dal traduttore, che un testo tradotto può vantare rispetto al suo testo di partenza. Un concetto legato alle perdite e alle acquisizioni è quello di compensazione che, nell'ottica di inevitabili perdite di elementi del testo di partenza durante la

traduzione, implica l'aggiunta di nuovi elementi per bilanciare tale perdita e ottenere, così, un'acquisizione nel nuovo testo.

È stato già chiarito come nel processo di trasferimento di un testo da una lingua ad un'altra si affrontino problemi di (in)traducibilità dei significati veicolati nella lingua di partenza attraverso le sue specifiche forme espressive e della conseguente difficoltà di veicolare gli stessi significati attraverso le nuove strutture linguistiche della lingua di arrivo. È stato anche osservato che questo processo è governato dalle scelte decisionali del traduttore che durante l'attività traduttiva seleziona le alternative più adatte alle circostanze sulla base di una serie di opzioni traduttive che, nella maggior parte dei casi, non costituiscono degli equivalenti linguistici rispetto alle forme del testo di partenza. Le opzioni traduttive a disposizione del traduttore dipendono dalla preliminare individuazione delle porzioni del testo di partenza su cui innescare il processo di trasferimento delle sue forme in un'altra lingua e costruire, così, progressivamente il testo di arrivo.

Tali porzioni del testo sono indicate in traduzione con il termine 'unità traduttive' che si riferisce al livello linguistico sulla base del quale le forme del testo di partenza vengono ricodificate in un'altra lingua per realizzare il testo di arrivo. Le unità di traduzione sono, così, gli elementi che il traduttore utilizza nel processo di ricodificazione e possono essere costituite da singole parole, da gruppi nominali, da proposizioni o, infine, dallo stesso testo nella sua globalità (Hatim/Munday 2004: 25).

Come nel caso del dibattuto concetto di equivalenza, anche per la definizione delle unità traduttive e per la loro individuazione non esiste consenso all'interno dei *Translation Studies* e ancora una volta esistono due diverse elaborazioni di base che dipendono dalla duplice concezione della traduzione stessa. Dal punto di vista dello studio della traduzione considerata come processo, l'unità di traduzione è la stringa linguistica del testo di partenza su cui il traduttore concentra la sua attenzione per rappresentarla come corrispondente unità nella lingua di arrivo. In questo caso è stato constatato che mentre i traduttori più giovani tendono a considerare come unità le singole parole, i traduttori più esperti tendono invece ad approntare la traduzione sulla base di unità di significato più

estese, normalmente corrispondenti a proposizioni. Al contrario dal punto di vista dello studio della traduzione analizzata come prodotto, le unità di traduzione sono le stringhe del testo di arrivo i cui corrispondenti possono essere rintracciati nel testo di partenza. Anche in questo caso si è notata una differenza fra traduzioni realizzate da traduttori in erba che contengono un più alto numero di unità traduttive di minore estensione rappresentate da singole parole o addirittura da morfemi e, al contrario, traduzioni prodotte da traduttori con maggiore esperienza che mostrano un minore numero di unità traduttive più estese e di livello proposizionale (Malmkjær 2001: 287). Il confronto fra le coppie di unità traduttive del testo di partenza e del testo di arrivo e l'analisi della loro estensione e della loro tipologia suggerisce, quindi, che i testi di arrivo costruiti sulla base di unità traduttive più estese siano maggiormente accettabili rispetto ai testi di arrivo prodotti, invece, sulla base di unità traduttive di minore estensione. La proposizione sembra essere, secondo questa riflessione, l'unità su cui operare il processo di trasferimento di un testo da una lingua a un'altra. Questo assunto è condiviso da diversi studi teorici che hanno vagliato la possibilità di adoperare come unità traduttive elementi di livelli linguistici diversi e che hanno analizzato le conseguenze traduttive derivate dall'uso di elementi appartenenti ad un livello linguistico, piuttosto che ad un altro, come unità traduttive (Ibidem).

Newmark imposta la sua concezione del processo di traduzione sulla base dell'analisi sistematica della grammatica inglese proposta da Halliday (1978), il quale organizza il repertorio grammaticale su una scala costituita da diversi livelli strutturati gerarchicamente. Alla base di tale scala sono posizionate le unità più piccole, i morfemi, e salendo di livello lungo la gerarchia sono disposte le parole, i gruppi di parole e le proposizioni. Così come Halliday considera che la frase costituisca la rappresentazione del significato in un contesto comunicativo, allo stesso modo la proposizione dovrebbe rappresentare l'unità di traduzione naturale per esprimere la rappresentazione del significato nel passaggio da una lingua ad un'altra. Newmark definisce il concetto di unità traduttiva e osserva che questo "normally refers to the source-language unit which can be recreated in the target language without any addition of other meaning elements from the source text" (1981: 140). Newmark considera però, inaspettatamente, che l'unità di traduzione

ideale sia la parola poiché “literal is often equated with the truth” (Ibidem). Ad ogni modo lo stesso Newmark ammette che il traduttore sceglie le unità di traduzione a seconda della situazione traduttiva e afferma che

as a concept the UT [*Units of Translation*] hardly assists the translator, since as soon as he meets any difficulty he is extending it, or, if he begins by translating ideas rather than words, he continuously contracts it (1981: 140).

Tutte le unità linguistiche possono, dunque, essere utilizzate come unità di traduzione in differenti momenti dell'attività traduttiva e possono soprattutto essere utilizzate simultaneamente poiché ogni unità linguistica apporta un suo contributo funzionale. È, ad ogni modo, consigliabile (Hatim/ Munday 2004: 22) frammentare la proposizione come unità di traduzione soltanto in presenza di valide motivazioni. I paragrafi e il testo sono considerati da Newmark come le unità di traduzione successive alla proposizione e si vedrà in seguito come, nell'ottica dell'approccio funzionalista, l'intero testo con la specifica funzione che disimpegna nel suo contesto socio-culturale debba essere considerato l'unità di traduzione su cui impiantare l'intera attività traduttiva.

La nozione di unità traduttiva è chiaramente legata al già esaminato concetto di equivalenza ed è necessario tenere in considerazione che è sicuramente possibile raggiungere forme di equivalenza fra diverse unità traduttive meno estese di quelle proposizionali. Inoltre, sebbene unità traduttive diverse possano essere isolate a ogni livello linguistico sulla base delle necessità traduttive, sembra poco realizzabile selezionare l'intero testo come unità traduttiva, come base di lavoro su cui innescare il processo di traduzione da una lingua a un'altra. Nonostante, infatti, il traduttore consideri certamente il testo nella sua unità in alcuni momenti dell'evento traduttivo, quali ad esempio la riflessione sul genere testuale e sulle sue convenzioni nella cultura di arrivo, è poco probabile che il testo rappresenti il solo livello su cui viene impiantato l'intero evento traduttivo.

I livelli inferiori alla proposizione sono stati considerati, in molte teorie, inadeguati come unità su cui basare il processo di traduzione. Così, Vinay e Darbelnet (1958/ 1995) rifiutano l'unità lessicale come unità traduttiva, in quanto il traduttore opera la trasposizione linguistica concentrandosi sul campo semantico piuttosto che sulle proprietà formali del significante, considerato nell'accezione saussuriana. Nella loro definizione di unità traduttiva Vinay e Darbelnet (1958/

1995: 21) assumono come punto di partenza l'impossibilità di utilizzare la parola come base di partenza del processo traduttivo. Il loro assunto si basa sull'inadeguatezza del segno linguistico, caratterizzato dalla doppia struttura, come unità di traduzione, in quanto all'interno di esso il significante assume maggiore importanza del significato. Il traduttore, al contrario, usa come punto di partenza il significato e lavora sulla forma (il significante) solo all'inizio e alla fine del suo compito e, per questo motivo, ha bisogno di un'unità di lavoro che non sia esclusivamente definita da criteri formali. Dato che il traduttore non traduce parole ma idee e concetti, la sua unità di lavoro deve essere identificata in termini di unità di pensiero. Le unità di traduzione postulate sono, pertanto, unità lessicologiche in cui gli elementi lessicali sono raggruppati per formare un unico elemento concettuale. L'unità di traduzione è, dunque, definita come "the smallest segment of the utterance whose signs are linked in such a way that they should not be translated individually" (Vinay e Darbelnet 1958/ 1995: 21). Vengono, a questo punto, postulati diversi tipi di unità di traduzione in base alla particolare funzione che disimpegnano all'interno del messaggio. All'interno dei testi si distinguono, così, "unità funzionali" i cui elementi hanno la stessa funzione sintattica, "unità semantiche" che rappresentano appunto unità di significato, "unità dialettiche" che esprimono un ragionamento e "unità prosodiche" i cui elementi sono caratterizzati dalla stessa intonazione (Ivi: 22).

La ripartizione del testo di partenza in unità di traduzione è di particolare importanza per la successiva analisi dei cambiamenti linguistici (*shift*) che avvengono durante l'evento traduttivo. Tali cambiamenti dipendono, infatti, essenzialmente dalle unità di traduzione usate come base di lavoro per la riproduzione del testo di partenza in un'altra lingua.

In traduzione, con il termine *shift* si indicano tutti i cambiamenti linguistici che intercorrono fra il testo di partenza e quello di arrivo. Il primo ad utilizzare tale termine è stato Catford che, in collegamento ai suoi concetti di corrispondenza formale ed equivalenza testuale, li definisce "departures from formal correspondence in the process of going from the SL (source language) to the TL (target language)" (1965: 141). In altre parole, un cambiamento linguistico si realizza quando uno specifico elemento del testo di partenza non viene tradotto

nel testo di arrivo con il suo corrispondente formale, ma con un equivalente traduttivo.

Catford (Ibidem) propone una categorizzazione dei cambiamenti linguistici basata su cambiamenti di livello (*level shifts*) e cambiamenti di categoria (*category shifts*). Un cambiamento di livello avviene nel momento in cui un elemento della lingua di partenza che si trova a un determinato livello linguistico ha un equivalente traduttivo nella lingua di arrivo ad un livello linguistico differente. Postulata l'impossibilità della traduzione al livello fonologico e al livello grafologico, i cambiamenti di livello si verificano unicamente fra il livello grammaticale e quello lessicale e viceversa. I cambiamenti di categoria si basano, invece, sulla distinzione elaborata fra traduzione *unbounded* e traduzione *rank-bounded*. Catford definisce *unbounded* la traduzione 'normale' o libera in cui l'equivalenza fra elementi della lingua di partenza ed elementi della lingua di arrivo viene costituita a qualsiasi livello appropriato. Di solito l'equivalenza si profila a livello delle proposizioni, ma non è escluso che relazioni di equivalenza vengano stabilite a livelli inferiori a quello proposizionale. Il termine *rank-bounded* fa, invece, riferimento alla tipologia di traduzione in cui l'equivalenza fra le due lingue di lavoro viene costituita deliberatamente e unicamente a livelli inferiori a quello della proposizione, dando luogo in questo modo a traduzioni scadenti (Catford 1965: 143). All'interno della traduzione libera o "normale", relazioni di equivalenza traduttiva possono essere dunque riscontrate fra proposizioni, frasi, gruppi nominali, parole e raramente morfemi. Così, un gruppo nominale della lingua di partenza può avere il suo equivalente traduttivo in una proposizione nella lingua di arrivo. I cambiamenti di categoria sono, dunque, deviazioni dalla corrispondenza formale e riguardano cambiamenti di struttura, di classe e di unità.

Una tassonomia dei cambiamenti linguistici maggiormente dettagliata e basata su differenti procedure traduttive è quella elaborata da Vinay e Darbelnet (1958/ 1995: 30- 42) che descrivono un minuzioso modello di analisi e di comparazione fra un testo di partenza e un testo di arrivo. La prima fase di analisi di tale modello è stata precedentemente trattata e implica lo studio e l'identificazione delle già analizzate unità del testo di partenza e delle unità di

traduzione, seguita dalla loro comparazione. Tale classificazione dei cambiamenti linguistici prevede, dunque, come fase preliminare il riconoscimento delle unità di lavoro del testo di partenza sulle quali si opera il processo di trasferimento dei significati. La tipologia di traduzione prodotta è, dunque, strettamente connessa alla scelta delle unità traduttive e, proprio a partire da queste unità di lavoro prende forma una traduzione di tipo letterale (nel caso in cui le unità di lavoro scelte siano costituite da livelli linguistici inferiori a quello della proposizione) o libera (quando le unità traduttive vengono selezionate a livello della proposizione o a un livello linguistico superiore).

Ancora una volta si profila, dunque, la dicotomia fra traduzione letterale e traduzione libera. La prima, vincolata all'aderenza alle forme di espressione del testo di partenza, mira a riprodurre un testo di arrivo il più possibile vicino alle forme del testo di partenza creando corrispondenze parola per parola fra le due lingue. La seconda, invece, maggiormente orientata al testo di arrivo e alle sue forme, è ottenuta con l'interpretazione del senso e dei significati del testo di partenza che il traduttore cerca di rendere nel testo di arrivo. Questi due tipi di traduzione non sono considerati, nell'ottica di Vinay e Darbelnet (1958/ 1995: 31), in antagonismo e sono posti su un continuum in cui si passa da una tipologia all'altra a seconda delle singole circostanze. Si osserva, infatti, che nel caso in cui nelle due lingue di lavoro esistano categorie o concetti paralleli è possibile avvalersi della traduzione diretta e trasferire il messaggio del testo di partenza attraverso la parallela corrispondenza dei suoi elementi nel testo di arrivo. Al contrario, però, esistono casi in cui alcuni effetti stilistici o alcuni concetti espressi nella lingua di partenza, a causa di differenze strutturali o metalinguistiche, non possono essere semplicemente trasposti nella lingua di arrivo tramite una perfetta corrispondenza e, dunque, il traduttore dovrà fare ricorso a metodi di traduzione obliqua.

La categorizzazione di Vinay e Darbelnet (1958/ 1995: 31- 40) include, così, sette procedure traduttive che appartengono alle due diverse strategie traduttive: la traduzione diretta o letterale e la traduzione obliqua. La traduzione diretta include tre procedure traduttive: il prestito, il calco e la traduzione letterale. Il prestito è considerato il più semplice metodo traduttivo che viene di solito utilizzato per

colmare una lacuna di natura generalmente metalinguistica. Tale procedimento viene occasionalmente utilizzato per creare un effetto stilistico nel testo di arrivo introducendo, appunto, un termine della lingua straniera che rimanda immediatamente alla cultura del testo di partenza.

Il calco rappresenta un particolare tipo di prestito in cui un'espressione della lingua di partenza, tradotta letteralmente in tutti i suoi elementi, viene importata nella lingua di arrivo. I calchi possono essere lessicali (in questo caso si rispettano le strutture sintattiche della lingua di arrivo e si introducono gli elementi lessicali della lingua di partenza non tradotti) o possono essere strutturali (nei casi in cui si introduce una nuova costruzione nella lingua di arrivo).

La traduzione letterale o parola per parola è il diretto trasferimento di un testo di partenza in un testo grammaticalmente e linguisticamente appropriato nella lingua di arrivo; il compito del traduttore in questa tipologia di traduzione è limitato all'osservazione e al rispetto dell'aderenza delle forme della lingua di arrivo alle forme della lingua di partenza.

Quando il ricorso a queste tre procedure genera un testo semanticamente e strutturalmente inappropriato per la lingua di arrivo, il traduttore opta per la traduzione obliqua ricorrendo a quattro diverse procedure: la trasposizione, la modulazione, l'equivalenza e l'adattamento (Vinay e Darbelnet 1958/ 1995: 36-40).

La trasposizione è una procedura utilizzata all'interno della traduzione intralinguistica e consiste nella sostituzione di una classe di parole con un'altra, non provocando l'alterazione del significato del messaggio. L'uso di questa procedura all'interno della traduzione interlinguistica comporta spesso dei cambiamenti stilistici e deve, quindi, essere utilizzata consapevolmente soprattutto quando vogliono essere mantenute nel testo di arrivo particolari sfumature stilistiche del testo di partenza.

La modulazione è la variazione della forma del messaggio che si ottiene cambiando il punto di vista della proposizione. È una procedura che si utilizza qualora la proposizione tradotta, anche se corretta grammaticalmente, risulta poco naturale nella lingua di arrivo. Esistono casi in cui la modulazione si rivela obbligatoria e casi in cui si dimostra, invece, una tecnica opzionale. Un esempio

di tale procedura è la trasformazione di una proposizione negativa in una proposizione positiva e viceversa.

La procedura dell'equivalenza è auspicabile soprattutto nei casi in cui la traduzione coinvolge espressioni idiomatiche, fraseologie fisse, proverbi e modi di dire. In questo caso l'obiettivo del traduttore è la creazione nella lingua di arrivo di equivalenze che esprimano il senso delle espressioni fisse presenti nella lingua di partenza.

Infine, l'adattamento è una tecnica usata nei casi in cui la situazione riferita dal messaggio del testo di partenza è sconosciuta nella cultura del testo di arrivo. In questi casi il traduttore ha la necessità di creare una nuova situazione, nota per il pubblico della cultura di arrivo, che possa essere considerata equivalente a quella riferita nel testo di partenza. Si cerca, dunque, di raggiungere un'equivalenza di situazione e le traduzioni dei titoli di film o di libri ne sono un esempio.

I cambiamenti linguistici sono, in generale, considerati degli universali traduttivi, in quanto in ogni traduzione (anche nella più letterale) è presente la necessità di deviare dagli schemi strutturali del testo di partenza per rendere il significato comprensibile nella lingua di arrivo. Dato che però queste deviazioni rispetto al testo di partenza possono essere realizzate secondo diverse modalità, Toury (1995: 208) fa una distinzione fra cambiamenti linguistici non obbligatori e cambiamenti linguistici obbligatori che costituiscono, ad ogni modo, la maggior parte dei cambiamenti interni all'evento traduttivo e che rendono, così, la traduzione un processo governato da regolarità.

2.4 Gli universali traduttivi

Le regolarità osservabili all'interno dell'evento traduttivo, considerato nella sua globalità, sono dette 'universali traduttivi' e costituiscono delle caratteristiche linguistiche regolari che si riscontrano all'interno di ogni testo tradotto se paragonato al suo testo di partenza e che, in quanto universali, si riscontrano indipendentemente dalla specifica coppia di lingue coinvolta nel processo di traduzione.

Toury (1995) formula due leggi generali della traduzione nel tentativo di regolamentarne il processo. Entrambe si basano sull'assunto secondo cui il testo tradotto presenta caratteristiche universalmente specifiche e sono esse stesse considerate degli universali traduttivi, poiché contribuiscono alla creazione di caratteristiche universali all'interno del testo tradotto. La prima, la legge della crescente standardizzazione, postula la frequente rottura degli schemi presenti nel testo di partenza e la selezione di opzioni linguistiche più convenzionali nella lingua di arrivo e afferma che

In translation, textual relations obtaining in the original are often modified, sometimes to the point of being totally ignored, in favour of more habitual options offered by a target repertoire (1995: 268).

Secondo la legge della crescente standardizzazione, dunque, le relazioni testuali create all'interno del testo di partenza sono spesso sostituite nel testo di arrivo con relazioni in esso più convenzionali. La concreta realizzazione di questa legge implica che i testi tradotti mostrino generalmente un minor numero variazioni linguistiche e stilistiche rispetto ai testi di partenza e una più alta standardizzazione soprattutto nei casi in cui la traduzione assume, come disciplina, una posizione debole e periferica nel sistema culturale di ricezione. Toury (1995: 271) suggerisce, pertanto, che caratteristiche intrinseche alla natura del traduttore quali la sua età, le sue conoscenze, la sua esperienza e il suo livello di bilinguismo e ulteriori fattori quali lo status della traduzione all'interno della cultura di arrivo influiscano sul funzionamento della legge. Infatti, con riferimento alla posizione della traduzione nel sistema culturale di riferimento, la legge stabilisce che al maggiore status periferico della traduzione corrisponde la maggiore presenza di modelli e di repertori di espressione convenzionali all'interno del testo tradotto.

La seconda legge formulata da Toury, la legge dell'interferenza, postula la tendenza a trasferire strutture lessicali e sintattiche convenzionali per il testo di partenza nel testo di arrivo, creando così al suo interno strutture poco convenzionali. Un altro universale traduttivo è, dunque, la produzione di espressioni tramite la trasposizione delle strutture della lingua di partenza e non tramite le specifiche risorse della lingua di arrivo. La legge dell'interferenza teorizza, quindi, il trasferimento di fenomeni formali e strutturali dalla lingua di

partenza alla lingua di arrivo. Anche l'effettiva operatività di questa legge dipende da alcuni fattori e, in particolare, dal modo in cui viene processato il testo di partenza. Si afferma, infatti, che

the more the make-up of a text is taken as a factor in the formulation of its translation, the more the target text can be expected to show traces of interferences (1995: 276).

Il livello di interferenza realizzato all'interno del testo di partenza dipende, inoltre, da fattori quali l'esperienza professionale del traduttore e il contesto socio-culturale per il quale una traduzione viene realizzata. Così, l'interferenza del testo di partenza sul testo di arrivo tende a essere maggiore nei casi in cui la traduzione viene prodotta a partire da un testo appartenente ad una lingua/cultura ritenuta più prestigiosa (Toury 1995: 278).

Sulla base di studi di analisi contrastiva fra i testi tradotti e i rispettivi testi di partenza sono state individuate altre caratteristiche linguistiche comuni ai testi tradotti che vengono raggiunte attraverso le tecniche di semplificazione, di esplicitazione e di normalizzazione (Laviosa 2001: 288). La lingua prodotta attraverso il processo di traduzione è, così, stata definita un "terzo codice" (Musacchio 2007: 97), contrassegnato da proprietà linguistiche ricorrenti e studiato come genere testuale indipendente.

Il processo di semplificazione si riscontra nei testi tradotti su tre diversi livelli: lessicale, sintattico e stilistico (Laviosa 2001: 289). La semplificazione lessicale avviene sulla base di sei principi che dipendono dalla competenza semantica del traduttore nella sua lingua madre. Tali principi sono stati individuati nell'uso di iperonimi nei casi in cui non esistano iponimi equivalenti nella lingua di arrivo, nell'approssimazione nel testo di arrivo dei concetti espressi nella lingua del testo di partenza, nell'uso di sinonimi di uso comune, nel trasferimento di tutte le funzioni di un termine della lingua di partenza al suo equivalente nella lingua di arrivo, nella sostituzione di espressioni legate alla specifica cultura del testo di partenza con circonlocuzioni e, infine, nell'uso della parafrasi come strategia per colmare la distanza culturale fra le due lingue di lavoro.

La semplificazione sintattica, che ingloba e genera la semplificazione stilistica, prevede l'eliminazione di periodi sospesi e la sostituzione di complesse strutture sintattiche, costituite da proposizioni non finite, con proposizioni finite

più semplici (Laviosa 2001: 290). La semplificazione implica, inoltre, la sostituzione di fraseologie elaborate con collocazioni più brevi, la riduzione e l'omissione di ripetizioni e di informazioni ridondanti e influenza, senza dubbio, l'effetto stilistico finale del testo di arrivo rispetto a quello del testo di partenza.

L'esplicitazione è la tecnica tramite cui il traduttore espande il testo di arrivo fornendo informazioni addizionali e produce dei cambiamenti linguistici nei marcatori di coesione testuale. Le più comuni tecniche di esplicitazione sono l'aggiunta di modificatori e di congiunzioni per raggiungere maggiore trasparenza, l'espansione di alcuni passaggi problematici, l'inserimento di spiegazioni e di informazioni aggiuntive, la ripetizione di dettagli menzionati precedentemente nel testo, la puntuale spiegazione di informazioni vaghe o imprecise, l'introduzione di descrizioni più dettagliate rispetto a quelle del testo originale, la disambiguazione dei pronomi attraverso la precisa identificazione del loro referente e l'aggiunta di informazioni contestuali nei casi di grande distanza culturale fra i due sistemi di riferimento (Laviosa 2001: 290).

Infine, la normalizzazione riguarda tutti i cambiamenti linguistici apportati dal traduttore per rendere il testo tradotto leggibile e convenzionale per le norme che regolano l'appartenenza del testo stesso al suo genere nella cultura di ricezione (Laviosa 2001: 291). Sono, dunque, tecniche di normalizzazione i cambiamenti linguistici a livello di punteggiatura, di scelte lessicali, di stile, di struttura delle proposizioni e di organizzazione testuale. In questo modo, la punteggiatura che risulta poco convenzionale nel testo di arrivo viene standardizzata e uniformata alle regole di punteggiatura della lingua di arrivo, le espressioni che non suonano naturali vengono sostituite con espressioni più appropriate e comuni, la struttura delle proposizioni viene riorganizzata secondo le convenzioni della lingua di arrivo, l'organizzazione testuale e la divisione in frasi, paragrafi, sequenze e capitoli vengono risistemate in maniera più logica se richiesto dalle convenzioni del nuovo contesto.

In conclusione, tutte queste manipolazioni hanno l'obiettivo di rendere il testo tradotto più leggibile e più accessibile per il destinatario finale, ma hanno spesso l'effetto di rendere il testo più coerentemente organizzato rispetto all'originale. Nei casi in cui si manifesta la realizzazione di questo stato di cose, è possibile

parlare delle acquisizioni prima menzionate e, purtroppo, di solito ignorate nella valutazione di un testo tradotto, in cui l'attenzione si concentra più frequentemente sull'analisi delle perdite subite dal testo di arrivo rispetto al testo originale.

3. ALCUNE TEORIE DELLA TRADUZIONE

La traduzione è sempre stata concepita, all'interno della cultura occidentale, in maniera normativa. A partire, infatti, da Cicerone e Orazio che concepivano la traduzione come un'attività oratoria e non come una semplice e meccanica operazione di riproduzione di un testo (Munday 2001: 19), le teorie traduttive hanno sempre mirato a fornire delle istruzioni sul processo di produzione di una traduzione. Il focus di tutte le teorie sulla traduzione è sempre stato, come già accennato, incentrato sulla dicotomia fra traduzione libera (senso per senso) e traduzione letterale (parola per parola). Questa dicotomia è, appunto, già presente nell'antica Roma in cui il modello normativo vigente, che considerava la traduzione come uno strumento di arricchimento della lingua e della cultura di arrivo, prescriveva la priorità del rispetto dei criteri estetici del testo di arrivo sul rispetto della fedeltà al testo di partenza (Bassnett 2002: 49-59). In questo modo, veniva prescritta la predilezione per una traduzione senso per senso piuttosto che una traduzione parola per parola che rendeva il traduttore schiavo del testo originale. La traduzione veniva considerata, così, un esercizio stilistico che non subordinava in alcun modo il traduttore al rispetto della fedeltà al testo originale e, per questo motivo, la traduzione era considerata una forma di produzione letteraria.

Il ruolo della teoria della traduzione è stato, dunque, storicamente quello di istruire il traduttore sulle procedure da seguire durante la produzione di un testo tradotto. Solo più recentemente sono state sviluppate teorie che tentano, invece, di tracciare le fasi del processo di produzione di un testo a partire da un altro testo e che tentano di descriverne le procedure. Anche queste teorie, però, nel costruire modelli ideali di descrizione del processo traduttivo finiscono con il formulare e con il prescrivere norme che, seppur implicitamente, vengono considerate vincolanti nella loro applicazione durante il lavoro di traduzione.

In generale, un modello teorico o concettuale è un costrutto ipotetico che, stabilito all'interno di un campo di conoscenza, viene in seguito proiettato e utilizzato all'interno di un nuovo dominio di conoscenza. All'interno dei *Translation Studies*, già definito come un campo di studio caratterizzato dall'alta interdisciplinarietà, l'importazione di modelli teorici da altre discipline e il loro adattamento al campo di studio in questione rappresenta una costante fissa. Ogni modello, derivato da un'altra disciplina, esporta nel nuovo campo di applicazione la propria terminologia - che viene adattata ai nuovi concetti - e i propri assiomi. Così, ad esempio, si delinea la più evidente dicotomia teorica e metodologica che vede la contrapposizione fra modelli linguistici e modelli socioculturali. Mentre le teorie linguistiche tendono a considerare la traduzione come un'operazione essenzialmente linguistica e pongono l'attenzione sul piano puramente linguistico dei testi che vengono studiati in isolamento dai rispettivi contesti di produzione, al contrario i modelli socio-culturali tendono ad enfatizzare l'importanza della dimensione socio-culturale all'interno del processo traduttivo.

3.1 Le teorie linguistiche

Le teorie sulla traduzione nate in ambito linguistico possono essere applicate in ambito traduttivo agli elementi del testo da tradurre o, al contrario, possono essere applicate all'intero concetto di traduzione.

Così, ad esempio, la teoria elaborata da Catford (1965), di cui sono stati già discussi i relativi concetti di equivalenza testuale e di corrispondenza formale, di (in)traducibilità e di cambiamenti linguistici, è di natura essenzialmente linguistica e descrive, pertanto, la traduzione come un'operazione che avviene unicamente fra due sistemi linguistici. Catford considera, appunto, le lingue come dei sistemi che operano a differenti livelli e da questa visione scaturiscono i già esaminati concetti di equivalenza testuale e corrispondenza formale e derivano diverse tipologie di traduzione.

Sulla base dell'estensione della porzione di testo tradotto, viene formulata una differenza fra traduzione integrale (*full translation*), che si osserva nei casi in cui l'intero testo è sottoposto alla procedura traduttiva e ogni elemento del testo della lingua di partenza è sostituito da elementi della lingua di arrivo, e traduzione

parziale (*partial translation*) in cui alcune porzioni del testo di partenza non vengono sottoposte al processo di traduzione (Catford 1965: 21).

Dal punto di vista dei livelli linguistici coinvolti nel processo di traduzione, viene, invece, tracciata una differenza fra traduzione totale (*total translation*) e traduzione ristretta (*restricted translation*). Nel caso della traduzione totale tutti i livelli linguistici del testo di partenza (fonologia, grafologia, grammatica e lessico) sono sostituiti con elementi della lingua del testo di arrivo. Dato che l'equivalenza può essere raggiunta unicamente al livello grammaticale e lessicale, questa tipologia di traduzione implica la sostituzione della grammatica e del lessico della lingua di partenza con equivalenti grammaticali e lessicali della lingua di arrivo e la conseguente sostituzione della fonologia e della grafologia della lingua di partenza con non equivalenti fonologici e grafologici della lingua di arrivo (Catford 1965: 22). Nella traduzione ristretta, invece, la sostituzione degli elementi testuali del testo di partenza con elementi testuali equivalenti nella lingua di arrivo si verifica ad un solo livello. Esistono, in questo modo, due tipi di traduzione ristretta, una fonologica e una grafologica, in quanto la traduzione ristretta al solo livello grammaticale o al solo livello lessicale risulta impossibile data l'interdipendenza della grammatica e del lessico (Ivi: 24). La traduzione ristretta non è realizzabile nemmeno al livello contestuale, in quanto non esiste modo di sostituire unità contestuali della lingua di partenza con unità contestuali equivalenti nella lingua di arrivo senza realizzare la contemporanea sostituzione di unità lessicali e grammaticali della lingua di partenza con unità lessicali e grammaticali equivalenti della lingua di arrivo (Ivi: 22).

Infine, come già menzionato, Catford (1965: 24-25) opera una distinzione fra la traduzione legata al livello (*rank-bound translation*) che prevede il tentativo di selezionare costantemente nella lingua di arrivo equivalenti appartenenti allo stesso livello gerarchico delle unità grammaticali e la traduzione non legata al livello (*unbounded translation*) che, invece, presuppone la selezione di equivalenti lungo i diversi livelli della gerarchia, con la preferenza per unità grammaticali di livello superiore.

Una delle più influenti teorie linguistiche della traduzione è quella elaborata da Nida (1969), di cui sono stati già trattati il concetto di equivalenza dinamica e

il correlato principio dell'effetto equivalente. L'idea di Nida si basa sul modello di destrutturazione e ristrutturazione della traduzione che prevede una riduzione del testo di partenza alla sua ossatura strutturale e semantica, il trasferimento di significato in un'altra lingua e la ricerca di espressioni stilisticamente e semanticamente equivalenti nella lingua di arrivo. Tale modello postula che il compito del traduttore sia quello di andare oltre il semplice confronto fra strutture corrispondenti dei due testi e di arrivare alla comprensione dei meccanismi tramite cui il messaggio viene decodificato, trasferito e trasformato nelle strutture della lingua di arrivo.

Il lavoro di traduzione si articola, dunque, in diverse fasi in cui il traduttore conduce inizialmente un'analisi del messaggio della lingua di partenza codificato nelle sue forme strutturali più semplici, trasferisce in seguito il messaggio nella lingua di arrivo a questo livello strutturale e, infine, ricostruisce il messaggio nella lingua di arrivo scegliendo le forme più appropriate per i destinatari finali. Questa procedura viene chiaramente raffigurata nel seguente grafico:




Figura 4. Il modello di destrutturazione e ristrutturazione della traduzione (Nida 1969: 33).

La fase preliminare dell'analisi della lingua di partenza non si limita allo studio delle relazioni sintattiche fra le unità linguistiche e allo studio del loro significato denotativo o referenziale, ma include lo studio dei tratti emotivi o connotativi delle strutture formali della comunicazione. Include, dunque, i fattori stilistici che modificano la totalità del messaggio. Questa fase di analisi comincia con l'identificazione dei cosiddetti *kernel*, ovvero gli elementi strutturali di base ai quali possono essere ridotte tutte le strutture più elaborate e superficiali di una lingua. Viene, quindi, utilizzato in ambito traduttivo l'assunto della grammatica

generativo-trasformazionale secondo cui le lingue sono più vicine le une alle altre a livello delle strutture di base, piuttosto che al livello delle strutture superficiali. Le strutture grammaticali ridotte al livello delle strutture di base sono, pertanto, più facilmente trasferibili da una lingua a un'altra (Nida/ Taber 1982: 39).

I *kernel* sono costituiti da combinazioni di elementi linguistici che appartengono a quattro categorie semantiche di base che, al contrario delle più conosciute categorie grammaticali (nomi, verbi, aggettivi, preposizioni), includono esaustivamente tutte le sottocategorie semantiche di tutte le lingue, sebbene poi queste ultime presentino categorie grammaticali diverse. Queste quattro categorie semantiche sono, in altre parole, universali e contengono l'intero universo dell'esperienza. Comprendono gli "oggetti" che si riferiscono alle classi semantiche che designano cose o entità e includono anche gli esseri umani che prendono parte agli eventi; "gli eventi", ossia le classi semantiche che indicano azioni, processi e avvenimenti; "le astrazioni" che includono le classi semantiche relative a qualità, quantità e gradazioni e, infine, le "relazioni", cioè le espressioni che rendono le relazioni e i collegamenti fra le altre categorie semantiche (Nida/ Taber 1982: 37-38). Durante la fase dell'analisi, le complesse strutture della lingua del testo di partenza sono, dunque, ridotte a livello delle strutture di base (*kernel*) tramite un processo chiamato '*back transformation*'. Le strutture superficiali del testo di partenza sono, in altre parole, parafrasate in formule che illustrano le relazioni fra gli elementi linguistici. Ad esempio la frase *John ran quickly* viene parafrasata con la formula: l'oggetto (*John*) realizza un evento (*ran*) in un certo modo (astrazione) (*quickly*).

Una volta completata la fase di analisi e di decostruzione del testo di partenza che include riflessioni semantiche e grammaticali, le strutture di base vengono trasferite, a questo livello di base, da una lingua A ad una lingua B tramite un processo, detto appunto, di "trasferimento". Questo processo prende forma nella mente del traduttore e, per questo motivo, possono intervenire a questo livello dei fattori soggettivi che inevitabilmente influenzano la traduzione. Infatti, pur partendo da una posizione di assoluta oggettività nell'esecuzione di una traduzione, intervengono a livello inconscio fattori che condizionano la natura della lingua utilizzata, la natura del compito stesso del traduttore e il fine ultimo

della traduzione. Questi fattori sono riconducibili alla troppa conoscenza del traduttore dell'argomento della traduzione, alle insicurezze sulla propria lingua, al desiderio di preservare il mistero della lingua, alle presupposizioni teologiche (nel caso della traduzione della Bibbia) e alla poca conoscenza della stessa natura della traduzione (Nida/ Taber 1982: 99-102).

L'ultima fase del processo di traduzione è la ristrutturazione, ovvero il momento in cui le strutture di base, ormai trasformate nella lingua di arrivo, vengono riportate a livello di strutture superficiali ed elaborate nella stessa lingua. In questa fase è di fondamentale importanza la considerazione dell'effetto che il testo tradotto avrà sul destinatario finale che, in base ai già esaminati principi dell'equivalenza dinamica e dell'effetto equivalente, deve essere il più possibile vicino all'effetto che il testo di arrivo produceva sul suo destinatario originale. Per ottenere questa vicinanza di effetti sono, dunque, necessarie alcune considerazioni che congiuntamente rendono la traduzione testualmente, stilisticamente e funzionalmente appropriata per il potenziale destinatario finale: due considerazioni sono così di tipo formale, relative allo stile e al genere testuale, e una è di tipo funzionale, relativa al rapporto fra il testo e l'utente finale (Nida 1969: 162).

In definitiva, il traduttore durante lo svolgimento del suo compito non può prescindere dal considerare “la dimensione dinamica della comunicazione” (Malmkjær 2006: 412) in cui interagiscono fattori quali l'argomento, i partecipanti, gli atti linguistici, il codice usato e il messaggio. Fra questi assumono particolare rilevanza il messaggio e i partecipanti, dato che i diversi tipi di traduzione che possono generarsi dipendono proprio dalla diversità cui sono soggetti questi due fattori. L'obiettivo del traduttore è, infatti, quello di trasferire da una lingua a un'altra la forma e il contenuto del messaggio tenendo, però, in considerazione gli utenti finali che differiscono fra loro per abilità di decodifica e interesse potenziale nell'argomento trattato.

La produzione di differenti tipi di traduzione dipende, dunque, sostanzialmente da tre fattori: dalla natura del messaggio, dall'obiettivo o dagli obiettivi del traduttore e dal tipo di pubblico (Nida 1964: 156). I messaggi veicolati da differenti testi di partenza variano in base alla priorità da attribuire

alla loro forma o al loro contenuto e, sebbene questi due elementi non possano prescindere l'uno dall'altro, esistono casi in cui il contenuto riveste maggiore importanza rispetto alla forma e viceversa. Nel caso della traduzione poetica, ad esempio, la forma tramite cui è veicolato il contenuto risulta di capitale importanza per l'intero testo, ma essendo difficile riprodurre esattamente sia la forma che il contenuto in un testo tradotto, è proprio la forma che viene spesso sacrificata a vantaggio del contenuto.

Gli obiettivi del traduttore costituiscono un elemento fondamentale all'interno del processo traduttivo e, infatti, proprio da tali obiettivi dipende il tipo di traduzione prodotta. Gli obiettivi del traduttore coincidono generalmente con quelli dell'autore del testo originale, ma esistono delle eccezioni. Il proposito di un traduttore può, ad esempio, andare oltre il proposito informativo dell'autore del testo originale e inglobare, così, il proposito di modificare il comportamento del destinatario finale.

Infine, è il pubblico potenziale di un determinato testo tradotto che determina la produzione di diversi tipi di traduzione. Tale pubblico potenziale presenta al suo interno delle differenze nell'abilità di decodifica e nell'interesse potenziale per il testo tradotto. Nida (1964: 158) considera che la capacità di decodifica di un testo in ogni lingua prevede almeno quattro livelli distinti: la capacità del bambino, la capacità del nuovo istruito, la capacità dell'adulto istruito medio e la capacità dello specialista. Per quanto riguarda l'interesse potenziale appare chiaro che una traduzione prodotta per stimolare il piacere della lettura di un autore straniero si differenzia nelle sue caratteristiche da una traduzione prodotta per istruire il lettore sull'uso di un complicato macchinario.

I tre fattori appena descritti - la natura del messaggio, l'obiettivo del traduttore e il tipo di pubblico - intervengono nel processo di traduzione come destrutturazione e ristrutturazione del testo, in quanto in base a tali fattori vengono prese decisioni in merito alla forma del prodotto finito e in merito al tipo di equivalenza, formale o dinamica, da raggiungere a seconda del contesto di ricezione del testo tradotto.

Una traduzione governata dal principio dell'equivalenza formale è, come già accennato, orientata al testo di partenza ed è, dunque, realizzata per rivelare al suo

lettore quante più informazioni possibili sulla forma e sul contenuto del messaggio originale. Una traduzione improntata al raggiungimento dell'equivalenza formale mira, così, alla riproduzione nel testo di arrivo degli elementi formali del testo di partenza e persegue la perfetta corrispondenza fra le unità grammaticali delle due lingue. Tale procedimento implica la traduzione di una categoria grammaticale della lingua di partenza con la stessa categoria grammaticale della lingua di arrivo (un nome con un nome, un verbo con un verbo e così via), l'esatto mantenimento delle strutture proposizionali e la preservazione di tutti gli indicatori formali, quali la punteggiatura e la divisione in paragrafi. La corrispondenza formale fra i due testi viene, inoltre, perseguita a livello lessicale e semantico tramite la scelta nella lingua di arrivo di un unico traduttore per ogni termine del testo di partenza (Nida 1964: 165-166). In una simile tipologia di traduzione si rendono spesso necessari interventi esterni del traduttore quali commenti in nota o fra parentesi e aggiunte contrassegnate dal corsivo per conferire senso compiuto al testo prodotto nella nuova lingua.

Al contrario, una traduzione guidata dal principio dell'equivalenza dinamica focalizza l'attenzione sul testo di arrivo e sulla sua ricezione da parte del destinatario finale. Il termine 'equivalente' si riferisce all'effetto che il nuovo testo intende produrre sul lettore (equivalente all'effetto che il testo di partenza produceva sul suo destinatario iniziale), piuttosto che alla relazione fra le forme dei due testi. A questo proposito Nida sottolinea, però, che per quanto una traduzione guidata dal principio dell'effetto equivalente debba essere congegnata in modo da apparire naturale al lettore finale, non deve trascendere dalla sua natura di testo tradotto: deve, dunque, riflettere il significato e l'intenzione comunicativa del testo di partenza. La traduzione improntata al principio dell'equivalenza dinamica viene, infatti, descritta come "the closest natural equivalent to the source-language message" (1965: 166). Questa definizione contiene, dunque, tre termini essenziali: 'equivalente' che fa riferimento alla relazione con il messaggio del testo di partenza, 'naturale' che pone l'accento sulla naturalezza di espressione del messaggio da raggiungere attraverso le risorse espressive della lingua di arrivo e 'il più vicino possibile' che collega il messaggio dei due testi sulla base del più alto grado di approssimazione. Tale naturalezza si

riferisce all'appropriatezza di espressione nel contesto linguistico e culturale di ricezione e non riguarda, dunque, i soli livelli grammaticali e lessicali, ma anche elementi quali l'intonazione, il ritmo della frase, lo stile, l'ironia e il sarcasmo (Nida 1965: 170).

Tale tipologia di traduzione richiede, dunque, due principali aree di adattamenti linguistici: una riguardante la grammatica e l'altra relativa al lessico. Mentre le variazioni grammaticali vengono apportate piuttosto automaticamente in quanto vengono dettate dalle strutture della lingua di arrivo, gli aggiustamenti lessicali richiedono al contrario una più profonda analisi vista l'esistenza di maggiori alternative possibili che dipendono dalla classe di termini in questione. I termini che risultano meno problematici a livello traduttivo sono quelli che possiedono un parallelo nella lingua di destinazione; i termini che indicano oggetti culturali differenti, ma che presentano una somiglianza in alcune delle loro funzioni possono invece generare qualche confusione e, infine, sono i termini che si riferiscono a specificità culturali che implicano i maggiori problemi e che, generalmente, non possono essere tradotti senza fare ricorso all'ausilio della lingua di partenza (Nida 1965: 168).

In ogni tipo di traduzione, orientata verso ciascuno dei due concetti di equivalenza, un fattore che influenza in maniera determinante le scelte traduttive è, inevitabilmente, la coppia di lingue fra cui si opera la traduzione. Nida (1965: 160- 161) considera tre diversi tipi di relazione fra le lingue che sono determinati dalla distanza linguistica e culturale che intercorre fra loro. In questo modo la traduzione fra lingue e culture correlate può sembrare a prima vista estremamente semplice, rivelandosi poi straordinariamente complessa a causa di difficoltà traduttive dovute a somiglianze superficiali che si rivelano, invece, fuorvianti (è ad esempio il caso dei 'falsi amici'). La traduzione fra lingue che non presentano somiglianze nel codice linguistico, ma che appartengono a culture in qualche modo correlate richiede, invece, una maggiore attenzione per gli adattamenti linguistici formali, ma risulta più semplice dal punto di vista concettuale grazie ai parallelismi culturali che intercorrono fra le due lingue. Infine, la traduzione fra lingue distanti sia linguisticamente sia culturalmente sfida il traduttore alla ricerca

di forme linguistiche adeguate per esprimere concetti culturali sconosciuti nel sistema di ricezione.

In definitiva Nida, focalizzando l'attenzione del processo traduttivo sulla ricezione e sul destinatario finale che differisce dal destinatario del testo originale non solo per la lingua, ma anche per la cultura, per la sua conoscenza del mondo e per le sue aspettative sul testo, elabora dunque una teoria sociolinguistica della traduzione.

Come già menzionato in precedenza, però, il limite più grande delle teorie sulla traduzione di matrice linguistica è quello di aver concentrato l'attenzione unicamente sui livelli morfologici e proposizionali e di aver ignorato tutti gli altri fattori contestuali che guidano e influenzano il processo di produzione di un testo tradotto, descrivendo, così, l'attività traduttiva in maniera assolutamente lontana dalla realtà. Il modello di destrutturazione e ristrutturazione della traduzione descrive, ad esempio, un processo di analisi che, con alta probabilità, non è seguito dal traduttore durante l'esecuzione del suo compito. È, infatti, più realistico che l'analisi del testo di partenza si basi su riflessioni semantiche, piuttosto che sulla riduzione del testo al livello delle sue strutture linguistiche profonde come suggerito dalla grammatica generativo-trasformativa. Ad ogni modo l'approccio di Nida, pur mantenendo invariato il focus sull'equivalenza di relazioni formali fra il testo di partenza e quello di arrivo, con l'introduzione di un fattore esterno al testo (la ricezione) ha avuto il merito di aver aperto la strada ad una nuova concezione del processo di traduzione che influenzerà i successivi approcci culturali e funzionali alla disciplina.

3.2 Le teorie sistemiche

Uno spartiacque fra modelli che descrivono la traduzione in termini di fedeltà al testo originale e di equivalenza fra i due testi e modelli che, invece, conferiscono maggiore attenzione al ruolo del testo tradotto nel nuovo contesto socio-culturale è costituito dall'approccio sistemico e dalla teoria dei polisistemi.

La nozione di norme è stata per la prima volta formulata da Toury alla fine degli anni '70 per fare riferimento alle regolarità presenti nel comportamento traduttivo all'interno di una specifica situazione socio-culturale. Il lavoro di Toury

si inserisce all'interno della teoria dei polisistemi sviluppata da Even-Zohar all'inizio dello stesso decennio. Tale approccio, che studia i sistemi sociali e ideologici che governano la produzione di testi tradotti, ha il pregio di considerare la traduzione come evento situato all'interno di un sistema socio-culturale di riferimento. La teoria dei polisistemi rifiuta, infatti, uno studio della traduzione imperniato sul confronto di testi isolati dai loro rispettivi contesti e finalizzato all'individuazione delle perdite che il testo di arrivo subisce a confronto con il suo originale. La teoria dei polisistemi ha, quindi, avuto il merito di aver colmato la distanza fra studi letterari e studi linguistici, ponendo le basi per una nuova interdisciplinarietà (Bassnett 2001: 7). La teoria dei polisistemi considera, infatti, la letteratura come parte integrale della struttura sociale, culturale, letteraria e storica di una comunità e come componente di un sistema caratterizzato dal cambiamento dinamico e dalla continua lotta per mantenere o raggiungere una posizione primaria all'interno del canone letterario (Munday 2001: 109). Partendo da questo presupposto teorico Even-Zohar considera che anche la letteratura tradotta costituisce un sottosistema all'interno dei più estesi sistemi sociali, letterari e storici della cultura di arrivo.

Anche la letteratura tradotta prende, quindi, parte ai continui e dinamici cambiamenti che si susseguono all'interno del polisistema per ottenere una posizione dominante all'interno del canone e, così, anche la posizione raggiunta dalla letteratura tradotta influisce sulle strategie di traduzione adottate. In questo modo, una posizione primaria della letteratura tradotta all'interno del polisistema implica l'esistenza di un vincolo minore per i traduttori nel seguire i modelli letterari del contesto di arrivo e una loro maggiore inclinazione a romperne le convenzioni. La conseguenza è la frequente produzione di testi tradotti adattati al testo di partenza che ne riproducono le relazioni testuali. Al contrario, una posizione secondaria della letteratura tradotta all'interno del polisistema, conduce generalmente alla propensione verso l'uso nel testo di arrivo di modelli culturali del contesto di ricezione e verso la produzione di traduzioni non adeguate al testo di partenza (Munday 2001: 110).

Toury, sulla scia della teoria dei polisistemi, basa la sua teoria generale della traduzione sul principio secondo cui anche i testi tradotti occupano una posizione

all'interno dei sistemi sociali e letterari della cultura di ricezione e postula che tale posizione influenzi le strategie traduttive impiegate.

Nella concezione di Toury (1995: 205) il traduttore rappresenta una parte attiva all'interno di un processo decisionale e, nello svolgimento del suo compito, assume un ruolo sociale che gli è affidato da una comunità. Per questo motivo, la definizione di una serie di norme che determinano l'accettabilità del comportamento (sociale) del traduttore è un prerequisito necessario per disimpegnare il ruolo, anch'esso sociale, che gli viene conferito. Dal punto di vista sociologico, le norme sono la traduzione di valori generali o di idee condivise da una comunità in istruzioni di condotta che sono appropriate e applicabili a situazioni particolari. Tali norme specificano, dunque, cosa è lecito e cosa, invece, è proibito, cosa è tollerato e cosa al contrario non lo è all'interno di una comunità e all'interno di determinate attività sociali (Toury 1995: 206).

L'attività traduttiva è, a questo punto, considerata un'attività sociale che, verificandosi in una determinata situazione socio-culturale, deve essere guidata e regolata da norme prestabilite dalla comunità di riferimento e all'interno di essa condivise. Il traduttore che lavora a contatto con determinate condizioni socio-culturali adotterà, dunque, diverse strategie che lo porteranno a concepire diversi prodotti finali. In quest'ottica, la traduzione è quindi considerata un'azione sociale all'interno di cui esistono specifiche norme che delimitano la libertà individuale di azione (Hermans 1999: 74). Nell'espletare il suo compito il traduttore è, infatti, condizionato da costrizioni socio-culturali, definite appunto norme.

La traduzione è un'attività che coinvolge inevitabilmente almeno due lingue e due culture di riferimento e, dunque, due insiemi di sistemi di norme per ogni livello culturale e linguistico. Toury (1995: 207) considera che esistano due elementi fondamentali all'interno di ogni attività traduttiva fra due lingue: ogni testo scritto in una lingua A copre una posizione nella cultura di riferimento della stessa lingua e ogni testo tradotto costituisce nella lingua B e nella sua cultura di riferimento una rappresentazione del testo precedente che apparteneva, appunto, a un'altra cultura e che lì occupava una determinata posizione. Questi due elementi derivano da due fonti che sono sì diverse, ma non sempre incompatibili e, per questo motivo, il comportamento traduttivo fra due lingue-culture manifesta

spesso alcune regolarità. L'esistenza di tali regolarità può essere facilmente provata dalla capacità di una persona appartenente alla cultura di riferimento di riconoscere i casi in cui il traduttore abbia infranto una delle norme lì vigenti. L'assunzione di base è che un comportamento traduttivo governato dall'adesione a norme specifiche si verifichi in ogni tipo di traduzione. Queste norme si distinguono fra loro per alcune peculiarità, in primo luogo per l'ordine di apparizione all'interno del processo traduttivo e per le priorità di applicazione che alcune manifestano rispetto ad altre.

Esiste, così, una norma iniziale, preliminare all'attività traduttiva, che rappresenta un orientamento di base perché consiste nella scelta fra l'adesione alle norme realizzate nel testo di partenza, che sono il riflesso delle norme presenti nella cultura e nella lingua di partenza, e l'adesione alle norme prevalenti nella cultura e nella lingua del testo di arrivo. In base alla scelta effettuata si produrrà, nel primo caso, una traduzione 'adeguata' orientata al testo di partenza e alle sue norme linguistiche e culturali o, nel secondo caso, una traduzione 'accettabile' che privilegia le norme vigenti nella lingua e nella cultura di ricezione. L'adesione alle norme della lingua-cultura di partenza determina l'adeguatezza traduttiva con riferimento al testo di partenza, mentre l'adesione alle norme linguistico-culturali di arrivo produce l'accettabilità del testo all'interno della cultura di arrivo. Dal momento che la totale adeguatezza e la totale accettabilità non sono mete concretamente raggiungibili in traduzione, i poli dell'adeguatezza e dell'accettabilità sono collocati lungo un continuum in cui si posizionano tutte le condizioni intermedie ai due estremi (Toury 1995: 56-57). Come già chiarito in precedenza, anche una traduzione orientata all'adesione alle norme della cultura di partenza non può fare a meno di alcuni cambiamenti linguistici (obbligatori o non obbligatori) necessari per rendere il nuovo testo accettabile all'interno del nuovo contesto linguistico.

Il bivio aperto dalla norma iniziale, ossia la scelta fra l'adesione alle norme del testo di partenza o l'adesione alle norme del testo di arrivo, prospetta dunque due strategie di traduzione opposte: una orientata alla produzione di un testo di arrivo dominato dai valori della lingua e della cultura di partenza e l'altra marcata, invece, dalla presenza dei valori della lingua e della cultura di arrivo e motivata

dalla volontà di preservare le differenze linguistiche e culturali, deviando dai valori prevalenti nella cultura di partenza. La scelta della prima o della seconda strategia di traduzione dipende da numerosi fattori fra cui emerge, in primo luogo, l'analisi del contesto culturale per cui il testo è prodotto e in cui il testo verrà fruito, ma dipende anche da considerazioni economiche e commerciali, da tendenze editoriali e, non ultimi, da interessi politici.

La strategia di adattamento del testo di arrivo ai canoni culturali e letterari del contesto di ricezione risale all'antica Roma (Bassnett 2002: 50) in cui l'arte della traduzione consisteva nell'interpretazione del testo di partenza nell'ottica della costruzione di un testo di arrivo, creato tramite la riproduzione senso per senso. Invece, il mantenimento dei valori culturali della cultura di partenza all'interno del testo tradotto è l'orientamento maggiormente utilizzato a partire dal Romanticismo e viene considerata la strategia traduttiva maggiormente appropriata da Schleiermacher nel suo saggio "On the Different Methods of Translation" in cui vengono presentati solo due possibili metodi di approccio alla traduzione di un testo:

Either the translator leaves the author in peace as much as possible and moves the reader toward him; or he leaves the reader in peace as much as possible and moves the writer toward him" (1813: 49).

Nel primo caso, il traduttore mette in atto la strategia di mantenimento delle norme e dei valori culturali presenti nel testo di partenza e di trasferimento di tali elementi nel contesto di ricezione. La sua traduzione ha, così, il compito di avvicinare il lettore quanto più possibile al testo e alla cultura di partenza, cercando di fornirgli l'immagine e l'impressione che il traduttore stesso ha avuto del testo di partenza grazie alla sua conoscenza della lingua del testo originale. Nel secondo caso, invece, il traduttore agisce in modo da far esprimere l'autore dell'originale nel modo in cui si sarebbe espresso se fosse stato un membro della cultura di arrivo, avvicinando e uniformando, così, il testo di partenza agli elementi culturali del contesto di ricezione e dei suoi lettori. Mentre la prima strategia viene messa in atto dal traduttore tramite la parafrasi del testo originale, la seconda viene disimpegnata tramite l'imitazione del testo originale (Schleiermacher 1813: 48). La procedura che viene indicata, nel saggio, come maggiormente appropriata è quella di orientare il progetto traduttivo al

mantenimento dei valori culturali del suo contesto e avvicinare, così, il lettore della traduzione alla cultura e al testo di partenza per renderlo consapevole delle differenze linguistiche e culturali che intercorrono fra il suo universo e quello riferito nel testo di partenza (Schleiermacher 1813: 54). La seconda strategia di traduzione viene percepita come poco realizzabile in quanto l'imitazione non solo è in sé un parametro che non presenta precisione, ma rappresenta anche un obiettivo che nessun traduttore è in grado di raggiungere. In questo modo, l'obiettivo della traduzione non può essere quello di avvicinare l'autore del testo originale e la sua lingua di espressione al contesto di ricezione in quanto "the goal of translating just as the author himself would have written originally in the language of the translation is not only unattainable, but is also in itself null and void" (Schleiermacher 1813: 56).

Come già suggerito da Schleiermacher, si osserva che la tendenza attuale in traduzione è quella di attenersi a una strategia di mantenimento dei valori culturali del testo di partenza nel caso della traduzione letteraria, maggiormente interessata agli effetti linguistici che superano il livello della semplice comunicazione e che, in questo modo, sono comparati ai valori letterari domestici. Il contrario avviene, invece, per la traduzione di natura tecnica che, come strumento di comunicazione che faciliti la comprensione interculturale, viene plasmata sulla base dei valori e degli elementi culturali del contesto di arrivo (Venuti 2001: 244).

Ritornando alla definizione e alla categorizzazione delle norme che regolano il processo di traduzione, in seguito alla norma iniziale (che decide appunto la strategia di adattamento del testo tradotto alla cultura di partenza o alla cultura di arrivo) intervengono altri due tipi di norme che operano più specificamente durante l'evento traduttivo stesso: le norme preliminari e le norme operative (Toury 1995: 58-59). Le norme preliminari riguardano l'esistenza di una politica traduttiva, all'interno di una specifica cultura, relativa alla scelta delle tipologie testuali, dei singoli testi e degli autori che si decide di tradurre. Le norme operative entrano in funzione, invece, durante il vero e proprio processo decisionale che caratterizza l'evento traduttivo e guidano l'intero processo di traduzione. Governano, quindi, le decisioni sulle modalità di distribuzione degli elementi linguistici nel testo e, in generale, sono responsabili di tutte le relazioni

che si ottengono fra il testo di partenza e quello di arrivo. Fanno parte delle norme operative le norme linguistico-testuali (Ivi: 59) che dirigono la selezione del materiale linguistico con cui formulare il testo di arrivo o con cui sostituire elementi linguistici del testo di partenza.

Il concetto di norme si riferisce, quindi, sia alla regolarità comportamentale delle lingue, sia al meccanismo soggiacente a tale regolarità che è costituito da un'entità sociale e psicologica che media fra l'individuo e la collettività, fra le intenzioni, le scelte e le azioni individuali da un lato e le credenze, i valori e le preferenze collettive da un altro lato. Le norme riducono, così, l'incertezza rendendo prevedibile il comportamento tramite l'osservazione delle esperienze passate e la previsione dei comportamenti futuri in situazioni simili (Hermans 1999: 80). Il concetto di norme, applicato alla traduzione ed elaborato da Toury, costituisce un tentativo di evitare la formulazione a priori di definizioni universali sulla traduzione, sulle modalità e sulle dinamiche del processo traduttivo e sulla valutazione di relazioni decontestualizzate fra testo di partenza e testo di arrivo. Il concetto di norme permette, dunque, di formulare delle definizioni e delle osservazioni sul comportamento traduttivo che si verifica effettivamente in un dato contesto socio-culturale. Le norme si configurano, dunque, come opzioni che il traduttore seleziona in modo regolare in un dato contesto socio-culturale durante lo svolgimento del suo ruolo sociale. Le norme sono, dunque, percepite come una categoria descrittiva e sono, così, identificabili a partire dallo studio di un corpus di traduzioni autentiche attraverso l'osservazione di schemi regolari di comportamenti traduttivi. Nonostante la dichiarata natura descrittiva delle norme, che non vengono ideate come una serie di regole cui il traduttore deve uniformarsi nello svolgimento del suo compito, la loro formulazione non esclude, però, del tutto una loro funzione prescrittiva.

Il concetto di norme è, ad ogni modo, legato ad una nuova concezione di equivalenza in quanto sono proprio le norme che determinano il tipo di equivalenza che si realizza fra due testi in seguito al processo traduttivo. Il merito della definizione del concetto di norme è, dunque, quello di aver considerato l'equivalenza da un nuovo punto di vista. Il principio, infatti, viene sì mantenuto, ma viene riformulato come condizione che si realizza a partire da una serie

concreta di circostanze e che non può più essere considerato un fattore storico e decontestualizzato da cui deriva una relazione statica fra due testi e fra due lingue diverse.

3.3 Le teorie linguistico-testuali

Le tassonomie elaborate in linguistica generale a livello terminologico e proposizionale si sono rivelate inadeguate sia come strumenti di supporto che aiutino il traduttore ad affrontare praticamente i problemi traduttivi, sia come strumenti descrittivi che servano a tracciare in maniera verosimile le dinamiche interne al processo traduttivo. Lo studio della traduzione non può, infatti, essere limitato alla semplice analisi terminologica e proposizionale, ma deve essere al contrario condotto a partire da una prospettiva più ampia. In quest'ottica, si sono rivelati più adatti alla disciplina traduttiva strumenti di analisi e di osservazione elaborati all'interno di altre branche della linguistica, quali la linguistica testuale e l'analisi del discorso che si concentrano sugli elementi pragmatici della traduzione, considerata un evento comunicativo.

Mentre la linguistica testuale indaga la struttura e l'organizzazione testuale, l'analisi del discorso si concentra maggiormente sul modo in cui la lingua veicola i suoi significati e costruisce relazioni sociali e interazioni fra testi diversi. Per applicare in ambito traduttivo i concetti e le formulazioni teoriche elaborate all'interno di discipline quali la linguistica testuale e l'analisi del discorso è innanzitutto necessario fare chiarezza sulla natura di alcuni concetti fondamentali sviluppati all'interno di queste stesse discipline.

In questo modo, è utile tracciare una distinzione fra le nozioni di 'discorso', di 'genere' e di 'testo', concetti che presentano una stretta connessione sia dal punto di vista squisitamente teorico, che dal punto di vista della loro applicazione alla traduzione. Nello specifico il termine 'genere'- definito da Bhatia sulla base delle teorizzazioni di Swales (1990) "a recognisable communicative event characterised by a set of communicative purpose(s) identified and mutually understood by the members of the professional or academic community in which it regularly occurs" (1993: 13) e dunque "a successful achievement of a specific communicative purpose using conventionalised knowledge of linguistic and discoursal resources"

(1993: 16) - fa riferimento alle espressioni linguistiche convenzionalmente associate a determinate forme del discorso. Con il termine 'testo' si fa, invece, riferimento alla sequenza o alle sequenze di proposizioni necessarie per il raggiungimento di uno scopo retorico che vengono continuamente negoziate (Bhatia 1993: 18). Infine, il termine 'discorso' indica la materia sulla quale prende forma l'interazione e il tema dell'interazione stessa.

Il genere è, dunque, una forma di scritto o parlato che è convenzionalmente associata a un particolare evento comunicativo. All'interno di tale evento comunicativo i partecipanti, che mirano al raggiungimento di specifici obiettivi comunicativi, si attengono a determinate norme che regolano l'appropriatezza delle espressioni all'interno del genere in questione e che devono essere analogamente rispettate nell'ambito del testo tradotto. Il testo, come unità di comunicazione e di traduzione, è il veicolo che consente l'espressione degli obiettivi comunicativi e delle funzioni in maniera convenzionale. Le funzioni e gli obiettivi sono legati alla realizzazione di specifici scopi retorici che, a loro volta, impongono determinate regole sulla costruzione delle sequenze che costituiscono il testo. Tali regole riguardano la coerenza e la coesione e riguardano, inoltre, la capacità di realizzare intenzioni comunicative appropriate al determinato scopo retorico. In questo modo, anche in traduzione tali regole di coesione e coerenza testuale devono essere rispettate al fine di non snaturare lo scopo retorico del testo. Infine, il raggiungimento di uno scopo retorico tramite la realizzazione di un testo richiede la costruzione del testo stesso nel pieno rispetto delle convenzioni e delle norme imposte dalla particolare struttura del genere. Il genere e il testo hanno, quindi, la funzione ultima di rendere linguisticamente l'espressione di un comportamento presente in un dato discorso (Hatim/ Munday 2004: 86- 91).

All'interno della distinzione fra genere, testo e discorso, proprio al discorso è stata attribuita maggiore importanza teorica, in quanto viene considerato la cornice istituzionale-comunicativa in cui sia il genere che il testo diventano veicoli di comunicazione pienamente operativi all'interno dell'atto comunicativo (Hatim 2001: 68). In questo senso, se in ambito traduttivo è necessaria una piena consapevolezza delle convenzioni che governano l'uso appropriato di un determinato genere o di uno specifico testo, è la consapevolezza delle

implicazioni generate dal discorso che facilita definitivamente l'operazione traduttiva (Ibidem).

Il modello di analisi del discorso elaborato da Halliday (1978) implica lo studio della lingua come strumento di comunicazione ed è strettamente legato allo studio della traduzione. Nel modello di analisi di Halliday il significato è insito alle scelte linguistiche dell'autore di un testo e tali scelte linguistiche sono immediatamente collegate al contesto socioculturale. Esiste, quindi, una forte connessione fra le realizzazioni linguistiche superficiali e il contesto socioculturale di produzione del testo. In questo modo il genere, il tipo di testo che è convenzionalmente associato a una specifica funzione comunicativa, è condizionato dall'ambiente socioculturale e influisce contemporaneamente su altri elementi all'interno della comunicazione. Uno di questi elementi è il registro che costituisce la varietà linguistica utilizzata in differenti situazioni comunicative e in presenza di differenti funzioni comunicative. Il registro è, come già indicato a proposito della definizione del genere testuale della legislazione, costituito da tre variabili: il *field* che indica l'argomento della comunicazione, il *tenor* che si riferisce alla relazione che intercorre fra i partecipanti all'interazione e che ne stabilisce il livello di formalità e il *mode* che è relativo al canale e al mezzo di comunicazione usati. In base alla variazione di questi elementi si assiste alla variazione di registro, ossia alla variazione linguistica che avviene in determinate circostanze e sotto determinate condizioni.

In questo modo Halliday (1978), assumendo che la lingua sia una forma di interazione sociale e sia, più precisamente, uno strumento simbolico usato a scopi comunicativi, riconosce tre macro-funzioni del linguaggio che sono rispettivamente associate alle variabili che compongono il registro. Tali funzioni linguistiche sono la funzione ideativa (*ideational function*) che esprime l'esperienza che il parlante ha del mondo reale, la funzione interpersonale (*interpersonal function*) che esprime e specifica le relazioni che intercorrono tra i membri di una comunità linguistica e la funzione testuale (*textual function*) che fornisce la struttura del discorso in rapporto al contesto situazionale. Queste tre categorie funzionali costituiscono le componenti essenziali del sistema semantico

di ogni lingua e, in particolare, la funzione testuale, che è quella più propriamente grammaticale, genera le altre due, che si manifestano per suo tramite.

Questi concetti linguistici si rivelano assolutamente connessi allo studio e alla pratica della traduzione. L'analisi del registro del testo di partenza e la scelta del registro appropriato al testo di arrivo sono, infatti, operazioni che diventano fondamentali nella produzione di una traduzione di qualità. Altrettanto fondamentale è la consapevolezza, da parte del traduttore, della variazione del registro all'interno di situazioni comunicative parallele, ma veicolate in lingue diverse. La necessità di cambiamenti di registro si manifesta, dunque, come un elemento costante durante il processo di traduzione. La definizione del registro di un testo diventa così un prerequisito necessario per la produzione di una traduzione di successo e, in quest'ottica, l'argomento del discorso, il livello di formalità e il modo di espressione sono elementi che devono essere idealmente analizzati preliminarmente all'evento traduttivo. Allo stesso modo la tipologia testuale e le funzioni testuali, concetti chiave per la linguistica testuale, sono ulteriori elementi che richiedono una fase di analisi preliminare all'evento traduttivo.

Numerose sono state le proposte di classificazione testuale operate in conformità a differenti criteri. Uno dei criteri di classificazione testuale consiste nel raggruppamento di testi in base all'argomento trattato tramite cui si ottengono testi giornalistici, testi religiosi, testi scientifici e così via. La definizione di tali tipologie testuali, nonostante la mancanza di adeguato potere predittivo, si è rivelata utile come guida alle decisioni traduttive e come base teorica per la formazione dei traduttori (Hatim 2001: 263).

Altre classificazioni sono state elaborate a partire dal dominio dei testi che vengono, così, raggruppati all'interno della tipologia letteraria, poetica, didattica ecc. I testi classificati sul rispetto di questo criterio hanno, però, spesso mostrato caratteristiche di appartenenza a più di un dominio, creando in questo modo delle tipologie non ben definite.

Per aggirare i problemi metodologici dovuti alla sovrapposizione di categoria per numerosi testi, i modelli descrittivi del processo traduttivo basati sul testo hanno, così, evitato la classificazione dei testi sulla base di criteri situazionali

quali l'argomento trattato (testi scientifici o legali) e hanno, al contrario, utilizzato categorizzazioni basate sul focus contestuale predominante all'interno del testo. In questo modo i testi, più appropriatamente classificati sulla base del focus contestuale predominante, sono stati raggruppati all'interno di tre tipologie principali che contengono i testi espositivi la cui attenzione è appunto incentrata sugli eventi e sulle situazioni, i testi argomentativi il cui interesse si trova sulla valutazione di concetti e, infine, i testi regolativi in cui il focus è quello di guidare comportamenti futuri. All'interno di una classificazione così strutturata l'ibridazione testuale non costituisce più un problema e la molteplicità di funzioni presentata da molti testi si riconosce come dato di fatto (Hatim/ Munday 2004: 73). La considerazione del testo come unità comunicativa e traduttiva permette di analizzare il testo in questione in base al suo scopo retorico che secondo la classificazione appena descritta può essere riconosciuto in termini di esposizione, di argomentazione o di istruzione. Questo scopo retorico produce ulteriori sotto categorie, quali ad esempio una relazione, nel caso di un testo espositivo, una contro-argomentazione, nel caso del testo argomentativo, e un regolamento per il testo regolativo e produce, inoltre, una varietà di forme testuali identificate sulla base di fattori quali l'argomento o il livello di formalità che ne determinano il registro (così i testi espositivi, argomentativi e regolativi possono essere tecnici o non tecnici, soggettivi o oggettivi, scritti o orali) (Ibidem). Poiché ogni testo contiene caratteristiche ibride, anche tale categorizzazione testuale rappresenta un modello ideale e la predominanza di un dato scopo retorico all'interno di un testo rappresenta il criterio nella scelta di appartenenza di un testo a una determinata tipologia testuale piuttosto che a un'altra.

Infine, molte tipologie funzionali sono state elaborate sulla base della distinzione fra testi informativi, espressivi e appellativi che trova fondamento nella teoria del linguaggio di Bühler (1934), in cui la lingua è considerata uno strumento per esprimere significati di tipo diverso. In questo contesto il segno linguistico si rapporta alle tre coordinate dell'evento linguistico: il referente, il mittente e il destinatario. Nella relazione con questi tre fattori il segno linguistico esprime significati referenziali quando è rispettivamente collegato al referente (al

messaggio), significati emotivi quando è legato al mittente e significati appellativi quando è collegato al destinatario (Mason 2001: 32).

Il riconoscimento di tali criteri funzionali ha permesso la definizione di utili modelli descrittivi in ambito traduttivo. Il concetto di tipologia testuale diventa, infatti, fondamentale per lo sviluppo delle teorie sulla traduzione di stampo funzionalista. Così ad esempio, la citata tassonomia di Bühler (1934), che distingue appunto tra funzione informativa, espressiva e appellativa della lingua, è alla base delle tipologie testuali elaborate da Katherine Reiss (1981), che propone un modello traduttivo imperniato sulla correlazione tra funzioni linguistiche, tipologie testuali e strategie traduttive.

I modelli descrittivi del processo traduttivo elaborati sulla base delle tipologie testuali hanno, in generale, mostrato la tendenza a tenere in considerazione la molteplicità delle funzioni retoriche normalmente presenti all'interno di un singolo testo. In questo modo i relativi valori comunicativi sono pienamente integrati nel modo in cui le tipologie testuali sono usate o prodotte. Le tipologie testuali vengono, dunque, utilizzate in traduzione come linee guida nell'adozione di una determinata strategia traduttiva e stabiliscono la possibilità di un terreno comune fra testo di partenza e testo di arrivo, ovvero il possibile raggiungimento dell'equivalenza in base alle funzioni dei due testi.

3.4 Le teorie comunicativo-funzionali

Le teorie comunicative e funzionali comprendono una varietà di approcci alla traduzione che presentano come comune denominatore il rifiuto della separazione fra la traduzione e il contesto per cui questa viene realizzata, ponendo così l'attenzione sui fattori situazionali del contesto di ricezione che determinano in maniera primaria la strategia traduttiva adottata e la forma del prodotto finito.

Questi approcci considerano, dunque, la traduzione come un evento comunicativo e descrivono il processo traduttivo sulla base di una teoria della comunicazione. All'interno delle teorie della comunicazione il contesto situazionale in cui il messaggio viene prodotto e il destinatario del messaggio stesso sono considerati elementi cruciali nel processo di costruzione del significato. Così, anche nell'ambito delle teorie di stampo comunicativo-

funzionale applicate alla traduzione, il contesto socio-culturale e il destinatario finale del testo tradotto sono fattori fondamentali che determinano la riuscita del processo traduttivo, considerato un evento comunicativo. Una teoria impostata su questi presupposti teorici non può più, pertanto, definire la traduzione come un meccanico trasferimento di forme linguistiche da un testo a un altro e non può essere formulata senza la considerazione del ruolo del destinatario e del contesto socioculturale di ricezione come fattori influenti all'interno del processo traduttivo. Una teoria della traduzione che tenga in considerazione questi aspetti nella formulazione dei suoi principi non può più, in definitiva, essere unicamente formulata a partire da una teoria di linguistica generale.

Una ristretta visione del processo comunicativo ne vede protagonisti un emittente che codifica un messaggio e un destinatario che decodifica tale messaggio. Secondo questo punto di vista il traduttore riveste il duplice ruolo di decodificatore del messaggio del testo di partenza e di ricodificatore del messaggio del testo di arrivo. Una descrizione della traduzione come atto comunicativo proposta in questi termini non lascia chiaramente spazio alla considerazione della dimensione socio-culturale e alla valutazione della sua importanza all'interno di tale processo di decodifica e ricodifica del messaggio.

Le teorie comunicative e funzionali considerano, invece, la traduzione come un complesso processo comunicativo che si realizza all'interno di un contesto socioculturale e che è basato sul ruolo sociale del traduttore che con la sua competenza comunicativa agisce come destinatario di un testo di partenza in una prima fase e come produttore di un secondo testo in una lingua diversa in una seconda fase. Le teorie di matrice comunicativa e funzionalista in ambito traduttivo assumono, così, come punto di partenza la nozione di competenza comunicativa elaborata da Hymes in opposizione alla dicotomia chomskiana fra competenza grammaticale e *performance* linguistica. Hymes (1974) considera che la padronanza del lessico e della grammatica di una lingua straniera non sono gli unici parametri su cui valutarne la conoscenza e che siano, invece, la conoscenza del contesto socioculturale e la capacità di produrre espressioni appropriate in tale contesto a stabilire il livello di competenza del parlante. Così, mentre la competenza linguistica indica la correttezza di una proposizione dal punto di vista

grammaticale, la competenza comunicativa stabilisce l'appropriatezza della stessa proposizione per la situazione di riferimento. Al contrario della concezione chomskiana imperniata sulla figura del parlante ideale, Hymes concentra la sua attenzione sull'analisi del comportamento linguistico che prende realmente forma in un determinato contesto e che, a seconda di tale contesto, si rivela più o meno appropriato. Elabora, in questo modo, il suo conosciuto modello di analisi del discorso che riporta i fattori che contribuiscono a creare la competenza comunicativa sotto l'acronimo SPEAKING. All'interno di tale modello di analisi i fattori che, insieme, contribuiscono alla formazione della competenza comunicativa, in opposizione alla competenza linguistica, sono il tempo, il luogo e il contesto situazionale (*Setting e Scene*), i partecipanti che prendono parte all'atto linguistico (*Participants*), gli obiettivi e i risultati dell'enunciazione (*Ends*), la forma e il contenuto del messaggio e l'ordine in cui gli eventi si susseguono all'interno del messaggio (*Act Sequence*), il tono, il tenore e lo spirito del discorso (*Key*), la forma, lo stile e il registro dell'enunciato (*Instrumentalities*), le regole sociali che rendono l'atto comunicativo socialmente accettabile (*Norms*) e, infine, il genere cui appartiene il discorso (*Genre*).

Questo modello di analisi del discorso può chiaramente essere adottato in ambito traduttivo per definire la competenza comunicativa che il traduttore utilizza durante il processo traduttivo. In questo caso, ognuno dei fattori elencati contribuisce a definire il prodotto finale, il testo tradotto, secondo un'ottica che non contempla la sola trasposizione grammaticale e lessicale degli elementi del testo di partenza, ma valuta al contrario l'importanza di considerazioni quali il contesto situazionale, i destinatari, i suoi obiettivi e la forma del messaggio all'interno dell'evento traduttivo.

Il modello brevemente descritto, può essere sottoposto a una semplificazione e, così, la definizione della competenza comunicativa può essere elaborata in base a quattro aree di conoscenza e di abilità, denominate rispettivamente competenza grammaticale, competenza sociolinguistica, competenza discorsiva e competenza strategica (Bell 1991: 41), che sono impiegate dal traduttore per comprendere le intenzioni e i significati del testo di partenza e trasmetterli al testo di arrivo. La competenza grammaticale, che consiste nella conoscenza delle regole strutturali

del codice linguistico, richiede in ambito traduttivo il comando passivo di un codice linguistico (la lingua di partenza) e il comando attivo del codice linguistico del testo di arrivo in termini di conoscenza e di abilità necessarie per capire ed esprimere accuratamente il significato delle orazioni. La competenza sociolinguistica, che riguarda in generale la conoscenza e l'abilità di produrre e di interpretare le enunciazioni adeguatamente al contesto in termini di status dei partecipanti, di obiettivi dell'interazione e di convenzioni discorsive, indica in ambito traduttivo la capacità del traduttore di giudicare l'appropriatezza delle enunciazioni in un determinato contesto. La competenza discorsiva, identificata nella capacità di armonizzare forme e significato per ottenere testi scritti e orali di diversi generi formalmente coesi e semanticamente coerenti, è intesa in ambito traduttivo come la capacità del traduttore di comprendere e produrre testi coesi e coerenti in generi e discorsi diversi a livello interlinguistico. Infine, la competenza strategica, che rappresenta la padronanza delle strategie di comunicazione da impiegare per migliorare o per portare a termine la comunicazione in caso di falle, è in traduzione proprio l'abilità del traduttore nell'intervenire nei momenti in cui l'esito della comunicazione è compromesso a causa della distanza linguistica e culturale fra i testi di riferimento e nell'incrementare l'efficacia della comunicazione fra l'autore del testo di partenza e il destinatario del testo di arrivo.

A questo punto la competenza comunicativa del traduttore corrisponde alla conoscenza e all'abilità che gli permettono di creare atti comunicativi appropriati al contesto di ricezione non solo grammaticalmente, ma anche socialmente (Bell 1991: 42). Il traduttore lavora, dunque, usando la sua competenza comunicativa affinché le forme e i significati del testo di partenza vengano riprodotti nel testo di arrivo in maniera linguisticamente e socialmente adeguata al nuovo contesto.

Come destinatario del testo di partenza il traduttore non ha accesso diretto alla natura delle intenzioni comunicative dell'autore dello stesso testo e costruisce, così, un modello mentale del suo significato sulla base degli indizi testuali e delle informazioni contestuali di cui dispone (Mason 2001: 32). Così come avviene fra i partecipanti a un evento comunicativo che procedono nell'interazione sulla base di assunzioni e di interpretazioni delle reciproche intenzioni comunicative, il

traduttore allo stesso modo compie un'attività di interpretazione del testo di partenza, piuttosto che un lavoro di comprensione.

Un elemento fondamentale per lo studio delle dinamiche del processo traduttivo all'interno dell'orientamento comunicativo-funzionale è la definizione delle funzioni linguistiche e delle tipologie testuali. I modelli elaborati all'interno di questo orientamento mirano, infatti, a fornire indicazioni sul metodo traduttivo ritenuto più appropriato a partire dall'identificazione di un testo di partenza come appartenente a un determinato tipo testuale, a sua volta identificato da una funzione linguistica predominante (Hatim/ Munday 2004: 74). Questi modelli teorici applicati alla traduzione propongono, dunque, una stretta interrelazione tra funzioni linguistiche e tipologie testuali e sostengono la rilevanza di questa relazione all'interno dell'evento traduttivo.

Basilari all'interno delle teorie comunicativo-funzionali sono, dunque, il riconoscimento delle funzioni che il testo di partenza disimpegna all'interno del suo contesto socioculturale e l'individuazione delle funzioni che il testo tradotto è chiamato, invece, a svolgere nel nuovo contesto di destinazione. Non sempre, infatti, i due testi, prodotti in (e per) contesti socioculturali differenti e indirizzati a diversi tipi di destinatari, mostrano piena convergenza in termini di funzioni.

All'interno delle teorie comunicativo-funzionali l'analisi delle funzioni del testo tradotto rappresenta il fattore che determina le decisioni prese durante il processo traduttivo e, così, viene elaborata una nuova concezione di equivalenza fra il testo di partenza e quello di arrivo. La critica funzionalista al tradizionale concetto di equivalenza si basa in primo luogo sull'ambiguità del concetto stesso di cui si sono susseguite interpretazioni che differiscono fra loro per via della scelta di quegli aspetti del testo di partenza e del testo di arrivo che devono necessariamente restare invariati, perché fondamentali. Viene, così, messa in discussione la validità del concetto di equivalenza e viene riconosciuta l'esigenza di adattare il testo di arrivo alla situazione del nuovo contesto e alle funzioni comunicative che il testo tradotto è lì chiamato a svolgere. L'equivalenza fra due testi viene, così, riformulata in un'ottica funzionalista secondo cui la relazione fra i testi viene adesso determinata dallo scopo che il testo di arrivo intende raggiungere nel nuovo contesto. In questa riformulazione, l'adeguatezza allo

scopo sostituisce l'equivalenza anche come metro di giudizio nella valutazione della qualità di un testo tradotto (Nord 2006: 662).

In relazione all'equivalenza funzionale, emergono altri concetti chiave all'interno delle teorie comunicativo-funzionali quali lo scopo della traduzione, la definizione delle sue funzioni e la descrizione delle caratteristiche del potenziale destinatario. Tutti questi fattori non sono statici e universali, ma al contrario variano da situazione a situazione e da traduzione a traduzione e, pertanto, non possono essere definiti in astratto in una teoria della traduzione.

Le principali ipotesi elaborate all'interno del funzionalismo hanno come punto di partenza la *skopos theory*, elaborata da Vermeer nel 1978, secondo cui lo scopo della traduzione determina la scelta dei metodi e delle strategie operate durante il processo del tradurre che sono, a loro volta, guidate da un criterio soggettivo ispirato dalle funzioni comunicative che il testo di arrivo deve soddisfare.

La *skopos theory* non contempla la traduzione come un processo di trasferimento linguistico e, al contrario, la concepisce come una specifica forma di azione umana che, come tale, è determinata da uno scopo. *Skopos* è, dunque, un termine tecnico che indica lo scopo o l'obiettivo di una determinata traduzione. Oltre a puntare al raggiungimento di uno specifico scopo, ogni azione umana mira alla realizzazione di un risultato e alla creazione di una nuova situazione o di un nuovo evento e, allo stesso modo, anche la traduzione è percepita come un'attività di comunicazione che prende forma in una determinata situazione e che mira a realizzare un obiettivo o un risultato che corrisponde, nello specifico, alla produzione di un testo di arrivo, denominato *translatum* (Vermeer 1978: 227).

La *skopos theory* postula, come assunto di base, che sono lo scopo e le funzioni comunicative del testo di arrivo i fattori che guidano il processo traduttivo e che ne determinano le scelte e le strategie. L'attenzione si sposta, quindi, dal testo di partenza a quello di arrivo e alle sue funzioni comunicative e, per questo, durante il processo di traduzione le decisioni del traduttore non sono più guidate dalle caratteristiche linguistiche e stilistiche del testo di partenza, ma dalla funzione e dallo scopo del testo di arrivo che sono, a loro volta, determinate dal destinatario finale e dalle caratteristiche del nuovo contesto socioculturale. Il

processo traduttivo non è più, dunque, determinato dall'obiettivo di raggiungere forme di equivalenza modellando il testo di arrivo sulla base delle caratteristiche del testo di partenza, ma è al contrario orientato alla produzione di un nuovo testo che sia appropriato al contesto di ricezione.

La convergenza fra le funzioni del testo di partenza e del testo di arrivo è un fenomeno che non sempre si realizza concretamente. Il testo di partenza è, infatti, prodotto per una specifica situazione nella cultura di partenza e solo raramente si verificano nella cultura di arrivo le condizioni per cui lo stesso testo possa essere lì accettabile e disimpegnare le stesse funzioni. A questo proposito Vermeer afferma che

in most cases the author lacks the necessary knowledge of the target culture and its texts. If he did have the requisite knowledge, he would of course compose his text under the conditions of the target culture, in the target language! Language is part of a culture (1978: 228).

In questi casi, la semplice ricodifica linguistica del testo di partenza nella lingua di arrivo non può essere accettata come una valida soluzione traduttiva, perché non produrrebbe un *translatum* accettabile all'interno del nuovo contesto di ricezione. Come il testo di partenza è orientato verso la sua cultura di produzione, allo stesso modo il testo di arrivo deve essere orientato verso il nuovo contesto di ricezione. In questo modo è chiaro come i due testi possano mostrare un'alta percentuale di divergenze non solo nella formulazione e nella distribuzione del contenuto, ma anche nella definizione degli obiettivi e degli scopi specifici, che sono poi i fattori che ne determinano l'organizzazione testuale. La divergenza funzionale fra i due testi è, ad ogni modo, solo una delle possibili alternative e non è, infatti, escluso che i due testi mostrino una convergenza in termini di scopi e obiettivi e che così il testo di arrivo presenti le stesse funzioni del testo di partenza. La natura dello scopo e delle funzioni del testo di arrivo viene definita dal traduttore in fase preliminare. Nei casi in cui la forma e la funzione del testo di partenza vengano giudicate adeguate anche per il testo di arrivo, l'obiettivo della traduzione diventa il raggiungimento dell'equivalenza funzionale fra i due testi, detta "coerenza intertestuale" (Vermeer 1978: 229). La relazione fra il testo di partenza e il *translatum* viene, dunque, definita in termini di scopi e di equivalenza di funzioni e non più in termini di

equivalenza testuale o linguistica. Questa regola - definita *skopos rule* (Nord 1997: 29) - risolve, così, l'eterno dilemma fra la produzione di una traduzione libera o letterale, fra il raggiungimento di un'equivalenza dinamica o formale, fra l'esecuzione di un'imitazione o di una nuova produzione, in quanto prevede che sia lo scopo della specifica traduzione a guidare il traduttore nella scelta della strategia traduttiva e nella conseguente produzione di una determinata tipologia di traduzione. Questa regola non esclude, in alcun modo, che lo scopo del testo di arrivo sia la riproduzione della sintassi o della struttura del testo di partenza. In questi casi riveste particolare importanza la consapevolezza, da parte del traduttore, dell'effetto prodotto nel contesto di ricezione da un testo tradotto sulla base di questo scopo e ancora più importante risulta la valutazione della differenza di tale effetto rispetto a quello prodotto dal testo di partenza nella cultura di partenza (Vermeer 1978: 229).

In definitiva, la fedeltà al testo di partenza non è più una condizione assoluta da realizzare in traduzione, anche se non è escluso che possa essere la fedeltà lo scopo da raggiungere mediante l'attività traduttiva. Allo stesso modo, l'adattamento del testo di partenza alla cultura di arrivo, alle sue norme e alle aspettative dei suoi membri non è un dato scontato e rappresenta, come nel caso del raggiungimento della fedeltà all'originale, una possibile soluzione che scaturisce dalla definizione dello scopo della traduzione.

La traduzione è considerata nell'ambito del funzionalismo un'interazione intenzionale, interpersonale e interculturale basata su un testo di partenza (Nord 1997: 18). Si parla di intenzionalità dell'interazione in quanto si assume che il processo traduttivo venga innescato da una decisione deliberata. Vermeer definisce, infatti, un'azione come una particolare forma di comportamento: "for an act of behaviour to be called an action, the person performing it must (potentially) be able to explain why he acts as he does although he could have acted otherwise" (1978: 229). È chiaro così che la traduzione è considerata una specifica forma di azione, iniziata e portata a termine da un soggetto che con la sua realizzazione mira a raggiungere determinati obiettivi. L'intenzionalità è, dunque, associata al traduttore che produce la traduzione o al committente che la richiede.

Un elemento cardine all'interno della formulazione della *skopos theory* è proprio il ruolo della commissione che viene definita come l'insieme di istruzioni fornite al traduttore al fine di portare a termine il suo compito traduttivo. Vermeer considera, infatti, che ogni evento traduttivo venga innescato a partire dalla deliberata scelta di un soggetto o da una richiesta altrui: "one translates as a result of either one's own initiative or someone else's: in both cases, that is, one acts in accordance with a commission" (1978: 234).

La *skopos theory*, contrariamente alle altre teorie traduttive analizzate, descrive la traduzione nei termini di una concreta attività professionale e, per questo motivo, include nella formulazione dei suoi principi teorici anche la definizione di aspetti, quali la commissione, che riguardano la reale pratica professionale. La commissione è costituita da informazioni dettagliate sugli obiettivi della traduzione e sulle condizioni sotto le quali tali obiettivi devono essere realizzati e comprende informazioni pratiche quali il compenso del traduttore e le scadenze da rispettare. La fase preliminare del processo traduttivo prevede, generalmente, una negoziazione fra il committente e il traduttore sulla definizione degli obiettivi del testo tradotto e sulle condizioni di lavoro (Nord 1997: 20). La fase di negoziazione costituisce il terreno comune fra il committente, che da non professionista è spesso ignaro delle dinamiche traduttive e che può spesso avere false aspettative sulla ricezione di un testo tradotto in un'altra cultura, e il traduttore che da professionista è responsabile della valutazione delle condizioni di realizzabilità di una traduzione, che spesso dipendono dalla relazione fra il testo di arrivo e la cultura di ricezione. La commissione e lo scopo della traduzione sono, così, due elementi interconnessi all'interno della *skopos theory*. Infatti, in condizioni di lavoro ideali lo scopo di una traduzione viene definito proprio all'interno della commissione ed è compito del traduttore quello di modificarlo, se necessario. La produzione di un testo tradotto è, così, determinata in primo luogo dal suo scopo e dalla sua commissione, che viene accettata o modificata dal traduttore in base alle circostanze dell'evento traduttivo, in base alla valutazione del rapporto fra i due testi e, infine, in base alla previsione dell'impatto del nuovo testo sul contesto di ricezione.

La traduzione viene considerata un'interazione interpersonale dal momento che coinvolge diversi soggetti che hanno ruoli e funzioni diverse, ma interconnesse. Come già osservato, il traduttore lavora raramente sulla base della propria iniziativa personale ed è più comunemente contattato da un cliente, riferito da Nord (1997) come "iniziatore", che commissiona la traduzione di un testo per uno scopo specifico e per un destinatario specifico. Il committente influenza, dunque, la produzione del testo di arrivo con la definizione degli obiettivi, la descrizione dei destinatari finali e le richieste sullo stile e sulla forma del testo finale. Il traduttore diventa, così, lo specialista all'interno dell'evento traduttivo e, come tale, diventa il principale responsabile del risultato del prodotto finale. Il traduttore ricopre in una prima fase il ruolo di destinatario sia del testo di partenza, che delle istruzioni contenute nella commissione e, dopo aver preso accordi con il committente sulle condizioni di lavoro e le probabilità di esito del prodotto finale, esegue il processo traduttivo. L'autore del testo originale e il destinatario finale della traduzione rappresentano gli altri attori che prendono parte, in misura diversa, al processo traduttivo (Nord 1997: 21-22). Mentre l'autore del testo originale, che verbalizza tramite segni linguistici gli obiettivi e le intenzioni comunicative del testo di partenza all'interno del contesto di appartenenza, è coinvolto nel processo traduttivo in maniera marginale, il destinatario finale del testo tradotto disimpegna invece un ruolo fondamentale. Il destinatario finale costituisce, infatti, uno dei fattori che genera la produzione di una determinata tipologia di traduzione e, per questo, una descrizione dettagliata delle sue caratteristiche è teoricamente richiesta nella formulazione della commissione. Una valida e opportuna descrizione include informazioni sul suo background socioculturale, sulle sue aspettative, sulla sua sensibilità e sulla sua conoscenza enciclopedica. Il destinatario finale coincide, infine, con due differenti figure: quella del potenziale utente delineato nella definizione della commissione e quella dell'utente effettivo che fruisce concretamente il testo tradotto.

La traduzione è, infine, definita un'interazione interculturale (Nord 1997: 25) che prende forma all'interno di concrete situazioni che coinvolgono membri di culture differenti. La traduzione permette, quindi, la comunicazione fra membri di differenti comunità linguistiche e culturali e agisce da collegamento fra situazioni

in cui le differenze nel comportamento verbale e non verbale, nelle aspettative e nelle conoscenze sono tali da negare l'esistenza di un terreno di comunicazione comune.

Secondo l'ottica funzionalista, la traduzione costituisce in definitiva la produzione di un testo di arrivo, a partire da un testo di partenza, funzionalmente appropriato al contesto di ricezione in cui la relazione fra i due testi è determinata dallo scopo definito tramite la commissione (Nord 1997: 16-26). Un'importante conseguenza della formulazione di tale teoria è il ridimensionamento del ruolo del testo di partenza, non più considerato universalmente il modello da imitare tramite i mezzi espressivi di un'altra lingua e non più considerato l'unico parametro su cui valutare il prodotto finito. Al contrario è il traduttore che, con la sua professionalità, sceglie quale ruolo attribuire al testo di partenza sulla base dello scopo assegnato alla traduzione che può essere, come già visto, l'adattamento del testo tradotto alla cultura e al testo di partenza in alcuni casi o l'orientamento del testo tradotto alla cultura di arrivo in altri casi.

Un testo è, in definitiva, considerato funzionale quando disimpegna la funzione per cui è stato pensato e tale funzione è determinata dal contesto in cui il testo opera come strumento comunicativo. Il processo di traduzione deve, quindi, prendere le mosse da un'analisi della situazione del contesto di arrivo che consideri informazioni sull'intenzione dell'autore, i destinatari, il tempo e il luogo di ricezione, il mezzo tramite cui il testo sarà trasmesso e il motivo della produzione e della ricezione del testo. In seguito, per attecchire nel contesto di arrivo, il testo dovrà essere conforme alle convenzioni stilistiche e al registro della corrispondente tipologia testuale della cultura di arrivo.

Dal punto di vista più strettamente pratico, la procedura che governa un processo di traduzione di stampo funzionalista prevede quindi una fase iniziale, basata su osservazioni pragmatiche, in cui si individuano le funzioni che il testo di partenza svolge nella cultura originale e quelle che il testo tradotto deve svolgere nel contesto di arrivo. La fase successiva consiste nella scelta degli elementi funzionali del testo di partenza che devono essere riprodotti come tali e nella selezione di quelli che, invece, devono essere adattati al nuovo contesto situazionale, decidendo se il testo tradotto deve mantenere le convenzioni della

cultura di partenza o conformarsi alle convenzioni della cultura di arrivo. Solo a questo punto entrano in gioco le decisioni e le scelte che riguardano le differenze formali e stilistiche dei due sistemi linguistici (Nord 1997: 56-64).

Occorre sottolineare che Nord (2006: 663) concepisce una funzione testuale come una qualità pragmatica assegnata al testo dal lettore in una particolare situazione e non come una caratteristica prestabilita e intrinseca al testo. È, dunque, logico che nella sua concezione le funzioni del testo di partenza siano specifiche della situazione originale e non possano restare invariate durante il processo di traduzione, dato che allo stesso modo le funzioni del testo di arrivo sono specifiche della situazione del contesto di arrivo ed è inverosimile che i due testi possano automaticamente condividere le stesse identiche funzioni. Così come il testo di partenza (con le sue relative forme linguistiche), essendo indirizzato a un pubblico specifico per il quale svolge una particolare funzione comunicativa, rispetta le norme e le convenzioni della cultura di partenza, il testo di arrivo deve essere altrettanto significativo e funzionale per il pubblico cui è destinato, conformandosi alle norme e alle convenzioni specifiche della cultura di arrivo (Nord 1997: 46). Si capirà, però, in seguito che questa concezione non è applicabile ad ogni genere testuale, e.g. la legislazione emanata da un organismo sovranazionale.

La traduzione implica, dunque, un accordo tacito fra chi la realizza e chi ne fruisce tramite il riconoscimento da parte del lettore di marcatori che generalmente indicano la funzione o le funzioni di un dato testo. Questi marcatori possono essere costituiti dalla tipologia del testo stesso, dal formato in cui si manifesta, da determinate strutture o dal registro e, per questo, accade spesso che tali marcatori siano interpretati correttamente dall'utente che possiede una previa familiarità con il codice usato nel testo. Il testo si configura, dunque, come una combinazione di segnali comunicativi scambiati fra il creatore che vuole raggiungere un determinato effetto e che, di conseguenza, sceglie le strategie di produzione appropriate allo scopo e il destinatario che completa l'evento comunicativo, scegliendo di ricevere il testo nella funzione che disimpegna nell'intenzione dell'autore. L'uso che il destinatario fa del testo dipende dalla sua interpretazione individuale e dalle sue aspettative influenzate e guidate dalle

proprie conoscenze enciclopediche, dai propri bisogni comunicativi e dal contesto culturale in cui il testo è inserito. L'intenzione dell'autore e le aspettative del fruitore possono sì essere identiche, ma possono non coincidere necessariamente (Nord 2006: 663-664).

A partire dalle formulazioni del funzionalismo e della *skopos theory*, Reiss (1981) sviluppa la sua teoria della traduzione basata sulla connessione tra funzioni linguistiche, tipologie testuali e traduzioni prodotte. La traduzione interlinguistica viene, così, definita come “a bilingual mediated process of communication, which ordinarily aims at the production of a TL text that is functionally equivalent to a SL text” (Ivi: 168).

In base a tale definizione la traduzione costituisce un'attività comunicativa mediata che contempla la presenza di due diversi mezzi di comunicazione, la lingua di partenza e la lingua di arrivo e un mediatore, il traduttore. Si tratta, dunque, di un'attività comunicativa secondaria in cui si imita un'attività comunicativa precedentemente realizzata: il traduttore offre nel testo di arrivo, in accordo con lo scopo attribuito allo stesso testo di arrivo e specificato nella commissione, informazioni che sono fornite nel testo di partenza. La traduzione è, dunque, considerata una nuova offerta di informazioni nella cultura di arrivo sulla base di informazioni precedentemente offerte nella cultura e nella lingua di partenza (Nord 1997: 26).

Un'altra espressione chiave all'interno della definizione di traduzione interlinguistica citata riguarda il tipo di relazione che lega i due testi: un'equivalenza di tipo funzionale. Partendo dall'assunto secondo cui ogni azione è generata da un comportamento intenzionale messo in opera in una situazione specifica, ogni testo (generato da un'azione) presenta una determinata intenzione, uno specifico scopo. Attraverso l'intenzione, verbalizzata dall'autore, il testo riceve una o più funzioni comunicative che, in traduzione, vengono recepite dal traduttore attraverso una serie di considerazioni e che vengono riportate o riadattate nel testo di arrivo a seconda delle necessità del contesto di ricezione. L'uso di due lingue diverse e l'uso di un mediatore nel processo di comunicazione provocano, spesso, cambiamenti nella formulazione del messaggio. Si osserva in Reiss (1981: 168) che, del resto, una comunicazione ideale è rara anche all'interno

di una singola lingua poiché il destinatario, nella ricezione e nell'interpretazione del messaggio, usa la sua conoscenza e le sue aspettative che differiscono da quelle del mittente. In questo modo, in un processo comunicativo in cui sono coinvolti due differenti codici linguistici, la generazione di cambiamenti nella formulazione del messaggio è sicuramente più plausibile. Si fa, così, una distinzione fra cambiamenti non intenzionali che sono dovuti alle differenze nelle strutture linguistiche dei due codici e cambiamenti intenzionali che si verificano, invece, quando gli obiettivi perseguiti nel testo tradotto sono diversi da quelli presenti nel testo di partenza (Reiss 1981: 168-169). In questi casi specifici la traduzione non è più governata dal raggiungimento dell'equivalenza funzionale fra i due testi, ma è al contrario orientata all'adeguamento del testo di arrivo alle nuove funzioni che dovrà disimpegnare nel nuovo contesto di ricezione. La traduzione genera, dunque, un cambiamento di funzione all'interno dell'evento comunicativo. Il traduttore stabilisce l'obiettivo del raggiungimento dell'equivalenza funzionale o, al contrario, del cambiamento di funzione del nuovo testo sulla base dell'analisi delle funzioni del testo di partenza. In questo modo il traduttore, sulla base di considerazioni funzionali relative alla ricezione finale, stabilisce in primo luogo l'appartenenza del testo di partenza ad una tipologia e a un genere testuale e considera, in seguito, l'eventualità di mantenere invariata tale appartenenza nella produzione del testo di arrivo.

La produzione di un testo di arrivo funzionalmente equivalente a un testo di partenza prevede, quindi, la definizione preliminare delle funzioni del testo di partenza. Così, Reiss (1981) propone un modello di valutazione del testo di partenza articolato in tre fasi le quali prevedono un'analisi globale iniziale e una successiva analisi delle unità testuali più piccole.

La prima fase dell'analisi del testo di partenza prevede il riconoscimento della tipologia testuale di appartenenza. La tipologia testuale è considerata un fattore interculturale, in quanto differenti forme di comunicazione scritta sono presenti all'interno di ogni cultura letteraria e all'interno di questa ogni autore, ancor prima di procedere alla stesura del testo, ne decide la tipologia di appartenenza. La classificazione testuale elaborata da Reiss contempla l'esistenza di tre tipologie testuali, teorizzate sulla base delle tre funzioni del segno linguistico di Bühler

(1934) già menzionate, che realizzano tre diverse funzioni comunicative. In questo modo si annoverano testi di tipo informativo che hanno la funzione di comunicare un contenuto, testi di tipo espressivo con la funzione di comunicare un contenuto artisticamente organizzato e, infine, testi di tipo operativo che presentano la funzione di comunicare un contenuto in modo persuasivo. Chiaramente la demarcazione fra testi informativi, espressivi e operativi non si esplicita sempre in maniera netta e tali testi si manifestano spesso in maniera ibrida, presentando al loro interno caratteristiche appartenenti a diverse tipologie testuali (Reiss 1981: 172). Nell'esecuzione del suo compito il traduttore deve, quindi, stabilire la tipologia del suo testo di partenza attraverso indizi semantici e pragmatici, analizzare l'organizzazione del contenuto, osservare il canale di diffusione del testo, esaminare la frequenza di determinati termini e la presenza di figure retoriche e così via.

La seconda fase dell'analisi del testo di partenza consiste nella definizione della sua varietà testuale, ossia nella classificazione di un determinato testo in base agli schemi socioculturali di comunicazione che appartengono a specifiche comunità linguistiche. La varietà testuale è definita in base agli atti linguistici che sono collegati ad azioni comunicative regolari. A causa della ricorrenza di tali atti linguistici all'interno di eventi comunicativi simili, sono state sviluppate particolari strutture linguistiche. L'esistenza di diversi tipi di varietà testuali è un tratto interculturale e non è, pertanto, confinata a una singola lingua o a una singola cultura. Ciò che varia da una lingua a un'altra sono, invece, le abitudini di testualizzazione, gli schemi e le strutture linguistiche. La definizione della varietà testuale del testo di partenza si profila come un'operazione fondamentale dell'evento traduttivo, perché consente di evitare l'adozione di convenzioni linguistiche e testuali del testo di partenza poco appropriate per il testo di arrivo (Reiss 1981: 173).

La terza fase di analisi del testo di partenza riguarda l'osservazione delle sue caratteristiche stilistiche, cioè lo studio delle strutture semantiche, sintattiche e pragmatiche scelte sulla base delle possibilità espressive del sistema linguistico in questione, allo scopo di realizzarne la sua specifica funzione comunicativa (Reiss 1981: 174). L'analisi stilistica viene effettuata in maniera dettagliata iniziando

dall'analisi dei singoli termini, procedendo con l'analisi dei sintagmi, delle proposizioni, delle orazioni e realizzando, infine, l'analisi del testo nella sua globalità.

Una volta completata la fase di analisi del testo di partenza così tripartita, si procede con la seconda fase del processo traduttivo, quella della riverbalizzazione (Ibidem). Si tratta di un processo lineare, in cui sono fondamentali le decisioni prese dal traduttore su ogni singolo elemento del testo, che porta alla costruzione del testo di arrivo. Tali decisioni riguardano la scelta dei segni linguistici che, all'interno della lingua di arrivo e in combinazione con la loro forma e la loro funzione, garantiscono il raggiungimento dell'equivalenza funzionale rispetto al testo di partenza, in seguito alle considerazioni sulla sua tipologia e sulla sua varietà testuale.

La riverbalizzazione è strettamente collegata alla fase di analisi del testo di partenza, in quanto la sua tipologia testuale determina la scelta del metodo traduttivo da adottare e la sua varietà testuale determina la scelta delle strutture linguistiche e testuali convenzionali del testo di arrivo. In questo modo, se l'obiettivo della traduzione è il raggiungimento dell'equivalenza funzionale fra il testo di partenza e quello di arrivo esistono tre metodi traduttivi corrispondenti a ogni singola tipologia testuale (Reiss 1981: 175-8). Se il testo di partenza è un testo informativo, prodotto per veicolare contenuti, tale dovrà essere la tipologia del testo di arrivo che dovrà, così, veicolare gli stessi contenuti presenti nel testo di partenza. Il metodo traduttivo appropriato a questa tipologia testuale consiste nella traduzione senso per senso e significato per significato e presenta lo scopo di mantenere invariato il contenuto. Se, invece, il testo di partenza è un testo espressivo e veicola pertanto contenuti artistici, tali contenuti dovranno essere analogamente veicolati nel testo di arrivo. Il metodo traduttivo consiste, in questo caso, nella traduzione per identificazione, in cui viene individuata l'intenzione artistica e creativa dell'autore del testo originale che viene riportata nel testo di arrivo mantenendone intatta la qualità artistica. Infine, se il testo di partenza costituisce un testo operativo prodotto per veicolare contenuti a scopo persuasivo, tali contenuti riportati nel testo di arrivo devono mostrare analoga capacità di persuasione sul destinatario finale. Il metodo traduttivo consiste, in questo caso,

nella traduzione per adattamento, in cui si persegue l'adeguamento dei meccanismi psicologici dell'uso di un linguaggio persuasivo alle esigenze linguistiche del nuovo contesto. Nei casi in cui, invece, le tre forme di comunicazione di base non siano realizzate nella loro forma pura, allora i principi traduttivi delle tre tipologie testuali possono essere utilizzati come linee guida all'interno del processo decisionale. In linea di principio, comunque, il metodo di traduzione scelto per il testo si applica a tutti gli elementi del testo, anche se non appartenenti alla stessa tipologia.

Quando, invece, l'equivalenza funzionale non è l'obiettivo da raggiungere con il processo traduttivo, perché le funzioni del testo di arrivo non coincidono con quelle del testo di partenza, allora l'obiettivo della traduzione diventa quello di creare un testo di arrivo che possieda adeguate forme per le funzioni che deve disimpegnare nel nuovo contesto. In questi casi, l'obiettivo della traduzione non è il raggiungimento della coerenza intertestuale fra i due testi, ma diventa l'adeguatezza e l'appropriatezza del testo di arrivo al suo scopo nel contesto di ricezione, che determina anche la scelta e la selezione delle forme e dei contenuti.

Negli approcci funzionalisti il focus di interesse si sposta, così, dal testo di partenza a quello di arrivo la cui forma finale viene determinata dall'analisi del potenziale destinatario finale con le sue caratteristiche e la cui ricezione è condizionata dalle aspettative, dalle norme, dai modelli e dalle conoscenze della cultura di arrivo di cui il testo stesso diventa parte. L'approccio funzionalista si configura, quindi, come modello pragmatico che rende l'utente finale il più importante elemento che influenza le decisioni del traduttore e come modello *culture-oriented* che considera la traduzione un evento realmente interculturale. Si tratta, inoltre, di un modello concreto e inclusivo che, vista la presenza di una o, generalmente, più funzioni all'interno di ogni testo, può essere applicato a qualsiasi tipologia testuale (Nord 2006: 663).

Le maggiori obiezioni alla definizione dell'evento traduttivo formulata all'interno della *skopos theory* e del funzionalismo riguardano in primo luogo l'idea che ogni azione umana sia innescata da uno scopo e che, di conseguenza, a ogni traduzione possa essere assegnato uno scopo o una funzione. Ad ogni modo, il nucleo centrale delle critiche mosse nei confronti delle teorie di stampo

funzionalista consiste nell'eccessiva enfasi concessa al testo di arrivo cui corrisponde il crollo dell'autorità del testo di partenza, fattore ritenuto inaccettabile soprattutto nel caso della traduzione letteraria. Al crollo dell'autorità del testo originale è collegata l'impossibilità di valutazione di un testo tradotto sulla base delle scelte lessicali, sintattiche e stilistiche. Una volta decaduta l'autorità del testo originale viene meno anche il principio dell'equivalenza che, nell'ottica di fedeltà al testo di partenza, era considerato il metro di giudizio per valutare la qualità di una traduzione.

A questo proposito entra in gioco il fattore che Nord (1997: 48) definisce *loyalty*, che non deve essere ad ogni modo inteso come fedeltà al testo di partenza e che non implica la somiglianza fra il testo di partenza e quello di arrivo e le loro strutture. Si tratta, piuttosto, di una fedeltà nei confronti delle aspettative del destinatario finale che richiede generalmente la riproposizione dell'opinione dell'autore originale, non tramite una fedele riproduzione delle caratteristiche formali del testo di partenza, ma tramite un testo comprensibile e leggibile per il suo universo di pensieri. Tramite il concetto di *loyalty* Nord (2006: 664-665) risolve, inoltre, un ulteriore problema del funzionalismo, legato alla relazione fra l'autore del testo di partenza e il traduttore. Il problema è costituito dal fatto che molto spesso gli autori, non avendo alcuna esperienza dell'attività traduttiva, si aspettano dal traduttore una fedele trasposizione delle caratteristiche formali e superficiali del testo. Il principio di *loyalty* si profila come possibile soluzione, poiché solo nel momento in cui l'autore dell'originale confida nella fedeltà (*loyalty*) e nell'etica professionale del traduttore, sarà in grado di acconsentire agli adattamenti necessari, pensati dal traduttore stesso, affinché il testo tradotto diventi funzionale all'interno della cultura di arrivo. Questo tipo di relazione basata sulla fiducia eleva, certamente, il prestigio professionale del traduttore che, essendo l'unico conoscitore delle culture per cui opera una negoziazione di significati, recupera il suo potere decisionale durante tale processo di mediazione linguistica e culturale.

In conclusione, nonostante le numerose critiche mosse alla teorizzazione funzionalista delle dinamiche interne all'evento traduttivo, la *skopos theory* e il funzionalismo hanno senza dubbio il merito di aver contribuito a elevare il

prestigio e l'autonomia del testo tradotto rispetto al testo originale, ma soprattutto di aver elevato lo status della traduzione come area professionale. Le definizioni prodotte all'interno del funzionalismo hanno, di conseguenza, prodotto una notevole influenza sulla ridefinizione della figura professionale del traduttore cui viene conferito un ruolo cardine e una maggiore visibilità all'interno del suo settore lavorativo. Il traduttore è adesso considerato nel ruolo di attore fondamentale all'interno della traduzione, percepita come processo decisionale, e nel ruolo di professionista dotato di competenze specifiche e investito di responsabilità durante l'esecuzione del suo compito. Il funzionalismo, con la descrizione delle dinamiche del processo traduttivo, ha inoltre avuto l'importante merito di aver ancorato la teoria della traduzione alla sua pratica concreta.

3.5 Una teoria generale della traduzione?

Appare chiaro dalla frammentazione delle teorie appena illustrate e dalle loro divergenti formulazioni che non è ancora stata elaborata una teoria generale della traduzione che comprenda al suo interno principi teorici universalmente condivisi e pratiche convenzionali generalmente accettate. Proprio la natura interdisciplinare dei *Translation Studies* ha, infatti, provocato il moltiplicarsi di teorie della traduzione che, spesso in contraddizione l'una con l'altra, ne descrivono il processo o ne prescrivono le dinamiche a seconda della prospettiva di partenza adottata. Tutti i concetti e i postulati applicati alla traduzione derivano dal campo disciplinare in cui hanno inizialmente avuto origine e, pertanto, la loro osservazione e la loro valutazione non può prescindere dall'originale background scientifico di produzione. La definizione di una teoria generale della traduzione risulta, così, un obiettivo estremamente difficile da conseguire a causa della frammentarietà metodologica che è, ad ogni modo, una diretta conseguenza della convergenza di interesse di numerose discipline sul fenomeno in analisi: la traduzione.

In Venuti (2004: 5) si osserva che una teoria della traduzione completa richiede la contemporanea presenza di tre componenti: la specificazione delle funzioni e degli obiettivi, la descrizione e l'analisi delle operazioni e, infine, il commento critico sulla relazione fra obiettivi e operazioni. Attraverso la storia, le

teorie della traduzione hanno, invece, a turno enfatizzato solo uno di questi aspetti, tralasciando gli altri e hanno, inoltre, conferito priorità alla dimensione prescrittiva delle loro definizioni.

Tutte le teorie descritte manifestano, infatti, una natura essenzialmente normativa che prende il sopravvento sulla funzione descrittiva demandata di solito a una teoria generale. L'obiettivo finale di una teoria della traduzione dovrebbe essere, infatti, la comprensione e la descrizione del processo traduttivo nella sua globalità, piuttosto che la prescrizione delle norme necessarie per eseguire una traduzione perfetta. La realizzazione di una teoria generale della traduzione richiede, dunque, una preliminare riformulazione dell'approccio metodologico da adottare che non deve più configurarsi in modo prescrittivo, ma al contrario in modo descrittivo.

In questo senso, lo sviluppo della definizione di una teoria della traduzione passa attraverso lo studio del processo traduttivo in termini di descrizione e di spiegazione di tale processo. A questo proposito, Bell (1991: 22) osserva che il fine di una teoria della traduzione, formulata in questi nuovi termini, dovrebbe essere quello di trovare una risposta ai seguenti interrogativi:

- cosa succede mentre il traduttore traduce?
- perché il processo traduttivo assume questa specifica forma?

In quest'ottica è essenziale ridimensionare l'attenzione che è stata generalmente attribuita alla valutazione del prodotto e far convergere tale attenzione sullo studio sistematico del processo. È, infatti, il processo che permette la realizzazione del prodotto e, in tal modo, solo attraverso la piena comprensione del processo è possibile mirare al miglioramento del prodotto stesso congiuntamente al perfezionamento delle capacità professionali dei traduttori.

4. STRUMENTI DI SUPPORTO

La trattazione della traduzione è stata finora affrontata dal punto di vista della descrizione dei fattori che nel corso degli anni ne hanno permesso lo sviluppo come disciplina scientifica ed è stata, quindi, inserita nell'ambito delle teorizzazioni appartenenti ai *Descriptive Translation Studies*. La traduzione è però una disciplina dalla doppia valenza, ancorata da un lato alla teoria e dall'altro lato

alla pratica. Per questo motivo sembra a questo punto necessario trattare, seppur in maniera sommaria, i risvolti che la disciplina traduttiva assume in ambito pratico, soffermandosi su una delle aree di applicazione della branca degli *Applied Translation Studies* e che riguarda i sussidi per la traduzione.

Il traduttore professionista ha costantemente bisogno di strumenti che lo assistano nello svolgimento del suo compito, interpretare un testo di partenza e generare un testo di arrivo diretto a un pubblico specifico. Tali strumenti devono essere valide fonti di riferimento e devono guidare il traduttore nella selezione delle opzioni traduttive più appropriate per un particolare tipo di testo. Il traduttore ha, dunque, bisogno di risorse che gli suggeriscano le possibili interpretazioni del testo di partenza, che gli indichino le effettive strategie per raggiungere una particolare interpretazione e che facilitino il processo di valutazione delle strategie traduttive alternative.

Questi strumenti che coadiuvano il traduttore durante lo svolgimento della sua attività si sono modificati ed evoluti nel tempo, seguendo il trend di ascesa e di sviluppo dettato dalle nuove tecnologie. Così, il classico dizionario cartaceo non è più l'unica fonte di informazioni su cui il traduttore può contare e, al contrario, viene sempre più frequentemente affiancato e sostituito dall'uso di strumenti di più rapida ed efficace consultazione, quali banche dati terminologiche, dizionari e corpora elettronici. Inoltre, si rivelano altrettanto utili per il lavoro del traduttore alcuni strumenti che non sono specificamente finalizzati al lavoro di traduzione, fra cui la consultazione di Internet come fonte di informazioni e l'uso di programmi di *word processing*.

I traduttori giuridici possono, ad esempio, beneficiare della rivoluzione delle informazioni apportata da Internet, risorsa dal potenziale pressappoco infinito in cui sono reperibili gratuitamente leggi e decreti legge nazionali e stranieri. La rete Internet introduce, inoltre, il traduttore in un nuovo ambiente di lavoro e lo libera dallo stato di isolamento in cui si è spesso trovato a lavorare in passato. Adesso si trova, infatti, in condizione di lavorare a contatto con il villaggio globale, condividendo e discutendo i problemi traduttivi con altri esperti tramite *chat line*, forum di discussione e *mailing list* in rete dedicate alla traduzione e all'interpretazione della giurisprudenza. Internet costituisce anche un efficace

strumento di *feedback* tramite cui il traduttore ha la possibilità di verificare l'esistenza, nella lingua di arrivo, delle frasi o dei termini che intende utilizzare nel suo testo tradotto. Sono, infine, reperibili *online* dizionari giuridici, glossari, enciclopedie e numerose altre risorse utili al traduttore giuridico.¹¹⁰

4.1 Risorse nell'ambito del *word processing* e risorse specifiche per traduttori

Alcune risorse che presentano evidenti benefici ai fini della produzione di una traduzione, ma che spesso non vengono prese in considerazione, sono quelle utilizzabili attraverso un computer. Fra questi strumenti si annovera il correttore ortografico che correde ogni programma di elaborazione testi e che nel suo uso ordinario ha il compito di facilitare la produzione di un testo ortograficamente curato (Aston 1996: 295). Considerate la necessità di *lifelong learning* di un buon traduttore e la natura del suo processo di apprendimento che non si limita all'acquisizione finita di delimitate nozioni, il correttore si presenta come uno strumento di apprendimento linguistico che offre la possibilità di migliorare le proprie conoscenze lessicali da un lato e l'opportunità di approfondire la comprensione del sistema ortografico della lingua dall'altro lato.

A livello tecnico i correttori ortografici sono di facile uso e condividono alcuni principî di base del funzionamento di database elettronici, quali la possibilità di cercare all'interno di un database tutti gli elementi che esibiscono certe caratteristiche formali, la possibilità di cambiare database (passando da una lingua all'altra, ad esempio), la possibilità di aggiungere nuovi elementi al database e di compiere alcune elaborazioni statistiche, come il conteggio di parole (Ibidem).

Alcuni programmi di elaborazione di testi affiancano al correttore ortografico un correttore di grammatica o di stile. L'uso di un correttore di grammatica non sembra, però, associato a miglioramenti significativi nei testi prodotti in lingua straniera e nelle conoscenze linguistiche dell'utente non nativo (Ivi: 297). Questi correttori non captano, infatti, gli errori tipicamente prodotti dall'utente non nativo, segnalano spesso come errate forme che sono invece accettabili e

¹¹⁰ Una dettagliata lista di risorse per il traduttore giuridico è fornita nell'articolo "La traduzione giuridica" di Deirdre Exell Pirro, reperibile all'indirizzo Internet <http://translationjournal.net/journal/17legal.htm>

suggeriscono alternative che non sempre sono appropriate per un dato contesto. Questi limiti derivano dal fatto che i correttori di grammatica sono essenzialmente pensati per scrittori madrelingua e non sono, così, utili a fini traduttivi, se non in relazione alla lingua madre.

Fra le risorse informatiche che sono, invece, essenzialmente finalizzate a compiti di traduzione si annoverano le banche dati di terminologia. Il loro aspetto maggiormente rilevante è connesso al loro uso tecnico: lo sfruttamento di banche dati è un utile mezzo di accesso a numerosi tipi di informazione e di reperimento di corpora di testi che riguardano un determinato settore. Le banche dati possono, inoltre, fornire un termine di confronto per la creazione di glossari specializzati personali. La consultazione di banche dati terminologiche dal lessico altamente specializzato risulta, ad esempio, un'operazione particolarmente utile per il traduttore giuridico, o più in generale per un traduttore di ambito specialistico, che ha la possibilità di reperire dati indispensabili a fini traduttivi. Ad esempio IATE, *Inter-Active Terminology for Europe*, è una banca dati specializzata che riunisce tutte le diverse banche dati terminologiche utilizzate in precedenza dai vari servizi di traduzione dell'Unione europea (ad esempio, Eurodicautom, TIS ed Euterpe) al fine rendere le informazioni più facilmente accessibili e di armonizzarne la presentazione. IATE è, appunto, la banca dati gestita e utilizzata congiuntamente da tutte le istituzioni europee per raccogliere, divulgare e gestire in comune la terminologia specifica usata in seno all'Unione europea.

Un'altra risorsa elettronica pensata e sviluppata appositamente per l'attività di traduzione è costituita dai programmi di traduzione automatica che, nonostante i numerosi sforzi di ricerca, raggiungono ancora oggi risultati molto modesti. Per avere un prodotto finale accettabile, infatti, anche i programmi più sofisticati richiedono correzioni manuali e il sostegno del traduttore umano. L'uso di tali programmi si rivela utile soltanto nei casi in cui i testi da tradurre sono molto simili fra loro e la componente stilistica risulta di poco peso per cui riescono ad accorciare i notevolmente i tempi di lavoro.

4.2 L'uso di dizionari specialistici

In luce della successiva trattazione delle dinamiche che regolano la traduzione specialistica di tipo giuridico, sembra a questo proposito opportuno dedicare una sezione agli strumenti lessicografici che si dimostrano utili nell'esecuzione di traduzioni di testi appartenenti, appunto, al discorso specialistico.

Uno degli aspetti più problematici nell'ambito della traduzione dei linguaggi specialistici è, infatti, proprio quello terminologico. Dal momento che la perfetta corrispondenza semantica fra termini di lingue diverse è un fenomeno piuttosto raro, il lavoro di ricerca terminologica risulta spesso estremamente complicato per i traduttori che, al fine di risolvere tali problemi lessicali, ricorrono in larga misura a lavori lessicografici, quali dizionari e glossari.

Con l'espressione dizionari specialistici si indicano tutte quelle opere lessicografiche che non si configurano come dizionari generali. Il termine specialistico ha, a questo proposito, bisogno di alcune chiarificazioni, poiché fa riferimento a due tipi di specialità che possono combinarsi fra loro in base ai destinatari e al contenuto (Nuccorini 1996: 134). Nel primo caso esistono opere che si rivolgono contemporaneamente a più destinatari e che vengono diversificate successivamente in base all'uso effettivo che ne viene fatto; nel secondo caso si distinguono, invece, dizionari che descrivono un singolo aspetto di una lingua e dizionari il cui contenuto lessicale è connesso con uno specifico settore del sapere.

Per differenziare le due tipologie di dizionari è stata proposta la dizione 'dizionari segmentali' che fa riferimento ai dizionari connessi ad ambiti disciplinari specialistici particolari. Nell'ambito del discorso relativo alla traduzione dei linguaggi specialistici sono proprio questi dizionari segmentali che interessano in maggior misura il traduttore. A proposito dei dizionari segmentali esistono due elementi chiave che comportano l'esistenza di differenze fra alcuni dizionari e altri: la loro estensione e copertura del settore scientifico in questione e la loro suddivisione in dizionari di tipo monolingue e bilingue. I concetti di *range* e *scope* si riferiscono a qualsiasi opera lessicografica di cui il primo indica il grado di completezza con cui viene trattato il materiale lessicale e il secondo indica l'estensione tematica di una determinata area disciplinare (Nuccorini, 1996:

138). Esistono, quindi, dizionari specialistici il cui *range* è massimo in relazione a uno *scope* ben delimitato e che trattano, quindi, in maniera il più possibile completa un'area disciplinare precisa ed esistono, al contrario, dizionari specialistici di *range* più limitato, ma di più ampio *scope*, che coprono di conseguenza più aree disciplinari in maniera spesso incompleta.

Un'ulteriore ma necessaria specificazione riguarda i destinatari di un dizionario specialistico e le loro caratteristiche da una parte e l'uso effettivo che viene fatto del dizionario dall'altra. Una prima distinzione relativa all'utenza consiste nel numero di lingue presentate per cui si hanno dizionari monolingui da un lato e dizionari bilingui e multilingui dall'altro. I traduttori e gli interpreti costituiscono, senza dubbio, un'utenza specifica per i dizionari specializzati. Infatti, si afferma in Chromá che i traduttori cercano di rintracciare “non-dictionary type information” (2007: 449) all'interno di opere lessicografiche perché tali informazioni non sono immediatamente e sistematicamente rintracciabili in altre fonti. I traduttori si aspettano, quindi, giustificatamente una codifica delle informazioni concettuali, grammaticali e pragmatiche che sono osservabili nell'uso della lingua all'interno di dizionari specializzati.

I dizionari monolingui sono opere rivolte al parlante nativo o a un utente con una buona competenza della lingua considerata che, includendo voci enciclopediche al fine di fornire informazioni su un dato settore, si prestano meglio a compiti ricettivi. I dizionari bilingui e multilingui sono, invece, quelli maggiormente utili per l'esperto di un determinato settore che ha l'esigenza di verificare il significato di un lessema di una lingua straniera o di trovare il suo equivalente in un'altra lingua.

È importante ricordare che le opere realmente bidirezionali sono difficili da reperire e più spesso si trovano in commercio opere originariamente monolingui alle quali si affiancano equivalenti di un'altra lingua e cui si aggiunge una sezione non simmetrica e speculare alla prima. In generale, inoltre, si avverte una certa diffidenza in ambito lessicografico per quei dizionari specialistici compilati da esperti del settore disciplinare coperto dal dizionario stesso, in quanto la logica comune suggerisce che i non lessicografi non possiedano le conoscenze necessarie per operare in questo ambito. Questi due fenomeni, combinati l'uno con l'altro,

provocano l'abbassamento della qualità di buona parte dei dizionari segmentali dedicati a particolari aree del sapere e contribuiscono alla creazione di prodotti lessicografici non sempre utili al traduttore.

Un interessante esempio di dizionario specialistico relativo all'ambito giuridico, campo in cui la questione terminologica è aggravata dalla non corrispondenza concettuale, è costituito dalla versione italiana del *West's Law and Commercial Dictionary* (1988) in cui nella prima sezione si trovano i lemmi inglesi seguiti da ampie spiegazioni con le relative esemplificazioni e dai relativi traduttori in italiano, francese, spagnolo e tedesco. Nella seconda sezione, quella italiano-inglese, sono invece riportati a lemma i traduttori italiani definiti nella prima sezione con il rinvio alla voce in cui compaiono.

Bisogna osservare che la lessicografia specialistica tiene in considerazione solo parzialmente le reali esigenze dei traduttori che, pur facendo uso delle opere prodotte, lavorano seguendo impostazioni diametralmente opposte a quelle seguite nell'operazione di compilazione di un dizionario (Nuccorini 1996: 141). Infatti, mentre l'approccio metodologico per lo studio dei linguaggi specialistici è basato sulla relazione fra testo e comunicazione, in campo lessicografico l'unità di trattamento e di accesso al contenuto rimane la parola ortografica che viene decontestualizzata nel momento in cui diventa lemma. L'apporto dei dizionari specialistici è, quindi, di tipo semantico e non pragmatico, al contrario dell'approccio seguito nella pratica traduttiva.

Diverso è il caso dei lavori di terminologia in cui viene rovesciato il rapporto parola-concetto vigente all'interno della lessicografia tradizionale e in cui l'approccio, pur restando di tipo semantico, risulta più consono ai bisogni del traduttore di ambito specialistico. Per questo motivo, parlando di validi strumenti per fini traduttivi, è opportuno spostare il focus di analisi dal campo lessicografico a quello terminografico che sembra condividere in misura maggiore sia la natura concettuale del processo di traduzione, sia il percorso seguito dal traduttore durante l'esecuzione del suo compito. Nonostante l'esistenza di una lieve affinità fra il lavoro del traduttore e quello del terminologo, è bene però sottolineare che i due professionisti in questione operano seguendo ragionamenti concettuali differenti. Mentre il traduttore si muove dall'elemento linguistico a quello

concettuale per trovarne la corrispondente realizzazione in un'altra lingua, il terminologo opera il processo inverso e si muove dall'analisi del concetto alla sua rappresentazione linguistica. In altre parole, mentre i traduttori lavorano con elementi appartenenti alla lingua in uso (la *parole*), i terminologi possono sì usare tali elementi della lingua in uso, ma lavorano essenzialmente in relazione alla lingua come sistema astratto (la *langue*) di cui ne registrano e ne fissano gli usi (Sager 2001: 259).

Ritornando al rapporto fra lessicografia e terminografia, numerose sono le differenze che intercorrono fra esse e fra cui risalta il diverso approccio metodologico seguito che è semasiologico (dalla parola al concetto) in lessicografia e nei dizionari specialistici ed è, al contrario, onomasiologico (dal concetto alla parola) nei lavori di terminografia. Infatti, mentre in lessicografia si parte da un nome per spiegarne il significato, in terminografia il punto di partenza è costituito da un concetto per il quale si cerca un termine appropriato per esprimerlo.

Inoltre, mentre la lessicologia fissa gli usi stabilizzati di un termine che in seguito la lessicografia riporta nelle sue opere, la terminografia registra gli usi che la terminologia crea e propone. La differente funzione delle due discipline conduce a un'ulteriore differenza che consiste nella loro opposta finalità: normativa quella della terminologia che opera al fine di evitare usi equivoci e impropri della lingua, descrittiva quella della lessicografia che, invece, riporta gli usi e le convenzioni linguistiche, a prescindere dalla loro appropriatezza o correttezza.

Un'ulteriore differenza fra le due discipline riguarda il formato che assumono le rispettive opere prodotte: generalmente cartaceo per i lavori lessicografici e relazionale, sotto forma di *database*, per quelli terminografici. Un'eccezione è costituita dai glossari ad hoc prodotti dalla terminografia che assumono la forma stampata e sono compilati sotto l'egida di organizzazioni internazionali quali *l'International Organization for Standardization (ISO)* al fine di stabilire e standardizzare la terminologia di diverse aree disciplinari (Nuccorini 1996: 143), accentuando la dimensione prescrittiva di questa disciplina.

Le principali differenze fra le due aree disciplinari possono essere così schematizzate:

Lessicografia	Terminografia
Segue un approccio semasiologico: è orientata alla parola.	Segue un approccio onomasiologico: è orientata al concetto.
Mira alla descrizione.	Mira all'informazione, alla standardizzazione, alla comunicazione fra professionisti e alla mediazione linguistico-culturale.
Include tutte le parti del discorso e fornisce tutte le informazioni grammaticali relative alla parola.	Include principalmente nomi, sintagmi nominali, verbi e raramente aggettivi e riporta solo le informazioni grammaticali rilevanti.
Segue l'ordine alfabetico.	Segue la struttura sistematica di un concetto (l'ordine alfabetico è la conseguenza di una riorganizzazione).
Organizza le parole polisemiche in una singola entrata e gli omonimi con differenti derivazioni in entrate separate seguendo l'ordine alfabetico.	Organizza i significati polisemici della stessa parola e gli omonimi in entrate differenti.
Organizza i sinonimi in entrate separate.	Organizza i sinonimi nella stessa entrata.
Usa ogni tipo di fonte.	Usa fonti specialistiche, scritte e orali.

Tabella 5. Differenze fra lessicografia e terminografia (Musacchio 1999: 370-371)

La terminologia, viste le sue caratteristiche intrinseche e i suoi obiettivi finali, è la disciplina che meglio assolve la funzione di coadiuvare il traduttore di ambito specialistico nelle sue scelte e nei suoi compiti, soprattutto perché il traduttore lavora spesso in maniera onomasiologica in analogia al terminologo e diventa egli stesso terminologo nel momento in cui crea un termine assente nella lingua per cui lavora (Sager 2001: 252) o ne propone uno meno equivoco che sostituisca un termine già esistente, ma ambiguo.

Recenti sviluppi in ambito lessicografico stanno in qualche modo colmando il divario fra la rappresentazione lessicografica della conoscenza e le necessità del traduttore (Musacchio 1999: 372). Ad esempio, l'introduzione di sintagmi all'interno del lemmario dimostra il riconoscimento della possibilità di espressione dei concetti tramite gruppi di parole piuttosto che tramite una singola parola, specialmente nei linguaggi specialistici. In questo modo la funzione dell'unità lessicografica diventa più simile a quella dell'unità traduttiva dato che sono entrambe le più piccole unità di significato da prendere in considerazione sia per identificare un concetto, sia per esprimerlo in un'altra lingua.

Un ulteriore punto di forza dei lavori di terminologia risiede nelle opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico che ha fornito a questa disciplina avanzati strumenti di armonizzazione, standardizzazione e descrizione dei suoi contenuti che risultano incontrare le richieste e le necessità dei traduttori. Ad esempio, una caratteristica dei concetti e dei relativi termini legali è la loro evoluzione che deriva spesso dall'acquisizione di un significato specialistico da parte di parole inizialmente di uso comune. Inoltre i concetti giuridici, saldamente ancorati al loro contesto socio-culturale, sono connessi all'evoluzione delle norme e dei valori che regolano lo stesso contesto e sono, pertanto, continuamente ridefiniti all'interno della comunità legale (Tessuto 2008: 286). La terminografia e lo sviluppo di sistematici strumenti di descrizione sono, a questo proposito, fondamentali per l'identificazione e l'analisi del comportamento concettuale e terminologico di elementi all'interno di raccolte di documenti giuridici. La terminografia, come strumento di descrizione, potrebbe dunque fornire una documentazione completa dell'uso e della funzione di concetti e di termini appartenenti a diversi contesti giuridici, nazionali e sopranazionali e potrebbe, come strumento di armonizzazione e di standardizzazione, svolgere un ruolo di supporto nelle pratiche comunicative che si svolgono in ambito legale internazionale. La standardizzazione della terminologia, supportata da organismi internazionali e da governi nazionali, rappresenta infatti uno degli obiettivi dei lavori di terminologia (Sager 2001: 255).

In anni recenti, grazie alle ricerche della branca della lessicografia computazionale, numerosi sono stati i progressi che anche in campo lessicografico

hanno dato inizio alla realizzazione di database monolingui e bilingui che offrono un accesso dinamico e ipertestuale alle informazioni, affiancando il tradizionale dizionario cartaceo. Il mondo editoriale ha seguito con interesse questi studi e ne è stato allo stesso tempo coinvolto. Oggi la maggioranza delle case editrici ha preso consapevolezza che lo stadio della computerizzazione non può essere limitato alla parte finale del lavoro di compilazione di un dizionario, ma la progettazione di tale stadio deve essere coinvolta durante tutte le fasi di produzione, da quella iniziale di definizione della struttura delle entrate a quelle finale in cui il prodotto assume effettivamente forma elettronica. I vantaggi del nuovo formato elettronico sono notevoli sia per il traduttore che ha la possibilità di navigare il dizionario in maniera innovativa, rapida ed efficace, sia per il lessicografo che vede facilitato il suo compito durante le fasi di aggiornamento del lemmario e delle sue definizioni. I dizionari in formato elettronico possiedono, però, ancora alcuni limiti fra cui l'insufficienza del contenuto e delle informazioni lessicali e, per questo motivo, non possono ancora essere utilizzati indipendentemente dal tradizionale dizionario in formato cartaceo.

In definitiva, un dizionario specializzato utile ad esempio nella traduzione di testi giuridici dovrebbe essere impiantato su un profondo studio comparato, legale e linguistico, che determini le equivalenze semantiche e funzionali a livello lessicale, sintattico e testuale e che selezioni l'appropriato materiale lessicografico da includere nel dizionario stesso. Un dizionario giuridico bilingue dovrebbe, dunque, contenere non solo la terminologia della lingua di partenza, ma anche le unità sintattiche che sono rilevanti all'interno della stessa lingua (Chromá 2007: 450). Le opere lessicografiche di natura specialistica dovrebbero, in definitiva, fornire informazioni preziose per il traduttore, quali l'inclusione e la descrizione delle relazioni fra il concetto e la sua espressione linguistica.

4.3 L'uso di corpora elettronici

La linguistica dei corpora è quella branca della disciplina linguistica che si occupa dello studio di larghe sezioni del linguaggio tramite la costruzione e lo studio di corpora che descrivono il comportamento della lingua. I corpora elettronici consistono, infatti, di collezioni di testi rappresentativi della lingua che

si vuole descrivere e sono creati in un formato leggibile dal computer. Dato che i corpora sono ampiamente riconosciuti come un'importante fonte di informazione linguistica, è importante, nel contesto della presente tesi, osservarne e valutarne il ruolo all'interno dei processi traduttivi per verificare se il loro uso può effettivamente apportare miglioramenti qualitativi al prodotto finale di nostro interesse: la traduzione.

Esistono tre principali tipologie di corpora, rispettivamente definiti monolingui, paralleli e comparabili che si distinguono fra loro per le modalità di costruzione e costituzione e per le finalità cui sono preposti (Aston 1999: 291).

I corpora monolingui consistono di testi redatti in una singola lingua e possono essere di natura generale, includendo una grande varietà di testi, o di natura specialistica, comprendendo testi di un genere particolare o di uno specifico argomento. Tale tipologia di corpora costituisce un valido strumento di supporto per il lavoro del traduttore in quanto rappresenta una fonte di riferimento e di comparazione che può essere affiancata al dizionario tradizionale e che presenta alcuni vantaggi rispetto a quest'ultimo. Infatti, mentre il dizionario presenta un elenco di lemmi disposti in ordine alfabetico e privati del loro contesto, il corpus permette al contrario di osservare la parola immersa nel testo, in rapporto dunque al suo uso normale mostrando la convenzionale sintassi in cui si incontra e le sue occorrenze lessicali. Questa caratteristica ha considerevoli implicazioni positive per lo studio e l'approfondimento delle conoscenze linguistiche del traduttore stesso che ha bisogno di possedere e reperire il più alto numero di informazioni non solo sulla componente semantica di un determinato termine, ma anche sulle sue possibilità combinatorie, quali ad esempio le collocazioni. L'uso di un corpus monolingue di settore specialistico, essendo costituito unicamente da testi della stessa tipologia, è particolarmente utile per identificare le forme e i significati ricorrenti che si riscontrano in quella determinata tipologia di testi con particolare riferimento alla terminologia, alle caratteristiche di registro e alla struttura del testo. Baker parla, inoltre, di corpora multilingui che comprendono "sets of two or more monolingual corpora in different languages, built up in either the same or different institutions on the basis of similar design criteria" (1995: 232). Un corpus multilingue consiste, quindi, di

testi che non sono il prodotto di una traduzione e che sono, pertanto, redatti nelle rispettive lingue di produzione.

La seconda tipologia di corpora, quelli paralleli, consiste invece di testi originali affiancati dalle loro rispettive traduzioni (Kenny 2001: 51) e presenta a sua volta un'ulteriore distinzione basata sulla unidirezionalità o bidirezionalità del corpus. I corpora paralleli unidirezionali contengono testi di una lingua cui è affiancata la traduzione in un'altra lingua; sono dunque una serie di testi equivalenti in cui un testo è, in genere, l'originale e l'altro la sua traduzione. Il limite principale di questa categoria di corpora consiste nel fatto che un testo tradotto non è mai una reale rappresentazione della lingua naturale, in quanto una traduzione è sempre influenzata da numerosi fattori, non ultimo il testo di partenza. Il testo tradotto non è, dunque, da considerare come influente o rappresentativo della lingua in questione. L'utilità di questa tipologia di corpora in ambito traduttivo consiste, dunque, nell'osservazione critica delle modalità traduttive seguite per i testi lì contenuti. I corpora paralleli bidirezionali, al contrario, contengono quattro sezioni costituite rispettivamente dai testi di partenza di una lingua A e le rispettive traduzioni e i testi di partenza di una lingua B e le relative traduzioni, superando così il limite dei corpora paralleli unidirezionali. Includono, dunque, collezioni di testi originali e testi tradotti in entrambe le lingue. Una tale tipologia di corpora rappresenta un'importante fonte di informazione per il traduttore, in quanto permette di trovare e di osservare la traduzione di parole o espressioni che non sono presenti nei comuni dizionari o che, al limite, sono presenti in maniera astratta e decontestualizzata. È consigliabile, ad ogni modo, che un corpus di tale tipologia venga adoperato congiuntamente all'uso di corpora monolingui o comparabili al fine di testare un'ipotesi traduttiva derivata da un corpus parallelo su una collezione di testi originali.

Infine, i corpora comparabili sono costituiti da testi di lingue diverse che sono appunto comparabili sulla base delle loro caratteristiche comuni. Per questo motivo tali corpora sono, di solito, limitati ad un ambito specialistico e contengono testi appartenenti allo stesso genere. Sono stati definiti come collezioni di testi che, pur composti in maniera indipendente nelle rispettive

comunità linguistiche, condividono la stessa funzione comunicativa. Non sono, dunque, equivalenti traduttivi, ma sono al contrario testi prodotti da diverse comunità linguistiche che condividono alcune caratteristiche quali stile, genere, registro ecc. (Peters/ Picchi 1997: 254). Vista la loro natura, tali corpora hanno la funzione di confermare o rigettare ipotesi traduttive generate a proposito di un testo specialistico appartenente a un determinato settore, offrendo la possibilità di verificare con un testo autentico le costruzioni linguistiche prodotte nel testo di arrivo. Baker (1995: 234) definisce, invece, comparabili quei corpora che consistono di testi originariamente scritti in una lingua cui vengono affiancate collezioni di testi tradotti.

I programmi di consultazione che rendono utilizzabile un corpus possono permettere di localizzare testi con particolari caratteristiche (programmi di *retrieval*) o di estrarre esempi dell'uso di una certa forma (programmi di concordanze) (Aston 1996: 300). Per esempio, attraverso il reperimento di tutti i testi che trattano un determinato argomento, è possibile ottenere un sub-corpus costituito da testi modello, consultabili ai fini di una traduzione. L'uso di un corpus per il *retrieval* di testi modello implica da parte del traduttore un'imitazione di testi preesistenti. Tale imitazione sarà, ad ogni modo, sempre parziale e questo rende rilevante l'altra modalità d'uso dei corpora, quella che si ottiene con un programma di concordanze (Ivi: 302). Questa modalità permette la verifica delle proprie ipotesi traduttive attraverso il confronto con altri usi delle stesse forme.

In conclusione, si possono identificare almeno tre tipi di informazioni utili a fini traduttivi che sono reperibili tramite l'uso di corpora e che, invece, sono difficilmente riscontrabili nei dizionari tradizionali. Innanzitutto, un corpus permette di capire quali sono i contesti reali in cui un'espressione viene utilizzata, il genere o i generi ai quali essa si associa e gli argomenti ai quali tipicamente si riferisce. Un secondo tipo di informazione riguarda le collocazioni maggiormente ricorrenti di un'espressione, le sue maggiori possibilità combinatorie con altri elementi del discorso: mentre il dizionario indica i possibili usi e significati di un elemento lessicale, la concordanza palesa quelli tipicamente ricorrenti e di maggiore frequenza, mettendo in rilievo schemi convenzionali più o meno fissi.

Infine una concordanza, oltre ad indicare i contesti e i cotesti d'uso di una determinata espressione, consente di osservarne le connotazioni positive, negative o neutre che a questa si associano.

Queste risorse forniscono, quindi, informazioni preziose che aumentano le possibilità di ipotesi e di scelta del traduttore, offrono delle ricchissime occasioni di apprendimento linguistico e metalinguistico e, infine, richiedono lo sviluppo di una capacità tecnica e critica, migliorando indubbiamente la qualità finale di una traduzione.

CAPITOLO III

LA TRADUZIONE GIURIDICA

1. LE CARATTERISTICHE PECULIARI DELLA TRADUZIONE GIURIDICA

In anni recenti si è assistito a un importante sviluppo degli studi di ambito traduttivo che non solo hanno modificato il tipo di approccio disciplinare, come osservato nel capitolo precedente, ma hanno allo stesso tempo ampliato il campo di ricerca conferendo particolare attenzione alla traduzione specialistica che in passato era sempre stata considerata marginale o, ad ogni modo, meno ‘nobile’ di quella letteraria.

La traduzione specialistica potrebbe essere definita come una mediazione interlinguistica e di conseguenza interculturale, operata dal traduttore, fra documenti o testi che usano come codice il linguaggio specialistico. A questo proposito, Sandrini (2006: 109- 110) considera la traduzione specialistica come uno specifico tipo di comunicazione che comporta “l’esteriorizzazione” di conoscenze specialistiche in un altro sistema linguistico e culturale. La traduzione specialistica opera, così, una mediazione fra testi in due o più lingue diverse che fanno uso di un codice di natura specialistica, quale quello definito in precedenza. Proprio a causa delle caratteristiche formali, delle strutture testuali e della terminologia associata ad ogni area specifica del sapere specialistico, i traduttori che operano professionalmente in questo ambito traduttivo tendono a specializzarsi in uno specifico campo (Malmkjær 2007) - legale, scientifico, medico e via dicendo - incidendo così sulla qualità del prodotto finito.

La traduzione giuridica rientra chiaramente all’interno della categoria specialistica o tecnica, poiché è un’attività che prevede un uso specialistico della lingua, *language for special purpose* (LSP) di ambito legale o *language for legal purpose* (LLP). Nonostante la sua origine molto antica e diffusa, la traduzione giuridica è stata però a lungo trascurata nell’ambito dei *Translation Studies* in cui i testi legali erano semplicemente stimati come casi specifici appartenenti alla più generale categoria dei testi specialistici.

La traduzione legale rappresenta, invece, una delle discipline più vitali nel contemporaneo contesto di attività traduttive. A questo cambiamento di status hanno contribuito diversi fattori, fra cui in primo luogo il processo di globalizzazione che ha dato vita a un aumento esponenziale di contatti internazionali e a processi di integrazione politica che comportano la graduale integrazione fra sistemi legali diversi (Sandrini 2006: 118). Il fenomeno della globalizzazione ha, in generale, originato molteplici situazioni in cui la traduzione gioca un ruolo vitale in quanto principale strumento di comunicazione. In questo contesto di integrazione è cresciuto in modo esponenziale il numero di traduzioni legali richieste da organizzazioni internazionali e sopranazionali come conseguenza dell'adozione di trattati, convenzioni e, nel caso dell'UE, di un'unica legislazione ufficiale e autentica in ventitré versioni linguistiche.

Anche a livello nazionale sono aumentati gli Stati e le regioni plurilingui che riscontrano la necessità di tradurre la loro legislazione e di amministrare la giustizia in due o più lingue ufficiali, così come sono aumentati gli Stati che decidono di tradurre la loro legislazione e altri documenti legali per semplici scopi informativi. Da queste esigenze concrete deriva l'interesse di diverse discipline, quali il diritto comparato e la linguistica, e di diverse figure professionali, quali giuristi, linguisti e non ultimi traduttori, per questo campo di ricerca e di applicazione in continua espansione.

Il diritto rappresenta un campo vasto e complesso e per questo si esprime all'interno di lingue diverse in forme molto dissimili che rappresentano l'esteriorizzazione di concetti proteiformi determinati dalla storia, dalle tradizioni e dalla cultura della società in questione. La traduzione legale è, pertanto, un'attività molto complessa che implica tanto uno studio comparativo dei diversi sistemi legali, da cui deriva la consapevolezza dell'esistenza di problemi creati dall'assenza di concetti e termini legali equivalenti, tanto uno studio comparativo dei sistemi linguistici utilizzati per veicolare contenuti legali. Questa complessità rende arduo il compito di decodifica del traduttore che molto frequentemente deve operare lunghi ragionamenti ermeneutici che superano il suo ordinario compito di interpretazione semantica e linguistica e che spesso si scontrano con i limiti della sua competenza professionale (Garzone 1999: 394).

I tratti distintivi che caratterizzano i testi legali sono ormai noti e proprio da questi derivano particolari qualità e problemi che contraddistinguono la traduzione legale dalla traduzione operata in altri settori disciplinari (cfr. De Leo 1999). Tutte le considerazioni relative al linguaggio legale e alle sue caratteristiche formali si riflettono, dunque, sulla complessità della traduzione giuridica, governata da riflessioni sulla macro-struttura dei testi e sull'intricata composizione delle sue proposizioni. Problemi traduttivi particolari sono, ad esempio, associati alle forme standardizzate, spesso arcaiche e poco comuni, alle rigide collocazioni e ai particolari espedienti anaforici che rendono la coesione e i riferimenti intertestuali. Un ulteriore aspetto del linguaggio legale che contribuisce a complicare le procedure di traduzione è la sua oscurità che riflette la complessità del pensiero e del ragionamento legale e che si manifesta nella forma scritta con una sintassi molto complessa dovuta all'elevato numero di proposizioni estremamente lunghe e di complessi schemi di subordinazione.

In definitiva, la peculiare natura dei testi legali, dal punto di vista formale, concettuale e funzionale, rende la loro traduzione un'attività ostica che richiede numerose e attente considerazioni linguistiche e pragmatiche nella scelta della corretta strategia traduttiva.

1.1 Il legame fra diritto e cultura

Il diritto costituisce una sfera del sapere che è strettamente legata al contesto culturale cui appartiene e che presenta un'ambivalenza di fondo in quanto si manifesta contemporaneamente come prodotto e rappresentazione di una determinata cultura. Il diritto rappresenta, infatti, lo specchio dell'organizzazione di una comunità di cui mostra il sistema di creare, gestire e disciplinare le relazioni sociali ed economiche. La definizione del diritto avviene, inoltre, contemporaneamente alle origini della civilizzazione di ogni singola comunità, in stretta connessione con la lingua e la cultura ed è, per questo motivo, un fenomeno locale che difficilmente sorpassa le frontiere nazionali. Per queste ragioni, si è spesso sostenuta la non trasferibilità del contenuto dei testi giuridici in un'altra lingua e in un'altra tradizione legale e culturale attraverso la traduzione (Gémar 2005: 46).

Questa tesi è ampiamente rigettata dalla realtà dei fatti che documenta, invece, la pratica della traduzione di documenti legali sin dai tempi più antichi. La più antica prova registrata della realizzazione di traduzioni di testi giuridici è rappresentata dal trattato di pace siglato fra gli Egiziani e gli Ittiti che risale al 1271 a. C. Dello stesso trattato, di cui l'originale non è mai stato ritrovato, esistono infatti due traduzioni: una versione in geroglifico scoperta in numerosi templi egizi e un'altra versione realizzata in caratteri cuneiformi iscritti su tavole dissotterrate nella capitale ittita di Bogazköi (Šarčević 1997: 23). La teoria della non traducibilità dei testi giuridici è, quindi, chiaramente confutata dalle incessanti attività traduttive praticate dai tempi più remoti ai nostri giorni, in cui le necessità di traduzione di testi giuridici hanno raggiunto l'apice di realizzazione. Concetti e pratiche legali e perfino interi ordinamenti giuridici sono, quindi, stati introdotti nel corso della storia all'interno di nuovi ambienti politici, sociali, culturali e legali dimostrando che la traduzione del diritto, a prescindere dai sistemi legali e dalle lingue coinvolte, non solo è possibile, ma è anche altamente produttiva (Cao 2007: 32).

È stata già esaminata l'appartenenza della lingua del diritto alla categoria più generale dei linguaggi specialistici che, per comodità di classificazione, possono essere distinti in due classi. La prima classe è costituita da quelle scienze tecniche che in virtù della loro dimensione universale hanno sviluppato delle categorie e dei concetti universalmente condivisi e standardizzati, spesso anche a livello terminologico, perché sono raramente legati a fattori socioculturali. La seconda classe è, invece, costituita dalle scienze sociali che sono fortemente ancorate all'universo politico e socioculturale del contesto di riferimento e che ne rappresentano i prodotti, specifici e spesso unici, sia dal punto di vista concettuale, che dal punto di vista linguistico.

Il diritto - con le relative istituzioni sociopolitiche, abitudini legislative, consuetudini giudiziarie e convenzioni linguistiche - appartiene, dunque, alla categoria delle scienze sociali e rappresenta, appunto, un linguaggio specialistico che, proprio per la sua alta specificità culturale, pone numerosi problemi nella traduzione dei suoi contenuti in una lingua permeata da valori politici e socioculturali diversi. Sebbene, infatti, il diritto in sé rappresenti un concetto

astratto e universale, ogni sistema legislativo si situa in quadro sociale e politico complesso che risponde alla storia, agli usi e alle abitudini di una particolare nazione e che raramente presenta caratteristiche condivise fra un paese e un altro. Dato che tradurre un testo legale significa trasferire un'informazione legale da una lingua-cultura ad un'altra, tenendo in considerazione le differenze fra i sistemi legali e lo scopo finale della traduzione (Chromà 2004: 198), queste divergenze strutturali diventano, chiaramente, fonte di numerose difficoltà in traduzione.

Contrariamente ai testi che appartengono alle scienze esatte, i testi legali non possiedono, dunque, un significato indipendente dal contesto di uso, ma traggono il loro significato dal particolare sistema legale di riferimento. Questo sistema legale è identificato da Šarčević come “sistema legale di partenza”, mentre la sua controparte è etichettata con l'espressione di “sistema legale di arrivo” (2006: 26). Le difficoltà traduttive dipendono, dunque, innanzitutto dalla somiglianza o dalla differenza fra i due sistemi legali per cui si traduce un testo che di questi fa parte e, logicamente, i problemi traduttivi sono maggiori e più numerosi quando i sistemi legali appartengono a famiglie di diritto con diverse tradizioni legali che codificano le loro leggi con sistemi linguistici peculiari di tali tradizioni. Nella traduzione di testi appartenenti a diversi sistemi di diritto si possono così verificare le seguenti situazioni (Cao 2007: 30-31): mentre la traduzione è relativamente semplice quando coinvolge lingue e sistemi legali collegati, ad esempio quello francese e quello italiano, la difficoltà traduttiva subisce un leggero incremento nel caso in cui due sistemi legali sono correlati, ma le rispettive lingue di espressione sono invece distanti l'una dall'altra. La traduzione acquisisce considerevole complessità quando si traduce fra due lingue correlate che sono però espressione di sistemi legali senza affinità; in questo caso numerose sono le difficoltà legate alla presenza di falsi amici. Infine, le difficoltà maggiori si riscontrano quando sia le lingue, che i sistemi legali per cui si traduce non presentano alcuna affinità.

Anche nei casi di somiglianza fra i sistemi linguistici in questione, il linguaggio giuridico costituisce però un codice altamente insidioso in cui l'apparente identità fra due termini appartenenti a due lingue diverse cela spesso una differenza concettuale di base. Un caso rappresentativo è, ad esempio, la non

corrispondenza concettuale fra la carica italiana di ‘Presidente della Repubblica’ e la carica francese di *Président de la République* che, sebbene siano rappresentate linguisticamente da due equivalenti formali, non fanno riferimento a posizioni giuridiche assimilabili.

La diversa natura delle concettualizzazioni generate da sistemi di diritto e da tradizioni legali diverse pone, dunque, non pochi problemi al traduttore giuridico che si scontra non solo con la prosa spesso ostile di testi dalla natura altamente standardizzata e dalla terminologia astrusa, ma anche con la non corrispondenza concettuale fra le categorie linguistiche e concettuali dei sistemi di diritto per cui esegue il suo compito traduttivo. A questo proposito, la scarsa corrispondenza concettuale fra i prodotti e le categorie istituite da sistemi di diritto diversi rappresenta uno dei maggiori problemi da affrontare in traduzione giuridica e, pertanto, grande attenzione è stata dedicata da parte di giuristi, linguisti e traduttori alle complicazioni traduttive dovute alle discrepanze concettuali e strutturali fra sistemi legali diversi (Fiorito 2005) con particolare riferimento, nel caso di estreme differenze, al diritto britannico basato sulla *Common Law* e al diritto romano-germanico che si fonda, invece, sulla *Civil Law*.

La diversa storia e la diversa evoluzione di questi due sistemi di diritto porta a inevitabili differenze nelle concettualizzazioni da essi create che si ripercuotono nella traduzione fra testi che appartengono rispettivamente all’una o all’altra famiglia giuridica. Mentre sul continente l’interazione fra il diritto germanico e il diritto romano inizia nell’Alto Medioevo e continua sul lungo periodo, in Inghilterra invece il diritto germanico mantiene continuità fino all’invasione normanna. Di conseguenza, la matrice germanica del diritto inglese è molto più marcata rispetto a quella presente all’interno dei sistemi giuridici degli stati europei e l’oralità e il peso del precedente, tratti dominanti del diritto inglese anteriormente alla dominazione normanna e tuttora capisaldi della *Common Law*, ne sono una prova tangibile (Cecioni 1996: 160). A questo proposito è stata già menzionata la natura giurisprudenziale della *Common Law* in contrasto con la natura dottrinarica del diritto romano-germanico. Le differenze storiche fra queste due grandi famiglie di diritto si riflettono immediatamente sulla creazione di concetti legali privi di corrispondenza all’esterno del proprio contesto di

realizzazione e di applicazione e danno origine, pertanto, a difficoltà traduttive che esulano da problematiche strettamente linguistiche e terminologiche.

Il legame indissolubile fra diritto e cultura vincola, a sua volta, il testo di arrivo al suo contesto socio-culturale. In questo modo, la considerazione degli elementi socio-culturali da trasferire da un testo all'altro è di capitale importanza in traduzione giuridica e il traduttore durante l'esecuzione del suo compito si confronta con difficoltà linguistiche che sono il prodotto di incongruenze culturali fra un sistema legale e un altro. Il traduttore giuridico opera, quindi, una procedura che implica un trasferimento legale e linguistico fra due sistemi di diritto. La traduzione di testi giuridici prevede, infatti, spesso il trasferimento di un concetto o di una categoria giuridica assente nel sistema legale di arrivo anteriormente alla traduzione dello stesso concetto o categoria nella lingua target.

Proprio per far fronte a questi problemi procedurali è stato coniato, in ambito legale, il concetto di "trasposizione giuridica" che riguarda, però, un meccanico processo di trasferimento lessicale e terminologico da un sistema legale ad un altro. In questo modo, il concetto di trasposizione giuridica non risolve i problemi pratici da affrontare durante il processo traduttivo, dato che l'incongruenza concettuale fra sistemi giuridici diversi è talvolta tale da rendere difficile e spesso impossibile la ricerca di un equivalente adeguato per il sistema di arrivo a partire da un termine presente nel sistema legale di partenza (Šarčević 2006: 27). Per questo motivo la nozione di trasposizione giuridica non è adeguata per descrivere il processo seguito durante l'esecuzione di una traduzione giuridica che non si limita a trasferire o sostituire concetti del sistema legale di partenza con concetti del sistema legale di arrivo tramite la trasposizione lessicale della terminologia giuridica.

La traduzione di natura giuridica implica, così, la traduzione fra un sistema legale di partenza e un sistema legale di arrivo che a causa delle differenze storiche e culturali solo molto sporadicamente presentano tratti e caratteristiche condivise, in quanto il diritto si configura come un fenomeno locale che non trova esatta corrispondenza al di fuori dei confini nazionali. Ogni sistema di diritto fonda e interpreta le sue regole di controllo sociale sulla base di fattori storici che plasmano la stessa funzione della legge in una determinata società e che

influenzano le modalità di espressione dei concetti legali. La traduzione del diritto comporta, dunque, la risoluzione di problemi che superano i problemi linguistici dovuti alle differenti forme di codificazione del diritto fra una lingua-cultura ed un'altra e che riguardano la concettualizzazione stessa del diritto.

Il trasferimento di tratti culturali specifici da una lingua all'altra è, quindi, l'elemento che pone le maggiori difficoltà traduttive, aggravate nel caso della traduzione giuridica dalla particolare natura e dalla particolare funzione normativa dei testi legali.

1.2 Il carattere normativo dei testi giuridici

Un altro problema procedurale nell'esecuzione di una traduzione giuridica riguarda la natura stessa dei testi legali che possiedono non solo la proprietà di descrivere fatti e fornire informazioni, ma hanno soprattutto la caratteristica di contenere azioni legali tramite cui si regola il comportamento altrui. Le fonti legislative, quali codici, statuti, trattati, sono nella loro essenza strumenti normativi che prescrivono comandi e proibizioni, elargiscono permessi, conferiscono poteri, creano diritti e doveri e si configurano per questo come strumenti normativi con la facoltà di modificare e controllare le relazioni personali, sociali ed economiche all'interno di una comunità.

In generale ogni traduttore ha, durante il suo compito di mediazione linguistica e culturale, degli obblighi verso il testo di partenza e il testo di arrivo, ovvero verso le culture di appartenenza di entrambi i testi e verso il destinatario finale della sua traduzione. Questo quadro si complica ulteriormente nel caso della traduzione giuridica in quanto il traduttore ha delle responsabilità complesse nei confronti del destinatario finale che si identifica, a seconda del testo giuridico e delle sue funzioni nel nuovo contesto di ricezione, con l'intera collettività o con una parte di questa (Gémar 2005: 42). I testi giuridici sono, infatti, testi altamente pragmatici che contengono nozioni e concetti rappresentativi della storia politica e sociale del loro contesto di produzione, la cui traduzione costituisce spesso una procedura ostica non solo per la difficoltà di trasferire tali concetti e nozioni spesso assenti nel contesto culturale di ricezione, ma anche per la loro facoltà di

veicolare contenuti normativi, spesso egualmente normativi anche nel contesto di arrivo.

La lingua del diritto veicola così nozioni, procedure e concetti che sono specifici all'interno di ogni lingua e cultura e che non possono essere trasferiti in un altro sistema socio-culturale senza incorrere nel rischio di commettere inesattezze non solo linguistiche, ma anche concettuali dal punto di vista strettamente giuridico. In traduzione giuridica esiste, dunque, il rischio che inesattezze traduttive provochino non solo la deviazione del significato del testo di arrivo rispetto a quello di partenza, ma anche la deviazione degli effetti del testo di arrivo rispetto agli effetti presenti nel testo originale, provocando in questo modo una diversa interpretazione dei due testi da parte delle autorità competenti e una conseguente difformità nell'applicazione finale nei due diversi sistemi giuridici di riferimento.

I testi legali richiedono, quindi, una traduzione particolarmente scrupolosa, dato che incluse le rispettive traduzioni possiedono la facoltà di produrre effetti legali e di fruire dello status di legge al pari dei loro originali. Da queste proprietà nasce la necessità, per il traduttore professionista, di possedere non solo gli strumenti linguistici adeguati per decodificare il significato delle proposizioni da tradurre, ma anche la conoscenza giuridica necessaria per comprendere gli effetti legali contenuti nel testo di partenza e gli strumenti tramite i quali raggiungere gli stessi effetti legali in un'altra lingua e in un altro ordinamento giuridico. In quest'ottica, il successo e la qualità di una traduzione legale sono misurati in base alla sua interpretazione e alla sua applicazione finale tramite cui si testa l'effettivo funzionamento del testo tradotto all'interno del sistema giuridico di ricezione.

2. TEORIA DELLA TRADUZIONE E TRADUZIONE GIURIDICA

È stato già sottolineato che la traduzione giuridica, pur essendo una delle forme di traduzione maggiormente praticate già in tempi remoti, non ha storicamente destato interesse teorico e accademico. Di conseguenza la teoria della traduzione ha sempre considerato tale disciplina come parte della traduzione per scopi specialistici e le ha generalmente conferito scarsa attenzione scientifica.

L'inversione di tendenza si registra solo negli anni più recenti, in cui la traduzione giuridica è diventata la base e la condizione necessaria per garantire le relazioni di reciproco scambio instaurate a livello internazionale, come effetto della globalizzazione non solo in ambito economico, ma anche in ambito politico con l'affermarsi di organizzazioni e di sodalizi internazionali, la cui esistenza si basa proprio sulla produzione di testi legali tradotti nelle lingue più molteplici.

In virtù della specificità dei testi legali, soggetti a regole di funzionamento speciali, nasce il bisogno da parte di una teoria generale della traduzione di inglobare all'interno dei suoi studi e delle sue formulazioni strategie specificamente pensate per soddisfare le esigenze peculiari che emergono durante la produzione di traduzioni giuridiche. A questo scopo, tentativi di applicazione delle teorie generali della traduzione ai testi legali, come il concetto di equivalenza situazionale di Catford o la teoria della corrispondenza formale di Nida, sono stati effettuati nel tempo. Con lo sviluppo e l'evoluzione delle teorie sulla traduzione e dei principi ad essa associati, il concetto stesso di traduzione e il ruolo del traduttore hanno subito radicali modifiche. Il focus del processo traduttivo si è, così, spostato dal trasferimento interlinguistico di termini isolati al trasferimento culturale di messaggi, dalla produzione di un testo regolata dal principio di equivalenza formale e testuale alla produzione di un testo pragmaticamente appropriato, dal punto di vista funzionale, al nuovo contesto di ricezione. Il traduttore si trasforma, allo stesso modo, da mero mediatore nel processo di trasposizione linguistica a soggetto attivo e creativo che ha il compito di selezionare la strategia traduttiva più appropriata ai testi su cui lavora e al contesto di ricezione socioculturale per cui opera la mediazione. Anche la traduzione giuridica, pur essendo un campo più conservatore in virtù della natura normativa e autoritaria dei testi legali, è stata investita da queste profonde rivoluzioni concettuali (Šarčević 1997: 2), sia dal punto di vista teorico che da quello essenzialmente pratico ed è, quindi, anch'essa stata protagonista di un cambiamento di approccio metodologico che ha spostato l'obiettivo prioritario della traduzione dalla fedele riproduzione del testo di partenza alla considerazione di fattori funzionali e contestuali nella scelta della strategia traduttiva da adottare, diversa da un caso ad un altro e da un testo ad un altro.

Sembra chiaro che una teoria della traduzione efficace in ambito giuridico debba non solo essere impiantata su considerazioni di carattere pragmatico e funzionale, ma debba essere soprattutto orientata alla pratica, viste tutte le variabili che incidono nella scelta della strategia traduttiva maggiormente appropriata alle singole circostanze.

2.1 Il cambiamento di approccio metodologico

La complessità del linguaggio legale e la sua natura altamente pragmatica hanno per secoli giustificato l'adozione di un approccio letterale alla traduzione dei testi legali. Allo scopo di preservare il testo giuridico e il suo status, la dottrina traduttiva invocava l'applicazione del principio di assoluta fedeltà al testo di partenza e prescriveva il mantenimento del testo tradotto il più vicino possibile all'originale, fonte di autorità suprema. Proprio a causa della natura quasi sacrale attribuita ai testi giuridici, la traduzione legale è stata a lungo legata alla tradizione e una significativa inversione di rotta verso la produzione di traduzioni più rispettose dei sistemi linguistici e culturali di arrivo si è verificata solo nel ventesimo secolo, come conseguenza delle pressioni provenienti da parte degli esponenti e dei traduttori appartenenti a minoranze linguistiche in favore di richieste di diritti linguistici egualitari (Šarčević 1997: 23).

Così come osservato in altri ambiti traduttivi, la dicotomia fra l'esecuzione di una traduzione letterale e l'esecuzione di una traduzione libera, la prima mirata a riprodurre la lettera del testo di partenza, la seconda mirata invece a riprodurre lo spirito, ha prevalso anche nel dibattito sulle modalità di produzione di testi tradotti in ambito giuridico. In questo campo specifico, la scelta di un metodo traduttivo a scapito dell'altro è sempre stata accompagnata da considerazioni di carattere pragmatico e connesse alla specialità del testo normativo. Anche in traduzione giuridica gli approcci traduttivi sono, quindi, storicamente stati raggruppati intorno ai due estremi della traduzione letterale o libera, su una scala di sfumature di diversa intensità in cui è avvenuto il passaggio dall'esecuzione di traduzioni eseguite sotto il principio della riproduzione della lettera a traduzioni eseguite secondo la modalità della stesura contemporanea delle diverse versioni

linguistiche dello stesso strumento legislativo (Šarčević 1997: 24), diffuse oggi all'interno di paesi plurilingui e dalla legislazione multipla.

Uno dei più antichi e importanti testi normativi della tradizione legale occidentale è il *Corpus iuris civilis*, ordinato dall'imperatore Giustiniano nel tentativo di compilare, sistematizzare e consolidare il diritto romano nell'impero d'Oriente. Il testo normativo contiene al suo interno una direttiva che regola le modalità da seguire nella traduzione del testo stesso con lo scopo di evitare distorsioni provocate da traduzioni inappropriate. La direttiva proibisce, così, l'introduzione di qualsiasi tipo di commento all'interno delle sue promulgazioni e autorizza esplicitamente solo la produzione di traduzioni in greco che ripropongano alla lettera il testo latino (Valderrey Reñones 2009: 63). Tale procedura traduttiva era richiesta in egual maniera dalla Chiesa che cercava in questo modo di preservare la parola di Dio dall'eterodossia. Da questo punto di vista, infatti, i testi giuridici e i testi religiosi sono assimilabili perché sono entrambi giudicati testi normativi che veicolano una verità assoluta. Sin dall'inizio dell'era cristiana, quindi, a partire da Giustiniano, ha prevalso per secoli l'assioma secondo cui il testo giuridico, in virtù della sua autorevolezza, dovesse essere tradotto rispettando il più possibile le forme del testo originale, riproducendone fedelmente la sintassi e l'ordine delle parole e tralasciando le convenzioni testuali della lingua di arrivo. Tale convinzione si è, poi, modificata nel tempo con l'esigenza di tradurre dal latino, la lingua correntemente usata in ambito giuridico, alle lingue vernacolari dei diversi paesi. In questo modo la traduzione interlineare è stata progressivamente sostituita dalla traduzione letterale, fedele al testo originale, ma al tempo stesso maggiormente rispettosa delle regole di funzionamento della lingua di arrivo (Garzone 2002: 42). L'unità traduttiva su cui si impianta la traduzione letterale è, infatti, la singola parola e il risultato del testo tradotto è, dunque, la riproduzione nel testo di arrivo delle forme grammaticali e della disposizione lessicale del testo di partenza. In questo modo, sono permesse nel testo tradotto solo le trasformazioni strettamente necessarie che consentono il funzionamento delle regole grammaticali della lingua di arrivo, aumentando così la comprensibilità del testo finale che risulterebbe altrimenti limitata.

La fedele riproduzione delle forme del testo di partenza, tecnica che subisce nel tempo modifiche a favore di una riproduzione meno strettamente letterale con lo sviluppo delle lingue nazionali a svantaggio del latino, rimane quindi la modalità di traduzione prescritta almeno fino al XIX secolo, quando l'ermeneutica entra a far parte degli studi sulla traduzione (Šarčević: 1997: 34). A partire da questo momento l'approccio ermeneutico, rivolgendo la propria attenzione alla dicotomia fra riproduzione della lettera e del senso, si interroga sulla possibilità di veicolare il senso di un testo tramite una traduzione letterale, la cui unità traduttiva è proprio la parola. Risale, così, a questo periodo la distinzione testuale di Schleiermacher (Ibidem) fra "testi artistici" e "testi materialistici", di cui fanno parte anche i testi giuridici. La procedura traduttiva suggerita per questa seconda categoria di testi consiste in un meccanico processo di sostituzione linguistica che non richiede né un ragionamento ermeneutico, né l'uso di creatività linguistica. Ad ogni modo, sembra che tali considerazioni sulla lingua e sulla traduzione fossero assolutamente irrilevanti per i traduttori del tempo che, probabilmente neppure consapevoli della loro circolazione, continuavano ad operare nel pieno rispetto della fedeltà al testo di partenza, riproducendone la sintassi e il lessico nel testo di arrivo. Nonostante, dunque, vengano formulati principi traduttivi differenti per diverse categorie testuali, la traduzione letterale continua ad essere la metodologia dominante in ambito giuridico fino al XX secolo in cui la presa di coscienza delle lingue nazionali innalza l'interesse per la qualità del testo tradotto anche in ambito giuridico (Valderrey Reñones 2009: 62). In questo modo i traduttori, consapevoli adesso delle potenzialità linguistiche delle lingue di arrivo cominciano a produrre sforzi notevoli per rendere anche i testi giuridici conformi alle convenzioni linguistiche e comunicative della lingua di ricezione.

La dicotomia fra riproduzione della lettera e dello spirito comincia, dunque, a risolversi in direzione dello spirito, conferendo al testo di arrivo, anche quello giuridico, dignità e diritto di essere codificato in maniera convenzionale al suo contesto di ricezione. Il compito del traduttore comincia così a subire delle modifiche e il suo obiettivo diventa la riproduzione dell'espressione del contenuto del testo originale nella maniera più accurata possibile, tramite le risorse della lingua di arrivo. Il compito del traduttore giuridico diventa, dunque, quello di

veicolare nella nuova lingua il senso del testo di partenza e non più parole in isolamento.

Il sostanziale cambiamento di rotta si registra, inoltre, nel corso dell'Ottocento e del primo Novecento, quando paesi multietnici dalla legislazione plurilingue - costituita da documenti redatti in lingue diverse con eguale status giuridico - cominciano a lavorare al miglioramento della qualità dei testi paralleli (Garzone 2002: 43). Le diverse versioni linguistiche, inizialmente tradotte letteralmente a partire dal testo di riferimento e ad esso subordinate con la sola funzione di glosse, cominciano ad essere prodotte in maniera più rispettosa delle regole di funzionamento della lingua target e cominciano ad acquisire, quindi, validità giuridica indipendente dal testo di partenza. Diventa, così, chiaro che la traduzione di un testo giuridico che ambisce ad ottenere il valore di testo legalmente autentico debba basarsi su criteri di equivalenza semantica piuttosto che su criteri di trasposizione letterale e di fedeltà al testo di partenza (Ibidem).

Lo storico dualismo fra forma e contenuto, come elemento cui attribuire priorità durante l'evento traduttivo, si risolve anche in ambito giuridico a favore del contenuto e il testo tradotto è chiamato a veicolare il messaggio normativo del testo di partenza nel modo più accurato possibile. L'intento è, quindi, quello di preservare il contenuto del testo di partenza tramite la traduzione, sebbene l'esatta riproduzione risulti un obiettivo difficilmente raggiungibile.

I progressivi aggiustamenti metodologici a favore di una traduzione più libera che riproduca il senso dell'originale senza però snaturare l'essenza e la forma della lingua di arrivo non sono, ad ogni modo, sinonimi di libertà assoluta nel caso della traduzione giuridica. Sebbene, dunque, il nuovo obiettivo della traduzione giuridica sia quello di produrre due versioni che esprimano lo stesso messaggio legale in due differenti modalità linguistiche, il traduttore giuridico si trova ancora ad operare all'interno di un dualismo fra libertà e vincoli, in cui i vincoli e le limitazioni alla libertà espressiva sono dettati da considerazioni giuridiche che hanno sempre la precedenza sulle scelte stilistiche e linguistiche. Nella scelta fra la naturalezza linguistica e "l'equivalenza legale" (Garzone 1999: 397), principio specificamente pensato per adattare l'annosa questione sull'equivalenza alla traduzione di ambito giuridico, è proprio quest'ultima che ha la precedenza di

realizzazione in traduzione giuridica. Il processo decisionale del traduttore è, quindi, sempre guidato da considerazioni legali e pragmatiche, piuttosto che da considerazioni linguistiche e stilistiche.

La traduzione giuridica dipende, attualmente, da numerose variabili quali la tipologia testuale, la funzione e la finalità del testo nel nuovo sistema legale di ricezione, ma dipende soprattutto dalla riflessione sul contenuto legale che il testo di partenza veicola e sul contenuto legale che il testo di arrivo dovrà egualmente veicolare. In questo modo, traduttori e giuristi tendono ad adottare la procedura traduttiva maggiormente appropriata alle specifiche circostanze e maggiormente efficace per il conseguimento dell'obiettivo traduttivo. Tale obiettivo può essere identificato con il raggiungimento dell'equivalenza formale e testuale fra i due testi e con la conseguente produzione di un testo tradotto che riproduca pedissequamente il testo originale o può, al contrario, optare per una traduzione più libera che si adatti al contesto legale di ricezione nel rispetto della naturalezza di espressione della lingua di arrivo.

2.2 L'equivalenza in traduzione giuridica

La traduzione, inclusa quella giuridica, in linea con lo sviluppo delle teorie e delle concettualizzazioni operate in ambito accademico e professionale, non è più considerata un meccanico processo di trasferimento di elementi lessicali da una lingua a un'altra, bensì un'operazione interculturale che include non solo un'importante dimensione linguistica, ma un altrettanto fondamentale aspetto socio-culturale legato alle funzioni comunicative attribuite ai testi in questione, in base alla loro relazione con il destinatario finale.

Come già trattato nel precedente capitolo, l'evoluzione di tale idea di traduzione si è sviluppata parallelamente al declino della validità del concetto di equivalenza, una delle nozioni più dibattute e uno dei concetti semanticamente più instabili all'interno dei *Translation Studies*. Il disaccordo accademico e professionale sulla sua reale natura ne ha, infatti, generato differenti formulazioni e teorizzazioni, applicando il concetto di equivalenza a diverse entità coinvolte nel processo di traduzione. Si è, così, parlato di equivalenza linguistica fra le strutture sistemiche di due lingue, di equivalenza semantica in relazione alla simmetria di

significato di elementi lessicali appartenenti a due lingue diverse, di equivalenza testuale in relazione ai parallelismi fra diverse parti e porzioni di due testi coinvolti nell'evento traduttivo. Si è, inoltre, parlato di equivalenza dinamica nella relazione fra la ricezione del testo e gli effetti sul destinatario e si è parlato di differenti gradazioni del concetto di equivalenza. Tutte queste speculazioni hanno, ad ogni modo, portato a concludere che se di equivalenza è lecito parlare, non è certamente appropriato farlo con riferimento alla relazione fra due diverse lingue che, è ormai noto, non mostrano in nessun caso livelli di simmetria sufficienti tali da poter impiantare un'analisi di quantificazione e qualificazione delle equivalenze.

Il concetto di equivalenza è stato, quindi, costantemente messo in discussione e in alcuni casi criticato fino a obiettarne, nei casi estremi, la natura stessa: "Equivalence has become increasingly approximative and vague to the point of complete insignificance" (Snell-Hornby 1995: 21).

Un'accezione più accettabile, perché teoricamente e praticamente più realistica, del concetto di equivalenza è quella delineata da Hatim e Mason che, riconoscendo l'illusione di raggiungere una completa equivalenza, ne propongono una visione relativa definendola "the closest possible approximation to ST meaning" (1990: 8). La validità del concetto di equivalenza è, ad ogni modo, stata riconosciuta quando relazionata ai testi di natura specialistica in cui sono rilevanti i casi di simmetria terminologica (Trosborg 1997: 149). In base a tale speculazione è interessante notare come i testi legislativi, certamente considerati della massima specializzazione viste tutte le loro caratteristiche testuali e contestuali, richiedono in traduzione il raggiungimento di determinati livelli di equivalenza, nonostante anch'essi siano permeati dalle teorizzazioni funzionaliste che, invece, rigettano l'equivalenza come principio cardine su cui fondare l'evento traduttivo. Ad ogni modo, i concetti di equivalenza formulati in teoria della traduzione e probabilmente utilizzabili in altri settori professionali non sono, invece, applicabili in ambito giuridico in cui i criteri di equivalenza traduttiva devono tener conto della specificità della lingua del diritto e dei suoi aspetti pragmatici (Garzone 2002: 44).

In ambito giuridico, il ruolo primario della centralità del messaggio da veicolare tramite il trasferimento linguistico ha dato origine al già citato e fuorviante concetto di trasposizione giuridica secondo cui l'intenzione e il contenuto del testo di partenza devono essere fedelmente riprodotti nel testo di arrivo tramite i mezzi linguistici della lingua di arrivo. Questa concezione non lascia chiaramente spazio ai fattori situazionali e concettuali che, a lungo ignorati in teoria della traduzione, rappresentano invece degli elementi cardine anche all'interno del processo di traduzione giuridica considerata adesso un atto comunicativo all'interno del meccanismo del diritto (Šarčević 1997: 55).

Un cambiamento nella rigorosa applicazione del concetto di equivalenza semantica alla traduzione di testi giuridici si registra, come già accennato, al principio del ventesimo secolo quando alcuni stati multietnici (in particolare Svizzera e Belgio) cominciano a dotarsi di una legislazione multilingue. Come conseguenza della creazione di questa legislazione multilingue, segnata dall'esigenza di garantire pari status giuridico ad ogni versione linguistica dello strumento legislativo, si è verificato il miglioramento della qualità dei testi paralleli e l'innalzamento qualitativo delle traduzioni stesse che cominciano a funzionare come testi egualmente autentici dal punto di vista giuridico (Garzone 1999: 396). Questa situazione politica, cui si affianca lo sviluppo dei *Translation Studies* con l'emergere dei nuovi approcci funzionalisti caratterizzati da una maggiore attenzione per la ricezione del prodotto tradotto, genera l'affermarsi di un nuovo criterio di equivalenza specificamente pensato per la traduzione legale. In questo modo emerge il "principio di equivalenza legale" (Garzone 1999: 397) che aggiunge al generale concetto di equivalenza funzionale la considerazione degli effetti legali presenti nel testo di partenza e degli effetti legali che il testo tradotto avrà nel sistema legale di arrivo. Viene quindi accantonata l'idea di equivalenza semantica, che è una meta raramente raggiungibile, e l'obiettivo della traduzione diventa quello di produrre testi che portano al raggiungimento di effetti legali equivalenti a quelli del testo autentico, enfatizzando la dimensione pragmatica della traduzione legale. L'obiettivo di una buona traduzione giuridica non si limita quindi a raggiungere l'identità di contenuti, come implicito nell'idea di trasposizione giuridica, ma include il raggiungimento dell'identità di intenti e di

effetti finali (Garzone 2002: 44). L'identità di intenti si riferisce, dunque, alla riproduzione nel testo tradotto della stessa intenzione legislativa presente nel testo di partenza, tenendo in considerazione la funzione prescrittiva dei testi legislativi.

Da un punto di vista pratico Šarčević (2006: 28) considera l'equivalenza legale la sintesi fra il contenuto, l'intenzione del legislatore e gli effetti legali che devono essere riproposti nel testo tradotto e la prova pratica del suo effettivo raggiungimento consiste nel modo in cui tale testo è recepito, interpretato e applicato nel contesto di arrivo dai suoi organismi legislativi e giudiziari. Allo stesso modo, Garzone (1999: 397) osserva che la traduzione di un testo legale deve riproporre il contenuto del testo, l'intenzione dell'autore (inteso come organismo che emana il provvedimento) e la forza perlocutiva e illocutiva del testo originale, che deve essere riprodotta attraverso la corretta espressione della modalità nel suo uso performativo o deontico.

L'obiettivo primario di una traduzione legale consiste, invece, per Chromá (2004: 202) nel fornire al destinatario l'informazione legale presente nel testo di partenza, resa in maniera precisa ed esplicita nella lingua di arrivo e, quando necessario, contornata da aggiunte apportate dal traduttore che rendano l'informazione originale pienamente comprensibile per il contesto legale di ricezione. Questa definizione risulta, però, incompleta se l'offerta di informazione non avviene, nel caso di una traduzione con pieno valore giuridico, secondo criteri di tipo pragmatico che esprimano correttamente gli atti linguistici per riprodurre l'intenzione legislativa dell'originale e condurre a effetti legali equivalenti in seguito all'interpretazione e all'applicazione del testo nel nuovo contesto legale di ricezione.

L'equivalenza giuridica, come relazione che si instaura fra due testi giuridici che riflettono la complessità delle rispettive società di produzione, non garantisce però la totale convergenza fra i due testi stessi. Il suo limite risiede, infatti, nella natura stessa del testo tradotto considerato un ibrido (Gémar 2005: 57) che non è né la copia dell'originale, né un testo realmente conforme al sistema di arrivo nella lettera e nello spirito.

Inoltre, sebbene il principio dell'equivalenza legale possa essere idealmente applicato a qualsiasi tipologia di testo giuridico, esistono alcuni casi in cui

l'adozione e la messa in pratica di tale principio non è né necessaria, né auspicabile. Infatti, come già chiarito, il concetto di equivalenza giuridica è stato originariamente formulato in contesti di legislazione multilingue e trova la sua ragione d'essere nella necessità che i testi tradotti abbiano valore regolativo e normativo autonomo e validità legale indipendente dal testo di partenza. Nella prassi professionale sono, infatti, applicati al processo traduttivo diversi criteri che vengono scelti dal traduttore sulla base di alcune variabili connesse da un lato alla tipologia del testo di partenza, alla sua natura più o meno autentica e al contesto (locale, internazionale, soprannazionale) in cui è stato generato e connesse dall'altro lato all'uso e allo status cui è destinata la traduzione nel contesto di arrivo (Garzone 2007: 202).

Come ormai noto, all'interno della *skopos theory* e delle successive teorie di matrice funzionalista, la strategia traduttiva scelta per ogni singolo testo si basa sulla considerazione delle funzioni testuali che sono a loro volta influenzate dai meccanismi di ricezione del testo. Il destinatario finale, che differisce da quello del testo di partenza a causa di fattori legati al contesto socio-culturale, detta quindi la forma e la funzione che il testo tradotto assumerà nel contesto di ricezione. Risulta, dunque, chiaro che una delle più importanti norme che governano la traduzione giuridica consiste nella riflessione sul genere di appartenenza di un dato testo fonte e del suo status nella cultura in cui è stato ideato, ma ancora più importante risulta considerare, seguendo le teorie funzionaliste, lo scopo per cui la traduzione dello stesso testo sarà utilizzata nella cultura di destinazione, valutando in particolare la persistenza o la cessazione della sua forza giuridica.

2.3 La *skopos theory* e l'approccio funzionalista in traduzione giuridica

L'affermarsi in campo teorico e professionale della *skopos theory*, che afferma la centralità della funzione e del destinatario finale del testo come elementi su cui impiantare l'evento traduttivo, crea un nuovo orientamento anche in ambito giuridico, sebbene in questo campo il principio di fedeltà al testo di partenza si sia dimostrato più resistente rispetto ad altri campi, date le caratteristiche e le funzioni del testo di partenza. In ambito giuridico, quindi, lo

spostamento del focus dal testo di partenza a quello di arrivo avviene in maniera ancora più cauta rispetto ad altri ambiti di applicazione delle teorie funzionaliste alla traduzione.

L'applicazione della *skopos theory* alla traduzione di testi di natura specialistica è stata, inoltre, ampiamente criticata a causa di alcune formulazioni decisamente estremiste della stessa teoria, peraltro confutate anche all'interno del funzionalismo. La critica nasce, appunto, dal postulato della *skopos theory* secondo cui il significato dipende dal testo stesso e viene attribuito dal destinatario unicamente in base ai fattori contestuali. In base a questa concezione e alla natura interculturale dell'evento traduttivo, il significato attribuito a uno stesso testo differisce a seconda del contesto culturale del destinatario e, di conseguenza, anche il traduttore - proveniente da un contesto socioculturale diverso - conferisce al testo un significato differente da quello conferito dall'autore (Šarčević 1997: 64). Al contrario, invece, i testi di natura specialistica presentano generalmente un contenuto che è assolutamente indipendente dal contesto culturale di produzione e risulta, dunque, assolutamente possibile trasferire il significato dal testo di partenza a quello di arrivo in maniera ottimale. Ad ogni modo, però, il diritto rappresenta un'eccezione nel panorama dei discorsi specialistici, in quanto al contrario delle scienze esatte in cui i significati sono universalmente condivisi e sono indipendenti dal contesto, il diritto e la sua interpretazione dipendono in larga misura dai fattori contestuali indispensabili per attribuire significato al segno linguistico.

Un'altra fonte di critica è quella per cui, in accordo con la *skopos theory*, nei casi in cui le funzioni fra il testo di partenza e le funzioni che il testo di arrivo svolgerà nel nuovo contesto non coincidono, il compito del traduttore diventa quello di produrre un nuovo testo che soddisfi le aspettative del contesto di ricezione e dei suoi destinatari finali, anche distaccandosi in maniera netta dal testo di partenza. Questa concezione, formulata in maniera universale e generalmente applicabile ad ogni tipo di testo, ha innescato dei dubbi sull'applicazione ai testi di natura specialistica. La base della diffidenza risiede nell'idea che la funzione di un testo specialistico tradotto è sempre coincidente con la funzione del suo testo di partenza (Šarčević 1997: 18). Si mette in dubbio,

così, che esistano in ambito specialistico casi di divergenza funzionale fra i due testi di lavoro. Su questa concezione si radica l'ostilità verso traduzioni di testi specialistici che non osservano il principio di fedeltà al testo di partenza in maniera accurata, riproducendone fedelmente il significato e la forma.

Sebbene la *skopos theory* sia maggiormente indicata per quei testi con una funzione differente da quella del testo originale, nulla impedisce all'interno delle sue formulazioni che venga applicata anche a quei testi che invece non presentano un cambiamento di funzione e, pertanto, anche ai testi di natura specialistica che solo sporadicamente presentano funzioni diverse fra testo originale e testo tradotto. Le formulazioni della *skopos theory* prevedono, infatti, che la presenza di funzioni condivise fra il testo di partenza e il testo di arrivo non costituisce la norma, ma una semplice possibilità e che, allo stesso modo, il raggiungimento dell'equivalenza funzionale in seguito al processo traduttivo non rappresenta l'unico scopo della traduzione, ma ancora una volta una possibilità (Vermeer 1978: 237). Inoltre, sebbene l'idea dell'impossibilità di divergenza funzionale in ambito specialistico possa essere condivisibile, si vedrà in seguito che il diritto e la traduzione della legislazione rappresentano ancora una volta un ambito di specialità sui generis in cui le divergenze funzionali fra testo di partenza e testo di arrivo non sono solo possibili, ma anche frequenti.

Cade, però, in ambito giuridico un altro postulato della *skopos theory*: quello secondo cui ogni traduzione costituisce un tentativo di presentare in un altro testo e in un'altra lingua il contenuto informativo del testo di partenza (Nord 1997: 25-26). Infatti, i testi giuridici e le rispettive traduzioni con status giuridico pari all'originale non possiedono l'unica proprietà di presentare informazioni, ma si distinguono da altre tipologie testuali per il loro carattere autorevole e per la loro funzione normativa. A tal proposito Šarčević afferma che “authenticated translations of legal texts do not simply contain information about the law: they are the law” (1997: 69).

Una volta abbandonata l'idea che il ruolo primario della traduzione sia quello di trasferire il significato dal testo di partenza al testo di arrivo nel rispetto delle forme dell'originale, è chiaro che lo stesso testo di partenza può generare differenti testi di arrivo a seguito del processo di traduzione. È così, compito del

traduttore, quello di selezionare la strategia traduttiva maggiormente appropriata sulla base dell'analisi della specifica situazione comunicativa e di produrre il testo più appropriato alle funzioni e al destinatario del nuovo contesto di ricezione.

2.4 Diverse tipologie di testi giuridici

L'abbandono del principio di equivalenza come condizione determinata a priori e la nuova considerazione della traduzione giuridica come evento comunicativo interculturale si sono affermati grazie alla considerazione teorica acquisita dalle teorie di stampo funzionalista. L'applicazione di tali teorie alla specificità della traduzione di tipo giuridico si è, però, spesso fondata su un'impresione di fondo che riguarda la definizione della funzione comunicativa dei testi giuridici.

Come già più volte precisato, la *skopos theory* e il funzionalismo prescrivono una fase preliminare all'attività traduttiva vera e propria che riguarda, appunto, l'analisi delle funzioni comunicative del testo di partenza e soprattutto del testo di arrivo in base alle quali si sceglie la strategia di traduzione più corretta. Tale strategia prevede una traduzione più letterale e il raggiungimento dell'equivalenza testuale nei casi in cui la funzione o le funzioni dei due testi corrispondano; prevede invece una traduzione più orientata al testo di arrivo nei casi in cui non esista tale corrispondenza funzionale fra i due testi (Vermeer 1978; Reiss 1981; Nord 1997). La fase dell'analisi funzionale costituisce, così, un momento fondamentale dell'attività traduttiva, dal momento che ne decide e ne guida il processo.

I testi giuridici e le loro funzioni presentano delle peculiarità, spesso ignorate dalle teorie traduttive, che li rendono differenti da altri testi specialistici sotto molteplici punti di vista. È, ad esempio, il già menzionato caso dell'attribuzione di un'erronea funzione comunicativa ai testi legislativi, spesso considerati testi dalla sola funzione informativa.

Come già osservato, numerose classificazioni testuali sono state proposte in passato per raggruppare i testi sulla base di diversi criteri: alcune classificazioni utilizzano il criterio dell'argomento trattato, altre utilizzano invece il criterio della funzione comunicativa. In questo modo, anche la traduzione giuridica e i relativi

testi possono essere classificati in base a criteri diversi (Cao 2007: 8). Una classificazione che si basa, ad esempio, sul *domain* del testo di partenza produce le seguenti tipologie traduttive: traduzione della legislazione (nazionale e internazionale), traduzione di documenti di diritto privato, traduzione dei casi di giurisprudenza, traduzione di opere dottrinarie. Una classificazione che si basa, invece, sullo status del testo da tradurre comprende due categorie diverse: la traduzione di testi esecutivi (gli statuti) e la traduzione di testi non esecutivi (le opere dottrinarie).

La già esaminata classificazione testuale proposta da Reiss (1981) nella sua teoria generale della traduzione categorizza i testi, a scopo traduttivo, sulla base della loro funzione comunicativa. Sulla base della tripartizione bülheriana delle funzioni linguistiche esistono così testi dalla funzione espressiva, informativa e operativa. All'interno di tale classificazione Reiss considera che i 'testi operativi' sono scritti "to convey persuasively structured contents in order to trigger off impulses of behaviour" (1981: 176), ma sorprendentemente inserisce i testi legali fra i testi caratterizzati dalla funzione informativa (Šarčević 1997: 9). Sebbene i testi legali manifestino in maniera generale la funzione informativa, questa non è né la loro unica funzione, né quella primaria. I testi normativi, così come più genericamente i testi di natura specialistica che mostrano in linea di massima delle funzioni multiple, presentano oltre alla funzione informativa almeno un'altra funzione che diventa spesso quella primaria. Si tratta della funzione regolativa che realizza l'obiettivo di provocare un cambiamento nel comportamento altrui tramite un effetto di conoscenza (Ivi: 8).

All'interno della classificazione tripartita proposta da Reiss (1981: 172) i testi legali rientrerebbero fra le "mixed forms", i testi di tipologia ibrida, possedendo una doppia funzione testuale: quella informativa e quella appellativa che prevalgono l'una sull'altra a seconda della validità giuridica e dello status legale del testo in questione all'interno del suo sistema legale di riferimento. Del resto lo stesso Bülher nella sua classificazione tripartita attribuisce una funzione conativa o appellativa ai testi che mirano a modificare il mondo provocando una reazione da parte del destinatario o imponendo al destinatario un determinato comportamento (Šarčević 1997: 10). È chiaro, così, che svolgono una funzione

conativa non solo i testi persuasivi, ma anche quelli più rigidamente regolativi o normativi. In questo modo, i testi giuridici quali quelli legislativi, che sono strumenti di controllo sociale, disimpegnano in primo luogo una funzione regolativa.

In ambito legale si parla più generalmente di un sistema bipartito in cui il linguaggio presenta due funzioni primarie: quella regolativa (e dunque prescrittiva) e quella informativa (e di conseguenza descrittiva) (Williams 2005: 28). In questo modo, la funzione puramente espressiva non si annovera fra le funzioni testuali dei testi giuridici. Sulla base di questa bipartizione funzionale sono state teorizzate tre categorie testuali che contemplano testi puramente prescrittivi, testi ibridi e testi puramente descrittivi. Naturalmente fanno parte della prima tipologia i testi accomunati dalla funzione puramente prescrittiva, quali i contratti, le convenzioni, i trattati e la legislazione. Tutti questi generi testuali costituiscono degli strumenti normativi attraverso i quali si prescrive un modello di condotta cui conformarsi per evitare di subire sanzioni e si fornisce, dunque, un modello di comportamento ideale all'interno di una società. Si tratta, quindi, di

testi giuridici costituiti da 'enunciati del diritto' (*sentences of law*), che costituiscono la 'materia' stessa di cui è fatto il diritto e che regolano rapporti giuridici o li instaurano, essendo dotati di forza performativa e/o deontica (Garzone 2002: 45).

Sono considerati testi ibridi quei testi che pur essendo fondamentalmente descrittivi contengono delle sezioni prescrittive, quali procedimenti giudiziari e amministrativi. Infine, i testi puramente descrittivi appartenenti alla terza categoria non costituiscono strumenti legali operativi all'interno dei meccanismi giuridici di una data società, sebbene possano avere su questa un'influenza indiretta in quanto si tratta, ad esempio, di opinioni legali e di testi giuridici dottrinali che gettano le fondamenta per la definizione e la creazione di strumenti normativi pienamente esecutivi dal punto di vista giuridico. In definitiva, possiedono la sola funzione informativa

tutti quei testi che, pur trattando di diritto, non hanno funzione prescrittiva o performativa, testi per lo più costituiti da 'affermazioni su enunciati del diritto' (*statements about sentences of law*), di natura metalinguistica quindi, in quanto fanno della lingua del diritto il proprio oggetto (Garzone 2002: 45).

Nel caso della traduzione giuridica entra, quindi, in gioco la tipologia testuale cui appartiene il testo di partenza e la funzione che il testo tradotto avrà nel sistema legale di ricezione. Il primo a riconoscere l'importanza di questa considerazione, anche in ambito giuridico, è Newmark (Šarčević 1997: 19) che traccia una differenza nella procedura traduttiva da seguire per i documenti legali che vengono tradotti a scopo puramente informativo e i documenti legali che vengono, invece, tradotti per assumere validità giuridica nel contesto legale di ricezione. In questo modo mentre si consiglia una traduzione letterale per i testi giuridici con unico scopo informativo, si suggerisce invece una strategia traduttiva orientata alla funzione del testo all'interno del contesto comunicativo di ricezione nei casi in cui il testo tradotto possieda validità giuridica in questo nuovo contesto.

Del resto, già in relazione alla *skopos theory* si traccia una distinzione fra *documentary* e *instrumental translation* che si basa proprio sullo scopo comunicativo che il testo tradotto persegue. Mentre una *documentary translation* è definita “a document of past communication action in which the source culture sender made an offer of information to source culture recipient by means of a ST”, una *instrumental translation* è definita “an instrument in a new target culture communicative action, in which the target culture recipient receives an offer of information for which the ST served as a kind of model” (Trosborg 1997: 154-155). Così, una *documentary translation* ha la funzione di documentare il modo in cui l'autore del testo di partenza si rivolge al destinatario dello stesso testo riproducendo il contesto della cultura di partenza per il destinatario del testo di arrivo che è, in questo modo, un semplice osservatore di una situazione comunicativa di cui egli non è parte. Al contrario, una *instrumental translation* è uno strumento comunicativo indipendente utilizzato in pieno dal destinatario del testo di arrivo nel nuovo contesto di ricezione. Un esempio di questa seconda tipologia di traduzione è la legislazione secondaria adottata all'interno dell'Unione europea che, tradotta in tutte le lingue ufficiali, acquista la stessa funzione e produce gli stessi effetti legali all'interno dell'ordinamento giuridico di ogni Stato membro.

I testi legislativi possono chiaramente rientrare in entrambe le tipologie traduttive a seconda del ruolo che il testo tradotto è chiamato a svolgere nel

contesto legale di ricezione. Così, se il testo legislativo viene tradotto per scopi puramente informativi, ovvero per rendere note al destinatario del testo di arrivo le pratiche legislative seguite nel contesto legale di partenza, la procedura di traduzione sarà quella ‘documentale’ che prevede la traduzione letterale degli elementi del testo di partenza. Se, invece, il testo legislativo tradotto possiede nella cultura legale di ricezione gli stessi scopi che il testo di partenza possedeva nel sistema legale originario e diventa a sua volta uno strumento legislativo, Trosborg (1997: 156) suggerisce che le informazioni situazionali specificate nel *domain* vengano fedelmente rese. Lo scopo è, quindi, la preservazione della funzione comunicativa del testo anche all’interno della lingua e della cultura legale di arrivo, tramite l’adattamento delle forme linguistiche, stilistiche e testuali alle convenzioni della lingua di arrivo e tramite l’aggiustamento del livello di formalità del testo alle norme della lingua di arrivo, nel rispetto delle aspettative del destinatario di arrivo.

Garzone, allo stesso modo, distingue due possibili strategie traduttive per la categoria dei testi normativi. Nel primo caso il testo tradotto ha la funzione di glossa, senza validità giuridica indipendente dal testo di partenza. Si tratta, quindi, di una traduzione con scopo informativo che è “finalizzata a fornire una chiave d’accesso al testo originale e che viene impostata in modo assolutamente letterale, ovvero ‘semantico’[...] seguendo passo passo la struttura dell’originale” (2002: 45-46). Nel secondo caso, invece, la traduzione è destinata ad assumere valore giuridico autonomo nella cultura legale di ricezione e, pertanto, la lingua target deve esprimere, alla pari del testo originale, la sua forza pragmatica, prescrittiva e performativa. È in questo secondo caso che la traduzione viene impostata secondo il rispetto del principio dell’equivalenza giuridica che porta al raggiungimento dell’identità di contenuto, di intenti e di effetti legali finali fra i due testi di riferimento.

Esiste, dunque, una distinzione fondamentale che si basa sulla validità giuridica e sull’autorità che i testi tradotti assumeranno nel sistema legale di arrivo: dallo status più o meno autoritario attribuito al testo tradotto dipende, infatti, la scelta della strategia traduttiva più appropriata. La funzione comunicativa di una traduzione giuridica è, dunque, determinata dallo status del

testo in questione che dirige l'intero processo traduttivo. I testi giuridici tradotti per soli fini informativi non possiederanno, quindi, nel contesto legale di ricezione validità giuridica e non saranno testi autoritari. Per tale ragione la strategia traduttiva adottata in questi casi sarà senza dubbio diversa da quella adottata nel caso in cui anche il testo tradotto, alla pari del suo originale, acquisirà piena forza giuridica nel nuovo contesto di ricezione. Tali testi tradotti, una volta approvati e adottati nel nuovo contesto, diventano leggi a tutti gli effetti, possiedono la stessa forza legale del testo originale e sono considerati autentici alla stregua dell'originale. Questo è quello che avviene, ad esempio, all'interno del diritto internazionale, in cui gli strumenti legislativi vengono redatti, tradotti e autenticati in più lingue le cui versioni possiedono lo stesso identico status giuridico. Una traduzione autenticata acquisisce, dunque, la stessa validità e forza giuridica del testo originale, tanto da essere considerata anch'essa un testo originale.

Per questo motivo, se il concetto di equivalenza legale costituisce l'elemento cardine della traduzione giuridica, non può considerarsi come un principio universalmente applicabile. In Garzone (1999: 398) sono riassunte le principali tipologie di traduzione legale in relazione alle procedure traduttive seguite. Tale classificazione pragmatica, che individua quattro tipologie di testi, tiene conto della forza giuridica dell'originale e della rispettiva strategia di traduzione.

Fanno parte della prima tipologia, tutti quei testi che sono generati all'interno di un sistema legale nazionale la cui validità è generalmente limitata al solo territorio nazionale. La traduzione di questi testi ha, di solito, l'obiettivo di informare il destinatario della cultura di ricezione sullo strumento legislativo stesso, motivo per cui l'approccio adottato in traduzione è generalmente quello letterale. La traduzione assumerà, infatti, la funzione di commentario o di glossa per consentire l'accesso al documento originale. Data la mancata validità giuridica della versione tradotta, un approccio alternativo comunemente adottato per questa tipologia di testi è quello di una traduzione piuttosto libera. In questi casi, quindi, la divergenza di funzioni fra il testo di partenza e quello di arrivo giustifica, seguendo le formulazioni della *skopos theory*, il cambiamento della strategia traduttiva e la libertà del traduttore di distanziarsi dalle forme (non dal contenuto) dell'originale. Šarčević (1997: 277) osserva, però, che sebbene il cambiamento di

funzione sia un elemento significativo nella scelta della strategia traduttiva, non è l'unico elemento che ne determina la scelta in ambito legale in cui sono, al contrario, necessarie anche considerazioni di carattere strettamente giuridico. Infatti, sebbene le traduzioni non autenticate non siano legalmente vincolanti, possiedono comunque implicazioni legali e possiedono la facoltà di generare conseguenze giuridiche. Ne sono un esempio i casi in cui la magistratura si trova costretta ad utilizzare una traduzione non autenticata come fonte di diritto. Šarčević (1997: 279) puntualizza, quindi, che la strategia traduttiva adottata nel caso di testi non autenticati non può distaccarsi in maniera netta da quella utilizzata per la traduzione di testi con validità giuridica indipendente.

Un'altra categoria di testi nella classificazione di Garzone (1999) è costituita da documenti stilati in contesti bilingui o in ordinamenti giuridici con legislazione bilingue in cui sia l'originale che la traduzione hanno valore di testi autentici. Come già precisato è questo il caso in cui il principio dell'equivalenza legale dirige l'intero processo traduttivo.

I documenti di diritto internazionale che regolano le interazioni fra diverse nazioni e organismi sono raggruppati all'interno di un'ulteriore categoria. Il testo originale, frutto di un accordo fra diverse parti, non è quello necessariamente autoritario e sarà interpretato secondo la legislazione che lo contiene a prescindere dalla lingua in cui è stato stilato e sarà redatto seguendo le convenzioni della legislazione nazionale che gli darà efficacia. Questo è il tipo di documenti cui meglio si addice l'applicazione della *skopos theory* secondo cui il testo fonte offre la base per creare un testo autonomo tenendo in speciale considerazione i bisogni del destinatario finale, le caratteristiche dell'ordinamento giuridico di arrivo e la funzione che il testo è lì chiamato a svolgere.

Una tipologia a sé stante è pensata per i testi che Trosborg definisce "ibridi"- in quanto "produced in a supranational multicultural discourse community" (1997: 145-146) - la cui redazione è frutto di un processo di mediazione fra diverse lingue e culture legali e la cui traduzione nelle lingue ufficiali dell'organismo che emana il provvedimento è indistintamente autentica, contiene lo stesso significato e mira al raggiungimento degli stessi obiettivi finali. Tali testi ibridi utilizzano spesso come lingua di stesura l'inglese, strumento di

comunicazione sopranazionale o internazionale usato per indicare concetti condivisi che si collocano al di sopra degli ordinamenti giuridici dei singoli Paesi. La traduzione di questa tipologia di testi comporta, quindi, problemi diversi rispetto alla traduzione di documenti appartenenti alla legislazione di singoli Stati e presenta le maggiori difficoltà in relazione a concetti meno legati alle realtà istituzionali e giuridiche dei Paesi coinvolti (Garzone 2002: 38-39). Anche qui, come nel caso precedente, il principio di equivalenza legale può essere applicato, almeno in linea teorica. In pratica, invece, gli strumenti legislativi internazionali, che nella maggior parte dei casi sono il frutto di una negoziazione all'interno di commissioni formate da membri di nazionalità diversa, sono stilati con un linguaggio così chiaro che spesso il perseguimento dell'equivalenza legale si combina con una traduzione di tipo letterale (Garzone 1999: 400). Come si approfondirà nel successivo capitolo, la legislazione europea rappresenta un caso particolare all'interno dei testi di natura ibrida, in quanto l'Unione europea costituisce un organismo sopranazionale che ha la facoltà di emanare una legislazione costituita da documenti le cui modalità di traduzione sono condizionate dall'esigenza di uniformità del formato dei testi giuridici e dalla presenza di una specifica terminologia europea, l'*Eurolanguage*, che si riscontra in ogni versione linguistica della legislazione. I documenti appartenenti a questa tipologia testuale non presentano, visto il loro contesto di produzione e di applicazione, la più remota possibilità di divergenza di funzione comunicativa fra il testo di partenza e il testo di arrivo e rappresentano dunque, secondo la *skopos theory*, un'eccezione nelle relazioni fra testo di partenza e testo di arrivo. Sebbene infatti "the functional constancy between source and target text is the exception rather than the rule" (Vermeer 1978: 233), la *skopos theory* non nega l'appropriatezza del raggiungimento della coerenza intertestuale quando la forma e la funzione di un testo di partenza sono appropriate per lo *skopos* della cultura di arrivo. Questo sembra esattamente il caso della traduzione dei testi istituzionali di natura ibrida che, prodotti all'interno di una comunità sopranazionale a partire da un singolo strumento legislativo, presentano simmetria nella funzione comunicativa, nel formato e nelle regole di stesura proprio per uniformare la loro natura istituzionale condivisa.

Si può quindi affermare che, in linea generale, il principio dell'equivalenza legale è applicabile in tutti i casi in cui testi dotati di validità giuridica debbano essere tradotti in un'altra lingua ottenendo testi altrettanto vincolanti giuridicamente. La scelta di applicazione di tale principio o, al contrario, di una strategia traduttiva più orientata al testo di partenza è subordinata non solo alla tipologia testuale e al genere a cui appartiene il testo, ma anche allo status che sarà attribuito al testo tradotto e ai fini che sarà chiamato a perseguire. È chiaro, quindi, che le funzioni comunicative dei due testi nei rispettivi sistemi legali rappresentano solo uno dei fattori da tenere in considerazione nella produzione di una traduzione valida, in quanto in ambito legale la funzione comunicativa è strettamente legata allo status del testo in questione.

Per questo motivo, il compito del traduttore giuridico richiede, prima ancora di abilità strettamente pratiche, la capacità di prendere decisioni strategiche ideando un progetto per ogni attività traduttiva che tenga conto, come già affermato, della tipologia del testo e del suo fine.

In campo giuridico, ad ogni modo, nonostante la validità dell'approccio funzionalista, il testo tradotto non si distanzia mai in maniera netta dal testo di partenza che costituisce il termine di riferimento autorevole e, per questo, viene spesso richiesto ai traduttori un adeguato rispetto di quella che Šarčević definisce "simmetria intertestuale" (1997: 202). Nonostante l'esigenza di produrre un testo funzionale al nuovo contesto di arrivo che possa esercitare gli stessi effetti e perseguire le stesse funzioni dell'originale, il traduttore giuridico è dunque soggetto a numerosi condizionamenti dettati dalla strutturazione del testo originale. Vige ancora l'assunto secondo cui il rispetto della perfetta corrispondenza terminologica e sintattica, quando possibile, costituisce la migliore garanzia di equivalenza semantica e giuridica (Garzone 2007: 207-208). Emerge, quindi, la difficile condizione del traduttore giuridico, diviso fra l'esigenza di produrre un testo giuridicamente equivalente all'originale negli effetti e negli intenti, ma allo stesso tempo comprensibile per il fruitore finale e l'esigenza di realizzare adeguati livelli di "simmetria intertestuale", qualità ancora oggi particolarmente apprezzata in questo settore professionale.

2.5 La traduzione giuridica come evento *target-oriented*

Generalmente parlando, un testo giuridico è un qualsiasi testo che intrattiene una relazione con il diritto. Questa definizione, così come lo stesso aggettivo “giuridico”, ingloba però un vasto campo semantico e possiede un campo di applicazione altrettanto vasto. Accade, così, che testi non giuridici vengano considerati parte della categoria dei testi giuridici dal lettore profano in virtù della presenza di una terminologia complessa in riferimento a un argomento astruso. In quest’ottica Gémard (2005: 49-50) distingue quattro grandi categorie di lettori che in base al loro livello di istruzione percepiscono il testo giuridico in maniera differente. Il testo giuridico e il suo contenuto vengono, dunque, recepiti e compresi in maniera asimmetrica da lettori con diverso background socioculturale e professionale ed è alta la probabilità che il fondamento socioculturale del testo in questione non venga afferrato dal lettore profano.

Si è visto che il traduttore giuridico è spesso considerato un mediatore che svolge la funzione di trasformare il messaggio del testo di partenza nel codice della lingua di arrivo in modo da renderlo comprensibile al destinatario finale. Il destinatario finale diventa, così, protagonista del processo di creazione di un nuovo testo tramite la traduzione non solo perché si differenzia dal destinatario del testo di arrivo per l’uso di un codice linguistico diverso, ma per altri numerosi altri fattori legati alle sue aspettative e ai suoi bisogni cognitivi, dovuti da un lato alla sua appartenenza a un diverso ambiente socio-culturale e da un altro lato all’appartenenza del testo a un nuovo contesto di ricezione in cui vigono specifiche norme testuali. Infatti, come già specificato, la costruzione e l’attribuzione di significato al testo rappresenta un processo di mutua collaborazione fra autore e destinatario in cui proprio il destinatario completa la ricezione accettandone le norme testuali (Nord 1997).

In ambito giuridico e traduttivo, è dunque importante a fini analitici individuare il destinatario dei testi di interesse, quelli legislativi nel caso della presente ricerca. Come nel caso della comunicazione non specialistica, anche nella comunicazione specialistica e giuridica possono essere riconosciuti due tipi di destinatario del testo, uno potenziale e un altro effettivo (Nord 1997: 22) o, in altri termini, uno indiretto e un altro diretto (Šarčević 1997: 57). Dal momento che

la comunicazione giuridica rappresenta un tipo di comunicazione specialistica, si concepisce che il destinatario diretto o effettivo di un testo legislativo sia uno specialista che riceve il testo, lo interpreta e lo applica, mentre il destinatario indiretto o potenziale sia rappresentato dalla collettività, coinvolta nel rispetto e nell'applicazione delle norme contenute nel testo.

Il processo di traduzione è, così, considerato un evento *target-oriented* nel senso che molte scelte traduttive sono ponderate in base alle caratteristiche del destinatario finale, diretto o indiretto che sia. Si traccia così una differenza fra il destinatario del testo di partenza e il destinatario del testo di arrivo, poiché il testo tradotto viene recepito in un tempo e in uno spazio differente dal testo di partenza. Mentre secondo il principio dell'effetto equivalente (Nida 1964) il traduttore è chiamato a produrre un testo di arrivo che susciti nel destinatario finale gli stessi effetti che il testo di partenza ha suscitato nel suo rispettivo lettore, con il funzionalismo si afferma la concezione secondo cui il pubblico del testo di arrivo differisce nettamente dal pubblico del testo di partenza e, quindi, quest'eguaglianza di effetti non è realizzabile se non subordinata all'adattamento delle funzioni testuali. Per questo motivo, l'elemento decisivo che determina le strategie traduttive è l'analisi delle funzioni testuali che sono a loro volta determinate dal pubblico cui il testo di arrivo è indirizzato nel contesto di ricezione. Il traduttore, in presenza di funzioni testuali più o meno condivise fra il testo di partenza e quello di arrivo, basa le sue decisioni sulle aspettative e sulle convenzioni testuali e stilistiche familiari per il destinatario della cultura di arrivo. Nell'ottica di Veermer (1978: 229), il destinatario del testo di partenza differisce inevitabilmente dal destinatario del testo di arrivo perché appartengono a due comunità socioculturali che non sono in nessun caso assimilabili, così come il contesto di ricezione/produzione del testo di arrivo non è mai equiparabile al contesto di ricezione/produzione del testo di partenza. Ciò porta a concludere che la produzione e la ricezione del testo di arrivo appartengano a un evento comunicativo indipendente dalla produzione e dalla ricezione del testo di partenza. Quest'ottica è, però, incompatibile e inapplicabile al contesto di produzione e ricezione di testi legali, soprattutto se paralleli, che condividono un terreno comune in termini di intenzione legislativa e di effetti legali equivalenti.

Tale ottica è incompatibile anche nei casi in cui esistono divergenze testuali e contestuali che devono essere, necessariamente, risolte tramite tecniche di riconciliazione (Šarčević 1997: 71) per ottenere testi che consentano, anche sulla base di fattori situazionali di ricezione diversi, un'interpretazione e un'applicazione uniforme allo strumento legislativo di partenza.

Il traduttore, come mediatore nel processo di creazione del testo di arrivo redatto in una nuova lingua, svolge una importante funzione di collegamento fra il testo di arrivo e il modo in cui tale testo verrà recepito e interpretato dagli specialisti del contesto di ricezione. Per questo motivo, il traduttore che aspiri alla produzione di una traduzione appropriata deve, necessariamente, tenere in considerazione anche le modalità di interpretazione usate nel contesto legale di ricezione e ponderare le sue scelte linguistiche in base a questo ulteriore fattore. Solo questa riflessione assicura, infatti, la produzione di un testo tradotto che rispecchi il messaggio e l'intenzione legale del testo di partenza e che garantisca un'interpretazione e, di conseguenza, un'applicazione del testo di arrivo conforme a quella del testo originale. Vista la caratteristica normativa dei generi testuali appartenenti alla legislazione è proprio la corretta interpretazione di un testo tradotto da parte degli organismi competenti l'elemento fondamentale che influenza la successiva applicazione del testo alle situazioni della vita reale. La corretta applicazione del testo tradotto in conformità all'applicazione del testo di partenza rappresenta, infatti, in traduzione giuridica il parametro principale sui cui si valuta la qualità del testo tradotto.

2.6 Il ruolo del traduttore giuridico

Il traduttore giuridico ha tradizionalmente svolto il suo ruolo di mediatore fra il testo di arrivo e il testo di partenza, lavorando in una condizione di isolamento. Solo nel ventesimo secolo il suo ruolo comincia a subire dei ripensamenti teorici e dei cambiamenti pratici fino ad assistere al passaggio dal ruolo di mediatore a quello di produttore del testo tradotto (Šarčević 1997: 87). Il traduttore giuridico, ancor più dei suoi colleghi che operavano in altri settori, ha inoltre subito per anni le condizioni dettate dal testo di partenza e dal principio di assoluta fedeltà allo stesso testo. Proprio a causa delle peculiarità dei testi legali, chiamati a regolare

l'ordine sociale e a guidare il comportamento altrui, il timore che la soggettività del traduttore stravolgesse l'intenzione legislativa e gli effetti legali ne ha condizionato il ruolo, restringendo la sua autonomia più a lungo rispetto a quanto accaduto in altri ambiti traduttivo-professionali. Solo in tempi recenti, infatti, il traduttore giuridico è riuscito a raggiungere un nuovo status professionale che corrisponde a un ruolo più attivo nel processo decisionale dell'evento traduttivo in cui opera con responsabilità e autorità.

Il traduttore giuridico, nonostante abbia guadagnato una maggiore autonomia decisionale e una maggiore capacità di operare scelte linguistiche, è però sempre vincolato al rispetto del principio dell'eguale autenticità legato, da un lato, alla necessità di preservare l'unità di significato del testo di partenza e, da un altro lato, alla necessità di preservare l'eguaglianza di effetti legali e di intenzione legislativa fra il testo di partenza e il testo di arrivo. Il traduttore, dunque, pur avendo guadagnato maggiore rilievo professionale, è ancora sottoposto all'autorità del testo di partenza che non può essere pregiudicato con scelte interpretative o linguistiche azzardate. Il traduttore agisce, quindi, sempre e comunque all'interno di un vincolo dettato dalla necessità del raggiungimento di un'interpretazione e di un'applicazione uniforme al testo di partenza, realizzabile tramite il coordinamento dei fattori situazionali dei contesti di produzione e di ricezione.

Di conseguenza, il traduttore non possiede la facoltà di interpretare il testo di partenza alla stregua di un giudice o di un organismo giudiziario competente, ma si limita a produrre un testo che esprima un'intenzione legislativa eguale a quella del testo di partenza. Nella fase di lettura e comprensione del testo di partenza, che precede la fase di produzione del testo tradotto, il traduttore sebbene non autorizzato a compiere attività interpretative, deve pur sempre comprendere a fondo l'intenzione legislativa e gli effetti legali per trasferirli al nuovo testo. È, dunque, essenziale in questa fase che tale processo di comprensione/interpretazione avvenga secondo criteri di assoluta oggettività, condizione ritenuta però non realizzabile nella pratica (Šarčević 1997: 89). Infatti, la capacità del traduttore di interpretare oggettivamente il significato di un testo è messa in

discussione dalla naturale dose di soggettività richiesta in ogni compito di interpretazione.

All'interno dell'ermeneutica legale esiste così una distinzione fra "comprensione" e "interpretazione" in cui la comprensione costituisce un atto cognitivo che si innesca automaticamente senza riflessione e l'interpretazione è, invece, un processo che ha inizio con la riflessione sul significato, necessaria nei casi di ambiguità o di imprecisione all'interno del testo (Šarčević 1997: 92). All'interno di questa distinzione, il traduttore è autorizzato ad avviare compiti di comprensione al fine di riprodurre nel testo di arrivo il significato, l'intenzione e gli effetti del testo di partenza, ma non è autorizzato ad innescare una riflessione sul testo che porti ad un'interpretazione dei contenuti legali, attività unicamente riservata ai destinatari diretti del testo, istituzionalmente preposti a compiti di interpretazione e di applicazione. Il traduttore non ha, dunque, alcuna libertà di risolvere autonomamente ambiguità o imprecisioni presenti all'interno del testo, soprattutto nei casi della legislazione sopranazionale, frutto di un compromesso politico fra diverse parti, in cui la chiarezza e la trasparenza sono spesso sacrificate proprio al fine di costruire il consenso politico.

Un secondo punto di vista (Alcaraz/ Hughes 2002: 27), traccia una differenza terminologica fra "interpretazione" e "costruzione". Mentre il primo termine indica il tentativo di spiegare un fenomeno o un'espressione, il secondo si riferisce al tentativo di assegnare un senso a qualcosa di ambiguo o indeterminato. Da ciò deriva il carattere prettamente ideologico dell'interpretazione e, al contrario, la natura essenzialmente linguistica della costruzione, come attività di analisi linguistica necessaria per dedurre il significato testuale di un termine, di una proposizione o di un periodo dal contesto di produzione. Ad ogni modo, al di là delle scelte terminologiche effettuate per descrivere i differenti compiti del traduttore e del giurista, entrambi i punti di vista escludono qualsiasi tipo di tentativo interpretativo del testo da parte del traduttore che, di fronte a un'ambiguità, non può far altro che riprodurla nel testo di arrivo nella maniera più letterale possibile e lasciare la sua interpretazione agli addetti preposti ad esercitare questo tipo di attività concettuale.

Il traduttore possiede, quindi, sì la facoltà di prendere decisioni linguistiche, purché sia assolutamente consapevole che anche modifiche minime possono alterare il significato del testo e i suoi effetti legali, ma non possiede in nessun caso la libertà di prendere decisioni giuridiche, nemmeno quando ambiguità concettuali vengano rilevate nel testo di partenza. Il traduttore giuridico è, così, tenuto a comprendere il testo di partenza per produrre un testo di arrivo adeguato e uniforme, in termini linguistici e contenutistici, al testo di partenza per quanto riguarda l'intenzione legislativa e gli effetti legali. In nessun modo, il traduttore è autorizzato a compiere attività di interpretazione del testo che prevedano decisioni contenutistiche simili a quelle operate dagli organismi competenti, unici attori legittimati ad operare compiti di interpretazione dal punto di vista del contenuto giuridico del testo.

Nell'innescare il processo traduttivo, il traduttore opera un procedimento graduale che inizia proprio con la profonda comprensione del testo di partenza, nel senso di decodifica e di interpretazione delle informazioni lì contenute. Le informazioni interpretate vengono in seguito trasferite nel codice di espressione di arrivo e vengono, infine, adattate allo scopo finale della traduzione nel rispetto delle caratteristiche linguistiche, stilistiche e testuali della cultura legale di arrivo e delle aspettative del destinatario finale (Chromá 2008: 307).

Si noti come tale procedura coincida nella configurazione dei passaggi fondamentali con il già trattato modello di destrutturazione e ristrutturazione proposto da Nida (1982), arricchito però da considerazioni di carattere funzionale orientate alla ricezione finale, e coincida anche con l'idea di traduzione intralinguistica definita da Jakobson come "an interpretation of verbal signs by means of other signs in the same language" (1959/2000: 114). Tale "*rewording*", ovvero il trasferimento dell'informazione del testo di partenza dalla varietà giuridica alla lingua di uso comune può rivelarsi un'operazione complessa a causa dell'oscurità e della tortuosità del ragionamento legale che deve essere, ad ogni modo, condotta con la massima perizia. La corretta comprensione e interpretazione del testo di partenza guida, infatti, l'intero processo traduttivo ed è fondamentale affinché l'informazione legale del testo di partenza venga trasferita nel nuovo testo nella maniera più consona. Ogni testo di partenza viene, così,

interpretato seguendo diverse strategie basate su considerazioni relative agli scopi. Il traduttore possiede la facoltà di selezionare diversi metodi di interpretazione (nel senso di comprensione del significato) che nella pratica comune vengono spesso combinati. Tali metodi si classificano in “*extensive*” che prevedono la discrezionalità del traduttore nella considerazione delle alternative di interpretazione, “*logical*” che si basano su ragionamenti logici, “*strict*” che offrono non più di un’opzione interpretativa e, infine, “*grammatical*” che si basano esclusivamente sulla decodificazione del significato delle singole parole e che coincidono con l’interpretazione semantica (Chromá 2008: 309). Il traduttore identifica, quindi, tramite la strategia più appropriata il significato da trasferire nel testo di arrivo, facendo di solito uso della combinazione di diverse metodologie e considerando, come precisato più volte, anche le modalità di interpretazione seguite dagli organi competenti della cultura legale di ricezione.

Generalmente la produzione di un testo tradotto avviene in uno spazio e in un tempo diverso rispetto alla produzione del testo di partenza. Questo scarto temporale è chiaramente una condizione necessaria, in quanto lo svolgimento della traduzione non può avere inizio senza il completamento del testo di partenza. La distanza temporale che intercorre fra la produzione dei due testi è considerata un fattore critico che aumenta le problematiche traduttive: maggiore è la distanza temporale, maggiori sono le possibilità di alterazione del contenuto del testo di partenza. Anche in traduzione giuridica si considera, infatti, che all’aumentare della distanza temporale diminuisca l’abilità di riprodurre nel testo di arrivo l’intenzione del testo di partenza in maniera appropriata (Šarčević 1997: 95). L’elemento temporale è di fondamentale importanza soprattutto nella produzione di testi paralleli appartenenti a un’unica legislazione, sia dal punto di vista prettamente linguistico che dal punto di vista legale. Per questo motivo, il ruolo del traduttore all’interno di organismi dalla legislazione multilingue ha subito delle modifiche riguardanti l’abbattimento della distanza fisica e temporale. Tale distanza viene colmata con la creazione di un ambiente di lavoro che consenta opportunità di dialogo e collaborazione fra il legislatore e il traduttore che lavorano adesso congiuntamente, rompendo la tradizionale condizione di isolamento professionale del traduttore.

Il traduttore viene così investito di maggiori responsabilità all'interno di un processo di stesura che richiede la massima cooperazione e diventa egli stesso, in condizioni di lavoro ottimali, co-autore del testo legislativo di partenza. Queste nuove pratiche lavorative consentono di raggiungere un importante traguardo in traduzione giuridica: quello di colmare la distanza fra la ricezione del testo di partenza e la produzione del testo di arrivo, includendo il traduttore nel processo di stesura del testo di partenza prima di procedere con l'evento traduttivo (Šarčević 1997: 96). Soprattutto nel caso della produzione di testi paralleli della legislazione multilingue, il traduttore contemporaneo che lavora in linea con le nuove procedure di co-stesura, acquisisce un ulteriore incremento del suo status e delle sue responsabilità. Ottiene, infatti, la facoltà di influenzare, seppur in minima parte, le scelte linguistiche del legislatore per migliorare l'espressione dell'intenzione legislativa nel testo di partenza e riprodurla, successivamente, uniformemente nel testo di arrivo. In questo modo, il traduttore è chiamato a rispettare e a onorare il principio dell'uniformità e dell'unità di intenti nei testi paralleli.

Nei casi di maggiore collaborazione il traduttore diventa, infatti, parte del processo di stesura della legislazione lavorando a stretto contatto con il legislatore all'interno di procedure di consultazione in cui le due figure professionali, attraverso una serie di scambi e revisioni, lavorano congiuntamente alla realizzazione del testo di arrivo sulla base di una perfetta comprensione e codificazione del testo di partenza, apportando miglioramenti sia al testo di partenza che a quello di arrivo (Šarčević 1997: 97). Infatti, il traduttore che analizza nel dettaglio ogni porzione del testo di partenza tende a notare formulazioni ambigue o poco chiare che potrebbero inficiare la totale comprensione del testo. Tali formulazioni, se individuate con anticipo e se discusse con il legislatore in una fase precoce del processo di stesura, possono essere corrette e modificate, evitandone la riproduzione nel testo di arrivo e migliorando in questo modo entrambi i testi di lavoro. La totale collaborazione fra traduttori e legislatori rappresenta, però, purtroppo un'eccezione piuttosto che la norma e, come si vedrà nel successivo capitolo, anche all'interno di contesti

lavorativi all'avanguardia (quali quelli delle istituzioni europee) il traduttore non lavora in maniera coordinata, bensì subordinata al redattore.

Il traduttore ha, in definitiva, acquisito anche in ambito giuridico un nuovo potere decisionale che gli consente di prendere decisioni linguistiche responsabili nei limiti del rispetto del principio di fedeltà. Si tratta adesso di un principio diverso, poiché non si riferisce più alla garanzia di fedeltà alle forme del testo di partenza, bensì alla fedeltà all'intenzione legislativa dell'originale. Le scelte linguistiche del traduttore, volte a produrre una versione linguistica consona alla lingua e al contesto di arrivo, non devono infatti in alcun modo inficiare o alterare l'intenzione legislativa su cui il traduttore non possiede alcuna autorità.

Data la convergenza di diversi ambiti scientifico-professionali che caratterizza la traduzione giuridica, sono richieste al traduttore abilità interdisciplinari legate alla traduzione e al diritto. Le competenze richieste, in linea di principio, spaziano dalla conoscenza della terminologia giuridica alla capacità di penetrare il ragionamento legale, dalla capacità di analisi di testi legali e di predizione delle modalità di interpretazione degli stessi testi da parte degli organismi competenti alla comprensione e alla risoluzione di problematiche legali. Oltre a competenze linguistiche, traduttive e redazionali, è dunque richiesto almeno in linea teorica, un solido background giuridico sulle caratteristiche del contesto di produzione del testo di partenza e del contesto di ricezione e dei loro rispettivi ordinamenti. In definitiva, il profilo ideale del traduttore giuridico ingloba tre prerequisiti che sono fondamentali per la produzione di traduzioni di alta qualità (Chromá 2007: 449). Tali prerequisiti riguardano la conoscenza di base dei sistemi legali coinvolti, la familiarità con la terminologia rilevante all'interno degli stessi sistemi legali e, infine, la competenza stilistica nelle pratiche di stesura vigenti all'interno della cultura legale di ricezione. Un'altra abilità richiesta al traduttore giuridico è la capacità di recuperare informazioni dal testo specialistico di partenza e la capacità di processare tali informazioni (Cao 2007: 37). Il traduttore deve, quindi, essere in grado di captare tutte le sfumature di significato del testo di partenza per riprodurle nel modo più fedele e naturale nel testo di arrivo e deve, contemporaneamente, comprendere in pieno i meccanismi del diritto: il modo in cui il testo viene redatto, interpretato e applicato nella pratica legale.

È chiaro, però, che tutte le abilità appena menzionate disegnano il profilo del traduttore ideale e che, nella realtà, poche sono le casistiche e le possibilità di riscontrare un profilo professionale tanto completo nella sua interdisciplinarietà. Così, ad esempio, l'Unione Europea - per fare fronte alle naturali carenze nel livello di interdisciplinarietà dei traduttori - ha ideato un profilo professionale di specialisti, i giuristi-linguisti (Caliendo 2004: 162), che hanno il compito di passare a revisione, armonizzare e coordinare tutte le versioni linguistiche create a partire da un unico strumento legislativo in modo da garantire l'uniformità dell'intenzione legislativa fra i testi paralleli del suo corpus giuridico.

2.7 La creatività in traduzione giuridica

Il nuovo ruolo acquisito dal traduttore anche in ambito giuridico comporta una maggiore libertà nell'uso delle modalità espressive della lingua di arrivo che, in passato, si limitava ad accomodare nelle sue strutture le espressioni e le formule della lingua di partenza. Questa nuova libertà pone il quesito della misura in cui il traduttore può spingersi verso l'uso di una sintassi e di una terminologia che renda onore alla specificità della lingua di arrivo, senza però intaccare il contenuto, l'intenzione legislativa e gli effetti legali del testo di partenza.

La libertà del traduttore nell'uso di forme codificate della lingua di arrivo non è, infatti, illimitata e le sue scelte rientrano all'interno del suo nuovo potere decisionale che si basa sulla professionalità e sul suo senso di responsabilità. Le decisioni traduttive si fondano, infatti, sulla consapevolezza che cambiamenti sintattici, terminologici e stilistici, capaci di alterare la sostanza e gli effetti delle definizioni legali, non possono essere introdotti per il desiderio di creatività, ma devono essere al contrario coscientemente ponderati. La creatività del traduttore nell'uso dei mezzi espressivi della lingua di arrivo non deve, quindi, intaccare l'uniformità del significato, dell'intenzione legislativa e degli effetti equivalenti da cui deriva l'uniformità di interpretazione e di applicazione del testo di arrivo rispetto a quello di partenza. La scelta della creatività o del mantenimento delle convenzioni del testo di arrivo deve, quindi, essere ponderata su riflessioni relative alla corretta interpretazione e applicazione del testo tradotto. Una dose di creatività può essere, dunque, utilizzata anche in traduzione giuridica in seguito

alla comprensione delle connessioni logiche stabilite nel testo e alla comprensione del modo in cui le regole giuridiche lì contenute verranno recepite, interpretate e applicate.

Ad esempio, le definizioni legali sono di norma espresse tramite una proposizione condizionale del tipo 'se X, allora Y' in cui Y si verifica solo se esistono le condizioni di X che possono essere formulate in diversa maniera, purché non venga alterata la sostanza della definizione (Šarčević 1997: 163). All'interno di tale formula le dichiarazioni legislative sono di solito posizionate nella proposizione principale e le condizioni soggiacenti si trovano, invece, nella proposizione subordinata. Mentre la modifica degli elementi presenti nella dichiarazione legislativa è generalmente sconsigliabile (eccetto nei casi di assoluta necessità), maggiore flessibilità è invece consentita nella traduzione delle condizioni di applicabilità in cui è più ampia la libertà di trasformare, ad esempio, le congiunzioni della subordinata introdotta da *if* o *where*. Nonostante tale flessibilità sia generalmente consentita, anche nella formulazione delle condizioni di applicabilità della dichiarazione legislativa è richiesta cautela traduttiva, necessaria per non snaturarne l'essenza generando fattori di ambiguità.

Mentre, dunque, il compito più difficile risiede nella traduzione delle dichiarazioni legislative che coinvolgono l'interpretazione e la riformulazione degli atti linguistici responsabili della forza illocutiva dell'espressione della regola legale, anche il contenuto descrittivo delle condizioni di applicabilità della regola richiede una traduzione altrettanto scrupolosa. Il successo e la qualità di una traduzione dipendono, infatti, dai risultati dell'applicazione pratica del provvedimento che si realizza in conformità all'applicazione pratica del testo di partenza, solo se le condizioni di applicabilità fra i due testi di riferimento sono le stesse. Il traduttore deve, quindi, interpretare correttamente la natura delle condizioni di applicabilità della norma originale e prevedere quali sono le condizioni di applicabilità uniformi nel nuovo contesto di ricezione. Deve, in altre parole, selezionare i contesti e le situazioni di applicazione equivalenti fra i due ordinamenti giuridici, cercando di risolvere le naturali incongruenze concettuali fra sistemi giuridici diversi. Questa selezione comporta naturalmente un'analisi delle somiglianze e delle differenze concettuali e un'eventuale strategia di

compensazione per quelle differenze situazionali che possano mettere a rischio l'uniformità di interpretazione e di applicazione dello strumento legislativo.

Per quanto riguarda l'ordine delle parole sembra che la prassi ordinaria sia quella di far precedere le condizioni di applicabilità alla regola legale (Šarčević 1997: 164), anche se in realtà l'ordine inverso delle due proposizioni non risulta un elemento che possa inficiare la chiarezza della definizione legale. Queste scelte dipendono chiaramente, oltre che dalle decisioni del traduttore ormai libero di utilizzare una dose di creatività (seppur limitata) nella produzione del testo di arrivo, anche dalle linee guida e dalle convenzioni testuali e stilistiche stabilite nei diversi ordinamenti giuridici e nei diversi organismi che emanano la legislazione. Così mentre le disposizioni redatte all'interno degli ordinamenti di *Common Law* prediligono la formula condizionale standard perché più diretta, gli ordinamenti di *Civil Law* sono invece orientati verso l'ordine invertito di proposizione subordinata e principale (Šarčević 1997: 167). Come si vedrà in seguito, nel caso dei testi paralleli appartenenti alla legislazione plurilingue emanati da un unico organismo legislativo, il traduttore è ancor più vincolato a seguire le regole di stesura stabilite ed è quindi ulteriormente limitato nell'uso di creatività nella resa del testo tradotto.

In definitiva, sebbene la neutralità e l'imparzialità del traduttore (in una parola la sua invisibilità) siano considerate primarie in traduzione giuridica, non sono in tutti i casi pienamente raggiungibili. Infatti la traduzione, anche quella giuridica, non può anteporre la neutralità alla comprensione in ogni circostanza. Afferma, così, Ruano che

La neutralidad es un ideal que exige esfuerzo, participación y compromiso; necesitamos buscarla, procurarla con estrategias y técnicas correctas, con traducciones que no pueden perder de vista que deben ajustarse al mensaje, pero que por otra parte ansien ser eficaces desde el punto de vista comunicativo [...](2009: 86).

3. PROBLEMI E PROCEDURE TRADUTTIVE

Le decisioni prese dal traduttore giuridico sono, come già puntualizzato diverse volte, mirate alla produzione di un testo di arrivo che garantisca un'interpretazione e un'applicazione conforme al testo di partenza. Il nuovo testo deve, quindi, innanzitutto mantenere invariata l'intenzione legislativa del testo di

partenza e condurre, in questo modo, agli stessi risultati finali. Il traduttore deve così essere in grado di condurre approfondite analisi del testo di partenza in modo da operare correttamente nella nuova lingua e da prevedere eventuali incongruenze dovute alle asimmetrie concettuali e linguistiche fra un sistema giuridico e un altro.

I problemi traduttivi in ambito giuridico sono molteplici e di carattere non omogeneo. Non esistono, dunque, soluzioni generalizzabili per il traduttore che deve operare comparando i significati e le forme linguistiche presenti in diversi sistemi giuridici e linguistici, caso per caso e situazione per situazione, senza la reale possibilità di creare e applicare regole universali. Il primo passaggio nel processo traduttivo consiste, naturalmente, nella comprensione del testo di partenza e delle sue caratteristiche formali e stilistiche, seguita dalla produzione di un testo di arrivo che deve da un lato rispettare l'intenzione legislativa e gli effetti legali dell'originale e dall'altro rispettare le convenzioni stilistiche e formali del genere testuale cui appartiene nel sistema giuridico di arrivo. La produzione del testo di arrivo avviene nella consapevolezza che non esiste un unico testo di arrivo possibile, ma che al contrario molte versioni possono essere realizzate. Infatti, le corrispondenze univoche fra un termine e un altro, un concetto e un altro, una struttura e un'altra sono rare e spesso si presentano molte possibilità di combinazione che danno luogo a diverse versioni tradotte dello stesso testo di partenza.

Sebbene non esistano, dunque, soluzioni generalizzabili, è ad ogni modo possibile individuare alcune regolarità nei problemi traduttivi specifici che emergono dalla complessità morfosintattica e lessicale delle caratteristiche dell'inglese legale già trattate. La regolarità dei tratti dell'inglese legale permette, infatti, di prevedere determinati problemi traduttivi e di tracciare delle linee guida nella loro soluzione. Tali regolarità vengono qui trattate a grandi linee e sono suddivise nelle aree percepite come maggiormente problematiche fra cui si segnalano il lessico, le convenzioni sintattiche e lessicali, le strutture sintattiche ricorrenti e gli atti linguistici.

3.1 Lessico

La traduzione giuridica è stata a lungo considerata un meccanico processo di trasferimento lessicale costituito dalla sostituzione di termini del testo di partenza con termini del testo di arrivo e, per questo motivo, il lessico e la terminologia sono state aree che hanno ricevuto grande attenzione analitica. La non perfetta corrispondenza terminologica fra concetti appartenenti a universi giuridici diversi, causa di numerosi problemi interpretativi, ha contribuito a incrementare l'attenzione scientifica conferita all'aspetto lessicale della traduzione giuridica. Il lessico e la terminologia sono, inoltre, sempre stati considerati ambiti del processo traduttivo estremamente complicati a causa della difficoltà di trasferimento lessicale da una lingua a un'altra e dell'ambivalenza delle nozioni giuridiche.

Con il riconoscimento del nuovo status della traduzione giuridica, adesso considerata un'attività di mediazione fra due contesti giuridici differenti è, invece, chiaro che un testo finale di qualità non può in alcun modo essere il prodotto di una sostituzione fra termini che, tra l'altro, non trovano corrispondenza concettuale nel passaggio fra un sistema giuridico e un altro. Il problema dell'incongruenza concettuale è, dunque, uno dei più pressanti nella produzione di traduzioni che garantiscano uniformità di interpretazione e di applicazione. La traduzione letterale di un dato termine giuridico in un'altra lingua non è, infatti, il più delle volte praticabile a causa di ragioni dottrinarie (Brand 2009: 22) che rendono i concetti diversi da una lingua ad un'altra.

Il lavoro del traduttore, all'interno del processo decisionale di cui è protagonista, è così quello di analizzare le opzioni traduttive che ha a disposizione, di selezionare equivalenti appropriati e di mettere in atto strategie di compensazione nei casi di incongruenza terminologica, tenendo sempre presente lo specifico processo comunicativo in cui opera. Nella scelta di termini equivalenti deve, dunque, prevedere il modo in cui gli organismi addetti recepiranno e applicheranno il testo, dal momento che l'accettabilità di tali termini equivalenti sarà valutata in base ai risultati pratici, ovvero in base agli effetti legali prodotti dal testo tradotto nell'ordinamento giuridico di ricezione.

Inoltre, al contrario di quanto avviene in altri ambiti disciplinari in cui la relazione fra l'oggetto e il relativo concetto viene istituzionalizzata e

standardizzata a livello internazionale, nel campo del diritto il processo di standardizzazione risulta complesso e, spesso, impraticabile dal momento che l'oggetto in questione non esiste universalmente all'interno di ogni società. In ambito legale, infatti, elementi quali istituzioni, cariche e procedure sono specifici all'interno di ogni singolo ordinamento giuridico e solo raramente sono condivisi fra ordinamenti giuridici differenti che sono il prodotto della storia, della cultura, delle abitudini legislative, dei principi socio-economici di ogni singola comunità. Di conseguenza, la terminologia che fa riferimento a tali elementi marcati culturalmente non trova corrispondenze concettuali fra una società e un'altra, provocando non pochi problemi nella ricerca di equivalenti (Cao 2007: 20).

Esistono, così, termini che anche all'interno della stessa lingua indicano concetti diversi in ordinamenti giuridici diversi o, al contrario, termini diversi che all'interno della stessa lingua indicano lo stesso concetto. Ad esempio, uno dei problemi traduttivi più frequenti nella traduzione operata dalla lingua inglese è, secondo (Chromá 2007: 438), causato dalle differenze terminologiche presenti nei contesti americano, inglese ed europeo che condividono il codice linguistico per esprimere, però, concetti diversificati, provocando casi di sinonimia e polisemia. A questo proposito Kischel (2009: 9) parla addirittura di "sublanguages" per indicare le diverse varietà dell'inglese giuridico che si riscontrano all'interno dei numerosi paesi anglofoni e sottolinea che la considerazione del sottocodice implicato sia fondamentale durante l'evento traduttivo. Si incontrano, inoltre, termini che riferendosi a concetti appartenenti a uno specifico sistema legale sono inesistenti in altri sistemi legali e risultano, pertanto, intraducibili. Esistono, infine, numerosi termini indefiniti e vaghi che vengono tradotti senza troppe difficoltà in diversi sistemi legali, ma che vengono interpretati diversamente all'interno di diverse giurisdizioni. I termini caratterizzati dall'alto contenuto ideologico esistono, invece, in diversi ordinamenti giuridici, ma assumono al loro interno sfumature di significato diverse a seconda dei principi sociali, economici e politici che sono alla base dell'ideologia nazionale (Šarčević 1997: 232-233).

Le diverse strategie traduttive da applicare in ambito lessicale sono, pertanto, guidate dal grado di equivalenza semantica e concettuale che esiste fra coppie di termini e di concetti che appartengono a due diversi sistemi linguistici e giuridici.

3.1.1 L'equivalenza funzionale

La traduzione giuridica è stata storicamente improntata a strategie di traduzione letterale, caratterizzata dalla ricerca del raggiungimento dell'equivalenza formale fra i due testi. Così, in ambito lessicale prevale ancora la ricerca di equivalenti linguistici che, al contrario degli equivalenti naturali, sono termini creati per designare concetti estranei all'ordinamento giuridico di arrivo.

Il concetto di equivalenza, non più pensato in termini di esatta corrispondenza, viene adesso utilizzato per indicare un possibile traduttore di un termine del testo di partenza nella consapevolezza della non identità fra i due termini in questione a livello concettuale. Il traduttore sceglie, quindi, un traduttore che sia "il più vicino equivalente naturale" (Nida 1964: 163) al termine della lingua di partenza, ovvero l'equivalente che più appropriatamente veicoli l'intenzione legislativa di origine e che porti ad effetti legali uniformi, nella consapevolezza dell'improbabile esistenza di un equivalente naturale (Šarčević 1997: 235).

La ricerca di equivalenti nella lingua e nel sistema legale di arrivo viene affrontata come la risoluzione di un problema essenzialmente legale in cui il traduttore identifica la natura del concetto e determina come lo stesso oggetto viene trattato all'interno del sistema legale di arrivo (Šarčević 1997: 236). Il traduttore avvia, quindi, un'analisi di diritto comparato che, nell'accezione più generale della definizione, indica la ricerca delle interrelazioni fra sistemi legali differenti (Brand 2009: 19). Si, identifica, quindi, il concetto che nel sistema legale di arrivo svolge la stessa funzione del corrispondente concetto nel sistema legale di partenza ed emerge, così, la nozione di equivalenza funzionale che indica, in traduzione giuridica, una relazione di simmetria funzionale fra concetti appartenenti a due sistemi giuridici diversi. In quest'ottica, un equivalente funzionale è definito da Šarčević (Ibidem) un termine che designa un concetto o un'istituzione del sistema legale di arrivo che ha la stessa funzione del concetto o dell'istituzione corrispondente appartenente al sistema legale di partenza.

Ogni equivalente funzionale deve essere chiaramente selezionato sulla base della sua accettabilità all'interno della specifica situazione comunicativa. Tale accettabilità viene determinata sulla base dell'analisi concettuale degli elementi

dei due testi di riferimento e della successiva comparazione degli elementi di somiglianza e di differenza che ne stabilisce il grado di equivalenza. L'analisi concettuale costituisce, infatti, un procedimento essenziale nella scelta dei traduttori maggiormente appropriati e, pertanto, dovrebbe essere condotta in tutti i casi in cui non esiste nella lingua di arrivo un termine identico a quello presente nella lingua di partenza o in tutti i casi in cui il suo equivalente naturale desta perplessità. L'analisi concettuale è, dunque, indispensabile per tracciare i confini semantici di termini appartenenti alle due lingue di lavoro e per decidere il modo in cui è più appropriato riprodurre il termine della lingua di partenza nella lingua di arrivo, ad esempio se tramite un equivalente semantico o un equivalente funzionale (Chromá 2007: 445).

All'interno di tale processo comparativo si determinano prima le caratteristiche del termine del testo di partenza che si qualificano come 'essenziali' o 'accidentali' e, in seguito, si ripete lo stesso procedimento analitico per l'equivalente funzionale del sistema legale di arrivo. La valutazione finale sul grado di equivalenza si determina, così, con la comparazione fra le corrispondenze delle caratteristiche dei due termini. Se si riscontra corrispondenza fra tutte le caratteristiche essenziali del termine di partenza e del suo equivalente funzionale e se non esiste corrispondenza solo per alcune delle caratteristiche accidentali, i concetti sono considerati identici. Se, invece, la maggior parte delle caratteristiche essenziali e solo parte di quelle accidentali coincidono, i concetti sono considerati simili. Infine, se la coincidenza si rileva solo per alcune caratteristiche essenziali o non si rileva per nessuna delle caratteristiche essenziali si parla di non equivalenza e si afferma la non accettabilità dell'equivalente funzionale (Šarčević 1997: 237-238). Nella decisione di accettabilità dell'equivalenza funzionale si opera, inoltre, una distinzione fra 'intersezione' e 'inclusione'. Si parla di intersezione quando due concetti, oltre a presentare caratteristiche aggiuntive non condivise, contengono caratteristiche comuni. Si parla, invece, di inclusione quando un concetto, oltre a presentare caratteristiche aggiuntive proprie, contiene tutte le caratteristiche di un altro concetto. In base a questa analisi concettuale si determinano diversi livelli di equivalenza.

Si parla, in questo modo, di equivalenza semi-completa, definita da Šarčević *near equivalence* (1997: 238), quando i termini dei due sistemi di riferimento condividono a livello semantico e concettuale tutte le caratteristiche essenziali e parte di quelle accidentali e si verificano vicendevolmente le condizioni di intersezione o di inclusione. I casi di un'equivalenza di questo tipo sono particolarmente rari in traduzione giuridica a causa degli elementi marcati culturalmente presenti in ogni sistema giuridico e, pertanto, una strategia traduttiva di tipo letterale è solo raramente applicabile. Più frequenti sono, invece, le situazioni di equivalenza parziale, in cui i concetti nelle diverse lingue sono solo in parte coincidenti e si verifica, dunque, la corrispondenza della maggior parte delle caratteristiche essenziali e di alcune delle caratteristiche accidentali fra i due concetti (confermando l'intersezione). Situazioni di equivalenza parziale si registrano anche nei casi in cui un concetto contiene tutte le caratteristiche dell'altro concetto, ma quest'ultimo al contrario ne contiene la maggior parte delle caratteristiche essenziali e solo parte di quelle accidentali (non confermando l'inclusione vicendevole).

L'equivalenza parziale comporta, dunque, una perdita di parti del significato nel trasferimento di un termine da una lingua all'altra e si può, di conseguenza, operare una traduzione letterale solo quando, pur esistendo diversità semantiche di rilievo, si ha la certezza che queste non invalidino la precisione del discorso (Megale 2008). Un esempio illustrativo è, a questo proposito, la corrispondenza traduttiva fra i termini *Prime Minister* e Primo Ministro che, pur indicando posizioni giuridiche non omologhe, vengono utilizzati come equivalenti funzionali. Si ammettono, quindi, anche diversità semantiche rilevanti, purché non invalidino la precisione del discorso e purché la trasposizione sia il frutto di un'analisi concettuale consapevole. Occorre, in definitiva, che il traduttore individui le differenze semantiche e concettuali fra i termini di due sistemi linguistici e si accerti che tali differenze siano irrilevanti ai fini della traduzione e della comprensione finale del testo tradotto.

Si verifica, infine, la non equivalenza quando solo qualcuna o addirittura nessuna delle caratteristiche essenziali delle due nozioni coincidono nell'intersezione o se nell'inclusione un concetto contiene tutte le caratteristiche

dell'altro concetto che, invece, non contiene caratteristiche del corrispondente concetto o ne contiene esigue. In questo caso l'equivalente funzionale non può considerarsi accettabile (Šarčević 1997: 239).

La questione dell'accettabilità dell'equivalenza fra due termini emerge soprattutto nei casi di equivalenza parziale e dipende essenzialmente da alcuni fattori quali il contesto, lo scopo della traduzione e la considerazione degli effetti finali sia del termine del testo di partenza che del suo equivalente funzionale. Sono, infatti, proprio questi fattori che determinano se le differenze fra i due termini in questione sono così rilevanti che il termine della lingua di arrivo non può essere usato come traduttore del termine della lingua di partenza. La decisione di utilizzare un equivalente funzionale come traduttore di un termine del sistema legale di partenza non è generalizzabile, ma è al contrario dipendente dalle singole circostanze. È, infatti, possibile che in un particolare contesto alcuni termini siano degli equivalenti accettabili, laddove invece non lo sono in contesti diversi (Megale 2008). L'accettabilità di un equivalente funzionale non è, inoltre, un fenomeno reciproco: accade, infatti, spesso che X possa essere utilizzato come equivalente funzionale di Y, ma che non sia valido il contrario. Rilevante è, inoltre, considerare lo scopo della traduzione (inteso nell'ottica funzionalista come combinazione di elementi quali il committente, l'autore, il ricevente, la tipologia testuale e la sua funzione) e, quindi, se la traduzione è finalizzata a prendere la forma di un testo informativo sul contenuto del testo fonte o è, invece, destinata a essere un testo autentico con valore giuridico indipendente. Lo scopo dell'esecuzione della traduzione determina, quindi, se i concetti presenti al suo interno possono essere applicati alla situazione concreta. Sebbene, infatti, un equivalente funzionale sia adatto a indicare lo stesso concetto del termine del testo di partenza, i due termini possono comunque mostrare delle differenze nel loro scopo di applicazione. Infine, data la necessità di uniformità di interpretazione e di applicazione, il testo tradotto deve necessariamente essere formulato in modo da veicolare gli stessi effetti legali del suo testo di partenza. Il traduttore, per mantenere invariati tali effetti legali, ha bisogno di condurre un'analisi anche sugli effetti legali che l'equivalente funzionale produce nel sistema legale di arrivo. La considerazione degli effetti legali di un concetto è, così, fondamentale ed è

decisiva nel determinare la sua accettabilità come equivalente funzionale. Il traduttore, nella decisione di accettabilità di un equivalente funzionale deve, infine, tenere in considerazione le pratiche di interpretazione del testo nel sistema legale di arrivo per assicurare la corretta applicazione finale del testo.

3.1.2 L'equivalenza alternativa

Nei casi in cui l'equivalenza funzionale non è un obiettivo né accettabile, né sufficiente si ricorre a differenti procedimenti tramite cui il traduttore sottolinea le differenze fra ordinamenti, piuttosto che le loro somiglianze. Tali procedimenti presentano, però, il limite di poter essere effettivamente messi in pratica soltanto nel caso in cui il destinatario della traduzione possieda una conoscenza giuridica minima (Megale 2008), poiché il traduttore gli richiede uno sforzo di comprensione dell'ordinamento di partenza.

Questi procedimenti, che Šarčević denomina *alternative equivalents* (1997: 254), consistono nell'uso di neologismi, nel ricorso alla perifrasi, ai calchi, ai prestiti e alla non traduzione e nell'uso di una terminologia neutra svincolata da quella dei singoli ordinamenti giuridici (il caso dell'*Eurolanguage*). Tutti questi procedimenti possono, naturalmente, essere combinati fra loro nell'ambito di una stessa traduzione sulla base di una consapevole strategia di lavoro e di un'analisi concettuale.

Il neologismo, già introdotto a proposito della produttività lessicale dell'*Eurolanguage*, rappresenta un espediente per tradurre termini privi di corrispondenze nella lingua di arrivo e può assumere due forme di realizzazione in traduzione. Mentre un neologismo lessicale consiste nella creazione di un'espressione completamente nuova nella lingua di arrivo per rendere il termine della lingua di origine, il neologismo semantico prevede invece l'uso di una parola o di un'espressione già esistente nella lingua di arrivo cui si attribuisce però un nuovo significato. Il neologismo nasce, quindi, con lo scopo di creare un corrispondente lessicale per una nozione già nota al destinatario che ha una previa conoscenza del sistema giuridico in questione.

La perifrasi, considerata un equivalente descrittivo, permette di fornire una definizione del concetto presente nel testo di partenza. L'inserimento di una

perifrasi nel testo della traduzione può attuarsi a condizione che non ne snaturi l'essenza e non trasformi la stessa traduzione in un commento.

Prestiti e calchi sono considerati in linguistica dei processi di interferenza (una lingua A utilizza tratti fonologici, morfologici, sintattici e lessicali di una lingua B) e sono considerati nell'ambito della traduzione giuridica dei procedimenti traduttivi. Il termine 'prestito' si riferisce a una parola che una lingua prende letteralmente in prestito da un'altra senza sottoporla alla traduzione. Si riconoscono due categorie di prestiti che differiscono in base al concetto di "integrazione". Dardano e Trifone (1985: 361) parlano, infatti, di "prestito non integrato" quando il termine straniero viene recepito in un'altra lingua ed è riconoscibile come straniero dal parlante di quest'ultima e di "prestito integrato" quando, invece, l'estraneità del termine recepito è irriconoscibile per via di un adattamento che ne "maschera" l'origine straniera. Con il termine 'calco' si indica, invece, la traduzione letterale di un elemento lessicale semplice o di un'unità lessicale superiore appartenente originariamente a una lingua straniera. Ancora Dardano e Trifone (Ibidem) distinguono fra "calco semantico" originato quando una parola trae un nuovo significato da una parola straniera per via della somiglianza formale e "calco traduzione" originato quando gli elementi di una parola composta straniera vengono letteralmente tradotti formando un nuovo composto nella lingua di ricezione. Entrambi gli espedienti descritti, calchi e prestiti, generano ovviamente dei testi orientati alla lingua di partenza. In traduzione giuridica, quando l'applicazione del principio dell'equivalenza funzionale dà luogo a risultati parziali e poco soddisfacenti, si preferisce ricorrere all'uso di prestiti e calchi, scegliendo di accettare e comunicare la differenza fra ordinamenti piuttosto che forzare la comparazione per trovare un equivalente, spesso parziale, nell'ordinamento di arrivo. L'adozione di questi espedienti è seguita dall'inserimento di note o commenti del traduttore per soddisfare l'esigenza di precisione cui è soggetta la traduzione giuridica e per segnalare al destinatario che si trova di fronte a un documento tradotto. È stato riscontrato che mentre i traduttori con formazione linguistica sono soliti lasciare il termine in originale come ultimo rimedio, al contrario i traduttori con formazione giuridica

raccomandano questa soluzione ogni volta che le differenze concettuali sono molto significative (Megale 2008).

Si opta, generalmente, per la scelta della non traduzione quando la diversità semantica è tale da incidere sull'affidabilità della traduzione; quando, dunque, non si riesce ad individuare nessun termine equivalente nel sistema giuridico della lingua di arrivo e si usa il termine della lingua di partenza o la sua traslitterazione. Se necessario, il significato del termine può essere chiarito tramite una nota in forma di spiegazione letterale o tramite osservazioni del tipo 'paragonabile a' (Megale 2008). Questa soluzione presenta alcuni limiti nel caso in cui l'introduzione di termini della lingua di partenza non tradotti nel testo di arrivo risulta troppo massiccia e si presenta il rischio che la traduzione si trasformi in un insieme di parole straniere collegate da preposizioni e verbi della lingua di arrivo. Un ulteriore problema della scelta di lasciare il termine in originale è il decadimento del fine primario della traduzione, ovvero quello di trasferire un'informazione da una lingua ad un'altra per rendere comprensibile tale informazione per un parlante di una lingua diversa. Un'eccezione al problema è rappresentata dal caso in cui il traduttore sappia esplicitamente che le espressioni che ricorrono nella lingua di partenza sono in qualche modo note per il lettore del testo di arrivo. Altro caso è quello rappresentato dai "legal transplants" (Brand 2009: 24), espressione con cui viene indicata l'importazione di un'istituzione o di un concetto da una cultura legale a una cultura legale differente che ne mantiene anche il nome in originale.

L'uso di termini neutri - non tecnici - svincolati dai singoli ordinamenti giuridici è una scelta raccomandata nel caso in cui non esistono degli equivalenti funzionali, soprattutto nei casi in cui il termine del testo di partenza e il suo traduttore devono acquisire un significato indipendente da specifici ordinamenti giuridici (Šarčević 1997: 255). Come si vedrà in seguito, questa strategia traduttiva è, infatti, particolarmente utilizzata per la traduzione di strumenti multilaterali appartenenti a una legislazione multilingue.

Un'altra strategia di traduzione applicabile nel caso in cui non esistano equivalenti funzionali per il termine di partenza è la scelta di un equivalente letterale. Si opta frequentemente per una traduzione di tipo letterale nel caso di

nomi di istituzioni e di cariche. Questa strategia è direttamente collegata alla creazione di neologismi che nascono proprio dalla traduzione letterale di un termine per cui non esiste un equivalente ed è particolarmente utilizzata all'interno della legislazione multilingue in cui, per onorare il principio della trasparenza e per stimolare la formazione della terminologia condivisa, l'equivalente letterale ha la precedenza rispetto ad altri tipi di equivalenti alternativi (Šarčević 1997: 261).

I latinismi, retaggio dell'influenza del diritto romano sul diritto inglese e in seguito dell'influenza della Chiesa in periodo medievale, rappresentano una categoria di termini, giudicata non problematica dal punto di vista dell'equivalenza traduttiva. Si pensa, infatti, che assumano un significato universale proprio perché derivano dalla stessa fonte. Al contrario, invece, la decisione di tradurre o meno il latinismo in questione dipende dalle convenzioni traduttive vigenti all'interno del sistema giuridico di arrivo e all'interno dell'istituzione per cui si traduce (Alcaraz /Hughes 2002: 5). I termini di origine latina assumono, infatti, delle sfumature di significato peculiari quando utilizzati nella terminologia legale nazionale e diventano, pertanto, dei falsi amici in traduzione. All'interno dell'Unione europea, ad esempio, l'uso di espressioni latine in diverse lingue richiede al traduttore un'analisi dell'accezione che tali espressioni assumono nel contesto legale nazionale per cui si opera la traduzione (Šarčević 1997: 264).

Nella traduzione della terminologia è, in definitiva, consigliabile un approccio comparativo che si basi su un'adeguata conoscenza del sistema concettuale proprio di ogni ordinamento giuridico, in modo tale da valutare la delimitazione e il valore di diversi concetti. In seguito ad osservazioni sul rapporto fra una coppia di termini appartenenti a due diversi sistemi linguistici e giuridici (il grado di equivalenza semantica e concettuale che intercorre fra loro), è possibile procedere alla loro traduzione, optando per la procedura che meglio si presta a tradurre i termini in questione.

3.1.3 Termini tecnici, termini semi-tecnici e termini di uso comune

È stata precedentemente tracciata una distinzione del lessico giuridico sulla base della sua funzione all'interno del testo e sono così state individuate due categorie principali che accolgono al loro interno parole simboliche e parole funzionali. Le parole simboliche, ovvero quelle che si riferiscono ad un universo concettuale, sono a loro volta state raggruppate in tre categorie che distinguono il lessico legale in termini tecnici, termini semi-tecnici e termini di uso comune. Queste tre categorie lessicali mostrano in traduzione problemi di diversa natura.

I termini tecnici, ovvero quelle parole unicamente legate alla sfera professionale in questione, non presentano generalmente problemi traduttivi grazie alla loro natura monoreferenziale. In ambito legale, però, anche i termini tecnici pongono di fronte a difficoltà interpretative proprio a causa della loro natura monosemica (Charnock 2006: 254). In ambito europeo accade spesso, ad esempio, che tali tecnicismi coincidano con altri concetti radicati nella cultura legale di un paese dalla storia simile. Questi termini pongono, così, il traduttore di fronte al bivio di tradurre o di lasciare, invece, il termine in originale, sottolineandone la specificità all'interno della cultura legale di partenza e segnalando l'inesistenza di perfetti parallelismi nella cultura legale di destinazione (Alcaraz /Hughes 2002: 155). La non traduzione è, ad esempio, una scelta preferibile di fronte alla presenza di termini di origine normanna o latina per due ragioni: questi termini sono da un lato generalmente noti all'interno della cerchia di giuristi, seppur di nazionalità diversa, e sono da un altro lato termini tecnicamente talmente complessi che la loro spiegazione concettuale risulta più semplice della ricerca di un traduttore appropriato (Ibidem).

La categoria dei termini semi-tecnici presenta problemi traduttivi ancora più consistenti a causa della polisemia che li caratterizza: tali termini presentano, spesso, uno o più significati nel loro uso comune e un'accezione legata all'ambito specialistico. Il traduttore deve, pertanto, compiere maggiori riflessioni concettuali nella selezione del traduttore più appropriato all'interno della gamma di tutti i traduttori probabili.

Infine, i termini che appartengono alla terza categoria si contraddistinguono per il significato di uso comune che disimpegnano quotidianamente e

specialisticamente. Alcaraz e Hughes (2002: 162) considerano che tali termini siano strettamente legati a singoli contesti d'uso e siano, pertanto, riscontrabili comunemente all'interno di determinate aree giuridiche e generi testuali. Per questo motivo, suggeriscono l'elaborazione di liste terminologiche contenenti termini ed espressioni ricorrenti all'interno di determinate tipologie testuali che aiutino il traduttore nella scelta del traduttore maggiormente adatto. La difficoltà traduttiva, infatti, non consiste tanto nell'attribuzione del significato tecnico - che non è mai lontano dall'accezione di uso comune -, quanto nel rispetto dei vincoli stilistici e contestuali. Si tratta, quindi, di una difficoltà stilistica, piuttosto che tecnica.

3.2 Convenzioni sintattiche e lessicali

Il ricorso a strutture sintattiche e lessicali altamente standardizzate è una delle caratteristiche peculiari dei testi giuridici e pone non poche difficoltà per il lavoro del traduttore che ha bisogno di possedere una buona padronanza nel riconoscimento, nell'interpretazione e nella riproduzione di tali forme convenzionali nella lingua di destinazione.

Per convenzioni sintattiche e lessicali si intendono, in particolare, le collocazioni e la fraseologia presenti nella varietà giuridica di ogni sistema linguistico che sono formulate diversamente da lingua a lingua e che, per questo motivo, non possono essere tradotte seguendo la strutturazione lessico-grammaticale, ma devono essere tradotte procedendo sulla base della corrispondenza funzionale di sintagmi e proposizioni al fine di evitare errori di registro (Garzone 2007: 218).

Un esempio tipico è rappresentato dalle frequenti formule fisse, costituite da frasi preposizionali complesse quali *without prejudice to*, *in accordance with*, *subject to*, *pursuant to* che presentano formule cristallizzate parallele in altre lingue e che si traducono, pertanto, con il ricorso a formule altrettanto fisse. In lingua italiana, ad esempio, le appena citate convenzioni lessicali si traducono rispettivamente con le formule fisse 'fatto salvo', 'ai sensi di', 'soggetto a', 'a norma di', senza ulteriori possibilità di ipotesi o scelte traduttive.

Un altro esempio di convenzioni sintattiche e lessicali ricorrenti è rappresentato dalle espressioni binomiali, formate da coppie di aggettivi e avverbi combinati convenzionalmente, che contribuiscono spesso a incrementare il fenomeno dell'ambiguità all'interno dei testi giuridici. Le forme di duplicazione e, a volte, di triplicazione in cui due o tre sinonimi vengono affiancati l'uno all'altro richiedono al traduttore di verificare, inizialmente, se la fraseologia convenzionale della lingua di arrivo dispone di combinazioni lessicali equivalenti. Se nella lingua di arrivo non esistono tali combinazioni convenzionali il traduttore dovrà, in primo luogo, comprendere la natura della duplicazione nel testo di partenza e in seguito decidere se mantenerla nel testo di arrivo. Dovrà, così, osservare se i sinonimi dell'espressione originale contengono una distinzione reale nella sfumatura di significato e riprodurre, quindi, la coppia nel testo di arrivo o se al contrario i sinonimi svolgono una funzione puramente enfatica che può essere riprodotta nel testo di arrivo con la semplice aggiunta di un aggettivo o di un avverbio che porti alla stessa resa stilistica. Nel caso in cui l'espressione originale presenta una duplicazione semplicemente ridondante che non apporta né sfumature contenutistiche, né sfumature retoriche il traduttore dispone di due opzioni traduttive: la semplificazione dell'espressione con l'eliminazione del termine meno generico o la semplice riproduzione dell'intera espressione nella lingua di arrivo (Alcaraz /Hughes 2002: 9-10).

3.3 Strutture sintattiche frequenti

Nei testi di carattere giuridico è notevole la preferenza e la prevalenza di uso di alcune strutture sintattiche con cui il traduttore deve essere familiare per tradurle in modo appropriato dalla e nella propria lingua, per non ignorare e stravolgere le convenzioni discorsive del settore. Le strutture sintattiche ricorrenti all'interno dei testi legislativi inglesi sono già state analizzate e, ad esempio, Garzone (2007: 219) osserva che alcune delle strutture ricorrenti nell'italiano giuridico siano l'anteposizione dell'aggettivo al nome, l'abbondanza di participi presenti e l'uso dell'imperfetto narrativo. Chiaramente solo l'esperienza e il continuo esercizio possono rendere il traduttore padrone di queste modalità espressive proprie di determinati generi testuali.

In traduzione la selezione di traduenti appropriati per i termini del testo di partenza non è, come osservato, l'unico fattore che determina il risultato del prodotto finale. Infatti, la terminologia costituisce solo una parte della totalità di un testo e la naturalezza espressiva di un testo tradotto non deriva soltanto da scelte lessicali appropriate, ma deriva invece dall'adeguata combinazione di elementi lessicali, sintattici e stilistici. In qualche modo, inoltre, le decisioni lessicali dipendono spesso dalle esigenze sintattiche della lingua di arrivo. Esigenze sintattiche e decisioni lessicali contribuiscono, così, all'unisono alla produzione di un testo di arrivo leggibile e naturale che presenti, in conformità al testo di partenza, la stessa intenzione legislativa e produca gli stessi effetti legali tramite le convenzioni stilistiche e lessicali proprie del nuovo codice di espressione. Questo obiettivo si persegue attraverso alcune tecniche che modificano la sintassi e il lessico del testo di partenza, così da plasmarli in base alle esigenze della lingua di arrivo producendo un testo naturale, idiomatico e accurato.

Una di queste tecniche è la trasposizione, già discussa come tecnica di traduzione obliqua, che prevede la sostituzione di una categoria grammaticale con un'altra a patto che si raggiunga lo stesso valore semantico fra le due proposizioni. La trasposizione si attua, chiaramente, a diversi livelli e fra diverse categorie grammaticali. Avviene così che un nome venga sostituito da un verbo e viceversa, operando una denominalizzazione o al contrario una nominalizzazione.

Si è precedentemente riscontrato che il ricorso allo stile nominale costituisce una delle strutture sintattiche salienti del linguaggio legale. Questo tratto è decisamente significativo nel processo di traduzione a causa delle discrepanze dell'uso di questo espediente nei diversi sistemi linguistici. Il traduttore, a causa delle difformità nell'uso e nell'alternanza di tali costruzioni, si trova spesso a dover ricorrere allo stile nominale quando nel testo di partenza è invece presente una forma verbale e, viceversa, a dover denominalizzare un sintagma nominale presente nel testo fonte. La prevalenza dell'uno o dell'altro procedimento dipende, ovviamente, dalla coppia di lingue per cui il traduttore media, anche se è fuorviante la formulazione di una rigida regola procedurale. Nei casi di traduzione nell'ambito della coppia linguistica inglese-italiano sembra, però, ovvio che si

manifesti più frequentemente il processo di nominalizzazione operando una traduzione verso l'italiano che fa un uso più costante dello stile nominale e, viceversa, si riscontra maggiormente il processo di denominizzazione in una traduzione verso l'inglese in cui l'alta presenza di forme nominali nella varietà linguistica giuridica rispetto alla lingua standard è, comunque, inferiore alla presenza delle stesse forme nominali in lingua italiana (Garzone 2002: 65).

Così, ad esempio, nella seguente definizione legislativa si riscontrano due nominalizzazioni nella traduzione dall'inglese all'italiano:

This Directive determines:

(a) the terms **for conferring and withdrawing** long-term resident status granted by a Member State in relation to thirdcountry nationals legally residing in its territory, and the rights pertaining thereto;

[Scopo della presente direttiva è stabilire:

a) le norme **sul conferimento e sulla revoca** dello status di soggiornante di lungo periodo concesso da uno Stato membro ai cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti nel suo territorio, nonché sui diritti connessi;]¹¹¹

Una caratteristica della lingua inglese e della sua varietà giuridica è la presenza di sintagmi nominali complessi che richiedono un ragionamento profondo per attribuire una funzione a ogni elemento del sintagma. Esistono, come già notato a proposito delle caratteristiche formali del *legal English*, due tipi di frasi nominali, quelle che contengono un singolo premodificatore e un numero indefinito di postmodificatori e quelle che, invece, ospitano più di un premodificatore. I sintagmi più complessi per il traduttore sono quelli del secondo tipo in cui il premodificatore è un sostantivo usato con funzione aggettivale e in cui l'ordine delle parole e la struttura stessa del sintagma richiedono nel processo di traduzione delle modifiche volte a esplicitare le relazioni fra le parti del sintagma, come avviene nel seguente esempio:

Member States shall issue a **long-term resident's EC residence permit** to long-term residents. The permit shall be valid at least for five years; it shall, upon application if required, be automatically renewable on expiry.

[Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo periodo **un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo**. Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda, ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza.]¹¹²

¹¹¹ DIRETTIVA 2003/109/CE DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

¹¹² Art 8(2) della DIRETTIVA 2003/109/CE DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

Un altro tipo di cambiamento di categoria grammaticale prevede la sostituzione di un pronome con un nome e viceversa. Tale tipo di trasposizione consente il raggiungimento di un maggiore o minore livello di chiarezza nelle definizioni e avviene costantemente all'interno di una traduzione che coinvolge, ad esempio, la coppia linguistica inglese-italiano in cui la ripetizione del termine di riferimento viene preferita nella prima lingua e viene, al contrario, evitata nella seconda. Ad ogni modo, il traduttore deve assicurarsi che la soluzione proposta non produca ambiguità che la ripetizione mirava a evitare. Si noti, però, che nonostante la lingua italiana eviti stilisticamente il ricorso alla ripetizione, in ambito giuridico tale principio stilistico subisce una deroga in favore della necessità di stabilire chiaramente i termini di riferimento. Così, nel seguente esempio si osserva la ripetizione del termine 'Stato membro' che, nell'italiano standard, andrebbe invece evitata con il ricorso ad un pronome di riferimento anaforico:

Each **Member State** shall adopt appropriate sanctions on:
(a) any person who intentionally assists a person who is not a national of a **Member State** to enter, or transit across, the territory of a **Member State** in breach of the laws of **the State concerned** on the entry or transit of aliens;]
[Ciascuno **Stato membro** adotta sanzioni appropriate:
a) nei confronti di chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno **Stato membro** ad entrare o a transitare nel territorio di uno **Stato membro** in violazione della legislazione di **detto Stato** relativa all'ingresso o al transito degli stranieri;]¹¹³

L'indesiderabilità della ripetizione viene mitigata in entrambe le lingue con l'uso dei participi passati '*concerned*/ detto' con funzione aggettivale: il primo posposto, il secondo preposto al nome come dimostrativo.

Un'ulteriore forma di trasposizione che deve essere consapevolmente ponderata in traduzione giuridica è il passaggio dalla forma attiva a quelle passiva e viceversa, dal momento che il cambiamento influenza direttamente l'autorità e l'autorevolezza della norma giuridica. La forma passiva, sebbene spesso fonte di ambiguità e imprecisione, è infatti utilizzata all'interno dei testi normativi come strumento di depersonalizzazione che contribuisce a rendere le norme universalmente applicabili e valide proprio perché non identifica singoli soggetti

¹¹³ Art. 1(a) della DIRETTIVA 2002/90/CE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2002 volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

cui le norme sono applicabili. Come nei casi precedenti, dunque, cambiamenti di forma in traduzione sono accettabili solo se linguisticamente motivati e se non sono causa di cambiamenti di significato e di stile, come nel caso dell'universalità di applicazione delle norme. In generale, è sempre più semplice mantenere l'effetto equivalente, preservando la forma passiva (se presente) nel testo di arrivo e mantenendo, dunque, l'enfasi sull'azione e sulla norma piuttosto che spostarla sul soggetto (Alcaraz/ Hughes 2002: 20). In quest'ottica, gli esigui cambiamenti di forma riscontrati nei testi paralleli appartenenti alla legislazione comunitaria analizzata sono spesso accompagnati da una completa ristrutturazione dell'intera proposizione, come avviene nel seguente caso:

Each member of the Steering Board shall have one vote, including the Chair.
Decisions shall be taken by a two-thirds majority of the votes cast.
[Ogni membro del comitato direttivo ha diritto ad un voto, compreso il presidente. **Il comitato direttivo delibera a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.**] ¹¹⁴

Altre tipologie di trasposizione riguardano l'asimmetria nell'uso del participio passato fra lingue diverse. Così all'interno della coppia linguistica inglese-italiano si assiste, come avviene nella traduzione del titolo della seguente direttiva comunitaria, alla sostituzione del participio presente con una proposizione relativa (nel primo caso) o con una nominalizzazione (nel secondo caso):

COUNCIL DIRECTIVE 2001/51/EC of 28 June 2001 **supplementing** the provisions of Article 26 of the Convention **implementing** the Schengen Agreement of 14 June 1985.
[DIRETTIVA 2001/51/CE DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2001 **che integra** le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione **di applicazione** dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.]

Nonostante le pratiche di stesura legislativa scoraggino la formulazione di definizioni legislative negative all'interno dei testi normativi, in quanto meno dirette delle definizioni affermative e più complicate da comprendere, non è rara l'infrazione a tale regola. Infatti, non pochi sono i casi in cui la forma negativa viene utilizzata nell'enunciazione di regole legali e, in generale, una buona norma traduttiva prevede la non trasformazione di tali proposizione negative in positive e viceversa. Tale trasformazione va, inoltre, assolutamente evitata nei casi in cui

¹¹⁴ Art. 4(3) della DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 maggio 2008 che istituisce una rete europea sulle migrazioni (2008/381/CE).

possa alterare gli effetti legali e l'intenzione legislativa, ma va tenuta in considerazione nei casi in cui l'uso di una negazione risulti illogico o inappropriato nell'espressione della lingua di arrivo (Šarčević 1997: 171-172). I traduttori sono, quindi, invitati a mantenere negativa la proposizione nel testo di arrivo, ma sono incoraggiati a esprimere la negazione nella modalità più consona alle convenzioni della lingua di arrivo, selezionando ad esempio un soggetto negativo o negando invece un verbo principale. Questo è ciò che avviene nel seguente caso in cui la forma negativa della proposizione inglese espressa tramite il verbo modale viene mantenuta nella versione italiana tramite un modificatore dalla valenza negativa:

The uploading of data onto the network **shall not affect** the ownership of the information concerned. Authorised users shall remain solely responsible for the information they provide and shall ensure that its contents are fully compliant with existing Community and national law.

[L'inserimento di dati nella rete **lascia impregiudicata** la proprietà delle relative informazioni. Gli utenti autorizzati sono i soli responsabili delle informazioni fornite e assicurano che il loro contenuto sia pienamente conforme al diritto comunitario e nazionale vigente.]¹¹⁵

Le ricorrenti proposizioni condizionali, che contengono una vasta presenza di condizioni, eccezioni e specificazioni, costituiscono un'altra struttura sintattica comunemente impiegata all'interno del genere legislativo per veicolare contingenze complesse (Cao 2007: 21). Tali proposizioni del tipo *if X, then Y* esprimono all'interno della subordinata le condizioni di applicabilità della norma, le eccezioni alla norma e i relativi contesti di applicabilità. Ne deriva che tali proposizioni siano spesso sintatticamente tortuose e lessicalmente ricche di indicatori che segnalano la presenza di condizioni e ipotesi in forma positiva (*if, where, when, provided that*) o in forma negativa (*unless, except where/ if/ when*). Il traduttore deve essere particolarmente attento nella resa di tali proposizioni assicurandosi di attribuire la valenza adeguata ai connettori e alle congiunzioni che esprimono la logicità delle condizioni e delle ipotesi soggiacenti all'applicazione della norma espressa nella proposizione principale (Alcaraz/ Hughes 2002: 20). Come già menzionato il traduttore, pur esercitando creatività

¹¹⁵ Art. 5(1) della DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 marzo 2005 relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri.

soprattutto nella traduzione delle condizioni di applicabilità dell'atto, deve attenersi in una certa misura alle convenzioni stilistiche della lingua per la quale traduce rispettando così le norme che regolano, ad esempio, l'anteposizione o la posposizione delle proposizioni subordinate che ospitano le condizioni di applicabilità rispetto alla proposizione principale che include, invece, la definizione legislativa.

Dalla tortuosità di tali proposizioni, spesso complicate da discontinuità sintattiche, deriva una sintassi complessa dovuta alla subordinazione multipla e al posizionamento del verbo principale alla fine della proposizione. Nella traduzione di simili periodi complessi il traduttore si trova di fronte alla possibilità di mantenere invariati tali intricati schemi di subordinazione o al contrario di semplificare la sintassi rompendone i periodi (Alcaraz/ Hughes 2002: 19). La scelta, come è ormai noto, dipende dalle aspettative del destinatario di arrivo ed è legata alle convenzioni testuali che stabiliscono le regole sintattiche dei testi appartenenti al genere testuale in discussione. La complessità della seguente proposizione condizionale nella versione inglese non è dovuta solo alla presenza dell'ipotassi, ma è imputabile anche alla presenza di una doppia condizione espressa paratatticamente e introdotta da *if* e *and*. Si noti come nella versione italiana la struttura della proposizione venga modificata con l'eliminazione del doppio periodo ipotetico e l'introduzione di due subordinate condizionali collegate fra loro paratatticamente:

If the conditions provided for by Articles 4 and 5 are met, and the person does not represent a threat within the meaning of Article 6, the Member State concerned shall grant the third-country national concerned long-term resident status.

[Lo Stato membro interessato conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo a **qualsiasi cittadino di paese terzo che soddisfi le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e non costituisca una minaccia ai sensi dell'articolo 6.**]¹¹⁶

Un altro elemento da non sottovalutare durante la produzione di una traduzione è la resa dei connettori che, all'interno delle condizioni di applicabilità dell'atto, esplicitano le relazioni logiche che devono essere espresse in maniera uniforme. Un connettore diffusamente utilizzato nei testi legislativi è quello

¹¹⁶ Art. 7(3) della DIRETTIVA 2003/109/CE DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

formato dalla combinazione *and/or* che assume un ruolo decisivo nella determinazione di condizioni da applicare in maniera cumulativa (*and*) o in maniera alternativa (*or*). Si tratta in questo caso di un'ambiguità di tipo sintattico (Alcaraz/ Hughes 2002: 46) che diventa un problema traduttivo quando il traduttore deve decidere quale dei due o più sensi sono da intendersi. Per questo motivo una soluzione consigliabile è quella di mantenere la combinazione delle congiunzioni come nel caso di seguito riportato e demandare agli organi preposti all'interpretazione e all'applicazione della norma se le condizioni sono da intendersi in maniera cumulativa o, al contrario, in maniera alternativa:

Where the withdrawal or loss of long-term resident status does not lead to removal, the Member State shall authorise the person concerned to remain in its territory if he/she fulfils the conditions provided for in its national legislation **and/or** if he/ she does not constitute a threat to public policy or public security.

[Quando la revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo non comporta l'allontanamento, lo Stato membro autorizza l'interessato a rimanere nel suo territorio se soddisfa le condizioni previste nel suo diritto interno **e/o** se questi non costituisce una minaccia per l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza.]¹¹⁷

Errori traduttivi che coinvolgono i connettori testuali mettono a repentaglio l'uniformità di applicazione ed è per questo che i traduttori dovrebbero fare particolare attenzione a questi elementi che, tra l'altro, passano spesso inosservati durante le procedure di revisione e autenticazione. Se invece le ambiguità sono presenti già all'interno del testo di partenza è consigliabile chiarire la natura delle inesattezze consultando i redattori o, in questa impossibilità, determinare l'intenzione legislativa in consultazione con altri esperti anteriormente alle procedure di autenticazione. In ultima istanza, invece, una traduzione che riproduca la stessa ambiguità non può che essere corretta. Il traduttore, quindi, nell'impossibilità di sanare la fonte di ambiguità, decide di rendere egualmente ambigua la proposizione tradotta e di demandare le questioni interpretative a coloro che dovranno applicare il provvedimento.

Una tecnica utilizzata per naturalizzare il testo di arrivo e plasmarlo secondo le convenzioni sintattiche e stilistiche proprie del codice linguistico di arrivo è

¹¹⁷ Art. 9(7) della DIRETTIVA 2003/109/CE DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

l'espansione che prevede, appunto, l'estensione delle proposizioni nominali al fine di esplicitare la funzione di ogni componente e rendere univoco il significato. L'espansione è una tecnica tipica nella traduzione da una lingua sintetica quale l'inglese a una lingua neolatina quale l'italiano che fa un maggiore uso di perifrasi. Un esempio chiarificante è l'aggettivazione nominale *immigration law* proposta da Alcaraz/ Hughes (2002: 184) che viene generalmente resa in italiano dalla perifrasi 'leggi in materia di immigrazione'. Un'altra traduzione perifrastica tipica della coppia linguistica inglese-italiano si riscontra nell'esplicitazione della funzione delle preposizioni, come nel caso della traduzione del titolo della seguente direttiva comunitaria (nel primo esempio) e nel caso della traduzione del *recital* di una decisione (nel secondo esempio):

COUNCIL DIRECTIVE 2001/40/EC of 28 May 2001 **on** the mutual recognition of decisions on the expulsion of third country nationals.
[DIRETTIVA 2001/40/CE DEL CONSIGLIO del 28 maggio 2001 **relativa al** riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.]

Since the objective of the proposed action, namely financial burden-sharing for cooperation between Member States **on** expulsion of third-country nationals in the case of mutual recognition of expulsion decisions cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the effects of the action, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.

[Poiché lo scopo dell'azione prevista, vale a dire la ripartizione degli oneri finanziari della cooperazione tra Stati membri **in materia di** allontanamento dei cittadini di paesi terzi in caso di riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento, non può essere realizzato, in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato.]¹¹⁸

La struttura tematica di un testo specialistico standard segue un determinato schema per la posizione dell'informazione tematica e di quella rematica, facendo una differenza fra elementi vecchi (conosciuti perché introdotti previamente nel testo) e nuovi (sconosciuti perché assenti nella porzione di testo precedente). Secondo questo schema l'informazione già nota coincide di solito con il tema e viene posizionata nella parte iniziale della proposizione, mentre l'informazione

¹¹⁸ *Recital* (4) della DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 febbraio 2004 che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

nuova corrisponde al rema che viene collocato alla fine della frase. In questo modo il rema di una proposizione corrisponderà al tema della proposizione seguente, conferendo coesione e coerenza alla globalità del testo (Gotti 2005: 108-109). Ovviamente, questa struttura non è esente da eccezioni e la decisione di collocare gli elementi in posizione rematica piuttosto che tematica è di natura pragmatica e asseconda le esigenze funzionali del testo, quali ad esempio la necessità di conferire priorità, contrasto o enfasi ad alcuni elementi. Nel seguente caso si nota, infatti, la posizione del rema (*legal aid*) anteposta a quella del tema (*to long-term residents*):

Legal aid shall be given **to long-term residents** lacking adequate resources, on the same terms as apply to nationals of the State where they reside.

In traduzione, l'analisi della proposizione dal punto di vista del tema e del rema è utile nell'ottica di naturalizzare la sintassi del testo di arrivo che deve, però, preservare il senso dell'ordine sintattico del testo di partenza sovvertendolo sapientemente nel testo tradotto (Alcaraz/ Hughes 2002: 191). Nella versione linguistica italiana si osserva, così, il ritorno alla struttura tematica convenzionale in cui il tema (al soggiornante di lungo periodo) è di nuovo anteposto al rema (il patrocinio). In altre parole, quando la proposizione tradotta non risulta naturalmente tematizzata, l'inversione tema/ rema (che si riscontra nella versione italiana rispetto a quella inglese) permette di accomodare le informazioni seguendo l'ordine più naturale per le convenzioni sintattiche del sistema linguistico di arrivo, senza però stravolgerne il senso e la consequenzialità sintattica originale, come evidente dal confronto delle due versioni linguistiche:

Legal aid shall be given **to long-term residents** lacking adequate resources, on the same terms as apply to nationals of the State where they reside.
[**Al soggiornante di lungo periodo** che non disponga di mezzi sufficienti è concesso **il patrocinio** a spese dello Stato nei modi previsti per i cittadini dello Stato membro in cui soggiorna].¹¹⁹

Anche la distribuzione delle informazioni all'interno della proposizione cambia da una lingua a un'altra e allo stesso modo cambiano le posizioni che attribuiscono rilievo a un elemento all'interno della struttura sintattica. In italiano, ad esempio, l'elemento prioritario che contiene l'informazione principale si

¹¹⁹ Articolo 12(5) DIRETTIVA 2003/109/CE DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2003 relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

colloca alla fine della proposizione (Musacchio 2007: 99) e, così, nell'esempio appena osservato si opera uno spostamento di "patrocinio" alla fine della frase per accomodare l'informazione principale nella posizione adeguata secondo la sintassi italiana. In traduzione, quindi, la consapevolezza della differente distribuzione delle informazioni fra la lingua di partenza e quella di arrivo rappresenta un elemento indispensabile per raggiungere una comunicazione efficace.

3.4 Atti linguistici

Alcune delle decisioni più ardue che il traduttore deve prendere riguardano la traduzione degli atti linguistici, fondamento del linguaggio normativo. La presenza di proposizioni di natura deontica o performativa costituisce, infatti, un tratto distintivo del linguaggio legale che si realizza in modo differente in diversi sistemi linguistici. Di conseguenza, sono numerosi i problemi legati alla traduzione degli atti linguistici con riferimento al loro carattere performativo o deontico all'interno di un testo giuridico normativo e sono, così, molteplici le difficoltà nella riformulazione di comandi, proibizioni e autorizzazioni nel testo di arrivo in accordo con le convenzioni stilistiche della lingua e del sistema giuridico corrispondente.

Il linguaggio giuridico all'interno dei testi prettamente normativi ha la funzione primaria di esprimere e prescrivere azioni legali per regolare il comportamento sociale, prescrivendo norme di condotta che indicano quali comportamenti assumere e quali, invece, evitare (Cao 2007: 14). Tali azioni legali si trovano fisicamente nella sezione delle definizioni principali dei testi legislativi e vengono espresse, come già approfondito, tramite obblighi, autorizzazioni e proibizioni, espresse a loro volta tramite proposizioni costative che descrivono o narrano fatti ed eventi o tramite proposizioni performative che, invece, portano all'immediata realizzazione di azioni. Così mentre le proposizioni costative possono essere vere oppure false, le proposizioni performative possono essere felici o infelici (Austin 1962: 14-16). Proprio tali proposizioni performative, espresse tramite verbi anch'essi performativi che si dividono in performativi diretti (*I order you to go*) e indiretti (*You shall go*), giocano un ruolo fondamentale nella definizione delle regole legali all'interno dei testi legislativi,

in quanto l'espressione delle azioni produce la loro immediata realizzazione e la loro forza vincolante. I testi normativi, vincolanti già per il loro status, rafforzano il loro potere tramite l'uso di tali verbi performativi, inseriti a loro volta in proposizioni dallo stesso valore che non permettono margini di non compimento delle azioni legali li espresse.

In termini traduttivi, la corretta interpretazione degli atti linguistici del testo di partenza e la loro conforme riproduzione nel testo di arrivo rappresenta uno degli elementi fondamentali per il raggiungimento dell'interpretazione e dell'applicazione uniforme dei testi in questione. Inoltre, determinati criteri legali vanno seguiti nella classificazione degli atti linguistici, in quanto la loro sottovalutazione può intaccare il raggiungimento degli effetti legali desiderati (Šarčević 1997: 135). Il traduttore deve, quindi, essere cosciente del funzionamento della forza illocutiva degli atti linguistici all'interno delle regole legali.

Le norme legali sono di solito formulate all'interno di una proposizione condizionale complessa costituita da una proposizione principale dal contenuto normativo che contiene, appunto, l'azione legale e da una proposizione subordinata dal contenuto descrittivo che specifica le condizioni soggiacenti alla realizzazione dell'azione legale. All'interno di questa proposizione complessa è il verbo principale della definizione legale che determina la forza illocutiva dell'atto che, in questo modo, esprime un comando, una proibizione o un'autorizzazione. Il verbo principale può, dunque, assumere la forma di un performativo diretto o indiretto con una generale preferenza, in termini di frequenza, per la forma indiretta per accentuare il carattere di universalità della norma coadiuvato con l'uso della forma impersonale.

Il traduttore di testi giuridici deve, di conseguenza, possedere la capacità di identificare e interpretare il contenuto normativo espresso nella definizione legale e formulare una norma legale con la stessa forza illocutiva nella lingua di arrivo che porti, così, a effetti legali equivalenti nel sistema giuridico di arrivo. I problemi traduttivi degli atti linguistici sono legati all'impossibilità di operare una traduzione letterale e di utilizzare, quindi, le corrispondenti forme verbali della lingua di arrivo. Le forme verbali usate per esprimere gli atti linguistici sono,

infatti, determinate da specifiche convenzioni e pratiche di stesura che variano da lingua a lingua e da sistema legale a sistema legale e non sono governate da regole grammaticali.

L'utilizzo di *shall* è l'esempio saliente della diversa modalità di espressione di un enunciato deontico o performativo fra lingue diverse. L'uso indistinto di questo modale per le norme con carattere deontico e performativo nel discorso legale inglese pone, ad esempio, problemi per la traduzione di tali norme in lingua italiana dove per entrambe le funzioni sarebbe corretto utilizzare il presente indicativo, mentre insorge spesso la forte tentazione di fare ricorso all'ausiliare 'dovere' e al tempo futuro (Garzone 2008) o alla loro combinazione: l'ausiliare 'dovere' coniugato al futuro.

È, infatti, il presente indicativo che assume forza normativa in italiano, specialmente quando posizionato all'interno di proposizioni principali in cui esprime una chiara funzione prescrittiva (Williams 2004: 221). Il presente indicativo è, quindi, considerato adatto per veicolare in italiano sia dichiarazioni legislative dalla forza performativa che deontica. Il ricorso ai verbi modali, giudicati deboli e indiretti se paragonati all'immediatezza del presente indicativo, è così esplicitamente scoraggiato dalle linee guida di stesura ufficiali (Garzone 2001: 162). Di conseguenza, il presente indicativo diventa la forma verbale più utilizzata all'interno dei testi legislativi italiani e traduce *shall* sia nell'espressione di dichiarazioni performative (come nel terzo caso del seguente esempio) che deontiche (come nei primi due casi del seguente esempio):

Member States **shall issue** a residence permit for a period of at least one year and **shall renew** it if the conditions laid down in Articles 6 and 7 are still met. If the research project is scheduled to last less than one year, the residence permit **shall be issued** for the duration of the project.¹²⁰

[Gli Stati membri **rilasciano** un permesso di soggiorno valido per un periodo minimo di un anno e lo **rinnovano** se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Se la durata prevista del progetto di ricerca è inferiore a un anno, il permesso di soggiorno è **rilasciato** per la durata del progetto.]

Il presente indicativo è, quindi, generalmente utilizzato come traduttore di *shall*, sebbene le due forme verbali non veicolino esattamente lo stesso

¹²⁰ Art.8 of the COUNCIL DIRECTIVE 2005/71/EC of 12 October 2005 on a specific procedure for admitting third-country nationals for the purposes of scientific research.

significato. Il presente indicativo non possiede, infatti, la funzione di riferimento al futuro di *shall* e copre, inoltre, nel suo uso standard una vasta serie di significati, molti dei quali sono privi di ogni connotazione prescrittiva. L'autorevolezza dei testi legislativi italiani deriva, quindi, dal contesto normativo di cui il testo stesso è parte piuttosto che dalla natura prescrittiva della sue costruzioni verbali (Williams 2004: 235).

Un'altra costruzione che traduce in italiano *shall*, seppur non sempre in maniera appropriata, è il presente indicativo del modale *dovere*, come nel seguente esempio:

In order to obtain an FTD/FRTD, the applicant **shall**:

(a) **possess** a valid document, authorising him to cross external borders as defined pursuant to Article 17(3)(a) of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985, signed at Schengen on 19 June 1990 (2).¹²¹

[Per ottenere un FTD/FRTD il richiedente **deve**:

essere in possesso di un documento valido che lo autorizza ad attraversare le frontiere esterne, quali definite ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera a), della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (2);]

È, quindi, utile che il traduttore compia delle acute riflessioni sugli atti linguistici e sulla modalità della loro espressione nelle rispettive lingue di lavoro, prestando attenzione alla rilevanza di queste forme nell'ambito di determinati generi testuali. Il traduttore deve, quindi, possedere familiarità con le pratiche di stesura di entrambe le lingue di lavoro per formulare regole legali dalla stessa intensità normativa la cui discrepanza potrebbe inficiare l'uniforme applicazione pratica del provvedimento.

In definitiva, riflessioni complessive sulla naturalezza di espressione della lingua di arrivo sono necessarie affinché un testo tradotto non sia solo correttamente redatto, ma sia anche appropriato alle convenzioni stilistiche e testuali del genere cui appartiene all'interno della sua cultura di ricezione e risulti anche aderente alle aspettative del destinatario finale, membro della stessa cultura di ricezione.

¹²¹ Art. 4(a) of the COUNCIL REGULATION (EC) No 693/2003 of 14 April 2003 establishing a specific Facilitated Transit Document (FTD), a Facilitated Rail Transit Document (FRTD) and amending the Common Consular Instructions and the Common Manual.

CAPITOLO IV

LA TRADUZIONE DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

1. IL MULTILINGUISMO NELL'UNIONE EUROPEA

L'Unione europea è il motore di un processo di integrazione che ha riguardato inizialmente solo ambiti economici e finanziari, ma che si è progressivamente dilatato sino a comprendere materie non squisitamente economiche quali la cultura, determinando una comunanza di interessi tra gli Stati membri che li costringe a cooperare e a concertare soluzioni in merito a questioni rilevanti per lo sviluppo economico e sociale della collettività europea.

La costituzione dell'Unione europea ha, quindi, provocato il sorgere di un problema linguistico di non facile soluzione, dovuto alla coesistenza di più lingue nazionali cui nessuno Stato membro è disposto a rinunciare per ovvie ragioni di identità e di rilievo all'interno dell'Unione. Il processo di integrazione di culture nazionali coinvolge, quindi, anche aspetti di natura prettamente linguistica e genera, ad esempio, l'esigenza di formare cittadini che conoscano almeno due lingue oltre a quella materna. Per far fronte alla situazione di integrazione di culture nazionali diverse che non si risolva sulla strada dell'ibridazione, l'Unione europea persegue sin dalle sue origini l'obiettivo di realizzare un effettivo multilinguismo, cercando da un lato di impartire ai suoi cittadini una formazione multiculturale che li educi ad accogliere le culture altre e a dialogare con loro e promuovendo, da un altro lato, la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Unione tramite l'uso reale di tutte le lingue ufficiali.

L'Unione europea si fa così garante della tutela del multilinguismo all'interno dei suoi confini e delle sue istituzioni. Il multilinguismo in Europa si basa, dunque, sulla contemporanea presenza di diverse lingue sullo stesso territorio ed è il principio, ma anche l'insieme di pratiche che la politica europea intende promuovere all'interno degli Stati membri tramite la redazione di testi vincolanti al riguardo, la traduzione dei documenti nelle ventitré lingue ufficiali e l'organizzazione di eventi che sensibilizzino alla valorizzazione della diversità culturale e linguistica (Raus 2010: 2).

L'Unione europea rappresenta l'unico caso al mondo in cui un regime multilinguistico paritetico di tale portata vige all'interno di un'organizzazione internazionale. Come già accennato, la ragione principale della scelta multilinguistica è la non disponibilità di alcuno stato membro a rinunciare alla propria lingua per motivi di prestigio e di identità culturale. Concettualmente, infatti, lingua e cultura sono due elementi inscindibili in quanto la lingua costituisce parte integrante della cultura ed è anche il mezzo attraverso il quale questa si esprime e si diffonde. La lingua è, quindi, veicolo di cultura e strumento di identificazione e appartenenza ad un gruppo. L'importanza della lingua come elemento di riconoscimento e di identità di un popolo risulta cruciale soprattutto in un contesto sovranazionale come quello europeo in cui si è assistito, dal momento della sua fondazione, alla rinuncia di una considerevole parte di sovranità nazionale da parte degli Stati in favore delle istituzioni comunitarie. Unitamente a motivazioni di carattere identitario e culturale, il multilinguismo in Europa è, pertanto, sostenuto da ragioni politiche, economiche e giuridiche, legate all'entità delle competenze e al grado di sovranità che gli Stati membri hanno deciso di trasferire all'Unione (Cosmai 2003: 9). Infatti l'Unione europea, al contrario di altre organizzazioni internazionali quali ad esempio l'ONU, non ha l'unica funzione di istituire un dialogo fra gli Stati ad essa partecipanti, ma rappresenta invece un'entità istituzionale con pieni poteri legislativi. La legislazione emanata dalle istituzioni europee ha, infatti, spesso precedenza di applicazione sulle leggi nazionali e produce effetti diretti sugli ordinamenti giuridici nazionali dei suoi Stati membri, coinvolgendo i singoli cittadini tramite il principio dell'efficacia diretta. In virtù del suo potere legislativo l'Unione ha, quindi, l'obbligo di rendere comprensibile la legislazione per ogni cittadino di ogni stato membro, garantendogli la possibilità di accedere agli atti normativi comunitari direttamente nella propria lingua. La situazione europea viene definita da Lambert "democrazia etnolinguistica" (2009: 84), poiché l'Unione ha l'obbligo di garantire ad ogni cittadino europeo eguaglianza di fronte alla legge. Il multilinguismo si collega, quindi, al principio di "equal rights for all official languages" (Wagner/ Bech/ Martínez 2002: 1), ovvero al principio di democraticità linguistica che consente un profondo livello di integrazione fra gli

Stati membri che superi la natura di cooperazione intergovernativa tipica delle altre organizzazioni internazionali.

Nella comunicazione della Commissione al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni intitolata “Multilinguismo: una risorsa per l’Europa e un impegno comune”¹²² si afferma:

La coesistenza armoniosa di molte lingue in Europa è un simbolo forte dell’aspirazione dell’Unione europea a essere unita nella diversità, uno dei fondamenti del progetto europeo. Le lingue definiscono le identità personali, ma fanno anche parte di un patrimonio comune. Possono servire da ponte verso altre persone e dare accesso ad altri paesi e culture promuovendo la comprensione reciproca. Una politica di multilinguismo positiva può migliorare le opportunità nella vita dei cittadini: può aumentarne l’occupabilità, facilitare l’accesso a servizi e diritti e accrescere la solidarietà, grazie a un maggior dialogo interculturale e una migliore coesione sociale. Vista con questo spirito, la diversità linguistica può diventare una risorsa preziosa, soprattutto nel mondo globalizzato di oggi (2008: 3).

Queste considerazioni trovano fondamento nel processo di produzione normativa dell’Unione europea iniziato con il Trattato istitutivo della CE nel 1957 e conclusosi con il Trattato di Lisbona ratificato nel 2007.

Il multilinguismo è sempre stato uno dei presupposti del processo di integrazione europea e per questo il suo fondamento giuridico trova spazio all’interno del Trattato istitutivo della Comunità (TCE) che all’art. 290 recita:

Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste dallo statuto della Corte di Giustizia, dal Consiglio, che delibera all’unanimità.

La materia linguistica è, quindi, stata regolata sin dalle origini dell’integrazione europea aderendo al rispetto della legittimazione democratica ed è soprattutto stata sottratta alla capacità decisionale della Comunità che rimanda agli Stati membri all’esercizio della loro sovranità in ambito linguistico e culturale. La facoltà di decretare il regime linguistico in vigore presso le istituzioni europee viene, infatti, demandata al Consiglio che costituisce l’istituzione più direttamente rappresentativa dei singoli Stati membri in quanto è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale (Comba 2010: 21). Lo stesso

¹²² Reperibile all’indirizzo http://ec.europa.eu/languages/documents/2008_0566_it.pdf

articolo prevede una deroga esplicita per la Corte di giustizia che mantiene anche in ambito linguistico l'autonomia dell'istituzione giudiziaria della Comunità.

La materia linguistica è inoltre oggetto degli articoli 21 e 314 del TCE che recitano rispettivamente:

Ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7 in una delle lingue menzionate all'articolo 314 e ricevere una risposta nella stessa lingua.

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi tutti facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

In forza dei trattati di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua danese, finlandese, greca, inglese, irlandese, portoghese, spagnola e svedese.

È, quindi, evidente che il Trattato stabilisce due regole fondamentali che riguardano il diritto dei cittadini europei di utilizzare la propria lingua nell'interazione con le istituzioni comunitarie e il pari rango giuridico riconosciuto a tutte le versioni linguistiche dello stesso Trattato.

La realizzazione pratica del già citato articolo 290 del TCE, che regola il regime linguistico delle istituzioni comunitarie, è demandata al Regolamento CEE del 15 aprile 1958 n. 1/58¹²³, il primo regolamento approvato dalla Comunità economica europea e che ne disciplina appunto il regime linguistico. Il Regolamento elenca all'articolo 1 "le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità", che erano inizialmente il francese, l'italiano, l'olandese e il tedesco e che oggi, con il progressivo ingresso di nuovi Stati membri, sono diventate ventitré. L'articolo 1 traccia e annulla contemporaneamente la differenza fra lingue ufficiali e lingue di lavoro, in quanto pur menzionando tale differenza non ne specifica l'essenza. Mentre l'articolo 6 del Regolamento disciplina il regime linguistico interno che riguarda, quindi, l'uso delle lingue all'interno delle istituzioni, gli articoli 2 e 3 disciplinano il regime linguistico esterno, ovvero i rapporti linguistici fra le istituzioni comunitarie e i cittadini o gli Stati membri. L'articolo 6 prevede, così, che siano le stesse istituzioni a determinare le modalità di applicazione del regime linguistico

¹²³ Reperibile all'indirizzo

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31958R0001:IT:NOT>

oggetto del Regolamento nei propri regolamenti interni. Gli articoli 2 e 3 dettano, invece, rispettivamente che

I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua.

I testi, diretti dalle istituzioni ad uno Stato membro o ad una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti nella lingua di tale Stato.

L'articolo 4 del Regolamento stabilisce che i regolamenti e tutti gli altri testi di portata generale vengano redatti in tutte le lingue ufficiali e limita, quindi, la norma ai regolamenti e alle direttive, gli unici strumenti legislativi comunitari diretti a tutti gli Stati membri. L'articolo 5 decreta, invece, la pubblicazione della Gazzetta ufficiale in tutte le lingue ufficiali e l'articolo 7 ribadisce l'autonomia del regime linguistico della Corte di giustizia che ha la facoltà di redigere il proprio regolamento interno. L'articolo 8, infine, regola il caso degli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali e rinvia alla legislazione nazionale degli Stati interessati per la determinazione della loro lingua ufficiale in ambito europeo. La legittimazione dello status di lingua ufficiale deriva, quindi, dal fatto che una lingua sia considerata o meno come tale da uno stato membro. È, infatti, dalle richieste dello Stato membro che deriva lo status della lingua all'interno della legislazione europea.

Nell'articolo 2, che regola il regime linguistico esterno, e nell'articolo 4, che disciplina la pubblicazione dei documenti di portata generale, il Regolamento fa unicamente riferimento alle lingue ufficiali. Si ritiene, pertanto, che le lingue ufficiali siano quelle rilevanti nel regime linguistico esterno delle istituzioni e che le lingue di lavoro siano quelle in uso nel regime linguistico interno. Di conseguenza non esiste un completo parallelismo fra lingue ufficiali e lingue di lavoro, qualora ad esempio i regolamenti interni delle istituzioni prevedano, come accade, la possibilità di utilizzare un numero di lingue di lavoro inferiore a quello di lingue ufficiali (Comba 2010: 28-29).

Come sembra evidente, il Regolamento 1/58 non fa mai esplicita menzione alla traduzione in tutte le lingue ufficiali, ma parla al contrario di redazione dei documenti in tutte le lingue ufficiali. Questo mancato riferimento alla traduzione

dei testi giuridici comunitari si presenta come la logica conseguenza del principio di eguaglianza linguistica (Wagner/ Bech/ Martínez 2002: 7). Per lo stesso motivo, tutta la legislazione europea riguardante le politiche linguistiche non fa mai accenno al testo originale e alle sue traduzioni, ma fa invece riferimento a versioni linguistiche che possiedono tutte il valore di testo originale.

Il Regolamento 1/58 costituisce, in definitiva, il fondamento legislativo su cui si basano tutte le successive politiche per la reale attuazione del principio del multilinguismo sia nel regime linguistico interno, che nel regime linguistico esterno. È proprio questo margine organizzativo interno che ha permesso di contenere la discussione sulle lingue a un livello il più delle volte tecnico, rispondendo con aggiustamenti e innovazioni organizzative alle sfide poste dagli allargamenti (Marzocchi 2010: 112).

L'odierno allargamento dell'Unione a ventisette Stati con la presenza di ventitré lingue ha segnato una svolta nella storia europea e ha soprattutto dato risposta allo scetticismo (Creech 2005: 31; Cosmai 2003: 174) con cui si guardava a tale evento a causa delle complicazioni amministrative e linguistiche che ne sarebbero derivate. L'Europa è, infatti, riuscita a mantenere il multilinguismo come caratteristica fondante, nonostante l'ingresso di numerosi nuovi Stati e di numerose nuove lingue. Si è così verificato il passaggio da una prima fase, nel 1958, in cui le lingue ufficiali erano quattro (tedesco, francese, italiano e olandese) ad una seconda fase segnata dall'ingresso del danese e dell'inglese nel 1973, del greco nel 1981, dello spagnolo e del portoghese nel 1986, del finlandese e dello svedese nel 1995. Nel 1995 l'Europa a quindici Stati aveva, quindi, già undici lingue alle quali se ne sono aggiunte altre nove (estone, lettone, lituano, polacco, ceco, slovacco, ungherese, sloveno e maltese) nel 2005 e altre tre (rumeno, bulgaro e gaelico) nel 2007. Allo stato attuale il principio del multilinguismo continua, quindi, ad essere realizzato grazie al ruolo imprescindibile svolto dai servizi di traduzione delle istituzioni europee che garantiscono un regime linguistico, teoricamente paritetico, fra ventitré lingue e che, nonostante un ancora diffuso scetticismo, riescono a gestire un numero di 506 combinazioni linguistiche. La traduzione, sebbene mai riconosciuta formalmente all'interno della legislazione primaria, è emersa come meccanismo reggente

dell'Unione in occasione dell'allargamento del 1995 in cui è diventata la precondizione necessaria per l'accesso degli Stati candidati che sono stati invitati, preliminarmente all'accesso, a studiare, accettare e avviare il processo di traduzione dell'intero corpus legislativo europeo (Lambert 1995: 87).

Il principio del multilinguismo è stato, quindi, progressivamente consolidato e rafforzato dal costante processo di produzione normativa della Comunità, diventata Unione nel 1992 con la ratifica del Trattato sull'Unione europea (TUE) o Trattato di Maastricht¹²⁴, modificato più volte fino al più recente Trattato di Lisbona¹²⁵, entrato in vigore il primo dicembre 2009, che consolida i diritti e i valori di libertà, di solidarietà e di sicurezza sui quali l'Unione si fonda e che porta in primo piano il rispetto dei diritti fondamentali e il rispetto delle diversità. Il trattato di Lisbona rinvia, infatti, espressamente alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali che viene integrata nel diritto primario europeo e che acquisisce così un nuovo valore giuridico. Il principio del multilinguismo è, infatti, altresì ribadito nel testo della Carta dei diritti fondamentali che stabilisce all'art. 22 che "l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica".¹²⁶

Il processo di produzione normativa dell'Unione europea ha, così, gradualmente rafforzato l'attuazione del principio del multilinguismo e della diversità linguistica che sono diventati gli elementi fondamentali di un'entità sovranazionale unica al mondo in cui la lingua nazionale fa parte integrante del patrimonio culturale di ogni cittadino dell'Unione.

Il multilinguismo, sebbene riconosciuto come una fonte di vantaggi e ricchezza per la compagine europea e percepito come il pilastro per la salvaguardia delle identità nazionali, viene allo stesso tempo sentito come una possibile fonte di difficoltà pratiche, se non supportato dall'implementazione di

¹²⁴ Il testo del Trattato di Maastricht è reperibile all'indirizzo http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_economic_framework/treaties_maastricht_it.htm

¹²⁵ Il testo del Trattato di Lisbona è reperibile all'indirizzo http://europa.eu/lisbon_treaty/index_it.htm

¹²⁶ Il testo della Carta dei diritti fondamentali è reperibile all'indirizzo http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/133501_it.htm

politiche adeguate. Si legge, infatti, nella Comunicazione precedentemente citata¹²⁷ che il multilinguismo

può accrescere la carenza di comunicazione tra le persone di cultura diversa ed aumentare le divisioni sociali, offrendo ai poliglotti un accesso a migliori opportunità di vita e di lavoro ed escludendo i monolingui. Può impedire ai cittadini e alle imprese comunitarie di sfruttare pienamente le possibilità del mercato unico e può indebolire la loro competitività all'estero. Può inoltre ostacolare una cooperazione amministrativa transfrontaliera efficiente tra gli Stati membri dell'UE e il buon funzionamento di servizi locali, come ospedali, tribunali, uffici di collocamento, ecc. (2008: 5).

La diversità linguistica, sebbene fonte di immensa ricchezza, può infatti configurarsi come barriera all'integrazione economica, alla concorrenza intracomunitaria e al mercato unico, costituendo un ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo primario dell'Unione europea: il progresso economico e sociale attraverso la creazione di un'area senza frontiere (Ortolani 2002: 165). L'azione della Comunità deve, quindi, ancora risolvere il potenziale contrasto tra l'integrazione, non solo economica, dei popoli d'Europa e la tutela del pluralismo linguistico e culturale.

La diversità delle lingue parlate dai cittadini dell'Unione europea comporta chiaramente l'esistenza di problemi di ordine diverso, legati alla scelta di valide politiche linguistiche e comporta la risoluzione di questioni di carattere pratico e organizzativo, non ultime quelle di razionalizzare le spese di traduzione a carico dell'Unione. Per quest'ultima ragione, si è da tempo consolidata all'interno delle istituzioni comunitarie la pratica di utilizzare solo tre lingue di lavoro, l'inglese, il francese e il tedesco, così da snellire l'imponente attività di traduzione che si svolge quotidianamente. Questa prassi comporta ovviamente il rischio che alcune lingue vengano promosse a lingue sovranazionali grazie al ruolo di mediazione linguistica che svolgono all'interno delle istituzioni comunitarie e rende evidente che, nonostante l'esistenza di dichiarazioni che esprimono l'ufficialità e l'eguaglianza delle ventitré lingue, alcune di esse godono di una considerazione e di uno status particolare (Ortolani 2002: 135).

La lingua, oltre ad essere una componente fondamentale del patrimonio culturale di un popolo, è un elemento che distingue e divide le genti, e che può far

¹²⁷ "Multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune".

sorgere problemi sulla strada del processo di integrazione, messo a rischio dalla semplicistica scelta di un'unica lingua di comunicazione che agevoli i contatti fra parlanti di madre lingua diversa. L'esempio paradigmatico di tale rischio è dato dall'uso pervasivo dell'inglese che continua ad avere, anche in ambito comunitario, la supremazia su tutte le altre lingue in ogni campo di utilizzo.

Secondo alcuni punti di vista, fra i quali Fenet (2001: 263), l'adozione in ambito europeo dell'inglese come lingua neutra e libera dai modelli culturali angloamericani è totalmente illusoria in quanto "una lingua è sempre portatrice della propria cultura e della propria visione del mondo". Se, quindi, l'inglese non può essere assunto come strumento neutrale, è evidente che il ricorso ad esso quale lingua franca è fittizio e produce la decadenza progressiva delle altre lingue nazionali che si trovano, a livello europeo, nella stessa condizione delle lingue regionali e minoritarie.¹²⁸ L'ampliamento della sfera di utilizzo dell'inglese comporta, infatti, la corrispondente contrazione di quella delle lingue nazionali. Secondo lo stesso punto di vista, adottare la lingua della prima potenza mondiale contribuisce, oltretutto, a rafforzare la sua egemonia anche in campo linguistico e rende ancora una volta l'Europa subalterna al potere statunitense.

Sebbene questa visione sia forse esageratamente catastrofista, è pur vero che la ricorrente invasione di termini stranieri, e in particolare di anglicismi, nel linguaggio giuridico e istituzionale europeo evidenzia l'esigenza, per le altre lingue, di arricchire il proprio bagaglio lessicale negli ambiti della vita economica e delle attività tecniche e scientifiche, così da allargare la loro diffusione e promuovere concretamente il multilinguismo proponendo termini ed espressioni nuove. Se ogni lingua non crea, infatti, autonomamente i termini necessari per denominare tutto ciò che si riferisce a nuovi concetti e nuove realtà sovranazionali e li mutua al contrario da altre lingue, gli stessi concetti di parità e democrazia linguistica, di multilinguismo e di multiculturalismo sono destinati a diventare semplici astrazioni. Nell'ambito dell'Unione l'adozione di un monolinguisma anglofono attenterebbe irreversibilmente ai principî democratici e impoverirebbe drasticamente la ricchezza culturale europea.

¹²⁸ Un interessante contributo sulla situazione delle lingue regionali e minoritarie in Europa si trova in Juaristi/ Reagan/ Tonkin (2008).

Nonostante l'innegabile esistenza di una lingua franca - probabilmente privilegiata rispetto alle altre lingue ufficiali - all'interno della comunicazione europea, è difficile ipotizzare che si arrivi in Europa alla scelta di una lingua unica. La stessa idea di Europa monolingue rappresenta, infatti, un controsenso storico (Muscarà 2010: 108), oltre che una perdita in varietà culturale di cui istituzioni e Stati membri sono ben consapevoli. In questo modo, le politiche europee continueranno a promuovere un inglese che si distanzia sempre più da quello britannico e un multilinguismo che si afferma non soltanto in linea di principio, ma che si realizza anche nelle ordinarie pratiche quotidiane.

La presenza di una lingua franca che agevoli la comunicazione a livello sopranazionale pur rispettando le specificità degli Stati membri è, ad ogni modo, una scelta obbligata. Infatti, è forte in Europa la necessità di integrare le politiche linguistiche multilingui, rispettose pertanto delle singole lingue-culture, con politiche transnazionali più ampie che richiedono l'uso di un linguaggio *super partes* che garantisca adeguati livelli di armonizzazione politica (Raus 2010: 3). Questo linguaggio *super partes* è il già analizzato *Eurolanguage*, l'eurocratese italiano, creato e utilizzato all'interno della comunicazione sovranazionale europea. Si tratta di un linguaggio in linea teorica svincolato da ogni dimensione nazionale e che trova corrispondenza in ognuna delle lingue ufficiali dell'Unione. Per questo motivo, è caratterizzato da un lessico volutamente astratto e vago che fa largo uso di iperonimi e termini generici o di nuovo conio.

Il multilinguismo genera, in definitiva, due ordini di problemi che riguardano da un lato la ricerca di una soluzione che inserisca il linguaggio comunitario, espressione di una politica transnazionale, all'interno del rispetto del principio del multilinguismo e da un altro lato la ricerca di una strada per co-redigere o tradurre una ingente massa di documenti nelle ventitré lingue ufficiali rispettando così il principio del multilinguismo e garantendo allo stesso tempo elevati standard di qualità dei testi. Trasversale a questi due ordini di difficoltà è il problema delle divergenze concettuali, e dunque terminologiche, fra gli ordinamenti giuridici degli Stati membri che rendono ardua la strada dell'armonizzazione del diritto europeo.

La sfida maggiore che l'Europa deve affrontare è quella di dimostrare che la diversità linguistica costituisce una risorsa a beneficio dell'intera società europea, piuttosto che un ostacolo. La sfida attuale che la compagine europea è impegnata a fronteggiare consiste, dunque, nel ridurre al minimo gli ostacoli generati dalla contemporanea presenza di ventitré lingue ufficiali e nel permettere ai cittadini e alle imprese europee di sfruttare le opportunità offerte dal multilinguismo, senza recare danni alla cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e senza intaccare il buon funzionamento dei servizi locali e del mercato unico, ragione prima della nascita della cooperazione europea. A questo proposito uno degli ostacoli principali per la corretta realizzazione del multilinguismo, che si rispecchia soprattutto in ambito traduttivo, è il rischio che gli atti legislativi comunitari facciano riferimento a nozioni cui gli ordinamenti giuridici degli Stati membri attribuiscono valori e significati diversi e non omogenei.

2. I SERVIZI DI TRADUZIONE DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

L'Unione europea ha contribuito notevolmente alla valorizzazione delle attività di traduzione e di interpretariato che rappresentano lo strumento principale attraverso il quale vengono garantite la trasparenza e la democrazia della sua politica nei confronti dei cittadini. La democrazia linguistica, da cui deriva in concreto la democrazia giuridica, è assicurata dall'eguale status giuridico attribuito ad ogni versione linguistica della legislazione comunitaria. Il confronto linguistico fra i testi paralleli che viene avviato nel caso di divergenze concettuali ha, così, il fine di individuare nuove regole che risolvano il conflitto e non quello di stabilire la prevalenza di un testo su un altro. L'eguaglianza giuridica della legislazione prodotta in lingue diverse genera in un certo senso un paradosso all'interno delle istituzioni europee (Cinato 2010: 87), in quanto da un lato si attribuisce un alto valore all'attività traduttiva e alla professione del traduttore, ma dall'altro lato si nega tale valore con l'enunciazione del principio di co-redazione in base al quale si elimina il rapporto gerarchico fra un testo fonte e le sue traduzioni.

All'interno di un'entità sopranazionale quale l'Unione europea, in cui il multilinguismo costituisce il fondamento degli accordi fra le parti coinvolte, il

coordinamento e la supervisione della produzione di testi paralleli diventano imprescindibili al fine di preservare l'intenzione legislativa dello strumento normativo di partenza. L'Unione europea, quindi, consapevole dell'importanza della produzione coordinata di testi paralleli ha creato servizi di traduzione centralizzati all'interno delle sue istituzioni. In questo modo, la produzione di testi paralleli avviene in maniera idealmente armonizzata e collaborativa fra il personale di diversa specializzazione e in un ambiente che favorisce la consultazione diretta fra traduttori e legislatori, rendendo le procedure traduttive non solo più fluide, ma anche più affidabili. La collaborazione fra linguisti e giuristi all'interno di strutture centralizzate non solo comporta numerosi vantaggi dal punto di vista della qualità dei testi tradotti, ma agisce soprattutto da deterrente contro la perdita dell'uniformità dell'intenzione legislativa, più facilmente inficiabile se le attività traduttive fossero svolte da servizi linguistici decentralizzati e localizzati a livello nazionale. La decisione di mantenere tale centralizzazione è così giustificata, nonostante i costi di gestione e gli sforzi organizzativi, dalla necessità e dalla volontà di coordinare la produzione di tutti i testi paralleli a livello istituzionale, mantenendo tutti coloro che contribuiscono alla produzione del repertorio legislativo comunitario all'interno di un unico processo di comunicazione.

A questo proposito, un'annosa controversia sul regime multilinguistico dell'Unione europea e sul suo mantenimento riguarda questioni finanziarie e, nello specifico, le spese di gestione dei servizi di traduzione e di interpretazione grazie ai quali è possibile applicare concretamente il principio del multilinguismo. Si tratta di una questione controversa in quanto l'incidenza delle attività di traduzione e di interpretazione sul bilancio comunitario viene spesso sovraestimata. Secondo i dati attuali¹²⁹, infatti, la quota di bilancio utilizzata per coprire i costi amministrativi dovuti alla gestione dell'Unione europea corrisponde soltanto al 6% della spesa totale. Questo dato percentuale copre, tra l'altro, le spese di funzionamento di tutte le istituzioni (in particolare della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Consiglio) e include i costi dei servizi di traduzione e di interpretazione per le ventitré lingue ufficiali

¹²⁹ Il bilancio dell'Unione europea: http://europa.eu/pol/financ/index_it.htm

dell'Unione. L'idea di un'alta spesa di gestione del multilinguismo, sebbene non supportata da dati ufficiali, è invece ancora molto diffusa. Si sostiene, quindi, che i costi di gestione siano troppo alti per finanziare un pluralismo linguistico spesso inefficiente e che tali costi diventino ancora più alti in caso di divergenze fra le diverse versioni linguistiche di uno stesso testo legislativo. Si fa riferimento, in particolare, all'intangibile costo dell'incertezza e ai costi concreti delle cause e delle procedure di conciliazione (Creech 2005: 28), necessarie per riportare i testi paralleli a un'unica interpretazione che consenta un'applicazione giuridica uniforme.

Come già osservato in precedenza è l'articolo 290 del TCE che regola il regime linguistico delle istituzioni europee, con eccezione del regime della Corte di giustizia che mantiene l'indipendenza dell'istituzione giudiziaria. L'articolo 290 lascia fondamentalmente al Consiglio, istituzione rappresentativa di ogni singolo Stato membro, la facoltà di stabilire le normative da attuare in materia linguistica. Tale politica linguistica, concretamente attuata dal già menzionato Regolamento 1/58 approvato all'unanimità dal Consiglio, si allontana però dall'effettiva realizzazione di un *full multilingualism* (Grin 2008: 73) e mette in atto nelle pratiche quotidiane regimi linguistici ristretti. Così, si considera opportunamente che si realizzano all'interno dell'Unione europea due tipi di multilinguismo (Cosmai 2003: 15; Kraus 2008: 94): uno *de iure*, sancito dal Regolamento 1/58, e uno *de facto*, sancito da considerazioni pratiche su cui si basa effettivamente l'organizzazione del lavoro delle istituzioni comunitarie, che è spesso oggetto di interventi di razionalizzazione a fini pratici.

Le istituzioni a cui il Regolamento si riferisce sono il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti. Per dare attuazione al contenuto di tale Regolamento e per disciplinare, quindi, il proprio regime linguistico ciascuna di queste istituzioni ha emanato un proprio regolamento interno. A tal proposito, vengono qui descritte le modalità di attuazione del principio del multilinguismo all'interno del Parlamento, della Commissione e del Consiglio, le tre istituzioni che partecipano al processo di produzione legislativa dell'Unione europea e che formano il cosiddetto "triangolo istituzionale" all'interno del quale la Commissione avanza nuove proposte di

legge che il Consiglio approva in co-decisione o in consultazione con il Parlamento. Queste istituzioni, responsabili della produzione della legislazione comunitaria, pur regolamentando il proprio regime linguistico in maniera indipendente l'una dall'altra, seguono degli orientamenti comuni nella definizione delle proprie politiche linguistiche e nel 1998 hanno, ad esempio, approvato congiuntamente un "accordo interistituzionale sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione" che ha portato alla redazione della più volte menzionata "Guida pratica comune per la redazione di testi legislativi comunitari".¹³⁰ Questo manuale, rivolto appunto ai funzionari coinvolti nella redazione di testi legislativi comunitari, è la prova tangibile dello sforzo comune operato dalle istituzioni per dare concreta attuazione ad una politica linguistica concertata. La guida contiene anche istruzioni relative alle pratiche traduttive da seguire in ambito comunitario, considerando in questo modo i traduttori parte integrante del processo di produzione legislativa e onorando il principio del multilinguismo. La Guida comune menziona, quindi, esplicitamente l'importanza del rapporto che intercorre tra il testo originale e le relative traduzioni e descrive tale rapporto in questi termini:

In primo luogo l'estensore deve far sì che il traduttore possa individuare immediatamente le fonti utilizzate nel testo. Se un passo del testo originale è tratto da un testo preesistente (trattato, direttiva, regolamento ecc.), la sua provenienza deve emergere chiaramente dal testo o essere indicata in modo separato ed eventualmente con gli opportuni mezzi informatici. Qualsiasi citazione implicita, effettuata senza indicare la fonte, rischia di essere tradotta liberamente in una o più lingue mentre l'estensore voleva usare i termini esatti di una disposizione preesistente.

In secondo luogo, l'estensore deve rendersi conto che le osservazioni dei traduttori, e in generale di tutti i servizi che effettuano un esame linguistico del testo, possono risultare assai utili. L'esame del testo operato sotto questo profilo può mettere in luce errori ed ambiguità del testo originale, anche quando quest'ultimo sia stato lungamente ponderato e persino - e forse soprattutto - quando abbia formato oggetto di lunghe discussioni fra varie persone. L'estensore potrà in tal caso essere informato sui problemi riscontrati ed in molti casi la migliore soluzione consisterà nel ritoccare non già la traduzione bensì l'originale (2003: 19-20).

Anche la traduzione e la professione del traduttore, sebbene mai menzionati sul piano giuridico, emergono così come fattori essenziali e determinanti nella

¹³⁰ Reperibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/it/techleg/index.htm>

produzione dei testi legislativi dell'Unione europea.

I testi su cui lavorano i servizi di traduzione delle istituzioni europee sono di natura estremamente eterogenea e variano da testi a carattere informativo e divulgativo, quali *brochure* e *booklet* con lo scopo di avvicinare i cittadini europei alle attività dell'Unione, a documenti amministrativi che regolano le comunicazioni intra e interistituzionali, a documenti politici e programmatici su cui si innesta la costruzione del consenso, indispensabile per la produzione e la traduzione di atti normativi.

Le caratteristiche dei generi testuali del diritto secondario, ovvero i regolamenti, le decisioni e le direttive, su cui si concentra l'interesse della tesi sono ormai note. È necessario, invece, ricordare che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 1/58 sono solo regolamenti e direttive, accomunati dalla caratteristica della portata generale, i documenti legislativi che vengono necessariamente tradotti in ognuna delle lingue ufficiali.

Come si vedrà per ogni singola istituzione, i traduttori lavorano esclusivamente verso la propria lingua madre e operano all'interno di unità o divisioni affiancati da colleghi che traducono verso la stessa lingua sotto la supervisione di un capo-divisione o capo-unità. Le ragioni di questa organizzazione strutturale sono dettagliatamente spiegate in Wagner/ Bech/ Martínez (2002: 83-84) e sono ascrivibili a vantaggi di tipo organizzativo che riguardano la più fluida supervisione dei testi tradotti e la più semplice consultazione delle risorse e a vantaggi di tipo professionale, fra cui l'esigenza di supporto e di consultazione con colleghi che lavorano per la stessa lingua e la possibilità di usare la propria madrelingua con altri parlanti nativi per mantenerne alti i livelli in un ambiente multiculturale soggetto a infinite interferenze linguistiche.

Un ruolo centrale nell'organizzazione dei servizi di traduzione è svolto dai *Planning Offices* che ricevono le richieste di traduzione e le filtrano, rimandando indietro quelle ritenute superflue, negoziano le scadenze, stabiliscono la commissione (nell'accezione funzionalista del termine) e, infine, inoltrano i testi da tradurre alle unità linguistiche coinvolte nel caso di documenti senza portata generale e a tutte le unità nel caso di documenti dalla portata generale. Una volta

arrivati all'unità linguistica di competenza i testi vengono assegnati ai traduttori dal capo-unità o vengono selezionati dai traduttori stessi attraverso un sistema che stabilisce criteri di priorità in base alle urgenze traduttive. Il capo-unità ha, inoltre, la facoltà di operare un ulteriore smistamento nei casi in cui la mole di testi da tradurre sia troppo alta e possiede, così, il potere decisionale di inoltrare alcuni testi, generalmente non confidenziali o non delicati politicamente, a traduttori *freelance*¹³¹, permettendo ai traduttori interni di dedicarsi interamente alla traduzione delle urgenze (Wagner/ Bech/ Martínez 2002: 86).

2.1 Il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo, organo di rappresentanza dei cittadini europei, si distingue dalle altre istituzioni dell'Unione per l'obbligo di garantire il multilinguismo al livello più alto e presenta, quindi, il regime linguistico più rigoroso e conforme al principio di parità delle lingue ufficiali. La rigorosa applicazione del principio del multilinguismo all'interno del Parlamento è dovuta, in prima istanza, al diritto di voto attivo e passivo dei cittadini europei (Wilson 2003: 3). Poiché, dunque, tutti i cittadini dell'Unione godono del diritto di eleggibilità come deputati del Parlamento europeo, la non perfetta conoscenza di una lingua diversa dalla propria lingua madre non può rappresentare un ostacolo all'esercizio di tale diritto. In questo modo, il diritto di tutti i deputati a leggere i documenti parlamentari, a seguire i dibattiti e ad esprimersi nella propria lingua è espressamente riconosciuto dal regolamento interno del Parlamento europeo. Inoltre, il Parlamento, come organo legislativo, deve garantire la qualità impeccabile di tutti gli atti da esso approvati e redatti in tutte le lingue comunitarie. Un'ulteriore concausa che giustifica il rigore dell'applicazione del principio del multilinguismo in seno al Parlamento è il carattere pubblico delle sue sedute, contrariamente alla natura privata delle riunioni della Commissione e del Consiglio (Cosmai 2003: 10). Una contrazione del numero di lingue utilizzate

¹³¹ Si rimanda al contributo di De Corte (2003) sull'importanza che i traduttori *freelance* assumono all'interno delle procedure traduttive comunitarie. Tali traduttori costituiscono, infatti, un collegamento diretto fra le istituzioni e il mondo esterno, in particolare quello del loro Paese di origine, e apportano un positivo impatto sulla lingua di produzione di documenti comunitari che, a livello europeo, è spesso standardizzata e dunque lontana dalla lingua in uso nel territorio nazionale.

nelle sedute parlamentari provocherebbe, infatti, una riduzione della democraticità dell'intera istituzione e condurrebbe ad una situazione di non eguaglianza di trattamento fra i cittadini europei. Tutte queste contingenze sono rappresentative, quindi, della forte pressione e dell'elevato carico di lavoro cui è sottoposto il servizio di traduzione del Parlamento.

Il Regolamento interno del Parlamento europeo, nella versione aggiornata della settima legislatura e approvata nel 2001, regola l'uso delle lingue agli articoli 146 e 147.¹³² L'articolo 146 prevede che tutti i documenti vengano redatti nelle lingue ufficiali e che

tutti i deputati abbiano il diritto di esprimersi in Parlamento nella lingua ufficiale di loro scelta. Gli interventi che vengono effettuati in una delle lingue ufficiali sono interpretati simultaneamente in ognuna delle altre lingue ufficiali e in qualsiasi altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di presidenza.

Esiste, dunque, all'interno del Parlamento una coincidenza fra lingue ufficiali e lingue di lavoro, fatta eccezione per le riunioni di commissione o di delegazione in cui viene assicurata l'interpretazione da e verso le lingue ufficiali dei membri presenti. L'articolo 147 introduce, invece, una norma transitoria che prevede delle deroghe alle disposizioni dell'articolo 146 nei casi in cui non sia possibile disporre di un numero sufficiente di interpreti e di traduttori in una delle lingue ufficiali (di solito quelle meno diffuse).

I servizi di traduzione del Parlamento che fanno capo alla Direzione generale della traduzione con sede a Lussemburgo, suddivisa ulteriormente nella Direzione assistenza e servizi tecnologici alla traduzione e nella Direzione della traduzione e della terminologia, contano circa 700 traduttori responsabili della traduzione in tutte le lingue ufficiali di varie categorie di documenti, tra cui i documenti delle sedute plenarie e delle commissioni parlamentari, i documenti di altri organi politici quali le assemblee parlamentari miste composte da deputati del Parlamento europeo e da rappresentanti eletti all'interno degli Stati membri o dei paesi terzi, le decisioni del Mediatore europeo, le comunicazioni con i cittadini e gli Stati membri, le decisioni degli organi interni del Parlamento europeo. La traduzione di tutti questi documenti appartenenti a diversi generi testuali ingloba,

¹³² Il Regolamento è reperibile all'indirizzo <http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=IT&reference=TOC>

inoltre, i temi più svariati (Dempster 2002: 201), da quelli puramente politici a quelli prettamente giuridici, economici, scientifici e così via.

In linea di principio, il Parlamento europeo pratica la traduzione diretta, ovvero i testi in versione originale vengono tradotti verso la madrelingua del traduttore. Tuttavia, con gli ultimi allargamenti - a venticinque e poi a ventisette Stati - e con il conseguente aumento a 506 del numero di combinazioni linguistiche possibili (ossia 23 lingue ufficiali traducibili nelle altre 22) è divenuto, talvolta, difficile predisporre unità linguistiche in grado di coprire tutte le combinazioni possibili, soprattutto quando si tratta delle lingue meno diffuse dell'Unione. Per tale motivo il Parlamento ha istituito un sistema di lingue "relais" che consiste nel tradurre inizialmente i testi nelle lingue più utilizzate che sono, al momento, tedesco, inglese e francese, ma che potrebbero espandersi ad altre lingue ufficiali (si precisa sulla pagina dei servizi di traduzione del Parlamento).¹³³ Sebbene questo sistema sia efficace per la gestione dei costi e del carico di lavoro di ogni unità, presenta lo svantaggio di semplificare le logiche traduttive e di accrescere notevolmente il problema della corruzione testuale (Creech 2005: 27).

Nell'esecuzione del loro lavoro i traduttori del Parlamento europeo devono soddisfare particolari requisiti di fedeltà, di correttezza e di coerenza con gli altri documenti appartenenti al vastissimo corpus di riferimento. Inoltre, il calendario delle procedure legislative, e in particolare della co-decisione, impone scadenze brevissime ed esige un'attenzione particolare per i contributi forniti dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento. Il lavoro dei traduttori è, per tutte queste ragioni, supportato dal lavoro di revisione dei testi tradotti svolto dai giuristi-linguisti del Parlamento europeo che garantiscono, nel corso dell'intera procedura legislativa, la più elevata qualità dei testi realizzabile in tutte le lingue dell'Unione. Per assicurare che la volontà politica del Parlamento si traduca in testi legislativi di elevata qualità, i giuristi-linguisti svolgono compiti dalla natura

¹³³ La traduzione all'interno del Parlamento europeo:
<http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=155&refreshCache=yes&language=it&pageRank=3>

più svariata e partecipano, infatti, a tutte le fasi della procedura legislativa.¹³⁴ Il compito della revisione è attualmente svolto da una squadra di 75 giuristi-linguisti, i quali forniscono ai deputati e alle segreterie di commissione una consulenza redazionale e procedurale dalla fase della stesura iniziale dei testi legislativi sino alla fase dell'approvazione definitiva in Aula. I giuristi-linguisti, inoltre, preparano e pubblicano i testi legislativi da sottoporre all'approvazione del Parlamento in commissione e in Aula, garantendo la massima qualità degli emendamenti e sono responsabili della stesura delle relazioni in tutte le diverse versioni linguistiche, monitorando il corretto svolgimento dell'intera procedura. Gli stessi giuristi-linguisti sono anche competenti nella preparazione tecnica degli emendamenti da sottoporre all'esame dell'Aula, curano la pubblicazione di tutti i testi approvati nel giorno della votazione in Aula e, infine, provvedono a ultimare gli atti legislativi insieme ai giuristi-linguisti del Consiglio.

2.2 La Commissione europea

La Commissione europea, con un personale di circa 2.500 unità, vanta il più grande servizio di traduzione del mondo. I suoi funzionari, distribuiti nelle sedi di Bruxelles e Lussemburgo e nelle sedi decentrate presso le rappresentanze della Commissione nei vari Stati membri, sono ripartiti in un complesso di uffici strutturati in "direzioni generali" (DG). Queste DG sono articolate in "direzioni", a loro volta organizzate in "unità". A capo dei diversi livelli organizzativi si trovano rispettivamente un direttore generale, un direttore e un capo-unità.¹³⁵

Il Regolamento interno della Commissione¹³⁶ stabilisce all'art. 17, comma 1 che

Gli atti adottati in riunione sono acclusi in forma inscindibile, nella o nelle lingue in cui fanno fede, a una nota riepilogativa stilata nella riunione della Commissione durante la quale sono stati adottati. Sono autenticati dalle firme del presidente e del segretario generale apposte in calce alla nota riepilogativa.

¹³⁴ Il controllo dei testi giuridici all'interno del Parlamento europeo:
<http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=155&refreshCache=yes&language=it&pageRank=5>

¹³⁵ L'organizzazione della Commissione europea:
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/institutions_bodies_and_agencies/o10004_it.htm

¹³⁶ Regolamento interno della Commissione europea:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0138:IT:NOT>

Lo stesso Regolamento afferma, inoltre, al comma 5 che

Sono “lingue facenti fede” ai sensi del presente regolamento interno tutte le lingue ufficiali delle Comunità, ferma restando l’applicazione del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio (8), ove si tratti di atti di portata generale, nonché le lingue dei loro destinatari per ogni altro atto.

Anche in questo caso esiste, dunque, equivalenza fra lingue ufficiali e lingue di lavoro per quanto riguarda l’approvazione degli atti adottati dalla Commissione, ma non viene specificata una norma che regoli l’utilizzo delle lingue durante la fase anteriore all’approvazione di un atto e durante la fase dei negoziati e delle trattative. Allo stesso modo non esiste dal punto di vista giuridico un riferimento per le lingue da adottare durante le riunioni della Commissione. Nonostante, dunque, sussista un’identità istituzionale fra lingue di lavoro e lingue ufficiali, la pratica linguistica della Commissione indica che la quasi totalità dei documenti trasmessi per traduzione viene redatta in inglese e in francese, con una supremazia nell’uso dell’inglese. Fra le lingue di partenza seguono il tedesco e, con percentuali molto basse, l’italiano e lo spagnolo, mentre i testi scritti nelle altre lingue ufficiali sono presenti in maniera irrilevante. Per quanto riguarda le lingue di arrivo, invece, il tedesco occupa la prima posizione seguito dall’inglese, dal francese e dalle altre lingue di arrivo che si attestano con minori percentuali, identiche fra loro (Cosmai 2003: 80).

Si legge, così, sul sito della Direzione Generale per la Traduzione¹³⁷ che la Commissione europea opera una “selective translation” che prevede la traduzione di “pieces of legislation and policy documents of major public importance” nelle ventitré lingue ufficiali. Altri documenti, quali la corrispondenza con le autorità nazionali e i cittadini, le relazioni e i documenti interni vengono tradotti solo nelle lingue coinvolte in ogni singola circostanza. I documenti per uso interno vengono, quindi, redatti e a volte tradotti unicamente in inglese, francese e tedesco e allo stesso modo i documenti in arrivo redatti in una lingua differente da inglese, francese e tedesco vengono tradotti in una di queste tre lingue per essere comprensibili all’interno della Commissione.

¹³⁷ Directorate-General for Translation of the European Commission:
http://ec.europa.eu/dgs/translation/index_en.htm

Il Servizio di traduzione della Commissione (SdT) si occupa, inoltre, dello sviluppo di strumenti multilingui quali, database e risorse di consultazione, con la finalità di supportare il lavoro dei traduttori.

2.3 Il Consiglio dell'Unione europea

Il Consiglio dell'Unione europea¹³⁸ è l'istituzione politica in seno alla quale i ministri di tutti i paesi dell'Unione europea si riuniscono per adottare le normative e coordinare le politiche comunitarie.

Il servizio di traduzione del Consiglio, con sede a Bruxelles, è il secondo per grandezza dopo quello della Commissione e annoverava a fine 2009 oltre 650 traduttori, con un personale di sostegno di più di 350 funzionari e agenti.¹³⁹ Esso è organizzato in unità linguistiche, corrispondenti alle varie lingue ufficiali e di lavoro delle istituzioni. I traduttori si specializzano, in parte, in determinati settori politici o tecnici e, a tal fine, seguono formazioni specifiche. Ciò nonostante, si occupano della traduzione di tutti i documenti destinati agli organi del Consiglio seguendo un sistema di rotazione e di turnazione.

Il Consiglio dell'Unione europea applica in maniera coerente il regime linguistico comune alle istituzioni europee. Il regolamento interno del Consiglio¹⁴⁰ stabilisce, infatti, all'articolo 14 che

Salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all'unanimità e motivata dall'urgenza, il Consiglio delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore. Ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nelle lingue fra quelle di cui al paragrafo 1, che egli designa.

Anche in seno al Consiglio viene, dunque, garantita la parità di trattamento fra le lingue ufficiali e non si traccia alcuna differenza formale fra lingue di lavoro e lingue ufficiali.

¹³⁸ Da non confondere con il Consiglio europeo, un'altra istituzione dell'Unione europea che riunisce i capi di Stato e di governo all'incirca quattro volte l'anno per discutere le priorità politiche dell'Unione, e da non confondere con il Consiglio d'Europa che non è un'istituzione dell'Unione.

¹³⁹ Il servizio linguistico del Segretariato generale del Consiglio:
[http://www.consilium.europa.eu/contacts/languages-\(1\)/the-language-service-of-the-council-general-secretariat.aspx?lang=it](http://www.consilium.europa.eu/contacts/languages-(1)/the-language-service-of-the-council-general-secretariat.aspx?lang=it)

¹⁴⁰ Regolamento interno del Consiglio Ue:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:325:0035:0061:it:PDF>

Il Servizio di traduzione svolge, quindi, un compito essenziale ai fini dell'applicazione del regime linguistico delle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea e anche nell'ambito del Consiglio europeo. Le due diverse istituzioni adottano, infatti, una politica linguistica uniforme e deliberano sulla base dei documenti che vengono loro sottoposti in tutte le lingue ufficiali e di lavoro. Tutte le versioni linguistiche hanno identico valore giuridico e politico e anche per quanto concerne la comunicazione con i cittadini il Consiglio e il Consiglio europeo si preoccupano di applicare costantemente il principio del multilinguismo. In virtù del Trattato, infatti, qualsiasi cittadino dell'Unione può scrivere al Consiglio e al Consiglio europeo - così come ad ogni altra istituzione o organo dell'Unione - in una delle lingue ufficiali e ricevere una risposta formulata nella stessa lingua.

La missione principale del Servizio di traduzione consiste, così, nel fornire tutte le traduzioni necessarie affinché i documenti sulla base dei quali il Consiglio e il Consiglio europeo sono tenuti a deliberare vengano loro presentati in tutte le lingue ufficiali e di lavoro. La base dell'attività istituzionale del Consiglio sono le proposte legislative della Commissione che vengono discusse e modificate fino all'adozione dell'atto normativo finale e alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Il testo attraversa, dunque, un percorso di modifiche ed emendamenti che contribuiscono a creare il consenso politico necessario per l'adozione dell'atto. Il Consiglio ha, quindi, un delicato ruolo politico e diplomatico nel gestire i passaggi necessari per la realizzazione di tale consenso e tale ruolo si riflette sulla prassi traduttiva che modifica il testo in questione durante ogni stadio del suo percorso da proposta a legge.

Il Servizio linguistico coopera strettamente con i giuristi-linguisti della Direzione qualità della legislazione, che fa parte del Servizio giuridico del Consiglio e la cui missione consiste specificamente nella messa a punto, sotto il profilo giuridico, della versione finale dei testi legislativi adottati dal Consiglio. Prima della pubblicazione sulla Gazzetta il testo giuridico viene, quindi, trasmesso al servizio dei giuristi-linguisti che provvedono alla revisione finale sotto il profilo della conformità giuridica e alla risoluzione di problemi lessicali e terminologici. Le traduzioni devono, infatti, rispettare elevati standard di qualità e

devono oltretutto essere disponibili entro i termini richiesti, spesso molto serrati. Ancora una volta, l'elemento temporale espone anche il Servizio di traduzione del Consiglio ad una notevole pressione in termini di rapidità di esecuzione delle traduzioni.

Il Servizio linguistico del Consiglio non interviene, invece, per quanto concerne la comunicazione orale multilingue nelle riunioni, affidata agli interpreti della Direzione generale dell'interpretazione della Commissione europea che permette ai rappresentanti degli Stati membri di entrambe le istituzioni (i ministri a livello di Consiglio e i Capi di Stato o di Governo a livello di Consiglio europeo) di esprimersi nella propria lingua.

Nonostante il formale rispetto del principio del multilinguismo, per motivi di praticità la concreta realizzazione di tale principio ha sempre avuto dei limiti anche all'interno del Consiglio e del Consiglio europeo.¹⁴¹ Per la comunicazione interna alle istituzioni, in cui si presume che tutti i funzionari e agenti conoscano almeno due lingue dell'Unione oltre alla lingua materna, si utilizzano infatti le lingue la cui conoscenza è maggiormente diffusa. La conseguenza di tale pratica lavorativa è il predominante uso dell'inglese, del francese e in minor misura del tedesco come lingue di lavoro e la prevalenza nell'uso di una lingua su un'altra è spesso legata alle preferenze delle singole presidenze dell'Unione (Cosmai 2003: 82). Tali limitazioni rispondono chiaramente sia a considerazioni di ordine pratico, sia a motivi di bilancio, in quanto consentono di contenere le spese di funzionamento.

3. LA PRODUZIONE, LA TRADUZIONE E LA REVISIONE DEI TESTI PARALLELI

I testi paralleli prodotti all'interno di un organismo giuridico e di una legislazione multilingue vengono tradizionalmente prodotti tramite la traduzione. Anche all'interno dell'Unione europea tutte le versioni linguistiche vengono prodotte a partire da testi redatti originariamente nelle tre lingue di lavoro: l'inglese, seguito dal francese e sporadicamente dal tedesco. Dal punto di vista

¹⁴¹ L'applicazione del regime linguistico al Consiglio:
[http://www.consilium.europa.eu/contacts/languages-\(1\)/application-of-the-language-rules-at-the-european-council-and-at-the-council.aspx?lang=it](http://www.consilium.europa.eu/contacts/languages-(1)/application-of-the-language-rules-at-the-european-council-and-at-the-council.aspx?lang=it)

giuridico tutti i testi prodotti possiedono eguale autenticità e diventano, dunque, testi originali in seguito alla procedura di autenticazione. Pertanto, dal punto di vista giuridico tutti i testi prodotti nelle diverse versioni linguistiche possiedono la stessa funzione comunicativa e la stessa forza e validità giuridica. Le traduzioni autenticate diventano, così, fonte di diritto alla pari dei testi di partenza.

I servizi di traduzione della Commissione sono i primi coinvolti nella produzione e nella traduzione della legislazione. La Commissione è, infatti, l'unica istituzione con diritto di iniziativa, ovvero l'unica istituzione comunitaria che possiede la facoltà di avanzare nuove proposte di legge dietro istruzioni e proposte del Consiglio, del Parlamento, degli Stati membri e della società civile. Generalmente, infatti, la Commissione avanza nuove proposte legislative in risposta a richieste specifiche e avvia un lungo processo di stesura, di consultazioni e di ri-stesura che si chiude con l'adozione dell'atto in questione. I traduttori della Commissione sono, di conseguenza, i primi coinvolti nella traduzione delle proposte legislative e dei numerosi emendamenti proposti dalle istituzioni durante le consultazioni. Il compito traduttivo è nelle fasi iniziali piuttosto complesso in quanto coinvolge un'alta dose di tecnicismi, soprattutto durante i lavori preparatori in cui si ricerca la terminologia da adottare e si stabilizza l'uso di definizioni e di formule standard. I testi preparatori sono, quindi, considerati particolarmente complessi (Wagner/ Bech/ Martínez 2002: 50) per due ordini di ragioni: in primo luogo, per la scarsa cura utilizzata spesso nella stesura del testo nella lingua di partenza, di solito l'inglese o il francese, da parte del personale della Commissione che non usa la propria lingua madre e, in secondo luogo, per la natura pionieristica dei testi che richiedono ricerche e studi terminologici per fissare concetti politici ed economici nuovi o, almeno, non del tutto sviluppati e per stabilizzarne la terminologia. I successivi passaggi che coinvolgono i servizi di traduzione sono l'analisi dei progetti di legge che richiede un'ulteriore fase di consultazione, l'assemblaggio del testo finale seguito dalla discussione sugli emendamenti da apportare alla versione finale del documento normativo che avviene in seno al Parlamento e al Consiglio.

La produzione e la traduzione della legislazione costituisce, quindi, un processo lungo e tortuoso che coinvolge diversi livelli politici e che porta alla

stesura di diverse versioni di uno stesso testo che si susseguono e che differiscono l'una dall'altra per sfumature di significato. Una conseguenza di questo lungo processo di legiferazione è la sovente impossibilità di risalire, a fine processo, alla lingua utilizzata per la stesura della proposta di legge. Accade, infatti, che la proposta venga inizialmente realizzata in una delle lingue di lavoro (e.g. in francese) e che vengano in seguito redatte successive versioni in un'altra lingua di lavoro (e.g. in inglese) e che gli emendamenti finali siano apportati ad un'ulteriore versione linguistica (e.g. quella tedesca) da cui in seguito si procede alla modifica di tutte le altre versioni linguistiche.

3.1 Gli effetti del multilinguismo sulla traduzione comunitaria

La principale conseguenza pratica del regime multilinguistico europeo è l'importanza assunta dall'attività di traduzione e dallo sviluppo dei servizi linguistici delle istituzioni europee appena descritti.

Il principio teorico e giuridico su cui si basa il regime linguistico della legislazione europea prevede la redazione collegiale di ogni testo normativo in tutte le lingue ufficiali che, in seguito ai progressivi processi di allargamento, sono cresciute in modo esponenziale. Ufficialmente non si parla, quindi, di traduzione, ma di co-redazione degli atti normativi del diritto primario cui appartengono i trattati. Per questo motivo, all'interno della legislazione primaria non esiste alcun riferimento ai concetti di lingue di partenza e di lingue di arrivo e si fa, invece, riferimento alla stesura parallela delle diverse versioni linguistiche degli atti normativi che sono tutti considerati testi originali. Il principio di co-redazione funziona, quindi, come deterrente per evitare la superiorità giuridica di una versione linguistica sulle altre e aiuta a stabilizzare il concetto dell'eguaglianza di tutte le versioni linguistiche sul piano giuridico. Il riferimento alla traduzione viene così omesso per dare enfasi al risultato. Quest'asserzione conduce, però, al conflitto teorico di fondo (Cosmai 2003: 12) secondo cui la pari efficacia di tutte le versioni linguistiche viene ritenuta dai giuristi una finzione giuridica, poiché è innegabile che esista in ogni caso un testo originale che costituisce il punto di riferimento a fini interpretativi sul quale vengono poi create le altre versioni linguistiche. Dall'altro lato, però, si puntualizza che ogni testo è il risultato del

continuo assemblaggio di brani, di rettifiche ed emendamenti scritti in lingue diverse e per questo motivo non è possibile, sempre a fini interpretativi, attribuire maggiore precisione all'originale rispetto alla traduzione. Sul piano pratico ne consegue che, nonostante l'apporto della traduzione al processo di creazione della legislazione comunitaria sia fondamentale, lo stesso apporto si rivela insignificante sul fronte della dottrina giuridica in quanto la traduzione non possiede alcun peso all'interno del processo decisionale.

Per quanto riguarda il diritto secondario, ovvero gli atti normativi emanati dalle istituzioni per dare applicazione pratica ai principî statuiti nel diritto primario, il regime linguistico adottato dipende dalla natura e dallo status del documento legislativo. Infatti, all'atto pratico il principio del multilinguismo non si applica indistintamente né ad ogni genere della legislazione, né come già visto a tutte le attività svolte in seno alle istituzioni. Così, ai sensi del già trattato articolo 4 del Regolamento 1/58 sono solo i regolamenti e tutti gli altri testi di portata generale che devono essere "redatti nelle ventitré lingue ufficiali". La legislazione in materia linguistica traccia così una differenza fra strumenti con applicazione generale che sono richiesti in ogni lingua ufficiale dell'Unione e strumenti che, invece, sono indirizzati a soggetti specifici e devono essere disponibili solo nelle lingue degli interessati. Inoltre, i regolamenti interni del Parlamento, della Commissione e del Consiglio prevedono il pari trattamento di tutte le lingue ufficiali al momento della formulazione della proposta e al momento della sua approvazione finale, ma non disciplinano il regime linguistico della fase di negoziazione in cui si svolgono le trattative necessarie per la determinazione e la successiva approvazione del testo. In questa fase vengono così di norma utilizzate le lingue di lavoro: inglese, francese e tedesco (Comba 2010: 35).

Tutte le attività traduttive svolte in seno alle istituzioni europee prevedono che i documenti tradotti seguano un flusso che percorre tre direzioni: esterno-interno, interno-esterno e interno-interno. I documenti in entrata, prodotti all'interno degli Stati membri, vengono tradotti in una delle lingue di lavoro e le traduzioni verso le altre lingue ufficiali vengono prodotte solo se necessarie. La traduzione di questi documenti presenta problemi soprattutto se il testo in entrata è redatto nella quinta o sesta lingua del traduttore inglese o francese che non possiede

chiaramente elevata familiarità con il contesto nazionale (Wagner/ Bech/ Martínez 2002: 67). I documenti interni, prodotti per la comunicazione interistituzionale, non vengono generalmente tradotti o vengono tradotti in inglese e francese e occasionalmente tedesco. Infine i documenti in uscita, redatti all'interno delle istituzioni solitamente in inglese e in francese, vengono tradotti e pubblicati in tutte le lingue ufficiali, con eccezione dei documenti senza portata generale che, come già precisato, sono indirizzati a destinatari specifici e che vengono, quindi, tradotti unicamente nelle lingue degli interessati.

Come già più volte sottolineato, al contrario di quanto avviene per le scienze esatte, il significato dei testi normativi deriva essenzialmente dal contesto giuridico di produzione e di ricezione e viene attribuito al testo sulla base delle caratteristiche contestuali e dei relativi destinatari. Le possibilità che i destinatari attribuiscono lo stesso significato ai testi paralleli di una legislazione multilingue sono più alte nei casi in cui tali destinatari abbiano come riferimento lo stesso sistema legale e usino, dunque, un sistema di riferimento comune. Un testo legale possiede, infatti, un significato di natura sociale che può essere compreso e interpretato in maniera uniforme solo conoscendo il contesto sociale in cui il testo viene generato e il tessuto sociale in cui il testo è integrato. Questo è il caso dei testi paralleli della legislazione comunitaria che fanno unico riferimento a un contesto preciso e ben definito, ma soprattutto noto (almeno in linea teorica) ai destinatari dei testi paralleli che ne condividono i concetti giuridici, i principi fondanti, le istituzioni e le pratiche. La traduzione giuridica che avviene in seno all'Unione europea presenta così problematiche diverse che non coincidono necessariamente con le problematiche affrontate nel caso della traduzione giuridica, intensa in senso lato.

Como è noto, uno degli aspetti che rende la traduzione giuridica particolarmente ostica è la non corrispondenza concettuale e terminologica fra gli elementi di due sistemi giuridici diversi che provoca spesso l'intraducibilità di alcuni elementi da una lingua ad un'altra. Questo problema non si pone, invece, per la traduzione della legislazione dell'Unione europea che si fonda sia a livello concettuale che a livello terminologico su un ordinamento giuridico condiviso, sempre in linea di principio, da tutti i destinatari dei testi tradotti. L'Unione

europea si pone, così, come un'entità di diritto unica e diversa rispetto alle culture giuridiche nazionali degli Stati membri e da questa caratteristica deriva la sua posizione privilegiata. Ne consegue che in ambito di traduzione giuridica comunitaria è meno pressante il problema della trasposizione dei tecnicismi, che una volta standardizzati nell'uso, diventano simili ai tecnicismi di natura scientifica, presentando una relazione univoca con il referente in tutte le ventitré lingue ufficiali. I tecnicismi comunitari di una lingua sono così perfettamente equivalenti ai loro eteronimi nelle altre ventidue lingue e rappresentano casi di isomorfismo molto rari all'interno del linguaggio giuridico (Cosmai 2003: 126). L'unione europea, come organismo di diritto sovranazionale, ha così avviato un processo di creazione di un nuovo lessico specialistico per indicare concetti propri che vengono utilizzati in maniera univoca e senza differenze nelle sfumature di significato nelle ventitré lingue ufficiali. Questo è, ad esempio, il caso della denominazione dei generi testuali della legislazione comunitaria per cui termini quali "direttiva", "regolamento", "decisione", "parere" e "raccomandazione", spesso già presenti nelle diverse lingue ufficiali, si allontanano dal significato di uso comune e assumono un nuovo significato specifico di ambito comunitario e rappresentano casi di equivalenza totale in tutte le lingue ufficiali. Sebbene Šarčević (1997: 238) ritenga al massimo riscontrabili in traduzione giuridica casi di *near equivalence*, che si verificano quando i termini dei due sistemi di riferimento condividono a livello semantico e concettuale tutte le caratteristiche essenziali e parte di quelle accidentali e si verificano vicendevolmente le condizioni di intersezione o di inclusione (cfr. Cap. III, § 3.1.1), i tecnicismi comunitari possono invece considerarsi rari casi di equivalenza totale, poiché presentano una corrispondenza fra tutte le caratteristiche essenziali e accidentali fra il termine del testo di partenza e il termine del testo di arrivo. Lo stesso avviene per le unità lessicali superiori, quali ad esempio "principio di sussidiarietà", "principio di proporzionalità", "mercato comune", "mercato interno", "procedura di co-decisione", "conferenza intergovernativa" o ancora i nomi delle istituzioni. Questo abbinamento di due o più termini ha dato vita alla formazione di nuovi sintagmi stabili che assumono uno specifico significato a livello europeo e che sono progressivamente entrati a far parte del lessico

nazionale (Cinato 2010: 94). Nonostante la complessità delle loro definizioni, tali sintagmi di nuova formazione mantengono un significato costante in tutte le lingue ufficiali. Anche dal punto di vista traduttivo, i termini che si riferiscono alle istituzioni europee e al diritto primario e secondario sono stati uniformati all'interno delle lingue ufficiali creando fra loro un'equivalenza semantica completa che si realizza sia a livello di significato che a livello di significante¹⁴², almeno all'interno delle lingue appartenenti alle stesse famiglie linguistiche (Ibidem).

Il già esaminato *Eurolanguage*, il codice di espressione europeo che si è sviluppato parallelamente e sincronicamente in tutte le lingue ufficiali, con la sua produttività lessicale ha contribuito fortemente alla creazione di un nuovo lessico che denota appunto concetti e principi rispondenti al solo contesto giuridico europeo e svincolati dalle culture legali nazionali. Si può, quindi, affermare l'esistenza di un linguaggio specialistico giuridico comunitario per ciascuna delle lingue ufficiali, che differisce per alcuni aspetti dal linguaggio giuridico nazionale delle lingue ufficiali stesse. La creazione di tale linguaggio sovranazionale ha di conseguenza contribuito allo snellimento delle difficoltà traduttive di concetti e termini europei nelle numerose lingue ufficiali, risolvendo spesso problemi di concordanza intertestuale e di difformità nell'efficacia giuridica.

La traduzione giuridica della legislazione comunitaria è, inoltre, agevolata dall'uso di un linguaggio indeterminato e generico che, nel caso di dichiarazioni di principio evita, ad esempio, il riferimento a pratiche giuridiche appartenenti a singole culture giuridiche nazionali. Il ricorso ad un linguaggio generico è così consigliato all'interno della "Guida pratica comune per la redazione di testi legislativi" (2003) ed è considerato lo strumento per evitare parallelismi e confronti con le prassi procedurali o con gli istituti giuridici degli Stati membri. L'uso della terminologia nazionale per far riferimento a concetti europei è, dunque, scoraggiato anche in presenza di un equivalente e la terminologia

¹⁴² Così, ad esempio, le unità lessicali superiori appartenenti all'eurocratese appena riportate trovano corrispondenza all'interno dell'*Eurolanguage* con le seguenti formazioni lessicali: "Principle of subsidiarity", "Principle of proportionality", "Common market", "Internal market", "Codecision procedure", "Intergovernmental Conference".

nazionale viene così sostituita da quella specifica dell'*Eurolanguage* in ogni sua varietà linguistica. Si afferma a tal proposito all'interno della Guida che

Durante tutto il procedimento di formazione i progetti di atti comunitari sono redatti usando termini e costruzioni rispettosi del carattere plurilingue della legislazione comunitaria e ricorrendo con prudenza a concetti o terminologie peculiari di un sistema giuridico nazionale (2003: 16).

L'uso di una terminologia corretta, ma di origine nazionale provoca, infatti, il rischio di originare confusione contestuale ed è così preferibile l'uso di una terminologia sopranazionale, anche se spesso più indeterminata.

La traduzione giuridica di ambito comunitario seppur facilitata da alcuni elementi quali la presenza di un unico sistema legale di riferimento e l'esistenza di un linguaggio specialistico comune, presenta ad ogni modo difficoltà di carattere lessicale, concettuale e sintattico. Un fattore che sicuramente accresce le difficoltà traduttive della legislazione comunitaria e che può essere una concausa di eventuali divergenze interpretative è la già menzionata bassa qualità dei testi di partenza. Tale bassa qualità si manifesta come la diretta conseguenza della natura multilinguistica del contesto lavorativo in cui la redazione dei testi in francese o in inglese non è sempre curata da parlanti madrelingua (Tosi 2003: 56) e, viste le procedure di stesura collettiva, non è nemmeno attribuibile ad un solo redattore. La redazione di testi da parte di parlanti non nativi ha, d'altra parte, ragioni di natura economica e democratica. Sarebbe, infatti, economicamente irragionevole produrre dei testi di partenza in tutte le lingue ufficiali e sarebbe altrettanto irragionevole dal punto di vista democratico nominare i redattori sulla base della loro nazionalità. Si nota, inoltre, che nemmeno i redattori madrelingua, costantemente esposti all'uso dell'*Eurolanguage*, rimangono immuni a imprecisioni stilistiche ed espressive prodotte nella loro stessa madrelingua. A questo proposito, si riconosce infatti che l'esposizione all'*Eurolanguage* e, in generale, la permanenza in un ambiente di lavoro multiculturale produce conseguenze dirette anche sulla madrelingua dei traduttori, esposti quotidianamente all'invasione di lessico straniero, all'uso erroneo della propria madrelingua e ad ogni altro tipo di interferenza linguistica (Swallow 2003: 106). Questa situazione produce chiaramente effetti diretti sulla qualità delle traduzioni ed è, quindi, una situazione che il traduttore deve monitorare, mettendo in pratica

strategie per mantenere un pieno controllo della propria lingua madre. La seconda concausa che contribuisce all'abbassamento della qualità dei testi di partenza è la redazione collettiva dei documenti che, come già trattato, attraversano diverse fasi di scrittura sotto la supervisione di diverse commissioni. La traduzione affianca parallelamente la redazione durante questo lungo processo di stesura che porta alla produzione di testi lunghi e complessi contenenti caratteristiche stilistiche diverse e che non offre un punto di riferimento unico per appianare le divergenze traduttive. A questo proposito, l'inclusione del traduttore nel processo di redazione dei documenti è una pratica ancora rara che risolverebbe però numerosi problemi di qualità e traducibilità dei testi.

Altri due fattori che ostacolano la produzione di traduzioni di qualità e che inficiano l'uniformità di interpretazione e di applicazione dell'*acquis* comunitario sono identificati con le interferenze generate dal contributo che i non traduttori apportano ai documenti tradotti e con le scadenze pressanti cui sono sottoposti i servizi di traduzione delle istituzioni (Wagner/ Bech/ Martínez 2002: 79). Spesso, infatti, i funzionari poliglotti delle istituzioni interferiscono sul prodotto finale modificandone ad esempio la terminologia, frutto di lunghe ricerche e consultazioni fra traduttori ed esperti nazionali. Questo atteggiamento è una diretta conseguenza del basso status professionale storicamente attribuito alla traduzione e del luogo comune secondo cui la conoscenza delle lingue viene considerata un requisito sufficiente per la produzione di traduzioni adeguate. Il secondo fattore, determinato dalle scadenze spesso irragionevoli, produce un ulteriore abbassamento della qualità del prodotto finale in quanto la pratica comune si impernia sul concetto secondo cui "an imperfect translation delivered on time is much better than a perfect one delivered too late" (Ivi: 80).

In definitiva, nonostante le facilitazioni procedurali della traduzione giuridica comunitaria rispetto alla traduzione giuridica intensa in senso lato e nonostante i numerosi vantaggi che l'uso di un linguaggio semplificato apporta alla traduzione, ovvero la più semplice concordanza fra le diverse versioni linguistiche e la più semplice comprensione dei testi giuridici da parte della cittadinanza e dei destinatari, Cosmai (2003: 129) considera che "il livellamento del registro lessicale rischi di svilire le capacità espressive della lingua". Il diritto dell'Unione

europea, espresso in una lingua veicolare condivisa da tutti gli Stati membri e infarcita di tecnicismi specifici e di espressioni indeterminate, risolve infatti il problema dell'intraducibilità di alcuni elementi del linguaggio giuridico, ma genera altre conseguenze negative. Il ricorso a termini generici o iperonimi e la relativa indeterminatezza delle disposizioni legislative comporta, ad esempio, l'insorgere di problemi interpretativi che si ripercuotono nella concreta applicazione dei provvedimenti a livello nazionale.

3.2 Divergenze nei testi giuridici dell'Unione europea

I testi paralleli prodotti a partire da un unico strumento legislativo sono giuridicamente legati l'uno all'altro e contribuiscono tutti alla costruzione del significato dello stesso strumento legislativo. Il principio dell'eguale autenticità di tutte le versioni linguistiche di uno stesso testo legislativo ha, così, contribuito ad eliminare la maggiore autorevolezza dei testi di partenza rispetto alle traduzioni da lì prodotte (Doczekalska 2009: 119). Questo principio vieta dal punto di vista giuridico l'attribuzione di priorità al testo di partenza, anche nei casi di imprecisioni o divergenze all'interno di una delle versioni linguistiche.

A partire da questo dato di fatto si presume, dunque, che i testi paralleli creati a partire da un unico strumento legislativo presentino lo stesso significato. Questa eguaglianza di significato è, ad ogni modo, raggiungibile solo in linea di principio, in quanto è inevitabile la presenza di elementi di difformità fra le varie versioni del testo. Chiaramente, infatti, la presenza di diverse versioni linguistiche di uno stesso documento normativo pone il problema dell'interpretazione giuridica dello stesso testo, ostacolata da ambiguità e da differenze linguistiche provocate dalla polisemia dei termini, dalle non corrispondenze concettuali fra principi giuridici sovranazionali e nazionali e dalle specificità grammaticali delle lingue in questione. Di questa presunta eguaglianza sono, certamente, consapevoli i traduttori che conoscono bene l'impossibilità di raggiungere un'equivalenza completa fra le diverse versioni linguistiche di uno stesso testo. Diversi professionisti affrontano, invece, il problema dell'equivalenza da prospettive diverse (Wagner/ Bech/ Martínez 2002: 7) e così, ad esempio, l'esistenza di testi paralleli in ventitré lingue non rappresenta un ostacolo per il raggiungimento

dell'equivalenza per i giuristi. Secondo il loro punto di vista, infatti, se l'equivalenza di significato non è raggiungibile, sarà raggiungibile l'eguaglianza di effetti e se nemmeno l'eguaglianza di effetti è realizzabile si opterà, allora, per il raggiungimento dell'eguaglianza dell'intenzione legislativa.

Dato che i testi paralleli acquisiscono il loro significato a partire da un unico contesto legale, l'obiettivo di fondo della traduzione giuridica multilingue di ambito comunitario diventa quello di produrre testi di arrivo che abbiano lo stesso significato e contengano lo stesso identico messaggio giuridico del testo di partenza. Per raggiungere questo risultato il traduttore non solo ha l'onere di comprendere il significato del testo, ma deve soprattutto comprenderne gli effetti legali e decidere in seguito come raggiungere questi stessi effetti in un codice linguistico diverso e in un ordinamento giuridico diverso. Nonostante la completa eguaglianza di significato fra i testi paralleli sia un obiettivo difficilmente perseguibile, tali testi costituiscono però un valido strumento giuridico solo se garantiscono l'eguaglianza di tutti destinatari indiretti di fronte alla legge. In questo modo, mentre non è indispensabile stilare testi paralleli identici nel significato, è invece fondamentale produrre testi paralleli che conducano agli stessi effetti legali in contesti legali differenti. L'obiettivo primario è, dunque, la produzione di testi legali che nella loro applicazione pratica conducano a effetti legali equivalenti.

La traduzione comunitaria, spesso celata dietro la denominazione di co-redazione, comporta così la già menzionata e consolidata finzione giuridica, principio formulato da Sacco (1992) e riportato in Comba (2010: 52) secondo cui la corrispondenza totale permanente fra due espressioni giuridiche appartenenti a due lingue diverse può essere creata dalla volontà del legislatore. Così, se il legislatore impone l'eguaglianza di significato fra due testi, allora l'interprete non può che prenderne atto e dichiararne la presunta eguaglianza. Secondo questo principio, si assiste in ambito comunitario alla finzione giuridica dell'eguale significato di tutte le versioni linguistiche imposta dal Trattato e dal Regolamento 1/58. Osserva, però, Comba (2010: 36) che tale eguaglianza di significato può sussistere solo se si presuppone che ciascuna lingua ufficiale abbia due sotto-versioni, una nazionale e una comunitaria. In questo modo, quando il significato

di un termine giuridico di una lingua nazionale non coincide con il significato dello stesso termine giuridico di un'altra lingua nazionale, i termini sono semanticamente coincidenti al livello della varietà giuridica comunitaria di entrambe le lingue nazionali. Esemplicativi, a questo proposito, sono i termini *contratto* e *contract* il cui significato è omogeneo a livello comunitario perché entrambi fanno riferimento ad un particolare istituto giuridico condiviso, ma non esiste corrispondenza alcuna a livello delle lingue nazionali, in quanto gli stessi termini indicano in italiano e inglese due concetti differenti all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali italiano e inglese. Così, nonostante i termini *contract* e *contratto* non abbiano corrispondenza concettuale a livello delle lingue nazionali, convergono invece semanticamente a livello comunitario e per questo sono utilizzabili all'interno di un regolamento o di una direttiva indicando lo stesso concetto giuridico. È, quindi, necessario che venga formulata a livello comunitario una definizione di portata europea di tale concetto giuridico che dovrà essere fornita all'interno dell'atto normativo in questione ed è altrettanto indispensabile che tale definizione sia unitaria e congruente in tutte le versioni linguistiche. Ad ogni modo, nemmeno l'uniformità della definizione terminologica all'interno dell'atto normativo rappresenta una totale garanzia per l'uniforme applicazione dell'atto all'interno dei diversi ordinamenti giuridici. Infatti, i regolamenti e le direttive comunitarie, pur esprimendo concetti sovranazionali tramite termini svincolati dalle prassi giuridiche nazionali, sono pur sempre interpretati e applicati a livello statale da giudici e organismi giudiziari del sistema di diritto nazionale che operano seguendo schemi e categorie giuridiche nazionali. Accade, così, che diverse versioni linguistiche di uno stesso strumento normativo contengono divergenze concettuali che producono una divergente applicazione dello strumento giuridico all'interno dei sistemi legali nazionali.

Per questa ragione, la garanzia dell'uniformità di interpretazione e di applicazione di testi paralleli appartenenti ad una legislazione plurilingue richiede necessariamente un lavoro congiunto e coordinato fra traduttori, legislatori e organismi giudiziari nazionali. Questa interazione garantisce, infatti, che l'intenzione legislativa sia chiara ad ogni componente che contribuisce alla stesura

e all'applicazione della legislazione in una comunità sopranazionale. Si ricorda, infatti, che all'interno del testo legale sono tre gli elementi che in ambito traduttivo devono essere considerati al fine di produrre una traduzione che garantisca affidabilità: il significato del messaggio, gli effetti legali e l'intenzione legislativa. Dal punto di vista giuridico, quindi, mentre il raggiungimento degli effetti legali equivalenti ha la priorità sul raggiungimento dell'eguaglianza di significato, gli effetti legali e l'eguaglianza di significato sono entrambi subordinati al raggiungimento di un'eguale intenzione legislativa (Šarčević 1997: 71). Il traduttore deve, dunque, produrre un testo tradotto che esprima il significato e raggiunga gli effetti legali stabiliti dall'autore del testo di partenza.

All'interno della legislazione plurilingue si presume, dunque, che tutti i testi autentici prodotti a partire da un unico strumento legislativo possiedano la stessa intenzione legislativa dello strumento originale. Il compito del traduttore diventa, quindi, quello di produrre un testo che esprima chiaramente l'intenzione legislativa dello strumento di partenza, ovvero un testo di arrivo che venga interpretato e applicato nel modo in cui era stato concepito dal suo autore. Nella realtà dei fatti, la perfetta uniformità fra i testi paralleli di uno stesso atto normativo non solo è un obiettivo difficilmente perseguibile, ma è spesso anche inutile. Infatti, dato che l'atto normativo deve essere concretamente applicato a ordinamenti giuridici nazionali difforni fra loro, non è necessario che le versioni linguistiche coincidano formalmente, ma è invece sufficiente che consentano "l'applicazione della stessa regola operativa a fronte del medesimo fatto" (Comba 2010: 43). La divergenza diventa rivelante, e dunque problematica, solo quando comporta una difforme applicazione della medesima regola al medesimo fatto. Di fronte all'eventualità dell'applicazione difforme di una regola normativa allo stesso caso di giurisprudenza intervengono specifiche procedure per conciliare le divergenze fra i testi paralleli prodotti da un unico strumento legislativo. Ad ogni modo, anche in casi di discrepanze fra una versione e un'altra i testi paralleli della legislazione europea mantengono il loro status di testi originali con eguale valore giuridico e per questo la prevalenza di una versione su un'altra al momento della conciliazione spetta all'interpretazione che tiene conto di tutti gli elementi

presenti in entrambi testi e sintetizzati dalla definizione “the highest common meaning” proposta da Šarčević (1997: 198).

Le fonti di discordanza concettuale fra le diverse versioni linguistiche nella traduzione della legislazione europea vengono raggruppate da Cosmai (2003: 132) in base ad alcuni fattori. Il primo fattore di discordanza si riscontra nei casi in cui un termine di una lingua non possiede un corrispondente in un'altra lingua perché nell'universo politico, socioculturale o giuridico non esiste il relativo concetto o perché alcuni concetti sono semplicemente confinati alla geografia o al clima del territorio di uno Stato membro. Ne sono un esempio le specie animali o vegetali tipiche degli Stati membri il cui commercio, pascolo, pesca o coltura sono regolamentati dalla legislazione europea. Si tratta, quindi, di casi di equivalenza zero che vengono comunemente risolti lasciando il termine in originale, utilizzando un iperonimo come traduce, utilizzando una perifrasi o, infine, utilizzando il termine latino dove possibile, ad esempio per le specie animali o vegetali (Wagner/ Bech/ Martínez 2002: 63) di cui il termine latino rappresenta il nome scientifico. La non univocità del concetto rappresenta un secondo caso in cui si fa ricorso all'uso di iperonimi (Cinato 2010: 96).

Un altro fattore di discordanza si presenta nei casi che Cosmai definisce di “equivalenza plurivoca” (2003: 134) in cui a un termine di una lingua ne corrispondono diversi in un'altra lingua e in cui il traduttore deve scegliere il traduce più appropriato al contesto e al destinatario. Un esempio rappresentativo è l'aggettivo inglese *legal* a cui in italiano corrispondono diversi traduce non sempre interscambiabili quali “legale”, “giuridico”, “giudiziario”, “legittimo”. Come appare chiaro, la standardizzazione della terminologia specialistica europea non è sufficiente per evitare complicazioni traduttive che, in ambito comunitario, coinvolgono in misura maggiore termini di uso comune piuttosto che termini tecnici. È, infatti, la traduzione dei termini generici, che assumono significati specifici a seconda dei contesti in cui sono inseriti, che costituisce un ostacolo per la corretta interpretazione testuale.

Altro elemento di possibile incongruenza fra le versioni linguistiche di un testo è la falsa equivalenza (Cosmai 2003: 137) che si verifica quando due termini appartenenti alle due lingue di riferimento, pur ritenuti corrispondenti, presentano

differenze semantiche che inficiano l'esattezza traduttiva e, di conseguenza, la concordanza fra le versioni linguistiche. È, quindi, il caso dei cosiddetti falsi amici. Un falso amico ricorrente all'interno della legislazione europea analizzata e redatta in inglese è il termine *national(s)*, correttamente reso nella versione italiana con il termine "cittadino(i)".

L'esigenza di garantire un'uniforme interpretazione e applicazione della legislazione prevale sul principio del pari valore di tutte le versioni linguistiche e in presenza di una palese divergenza, dovuta a discrepanze concettuali o terminologiche, è necessario trovare un'interpretazione unitaria anche a costo di forzare, dal punto di vista sintattico e semantico, la versione linguistica divergente. Sebbene l'esistenza di un regime multilinguistico possa creare una grande casistica di inconsistenze fra le varie versioni linguistiche, si sottolinea però che l'interpretazione unitaria della legislazione e l'eventuale risoluzione di dispute fra i diversi Stati membri non hanno mai provocato problemi non risolvibili all'interno dell'Unione che, attraverso il lavoro della Corte di Giustizia, è in linea di massima sempre riuscita a rendere coerente la legislazione (Solan 2009: 36).

In generale, si può affermare che il multilinguismo che caratterizza la compagine europea e la sua legislazione non rappresenta necessariamente un ostacolo per la corretta interpretazione e applicazione delle regole legali a tutti i soggetti coinvolti, ma rappresenta spesso un elemento di vantaggio in termini di maggiore chiarezza del testo giuridico. Infatti, come ricorda anche la Guida comune (2003: 20), la possibilità di leggere più versioni dello stesso atto normativo e, quindi, della stessa intenzione legislativa permette di delineare quali sono le versioni più o meno precise e, di conseguenza, quali sono le strategie stilistiche ed espressive che hanno condotto alla stesura di un testo più o meno preciso. Sostiene, a questo proposito, Solan (2009: 36) che la proliferazione delle lingue all'interno dell'Unione europea ha addirittura facilitato il compito di interpretazione degli atti operato dalla Corte di giustizia. L'esame delle versioni linguistiche di uno stesso strumento legislativo prevede, quindi, non solo un'analisi linguistica, ma anche un'analisi giuridica del testo confermando la

stretta dipendenza fra linguistica e diritto comparato che caratterizza la traduzione giuridica.

3.3 Il traduttore comunitario fra restrizioni e libertà

I traduttori che lavorano per le istituzioni europee sperimentano un contesto lavorativo che appartiene ad una tradizione innovativa, ma allo stesso tempo conservatrice. I traduttori entrano, infatti, a far parte di un processo di redazione in cui rappresentano un anello di collegamento fra le varie fasi di produzione di un documento legislativo. Come già visto, il loro compito è spesso facilitato rispetto ad altri contesti di traduzione giuridica in quanto si confrontano con un linguaggio giuridico semplificato se paragonato al corrispettivo linguaggio giuridico usato in ambito nazionale e lavorano su testi che sono spesso tanto standardizzati da permettere il ricorso a testi già tradotti in passato, che rappresentano dunque fonti attendibili e che circoscrivono i possibili errori traduttivi. La conoscenza delle convenzioni stilistiche che si applicano in maniera non modificabile ai generi testuali costituisce, infatti, un ulteriore deterrente contro rese traduttive erranee o poco appropriate. Durante l'esecuzione del loro compito, i traduttori non lavorano in isolamento e fanno, al contrario, parte di un *team* che assicura la revisione linguistica e giuridica di ogni testo tradotto prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ovvero prima dell'acquisizione di valore giuridico da parte del testo. Lo status che il testo tradotto acquisisce alla fine del percorso di stesura e di traduzione - ovvero lo status di testo giuridico indipendente e non quello di testo tradotto giuridicamente dipendente dall'originale - innalza il livello di responsabilità del traduttore e ne eleva il suo status professionale, anche se questo riconoscimento non avviene in maniera del tutto ufficializzata. Questa discrepanza fra il lavoro di responsabilità del traduttore e il suo effettivo riconoscimento viene ironicamente espressa in Wagner/ Bech/ Martínez nei seguenti termini: “And don't imagine that translators are on a par with legislators, just because they are part of the legislative process!” (2002: 47-48). È proprio la perpetuazione della considerazione subalterna del traduttore e della sua professione che rende il contesto europeo ambivalente, connotandolo in maniera appunto innovativa per le condizioni di lavoro certamente migliori rispetto ad altri contesti lavorativi affini,

ma allo stesso tempo tradizionalista e poco incline al cambiamento dello status quo.

Inoltre, sebbene anche il traduttore giuridico sia oggi incoraggiato a utilizzare la sua creatività durante il processo di produzione del testo di arrivo e sia, quindi, incoraggiato a utilizzare espedienti linguistici che rendano al meglio i concetti del testo di partenza nella lingua target, si tratta pur sempre di una creatività limitata rispetto a quella consentita in altri ambiti traduttivi. Il limite alla creatività e alla soggettività del traduttore è spesso dettato non solo dalla caratteristica normativa e dall'autorevolezza del testo di arrivo, ma è imposto dalla funzione comunicativa dello stesso testo.

Le restrizioni alla libertà del traduttore, già numerose in traduzione giuridica intesa in senso lato, si applicano in maniera ancora più rigida nella produzione dei testi paralleli della legislazione europea che richiedono elevati livelli di simmetria intertestuale e di concordanza interlinguistica anche nel rispetto del formato testuale. Nonostante i ripensamenti teorici sulla natura e sulle modalità di svolgimento della traduzione giuridica, la produzione di un testo tradotto di natura giuridica è necessariamente considerata un processo meccanico in cui il traduttore è chiamato a rispettare le forme standardizzate, la funzione comunicativa, il contenuto e il formato del testo di partenza imposto dal suo carattere istituzionale. Questo avviene soprattutto nell'ambito della produzione di testi paralleli della legislazione plurilingue considerata linguisticamente una categoria testuale *frozen* (Šarčević 1997: 117) che pertanto non ammette, o ammette molto limitatamente, variazioni di tipo linguistico, stilistico e testuale nella formulazione dei suoi concetti. È il caso, ad esempio, delle formule standardizzate e ripetute che hanno la funzione di esprimere la forza normativa dell'atto e che vengono tradotte seguendo una stringa standardizzata in cui non sono ammissibili tradimenti alternativi o è, ancora, il caso della terminologia tecnica che, seguendo il principio della consistenza linguistica, ammette un singolo tradimento per ogni termine, scoraggiando così l'uso della sinonimia. Anche in questo caso, il traduttore delle istituzioni non rappresenta un'eccezione all'interno delle abitudini pratiche traduttive. Il traduttore comunitario non gode, infatti, della possibilità di apportare innovazioni alla lingua e un controllato livello di creatività è consentito

esclusivamente in quelle parti del testo non altamente standardizzate che permettono al traduttore di selezionare termini, espressioni e strutture che esprimano il significato, gli effetti legali e l'intenzione legislativa del testo di partenza, rendendo onore alla naturalezza di espressione della lingua target.

All'interno dei testi paralleli della legislazione europea si distinguono, così, porzioni testuali altamente codificate che non permettono l'aggiunta di alcun contributo personale da parte del traduttore che non si trova, in questi casi, nella posizione di effettuare alcuna scelta stilistica o espressiva in favore dell'estro della lingua di arrivo e porzioni del testo che sono, invece, più liberamente codificabili in un'altra lingua purché venga mantenuta la sostanza del testo, data dalla combinazione fra il contenuto giuridico, gli effetti legali e l'intenzione legislativa. L'obiettivo del traduttore comunitario rimane, in entrambi i casi, quello di promuovere l'interpretazione e l'applicazione uniforme dei testi paralleli.

Il grado di autonomia e creatività del traduttore nelle scelte linguistiche ed espressive può essere valutato facendo riferimento a tre diversi piani espressivi individuati nei testi comunitari da Giambagli (1992) e riportati da Cosmai (2003: 95). Si tratta di una tripartizione che sintetizza i fattori che condizionano l'atto traduttivo in ambito comunitario e che comprende appunto tre categorie corrispondenti ai gradi di restrizione alla creatività cui è soggetto il traduttore durante la produzione del testo di arrivo. I tre livelli sono individuati nelle formule standardizzate, nella terminologia tecnica e nel testo libero.

La presenza di formule standardizzate è, appunto, l'elemento che vincola maggiormente il traduttore al rispetto formale e stilistico della loro codificazione. Gli atti comunitari sono elaborati, come trattato nel primo capitolo della presente ricerca (cfr. § 3.2), sulla base di un modello strutturale organizzato in sezioni (un titolo, un preambolo, le disposizioni legislative, una formula finale ed eventualmente delle appendici) che non sono liberamente modificabili. Questa rigida struttura superficiale è presente soprattutto all'interno del preambolo, la sezione in cui si espone la base giuridica dell'atto e in cui, ad esempio, le formule codificate *having regard* e *whereas* non presentano alcun margine di libertà nelle scelte traduttive. Fra gli atti comunitari analizzati precedentemente sono gli atti di

portata generale, le direttive e i regolamenti quindi, che presentano il massimo grado di rigidità nella loro struttura. Ne consegue che il traduttore ha in tutti i casi l'obbligo di attenersi al modello strutturale e testuale prestabilito per la propria lingua, anche qualora nel testo di partenza fosse presente una formulazione diversa da quella consolidata. Il traduttore, di fronte a tali atti fortemente codificati, non possiede alcun potere decisionale nella scelta della soluzione traduttiva ritenuta più valida o più appropriata, ma si limita a riprodurre la struttura codificata convenzionalmente usata nella lingua target. Per questo motivo, di fronte alla presenza di tali schemi codificati e di corrispondenze linguistiche prestabilite è più conveniente parlare di ripetizione della formula, piuttosto che di traduzione (Cosmai 2003: 97).

Il secondo livello espressivo nel vincolo della conformità o della libertà del traduttore rispetto ai suoi testi di lavoro è costituito dalla presenza della terminologia tecnica che incanala le scelte traduttive in due opzioni: la necessità di individuare l'esatto equivalente nella lingua di arrivo e la libertà di interpretazione contestuale. La scelta traduttiva propende, in generale, verso l'una o l'altra opzione in base all'inderogabilità dei tecnicismi (Cosmai 2003: 98). La ricerca dell'esatto equivalente è, ad esempio, inderogabile di fronte a necessità di conformità terminologica e di standardizzazione lessicale, ovvero nei casi in cui il testo da tradurre si ricollega ad un testo preesistente che presenta già delle precise scelte terminologiche sulla materia regolata.

Infine, è il terzo livello espressivo della lingua, quello del testo libero (Cosmai 2003: 99), che concede i più ampi margini di creatività nelle scelte decisionali del traduttore che ha, in questi casi, la possibilità di eseguire compiti di interpretazione e di rielaborazione della lingua di arrivo. Anche in queste situazioni, però, il margine di manovra del traduttore giuridico non è privo di vincoli legati al mantenimento di un registro lessicale e stilistico appropriato allo status normativo dei testi in questione.

Fra le porzioni testuali che concedono un discreto margine di manovra espressiva per il traduttore si annoverano, come già menzionato, le condizioni di applicabilità della norma espresse nella *if clause*. Nella legislazione comunitaria le condizioni di applicabilità di un atto sono espresse all'interno di colonne numerate

per rendere più semplice la scansione del testo. Questa pratica, se da un lato facilita le operazioni di lettura, rende però incerto se tali condizioni vadano applicate cumulativamente o al contrario alternativamente l'una all'altra (Šarčević 1997: 152). La soluzione consigliata rimane, quindi, quella di mantenere tale formattazione in ogni versione linguistica del testo e demandare il compito interpretativo agli organismi preposti all'interpretazione e all'applicazione dell'atto a livello nazionale. La libertà concessa nella riproduzione delle condizioni di applicabilità dell'atto rappresenta, ad ogni modo, un margine di manovra limitato che il traduttore deve gestire con consapevolezza. L'equivalenza delle condizioni soggiacenti all'applicabilità della norma e le strategie di compensazione nei casi di non corrispondenze concettuali sono, infatti, particolarmente importanti all'interno della legislazione plurilingue formata da più versioni linguistiche autenticate di uno stesso strumento legislativo. In questo caso, infatti, lo strumento legislativo deve essere interpretato e applicato nei diversi ordinamenti giuridici degli Stati che contraggono gli obblighi e che differiscono l'uno dall'altro. I contesti e le situazioni di applicabilità sono, quindi, costituiti da elementi nazionali che non possiedono caratteristiche condivise a livello sovranazionale e che creano, di conseguenza, il problema della mancanza di equivalenze concettuali, soprattutto nei casi di ordinamenti appartenenti a famiglie di diritto differenti, alla *civil law* e alla *common law* nei casi di estreme differenze, in cui il sostrato comune risulta quasi inesistente. Una strategia per compensare la mancanza di equivalenze concettuali è quella di evitare l'uso di termini tecnici e legati ad uno specifico contesto nazionale e di utilizzare, invece, parafrasi descrittive che spieghino per esteso la natura degli elementi dei contesti e delle situazioni di applicabilità dell'atto (Šarčević 1997: 150).

La sfida che affrontano i traduttori è, quindi, quella di produrre un testo idiomatico che suoni come un originale nella lingua di arrivo, ma che allo stesso tempo preservi un livello sufficiente di concordanza interlinguistica per prevenire ambiguità e interpretazioni fuorvianti (Šarčević 1997: 203). Il compito è particolarmente complesso nell'ambito della legislazione europea in quanto i testi paralleli devono raggiungere coerenza intertestuale e devono esprimere regole uniformi in ventitré lingue, che spesso non condividono un eguale *background*

giuridico per l'accoglienza e l'implementazione a livello nazionale dei principi e delle regole create a livello europeo. Il traduttore è, quindi, spesso costretto a operare a scapito della lingua di arrivo, sacrificata in virtù del raggiungimento di un più alto livello di intertestualità che porti all'interpretazione e all'applicazione omogenea dello strumento legislativo unico.

3.4 Il compito della revisione

La fase finale del processo di produzione e di traduzione della legislazione comunitaria è quella della revisione che rappresenta un anello fondamentale nel passaggio fra la produzione dell'atto e l'attribuzione di pieno valore giuridico con la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

La fase della revisione, nonostante sia fondamentale per il raggiungimento dell'uniformità di interpretazione e di applicazione giuridica del testo, costituisce un passaggio che è fonte di controversie per quanto riguarda le procedure seguite all'interno delle istituzioni a causa di due fattori: il significato poco circoscritto dello stesso concetto di revisione e la mancanza di criteri formali e metodologici usati nell'esecuzione della revisione (Cosmai 2003: 100). Così se l'obiettivo della traduzione comunitaria è quello di produrre testi paralleli conformi dal punto di vista del contenuto, dell'intenzione legislativa e degli effetti legali rispettando per quanto possibile le convenzioni linguistiche e stilistiche della lingua di arrivo, non esiste ufficialmente consenso univoco sugli obiettivi della revisione e sulle tecniche da usare per realizzarli. La mancanza di un'intesa comune sulla stessa definizione concettuale provoca la mancanza di uniformità di applicazione del concetto alle pratiche seguite durante la revisione. A questo proposito, il documento redatto dallo *European Committee for Standardization* - "EN Standard 15038 on Translation Services" (2006)¹⁴³ - cerca di fare chiarezza sulla pratica della revisione (Martin 2007). All'interno del documento, si indica così il compito del revisore che consiste nell'esaminare una traduzione "for its suitability for purpose". Il documento definisce la procedura di revisione nei seguenti termini:

The TSP [*Translation Service Provider*] shall ensure that the translation is revised. The reviser shall be a person other than the translator and have the

¹⁴³ Il documento "EN Standard 15038 on Translation Services" (2006) è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.statsaut-translator.no/files/standard-15038-final-draft-en.pdf>

appropriate competence in the source and target languages. The reviser shall examine the translation for its suitability for purpose. This shall include, as required by the project, comparison of the source and target texts for terminology consistency, register and style.

Taking the reviser's recommendations into account, the TSP shall implement any necessary corrective measures. Corrective measures can include retranslation (EN Standard 2006: 11).

Nonostante il tentativo di colmare le carenze concettuali relative alla revisione, sembra chiaro che il documento in questione fornisce una definizione tutt'altro che dettagliata e non consente, quindi, la generazione di criteri e pratiche comuni da seguire durante le procedure di revisione. Ne consegue che l'esecuzione del compito avviene spesso in base a criteri soggettivi che seguono un'impostazione più o meno flessibile.

La revisione comprende, quindi, procedimenti di varia natura che si collocano su una scala delimitata, alle sue estremità, da un più alto o più basso livello di intrusività del revisore sul testo prodotto dal traduttore. Alle due estremità della scala si collocano, quindi, da un lato tecniche quali la semplice rilettura del testo di arrivo con il fine di verificarne la chiarezza, la coesione e la coerenza e dall'altro lato procedimenti analitici più profondi che coinvolgono, ad esempio, la lettura incrociata del testo di arrivo e del testo di partenza che è finalizzata a verificare le scelte traduttive e che non prevede l'intervento del revisore qualora esista uniformità di significato fra i due testi. Un altro tipo di procedura di revisione coinvolge l'analisi terminologica, lessicale e stilistica che è volta a verificare, appunto, l'uso della terminologia specialistica e di tutti gli aspetti formali del testo, inclusa la coincidenza con le aspettative stilistiche dei destinatari della traduzione. La preferenza di applicazione di un criterio metodologico rispetto all'applicazione di un altro criterio viene decisa in base alle singole circostanze e in dipendenza di fattori riguardanti l'importanza politica del testo, il suo status e la sua funzione all'interno dell'apparato giuridico-istituzionale dell'Unione. Nello svolgimento del compito della revisione, soprattutto quando non istituzionalizzato da regole ufficiali, intervengono però anche fattori che sono puramente soggettivi e che riguardano, ad esempio, l'apprezzamento del revisore per il collega traduttore.

Le diverse modalità di revisione, date dalla combinazione di fattori oggettivi e soggettivi che intervengono nel processo, sono state raggruppate da Scarpa 2001 (in Cosmai 2003: 102) in una tassonomia che include tre categorie differenti. Alla prima categoria appartengono gli interventi soggettivi che comprendono modifiche non indispensabili e motivate da consuetudini stilistiche e soggettive. Tra gli interventi discrezionali e di natura soggettiva si segnalano, ad esempio, quelli lessicali che riguardano la sostituzione di unità lessicali con sinonimi e quelli che riguardano la posizione e il collocamento dei sintagmi all'interno della frase. La seconda categoria di interventi di revisione comprende, invece, quelle modifiche che migliorano oggettivamente il testo tradotto sotto il profilo della conformità semantica all'originale e della conformità stilistica alle convenzioni testuali. Spesso tali conformità sono legate al contesto di lavoro per cui le traduzioni vengono prodotte e gli interventi sono, in questo caso, mirati a radicare una prassi traduttiva condivisa e una terminologia standardizzata all'interno delle équipe di traduttori. Così, ad esempio, secondo le convenzioni stilistiche del linguaggio comunitario italiano la collocazione "Stati membri" è preferibile a quella "Paesi membri" e, viceversa, la collocazione "Paesi terzi" è più opportuna rispetto all'alternativa "Stati terzi" (Cosmai 2003: 104). Le traduzioni che non osservino il rispetto di tali convenzioni espressive, verranno con alta probabilità modificate dal revisore con l'obiettivo finale di standardizzare la terminologia europea non solo a livello intratestuale, ma soprattutto a livello intertestuale. A questo proposito, un'ultima considerazione riguarda l'essenza stessa dell'attività di revisione che in un contesto lavorativo quale quello europeo non ha l'unica funzione di migliorare i testi, ma ingloba piuttosto una funzione didattica nella formazione di nuovi traduttori che vengono guidati, anche tramite le procedure di revisione, verso le prassi e le convenzioni traduttive che rendono omogenea la produzione di testi tradotti a livello comunitario.

L'ultimo gruppo di interventi di revisione comprende, infine, le modifiche di natura specialistica che variano da aggiustamenti di tipo terminologico ad aggiustamenti di tipo stilistico e contenutistico.

L'attività di revisione appena descritta si differenzia dalla revisione che interviene sul livello giuridico del testo e che è operata dalla già trattata figura

professionale dei giuristi-linguisti. Questa seconda tipologia di revisione non consiste, infatti, in un'ulteriore verifica del testo dal punto di vista linguistico e terminologico, ma coinvolge unicamente la dimensione giuridica del testo e ha la sola finalità di controllare l'uniformità del contenuto giuridico e dell'intenzione legislativa dei testi paralleli. I giuristi-linguisti lavorano, quindi, su un testo pressappoco definitivo, già approvato dai servizi di traduzione, per operare un ulteriore controllo della qualità e della conformità giuridica, assumendo il ruolo dei redattori legislativi e spingendosi, in presenza di incongruenze, alla riformulazione delle porzioni problematiche del testo.

L'attività di revisione chiude, quindi, il lungo processo di produzione e di traduzione della legislazione europea che, con i numerosi passaggi politici e tecnici descritti, ha permesso nel corso degli anni la progressiva armonizzazione delle politiche a livello comunitario.

3.5 Una teoria europea della traduzione?

Come è evidente, l'Unione europea applica alla traduzione dei suoi documenti delle strategie condivise e un approccio centralizzato, realizzando così in maniera coordinata il principio del multilinguismo su cui fonda la propria esistenza. Attraverso la dichiarazione di linee guida che vengono poi applicate alla pratica traduttiva in modo uniforme e concertato e attraverso le sue pubblicazioni e l'inquadramento dei traduttori delle istituzioni all'interno di programmi di formazione continua, l'Unione tende a delineare una propria teoria della traduzione. Si può, dunque, parlare di una dottrina traduttiva europea tramite cui l'Unione intende sviluppare una cultura traduttiva propria, legata indissolubilmente al suo linguaggio istituzionale, e tramite cui esercita controllo sulle prassi professionali dei traduttori che svolgono il proprio compito sotto le direttive e l'influenza della politica traduttiva delle istituzioni.

Alla base della politica traduttiva delle istituzioni risiede il principio di autenticità che, proclamato nel Trattato di Roma (1957), si basa sulla finzione giuridica secondo cui ciò che in realtà è una traduzione viene presentato come se non lo fosse. La diretta conseguenza del principio di autenticità è, dunque, l'invisibilità della traduzione, almeno sul piano giuridico. Dal punto di vista

procedurale, i testi tradotti sono, infatti, presentati come versioni linguistiche piuttosto che come traduzioni e tali versioni linguistiche sono presentate come testi redatti simultaneamente in tutte le lingue ufficiali piuttosto che come testi prodotti a partire da un testo di partenza. Dal punto di vista del prodotto finale, si osserva invece il criterio della somiglianza formale e superficiale delle versioni linguistiche e si osserva, quindi, il raggiungimento dell'equivalenza non solo dal punto di vista del contenuto giuridico, degli effetti equivalenti e dell'intenzione legislativa, ma anche dal punto di vista della corrispondenza intertestuale.

La traduzione della legislazione multilingue europea può essere chiaramente riportata, o almeno in parte, all'interno delle teorie elaborate nell'ambito dei *Translation Studies* i cui più recenti sviluppi hanno portato all'instaurazione di una relazione fra il testo di partenza e il testo di arrivo legata a un contesto sociale e culturale, piuttosto che all'inserimento dei due testi all'interno di una relazione meramente linguistica. Nell'ambito delle teorie sulla traduzione fino ad oggi elaborate, l'approccio seguito all'interno delle istituzioni sembra essere vicino a quello funzionalista in quanto sono lo scopo, il destinatario e la tipologia testuale che guidano nella scelta della strategia traduttiva. Si tratta di una strategia orientata al raggiungimento dell'equivalenza intertestuale nel caso della legislazione e dei documenti vincolanti o di una strategia orientata al raggiungimento di un testo perfettamente idiomatico nella lingua di arrivo, anche se distante dal punto di vista formale dal testo di partenza, nel caso di documenti informativi e divulgativi come *brochure*, *depliant* e *slogan* prodotti per il largo pubblico che hanno lo scopo di avvicinare la cittadinanza europea alle attività promosse dall'Unione.

I documenti comunitari, siano essi testi di carattere normativo o di carattere divulgativo, appartengono alla categoria di testi che nel passaggio dal testo di partenza a quello di arrivo e nel conseguente passaggio dal contesto di partenza a quello di arrivo presentano, sempre e in ogni caso, una convergenza in termini di scopi, funzioni e obiettivi comunicativi. Le diverse versioni linguistiche dei testi prodotti in seno all'Unione europea non presentano mai divergenze nella forma e nella funzione e l'obiettivo della traduzione diventa, pertanto, il raggiungimento dell'equivalenza funzionale fra i due testi e, dunque, il raggiungimento della

“coerenza intertestuale” nell’accezione delineata da Vermeer (1978: 229). Come nel caso della traduzione giuridica in senso lato, anche per la traduzione della legislazione comunitaria riemerge quindi il tanto dibattuto principio dell’equivalenza - in termini di equivalenza di significato, di effetti legali e di intenzione legislativa - fra i testi paralleli, il cui raggiungimento si misura in base alla loro omogenea interpretazione e applicazione da parte degli operatori nazionali.

Si ricorda che i testi legislativi emanati dalle istituzioni europee sono definiti “ibridi” perché prodotti “in a supranational multicultural discourse community” (Trosborg 1997: 145-146). Le pratiche traduttive della legislazione comunitaria impongono, quindi, il raggiungimento degli stessi obiettivi comunicativi attraverso la riproduzione dello stesso contenuto giuridico, degli stessi effetti legali e della stessa intenzione legislativa con il fine ultimo di garantire l’uniforme interpretazione e applicazione delle norme nei differenti ordinamenti giuridici nazionali. In altre parole, i testi legislativi europei sono testi che, in traduzione, richiedono il raggiungimento della già citata “simmetria intertestuale” (Šarčević 1997: 202) al massimo livello. I testi della legislazione europea rappresentano quindi casi non ordinari, ma previsti all’interno del panorama delineato dalla *skopos theory*. Infatti, sebbene la costanza funzionale fra il testo di partenza e il testo di arrivo rappresenti un’eccezione piuttosto che una regola (Vermeer 1978: 233), questa non viene negata dalla *skopos theory* e la traduzione della legislazione europea appartiene a tale categoria eccezionale. La traduzione della legislazione comunitaria richiede, quindi, il raggiungimento di elevati livelli di coerenza intertestuale, poiché non sono concessi né cambiamenti di forma, né cambiamenti di funzione nel passaggio dal testo di partenza a quello di arrivo.

Sebbene in linea di principio la traduzione comunitaria si realizzi nel rispetto degli assiomi formulati all’interno delle teorie di stampo funzionalista, il traduttore comunitario si trova spesso nella condizione di attribuire indipendentemente un significato concreto al testo di partenza, perché non supportato da una commissione chiara ed esauriente, ritenuta non di rado una perdita di tempo da chi di traduzione non si occupa. Allo stesso modo, il traduttore trasferisce spesso il significato giuridico dal testo di partenza al testo di

arrivo, limitando l'uso di forme espressive tipiche della lingua di arrivo, in virtù della necessità di garantire la coerenza intertestuale e interlineare dei testi paralleli e della necessità di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme degli stessi testi.

Nonostante lo sviluppo dei *Translation Studies* abbia contribuito al riconoscimento della traduzione come disciplina scientifica indipendente e le abbia conferito importanza dal punto di vista teorico e pratico, la traduzione è ancora concepita - perfino all'interno dell'innovativo contesto delle istituzioni europee - come arte e mestiere secondario e il traduttore, allo stesso modo, è ancora per certi aspetti considerato come professionista subordinato al redattore della legislazione. Anche nell'ambito dei servizi di traduzione dell'Unione europea i traduttori rimangono, quindi, ancora "victims of the traditional mistrust of them resulting from the assumed secondariness of the translation against the original work and of the translator against the author" (Daldeniz 200: 73). Due esempi abbastanza lampanti di questa concezione ancora dominante sono il mancato riconoscimento giuridico dell'attività traduttiva (anche se giustificato con motivazioni di tipo giuridico, quali l'esigenza di non privilegiare nessuna versione linguistica con il conferimento dello status di testo originale) e le menzionate interferenze sui testi tradotti da parte di non traduttori che, in virtù della propria condizione di poliglotti, trovano naturale poter apportare modifiche non autorizzate dai traduttori, vanificando spesso lunghi lavori di ricerca terminologica. Il contesto lavorativo delle istituzioni, quindi, pur dimostrandosi certamente aperto e innovativo è, pertanto, ancora legato a concezioni sicuramente meno innovative, retaggio della visione della traduzione intesa come attività di trasposizione linguistica, piuttosto che come attività di riscrittura degli stessi contenuti in un codice linguistico diverso.

In ultimo, le istituzioni europee costituiscono oggi il più grande organismo che produce traduzioni a livello internazionale e possiedono, dunque, una notevole influenza sul mercato della traduzione in Europa. In considerazione di tale influente posizione e della natura della traduzione come disciplina saldamente ancorata alla teoria, ma ancor più radicata nella pratica, una stretta collaborazione fra i *Translation Studies* e i servizi di traduzione delle istituzioni gioverebbe

all'ulteriore sviluppo della traduzione come disciplina scientifica. I *Translation Studies* dovrebbero, da un lato, seguire criticamente gli orientamenti teorici e soprattutto pratici sviluppati all'interno del contesto di traduzione europeo per promuovere un ulteriore sviluppo della disciplina che non si fermi alla formulazione teorica, ma che sia veramente radicato nella pratica e orientato alla formazione e all'avviamento alla professione del traduttore. Allo stesso modo, dai servizi di traduzione delle istituzioni europee dovrebbe arrivare l'impulso a saldare le prassi traduttive ai fondamenti teorici elaborati nell'ambito dei *Translation Studies*. Il supporto di solide basi teoriche alle pratiche traduttive quotidiane delle istituzioni contribuirebbe, senza dubbio, al miglioramento delle reali condizioni lavorative e al superamento della concezione subalterna della traduzione e della figura professionale del traduttore, con il conseguente risultato dell'innalzamento della qualità dei prodotti finali. La stesura di testi legislativi di alta qualità rappresenta, infatti, un obiettivo vitale all'interno dell'Unione poiché proprio in base alle qualità testuali, stilistiche ed espressive, si misura la democrazia linguistica e giuridica all'interno del contesto di integrazione europea.

4. UN CASO DI STUDIO: LA DIRETTIVA 2005/71/CE

Sembra a questo punto interessante inserire la discussione sulle politiche traduttive dell'Unione europea all'interno di alcune considerazioni di analisi contrastiva, ovvero dello studio linguistico di due lingue con lo scopo di identificarne le differenze e le somiglianze rispetto a un termine di paragone, costituito nel nostro caso dal linguaggio istituzionale europeo. L'analisi contrastiva si rivela, infatti, uno strumento utile per l'osservazione di eventuali somiglianze o differenze nella struttura di una stessa tipologia testuale, inserita però all'interno di codici linguistici differenti.

Diversi sono i criteri attraverso cui due lingue possono essere comparate, così come diversi sono gli aspetti della lingua che si decide di mettere a confronto. Così Hartmann (1996: 947-948) parla da un lato di *contrastive lexicology* nel caso siano i termini di una coppia linguistica ad essere osservati e messi a confronto tramite l'analisi dei loro costituenti semantici e tramite la scoperta degli

equivalenti traduttivi e parla, da un altro lato, di *contrastive textology*, disciplina che combina e integra l'analisi contrastiva e l'analisi del discorso.

L'obiettivo di un'analisi di tipo contrastivo applicata allo studio della traduzione non è, tuttavia, quello di verificare la somiglianza formale fra due sistemi linguistici visto che si tratta di una condizione non facilmente realizzabile per diverse ragioni. Una data struttura grammaticale può, infatti, essere richiesta in una lingua A e può essere invece un'alternativa fra tante all'interno di una lingua B. La stessa struttura può svolgere una data funzione comunicativa nella lingua A o può assumere nella stessa lingua A uno specifico significato rispetto alla funzione che svolge nella lingua B o rispetto al significato che la stessa struttura assume nella lingua B, se scelta come struttura equivalente. O, ancora, una data struttura può essere marcata in una lingua A, quando invece non lo è all'interno di una lingua B. L'obiettivo di un'indagine di analisi contrastiva, inserita in uno studio di traduzione, diventa così quello di osservare le regolarità strutturali tramite cui due lingue diverse esprimono le stesse funzioni comunicative e raggiungono obiettivi comunicativi equivalenti. L'analisi contrastiva è, dunque, utile per delineare delle regolarità nel processo traduttivo della coppia linguistica in questione. La relazione fra l'analisi contrastiva e la traduzione è, infatti, bidirezionale in quanto la traduzione di testi specifici fornisce dei dati all'analisi contrastiva e, viceversa, l'analisi contrastiva fornisce spiegazioni alle difficoltà incontrate in traduzione. Un importante sviluppo degli studi di analisi contrastiva come strumento di descrizione del processo traduttivo comprende l'osservazione e la spiegazione di decisioni traduttive prese in passato e la guida per decisioni traduttive da prendere in futuro.

In un'analisi contrastiva intrapresa a fini traduttivi tendono ad essere più rilevanti i prodotti della traduzione piuttosto che il processo del tradurre e, quindi, come all'interno di ogni disciplina che coinvolge una comparazione linguistica, i testi paralleli - esempi di discorso appartenenti a generi corrispondenti di una coppia linguistica - diventano la base dell'indagine. L'idea di fondo è, dunque, quella che i testi paralleli siano “comparable instances of discourse from pairs or multiple languages” (Hartmann 1996: 950). A questo proposito si distinguono tre tipologie di testi paralleli: quelli che sono il risultato di una traduzione completa,

quelli che sono il risultato di un adattamento interlinguistico - quali i documenti europei - e quelli che non costituiscono equivalenti traduttivi, ma che presentano al contrario somiglianze dal punto di vista funzionale. All'interno di questa tripartizione si assume che la seconda tipologia sia una sottocategoria della prima.

Fondamentale per predisporre uno studio di tipo comparatistico è la linguistica dei corpora, disciplina che applica ai *Descriptive Translation Studies* strumenti e metodi elaborati al suo interno. Baker (1995: 230) descrive, fra le diverse tipologie di corpora, i corpora paralleli che consistono di testi originariamente scritti in una lingua affiancati dalle traduzioni in un'altra lingua. Nell'ambito di questa tipologia di corpus sono usate tecniche di allineamento per collegare specificamente le proposizioni di entrambe le lingue. Un corpus parallelo può essere usato nello specifico per ottenere specifiche informazioni sul comportamento traduttivo fra una coppia di lingue, per stabilire rapporti di equivalenza fra alcune espressioni o costruzioni morfosintattiche o ancora per studiare il cosiddetto "translationese", il codice linguistico che è il prodotto del processo traduttivo e che presenta delle caratteristiche stilistiche specifiche.

In opposizione agli studi di analisi contrastiva tradizionali che confrontano i sistemi linguistici in astratto, l'analisi dei testi paralleli permette invece di osservare e analizzare differenze e somiglianze fra testi reali appartenenti alla coppia di lingue coinvolte. Inoltre, lo studio di testi paralleli permette di superare il limite dell'analisi contrastiva che, di norma, privilegia lo studio del prodotto rispetto allo studio del processo. L'osservazione di testi paralleli è, infatti, funzionale non solo per l'analisi e l'osservazione della traduzione come prodotto, ma soprattutto per lo studio della traduzione come processo. Nel caso dei testi paralleli comunitari l'osservazione di due versioni linguistiche di uno stesso documento restituisce, ad esempio, una controprova sulle considerazioni effettuate a proposito della politica traduttiva europea in cui il testo fonte (seppur mai menzionato ufficialmente) possiede considerevole influenza sul testo di arrivo in virtù dell'obiettivo di mantenere costanti il contenuto, gli effetti legali e l'intenzione legislativa all'interno di tutte le versioni linguistiche di uno stesso atto normativo. La corrispondenza testuale, in termini di allineamento delle proposizioni del testo, suggerisce che le versioni derivate vengono prodotte

tramite una traduzione che procede da unità a unità e che, quindi, predilige il rispetto della corrispondenza formale alla naturalezza di espressione della lingua target. Anche le scelte lessicali effettuate nelle diverse versioni linguistiche di uno stesso testo confermano che la politica traduttiva europea si fonda sul principio di omogeneizzazione terminologica e concettuale per cui si riscontrano, ad esempio, in un testo italiano termini che non appartengono al lessico della varietà giuridica italiana, ma che sono al contrario il risultato del processo di creazione di un linguaggio istituzionale e giuridico sopranazionale.

L'osservazione di due testi che appartengono allo stesso genere testuale e che possiedono le stesse funzioni comunicative, ma che sono redatti in due codici linguistici diversi conduce, dunque, da un lato a riflessioni di carattere procedurale che riguardano il processo traduttivo e da un altro lato porta a osservazioni di carattere formale che riguardano il comportamento linguistico delle due lingue e che mostrano i cambiamenti formali che le due lingue mettono in atto a fronte del processo traduttivo.

Come già trattato nel secondo capitolo (cfr. § 2.3), con il termine *shift* si indicano tutti i cambiamenti linguistici che intercorrono fra il testo di partenza e quello di arrivo e che si verificano a diversi livelli linguistici e testuali. Si è già inoltre precisato che tali cambiamenti linguistici si distinguono in obbligatori, dettati quindi dalle differenze morfosintattiche fra i due sistemi linguistici di riferimento e dalle esigenze di adattamento alle regole morfosintattiche della lingua di arrivo, e non obbligatori, dettati quindi dalle pratiche traduttive correnti o dalle preferenze linguistiche, stilistiche ed espressive del traduttore. Così, ad esempio, osserva Mason (2001: 476) che forme verbali inglesi diventano forme nominali in francese, forme attive francesi diventano passive in inglese o ancora la presenza di un soggetto non esplicito in francese o spagnolo porta alla personalizzazione del soggetto in inglese. Tali regolarità sono considerate naturali all'interno dell'espressione nelle lingue in oggetto e i cambiamenti linguistici che si verificano nel passaggio interlinguistico sono considerati, dal punto di vista del traduttore, "tattiche" traduttive routinarie. All'interno di un contesto lavorativo altamente centralizzato come quello europeo in cui il lavoro dei singoli traduttori viene concertato e riportato a scelte comuni, si ritiene che i cambiamenti non

obbligatorie siano non tanto l'effetto dei gusti personali del traduttore, ma piuttosto il risultato di una pratica lavorativa e traduttiva condivisa che dà vita a pratiche routinarie e standardizzate e a scelte linguistiche ed espressive uniformi.

Nel caso dei testi paralleli comunitari l'osservazione contrastiva riguarda ovviamente il linguaggio delle istituzioni comunitarie e i suoi mezzi di espressione nelle diverse lingue ufficiali e nel nostro caso l'attenzione è rivolta agli *shift*, i cambiamenti linguistici che si verificano nel passaggio dall'*Eurolanguage* all'eurocratese. A questo proposito è stata selezionata a titolo esemplificativo, all'interno del corpus di riferimento, la direttiva n. 71 del 2005 relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica. Si tratta, quindi, di un testo normativo dalla portata generale e dal valore vincolante che esiste in ognuna delle lingue ufficiali e possiede eguale autenticità in ognuna di esse. Le diverse versioni linguistiche acquisiscono, infatti, pieno valore giuridico una volta pubblicate sulla Gazzetta ufficiale e acquisiscono allo stesso modo forza normativa all'interno dei singoli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Delle ventitré versioni linguistiche vengono qui considerate quella inglese e quella italiana con lo scopo di notare le modalità di espressione scelte in una lingua e nell'altra per veicolare gli stessi contenuti e raggiungere gli stessi obiettivi comunicativi, per osservare praticamente come l'eguaglianza di tali contenuti e di tali obiettivi comunicativi viene raggiunta tramite gli espedienti espressivi di due codici linguistici differenti e, infine, per osservare quali sono le difficoltà che caratterizzano la traduzione comunitaria nella resa di uno stesso testo in versioni linguistiche diverse. L'osservazione riguarda, quindi, le modalità in cui il contenuto giuridico, gli effetti legali e l'intenzione legislativa sono veicolati all'interno della versione linguistica inglese e quella italiana, rispettivamente redatte nella varietà linguistica comunitaria del linguaggio giuridico di entrambe le lingue, per promuovere l'eguale interpretazione e applicazione dell'unico strumento legislativo comunitario.

È stato già sottolineato che nel caso dei testi paralleli comunitari non è sempre possibile risalire al testo fonte, frutto di modifiche e aggiustamenti apportati in diverse lingue. Nell'osservazione della versione italiana e della versione inglese

della Direttiva non è, dunque, possibile stabilire se la versione italiana sia stata effettivamente prodotta a partire da quella inglese e non è, dunque, possibile condurre un'analisi realistica del “translationese”, né un'osservazione empirica dell'influenza che il testo di partenza esercita su quello di arrivo nel mantenimento della corrispondenza interlineare e nella riproduzione delle sue forme di espressione sul testo di arrivo.

Si precisa, infine, che la seguente analisi condotta sulle due versioni linguistiche della Direttiva non è da intendersi in maniera normativa e non implica né un giudizio critico sulla forma del prodotto finale, né sul lavoro dei traduttori, ma rappresenta al contrario un contributo alla branca dei *Descriptive Translation Studies* nell'intento di osservare e comprendere più a fondo alcune regolarità delle forme di espressione del diritto e delle sue modalità di espressione in due codici linguistici diversi.

4.1 La struttura del testo

Entrambe le versioni della Direttiva si conformano alla struttura complessiva del genere testuale e si adeguano così allo stesso formato. I documenti si aprono, quindi, con il titolo lungo che caratterizza i testi della legislazione comunitaria e con un preambolo in cui in entrambe le lingue si elencano le basi legali dell'atto e le ragioni che hanno portato il Consiglio dell'Unione europea alla sua adozione. Il preambolo della direttiva in questione conta quattro citazioni - che indicano la base giuridica dell'atto - introdotte in inglese dalla formula standardizzata *having regard to* corrispondente all'altrettanto standardizzata formula italiana “visto” e 29 recital - che indicano invece le motivazioni dell'adozione dell'atto - introdotti in inglese dall'avverbio *whereas* situato solo all'inizio dell'elenco numerato e corrispondente alla formula italiana “considerando quanto segue”. Questa porzione del testo, altamente standardizzata, mostra un carattere fortemente intertestuale in quanto rimanda continuamente ad altri documenti comunitari e non comporta, pertanto, problemi traduttivi particolari perché il ricorso a formule e tecnicismi equivalenti già in uso è sufficiente per la produzione di una traduzione appropriata. Il ricorso a traduzioni già in uso rappresenta, infatti, un aspetto peculiare della traduzione giuridica comunitaria e rappresenta una

strategia fondamentale per fare un uso consono di formule, tecnicismi e terminologia standardizzata. Nonostante la traduzione delle “formule solenni” (Guida pratica 2003: 26), non rappresenti alcuna difficoltà particolare, il preambolo di entrambe le versioni linguistiche costituisce la porzione più complessa del testo dal punto di vista sintattico, in quanto rispecchia in pieno le caratteristiche di subordinazione complessa caratterizzata da ipotassi, paratassi e discontinuità sintattiche. La discontinuità sintattica più considerevole è quella che si registra in apertura fra il soggetto istituzionale che emana il provvedimento e la formula di apertura posizionata alla fine del lungo preambolo.

Le disposizioni legislative sono organizzate all’interno di sei capi, *chapter* nella versione inglese, contrassegnati da un titolo con funzione topicale e a loro volta suddivisi in articoli anch’essi titolati, numerati e suddivisi, in base alla loro lunghezza e alla struttura concettuale, in ulteriori elenchi.

L’impianto strutturale non presenta la più minima variazione al confronto fra le due versioni linguistiche e la traduzione è decisamente orientata al criterio della concordanza interlinguistica. Le direttive sono, infatti, generi altamente codificati che si rivolgono indistintamente ai destinatari con il proposito di generare le stesse regole legali attraverso però strumenti legislativi di carattere nazionale e hanno, così, bisogno di un atto di trasposizione nazionale per acquisire valore legale all’interno degli Stati membri. In virtù di questa necessità, la traduzione delle norme legislative lascia poco margine di discrezionalità nelle opzioni traduttive a tutti i livelli: testuale, pragmatico, espressivo e lessicale. All’interno di alcune porzioni del testo, in particolare all’interno del preambolo e del capo VI riguardante le disposizioni finali - che regolano le modalità di attuazione, l’entrata in vigore e i destinatari dell’atto - il livello di codificazione è talmente alto che il processo traduttivo non prevede nessuna opzione traduttiva differente dall’applicazione indistinta delle formule standard ad ogni documento appartenente allo stesso genere testuale e redatto nella stessa lingua. Tali formule standard vengono, così, sostituite con le formule parallele della lingua di arrivo secondo il principio dell’equivalenza funzionale, ovvero dell’equivalenza giuridica definita sulla base del principio dell’effetto giuridico equivalente (Garzone 2002: 50). In questo modo ad una formula codificata in una versione

linguistica corrisponde una sola formula codificata di valore equivalente nell'altra versione linguistica. Il ricorso a formule codificate coinvolge diversi livelli della lingua, da quello lessicale a quello sintagmatico e proposizionale. Così, ad esempio, nelle due versioni linguistiche della direttiva presa in considerazione si ritrovano formule fisse applicate al lessico, a strutture sintagmatiche e a strutture proposizionali che sono state di seguito raggruppate:

INGLESE	ITALIANO
Member State(s)	Stato(i) membro(i)
Third country(ies)	Paese(i) terzo(i)
Family members	Familiari
Applicant	Richiedente

Tabella 6. Routine traduttive a livello lessicale

INGLESE	ITALIANO
Third-country researcher(s)	Ricercatore(i) di paesi terzi
Third-country nationals	Cittadini di paesi terzi
Family members residing in a third country	Familiari soggiornanti in un paese terzo
Holders of residence permits	Titolare(i) di un permesso di soggiorno
Hosting agreement	Convenzione di accoglienza
Research organisation(s)	Istituto(i) di ricerca
The person concerned	L'interessato
The host Member State	Lo Stato membro ospitante
The Member State concerned	Lo Stato membro interessato
Under this Directive	Ai sensi della presente direttiva
According to	In linea con
In accordance with	Conformemente a/ A norma di/ In base a
Within the meaning of	Ai sensi di
Pursuant to	Sulla base di
Without prejudice to	Fatto salvo/ Senza pregiudizio di

Tabella 7. Routine traduttive a livello sintagmatico (nominale, verbale e preposizionale)

INGLESE	ITALIANO
(This directive) shall be in accordance with	(La presente direttiva) è conforme a
If the conditions for entry and residence are met	Se sono soddisfatte le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno
Conditions laid down/ provided in paragraph(s)	Le condizioni previste nel(i) paragrafo(i)
(The conditions/checks) referred to in paragraph(s)	(Le condizioni/ verifiche) di cui al(i) paragrafo(i)
This Directive shall (not) affect the right	La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà/ il diritto
This Directive shall enter into force on the twentieth day following its publication in the <i>Official Journal of the European Union</i>	La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>
This Directive is addressed to the Member States in accordance with the Treaty establishing the European Community	Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Tabella 8. Routine traduttive a livello proposizionale

Si noti che alcune delle routine traduttive appena descritte non sono unicamente rintracciabili all'interno delle versioni italiana e inglese della direttiva esaminata, ma sono al contrario condivise all'interno dell'intero genere testuale delle direttive (come nel caso della formula di chiusura che definisce i destinatari dell'atto) e addirittura all'interno dell'intero corpus legislativo (come nel caso delle collocazioni Stati membri/ *Member States* e Paesi terzi/ *Third Countries*).

L'articolo 2, dedicato alle definizioni terminologiche, risponde al principio di standardizzazione del lessico e dei concetti a livello europeo. L'articolo, infatti, fornisce esplicitamente il significato da attribuire in ambito comunitario ai concetti oggetto dell'atto normativo, evitandone il collegamento con i rispettivi concetti nazionali che potrebbe inficiare l'interpretazione e l'applicazione unitaria. In questo modo, vengono definiti i significati che alcuni concetti e termini assumono all'interno dell'atto normativo e all'interno del contesto europeo. I concetti e i relativi termini di "cittadini di paesi terzi", di "ricerca", di "istituto di ricerca", di "ricercatore" e di "permesso di soggiorno" vengono definiti e rapportati all'unico contesto comunitario e vengono, così, standardizzati e

svincolati dalla dimensione nazionale poiché con alta probabilità ognuno di questi termini/ concetti esiste all'interno delle prassi legali e socioculturali di ogni Stato membro con sfumature di significato differenti.

4.2 Il lessico

Dal punto di vista lessicale si confermano nel testo analizzato tutte le caratteristiche precedentemente trattate. Sia nella versione inglese che in quella italiana si riscontra, infatti, un lessico sicuramente semplificato se paragonato a quello utilizzato per la stesura di testi di natura giuridica prodotti all'interno degli ordinamenti nazionali. Non sono, così, presenti tecnicismi giuridici, ad eccezione di quelli che fanno riferimento a principi e concetti propri dell'ordinamento giuridico comunitario. Si rimanda, ad esempio, nel testo al "principio di sussidiarietà" e al "principio di proporzionalità", concetti tecnici relativi al diritto comunitario e per questo condivisi dai destinatari diretti e indiretti di entrambe le versioni linguistiche del documento senza alcuna possibilità di generare equivoci semantici.

Trattandosi di un documento che regola una materia delicata per gli Stati membri, ovvero l'ingresso e la permanenza di cittadini di paesi terzi all'interno dei loro confini territoriali, la Direttiva rimanda continuamente alla legislazione nazionale che stabilisce le condizioni di ingresso e di permanenza. Così, si fa uso di termini generici che si riferiscono a concetti altrettanto generici che sono sicuramente esistenti all'interno del sistema giuridico di ogni Stato membro quali "sistema di assistenza sociale", "assicurazione di malattia", "documento di viaggio", "permesso di soggiorno" e si rimanda continuamente alla legislazione nazionale per i dettagli riguardanti le specifiche condizioni di ognuno di questi concetti.

Come già trattato a proposito delle routine traduttive, le due versioni linguistiche della Direttiva rispettano il criterio di standardizzazione del lessico, sia a livello intertestuale che a livello intratestuale. A livello intertestuale si riscontrano, infatti, le collocazioni ricorrenti fra elementi lessicali quali la preferenza per la scelta degli equivalenti traduttivi Stato membro/ *Member State* e Paese terzo/ *Third country* che si mantiene costante anche all'interno delle altre

direttive e degli altri generi testuali appartenenti al corpus legislativo selezionato. A livello intratestuale, si mantiene all'interno di tutta l'estensione dell'atto la terminologia fissata e standardizzata nell'articolo 2 che definisce i termini usati e ne stabilisce il significato, mantenendolo costante all'interno del testo. Così, ad esempio, all'inglese *research organisation* corrisponde nel testo l'unico equivalente funzionale italiano "istituto di ricerca" ed entrambi i termini assumono all'interno del testo e a livello comunitario uno specifico significato, evitando qualsiasi interferenza con un concetto sicuramente già esistente a livello nazionale.

Una corrispondenza terminologica impropria è stata riscontrata fra l'inglese *qualifications* e l'italiano "diploma" in quanto il primo veicola un significato più generico e si presenta come iperonimo del termine scelto in italiano che viene sostituito, più avanti nel testo, con l'equivalente funzionale più consono "titoli" di studio e professionali.

Come già evidenziato, l'italiano appartiene alle lingue comunitarie che non contribuiscono alla creazione di neologismi per etichettare nuovi concetti e principî e che, al contrario, subiscono l'influenza della terminologia di origine straniera. Nel testo si riscontra il caso del già trattato termine "partenariato", calco creato dal francese *partenariat*, preferito all'inglese *partnership* il cui uso viene comunque mantenuto in altri ambiti di uso della lingua italiana svincolati dalla dimensione europea.

Un altro calco semantico si osserva nella formula di chiusura della Direttiva che recita "Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2005". L'uso del participio passato del verbo "fare" nella formula di chiusura deriva, con alta probabilità, dal participio passato del verbo *to do* della corrispondente formula inglese "Done at Luxembourg, 12 October 2005". Questa volta il calco semantico viene operato a partire dalla lingua inglese e viene mantenuto costante all'interno dell'intero genere testuale delle direttive, nonostante la scelta del verbo "fare" non rappresenti un'opzione lessicale assolutamente naturale in italiano in cui il messaggio sarebbe stato più idiomaticamente espresso con il participio passato del verbo "siglare" o "firmare".

4.3 L'organizzazione pragmatica del testo

Come già trattato nei precedenti capitoli la modalità costituisce uno strumento fondamentale all'interno dei testi di natura giuridica in quanto regola la forza pragmatica dell'atto e ne stabilisce lo status vincolante. In virtù del ruolo fondamentale dei verbi modali e della loro diversa modalità di espressione fra una lingua ed un'altra la traduzione dei verbi modali rappresenta uno degli aspetti più problematici nel trasferimento del messaggio giuridico e della sua forza normativa in un testo redatto in un'altra lingua.

Le caratteristiche del genere testuale delle direttive - portata generale, obbligatorietà e non efficacia diretta - sono già state ampiamente trattate e per questo motivo non è necessario soffermarsi ancora sull'espressione della modalità all'interno del genere testuale, ma sembra al contrario necessario osservare il modo in cui obblighi e modalità sono espressi nelle due versioni linguistiche della direttiva presa adesso in considerazione. La versione inglese e quella italiana del documento sono state analizzate dal punto di vista pragmatico per osservare il modo in cui gli obblighi e la modalità sono veicolati nelle due lingue diverse attraverso strutture lessicali e grammaticali proprie. Viene, dunque, adesso confrontato all'interno delle due versioni linguistiche l'uso dei verbi modali *shall*, *must*, *may* e *should* precedentemente studiati all'interno dei testi legislativi appartenenti ai tre generi comunitari dei regolamenti, delle decisioni e delle direttive redatti nella versione inglese. Il fine è, dunque, quello di osservare il modo in cui il concetto di obbligatorietà è veicolato nelle due versioni linguistiche della Direttiva 71.

La frequenza e la distribuzione dei verbi modali all'interno del genere testuale delle direttive precedentemente analizzato è confermata anche all'interno del testo della direttiva presa adesso in esame specifico. Si nota, quindi, anche all'interno della Direttiva 71 la pervasiva frequenza di *shall* che si conferma come verbo modale maggiormente usato con 53 occorrenze su un totale di 100 verbi modali. Il modale *shall*, come già affermato, viene di norma tradotto in italiano con il presente indicativo che assume una chiara funzione prescrittiva nelle proposizioni principali (Williams 2004: 221) e che risulta la forma verbale dominante nella versione linguistica italiana della Direttiva. Il presente indicativo si presenta, così,

come corrispondente del modale *shall* in 45 occorrenze su 53 e si osserva in proposizioni quali quelle seguenti:

This Directive **shall apply to** third-country nationals who apply to be admitted to the territory of a Member State for the purpose of carrying out a research project.

[La presente direttiva **si applica** ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgervi un progetto di ricerca.]¹⁴⁴

This Directive **shall not apply to**:

a) third-country nationals staying in a Member State as applicants for international protection or under temporary protection schemes;

[La presente direttiva **non si applica**:

a) ai cittadini di paesi terzi che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea;]¹⁴⁵

La seconda costruzione che in termini di frequenza si presenta come equivalente italiano di *shall* è il verbo modale “dovere” che si osserva all'interno del testo per un totale di 6 occorrenze. La presenza del verbo “dovere” è stata esclusivamente riscontrata nelle definizioni in cui non viene stabilita una regola per i destinatari diretti dell'atto, i.e. gli Stati, ma è al contrario stata osservata nelle disposizioni che stabiliscono i doveri che il cittadino o gli istituti di ricerca devono ottemperare al fine di poter usufruire delle condizioni stabilite nella Direttiva. Si riportano di seguito alcuni esempi:

A third-country national who applies to be admitted for the purposes set out in this Directive **shall**:

(a) **present** a valid travel document,[...]

(b) **present** a hosting agreement [...]

[Il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso per gli scopi previsti dalla presente direttiva:

a) **deve esibire** un documento di viaggio valido,[...];

b) **deve presentare** una convenzione di accoglienza[...];]¹⁴⁶

Altri due corrispondenti per l'espressione italiana del modale *shall* sono il congiuntivo presente, scelta del resto imputabile alle regole della sintassi italiana e che rappresenta dunque uno *shift* obbligatorio, e il modale “potere”, scelta

¹⁴⁴ Art. 3(1) della Direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

¹⁴⁵ Art. 3(2)

¹⁴⁶ Art. 7(1)

traduttiva ritenuta non pertinente a causa del diverso messaggio che i due modali veicolano. Di seguito si riportano gli esempi degli articoli in questione:

Member States may provide that, within two months of the date of expiry of the hosting agreement concerned, the approved organisation **shall provide** the competent authorities designated for the purpose by the Member States with confirmation that the work has been carried out for each of the research projects in respect of which a hosting agreement has been signed pursuant to Article 6.

[Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in questione, l'istituto autorizzato **trasmetta** alle autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri conferma che i lavori sono stati effettuati nell'ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui tale convenzione di accoglienza È stata firmata sulla base dell'articolo 6.]¹⁴⁷

The issue of the residence permit to the family members of the researcher admitted to a Member State **shall not be made dependent on** the requirement of a minimum period of residence of the researcher.

[Il rilascio del permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore ammesso in uno Stato membro **non può essere subordinato ad** un periodo minimo di soggiorno del ricercatore.]¹⁴⁸

Nel testo italiano si nota, dunque, una minore presenza di verbi modali se paragonata alla ricorrenza di questi all'interno del testo in lingua inglese. La limitata frequenza dei verbi modali nella versione italiana del documento è, probabilmente, dovuta al fatto che questi sono considerati troppo evasivi e indiretti per esprimere la forza deontica e performativa di *shall* (Caliendo 2004: 254). Per questa ragione il presente indicativo, capace di esprimere obbligatorietà in maniera più decisa, prende il sopravvento nella versione italiana del documento analizzato. L'uso del presente indicativo è, infatti, considerato opportuno per esprimere sia definizioni prescrittive che definizioni performative e il ricorso ai verbi modali nei testi giuridici italiani è esplicitamente scoraggiato a causa della loro debolezza e del loro effetto indiretto, soprattutto se paragonato all'immediatezza del presente indicativo (Garzone 2001: 162).

Ancora in linea con i dati ottenuti per la distribuzione dei verbi modali all'interno dell'intero genere testuale delle direttive, *may* è il secondo modale che segue *shall* in termini di frequenza anche all'interno della Direttiva in cui se ne rilevano 21 occorrenze. L'espressione del modale *may* in lingua italiana non

¹⁴⁷ Art. 5(4)

¹⁴⁸ Art. 9(2)

presenta troppe alternative dal punto di vista della gamma delle scelte traduttive e così nella versione italiana del documento il modale “potere” viene usato nella totalità dei casi.

Il verbo *should*, unicamente presente all’interno del preambolo, ovvero nella sezione del testo non dedicata alle disposizioni legislative vere e proprie, viene espresso nella versione italiana facendo uso del condizionale dell’ausiliare “dovere” nelle forme “dovrebbe/dovrebbero” e delle forme impersonali “occorre che/ è opportuno”. Nell’esempio che segue si registra un uso improprio del presente indicativo del modale “dovere” che potrebbe dare adito a interpretazioni difformi dell’unico strumento legislativo in quanto si indica un suggerimento nella versione inglese, mentre invece si statuisce un obbligo in quella italiana:

At the same time, the traditional avenues of admission (such as employment and traineeship) should be maintained, especially for doctoral students carrying out research as students, **who should be excluded** from the scope of this Directive [...]

Al contempo, si dovrebbero mantenere i canali tradizionali di ammissione (quali assunzione, tirocinio) in particolare per i dottorandi che effettuano ricerche con lo statuto di studenti, **i quali devono essere esclusi** dal campo di applicazione della presente direttiva[...]¹⁴⁹

Infine, l’obbligo esplicitato con l’uso di *must*, generalmente veicolato in italiano tramite il presente indicativo dell’ausiliare “dovere”, viene invece espresso all’interno della versione italiana facendo uso dello stesso verbo modale coniugato al futuro, in linea con il riferimento al futuro dell’intero *recital* espresso tramite il marcatore temporale *in the years to come*/ “negli anni futuri”:

As the effort to be made to achieve the said 3% target largely concerns the private sector, which **must** therefore **recruit** more researchers **in the years to come**, the research organisations potentially eligible under this Directive belong to both the public and private sectors.

[Dal momento che gli sforzi per raggiungere il suddetto obiettivo del 3% riguardano in gran parte il settore privato e che quest’ultimo **dovrà** quindi **assumere** più ricercatori **negli anni futuri**, gli istituti di ricerca che potenzialmente possono beneficiare della direttiva appartengono sia al settore pubblico sia a quello privato.]¹⁵⁰

Si è notato, in definitiva, che il testo in lingua inglese privilegia l’uso delle forme modali in modo più marcato rispetto a quanto faccia la lingua italiana che

¹⁴⁹ *Recital* (12)

¹⁵⁰ *Recital* (9)

propone, invece, un uso più pervasivo di altre forme verbali. Si tratta soprattutto del presente indicativo che, come maggiore traduce del modale *shall*, nel panorama dei verbi italiani è quello che, pur non riprendendo il suo riferimento al futuro, conferisce al testo autorevolezza grazie al contesto di riferimento piuttosto che alla sua stessa forza prescrittiva. I due verbi sono, quindi, considerati equivalenti funzionali, nonostante non veicolino esattamente lo stesso significato. Il presente indicativo, infatti, non possiede lo stesso riferimento al futuro di *shall* e copre una vasta gamma di significati, molti dei quali privi di connotazioni prescrittive. Ad ogni modo, il presente indicativo rimane la forma verbale italiana più appropriata per l'espressione dell'inglese *shall* e la sua autorevolezza all'interno del testo deriva direttamente dal contesto normativo in cui il testo è inserito piuttosto che dalla natura prescrittiva della forma verbale stessa (Williams 2004: 235). La natura normativa del testo deriva, quindi, dal suo contesto di produzione e dalla struttura del testo che acquisisce autorevolezza, come già visto, con l'enunciazione della *agreement formula* che promulga il provvedimento e gli conferisce validità giuridica immediata.

4.4 Aspetti morfosintattici e testuali

Seguendo il principio della concordanza interlinguistica, la suddivisione dei periodi all'interno dei singoli articoli e commi viene mantenuta invariata nel passaggio da una versione linguistica all'altra e in linea generale non vengono apportati cambiamenti di rilievo alla struttura delle proposizioni e alla loro organizzazione tematica. La lunghezza delle proposizioni e la loro complessità, dovuta agli schemi di subordinazione e alle discontinuità sintattiche, presenta caratteristiche non difformi fra le due versioni linguistiche del testo preso in esame. Un altro aspetto che accomuna le due versioni linguistiche della Direttiva è, inoltre, la loro struttura sintattica che, seppur complessa per alcuni versi, appare senza dubbio più semplice rispetto alla struttura che caratterizza i testi giuridici redatti nelle due lingue nell'ambito della legislazione nazionale (quantomeno rispetto ai testi redatti in contesto britannico e analizzati contestualmente allo *standard legal English*). Come per il lessico, anche in ambito sintattico i testi comunitari rappresentano quindi uno stile semplificato della varietà giuridica.

Questa semplificazione delle strutture morfosintattiche e testuali è, in qualche modo, necessaria per rendere più facilmente riproducibili e comprensibili i testi nelle numerose lingue ufficiali e per agevolarne, pertanto, le procedure traduttive. Infatti, la traduzione dei documenti comunitari presenta una duplice difficoltà che si manifesta sul piano testuale con l'esigenza di rispettare e di riprodurre le caratteristiche legate al genere di ogni documento e sul piano morfosintattico con l'esigenza di superare i problemi legati alle differenze naturali delle lingue e delle loro diverse preferenze strutturali (Cinato 2010: 110). Questa duplice difficoltà va superata mantenendo costante l'obiettivo finale dell'evento traduttivo che rimane il raggiungimento dell'unità di significato, degli effetti legali e dell'intenzione legislativa dello strumento normativo unico.

In tale contesto di concordanza interlinguistica quasi totale sono stati individuati alcuni cambiamenti, *shift*, in alcune strutture delle due versioni linguistiche. Il concetto di *shift* viene, generalmente, usato per descrivere le differenze che si registrano su diversi livelli della lingua fra due testi, quello di partenza e quello di arrivo. Tale concetto risulta naturalmente utile per descrivere e analizzare le scelte traduttive di fronte ad una specifica tipologia testuale e la ripetizione di un cambiamento particolare può dare un'indicazione sulle differenti norme che governano l'uso di alcune strutture testuali all'interno della lingua e della cultura di arrivo. Il caso della legislazione comunitaria rappresenta, però, una situazione traduttiva atipica dal momento che non esiste certezza che il testo inglese rappresenti il testo di partenza dal quale è stata prodotta la traduzione italiana. Esiste però la certezza che, a prescindere dalla distinzione fra testo di partenza e testo di arrivo, tutte le versioni linguistiche di uno strumento legislativo devono - al momento della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale - presentare un contenuto giuridico, degli effetti legali e un'intenzione legislativa uniformi che conducano ad una uniforme interpretazione e applicazione di tutte le versioni linguistiche, non creando diseguaglianze nell'applicazione del diritto comunitario fra diversi ordinamenti nazionali. Se il concetto di *shift* non è, quindi, utilizzabile per studiare il comportamento traduttivo normativo fra due lingue diverse (almeno nel caso in cui non si riconosca la derivazione del testo target), è sicuramente utile nel caso dei testi della legislazione comunitaria, e della direttiva in questione, per

osservare come tale omogeneità di applicazione e di interpretazione del diritto viene garantita all'interno di lingue diverse che esprimono le norme giuridiche attraverso strutture diverse. Ad ogni modo, quando nella presente analisi si parla di cambiamenti e di trasformazioni di strutture linguistiche ed espressive da una lingua ad un'altra si tende ad assumere che la versione linguistica inglese sia quella di partenza, dato che il contrario non rappresenta un'opzione reale e dato che le effettive possibilità che il testo italiano sia stato veramente prodotto a partire da quello inglese sono alte.

Nel confronto fra le due versioni linguistiche il primo cambiamento riscontrato è di carattere morfologico e riguarda il diverso uso degli articoli determinativi e indeterminativi fra le due lingue. Infatti, mentre la versione inglese utilizza il plurale per fare riferimento all'intero universo di referenti cui è applicabile un provvedimento, la versione italiana ricorre al sostantivo espresso al singolare e preceduto dall'articolo indeterminativo, come avviene di seguito:

This Directive lays down the conditions for the admission of third-country researchers to the Member States for more than three months for the purposes of carrying out a research project under **hosting agreements** with **research organisations**.

[La presente direttiva definisce le condizioni per l'ammissione dei ricercatori dei paesi terzi negli Stati membri per una durata superiore a tre mesi al fine di svolgervi un progetto di ricerca nell'ambito di **una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca.**]¹⁵¹

Nell'esempio riportato, il cambiamento morfologico è dovuto alle regole di funzionamento del sintagma nominale italiano che predilige il singolare per fare riferimento alla categoria in oggetto e che fa uso dell'articolo indeterminativo quando un elemento nuovo viene introdotto per la prima volta all'interno del discorso ed è, di conseguenza, un cambiamento di carattere obbligatorio. Dal punto di vista semantico, la presenza dell'articolo indeterminativo introduce un sintagma nominale indeterminato specifico¹⁵² che è noto al parlante (il legislatore, nel nostro caso), ma non per questo è automaticamente noto all'ascoltatore (gli Stati membri).

¹⁵¹ Art.1

¹⁵² Il caso dell'oggetto indeterminato ma specifico è vicino a quello dell'oggetto determinato. Nell'indeterminato specifico la conoscenza dell'oggetto in questione è però limitata, e cioè il parlante conosce l'oggetto, ma non ne presuppone la conoscenza nell'ascoltatore; nel determinato la conoscenza è, invece, più vasta (Renzi: 371).

Anche nell'esempio che segue si nota che al sintagma nominale inglese espresso al plurale corrisponde un sintagma nominale italiano formulato al singolare e introdotto dall'articolo indeterminativo:

Research organisations may sign hosting agreements only if the following conditions are met:

[Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:]¹⁵³

Un sintagma nominale introdotto da un articolo indeterminativo viene, talora, interpretato come l'espressione di una classe, nel senso logico del termine, cioè come l'espressione di tutti gli oggetti aventi certe caratteristiche. Si parla in questo caso di uso *generico* dell'indeterminato. Questo uso dell'articolo indeterminativo risulta più limitato di quello possibile con l'articolo determinativo con lo stesso scopo. In genere perché un sintagma nominale con l'articolo indeterminativo si possa interpretare con senso di classe, bisogna che la frase esprima un *dover essere* del soggetto, cioè che abbia un valore deontico o epistemico (Renzi 1988: 372-372), come nel caso appena illustrato.

Un secondo cambiamento, individuato sempre a livello morfologico e che riguarda ancora l'uso difforme degli articoli, si nota nella scelta dell'articolo indeterminativo in inglese e di quello determinativo in italiano per denotare nelle due lingue il riferimento ad un elemento rappresentativo di un'intera categoria (l'istituto di ricerca nell'esempio che segue) e già determinato dal contesto, in quanto precedentemente menzionato nel testo. Di seguito si riporta uno dei numerosi esempi del diverso modo in cui le due lingue trattano il riferimento a tali elementi testuali, l'inglese facendo uso dell'articolo indeterminativo, l'italiano invece dell'articolo determinativo:

A research organisation wishing to host a researcher shall sign a hosting agreement with the latter whereby the researcher undertakes to complete the research project and the organisation undertakes to host the researcher for that purpose without prejudice to Article 7.

[L'istituto di ricerca che desidera accogliere un ricercatore firma con il ricercatore una convenzione di accoglienza con cui questi si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore a tal fine, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.]¹⁵⁴

¹⁵³ Art. 6(2)

¹⁵⁴ Art. 6(1)

Come già osservato, ciò che dal punto logico si chiama classe può in alcuni casi essere espresso in italiano tramite l'articolo indeterminativo. La classe viene, però, più comunemente espressa linguisticamente tramite l'uso dell'articolo determinativo (Renzi 1988: 387), come avviene nella versione italiana dell'esempio riportato. Nella versione inglese dello stesso articolo si fa, invece, uso dell'indeterminato "a" che rappresenta generalmente "the most basic indicator of indefiniteness for singular countable. With indefinite NPs the addressee is not expected to be able to identify anything" (Huddleston/ Pullum 2002: 371). All'interno di questo assioma generico è, però, possibile un "proportional use" (Ivi: 372) dell'interminativo tramite cui si fa riferimento, nel nostro specifico caso, a una *research organisation* che appartiene a una serie definita di *research organisations*.

Si è già discusso nel precedente capitolo che il passaggio da una proposizione positiva a una negativa è una procedura sconsigliabile in traduzione giuridica perché inverte il punto di vista dell'enunciazione. Tale cambiamento risulta, probabilmente, ancor più sconsigliabile quando, come nel caso seguente, non costituisce una scelta obbligata, imposta quindi dal sistema sintattico della lingua di uno dei testi paralleli. Nel seguente *recital* della direttiva presa in esame si assiste, infatti, alla presenza di un verbo principale in forma negativa nella versione inglese e del corrispondente verbo principale in forma positiva nella versione italiana.

This Directive **should not affect** in any circumstances the application of Council Regulation (EC) No 1030/2002 of 13 June 2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals [7].

[La presente direttiva **dovrebbe lasciare** in ogni caso **impregiudicata** l'applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.]¹⁵⁵

Tale cambiamento, pur non appartenendo alla categoria degli *shift* obbligatori vista la possibilità di esprimere lo stesso punto di vista in italiano tramite l'uso del verbo "pregiudicare" alla forma negativa ("non dovrebbe pregiudicare") in posizione di verbo principale, rende la proposizione più consona all'espressione giuridica italiana e rappresenta, inoltre, una routine traduttiva consolidata a livello

¹⁵⁵ *Recital* (22)

intertestuale e spesso riscontrata all'interno degli altri generi della legislazione comunitaria precedentemente analizzati.

Si è già trattato della possibilità di invertire l'ordine della *if clause* nel passaggio da una lingua ad un'altra, purché però il cambiamento non snaturi l'essenza della norma. Tale procedimento di inversione si riscontra solo sporadicamente nel testo a dimostrazione del fatto che il traduttore comunitario è di norma chiamato a riprodurre la sequenza degli elementi e a rispettare in massima misura il criterio della concordanza intertestuale fra le diverse versioni linguistiche. Il seguente caso rappresenta uno degli sporadici esempi in cui l'ordine delle condizioni di applicabilità del provvedimento e della disposizione normativa risulta invertito fra la versione inglese e quella italiana, senza peraltro intaccare il significato dell'intero provvedimento:

Research organisations shall promptly inform the authority designated for the purpose by the Member States of any occurrence likely to prevent implementation of the hosting agreement.
[Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca ne informa prontamente l'autorità designata a tal fine dagli Stati membri.]¹⁵⁶

Altro *shift* di livello sintattico, individuato nel testo della Direttiva, riguarda il passaggio dalla forma passiva alla forma attiva:

This Directive shall not apply to:
(d) **researchers seconded by a research organisation** to another research organisation in another Member State.
[La presente direttiva non si applica:
(d) **ai ricercatori che un istituto di ricerca assegna** a un altro istituto di ricerca in un altro Stato membro.]¹⁵⁷

Sebbene il caso appena illustrato non rappresenti uno *shift* obbligatorio, in quanto anche la versione linguistica italiana avrebbe potuto fare uso della forma passiva (“ai ricercatori assegnati da un istituto di ricerca a un altro istituto di ricerca in un altro Stato membro”), sembra nel complesso che la variazione contribuisca ad una maggiore chiarezza espressiva in lingua italiana. Un altro caso del diverso uso della forma passiva e della forma attiva all'interno delle due versioni linguistiche si riscontra nel seguente articolo

¹⁵⁶ Art. 6(5)

¹⁵⁷ Art. 3(2)

Holders of a residence permit shall be entitled to equal treatment with nationals as regards:

[Il titolare del permesso di soggiorno gode della parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante per quanto riguarda:]¹⁵⁸

in cui lo *shift* è reso obbligatorio dalla differente struttura semantica dei verbi *to entitle to* e *godere di*. Il verbo *to entitle (somebody) to (do something)* corrisponde all'italiano *concedere (a qualcuno) il diritto di (fare qualcosa)*¹⁵⁹ ed è espresso nel testo inglese nella forma passiva *to be entitled to*, che in italiano viene reso letteralmente con *avere il diritto di* e più idiomaticamente con la collocazione *godere di (un diritto)*. Il significato e la struttura semantica dei verbi *to be entitled to* e *godere di* portano, quindi, ad un cambiamento linguistico obbligatorio nel passaggio da una lingua all'altra.

Nel seguente articolo si nota, invece, il procedimento opposto, il passaggio da una forma attiva inglese ad una forma passiva italiana in cui si verifica anche il cambiamento dell'agente (il soggetto della proposizione attiva inglese, *the notification*, non corrisponde infatti all'agente della proposizione passiva italiana). Tale cambiamento sintattico è attribuibile alle convenzioni discorsive italiane che non prediligono l'espressione di un'azione dinamica compiuta da un soggetto inanimato e che portano, dunque, alla passivizzazione:

Any decision rejecting an application for a residence permit shall be notified to the third-country national concerned in accordance with the notification procedures under the relevant national legislation. **The notification shall specify the possible redress procedures available and the time limit for taking action.**

[La decisione di rigetto della domanda di permesso di soggiorno è notificata al cittadino del paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale. **Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di ricorso disponibili e i termini per proporre l'azione.**]¹⁶⁰

Un altro elemento che provoca differenze strutturali all'interno delle due versioni linguistiche della Direttiva e che costituisce un aspetto testuale per cui inglese e italiano sono, in genere, dissimili è la nominalizzazione. Come già trattato, nell'inglese giuridico si riscontra un'incidenza maggiore di tale fenomeno rispetto alla lingua di uso comune e lo stesso avviene per l'italiano che già nella

¹⁵⁸ Art. 12

¹⁵⁹ Dizionario Garzanti, versione online.

¹⁶⁰ Art. 15(3)

lingua di uso comune predilige le forme nominali in misura maggiore rispetto all'inglese. Sebbene, quindi, in entrambe le lingue si riscontri la tendenza in ambito specialistico a dare risalto a processi o azioni tramite forme nominali, l'italiano mantiene una propensione maggiore alla nominalizzazione di forme verbali rispetto all'inglese e questa tendenza è pienamente riscontrata all'interno delle due versioni linguistiche della direttiva analizzata di cui si riportano solo alcuni dei numerosi esempi:

This Directive shall not apply to:

(b) third-country nationals applying to reside in a Member State as students within the meaning of Directive 2004/114/EC in order to carry out research **leading to a doctoral degree;**

[La presente direttiva non si applica:

b) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro come studenti ai sensi della direttiva 2004/114/CE al fine di svolgere attività di ricerca **per il conseguimento di un dottorato;]**¹⁶¹

Once the hosting agreement is signed, the research organisation may be required, in accordance with national legislation, to provide the researcher with an individual statement that **for costs within the meaning of Article 5(3) financial responsibility has been assumed.**

[**In seguito alla firma della convenzione di accoglienza**, l'istituto di ricerca può essere tenuto, conformemente alla legislazione nazionale, a rilasciare al ricercatore una dichiarazione individuale **di presa in carico delle spese di cui all'articolo 5, paragrafo 3.**]¹⁶²

If the researcher stays in another Member State for a period of up to three months, the research may be carried out on the basis of the hosting agreement concluded in the first Member State, provided that he has sufficient resources in the other Member State and is not considered as a threat to public policy, public security or public health in the second Member State.

[**Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro** non supera i tre mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.]¹⁶³

Research organisations may sign hosting agreements only if the following conditions are met:

(a) the research project has been accepted by the relevant authorities in the organisation, after examination of:

(i) the purpose and duration of the research, and the availability of the necessary financial resources **for it to be carried out;**

¹⁶¹ Art. 3(2)

¹⁶² Art. 6(3)

¹⁶³ Art. 13(2)

[Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi competenti dell'istituto dopo una verifica dei seguenti elementi:

i) l'oggetto della ricerca, la durata e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie **per la realizzazione**];¹⁶⁴

Once the checks referred to in paragraphs 1 and 2 have been positively concluded, researchers shall be admitted on the territory of the Member States **to carry out** the hosting agreement.

[Una volta espletate con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio degli Stati membri per **l'esecuzione** della convenzione di accoglienza.];¹⁶⁵

In tutti i casi appena illustrati gli *shift* sintattici sono motivati dall'esigenza di rispettare le convezioni testuali e discorsive dell'inglese giuridico da una parte e dell'italiano giuridico dall'altra che prediligono modalità di espressione differenti. Si conferma, dunque, la maggiore tendenza dell'italiano alla nominalizzazione e si riscontra nel confronto fra le due versioni linguistiche un solo caso, di seguito esemplificato, in cui si verifica il procedimento contrario, ovvero la denominalizzazione italiana di una forma nominale inglese:

Member States may require, in accordance with national legislation, a written undertaking of the research organisation that in cases where a researcher remains illegally in the territory of the Member State concerned, the said organisation is responsible for reimbursing the costs related to his/her stay and return incurred by public funds. The financial responsibility of the research organisation shall end at the latest six months after **the termination of the hosting agreement**.

[Gli Stati membri possono richiedere all'istituto di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, il suddetto istituto si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell'istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo **la data in cui cessa la convenzione di accoglienza**.]¹⁶⁶

Il cambiamento appena segnalato non costituisce, ad ogni modo, uno *shift* obbligatorio, né rappresenta una scelta linguistica totalmente appropriata. Più opportuno dal punto di vista espressivo e stilistico sarebbe, infatti, stato l'uso di una forma nominale italiana ("il termine della convenzione di accoglienza").

¹⁶⁴ Art. 6(2)

¹⁶⁵ Art. 7(3)

¹⁶⁶ Art. 5(3)

Un elemento che solo sporadicamente rompe la generale coerenza intertestuale fra le due versioni linguistiche è l'alterazione della successione tema-rema. Nel seguente caso, ad esempio, si nota l'inversione del tema e del rema della proposizione italiana rispetto a quella inglese che non comporta, però, la variazione semantica dell'intera proposizione:

If the researcher stays in another Member State for more than three months, Member States may require a new hosting agreement to carry out the research in that Member State. At all events, **the conditions set out in Articles 6 and 7 shall be met in relation to the Member State concerned.**
[Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i tre mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un'altra convenzione di accoglienza. In ogni caso **devono essere rispettate, in relazione allo Stato membro interessato, le condizioni previste negli articoli 6 e 7.**] ¹⁶⁷

Un ulteriore aspetto che provoca divergenze strutturali all'interno delle due versioni linguistiche è il raggiungimento della coesione testuale, area in cui le due lingue presentano un comportamento diverso e che richiede, quindi, interventi mirati da parte del traduttore. L'inglese giuridico, come precedentemente trattato, evita il ricorso ai pronomi per il riferimento anaforico e predilige la ripetizione dell'elemento all'interno del testo per non generare ambiguità. L'italiano giuridico, invece, seppur in misura meno accentuata rispetto alla lingua comune in cui la ripetizione va assolutamente evitata, ritiene sconsigliabile la ripetizione (Garzone 2002: 61). Questa tendenza sembra confermata all'interno di alcune porzioni del testo in cui si cerca di evitare la ripetizione di uno degli elementi facendo uso di un pronome diretto, come di seguito:

The hosting agreement shall automatically lapse when **the researcher** is not admitted or when the legal relationship between **the researcher** and the research organisation is terminated.
[La convenzione di accoglienza decade automaticamente se **il ricercatore** non è ammesso o quando termina il rapporto giuridico che **lo** lega all'istituto di accoglienza.] ¹⁶⁸

Nonostante ciò però, all'interno di un testo normativo, nemmeno l'italiano riesce ad evitare totalmente la ripetizione che spesso viene preferita all'eventualità di generare forme di ambiguità. Questo è soprattutto vero nei casi della legislazione comunitaria e in particolare nel caso di una direttiva, atto normativo

¹⁶⁷ Art. 13(3)

¹⁶⁸ Art. 6(4)

dalla portata generale e dalla non efficacia diretta che chiama gli Stati membri ad interpretare la norma e darne applicazione con procedure legislative e strumenti propri. La presenza di ambiguità in un testo normativo marcato da tali caratteristiche potrebbe, infatti, causare problemi di allineamento semantico fra ventitré versioni linguistiche e, quindi, provocare divergenze di interpretazione e di applicazione del testo normativo a livello nazionale.

Così, anche all'interno della versione italiana si riscontra una tendenza alla ripetizione piuttosto che il ricorso alla ripresa anaforica per mezzo di pronomi e si riscontra un comportamento testuale simile fra le due versioni linguistiche, come è evidente nel seguente esempio:

A research organisation wishing to host **a researcher** shall sign a hosting agreement with **the latter** whereby **the researcher** undertakes to complete the research project and the organisation undertakes to host **the researcher** for that purpose without prejudice to Article 7.

[L'istituto di ricerca che desidera accogliere **un ricercatore** firma con **il ricercatore** una convenzione di accoglienza con cui **questi** si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere **il ricercatore** a tal fine, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.]¹⁶⁹

Frequente nel testo inglese è il ricorso al dimostrativo prossimale *this* che viene espresso in italiano con opzioni linguistiche diverse, quali l'aggettivo "presente" o l'articolo determinativo, come avviene nei seguenti passaggi:

This Directive adds a very important improvement in the field of social security as the non-discrimination principle also applies directly to persons coming to a Member State directly from a third country. Nevertheless, **this Directive** should not confer more rights than those already provided in existing Community legislation in the field of social security for third-country nationals who have cross-border elements between Member States. **This Directive** furthermore should not grant rights in relation to situations which lie outside the scope of Community legislation like for example family members residing in a third country.

[**La presente direttiva** apporta un miglioramento importantissimo nel settore nella sicurezza sociale, poiché il principio di non discriminazione si applica direttamente anche alle persone che giungono in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. **La presente direttiva**, tuttavia, non dovrebbe conferire diritti maggiori di quelli che la normativa comunitaria vigente già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. **La direttiva** non dovrebbe neppure conferire diritti per situazioni che esulano dal campo d'applicazione della normativa comunitaria, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo.]¹⁷⁰

¹⁶⁹ Art. 6(1)

¹⁷⁰ Recital (16)

Altrettanto frequente è il riferimento anaforico attraverso *such* accompagnato dalla ripetizione del termine a cui si riferisce. Questo riferimento anaforico è espresso in italiano dall'aggettivo "tale", come nell'esempio che segue:

In order to preserve family unity and to enable mobility, family members should be able to join the researcher in another Member State under the conditions determined by the national law of **such Member State**, including its obligations arising from bilateral or multilateral agreements.

[A salvaguardia dell'unità familiare e a vantaggio della mobilità, occorre che i familiari possano seguire il ricercatore in un altro Stato membro alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale di **tale Stato membro**, compresi gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali o multilaterali.]¹⁷¹

L'aggettivo "tale" è utilizzato nella direttiva analizzata, forse in maniera inappropriata, anche per esprimere il valore dei dimostrativi distali *that/ those* che facendo riferimento ad elementi della frase distanti vengono, di solito, espressi in italiano giuridico con forme specializzate quali "detto, predetto" (Garzone 2002: 63). Nel testo preso in analisi, invece, l'aggettivo "tale" e le sue forme flesse sono le uniche corrispondenze per l'espressione dei dimostrativi distali inglesi:

The approval of the research organisations shall be in accordance with procedures set out in the national law or administrative practice of the Member States. Applications for approval by both public and private organisations shall be made in accordance with **those procedures** and be based on their statutory tasks or corporate purposes as appropriate and on proof that they conduct research.

[L'autorizzazione degli istituti di ricerca è conforme alle procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa nazionale degli Stati membri. Le domande di autorizzazione sono presentate dagli istituti sia pubblici sia privati secondo **tali procedure** e in base ai loro compiti statuari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono attività di ricerca.]¹⁷²

If the researcher stays in another Member State for more than three months, Member States may require a new hosting agreement to carry out the research in **that Member State**. At all events, the conditions set out in Articles 6 and 7 shall be met in relation to the Member State concerned.

[Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i tre mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in **tale Stato membro** alla conclusione di un'altra convenzione di accoglienza. In ogni caso devono essere rispettate, in relazione allo Stato membro interessato, le condizioni previste negli articoli 6 e 7.]¹⁷³

¹⁷¹ Recital (19)

¹⁷² Art. 5(2)

¹⁷³ Art. 13(3)

Le forme italiane “detto” e “suddetto” sono, invece, utilizzate per veicolare l’inglese *the said*, come avviene nei casi seguenti:

In accordance with Articles 1 and 2 of the Protocol on the position of the United Kingdom and Ireland, annexed to the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, and without prejudice to Article 4 of **the said Protocol**, the United Kingdom is not participating in the adoption of this Directive and is not bound by it or subject to its application.

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell’articolo 4 di **detto protocollo**, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è vincolato da essa né è tenuto ad applicarla.]¹⁷⁴

Member States may require, in accordance with national legislation, a written undertaking of the research organisation that in cases where a researcher remains illegally in the territory of the Member State concerned, **the said organisation** is responsible for reimbursing the costs related to **his/her stay** and return incurred by public funds. The financial responsibility of the research organisation shall end at the latest six months after the termination of the hosting agreement.

[Gli Stati membri possono richiedere all’istituto di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, **il suddetto istituto** si fa carico delle **spese di soggiorno e viaggio di ritorno** sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell’istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza.]¹⁷⁵

È stata evidenziata nell’articolo appena riportato la presenza degli aggettivi possessivi nella versione inglese che non viene invece riscontrata nella versione italiana dell’atto. Questa tendenza si osserva in numerosi casi nel confronto fra le due versioni linguistiche della Direttiva in cui solo sporadicamente si assiste alla presenza dei possessivi in italiano, di solito omessi e utilizzati solo nei casi in cui la non specificazione possa dare adito ad ambiguità. Solo in casi di ambiguità si sceglie, quindi, di fare uso dell’aggettivo possessivo italiano o, ancora meglio, di esplicitarne il legame con il sostantivo, come avviene rispettivamente nei due casi che seguono:

It is appropriate to facilitate the admission of researchers by establishing an admission procedure which does not depend on **their legal relationship** with the host research organisation and by no longer requiring a work permit in addition to a residence permit. Member States could apply similar rules for third-country nationals requesting admission for the purposes of teaching

¹⁷⁴ *Recital* (28)

¹⁷⁵ Art. 5(3)

in a higher education establishment in accordance with national legislation or administrative practice, in the context of a research project.

[È opportuno agevolare l'ammissione dei ricercatori creando una procedura di ammissione indipendente dal **loro statuto giuridico** rispetto all'istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno. Gli Stati membri potrebbero applicare disposizioni analoghe ai cittadini di paesi terzi che chiedono l'ammissione per impartire corsi in un istituto di insegnamento superiore conformemente alla legislazione o prassi amministrativa nazionale, nel contesto di un progetto di ricerca.]¹⁷⁶

For the purposes of this Directive:

(e) "residence permit" means any authorisation bearing the term "researcher" issued by the authorities of a Member State allowing a third-country national to stay legally on **its territory**, in accordance with Article 1(2)(a) of Regulation (EC) No 1030/2002.

[Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(e) "permesso di soggiorno": qualsiasi autorizzazione destinata specificamente a "ricercatori" rilasciata dalle autorità di uno Stato membro, che consente al cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente sul **territorio di tale Stato**, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.]¹⁷⁷

Infine, si segnalano in italiano le espressioni introdotte da "di cui a" che marcano i riferimenti intertestuali ed extratestuali. Sebbene a tali espressioni non corrisponda in inglese il medesimo tipo di fraseologia (Garzone 2002: 64), si riscontra nella versione inglese della Direttiva una sola modalità di espressione per rendere tali riferimenti, in linea con il principio di standardizzazione lessicale. I riferimenti intertestuali ed extratestuali sono, così, espressi in italiano e inglese con la seguente corrispondenza:

Once the checks **referred to in paragraphs 1 and 2** have been positively concluded, researchers shall be admitted on the territory of the Member States to carry out the hosting agreement.

[Una volta espletate con esito positivo le verifiche **di cui ai paragrafi 1 e 2**, i ricercatori sono ammessi sul territorio degli Stati membri per l'esecuzione della convenzione di accoglienza.]¹⁷⁸

In generale, gli *shift* evidenziati nel confronto fra le due versioni linguistiche della Direttiva rappresentano, nella maggior parte dei casi e con l'eccezione di circostanze isolate, cambiamenti obbligatori dettati da differenze nelle norme stilistiche e sintattiche delle lingue in questione e non prodotti a partire da scelte personali del traduttore. Questa contingenza indica, da un lato, il rispetto delle

¹⁷⁶ Recital (11)

¹⁷⁷ Art. 2

¹⁷⁸ Art. 7(3)

specificità espressive delle lingue coinvolte che vengono entrambe tenute in conto durante la riproduzione dei contenuti in un nuovo codice linguistico e indica, da un altro lato, il ristretto campo di azione del traduttore che limita gli interventi creativi alle sole circostanze richieste dalle necessità espressive dei sistemi linguistici e che in nessun altro caso si abbandona a istinti di creatività. La priorità viene, dunque, attribuita alla capacità espressiva e funzionale dei testi che devono essere, appunto, funzionali in ogni contesto di ricezione con lo scopo realizzare gli obiettivi comuni. Questa politica traduttiva riflette in pieno le regole che governano la traduzione giuridica in senso lato e la traduzione comunitaria nello specifico, uniformandosi generalmente a un approccio di tipo funzionalista nella traduzione di testi normativi. Sono, così, le funzioni comunicative e lo scopo del testo che guidano il comportamento traduttivo e che influenzano le strategie traduttive seguite. Il traduttore, consapevole della funzione normativa che ogni versione linguistica acquisisce con la pubblicazione dell'atto sulla Gazzetta ufficiale, subordina le sue scelte alle esigenze testuali che spesso richiedono l'esecuzione di una traduzione letterale, affiancata da riflessioni di matrice funzionalista - riguardanti appunto le funzioni comunicative del testo, l'analisi del contesto giuridico di ricezione e dei destinatari - nel rispetto del principio della concordanza intertestuale.

Gli *shifts* evidenziati, inoltre, suggeriscono e confermano la regolarità di espressione di determinate strutture lessicali, sintattiche, pragmatiche e testuali all'interno di diversi codici linguistici che seguono schemi regolari anche nel loro passaggio da una lingua all'altra. L'esempio più lampante di tale regolarità nel trasferimento concettuale e sintattico dall'inglese all'italiano e viceversa riguarda la nominalizzazione delle forme verbali inglesi e, al contrario, la denominalizzazione delle forme nominali italiane o, ancora, l'uso non conforme degli articoli determinativi e indeterminativi che seguono cambiamenti regolari quando riprodotti in una o nell'altra lingua.

In definitiva, si osserva che i testi paralleli della legislazione europea non affrontano problemi derivati dalle discrepanze concettuali dei diversi sistemi giuridici, in quanto si inseriscono all'interno di un ordinamento legale condiviso. In questo modo, l'obiettivo dell'espressione delle diverse versioni linguistiche

rimane l'allineamento dei testi dal punto di vista concettuale, sintattico e testuale per semplificare le procedure di traduzione, di interpretazione e di applicazione delle diverse versioni linguistiche di un unico documento normativo all'interno dei molteplici ordinamenti nazionali. La maggiore semplicità linguistica e la standardizzazione lessicale di tali testi rispetto alla varietà giuridica dei testi prodotti all'interno dei singoli stati non possono, dunque, essere considerate elementi di impoverimento e di appiattimento delle risorse linguistiche e stilistiche delle lingue nazionali, ma devono essere al contrario sentite come strumenti che, agevolando la traduzione, rendono la legislazione europea più comprensibile e rendono soprattutto realizzabile il regime multilinguistico dell'Unione.

Inoltre, specificamente per quanto riguarda le direttive che costituiscono un compromesso internazionale, l'uso di una lingua semplificata rispetto alla lingua giuridica in vigore all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali e l'uso di una terminologia giuridica indeterminata diventano una condizione necessaria per il raggiungimento del compromesso internazionale stesso. Tali atti normativi devono, quindi, necessariamente presentare omogeneità nella forma e nel contenuto in tutte le versioni linguistiche e, pertanto, "it is quite inappropriate to criticise them because they don't look or sound natural", si afferma in Wagner/Bech/ Martínez (2002: 56). Le critiche alla naturalezza di espressione di tali atti normativi risultano, inoltre, inappropriate in quanto le direttive vengono successivamente ricodificate nella lingua giuridica di ogni Stato membro tramite l'atto di trasposizione nazionale ed è proprio questo passaggio che garantisce alle direttive l'acquisizione della forma più consona alle modalità di espressione del diritto nazionale.

CONCLUSIONI

L'odierno contesto di integrazione politica, sociale ed economica ha provocato l'insorgere di nuove esigenze di comunicazione e ha dato un nuovo impulso sul versante di due discipline, il diritto comparato che agevola i contatti fra entità politiche diverse (tramite lo studio delle interrelazioni fra ordinamenti giuridici diversi) e i *Translation Studies* che rappresentano oggi una delle discipline sociali e umanistiche più vitali. Queste due discipline stabiliscono un contatto sinergico nell'affrontare pratiche di traduzione giuridica, sempre più necessarie per permettere l'interazione fra le diverse entità che a questo processo di integrazione e di comunicazione interculturale prendono parte. La traduzione giuridica si presenta, quindi, come area di ricerca interdisciplinare che nasce appunto dal contatto fra il diritto (e la sua lingua di espressione) e la traduzione. A questo proposito, si è cercato nella presente ricerca di fare luce sulle regole e sulle pratiche che governano i meccanismi della traduzione di testi legislativi che sono assolutamente rappresentativi di tale contesto di integrazione di cui l'Unione europea è simbolo.

Premessa indispensabile allo studio della traduzione giuridica è stata l'analisi del linguaggio legale inglese tramite il riconoscimento di tratti espressivi e stilistici che lo rendono rappresentativo della categoria dei linguaggi specialistici e che emergono in testi legislativi redatti nel contesto nazionale inglese. Dall'analisi dei testi selezionati è chiaramente emerso che si riscontrano a livello lessicale, sintattico e testuale dei termini e delle strutture le cui regole di uso e di formazione non sono diverse da quelle impiegate nella lingua di uso comune. Tali caratteristiche si manifestano, però, nella lingua del diritto - come del resto anche in altri linguaggi specialistici - con una regolarità e una frequenza molto più alta rispetto alla frequenza con cui si presentano nella lingua di uso quotidiano. Le caratteristiche lessicali, sintattiche e testuali osservate rappresentano il frutto dell'evoluzione della lingua del diritto attraverso i secoli e attraverso le dominazioni di popoli diversi che, con le loro lingue e con il loro modello di gestione della società, hanno modificato la lingua e il diritto inglese fino a conferirgli l'attuale forma. Il contesto storico-sociale in cui si è sviluppato il

linguaggio legale inglese ha, dunque, portato alla stabilizzazione di alcuni tratti peculiari che sono oggi confermati nell'espressione della legislazione e che sono anche fortemente criticati perché responsabili dell'oscurità e dell'inintelligibilità della lingua del diritto.

Una volta osservate le caratteristiche dell'espressione del diritto inglese, l'interesse analitico è stato focalizzato sulla varietà del linguaggio legale inglese utilizzata per la comunicazione sovranazionale europea e sono state tracciate alcune differenze e somiglianze sistematiche che intercorrono fra i due codici linguistici, le prime dovute al contesto di utilizzo slegato dall'ordinamento giuridico nazionale, le seconde dovute all'influenza che l'inglese legale standard apporta inevitabilmente all'*Eurolanguage*. Oggetto di attenzione sono, dunque, stati alcuni testi prescrittivi selezionati all'interno del repertorio legislativo dell'Unione europea di cui sono state osservate le caratteristiche funzionali, le strutture testuali, le differenze linguistiche, pragmatiche e comunicative dovute alla variazione del genere. È stata, in particolar modo, indagata la volontà pragmatica dei regolamenti, delle decisioni e delle direttive comunitarie, esplicitata tramite l'uso di verbi prescrittivi e performativi usati per esprimere differenti livelli di obbligatorietà all'interno di tali generi. La modalità si presenta, infatti, come un tratto fondamentale dell'espressione del diritto ed è pertanto stata scelta, fra i numerosi tratti peculiari di tale codice di espressione, come focus nell'analisi dei testi comunitari. Sono, quindi, state sottolineate le sfumature deontiche o performative che i verbi modali *shall*, *must*, *should* e *may* assumono a seconda della funzione del testo in cui sono inseriti. Dall'analisi condotta è stata confermata una suddivisione teorica della legislazione europea esaminata sulla base della diretta applicabilità delle norme comunitarie, da cui deriva la natura performativa di generi quali regolamenti e decisioni e la natura, invece, prescrittiva di generi quali le direttive. A questo proposito è emerso il differente ruolo che i verbi modali inglesi disimpegnano all'interno di generi testuali dalle funzioni comunicative diverse. Mentre, dunque, i testi prescrittivi (i.e. le direttive) si servono della modalità per disciplinare la condotta dei futuri destinatari, i testi performativi (i.e. regolamenti e decisioni) fanno un uso strumentale dei verbi

modali per sancire lo status vincolante di un documento che non lascia ai destinatari alcun margine di non allineamento ai provvedimenti lì statuiti.

Una volta circoscritto l'oggetto di studio al linguaggio giuridico inglese, veicolo di espressione della legislazione inglese e della legislazione sovranazionale europea, l'attenzione è stata concentrata sulla seconda area di interdisciplinarietà che dà origine alla traduzione giuridica e alle sue pratiche. Sono stati così introdotti, pur se sommariamente, i *Translation Studies* di cui si sono illustrati l'evoluzione, i pilastri concettuali e gli obiettivi che variano al variare dell'approccio disciplinare adottato all'interno delle diverse formulazioni teoriche. Nella descrizione dei *Translation Studies* si è scelto di privilegiare, nella tesi, gli studi e le formulazioni teoriche che si sono rivelate fondamentali per affrontare il discorso sulla traduzione giuridica e che hanno permesso di inquadrare le pratiche di traduzione giuridica all'interno di una cornice metodologica e teorica. È stato, così, tracciato un percorso che ha messo in luce il passaggio dall'esecuzione di pratiche di traduzione letterale all'esecuzione di pratiche traduttive orientate al funzionalismo.

In seguito alla descrizione dei concetti chiave che costituiscono la base del dibattito sulla validità e sull'applicabilità di diversi modelli teorici alle reali pratiche traduttive è stato messo in evidenza nella ricerca il cambiamento di approccio metodologico ed è, così, emersa l'importanza del passaggio dalla prescrizione del rispetto totale del principio di equivalenza fra le forme linguistiche dei due testi al riconoscimento dell'importanza che il testo tradotto disimpegna all'interno della cultura di destinazione, seguendo le formulazioni della corrente funzionalista. Tale cambiamento di approccio metodologico si è verificato in certa misura anche nella traduzione di testi giuridici, seppur con una cautela maggiore - dovuta allo status del testo di partenza che rappresenta la fonte del diritto - rispetto a quella utilizzata in altri contesti traduttivi. Si è, così, assistito anche in ambito giuridico al passaggio dalla fedele riproduzione delle forme del testo di partenza a pratiche traduttive maggiormente rispettose delle forme espressive della lingua di arrivo. A questo proposito sono state individuate le proprietà dei testi giuridici, quali il carattere normativo e l'autorevolezza, che hanno nel corso della storia vincolato la traduzione giuridica a pratiche traduttive

orientate al rispetto del principio di fedeltà al testo di partenza, spesso anche a scapito della comprensibilità del testo di arrivo. Il cambiamento di approccio metodologico è stato chiaramente accompagnato, anche in traduzione giuridica, da una modesta ridefinizione del ruolo del traduttore che, sebbene vincolato al testo di partenza in quanto strumento normativo, acquista rispetto al passato maggiore potere decisionale nelle sue scelte linguistiche e stilistiche.

Il modello funzionalista, sebbene non sia sempre stato considerato applicabile alla traduzione di ambito specialistico, è stato presentato nella tesi come il quadro metodologico maggiormente appropriato per la traduzione di testi giuridici poiché molto spesso la funzione che il testo di arrivo dovrà svolgere nel nuovo contesto è differente da quella preminente nel testo di partenza e dato che al cambiamento della funzione del testo di arrivo corrisponde spesso il cambiamento del genere testuale. Nel caso di una traduzione giuridica, un testo tradotto può infatti svolgere nel contesto di arrivo una funzione semplicemente descrittiva o informativa perdendo, dunque, la funzione normativa che il corrispondente testo di partenza svolgeva nel suo contesto giuridico. Si è, inoltre, riconosciuto che il rispetto delle convenzioni previste per ciascun genere all'interno di ogni lingua e di ogni cultura costituisce una delle condizioni di felicità di una traduzione, a prescindere dal fatto che il testo tradotto mantenga o meno la funzione del testo di partenza. A questo proposito le teorizzazioni dell'approccio funzionalista, in quanto legittimano la possibilità di distacco dal testo di partenza nei casi di maggiore distanza culturale, sembrano appropriate per affrontare il discorso sulla traduzione giuridica, da sempre considerata una delle più problematiche ai fini del trasferimento di concetti e strutture linguistiche da una lingua-cultura ad un'altra.

Lo stretto legame fra diritto e cultura, che si riflette chiaramente nella stesura di ogni testo legislativo, dà infatti adito a problemi traduttivi di natura non essenzialmente linguistica, ma culturale. Sono stati, dunque, studiati i problemi traduttivi dovuti ai contesti giuridici in cui vengono prodotti i testi di partenza, con riferimento, ad esempio, alle discrepanze concettuali fra sistemi e ordinamenti giuridici diversi che esprimono le loro norme tramite organi, cariche e abitudini legislative diverse e che rendono di conseguenza la traduzione giuridica particolarmente ostica. Sono, inoltre, stati studiati i problemi traduttivi

direttamente collegati alla struttura linguistica delle definizioni legali tramite l'individuazione di alcune regolarità che emergono dalla complessità morfosintattica e lessicale dell'inglese legale. La regolarità dei tratti dell'inglese legale ha, così, permesso di raggruppare determinati problemi traduttivi all'interno delle aree del lessico, delle convenzioni sintattiche e lessicali, delle strutture sintattiche ricorrenti e degli atti linguistici e ha permesso di tracciare delle linee guida per loro soluzione durante il processo traduttivo della coppia linguistica inglese-italiano.

Il concetto di equivalenza, sebbene screditato a livello pratico e teorico nei tempi più recenti, riacquista validità in traduzione giuridica in cui viene formulato un nuovo "principio di equivalenza legale" (Garzone 1999: 397) che aggiunge al generale concetto di equivalenza funzionale la considerazione degli effetti legali presenti nel testo di partenza e degli effetti legali che il testo tradotto produrrà nel sistema legale di arrivo. Anche in traduzione giuridica, viene così accantonata l'idea di equivalenza semantica e l'obiettivo da perseguire diventa la produzione di testi che portino al raggiungimento di effetti legali equivalenti a quelli del testo di partenza, enfatizzando la dimensione pragmatica del processo traduttivo. Sebbene il concetto di equivalenza legale costituisca l'elemento cardine della traduzione giuridica, non può però considerarsi un principio universalmente valido poiché la sua applicazione è governata dalla funzione che il testo tradotto assumerà nella cultura di destinazione, valutandone la persistenza o la cessazione della validità giuridica. Si può quindi affermare che, in linea generale, il principio dell'equivalenza legale è applicabile a tutti i testi dotati di validità giuridica che debbano essere tradotti in un'altra lingua ottenendo testi altrettanto vincolanti giuridicamente. La scelta di applicazione di tale principio o, al contrario, di una strategia traduttiva più orientata al testo di partenza è subordinata non solo alla tipologia e al genere testuale, ma anche allo status che sarà attribuito al testo tradotto e ai fini che quest'ultimo sarà chiamato a perseguire.

Il principio di equivalenza, se già dichiarato valido in traduzione giuridica intesa in senso lato, risulta ancora più valido nel contesto della traduzione della legislazione comunitaria. Nel caso della legislazione emanata da un organismo sopranazionale, quale l'Unione europea, le modalità di traduzione presentano

problematiche diverse rispetto alla traduzione giuridica, intesa nella sua accezione più generica. Tali divergenze sono dovute in primo luogo alla presenza di una specifica terminologia europea, l'*Eurolanguage*, che si riscontra in ogni versione linguistica della legislazione e che, svolgendo il ruolo di lingua franca all'interno della Comunità, agisce come elemento di supporto nei processi di traduzione che hanno luogo quotidianamente all'interno delle istituzioni europee. La traduzione della legislazione europea nelle lingue ufficiali della Comunità prevede, inoltre, la produzione di versioni linguistiche indistintamente autentiche, dal punto di vista del contenuto giuridico, degli effetti legali e dell'intenzione legislativa. I traduttori, consapevoli dell'impossibilità di riprodurre tale equivalenza in termini assoluti, svolgono il compito di selezionare le equivalenze linguistiche che permettano la preservazione dell'equivalenza pragmatica, ovvero dell'equivalenza giuridica, al più alto livello. Il fine ultimo della traduzione della legislazione comunitaria consiste, quindi, nel raggiungimento di un'interpretazione e di un'applicazione omogenea delle regole legali europee all'interno dei diversi ordinamenti giuridici dei destinatari. Questo obiettivo si consegue realizzando delle traduzioni che producono elevati livelli di coerenza intertestuale e, per questo, si ritiene che la traduzione dei testi europei rappresenti un caso di applicazione del modello teorico della *skopos theory*. Poiché non sono concessi né cambiamenti di forma, né cambiamenti di funzione nel passaggio dal testo di partenza a quello di arrivo, i testi europei rappresentano casi eccezionali in cui la convergenza funzionale permette una traduzione letterale di tutti gli elementi testuali. Questa ipotesi viene avvalorata dall'analisi delle due versioni linguistiche della direttiva 2005/71/CE in cui la presenza di un ordinamento giuridico condiviso e l'uso del linguaggio giuridico comunitario, l'*Eurolanguage* da un lato e l'eurocratese dall'altro lato, evita problemi di non corrispondenze concettuali e terminologiche e permette l'esecuzione di una traduzione decisamente letterale. La *Skopos theory* e l'approccio funzionalista si rivelano, in definitiva, validi modelli teorici applicabili alla traduzione operata quotidianamente all'interno delle istituzioni che scelgono, in base a criteri orientati alla funzione testuale, la strategia traduttiva da seguire per diverse tipologie testuali. La strategia traduttiva si differenzia, ai poli estremi di una scala ideale su cui sono disposte le diverse

tipologie testuali, per i testi normativi in cui vige il rispetto del raggiungimento dell'equivalenza funzionale e della concordanza interlinguistica e per i testi di tipo informativo cui, invece, sono applicabili strategie traduttive più orientate alla creatività e alla naturalezza espressiva della lingua di arrivo. Si è, inoltre, ipotizzata l'esistenza di una teoria traduttiva europea legata alla centralizzazione dei servizi di traduzione delle istituzioni che tramite la formazione dei traduttori e tramite la dichiarazione di linee guida contribuiscono alla creazione di una cultura traduttiva propria. Tale cultura traduttiva è legata, dal punto di vista teorico e metodologico, alla dichiarazione del principio di eguale autenticità di tutte le versioni linguistiche che formano il corpus legislativo comunitario e alla conseguente necessità di creare il più alto di livello di concordanza intertestuale fra le stesse versioni linguistiche tramite l'applicazione della *skopos theory* e di concezioni di matrice funzionalista.

Il rispetto della concordanza interlinguistica nella traduzione di atti normativi è, tuttavia, responsabile di un'applicazione spesso imprecisa di alcuni presupposti teorici del funzionalismo, con particolare riferimento allo status del testo tradotto e alla condizione del traduttore, ancora una volta vincolato alla sua storica posizione di subordinazione al testo di partenza e alle sue strutture formali. Si è, infatti, osservato che anche le procedure traduttive seguite all'interno dell'Unione europea confermano il tradizionalismo che ha storicamente caratterizzato la traduzione di natura giuridica. Sebbene i traduttori delle istituzioni operino in un contesto lavorativo decisamente migliore rispetto agli standard del settore, il loro lavoro rimane sottoposto a giudizi alterni che derivano dalla considerazione della traduzione come disciplina secondaria e di relativa importanza e difficoltà. Tale giudizio sembra in qualche modo generato o quantomeno alimentato dallo status giuridico attribuito alla traduzione e alla sua funzione nei documenti politici e legislativi che riguardano la definizione del regime linguistico europeo. L'Unione europea assume, infatti, nei confronti della traduzione un atteggiamento ambivalente, negandone l'esistenza dal punto di vista giuridico e conferendole grande importanza, dal punto di vista pratico, con l'organizzazione di servizi traduttivi interni che danno concretamente attuazione al principio del multilinguismo. Il principio del multilinguismo e la traduzione multilingue della

legislazione costituiscono, infatti, due risvolti della stessa medaglia e molti dei problemi traduttivi che oggi l'Unione fronteggia non sono superabili senza la previa risoluzione delle numerose contraddizioni che esistono fra la dichiarazione del principio del multilinguismo e la concreta realizzazione della politica multilinguistica europea. I fondatori dell'Europa unita hanno, infatti, sì decretato il multilinguismo come principio fondante della cooperazione sovranazionale, ma hanno conferito scarsa attenzione alla pianificazione, alla politica linguistica e alla questione della traduzione multilingue. Questa situazione ha generato il tacito accordo per cui la traduzione è sempre stata considerata una procedura di natura tecnica la cui invisibilità è addirittura istituzionalizzata dal punto di vista normativo, dal momento che all'interno della legislazione che decreta le politiche linguistiche europee non è presente alcun riferimento alle procedure traduttive.

Poiché la lingua è stata spesso considerata solo una componente della legislazione e delle tradizioni legali, non sorprende il fatto che anche la traduzione tenda ad essere considerata solo una componente, per altro marginale, all'interno dei meccanismi legislativi internazionali. Sebbene la traduzione sia ancora considerata soltanto un tassello dell'intero processo legislativo (Lambert 2009: 27), in tempi recenti la globalizzazione e i suoi fenomeni hanno, invece, influenzato e allargato l'interesse linguistico degli studi giuridici. Il processo traduttivo rappresenta, infatti, una componente costitutiva del meccanismo della produzione legislativa europea che è al momento scisso in due sottoprocessi comunicativi - la produzione della prima versione linguistica e la produzione delle ulteriori versioni linguistiche tramite la traduzione - che spesso non contemplano canali di collegamento, aumentando così le probabilità di produrre testi paralleli divergenti. Tale scissione del processo di produzione legislativa implica la considerazione del redattore come parte di un processo decisionale attivo e la visione del traduttore come parte di un meccanico processo di trasferimento testuale. Questa concezione si scontra però con l'idea di traduzione come *decision making process* di cui il traduttore è parte assolutamente attiva. Ogni atto traduttivo prevede, infatti, un processo decisionale che nel caso della traduzione di testi legislativi acquisisce anche una dimensione politica e giuridica. Proprio per questa ragione sarebbe desiderabile che tutti coloro che a diverso titolo sono

coinvolti nella stesura di testi appartenenti a una legislazione multilingue interagiscano durante l'intero processo di produzione legislativa per assicurare che la volontà del legislatore sia correttamente proposta in ogni versione linguistica della stessa legislazione.

Infine, la più grande agenzia di traduzione del mondo non può in alcun modo ignorare i nuovi orientamenti provenienti dal mondo accademico. L'Unione europea, sede di servizi traduttivi dalla posizione influente, dovrebbe quindi porsi come obiettivo principale una più chiara definizione della sua politica linguistica che includa riflessioni sulle attuali pratiche traduttive, ripensando e ridefinendo in primo luogo il ruolo dei traduttori, per diffondere una nuova cultura traduttiva in supporto del multilinguismo, come principio teorico e come pratica affermata. Inoltre, l'eguale validità delle versioni linguistiche della legislazione, che si basa sulla costruzione del consenso politico, non è sostenuta da una trasparente politica linguistica in grado di chiarire le ragioni per cui la relazione di equivalenza fra i testi paralleli sia meglio creata da un sistema di traduzione multilingue, piuttosto che da un sistema di redazione multilingue. Se la co-redazione della legislazione europea rappresenta una soluzione ancora difficilmente realizzabile per gli alti costi organizzativi e i numerosi problemi logistici, una più sistematizzata e ufficializzata idea di traduzione, il riconoscimento della traduzione come parte integrante del processo legislativo e, quindi, una più stretta collaborazione fra *drafting units* and *translation units* all'interno delle istituzioni sembrano però elementi di una soluzione non solo possibile, ma anche indispensabile per mantenere elevata la qualità dei testi della legislazione multilingue europea. La qualità dei testi legislativi in Europa rappresenta, infatti, una condizione necessaria per lo stesso funzionamento dell'Unione. Solo una elevata qualità dell'espressione legislativa è, infatti, in grado di garantire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi politici ed economici comuni, realizzabili attraverso l'eguaglianza di trattamento di tutti i partecipanti alla Comunità, siano essi gli Stati membri intesi come entità politiche o siano le singole persone fisiche e giuridiche che compongono gli stessi Stati.

Per concludere, questa ricerca vuole essere un tentativo, seppur non esaustivo, di comprensione dei meccanismi che regolano un importante strumento di

mediazione, quale la traduzione giuridica, nel contemporaneo contesto di globalizzazione e di integrazione di cui l'Unione europea rappresenta un caso emblematico. Importanti prospettive e linee di ricerca future sono certamente la valutazione della qualità dei testi tradotti, che dipende chiaramente dalla strategia traduttiva adottata e dalla previa definizione dei criteri di correttezza e di appropriatezza (non separabili in traduzione giuridica dal parametro dell'eguaglianza di interpretazione e di applicazione dei testi legislativi in ordinamenti giuridici differenti) e i risvolti didattici, che sono fondamentali per la formazione dei traduttori, parte attiva e costitutiva del processo di produzione della legislazione multilingue.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AA. VV. 1993, *Il nuovo dizionario Hazon- Garzanti: inglese- italiano, italiano- inglese*, Garzanti Editore.
- Ahmad, K./ Rogers, M. 2007, *Evidence-based LSP: translation, text and terminology*, Bern, Peter Lang.
- Alcaraz E. /Hughes B. 2002, *Legal Translation Explained*, Manchester, St. Jerome Publishing.
- Anderman, G./ Rogers, M. (eds.) 2003, *Translation Today. Trends and Perspectives*, Clevedon, Multilingual Matters Ltd.
- Aston, G. 1999, "Corpus Use and Learning to Translate", in *Textus* 12/2, 289- 313.
- Aston, G. 1996, "Traduzione e tecnologia", in Cortese, G. (a cura di) *Tradurre i linguaggi settoriali*, Torino, Cortina, 293- 310.
- Austin, John L. 1962, *How to do things with words*, Oxford University Press.
- Baker, M. (ed.) 2001, *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge.
- Baker, M. 2001, "Translation Studies", in Baker, M. (ed.) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge, 277- 280.
- Baker, M. 1995. "Corpora in Translation Studies: An Overview and Some Suggestions for Future Research", in *Target* 7(2), 223-243.
- Baker, M. 2001, "Norms", in Baker, M. (ed.) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge, 163- 165.
- Balboni, P. 2000, *Le microlingue scientifico-professionali: natura e insegnamento*, Torino, Utet.
- Bassnett, S. 2002, *Translation Studies*, London/ New York, Routledge.
- Baugh, A./ Cable, T. 2002 (fifth edition), *A History of the English Language*, Abingdon, Routledge.
- Bell, R. 1991, *Translation and Translating: Theory and Practice*, London/ New York, Longman.

- Berruto, G. 1997 (sesta ristampa), *Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo*, Roma, La Nuova Italia Scientifica.
- Bhatia, V. 1993, *Analysing genre: language use in professional settings*, London, Longman.
- Bhatia, V. 1994, "Cognitive structuring in legislative provisions", in Gibbons, J. (ed.) *Language and the law*, New York, Longman, 136-155.
- Bhatia, V. 1997, "Translating Legal Genres", in Trosborg, A. (ed.) *Text Typology and Translation*, Amsterdam, John Benjamins, 203- 214.
- Bhatia, V. 2002, "Applied genre analysis: a multi-perspective model", in *Ibérica* (4), 3-19.
- Bhatia, V./ Candlin, C./ Gotti M. (eds.) 2003, *Legal Discourse in Multilingual and Multicultural Contexts: Arbitration Texts in Europe*, Bern, Peter Lang.
- Bhatia, V. 2005, *Vagueness in normative texts*, Bern, Peter Lang.
- Bhatia, V. 2006, "Legal Genres", in Brown, K. (ed.) *Encyclopedia of Language and Linguistics*, Amsterdam, Elsevier, 1-7.
- Bhatia, V./ Candlin, C./ Evangelisti Allori, P. (eds.) 2008, *Language, Culture and the Law. The Formulation of Legal Concepts across Systems and Cultures*, Bern, Peter Lang.
- Blake, N. 1996, *A History of the English Language*, New York, Palgrave.
- Brand, O. 2009, "Language as a Barrier to Comparative Law", in Olsen, F./ Lorz, A./ Stein, D. (eds.) *Translation Issues in Language and Law*, Basingstoke/ New York, Palgrave Macmillan, 18- 34.
- Brown, K. (ed.) 2006, *Encyclopedia of Language and Linguistics*, Amsterdam, Elsevier.
- Burnley, D. 2000 (second edition), *The History of the English Language*, Harlow, Longman.
- Caliendo, G. 2004, "EU Language in Cross- Boundary Communication", in Candlin, C./ Gotti, M. (eds.) *Intercultural Discourse in Domain- Specific English*, special issue of *Textus* 17/2, 159- 178.

- Caliendo, G. 2004, “Modality and Communicative Interaction in EU Law”, in Candlin, C./ Gotti, M. (eds.) *Intercultural Aspects of Specialized Communication*, Bern, Peter Lang, 241- 259.
- Caliendo, G./ Di Martino, G./ Venuti, M. 2005, “Language and Discourse Features of EU Secondary Legislation”, in Cortese, G./ Duszak, A. (eds.) *Identity, Community, Discourse. English in Intercultural Settings*, Bern, Peter Lang, 381- 404.
- Caliendo, G. 2007, “Intercultural traits in legal translation”, in Ahmad, K./ Rogers, M. (eds.) *Evidence-based LSP: translation, text and terminology*, Bern, Peter Lang, 375- 389.
- Candlin, C./ Gotti, M. (eds.) 2004, *Intercultural Aspects of Specialized Communication*, Bern, Peter Lang.
- Cao, D. 2007, *Translating Law*, Clevedon, Multilingual Matters.
- Cardona, G. 1988, *Dizionario di linguistica*, Roma, Armando.
- Catford, J. 1965, *A Linguistic Theory of Translation: an Essay in Applied Linguistics*, London, Oxford University Press.
- Catford, J. 1965, “Translation Shifts”, in Venuti, L. (ed.) 2004, *The Translation Studies Reader*, London/New York, Routledge, 141- 147.
- Cecioni, C. 1996, “La traducibilità del linguaggio giuridico inglese”, in Cortese, G. (a cura di) *Tradurre i linguaggi settoriali*, Torino, Cortina, 155- 173.
- Charnock, R. 2006, “Forms and Functions of Ambiguity in English Common Law Adjudication”, in Flowerdew, J./ Gotti, M. (eds.) *Studies in Specialized Discourse*, Bern/ New York, Peter Lang, 239- 261.
- Charnock, R. 2006, “Clear Ambiguity”, in Wagner, A./ Cacciaguidi-Fahy, S. (eds.) *Legal Language and the Search for Clarity. Practice and Tools*, Bern, Peter Lang, 65- 103.
- Chromá, M. 2004, “Cross-Cultural Traps in Legal Translation”, in Candlin, C./ Gotti, M. (eds.) *Intercultural Aspects of Specialized Communication*, Bern, Peter Lang, 197- 220.
- Chromá, M. 2007, “A Czech-English law dictionary with explanations: a conceptual approach to dictionary-making”, in Ahmad, K./ Rogers, M. (eds.)

Evidence-Based LSP. Translation, Text and Terminology, Bern, Peter Lang, 433- 454.

- Chromá, M. 2008, “Semantic and Legal Interpretation: Two Approaches to Legal Translation”, in Bhatia, V./ Candlin, C./ Evangelisti Allori, P. (eds.) *Language, Culture and Law. The Formulation of Legal Concepts across Systems and Cultures*, Bern, Peter Lang, 303- 315.
- Cinato, L. 2010, “Terminologia italiana e tedesca nei documenti COM”, in Raus, R. (a cura di) 2010, *Multilinguismo e terminologia nell’Unione europea. Problematiche e prospettive*, Milano, Hoepli, 85- 114.
- Comba, M. 2010, “Divergenze nei testi giuridici multilingui dell’Unione europea”, in Raus, R. (a cura di) 2010, *Multilinguismo e terminologia nell’Unione europea. Problematiche e prospettive*, Milano, Hoepli, 13- 57.
- Cortese, G. (a cura di) 1996, *Tradurre i linguaggi settoriali*, Torino, Cortina.
- Cosmai, D. 2003, *Tradurre per l’Unione europea: problematiche e strategie operative*, Milano, Hoepli.
- Creech, R. 2005, *Law and language in the European Union: the paradox of a Babel united in diversity*, Groningen, Europa Law publishers.
- Crystal, D. 1995, *The Cambridge Encyclopedia of Language*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Crystal, D. 2003, *English as a Global Language*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Crystal, D. 2010, *Evolving English: One Language, Many Voices*, London, British Library.
- Daldeniz, E. (2008), “Expectations for Translator and Translation in the Present-Day EU”, in Muñoz, M. (ed.) *New trends in translation and cultural identity*, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 67- 77.
- Dardano, M. / Trifone, P. 1985, *La lingua italiana*, Bologna, Zanichelli.
- De Corte, F. (2003), “The Contribution of Freelance Translators”, in Tosi, A. (ed.) *Crossing Barriers and Bridging Cultures: the Challenges of Multilingual Translation for the European Union*, Clevedon, Multilingual Matters Limited, 67- 72.

- De Leo, D. 1999, "Pitfalls in Legal Translation", in *Translation Journal* 3(2). Reperibile all'indirizzo <http://translationjournal.net/journal/08legal.htm>
- Deirdre, E. 1999, "La traduzione giuridica", in *Translation Journal* 5(3). Reperibile all'indirizzo <http://translationjournal.net/journal/17legal.htm>
- Dempster, F. 2002, "La traducción y la revisión jurídicas en la Unión europea: una aportación desde la perspectiva del Parlamento europeo", in Schena, L./ Snel Trampus R. (a cura di) *Traduttori e giuristi a confronto II. Interpretazione traducente e comparazione del discorso giuridico*, Vol. II, Bologna, CLUEB, 197- 213.
- Devoto, G./ Oli, G. 2007 (versione elettronica), *Vocabolario della lingua italiana*, Le Monnier.
- Doczekalska, A. 2009, "Drafting or Translation- Production of Multilingual Legal Texts", in Olsen, F./ Lorz, A./ Stein, D. (eds.) *Translation Issues in Language and Law*, Basingstoke/ New York, Palgrave Macmillan, 116- 135.
- Dossena, M./ Taavitsainen, I. (eds.) 2006, *Diachronic Perspectives on Domain- specific English*, Bern/ New York, Peter Lang.
- Evola, M. 2004, *Lineamenti di diritto dell'Unione europea*, Palermo, Edibook Giada.
- Fawcett, P. 2001, "Linguistic Approaches", in Baker, M. (ed.) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge, 120- 125.
- Fenet, A. 2001, "Diversité linguistique et construction européenne", in *Revue trimestrielle de droit européen*, Vol. 37, N. 2, 235- 270.
- Fiorito, L. 2005, "La traduzione giuridica e il *Legal English* tra *Common Law* e *Civil Law*", in *Translation Journal* 9(3). Reperibile all'indirizzo <http://translationjournal.net/journal/33legal.htm>
- Flowerdew, J./ Gotti, M. (eds.) 2006, *Studies in Specialized Discourse*, Bern/ New York, Peter Lang.
- Garzone, G. 1999, "The Translation of Legal Texts. A Functional Approach in a Pragmatic Perspective", in *Textus* 12/2, 391-407.

- Garzone, G. 2001, “Deontic Modality and Performativity in English Legal Texts”, in Gotti, M./ Dossena, M. (eds.) *Modality in Specialized Texts: Selected Papers of the 1st CERLIS Conference*, Bern, Peter Lang, 153-173.
- Garzone, G. 2002, “Tradurre la convenzione internazionale: aspetti testuali e pragmatici”, in Schena, L./ Snel Trampus R. (a cura di) *Traduttori e giuristi a confronto II. Interpretazione traducete e comparazione del discorso giuridico*, Vol. II, Bologna, CLUEB, 37- 70.
- Garzone, G. 2003, “Arbitration Rules across Legal Cultures: An Intercultural Approach”, in Bhatia, V./ Candlin, C./ Gotti, M. (eds.) *Legal Discourse in Multilingual and Multicultural Contexts: Arbitration Texts in Europe*, Bern, Peter Lang, 177- 217.
- Garzone, G. 2007, “Osservazioni sulla didattica della traduzione giuridica”, in Mazzotta, P./ Salmon, L. (a cura di) *Tradurre le microlingue scientifico-professionali: riflessioni teoriche e proposte didattiche*, Torino, Utet, 194-238.
- Garzone, G. 2007, *Legal English*, Milano, Egea.
- Garzone, G./ Sarangi, S. (eds.) 2007, *Discourse, Ideology and Specialized Communication*, Bern, Peter Lang.
- Garzone, G./ Ilie, C. (eds.) 2007, *The Use of English in Institutional and Business Settings : An Intercultural Perspective*, Bern, Peter Lang.
- Gémar, J.C. 2005, “La asimetría cultural y el traductor jurídico. El lenguaje del derecho, la cultura y la traducción”, in Monzó, E./ Borja, A. (eds.) *La traducción y la interpretación en las relaciones jurídicas internacionales*, Castelló de la Plana, Publicaciones de la Univesitat Jaume I, 33- 63.
- Gibbons, J. (ed.) 1994, *Language and the Law*, New York, Longman.
- Gotti, M. 1991, *I linguaggi specialistici: caratteristiche linguistiche e criteri pragmatici*, Firenze, La Nuova Italia.
- Gotti, M. 2005, *Investigating Specialized Discourse*, Bern, Peter Lang.
- Gotti, M./ Šarčević, S. (eds.) 2006, *Insights into Specialized Translation*, Bern, Peter Lang.
- Grin, F. 2008, “Principles of policy evaluation and their application to multilingualism in the European Union”, in Arzoz, J. (ed.) *Respect*

Linguistic Diversity in the European Union. Reperibile all'indirizzo <http://site.ebrary.com/lib/portsmouth/docDetail.action?docID=10212575>.

- Halliday, M. 1978, *Language as Social Semiotics: The social interpretation of language and meaning*, Maryland, University Park Press.
- Halverson, S. 2006, "Translational Equivalence", in Brown, K. (ed.) *Encyclopedia of Language and Linguistics*, Amsterdam, Elsevier, 100- 104.
- Hartmann, R. 1996, "Contrastive Textology and Corpus Linguistics: On the Value of Parallel Texts", in *Language Sciences*, Vol. 18, Great Britain, Elsevier Science Ltd, 947- 957.
- Hatim, B. 2001, "Discourse Analysis and Translation", in Baker, M. (ed.) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge, 67- 71.
- Hatim, B. 2001, "Text Linguistics and Translation", in Baker, M. (ed.) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge, 262- 265.
- Hatim, B./ Mason, I. 1990, *Discourse and the Translator*, London, Longman.
- Hatim, B./ Munday, J. 2004, *Translation. An Advanced Resource Book*, London/ New York, Routledge.
- Hermans, T. 1999, *Translation in Systems. Descriptive and System-oriented Approaches Explained*, Manchester, St. Jerome Publishing.
- Holmes, J. S. 1988/2000 "The Name and Nature of Translation Studies", in Venuti, L. (ed.) 2004, *The Translation Studies Reader*, London/New York, Routledge, 180- 192.
- Huddleston, R. /Pullum, G. 2002, *The Cambridge Grammar of the English Language*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Hymes, D. 1974, *Foundations of Sociolinguistics: An Ethnographic Approach*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
- Jakobson, R. 1959/ 2000, "On Linguistic Aspects of Translation", in Venuti, L. (ed.) 2004, *The Translation Studies Reader*, London/New York, Routledge, 113- 118.

- Juaristi, P./ Reagan, T./ Tonkin, H. (2008), "Language Diversity in the European Union. An Overview", in Arzoz, J. (ed.) *Respect Linguistic Diversity in the European Union*. Reperibile all'indirizzo <http://site.ebrary.com/lib/portsmouth/docDetail.action?docID=10212575>.
- Kenny, D. 2001, "Equivalence", in Baker, M. (ed.) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge, 77- 80.
- Kenny, D. 2001, "Corpora in Translation Studies", in Baker, M. (ed.) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge, 50- 53.
- Kischel, U. 2009, "Legal Cultures-Legal Languages", in Olsen, F./ Lorz, A./ Stein, D. (eds.) *Translation Issues in Language and Law*, Basingstoke/ New York, Palgrave Macmillan, 7- 17.
- Kraus, P. 2008, "A one-dimensional diversity? European integration and the challenge of language policy", in Arzoz, J. (ed.) *Respect Linguistic Diversity in the European Union*. Reperibile all'indirizzo <http://site.ebrary.com/lib/portsmouth/docDetail.action?docID=10212575>.
- Kryk-Kastovsky, B. 2006, "Legal Pragmatics", in Brown, K. (ed.) *Encyclopedia of Language and Linguistics*, Amsterdam, Elsevier, 13- 20.
- Kurzon, D. 2006, "Law and Language: Overview", in Brown, K. (ed.) *Encyclopedia of Language and Linguistics*, Amsterdam, Elsevier, 728- 731.
- Lambert, J. 2009, "The Status and the Position of Legal Translation: a Chapter in the Discursive Construction of Societies", in Olsen, F./ Lorz, A./ Stein, D. (eds.) *Translation Issues in Language and Law*, Basingstoke/ New York, Palgrave Macmillan, 76- 95.
- Laviosa, S. 2001, "Universals of Translation", in Baker, M. (ed.) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge, 288- 291.
- Levý, J. 1967/2000, "Translation as a Decision Process", in Venuti, L. (ed.) 2004, *The Translation Studies Reader*, London/New York, Routledge, 148- 159.
- Maley, Y. 1994, "The Language of the Law", in Gibbons, P. (ed.) *Language and the Law*, New York, Longman, 15-31.

- Malmkjær, K. 2001, “Unit of Translation”, in Baker, M. (ed.) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge, 286-288.
- Malmkjær, K. 2006, “Approaches to Translation, Linguistic”, in Brown, K. (ed.) *Encyclopedia of Language and Linguistics*, Amsterdam, Elsevier, 409-416.
- Malmkjær, K. 2007, “Language and Special Translational Purposes”, in Ahmad, K./ Rogers, M. (eds.), *Evidence-based LSP: Translation, Text and Terminology*, Bern, Peter Lang, 491- 509.
- Martin, T. 2007, “Managing risks and resources: a down-to-earth view of revision”, in *The Journal of Specialised Translation*, Issue 8. Reperibile all’indirizzo http://www.jostrans.org/issue08/art_martin.php.
- Marzocchi, C. 2010, “La nuova babele europea”, in Gruppo editoriale L’Espresso (ed.), *Lingua è potere. I quaderni speciali Limes. Rivista italiana di geopolitica*, anno 2, n. 3, 109- 116.
- Mason, I. 2001, “Communicative/ functional approaches”, in Baker, M. (ed.) 2001, *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge, 29- 33.
- Mason, I. 2004, “Text Parameters in Translation: Transitivity and Institutional Cultures”, in Venuti, L. (ed.), *The Translation Studies Reader*, London/New York, Routledge, 470- 481.
- Mattila, H. 2006, “Legal Language: History”, in Brown, K. (ed.) *Encyclopedia of Language and Linguistics*, Amsterdam, Elsevier, 8-13.
- Mattila, H. 2006, *Comparative Legal Linguistics*, Aldershot, Ashgate Publishing.
- Megale, F. 2008, “La traduzione giuridica: fra diritto comparato e *Translation Studies*”, comunicazione presentata dall’autore a Macerata durante il convegno Tils 2008: La ricerca nella comunicazione interlinguistica: modelli teorici e metodologici.
- Melinkoff, D. 1963, *The language of the law*, Boston, Little Brown & Co.

- Monzó, E./ Borja, A. (eds.) 2005, *La traducción y la interpretación en las relaciones jurídicas internacionales*, Castelló de la Plana, Publicaciones de la Univesitat Jaume I.
- Munday, J. 2001, *Introducing Translation Studies. Theories and Applications*, London/ New York, Routledge.
- Munday, J. (ed.) 2009, *The Routledge Companion to Translation Studies*, London/ New York, Routledge.
- Muñoz, M. 2008, *New trends in translation and cultural identity*, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing.
- Musacchio, M. 1999, "Terminology and Specialized Translation", in *Textus* 12/2, 369- 389.
- Musacchio, M. 2006, "Quality in Published Italian Specialized Translations", in Gotti, M./ Šarčević, S. (eds.) *Insights into Specialized Translation*, Bern, Peter Lang, 173- 192.
- Musacchio, M. 2007, "The Distribution of Information in LSP Translation. A corpus study of Italian", in Ahmad, K./ Rogers, M. (eds.) *Evidence-Based LSP. Translation, Text and Terminology*, Bern, Peter Lang, 97- 117.
- Muscarà, L. 2010, "Lingue, confini e nazioni d'Europa", in Gruppo editoriale L'Espresso (ed.), *Lingua è potere. I quaderni speciali Limes. Rivista italiana di geopolitica*, anno 2, n. 3, 97- 108.
- Neubert, A. 2003, "Some of Peter Newmark's Translation Categories Revisited", in Anderman, G./ Rogers, M. (eds.) *Translation Today. Trends and Perspectives*, Multilingual Matters Ltd, 68- 75.
- Newmark, P. 1981, *Approaches to Translation*, Oxford, Pergamon.
- Nida, E. 1964, *Toward a Science of Translating*, Leiden, E.J. Brill.
- Nida, E. 1969, "Science of Translation", in Hatim, B./ Munday, J. 2004, *Translation, An Advanced Resource Book*, London/ New York, Routledge, 160- 163.
- Nida, E./ Taber, C. 1982, *The Theory and Practice of Translation*, Volume VII, United Bible Societies.
- Nord, C. 1997, "A Functional Typology of Translations", in Trosborg, A. (ed.) *Text Typology and Translation*, Amsterdam, John Benjamins, 43- 66.

- Nord, C. 1997, *Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained*, Manchester, St. Jerome.
- Nord, C. 2006, “Functional and Skopos Oriented Approaches to Translation”, in Brown, K. (ed.) *Encyclopedia of Language and Linguistics*, Amsterdam, Elsevier, 662- 665.
- Nuccorini, S. 1996, “Dizionari specialistici e traduzione”, in Cortese, G. (a cura di) *Tradurre i linguaggi settoriali*, Torino, Cortina, 131- 153.
- Olsen, F./ Lorz, A./ Stein, D. (eds.) 1996, *Translation Issues in Language and Law*, Basingstoke/ New York, Palgrave Macmillan.
- Ortolani, A. 2002 “Lingue e politica linguistica nell’Unione europea”, in *Rivista critica del diritto privato*, Vol. 20, 127- 168.
- Peters, C./Picchi, E. 1997, “Reference Corpora and Lexicons for Translators and Translation Studies”, in Trosborg, A. (ed.) *Text Typology and Translation*, Amsterdam, John Benjamins, 247- 274.
- Pinto Minerva, F. 2002, *L’intercultura*, Roma/ Bari, Laterza.
- Pym, A./ Turk, H. 2001, “Translability”, in Baker, M. (ed.) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge, 273- 276).
- Raus, R. (a cura di) 2010, *Multilinguismo e terminologia nell’Unione europea. Problematiche e prospettive*, Milano, Hoepli.
- Reiss, K. 1981, “Type, Kind and Individuality of Text: Decision Making in Translation”, in Venuti, L. (ed.) 2004, *The Translation Studies Reader*, London/New York, Routledge, 168- 179.
- Renzi, L. (a cura di) 1988, *Grande grammatica italiana di consultazione*, Vol.1 La frase, i sintagmi nominale e preposizionale, Bologna, Il Mulino.
- Ruano, M. 2009, “La neutralidad a examen: nuevos asideros para el ejercicio de la traducción jurídica”, in Baigorri J./ Campbell, H. (eds.) *Reflexiones sobre la traducción jurídica*, Granada, Editorial Comares, 73- 89.
- Sager, J. 2001, “Terminology”, in Baker, M. (ed.) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge, 251- 262.

- Salmon, L./ Mazzotta, P. 2007, *Tradurre le microlingue scientifico-professionali: riflessioni teoriche e proposte didattiche*, Torino, Utet.
- Salvi, R. 2004, "Education in Institutional Discourse: Language and Culture in the USA and the UE", in Candlin, C./ Gotti, M. (eds.) *Intercultural Discourse in Domain- Specific English*, special issue of *Textus* 17/1, 179-196.
- Sandrini, P. 2006, "LSP Translation and Globalization", in Gotti, M./ Šarčević, S. (eds.) *Insights into Specialized Translation*, Bern, Peter Lang. 107- 119.
- Šarčević, S. 1997, *New Approach to Legal Translation*, The Hague, Kluwer Law International.
- Šarčević, S. 2006, "Legal Translation", in Brown, K. (ed.) *Encyclopedia of Language and Linguistics*, Amsterdam, Elsevier, 26- 29.
- Schleiermacher, F. 1813, "On the Different Methods of Translating", in Venuti, L. (ed.) 2004, *The Translation Studies Reader*, London/New York, Routledge, 43- 63.
- Snell-Hornby, M. 1995 (Revised Edition), *Translation Studies. An Integrated Approach*, Amsterdam, John Benjamins.
- Solan, L. 2009, "Statutory Interpretation in the EU: the Augustinian Approach", in Olsen, F./ Lorz, A./ Stein, D. (eds.) *Translation Issues in Language and Law*, Basingstoke/ New York, Palgrave Macmillan, 35- 54.
- Steiner, G. 1998, "After Babel", in Hatim, B./ Munday, J. 2004, *Translation, An Advanced Resource Book*, London/ New York, Routledge, 132- 134.
- Swales, J. 1990, *Genre Analysis. English in Academics and Research Settings*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Swallow, H. 2003, "Linguistic Interpenetration or Cultural Contamination?", in Tosi, A. (ed.) *Crossing Barriers and Bridging Cultures: the Challenges of Multilingual Translation for the European Union*, Clevedon, Multilingual Matters Limited, 104- 110.
- Taylor, C. 1998, *Language to Language. A practical and theoretical guide for Italian/English translator*, Cambridge, University Press.

- Tessuto, G. 2008, “Legal Concepts and Terminography: Analysis and Application”, in Bhatia, V./ Candlin, C./ Evangelisti Allori, P. (eds.) *Language, Culture and Law*, Bern, Peter Lang, 283- 302.
- Tiersma, P. 1999, *Legal Language*, Chicago/ London, The University of Chicago press.
- Tiersma, P. 2006, “Language of Legal Texts”, in Brown, K. (ed.) *Encyclopedia of Language and Linguistics*, Amsterdam, Elsevier, 549- 556.
- Tosi, A. 2003, “European Affairs: the Writer, the Translator and the Reader”, in Tosi, A. (ed.) *Crossing Barriers and Bridging Cultures: the Challenges of Multilingual Translation for the European Union*, Clevedon, Multilingual Matters Limited, 45- 66.
- Trosborg, A. (ed.) 1997, *Text Typology and Translation*, Amsterdam, John Benjamins.
- Trosborg, A. 1997, *Rhetorical strategies in legal language: discourse analysis of statutes and contracts*, Tübingen, Narr.
- Toury, G. 1995, *Descriptive Translation Studies and beyond*, Amsterdam, John Benjamins.
- Valderrey Reñones, C. 2009, “Recorrido, actualidad y perspectivas de la investigación jurídica”, in Baigorri J./ Campbell, H. (eds.) *Reflexiones sobre la traducción jurídica*, Granada, Editorial Comares, 59- 71.
- Venuti, L. 2001, “Strategies of Translation”, in Baker, M. (ed.) *Routledge Encyclopedia of Translation Studies*, London/New York, Routledge, 240- 244.
- Venuti, L. (ed.) 2004, *The Translation Studies Reader*, London/New York, Routledge.
- Vermeer, H. 1978, “Skopos and Commission in Translational Action”, in Venuti, L. (ed.) 2004, *The Translation Studies Reader*, London/New York, Routledge, 227- 238.
- Vinay, J./ Darbelnet, J. 1958/ 1995, *Comparative Stylistics of French and English. A methodology for translation*, Amsterdam, John Benjamins.
- Wagner, A. 2006, “Law on Language”, in Brown, K. (ed.) *Encyclopedia of Language and Linguistics*, Amsterdam, Elsevier, 731- 737.

- Wagner, A./ Cacciaguiddi-Fahy, S. (eds.) 2006, *Legal Language and the Search for Clarity. Practice and Tools*, Bern, Peter Lang.
- Wagner, E./ Bech, S./ Martínez, J. 2002, *Translating for the European Union Institutions*, Manchester/ Northampton, St. Jerome.
- Williams, C. 2004, "Legal English and Plain Language: an Introduction", in *ESP Across Cultures*, Edizioni B. A. Graphis, 111- 124.
- Williams, C. 2004, "Pragmatic and Cross- cultural Considerations in Translating Verbal Constructions in Prescriptive Legal Texts in English and Italian", in Candlin, C./ Gotti, M. (eds.) *Intercultural Discourse in Domain-Specific English*, special issue of *Textus* 17/1, 217-246.
- Williams, C. 2005, *Tradition and Change in Legal English. Verbal Constructions in Prescriptive Texts*, Bern, Peter Lang.
- Williams, C./ Seoane, E. 2006, "Changing the Rules: A Comparison of Recent Trends in English in Academic Scientific Discourse and Prescriptive Legal Discourse", in Dossena, M./ Taavitsainen, I. (eds.) *Diachronic Perspectives on Domain-specific English*, Bern/ New York, Peter Lang, 255- 272.
- Williams, C. 2006, "Fuzziness in Legal English: What Shall we Do with *Shall?*", in Wagner, A./ Cacciaguiddi-Fahy, S. (eds.) *Legal Language and the Search for Clarity. Practice and Tools*, Bern, Peter Lang, 237- 263.
- Wilson, B. 2003, "The Translation Service in the European Parliament", in Tosi, A (ed.) *Crossing Barriers and Bridging Cultures: the Challenges of Multilingual Translation for the European Union*, Clevedon, Multilingual Matters Limited, 1-7.

RIFERIMENTI SITOGRAFICI

- Translation Journal: <http://translationjournal.net/journal/>
- The Journal of Specialised Translation: <http://www.jostrans.org>
- Il Portale dell'Unione europea: http://europa.eu/index_en.htm
- Il multilinguismo nel Parlamento europeo:
<http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=IT&id=155>
- L'organizzazione della Commissione europea:
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/institutions_bodies_and_agencies/o10004_it.htm
- Il regime linguistico del Consiglio dell'Unione europea:
[http://www.consilium.europa.eu/contacts/languages-\(1\).aspx?lang=it](http://www.consilium.europa.eu/contacts/languages-(1).aspx?lang=it)
- Il Consiglio dell'Unione europea:
[http://www.consilium.europa.eu/contacts/languages-\(1\).aspx?lang=it](http://www.consilium.europa.eu/contacts/languages-(1).aspx?lang=it)
- Directorate-general for Translation, European Commission (2010), "How to Write Clearly":
http://ec.europa.eu/translation/writing/clear_writing/how_to_write_clearly_en.pdf
- European Parliament, Council and Commission (2003), "EU's Joint Practical Guide for persons involved in the drafting of legislation within the Community institutions":
<http://eur-lex.europa.eu/en/techleg/index.htm> (versione inglese)/ <http://eur-lex.europa.eu/it/techleg/pdf/it.pdf> (versione italiana).
- Commissione europea (2003), "Multilinguismo: una risorsa per l'Europa e un impegno comune":
http://ec.europa.eu/languages/documents/2008_0566_it.pdf
- European Committee for Standardization (2006), "EN Standard 15038 on Translation Services":
<http://www.statsaut-translator.no/files/standard-15038-final-draft-en.pdf>

LEGISLAZIONE EUROPEA CONSULTATA

- Trattato che istituisce la Comunità economica europea (TCE o Trattato di Roma) del 1957: <http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/11957E/tif/11957E.html>
- Trattato sull'Unione europea (TUE o Trattato di Maastricht) del 1992: <http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html>
- Trattato di Lisbona del 2007: <http://eurlex.europa.eu/it/treaties/dat/12007L/htm/12007L.html>
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: <http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303IT.01000101.htm>
- Regolamento n. 1 del 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31958R0001:IT:HTML>
- Regolamento interno Parlamento europeo: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=IT&reference=TOC>
- Regolamento interno della Commissione europea: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0138:IT:NOT>
- Regolamento interno del Consiglio dell'Unione europea: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:325:0035:0061:it:PDF>

CORPUS

BRITISH ACTS

- Immigration Act 1971
- Immigration and Asylum Act 1999
- Nationality, Immigration and Asylum Act 2002
- Criminal Justice and Immigration Act 2008
- Borders, Citizenship and Immigration Act 2009

EU REGULATIONS

- COUNCIL REGULATION (EC) No 1030/2002 of 13 June 2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals.
- COUNCIL REGULATION (EC) No 693/2003 of 14 April 2003 establishing a specific Facilitated Transit Document (FTD), a Facilitated Rail Transit Document (FRTD) and amending the Common Consular Instructions and the Common Manual.
- COUNCIL REGULATION (EC) No 694/2003 of 14 April 2003 on uniform formats for Facilitated Transit Documents (FTD) and Facilitated Rail Transit Documents (FRTD) provided for in Regulation (EC) No 693/2003.
- COUNCIL REGULATION (EC) No 377/2004 of 19 February 2004 on the creation of an immigration liaison officers network.
- REGULATION (EC) No 2046/2005 OF THE European PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 December 2005 relating to measures envisaged to facilitate the procedures for applying for and issuing visas for members of the Olympic family taking part in the 2006 Olympic and/or Paralympic Winter Games in Turin.
- REGULATION (EC) No 562/2006 OF THE European PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code).
- COUNCIL REGULATION (EC) No 380/2008 of 18 April 2008 amending Regulation (EC) No 1030/2002 laying down a uniform format for residence permits for third-country nationals.
- REGULATION (EC) No 296/2008 OF THE European PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2008 amending Regulation (EC) No 562/2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), as regards the implementing powers conferred on the Commission.
- REGULATION (EC) No 81/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 January 2009 amending Regulation (EC) No 562/2006 as regards the use of the Visa Information System (VIS) under the Schengen Borders Code.
- REGULATION (EU) No 265/2010 OF THE European PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 March 2010 amending the Convention Implementing the Schengen Agreement and Regulation (EC) No 562/2006 as regards movement of persons with a long-stay visa.

EU DECISIONS

- COUNCIL DECISION of 16 December 1996 on monitoring the implementation of instruments adopted by the Council concerning illegal immigration, readmission, the unlawful employment of third country nationals and cooperation in the implementation of expulsion orders.
- COUNCIL DECISION of 26 May 1997 on the exchange of information concerning assistance for the voluntary repatriation of third-country nationals.
- COUNCIL DECISION of 28 May 2001 on the adaptation of Parts V and VI and Annex 13 of the Common Consular Instructions on Visas and Annex 6a to the Common Manual with regard to long-stay visas valid concurrently as short-stay visas.
- COUNCIL DECISION of 20 December 2001 amending Part VII and Annex 12 to the Common Consular Instructions and Annex 14a to the Common Manual.
- COUNCIL DECISION of 12 July 2002 on the revision of the Common Manual.
- COUNCIL DECISION of 28 July 2003 amending Annex 2, Schedule A, of the Common Consular Instructions and Annex 5, Schedule A, of the Common Manual on the visa requirements for holders of Pakistani diplomatic passports.
- COUNCIL DECISION of 22 December 2003 amending the third subparagraph (Basic criteria for examining applications) of Part V of the Common Consular Instructions.
- COUNCIL DECISION of 22 December 2003 amending point 1.2 of Part II of the Common Consular Instructions and drawing up a new Annex thereto.
- COUNCIL DECISION of 22 December 2003 on downgrading Annex 5 to the Common Consular Instructions and the corresponding Annex 14b to the Common Manual and on declassifying Annexes 9 and 10 to the Common Consular Instructions and the corresponding Annexes 6b and 6c to the Common Manual.
- COUNCIL DECISION of 22 December 2003 amending Part V, point 1.4, of the Common Consular Instructions and Part I, point 4.1.2 of the Common Manual as regards inclusion of the requirement to be in possession of travel medical insurance as one of the supporting documents for the grant of a uniform entry visa.
- COUNCIL DECISION of 17 December 2003 concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China on the readmission of persons residing without authorisation.

- COUNCIL DECISION of 23 February 2004 setting out the criteria and practical arrangements for the compensation of the financial imbalances resulting from the application of Directive 2001/40/EC on the mutual recognition of decisions on the expulsion of third-country nationals.
- COUNCIL DECISION of 8 March 2004 concerning the conclusion of the Memorandum of Understanding between the European Community and the National Tourism Administration of the People's Republic of China on visa and related issues concerning tourist groups from the People's Republic of China (ADS).
- COUNCIL DECISION of 21 April 2004 concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China on the readmission of persons residing without authorisation.
- COUNCIL DECISION of 29.4.2004 amending the Common Manual in order to include provision for targeted border controls on accompanied minors.
- COUNCIL DECISION of 29 April 2004 on the organisation of joint flights for removals from the territory of two or more Member States, of third-country nationals who are subjects of individual removal orders.
- COUNCIL DECISION of 16 March 2005 establishing a secure web-based Information and Coordination Network for Member States' Migration Management Services.
- COUNCIL DECISION of 3 March 2005 on the signing of the Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the readmission of persons residing without authorisation.
- COUNCIL DECISION of 3 March 2005 concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on the readmission of persons residing without authorisation.
- COMMISSION DECISION of 29 September 2005 on the format for the report on the activities of immigration liaison officers networks and on the situation in the host country in matters relating to illegal immigration.
- COUNCIL DECISION of 7 November 2005 concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Albania on the readmission of persons residing without authorization.
- COMMISSION DECISION of 2 February 2007 approving the 2007 technical action plan for the improvement of agricultural statistics.

- COUNCIL DECISION of 19 April 2007 on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Russian Federation on readmission.
- COMMISSION DECISION of 17 October 2007 setting up the Group of Experts on Trafficking in Human Beings.
- COUNCIL DECISION of 8 November 2007 on the conclusion of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the readmission of persons residing without authorisation.
- COUNCIL DECISION of 22 November 2007 on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the readmission of persons residing without authorisation.
- COUNCIL DECISION of 29 November 2007 concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and Ukraine on readmission of persons.
- COUNCIL DECISION of 29 November 2007 on the conclusion of the Agreement between the European Community and Ukraine on the facilitation of the issuance of visas.
- COUNCIL DECISION of 29 April 2008 amending Annex 3, Part I, to the Common Consular Instructions on third-country nationals subject to airport visa requirements.
- COUNCIL DECISION of 14 May 2008 establishing a European Migration Network.
- COMMISSION DECISION of 22 July 2008 on the appointment of members of the Group of Experts on Trafficking in Human Beings.
- COUNCIL DECISION of 4 November 2008 amending Annex 3, Part I, to the Common Consular Instructions on third-country nationals subject to airport visa requirements.
- COMMISSION DECISION of 28 April 2009 on the request by Ireland to accept Council Decision 2008/381/EC establishing a European Migration Network.
- COUNCIL DECISION of 22 December 2009 amending Annex 3, Part I, to the Common Consular Instructions on third-country nationals subject to airport visa requirements.
- COUNCIL DECISION of 26 April 2010 supplementing the Schengen Borders Code as regards the surveillance of the sea external borders in the context of operational cooperation coordinated by the European Agency for the Management

of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union.

EU DIRECTIVES

- COUNCIL DIRECTIVE 2001/40/EC of 28 May 2001 on the mutual recognition of decisions on the expulsion of third country nationals.
- COUNCIL DIRECTIVE 2001/51/EC of 28 June 2001 supplementing the provisions of Article 26 of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985.
- COUNCIL DIRECTIVE 2002/90/EC of 28 November 2002 defining the facilitation of unauthorised entry, transit and residence.
- COUNCIL DIRECTIVE 2003/109/EC of 25 November 2003 concerning the status of third-country nationals who are long-term residents.
- COUNCIL DIRECTIVE 2003/110/EC of 25 November 2003 on assistance in cases of transit for the purposes of removal by air.
- COUNCIL DIRECTIVE 2004/81/EC of 29 April 2004 on the residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities.
- COUNCIL DIRECTIVE 2004/82/EC of 29 April 2004 on the obligation of carriers to communicate passenger data.
- COUNCIL DIRECTIVE 2004/114/EC of 13 December 2004 on the conditions of admission of third-country nationals for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or voluntary service.
- COUNCIL DIRECTIVE 2005/71/EC of 12 October 2005 on a specific procedure for admitting third-country nationals for the purposes of scientific research.
- COUNCIL DIRECTIVE 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment.
- DIRECTIVE 2009/52/EC OF THE European PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 June 2009 providing for minimum standards on sanctions and measures against employers of illegally staying third-country nationals.